



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA  
Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne  
Dottorato in Scienze Umanistiche  
*Curriculum: Filosofia*  
XXXVI Ciclo

## **LE AVVENTURE DELL'IDEALISMO GIURIDICO ITALIANO DA IGINO PETRONE A FELICE BATTAGLIA**

SSD: M-FIL/06 STORIA DELLA FILOSOFIA

Tesi di Dottorato di:

Giuseppe Russo

Supervisore:

Chiar.mo Prof. Giuseppe Giordano

Coordinatore:

Chiar.ma Prof.ssa Caterina Malta

---

Anno Accademico 2022 - 2023

# Indice

*Premessa...*Pag. 4

I. *L'idealismo "incerto" di Igino Petrone...*Pag. 5

1. *La fase recentissima, i tre compiti della filosofia del «dritto» e la teoria intuizionistica della conoscenza...*Pag. 5

2. *Intermezzo polemico: Vanni e Petrone...*Pag. 20

3. *Petrone fenomenologo: il Contributo all'analisi dei caratteri differenziali del dritto...*Pag. 26

4. *Una critica del razionalismo astratto: la memoria accademica su Fichte...*Pag. 42

5. *L'approdo all'idealismo assoluto: Il diritto nel mondo dello spirito...*Pag. 49

II. *L'idealismo "certo" di sé: Giorgio Del Vecchio...*Pag. 66

1. *Transizione: da Petrone a Del Vecchio. Primi scritti...*Pag. 66

2. *Quid est ius? Una ricerca logica...*Pag. 80

2.1. *Il problema della forma del diritto...*Pag. 80

2.2. *I due volti dell'eticità: diritto e morale...*Pag. 94

3. *Il fine del diritto, o della giustizia...*Pag. 108

3.1. *La natura: meccanismo o essenza intellegibile?...Pag. 108*

3.2. *Questioni di giustizia: la persona e lo Stato...*Pag. 118

4. *Sulle lacune dell'ordinamento giuridico: i «principii generali di diritto»...*Pag. 126

III. *Il momento neohegeliano...*Pag. 137

1. *Le soluzioni "negative" di Croce e Gentile...*Pag. 137

1.1. *Una schermaglia sui compiti della filosofia di fronte al diritto: Croce vs Ravà...*Pag. 137

1.2. *La teoria del diritto di Benedetto Croce, filosofica petra scandali...*Pag. 146

1.3. *Giovanni Gentile, o dell'assoluto amoralismo...*Pag. 167

2. *La via media di Felice Battaglia...*Pag. 186

2.1. *Ancora sulla dottrina dei tre compiti e i conti con Del Vecchio...*Pag. 186

2.2. *L'universale ritrovato: l'ethos...*Pag. 194

2.3. *Diritto astratto ed eticità concreta: il problema della libertà...*Pag. 209

2.4. *Il diritto del diritto e la crisi di fiducia nell'immanentismo...*Pag. 223

2.5. *Il diritto, valore tra valori...*Pag. 236

*Bibliografia...*Pag. 247

## Premessa

Il percorso qui delineato, quello delle avventure del giusidealismo italiano, è tema che da tempo impegna la mente dell'Autore, il quale, convinto della generale proficuità dell'orientamento di pensiero di Croce e di Gentile, dubita però della felice riuscita delle loro escogitazioni nel campo specifico della filosofia del diritto. Idealisti, comunque, non furono solamente gli hegeliani, ma anche – lo si verificherà man mano – i neokantiani, logicisti o meno. E se Croce, differentemente da Iginio Petrone, da Giorgio Del Vecchio, da Giovanni Gentile e da Felice Battaglia, volle rompere con le fantasie metafisiche, degne – a suo avviso – di puri asini, neppur egli ignorò, poi, la tentazione del metempirico, difendendo un liberalismo metapolitico, addirittura «concezione della vita».

Vorremmo, dunque, rivisitare, nelle pagine che seguono, una stagione particolarmente feconda della nostra cultura, ristabilimento delle prerogative della metafisica, a onta dell'antecedente naturalismo positivista. Le soluzioni, è bene chiarirlo, non sempre saranno condivisibili, e la critica non mancherà d'intervenire. Senonché la domanda, insoddisfazione del pensiero, conta, alle volte, più della contingente risposta, quantunque formulata da personalità di genio. Una prospettiva filosofica asfitticamente empirica rinuncerebbe, del resto, a se stessa, mirando invece la speculazione, superamento dell'immediatezza sensibile, agli universali. Non invitiamo, tuttavia, a sognare a occhi aperti, bensì a non sospendere l'interrogazione; a non arrestarsi alla brutta oggettività, sfidando, ove necessario, la taccia – sciocca – di passatisti. Il mondo degli uomini, d'altronde, è mondo *ideato*, manifestazione del lavoro incessante dello spirito che siamo, e alla filosofia, ammoniva Gentile, «non si perviene da nessun [...] concetto empirico».

Il presente contributo, di indole storica ma non privo di sporadici accenti teoretici, costituisce, per l'Autore, un approdo importante, finanche un punto di non ritorno, termine di un ciclo esistenziale ricchissimo: i conti con l'idealismo preparano, insomma, la ricerca a venire, cui adesso ci apprestiamo, affidando al giudizio del lettore il frutto dei nostri studi.

Milazzo, 3 ottobre 2023

# I

## L'idealismo "incerto" di Igino Petrone

### 1. La fase recentissima, i tre compiti della filosofia del «dritto» e la teoria intuizionistica della conoscenza

Vittorio Frosini, al Congresso nazionale della Società italiana di filosofia giuridica e politica del 1976, individuò l'origine del nostro giusidealismo nella polemica di Benedetto Croce con le tesi marxistiche, facendo iniziare quell'esperienza intellettuale il 3 maggio 1896, data di lettura della memoria accademica *Sulla concezione materialistica della storia*<sup>1</sup>.

«Idealismo giuridico», o giusidealismo, è, in verità, formula piuttosto equivoca, se riferita alle sistemazioni neohegeliane, avendo Croce e Gentile eliso l'autonomia categoriale del diritto, ridotto ora all'utile ora alla morale. La paternità del citato movimento di pensiero spetterebbe, piuttosto, a Igino Petrone, come correttamente intuito da Guido Fassò, che nell'opera di quegli vide, infatti, «la prima manifestazione [della] rinascita dell'idealismo in Italia»<sup>2</sup>. Ciò non comporta che il neohegelismo italiano non abbia prodotto riflessioni significative sul diritto, specie tra i discepoli dei due capiscuola, spesso impegnati a riguadagnare allo spirito la forma giuridica *ut sic* (sarà il caso, particolarmente, di Felice Battaglia). Le prerogative sintetiche della coscienza, in antitesi all'oggettivismo positivistico, furono però riaffermate, alla fine dell'Ottocento, da

---

<sup>1</sup> Cfr. V. FROSINI, *L'idealismo giuridico italiano del Novecento*, in AA.VV., *La filosofia del diritto in Italia nel secolo XX*, Atti dell'XI Congresso Nazionale (Napoli, 4-7 ottobre 1976), 2 voll., a cura di R. Orecchia, Giuffrè, Milano 1976, vol. 1, pp. 7-31 (ora in V. FROSINI, *L'idealismo giuridico italiano*, Giuffrè, Milano 1978, pp. 1-32, in part. pp. 4 e 6); B. CROCE, *Sulla concezione materialistica della storia*, «Atti della Accademia Pontaniana», XXVI (1896), 21 pp. (Memoria n° 6, con paginazione autonoma) (ora in ID., *Materialismo storico ed economia marxistica* [1900], a cura di M. Rascaglia e S. Zoppi Garampi, con una nota al testo di P. Craveri, Bibliopolis, Napoli 2001, pp. 17-34).

<sup>2</sup> G. FASSÒ, *Storia della filosofia del diritto* [1966-70], 3 voll., edizione aggiornata a cura di C. Faralli, Laterza, Roma-Bari 2006, vol. 3, p. 226, nonché E. DI CARLO, *L'opera filosofico-giuridica di Igino Petrone*, in ID., *Saggi critici di Filosofia del diritto*, Tipografia della Società editrice universitaria, Palermo 1913, pp. 7-165, in part. pp. 10-11, e G. MARINI, *Il giusnaturalismo nella cultura filosofica italiana del Novecento*, in AA.VV., *La filosofia del diritto in Italia nel secolo XX*, cit., vol. 1, pp. 35-67 (ora in G. MARINI, *Storicità del diritto e dignità dell'uomo*, Morano, Napoli 1987, pp. 281-320, in part. p. 284). *Contra*, V. FROSINI, *L'idealismo giuridico italiano*, cit., p. 15, che crede «Petrone [...] piuttosto [uno] spiritualista che [un] idealista». Un differente *terminus a quo* della vicenda idealistica italiana è fissato da U. SPIRITO, *L'idealismo italiano e i suoi critici* [1930], Bulzoni, Roma 1974<sup>2</sup>, pp. 17-24, che, prima di discutere i sistemi di Croce e di Gentile, si sofferma sulle opere di Piero Martinetti e di Bernardino Varisco, ambedue espressione della crisi del positivismo. Per la filosofia del diritto, v., invece, G. PERTICONE, *Il diritto e lo Stato nel pensiero italiano contemporaneo* [1950], Cedam, Padova 1964, p. 81, che individua in Francesco Filomusi Guelfi l'«antesignano del movimento idealistico nella filosofia giuridica».

Petrone, che, dichiaratamente idealista<sup>3</sup>, non aderiva al «panteismo» hegeliano, criticato, ne *La fase recentissima della filosofia del dritto in Germania* (1895), a motivo dell'assolutizzazione del fatto, indiretto contributo, *ex parte philosophiae*, all'angusto fenomenismo empiristico<sup>4</sup>.

Il positivismo, d'altronde, impegnato a ricercare le relazioni costanti tra i fenomeni dell'esperienza, ipostatizzava il fatto naturale, a detrimento della soggettività, resa inevitabilmente passiva, nonostante il sostanziale immanentismo, carattere comune tanto al positivismo quanto all'idealismo neohegeliano<sup>5</sup>. Petrone, pensatore al bivio tra le opposte tendenze speculative dell'Otto-Novecento, non fu tuttavia insensibile alle sollecitazioni positivistiche<sup>6</sup>, accolte nel suo idealismo ecletticheggiante, non dogmatico – qual era ancora quello platonico –, ma educato, anzi, dalle «acri punture della critica» kantiana e dall'«esperienza cruciale del relativismo»<sup>7</sup>.

<sup>3</sup> Cfr. I. PETRONE, *La filosofia del diritto al lume dell'idealismo critico*, «La Rassegna Nazionale», XVIII (1896), pp. 417-450 (ora in ID., *Problemi del mondo morale meditati da un idealista*, Sandron, Milano-Palermo-Napoli s.d. [ma 1905], pp. 1-45, donde le successive citazioni); ID., *La storia interna ed il problema presente della filosofia del diritto*, Prolusione al corso di Filosofia del diritto nella R. Università di Modena, letta il 29 novembre 1897, Antica tipografia Soliani, Modena 1898, p. 69.

<sup>4</sup> Cfr. I. PETRONE, *La fase recentissima della filosofia del dritto in Germania. Analisi critica poggiata sulla teoria della conoscenza*, Spoerri, Pisa 1895, pp. 12-13. «Panteismo» equivale senz'altro a immanentismo, adeguamento pieno di idea e di reale, soggiungendo Petrone consistere quello nell'«unità consustanziale del finito con l'infinito, del razionale con l'empirico, del dovere con l'essere» (ivi, p. 12). Si trattava, indubbiamente, di una rimembranza rosminiana, avendo il filosofo di Rovereto accusato Hegel di essere ateo, cioè panteista *secundum quid*: cfr. A. ROSMINI SERBATI, *Dialettica* [1847], in ID. *Saggio storico-critico sulle Categorie e la Dialettica* [1846-47], Unione Tipografica Editrice, Torino 1883, pp. 298-662, in part. pp. 440-441.

<sup>5</sup> Cfr. U. SPIRITO, *L'idealismo e i suoi critici*, cit., pp. 17-18, che insiste, sì, sulla comune matrice immanentistica, donde la «continuità dello sviluppo storico dal positivismo all'idealismo» (p. 17), segnando però l'inabolibile differenza metafisica tra i due movimenti di pensiero: l'uno, naturalistico e oggettivistico; l'altro, spiritualistico e soggettivistico.

<sup>6</sup> Cfr. V. PALAZZOLO, *La "Filosofia del diritto" nell'opera di Igino Petrone*, «Rivista internazionale di filosofia del diritto», XIX (1952), pp. 94-105, in part. p. 104, che ritiene l'«opera del Petrone [...] agitata dalla tipica antinomia tra l'istanza idealistica e l'adesione positivistica ai fatti, in cui, pur dietro il velo dell'assolutizzazione speculativa, quest'ultima finisce con l'assumere chiaramente la preminenza»; e S. ALLOGGIO, *Le nuove teorie del diritto*, Società editrice Dante Alighieri, Milano-Roma-Napoli 1925, p. 117, che «nella mentalità [...], ancora piena di positivismo», rinviene il maggior «difetto» di Petrone (il corsivo è dell'Autore).

<sup>7</sup> I. PETRONE, *La storia interna ed il problema presente della filosofia del diritto*, cit., p. 69 (il corsivo è dell'Autore). V., per l'idealismo dogmatico di Platone, ID., *La filosofia del diritto al lume dell'idealismo critico*, cit., pp. 25-27. Sull'eclettismo di Petrone, cfr. il giudizio, addirittura acrimonioso, di B. CROCE, recensione a I. PETRONE, *Il diritto nel sistema della filosofia dello spirito* I. *Posizione dell'assunto*, «Atti della Reale Accademia di Scienze Morali e Politiche di Napoli», XXXVI (1904-5), pp. 435-487, in «La Critica», V (1907), pp. 224-229, in part. p. 228 («Petrone [accenna] ad aderire ad Hegel, dopo essere stato tomista, taparelliano, boutrouxiano, bergsoniano, prammatista alla Laberthonnière, mistico, cattolico, e via dicendo»), e quello, più equanime, di F. BATTAGLIA, s.v. *Petrone, Igino*, in *Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti*, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 1935, vol. 27, p. 59, che il filosofo molisano stima non «sempre coerente nello sviluppo del suo pensiero»; *contra*, oltre, sorprendentemente, a ID., *Filosofia del diritto ed economia*, in AA.VV., *Cinquant'anni di vita intellettuale italiana (1896-1946). Scritti in onore di Benedetto Croce, per il suo ottantesimo anniversario* [1950], 2 voll., a cura di C. Antoni e R. Mattioli, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1966<sup>2</sup>, vol. 2, pp. 273-312, in part. p. 277 («Petrone pubblicò *La fase recentissima* [...], in cui la gretta concezione positivistica del diritto è combattuta da un punto di

Da Icilio Vanni, positivista a sua volta critico<sup>8</sup>, Petrone mutuò, tacitamente e non senza correttivi<sup>9</sup>, tre filoni di ricerca, esaurendosi, per Vanni, il campo della filosofia in genere, e di quella giuridica in specie, nei problemi – additati da un altro positivista, Andrea Angiulli<sup>10</sup> – del sapere, dell’essere e dell’operare, donde l’indagine critica, che stabilisce

---

vista *rigorosamente idealistico*»; il corsivo è nostro), l’autorevole opinione di G. SOLARI, *Il problema filosofico del diritto nell’opera di Igino Petrone*, in AA.VV., *L’omaggio della dottrina e della cultura italiana alla memoria di Igino Petrone, per l’inaugurazione del suo monumento in Limosano* (21 ottobre 1917), Colitti, Campobasso 1917, pp. 112-150, in part. p. 113. Lo stesso Solari, tuttavia, non mancò di osservare, a p. 114, che «la produzione filosofica del Petrone [...] è ricca di motivi derivati dalle fonti più diverse, ma non sempre armonizzati colle tendenze naturali e fondamentali del suo spirito». Né egli credeva che l’idealismo critico di Petrone si appellasse sul serio, quale suo precedente, a Kant, autore dell’inversione soggettivistica del processo conoscitivo (v. *ivi*, p. 116). Di avviso differente, però, G. FASSÒ, *Storia della filosofia del diritto*, cit., vol. 3, p. 226, che, insistendo sull’«esigenza critica» capace di erodere «l’ingenuo oggettivismo positivistico», testimonia della difficoltà d’inquadrare una figura, come quella di Petrone, al confine di più indirizzi speculativi. Fluidità di pensiero, se non vogliamo scomodare il poco eulogico eclettismo, rilevata altresì da E. DI CARLO, *L’opera filosofico-giuridica di Igino Petrone*, cit., pp. 12 e 53, che, comunque, non spregia il progressivo arricchimento delle vedute di Petrone, nonostante riconosca l’intervento di «trasformazioni rimarchevoli» (p. 12).

<sup>8</sup> Cfr. I. VANNI, *Il problema della filosofia del diritto nella filosofia, nella scienza e nella vita ai tempi nostri*, Tedeschi, Verona 1890 (ora in *Id.*, *Saggi di filosofia sociale e giuridica*, 2 voll., editi a cura del prof. G. Marabelli, Zanichelli, Bologna 1906-11, vol. 2, pp. 1-71, in part. p. 17), che persegue «una filosofia positiva in quanto fondata sull’esperienza, ma ad un tempo critica in quanto sottopone ad esame il fatto stesso dell’esperienza; una filosofia in cui convergono [...] i due grandi indirizzi del pensiero contemporaneo, positivismo e criticismo». Notizie essenziali su Vanni sono reperibili, tra l’altro, in: G. PERTICONE, *Il diritto e lo Stato nel pensiero italiano contemporaneo*, cit., pp. 50-54; R. ORECCHIA, *Maestri italiani di filosofia del diritto del secolo XX*, Bulzoni, Roma 1978, pp. 161-164; N. BOBBIO, *La filosofia del diritto in Italia nella seconda metà del secolo XIX*, «Bollettino dell’Istituto di Filosofia del Diritto della R. Università di Roma», III (1942), fasc. 3, pp. 74-94; «*ivi*», III (1942), fasc. 4, 109-119 (le citazioni dalle due parti dello scritto bobbiano saranno contraddistinte con un apice numerato), in part. pp. 111-114 e *passim*; G. FASSÒ, *Storia della filosofia del diritto*, cit., vol. 3, pp. 173-174.

<sup>9</sup> Opina diversamente, ancora una volta, G. SOLARI, *Il problema filosofico del diritto nell’opera di Igino Petrone*, cit., p. 116, che vede, nella formula «idealismo critico», la volontà manifesta di contrapporsi a Vanni. Cfr., però, G. FASSÒ, *Storia della filosofia del diritto*, cit., vol. 3, p. 226, che segnala l’affinità di pensiero, almeno con riguardo alla dottrina dei tre compiti, fra Vanni e Petrone. Il primo apparire, nell’opera di Vanni, della tripartizione dei compiti della filosofia in genere, e di quella giuridica in specie, si trova in *Il problema della filosofia del diritto nella filosofia, nella scienza e nella vita ai tempi nostri*. Una demolizione di tale dottrina è stata tentata da A. VOLTICELLI, *Recenti indirizzi italiani di filosofia del diritto. Il c.d. “idealismo critico”*. I. Giorgio Del Vecchio, «Nuovi studi di diritto, economia e politica», IV (1931), fasc. 1, pp. 25-48; «*ivi*», IV (1931), fasc. 2, pp. 108-124 (le citazioni dalle due parti dello scritto saranno contraddistinte con un apice numerato), in part. pp. 26-29.

<sup>10</sup> Cfr. A. ANGIULLI, *La filosofia e la scuola. Appunti*, Anfossi, Napoli 1888, che, ritenendo «il problema del sapere [...] non [...] disgiungibile da quello dell’essere» (p. 11), dà pure conto di una «terza parte della filosofia» (p. 17), concernente «la quistione intorno al valore e al significato dell’esistenza riguardo al nostro operare» (*ibid.*). A tale tripartizione della filosofia generale Vanni si rifà apertamente, nelle *Lezioni di filosofia del diritto* [1900], con appendice bibliografica a cura del Prof. W. Cesarini Sforza, Zanichelli, Bologna 1920<sup>4</sup>, pp. 9-11. Rapidissime note dedica ad Angiulli E. GARIN, *Storia della filosofia italiana*, 3 voll., Einaudi, Torino 1966, vol. 3, pp. 1247-1248, mentre più esaustiva è la trattazione, vecchia ma non invecchiata, di G. GENTILE, *La filosofia in Italia dopo il 1850: III. I positivisti*. V. Andrea Angiulli, «La Critica», VII (1909), pp. 97-120 (ora in *Id.*, *Le origini della filosofia contemporanea in Italia* [1917-23], 3 voll., nuova edizione riveduta da V.A. Bellezza [1957], Le Lettere, Firenze 2003, vol. 2, pp. 121-151). Da non trascurare, per un bilancio complessivo del movimento positivistico nell’Italia ottocentesca, G. TAROZZI, *Considerazioni sintetiche sul positivismo italiano nel secolo XIX*, «Archivio di storia della filosofia italiana», IV (1935), fasc. 4, pp. 277-296, che si sofferma, in part. pp. 293-294, sulla filosofia del diritto. Sul rapporto Angiulli-Vanni, v. G. MARINO, *Forza diritto legge. Scuola storica e filosofia del diritto nell’ultimo Ottocento italiano*, Gentile, Salerno 1995, p. 208.

il «fondamento della conoscenza giuridica e [determina] le condizioni e i limiti del sapere giuridico»<sup>11</sup>; la sintetica, o fenomenologica, volta a scoprire le «leggi che regolano l'origine e l'evoluzione del diritto»<sup>12</sup>; la deontologica, d'indole pratica, che, valutando il fatto del diritto, suggerisce emendamenti alla legislazione, secondo il dover essere ideale<sup>13</sup>. E, ne *La fase recentissima*, Petrone, lo abbiamo appena accennato, tornò sui compiti della filosofia del diritto, che, in quanto genuina filosofia, non prescinde mai da una determinata teoria della conoscenza, essendo «il problema della conoscenza [...] il gran problema della filosofia»<sup>14</sup>, né rinuncia alla metafisica, potendo una filosofia certamente presentarsi – la formula, meritevole di qualche attenzione, non ha perso d'attualità – come «una metafisica negativa, ma una metafisica lo è sempre»<sup>15</sup>. Metafisica, occorre peraltro aggiungere, che s'identificava con la gnoseologia stessa, derivandone, vichianamente, una «*metafisica della mente umana*»<sup>16</sup>, sebbene il senso di questa non fosse del tutto sovrapponibile alla dottrina, sviluppata nella *Scienza nuova*, delle «*modificazioni della [...] mente umana*»<sup>17</sup>: estraneo allo storicismo<sup>18</sup>, da Vico proiettato addirittura entro lo spirito soggettivo, Petrone, all'epoca in cui apparve *La fase recentissima*, difendeva, con Rosmini, l'intuizione dell'essere ideale, oggettivo, a onta della gnoseologia moderna, sia empiristica sia idealistica, stimata per più aspetti insufficiente<sup>19</sup>.

---

<sup>11</sup> I. VANNI, *Lezioni di filosofia del diritto*, cit., p. 14.

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Cfr., in specie, *ivi*, pp. 17-18, e I. VANNI, *La funzione pratica della filosofia del diritto considerata in sé ed in rapporto al socialismo contemporaneo*, Zanichelli, Bologna 1894 (ora in ID., *Saggi di filosofia sociale e giuridica*, cit., vol. 2, pp. 201-249, donde si cita), ove la funzione pratica, o «ricerca idealistica» (p. 217), della filosofia del diritto non è considerata nel senso metafisico di appello a un valore assoluto, ma in quello, positivistico, di ricorso a criteri desunti dall'antropologia e dalla sociologia, per «investigare a quale stregua debba essere conforme il diritto, affinché possa nel miglior modo assicurare la conservazione e favorire la prosperità sì degli individui che dei gruppi sociali» (*ibid.*). Il compito pratico della filosofia del diritto consisterebbe, insomma, nel promuovere riforme legislative, «qualora, valutando le istituzioni giuridiche vigenti, [si] trovi che realmente in taluna di queste ai doveri di solidarietà sociale, agli interessi collettivi, alle condizioni di benessere comune non sia fatta la parte dovuta» (p. 248).

<sup>14</sup> I. PETRONE, *La fase recentissima della filosofia del diritto in Germania*, cit., p. 2.

<sup>15</sup> *Ivi*, p. 6.

<sup>16</sup> *Ivi*, p. 3 (il corsivo è dell'Autore).

<sup>17</sup> G. VICO, *La scienza nuova, giusta l'edizione del 1744, con le varianti dell'edizione del 1730 e di due redazioni intermedie inedite [1725]*, 2 voll., a cura di F. Nicolini, Laterza, Bari 1928, vol. 1, p. 117 (abbiamo reso in corsivo lo spaziato del testo).

<sup>18</sup> Cfr., in proposito, E. DI CARLO, *L'opera filosofico-giuridica di Igino Petrone*, cit., p. 159, che negli scritti di Petrone coglie il desiderio di «liberare la filosofia del diritto dalle spire del positivismo, dello storicismo, del sociologismo, in genere delle correnti negative della filosofia del diritto» (il corsivo è nostro).

<sup>19</sup> Cfr. I. PETRONE, *La sua ideologia e quella degli altri*, in AA.VV., *Per Antonio Rosmini, nel primo centenario dalla sua nascita* (24 marzo 1897), 2 voll., Cogliati, Milano 1897, vol. 2, pp. 173-183 (ora, con il titolo *L'ideologia del Rosmini e quella degli altri*, in I. PETRONE, *Filosofia del diritto, con l'aggiunta di vari saggi su etica, diritto e sociologia*, a cura di G. Del Vecchio, Giuffrè, Milano 1950, pp. 189-201, donde si cita). Sulla dipendenza di Petrone, in questa fase, da Rosmini, cfr. M.F. SCIACCA, *L'idealismo critico di*



L'«idealismo critico» – l'espressione ricorre nel titolo della prolusione per l'insegnamento libero di Filosofia del diritto all'Università di Roma, pubblicata da Petrone ne «La Rassegna Nazionale» del maggio-giugno 1896<sup>20</sup> – non faceva però sconti al criticismo kantiano. E, proprio rievocando Rosmini, in *La sua ideologia e quella degli altri* (1897), Petrone biasimò, nella teoria della conoscenza del genio di Königsberg, il «rigido formalismo»<sup>21</sup>, che non adegua la realtà, scavando, invece, «tra la categoria e l'intuizione [...] un abisso che l'astrazione filosofica non può colmare»<sup>22</sup>. Certo, proseguiva, Kant ebbe il merito di trasformare l'idea platonica, archetipo corpulento, in funzione *a priori* della mente, ma non seppe poi ridurre a unità, per sforzi che compisse, l'universo plurale delle intuizioni sensibili, delle dodici categorie e delle tre idee della ragione: in ciò gli fu superiore Rosmini, che, adottata come metodo la «legge del minimo mezzo»<sup>23</sup>, impennò la gnoseologia sull'intuizione dell'essere ideale, mediatore fra l'intelletto e il complesso degli enti imperfettamente partecipanti a quella somma essenza. Idealità dell'essere, che, lungi dal significare logicità astratta, esprimerebbe, oltre al decisivo carattere di tramite tra l'io e il non-io<sup>24</sup>, la concreta consistenza ontologica della sostanza universale, della quale, appunto, si diceva:

La nozione dell'entità in universale, la intuizione dell'essere è, adunque, vero principio d'intelligibilità: e lo è, perché è ben altro che simbolo di pura e semplice indifferenza ideologica sfornita di universalità reale. L'universale Rosminiano è l'universale reale della metafisica: non l'universale logico e schematico del criticismo<sup>25</sup>.

Senonché – a dispetto della generale natura ideologica del discorso, à la Destutt de Tracy<sup>26</sup> – Petrone non mancava di polemizzare con l'immanentismo di Hegel, o

---

Igino Petrone, «Logos», XX (1937), fasc. 1, pp. 48-60, in part. pp. 54-55, e G. SOLARI, *Il problema filosofico del diritto nell'opera di Igino Petrone*, cit., p. 115; *contra*, E. DI CARLO, *Il principio della derivazione dei diritti nel pensiero del Rosmini, del Petrone e del Gentile*, «Il Circolo giuridico "L. Sampolo"», N.S., XXVII (1956), pp. 9-54, in part. p. 17, nota 1. Sull'intuizionismo rosminiano, cfr. A. ROSMINI SERBATI, *Nuovo saggio sull'origine delle idee*, 4 voll., Salviucci, Roma 1830, vol. 4, pp. 24-25: «Il principio ultimo della certezza riducesi ad un solo, cioè alla *verità* veduta dalla nostra mente con una intuizione immediata, senza segni e senza argomenti di mezzo» (il corsivo è dell'Autore).

<sup>20</sup> V. *supra*, n. 3.

<sup>21</sup> I. PETRONE, *L'ideologia del Rosmini e quella degli altri*, cit., p. 192.

<sup>22</sup> *Ivi*, pp. 194-195.

<sup>23</sup> *Ivi*, p. 191.

<sup>24</sup> *Ivi*, p. 197: «L'essere ideale è sempre oggettivo; la qualifica – ideale – apposta all'essere vuol significare non l'essenza dell'ente in sé stessa, ma la dote che ha quest'essenza di farci conoscere le cose reali. La *idealità* è un rapporto dell'ente a noi» (il corsivo è dell'Autore).

<sup>25</sup> *Ivi*, p. 195.

<sup>26</sup> *Éléménts d'idéologie* (4 voll., Didot-Courcier, Paris 1801-15) è il titolo dell'opera maggiore di Antoine-Louis-Claude Destutt de Tracy, che descriveva, con *idéologie*, l'analisi delle sensazioni e delle

panteismo, negando la coincidenza dell'essere e degli enti, che del primo sono certo determinazioni, ma difettive, ossia limitate, in quanto sempre affette dal non-essere: l'universalità dell'essenza metafisica, quindi, non era esaurita dagli enti, che, in relazione con l'essere, conservavano la loro distinta identità<sup>27</sup>.

Ma l'essere ideale avrebbe potuto sul serio astenersi dall'entrare in contatto con il non-essere degli enti, di cui era il necessario sostrato metafisico? Lambito l'essere che necessariamente è, gli enti, invero, non avrebbero potuto non lasciar traccia della loro deficienza ontologica, limitando, cioè, l'essenza universale. Come che fosse di ciò, l'immanentismo hegeliano era sospettato di condurre a esiti paradossali, risolvendosi – ecco l'accusa più grave – nell'empirismo, che «materializza l'idea; [...] sposta l'essenza nell'esistenza, l'intelligibilità nella rappresentazione individuata, il pensiero nell'essere»<sup>28</sup>.

Il pensiero, davanti all'essere, si scopriva, sì, ricettivo, ma non inerte, giacché l'intelletto, pur non ponendo l'universale, poteva comunque intuirlo, ed era, perciò, attivo e dinamico<sup>29</sup>: alla produttività sintetica dello spirito – cui, infine, e non senza contraddizioni, perverrà lo stesso Petrone, nel più maturo *Il diritto nel mondo dello spirito* (1910)<sup>30</sup> – si preferiva ancora l'innatismo, anche nell'ambito della filosofia pratica. Ne offriva inequivocabile prova sia la rievocazione rosminiana, che nel menzionato essere ideale rinveniva il «principio di valutazione etica»<sup>31</sup>, sia un corposo scritto coevo, *Il valore ed i limiti di una psicogenesi della morale* (1896)<sup>32</sup>, ove l'imperativo categorico era detto

---

idee (cfr. anche, di Destutt de Tracy, la *Mémoire sur la faculté de penser*, in *Mémoires de l'Institut national des sciences et arts pour l'an IV de la République. Sciences morales et politiques*, Baudouin, Paris 1798, pp. 283-450).

<sup>27</sup> I. PETRONE, *L'ideologia del Rosmini e quella degli altri*, cit., p. 198: «[Rosmini] non è panteista, perché, quando noi osserviamo l'identità (imperfetta, del resto) dell'ente reale (limitato e contingente) con l'essenza dell'ente, noi osserviamo questa identità nella nostra percezione e cognizione e non nell'ente in sé stesso, ossia nell'ente considerato come diviso da essa percezione e cognizione. Non è panteista, perché, se l'essenza dell'ente è universale ed atta a realizzarsi in tanti enti particolari, questa universalità, tuttavia, non sta in essa, concepita nella sua purità oggettiva ed ideologica, ma è solo *relazione* di essa con gli enti reali» (il corsivo è dell'Autore).

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> *Ivi*, p. 196: «L'innatismo nel Rosmini [...] non è che l'espressione della immanenza in atto della nozione dell'essere universale nelle nostre funzioni conoscitive. Certo l'oggetto di questa nozione o di questa visione è indipendente dal nostro essere: certo, al cospetto dell'essere ideale, il nostro spirito è essenzialmente *ricettivo*; l'intelletto non crea l'essere ideale, bensì lo intuisce: ma appunto questa intuizione è un atto primitivo, immanente dell'intelletto, un principio *dinamico* e sempre *attuale* delle nostre intellezioni particolari, vero sostegno organico, quindi, della intelligibilità delle cose» (il corsivo è dell'Autore).

<sup>30</sup> I. PETRONE, *Il diritto nel mondo dello spirito*, Libreria editrice milanese, Milano 1910.

<sup>31</sup> I. PETRONE, *L'ideologia del Rosmini e quella degli altri*, cit., p. 200.

<sup>32</sup> I. PETRONE, *Il valore ed i limiti di una psicogenesi della morale*, «Rivista italiana di filosofia», XI (1896), pp. 125-171 (ora in ID., *Problemi del mondo morale meditati da un idealista*, cit., pp. 47-99, donde si cita).

«dato primitivo della psicologia morale»<sup>33</sup>. Kant, del resto, non era riuscito a colmare, nonostante il suo apprezzabile «salto mortale»<sup>34</sup>, lo *hiatus* fra la ragion teoretica e la ragion pratica, rimanendo impigliato in un «dualismo irriducibile»<sup>35</sup>, che solo Rosmini, ad avviso di Petrone, fu in grado di sciogliere, riunendo, in tal modo, verità e bontà. L'essere ideale, determinandosi in grado differente negli enti, diventava misura del loro qualsiasi valore, donde la suprema legge morale, che comanderebbe di «[estimare] e [trattare] gli esseri per quello che valgono, per quello che essi sono, rapportati all'essere in universale»<sup>36</sup>.

Fin qui la rievocazione rosminiana, che, non lesinando bordate al criticismo e all'idealismo post-kantiano, permette all'interprete di ricostruire, seppure indirettamente, la gnoseologia di Petrone, su cui avrebbe dovuto “poggiare” – il verbo accompagna il sottotitolo de *La fase recentissima* – il volume del 1895, teso a decidere sulla «legittimità o meno di una speculazione filosofica del dritto»<sup>37</sup>. Petrone, insomma, desiderava ristabilire, contro l'antimetafisico – e quindi non davvero filosofico – positivismo<sup>38</sup>, le prerogative dell'assoluto giuridico, che era, rosminianamente, categoria gnoseologica, ontologica e deontologica.

La dottrina dei tre compiti serviva, allora, a sviluppare quest'ambizioso proposito, e non è peregrino sostenere che Petrone intendesse valersi, in funzione antipositivistica, di una teoria di matrice notoriamente positivista (non si dimentichino, tuttavia, almeno due dei tre interrogativi kantiani – cosa posso sapere? e cosa debbo fare? –, collocati in calce alla prima *Critica*, e presenti, forse, ad Angiulli e Vanni)<sup>39</sup>. Per comprendere, bisogna però lasciare la parola a Petrone, che riteneva essere

tre [...] i problemi che ricorrono tuttora nella filosofia [...]. Il primo concerne l'origine, la portata, i limiti del conoscere; il secondo concerne la natura dell'essere che è l'oggetto del conoscere; il

---

<sup>33</sup> *Ivi*, p. 95. V., inoltre, *ivi*, p. 91, che difende «una forma, meglio ancora, una ἐντελέχεια che non muta: la visione e la volontà del bene e del giusto». Tali argomenti sembrano però contraddire quanto Petrone aveva sostenuto, *ivi*, p. 54, oppugnando l'innatismo morale, in favore di una coscienza intesa come «processo di genesi e di acquisizione». E Sciacca, nel commentare quest'ultima pagina, in *L'idealismo critico di Iginio Petrone*, cit., pp. 57-58, negava la preferenza di Petrone per l'innatismo morale, trascurando del tutto i passi da noi selezionati.

<sup>34</sup> I. PETRONE, *L'ideologia del Rosmini e quella degli altri*, cit., p. 200 (abbiamo reso in caratteri tondi il corsivo del testo).

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> I. PETRONE, *La fase recentissima della filosofia del dritto in Germania*, cit., p. 1.

<sup>38</sup> Cfr. *ivi*, p. 179: «L'empirismo si annunzia in antitesi [...] alla filosofia in generale, o, se si vuole, è una forma di filosofia che si oppone a quella che fin qui era tenuta per tale, alla metafisica».

<sup>39</sup> Cfr. I. KANT, *Critica della ragione pura* [1781; 1787<sup>2</sup>], introduzione, traduzione e note di G. Colli [1976], Adelphi, Milano 2010<sup>6</sup>, pp. 785-786.

terzo il valore e le leggi dell'operare. Il primo è il problema *gnoseologico* e, nella filosofia del dritto, può formularsi così: quali atti e funzioni mentali si richiegono perché si formi [...] una nozione del dritto? quale ne è il criterio, il *principium cognoscendi*? la ricerca induttiva dei fenomeni del dritto presuppone o no una nozione del dritto, una serie di *abiti* o di funzioni mentali, che valgano come premesse e come leggi del processo induttivo? Il secondo è il problema *ontologico* ed è espresso da queste domande: in che si sostanzia il diritto? quale è la natura che *subest*, che sottostà immutabile alle sue evoluzioni fenomeniche? e, nell'ipotesi che la ricerca dell'essere e della sostanza sia illegittima, nella ipotesi *fenomenistica*, quale è e donde il nascimento del fenomeno giuridico? Il terzo è il problema *etico* e la maniera onde può venir risolto corrisponde esattamente alla maniera onde si formula e si dibatte il problema ontologico: esso si domanda, quali sono le norme della condotta giuridica doverosa; se le disposizioni del potere siano, semplicemente perché tali, dotate di valore etico-imperativo; se ci si debba limitare alla semplice accettazione delle disposizioni autoritative ossia del dritto positivo o se, invece, non sia legittimo e corretto domandare il titolo razionale di esse o il dritto di quel dritto: è insomma, a dir breve, il problema del dritto naturale<sup>40</sup>.

Cambiavano i nomi delle ricerche – non più, come in Vanni, critica, sintetica e deontologica –, restando però identica la sostanza dei problemi vagliati. E Petrone, nella *Sezione seconda* de *La fase recentissima* – della *Prima*, qui, non diremo, esulando la ricca trattazione storico-critica, ivi condotta, dall'orizzonte ricognitivo della nostra indagine, centrata soprattutto sulla filosofia italiana del Novecento –, colpiva con durezza il metodo epagogico dei positivisti, che aggirava, mediante un espediente «volgarmente empiric[o]»<sup>41</sup>, la questione – serissima – della conoscenza: il processo induttivo non era infatti capace, a parere dell'Autore, di raggiungere l'universale, arrestandosi al concetto generale, all'*id quod plerumque accidit*, prodotto del semplice raffronto delle ripetute esperienze. Comparazione dei fatti basata, per di più, su un grave errore di logica, non potendosi qualificare la materia fenomenica, destinata a restare indistinta, in assenza di un valido criterio discreativo, che, non derivabile dall'empiria, discenderebbe, al contrario, dall'«intuito speculativo»<sup>42</sup>, «anticipazione irriflessa dello spirito»<sup>43</sup>.

Di Rosmini, in queste pagine, per singolare che possa apparire, non si faceva parola, eppure tali pensieri non erano estranei alla grammatica concettuale del *Nuovo saggio*

---

<sup>40</sup> I. PETRONE, *La fase recentissima della filosofia del dritto in Germania*, cit., pp. 177-178 (il corsivo è dell'Autore).

<sup>41</sup> *Ivi*, p. 178.

<sup>42</sup> *Ivi*, p. 194.

<sup>43</sup> *Ivi*, p. 193.

sull'origine delle idee, meditato allora da Petrone, e da lui sommariamente ripercorso, nel marzo 1897, redigendo la commemorazione su *La sua ideologia*<sup>44</sup>.

L'osservazione, in definitiva, mostrerebbe esclusivamente l'invarianza, peraltro non assoluta, dei nessi tra i fenomeni, giuridici e no, senza provarne il carattere cogente, inferibile soltanto tramite un apprezzamento metempirico, la cui praticabilità – lo abbiamo ripetuto spesso – il positivismo negava con pervicacia<sup>45</sup>. La sequela delle esperienze molteplici, in sé cieca, non sarebbe quindi in grado di produrre la regola ordinatrice dell'empiria, essendo ogni fatto, nella serie causale, uguale a tutti gli altri. Né era più nel giusto David Hume, che, stimata la causalità, in *An Enquiry Concerning Human Understanding* (1748), una associazione psicologica arbitraria<sup>46</sup>, eludeva, secondo Petrone, il problema. Il rapporto causale, vincolo non arbitrario ma oggettivo, riposerebbe, quindi, *in rebus*, nonostante l'idea di esso sia attingibile intuizionisticamente, tramite un'«anticipazione dell'intelletto sull'esperienza»<sup>47</sup>, o «prescienza intellettiva»<sup>48</sup>, giacché

---

<sup>44</sup> Silenzio di Petrone che Eugenio Di Carlo male interpretò, ritenendo assente, ne *La fase recentissima*, qualsiasi «traccia di rosminianesimo»: cfr. *Il principio della derivazione dei diritti nel pensiero del Rosmini, del Petrone e del Gentile*, cit., p. 17, nota 1.

<sup>45</sup> È appena il caso di ricordare un volume di Petrone, *I limiti del determinismo scientifico*, che, apparso in due edizioni, nel 1900 e nel 1903 (*hodie*, introdotto da G. Crinella, Quattroventi, Urbino 2000), osteggiava il determinismo, tipico della scienza classica, difendendo, con argomenti non insensibili all'influsso del contingentismo di Émile Boutroux, l'ordine finalistico del cosmo, dalla bassa materia inorganica al più alto dominio sociale. Su *I limiti*, v. il non lusinghiero giudizio di Giovanni Gentile, comunicato a Benedetto Croce, dapprima in una lettera del 10 agosto 1900, ove si diceva: «Sto leggendo il libro del Petrone, che mi fa pessima impressione» (B. CROCE-G. GENTILE, *Carteggio*, 5 voll., a cura di C. Cassani e C. Castellani, introduzione di G. Sasso, Aragno, Torino 2014-, vol. 1, p. 447); quindi, in una severissima missiva del successivo 23 agosto, in cui si legge: «M'è parso che questo libro non abbia nessuna originalità, nella parte negativa ripetendo le critiche solite degli indeterministi, nella positiva fermandosi ad affermazioni puramente arbitrarie in esso, perché non dimostrate, e quel che è più in contraddizione con la sua critica del determinismo», ecc. (v. *ivi*, pp. 453-454, ma l'*excerptum* è tolto da p. 453).

<sup>46</sup> Cfr. D. HUME, *Ricerca sull'intelletto umano* [1748], traduzione di M. Dal Pra, in *Id.*, *Opere*, 2 voll., a cura di E. Lecaldano e E. Mistretta, introduzione di E. Lecaldano, Laterza, Bari 1971, vol. 2, pp. 1-175, in part. IV-V, pp. 31 e sgg., che nega essere il rapporto causale un nesso oggettivo, inferibile *a priori*, derivando «interamente dell'esperienza» (IV, 1, p. 33), attraverso la quale l'uomo formula, per abitudine (v. V, 1, pp. 48-49), la credenza *post hoc, ergo propter hoc* (v. V, 1, p. 52). Causa ed effetto, cioè, sono, per Hume, eventi radicalmente distinti, e «non è possibile che la mente trovi mai l'effetto nella supposta causa, nemmeno con l'indagine e con l'esame più accurato» (IV, 1, p. 35).

<sup>47</sup> I. PETRONE, *La fase recentissima della filosofia del dritto in Germania*, cit., p. 185. L'argomento è ripreso poco dopo, con vaga eco kantiana, sostenendo Petrone non potersi cogliere «mai un rapporto causale, se a quel nesso di conformità non si associasse spontaneamente, nel nostro pensiero, quella funzione mentale, che io chiamerei il *sottinteso della causalità*» (*ibid.*; il corsivo è dell'Autore). Tra le categorie di relazione, Kant poneva proprio la causalità: v. *Critica della ragione pura*, cit., p. 133. Ma Petrone, ne *La fase recentissima della filosofia del dritto in Germania*, cit., p. 186, faceva poi appello alla «prescienza», riportando di nuovo il discorso nel dominio dell'innatismo, che l'idea qualifica contenuto mentale, non funzione *a priori* dell'intelletto. Argomenti non dissimili ai nostri si trovano in A. POGGI, *Il concetto del diritto e dello Stato nella filosofia giuridica italiana contemporanea*, Cedam, Padova 1933, p. 84, che l'appello di Petrone alla prescienza ritiene inconciliabile con il «metodo critico, il quale si attenga alla rigida disciplina dell'Analitica kantiana».

<sup>48</sup> I. PETRONE, *La fase recentissima della filosofia del dritto in Germania*, cit., p. 186.

alla conoscenza analitica delle cose particolari deve precedere la conoscenza della specie universale, che è come una sintesi, una deduzione spontanea ed originaria, un'anticipazione mentale dell'osservazione. L'esperienza affidata alle sue forze sole è così lungi dal fornirci un concetto scientifico delle cose, che anzi essa, senza l'ausilio di una virtù intellettuale che è prima e sopra di lei, non potrebbe neanche venire alla luce e legittimarsi come esperienza<sup>49</sup>.

Discriminare il materiale omogeneo dell'esperienza obiettiva, condizione necessaria della scienza empirica in genere, e della giurisprudenza in specie, sarebbe stato impossibile, per un intelletto privo della luce dell'universale, in quanto – concludeva, ironicamente, l'Autore – «un'anticipazione ideale di quello che si cerca bisogna averla per forza, se no quello che si cerca non si trova»<sup>50</sup>.

Il positivismo, dal canto suo, spacciato per empirico un procedimento in realtà metafisico<sup>51</sup>, riconduceva l'essere al divenire, l'universale al relativo, eternizzando la catena dei fatti discreti, che, così, non aveva principio né fine: posto, dietro ogni accadimento, un altro accadimento, la serie procedeva poi all'infinito, mancando, oltre al *primum movens*, il *télos* conclusivo. Suscitatori della deriva fenomenistica sarebbero stati Locke e Kant<sup>52</sup>, demolendo, il primo, la nozione di sostanza, *hypokeímenon* o «sostegno supposto ma sconosciuto di quelle qualità che [...] non possiamo immaginare sussistano *sine re substante*»<sup>53</sup>; il secondo, restringendo il dominio conoscitivo all'ambito delle apparenze, informate, differentemente dalla cosa in sé<sup>54</sup>, dal senso e dalle categorie dell'intelletto.

La riduzione empiristica dell'essere al divenire avrebbe quindi pervertito l'ufficio ontologico della filosofia del diritto, reso dai positivisti, con la negazione del sostrato metafisico, un semplice esame fenomenologico: «L'esse della filosofia morale e giuridica» – osservava, infatti, Petrone – «è [...] il *fieri* della evoluzione del costume e

---

<sup>49</sup> *Ivi*, p. 187.

<sup>50</sup> *Ivi*, p. 191.

<sup>51</sup> V. *ivi*, p. 209: «Confessi, adunque, il positivismo che il criterio storico-evolutivo è un criterio sovraempirico; che esso non abolisce la metafisica ma ne fa una per suo conto; che non elimina il soprannaturale ma converte invece il naturale in soprannaturale».

<sup>52</sup> V. *ivi*, p. 198.

<sup>53</sup> J. LOCKE, *Saggio sull'intelletto umano* [1690], a cura di M. e N. Abbagnano, Utet, Torino 1971, II, 23, 2, p. 351. Per la critica della nozione di sostanza, intesa come essenza reale, ossia come causa delle qualità di un qualsiasi ente, v. *ivi*, III, 6, 19, p. 524, ove Locke giudica gli uomini «ignoranti dell'essenza reale in se stessa, ed è quindi impossibile conoscere tutte le proprietà che ne scaturiscono e che le sono annesse in modo tale che, se ne manca una, possiamo concludere con certezza che quell'essenza non c'è, e quindi la cosa non è di quella specie».

<sup>54</sup> Cfr., tra i molti luoghi isolabili, I. KANT, *Critica della ragione pura*, cit., p. 97: «Che cosa possano essere gli oggetti in se stessi, non ci risulterà mai noto, neppure attraverso la più chiara conoscenza dell'apparenza – soltanto essa ci è data – di tali oggetti».

degl'istituti giuridici»<sup>55</sup>. I caratteri essenziali del diritto, in tal modo, non erano più un *prius* ontologico, ma un *posterius* cronologico: come *a priori*, la natura del diritto s'imporrebbe soltanto all'esperienza parziale del singolo, essendo, oggettivamente, il prodotto storico della vita collettiva<sup>56</sup>.

Il positivismo, negati il cominciamento e il fine assoluti, eternizzava cioè l'esperienza, conducendo a esiti scettici e angustamente fenomenistici, che Petrone respingeva con forza, domandandosi:

Il divenire è possibile senza l'essere? ed i fenomeni giuridici sono possibili senza l'essere giuridico? senza una coscienza giuridica già data, senza una facoltà connaturata del diritto, sono possibili le esperienze giuridiche? Ogni momento individuale dell'evoluzione giuridica, lo si derivi pure da una serie inferiore preesistente, non ha forse bisogno d'un *aliquid* che lo determini e lo differenzi come tale dal momento anteriore? e questo *aliquid* non è un essere che precede e rende possibile il divenire? Nella continuità dei fenomeni deve pure esservi, non foss'altro, *l'infinitamente piccolo* di Leibnitz, che prima non era ed ora è, ed è quindi la radice, il *substratum* di quello che v'è di nuovo nel rapporto reciproco dei termini successivi della serie, di quello cioè che differenzia i singoli momenti della continuità. Questo infinitamente piccolo non può essere prodotto dalla prima esperienza, se questa, per logica di cose, lo presuppone<sup>57</sup>.

Il fiume eracliteo dei particolari doveva di necessità originare dalla sfera di Parmenide<sup>58</sup>, o, meglio, dalla monade leibniziana, sostanza spirituale che passa, attraverso divine «Fulgurazioni»<sup>59</sup>, dal nulla all'essere, e viceversa. Petrone, insomma, era filosofo dell'essere, che dà senso al corso del mondo, sorreggendolo ontologicamente e indirizzandolo deontologicamente. L'arco del tempo riposerebbe, allora, sulle colonne dell'eterno, principio e termine del faticosissimo travaglio della contingenza.

---

<sup>55</sup> I. PETRONE, *La fase recentissima della filosofia del diritto in Germania*, cit., p. 199.

<sup>56</sup> Cfr. I. PETRONE, *La storia interna ed il problema presente della filosofia del diritto*, cit., p. 14: «I principî e le funzioni della ragion pratica e della coscienza giuridica l'evoluzione non nega, ma soggiunge bensì che essi sono non forme o dati originari *a priori*, ma formazioni e prodotti *a posteriori*, ma acquisizioni storiche, ma prodotti, essi medesimi, di una esperienza più lata, della esperienza della specie: onde gli stessi sovrani criteri regolativi del mondo etico appaiono storicamente divenuti e si rivelano come il riflesso di determinazioni storiche particolari e relative».

<sup>57</sup> I. PETRONE, *La fase recentissima della filosofia del diritto in Germania*, cit., pp. 201-202 (il corsivo è dell'Autore).

<sup>58</sup> I riferimenti, notissimi, sono, per Eraclito, H. DIELS-W. KRANZ, *I Presocratici* [1903; 1951<sup>6</sup>], a cura di G. Reale, con la collaborazione di D. Fusaro, M. Migliori, I. Ramelli, M. Timpanaro Cardini, A. Tonelli, Bompiani, Milano 2008<sup>3</sup>, 22 A 6, B 12, 49a, 91, pp. 329, 345, 353, 363; per Parmenide, *ivi*, 28 B 8, vv. 42-3, p. 493.

<sup>59</sup> Cfr. G.W. LEIBNIZ, *I principi della filosofia o monadologia* [1714], in ID., *Scritti filosofici*, 2 voll., a cura di D.O. Bianca, Utet, Torino 1968, vol. 1, pp. 283-299, in part. 47, p. 290.

Vien fatto, però, di chiedere: supporre, oltre al *télos* conclusivo, la *causa causarum* della serie fenomenica, non comportava la semplificazione di un grave problema? Se, infatti, è vero che l'esperienza non si esaurisce tutta in quella percepibile con i sensi, la soluzione scelta da Petrone si rivelava, comunque, inadeguata, non essendo concludente ricorrere all'usurato arnese della filosofia della storia. Né l'intuizione dell'essere, principio ontologico e fine deontologico del corso degli eventi, esprimeva un autentico processo di pensiero, sembrando la scorciatoia imboccata da un temperamento più mistico che filosofico<sup>60</sup>. La fiducia nell'esistenza del *prius* assoluto, credenza personalissima e rispettabilissima, era nondimeno difesa da Petrone, che, considerandola un'inconfutabile acquisizione «logica», osservava:

Rifacendo la serie regressiva delle cause, la filosofia pone una causa prima che muove la natura senza esserne mossa: intenta a scoprire l'origine prima di tutte le cose che sono nel tempo, la logica la costringe ad uscir fuori del tempo. L'evoluzionismo può deridere questa logica, ma non rintuzzarla. L'esclusione di un assolutamente *prius* è impossibile<sup>61</sup>.

Petrone, nemico dell'immanentismo, da lui chiamato – con Rosmini<sup>62</sup> – panteismo, insisteva inoltre sulla necessità, di matrice giusnaturalistica, di distinguere «l'esistenza empirica delle cose [...] dalla esistenza metafisica delle cose stesse»<sup>63</sup>, non avvedendosi di separare irreparabilmente i due termini, privi di adeguata mediazione. Il diritto di natura, perseguito dalla filosofia giuridica nel suo ufficio pratico, era, dunque, *Sollen*, fine ideale raggiungibile prospetticamente, nel futuro, attraverso uno sforzo infinito, mai pago di sé.

La presentistica filosofia positiva, aggiogata all'*hic et nunc*, non poteva quindi comprendere le istanze finalistiche del giusnaturalismo, sebbene supponesse, a sua volta,

---

<sup>60</sup> Cfr. F. AQUILANTI, *Igino Petrone*, «Rivista internazionale di filosofia del diritto», XIII (1933), pp. 5-17, in part. p. 6, che riconobbe essere «lo sfondo del pensiero del Petrone [...] religioso». Giudizio poi condiviso, e riprodotto, da R. ORECCHIA, *Un maestro da ricordare: Igino Petrone* [1952], in ID., *La legge ingiusta e altri saggi*, Edizioni Ricerche, Roma 1957, pp. 39-54, in part. p. 52. Lo stesso Petrone, in *La fase recentissima della filosofia del diritto in Germania*, cit., p. 207, anticipando gli eventuali suoi critici, affermava di non temere il «rimprovero» di aver «[oltrepassato] i limiti della filosofia per entrare nell'orbita della teologia». Un simile «rimprovero», anzi, sarebbe stato da lui accolto come «un titolo di onore». I critici, tuttavia, non si fecero attendere a lungo: Alfredo Poggi, ne *Il concetto del diritto e dello Stato nella filosofia giuridica italiana contemporanea*, cit., p. 86, biasimò, infatti, Petrone, che «ogni dimostrazione scientifica [fa] retrocedere ad un assioma ammesso per fede». E Sabino Alloggio, ne *Le nuove teorie del diritto*, cit., p. 118, stimò «la fede cattolica [di Petrone] un peso, [...] una sorta di bavaglio spirituale; di qui [...] quella specie di moralismo a freddo, che rivela il credente, non l'uomo di scienza».

<sup>61</sup> I. PETRONE, *La fase recentissima della filosofia del diritto in Germania*, cit., p. 207.

<sup>62</sup> V. *supra*, nota 4.

<sup>63</sup> I. PETRONE, *La fase recentissima della filosofia del diritto in Germania*, cit., p. 234.



un elemento di legittimazione *a priori* del diritto, identificato con la forza fisica. Discendeva, da ciò, che il giure era definibile tale non in quanto *iustum*, come pretendevano i sostenitori del diritto naturale, bensì perché *iussum*, comandato dell'autorità sovrana. I positivisti, cioè, agivano surrettiziamente da metafisici, a onta delle loro ripetute manifestazioni d'insofferenza per l'udenologia (così Giovanni Bovio aveva rinominato il vaniloquio metafisico)<sup>64</sup>, equiparando il diritto al comando, sulla scorta di una comune essenza coattiva. La differenza tra giusnaturalismo e positivismo non riguardava, perciò, la *forma mentis* metafisica, che in fondo condividevano, ma il contenuto del ragionamento: sintetico, in un caso, transcendendo il giusnaturalismo l'immediata esperienza sensibile; analitico, nell'altro, limitandosi il positivismo al semplice esame del fatto.

Petrone, che nel diritto non vedeva soltanto l'esercizio materiale della forza, protestò, tuttavia, la sua contrarietà, dicendo il giure manifestazione, anzitutto, del vigore spirituale dell'idea, in grado di imporsi, quale norma della ragione, alla coscienza morale<sup>65</sup>. Nell'eventualità, poi, che il diritto fosse disatteso, la sua doverosità non sarebbe comunque scemata, essendo l'ideale svincolato dal fatto contingente dell'attuazione: «Il dovere» – concludeva l'Autore – «è dovere, che lo si adempia o no»<sup>66</sup>.

Senonché l'idea, così connotata, sembrerebbe incapace di trionfare sulle angustie dell'empiria, correggendole: vittima del dualismo, che separa l'esistenza dall'essenza, il razionale rischiava di rimanere irreali, giustificando, ancora una volta, le ironie anti-illuministiche di Hegel, il quale, nell'*Enciclopedia*, aveva sferzato i sogni riformatori

---

<sup>64</sup> Cfr. G. BOVIO, *Positivismismo e naturalismo*, prolusione al corso di Filosofia del diritto per l'anno 1889-90 nell'Università di Napoli, Stabilimento tipografico dell'Unione, Napoli 1889 (ora in ID., *Filosofia del diritto* [1877], Civelli, Roma 1894<sup>4</sup>, pp. 1-22, in part. p. 2). Su Bovio, v. A. CARLINI, *La mente di Giovanni Bovio*, Laterza, Bari 1914, e, *brevius*, N. BOBBIO, *La filosofia del diritto in Italia nella seconda metà del secolo XIX*<sup>1</sup>, cit., pp. 91-94, che non manca di osservare come quegli fosse «tanto più metafisico quanto più distruttore, a parole, della metafisica» (p. 92).

<sup>65</sup> Cfr. I. PETRONE, *La fase recentissima della filosofia del diritto in Germania*, cit., p. 211: «Il diritto non è soltanto una idea ed una sostanza, ma, altresì e soprattutto, una norma. Esso è *idea umana* e, quindi, non è idea quiescente, ma forza, né solo anticipa l'essere, ma detta il dover essere. È una idea imperativa per eccellenza ed, appunto perché tale, essa, ripeto, è forza: forza ideale e virtù morale, s'intende, e non coercizione fisiologica o psicologica» (il corsivo è dell'Autore); e *ivi*, p. 215, ove il diritto, «potenza spirituale», è apertamente identificato con la «norma di ragione», la cui forza imperativa è «*morale*» (il corsivo è dell'Autore).

<sup>66</sup> *Ivi*, p. 217. Hans Kelsen, quarant'anni dopo Petrone, avrebbe attribuito all'illecito non il compito di negare la doverosità giuridica, bensì quello, opposto, di affermarne l'esistenza, diventando addirittura la condizione necessaria del diritto: cfr. H. KELSEN, *Lineamenti di dottrina pura del diritto* [1934], traduzione di R. Treves, Einaudi, Torino 2000, pp. 66-68, in part. p. 68: «L'illecito non significa [...] un'interruzione nella esistenza del diritto, ma proprio l'opposto; in questo fatto si conferma l'esistenza del diritto».

degli *Aufklärer*, tanto «impotent[i] da restringersi a dover esser solo, e non esser poi effettivamente»<sup>67</sup>.

Il giusnaturalismo di Petrone era però avvicinabile a quello, settecentesco, degli illuministi? Ne *La fase recentissima*, in verità, si prendeva partito non solo contro il giusnaturalismo «empirico»<sup>68</sup>, generalizzazione delle categorie del diritto *in civitate positum*, ma anche contro il *Naturrecht* «razionalistico», frutto del «*logo* della ragione creativa, [...] che ha nel suo attivo e nel suo passivo, ad un tempo, la dottrina [...] dei dritti dell'uomo e la grande rivoluzione»<sup>69</sup>.

Petrone faceva quindi riferimento a un'altra tradizione giusnaturalistica, quella della *philosophia perennis*, che il diritto naturale stimava non

forma ma sostanza delle forme; [...] che emerge dalle profondità della coscienza umana in qualsiasi luogo ed in qualsiasi tempo e che la cultura greca speculò non meno che la cultura moderna; che non è patrimonio di questa o quella filosofia personale, ma della tradizione storica ed impersonale della filosofia; che non è contrario sistematicamente al criterio storico, ma non lo è nemmeno al criterio speculativo; che rifiuta la ragione, come virtù creativa delle cose, ma la tien salda come potenza conoscitiva dei rapporti ideali e delle norme imperative; che supera il subiettivismo assoluto dell'*Aufklärung*, ma non ne trae argomento a rinnegare le esigenze oggettive della coscienza umana come tale; che è illuminato da una concezione teleologica dell'universo e della vita, ma non profana per questo il suo finalismo nelle aberrazioni del panteismo ottimista e del pietismo storico; che si rappresenta i dritti dell'uomo circoscritti dalla funzione corrispettiva del dovere, ma non sconosce la sostanza ed il valore imperativo dei dritti attinenti all'uomo come tale, anzi questi dritti rivendica tuttora e consacra<sup>70</sup>.

Le parole di Petrone, in cui risuonavano antiche eco (si pensi alla *vera lex* ciceroniana, esaltata da Lattanzio)<sup>71</sup>, riasserivano, colpendo il soggettivismo degli illuministi, la

---

<sup>67</sup> G.W.F. HEGEL, *Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio* [1817; 1830<sup>3</sup>], traduzione, prefazione e note di B. Croce [1907], con glossario e indice dei nomi a cura di N. Merker [1967], con una introduzione di C. Cesa [1978], con aggiunta delle prefazioni di Hegel tradotte da A. Nuzzo [2002], Laterza, Roma-Bari 2009<sup>2</sup>, p. 11.

<sup>68</sup> I. PETRONE, *La fase recentissima della filosofia del dritto in Germania*, cit., p. 220.

<sup>69</sup> *Ibid.* (il corsivo è dell'Autore). È curioso, tuttavia, che Petrone, ne *Il diritto nel mondo dello spirito*, cit., p. 181, cogliesse nella rivoluzione, «estrema sanzione e garanzia ontologica dell'individuo», il rimedio ultimo alla violenza arbitrariamente esercitata dallo Stato. Una concessione, questa, all'*appeal to Heaven* di lockiana memoria? Sull'«appello al cielo», v. J. LOCKE, *Secondo trattato* [1690], in *Due trattati sul governo civile* [1690] di J. LOCKE, col *Patriarca* [1680] di R. FILMER, a cura di L. Pareyson [1948], Utet, Torino 1960<sup>2</sup>, pp. 237-441, in part. XIV, 168, pp. 378-379.

<sup>70</sup> I. PETRONE, *La fase recentissima della filosofia del dritto in Germania*, cit., pp. 220-221.

<sup>71</sup> Cfr. M.T. CICERONE, *Lo Stato*, in ID., *Opere politiche e filosofiche* [1974-76], 2 voll., a cura di L. Ferrero, N. Zorzetti e N. Marinone, Utet, Torino 1986, vol. 1, pp. 155-409, in part. III, 22, 33, p. 327: «Vi

consistenza obiettiva del supremo valore giuridico, da intuire e non creare, in quanto «il diritto naturale è, nel fondo, *ontologico*»<sup>72</sup>.

Del giusnaturalismo degli illuministi, comunque, Petrone non faceva del tutto getto, assumendo quello che d'irrinunciabile esso trasmise alle successive generazioni: la cura per la personalità umana, declinata, finalmente, in termini universali. È una pagina davvero notevole, che mette conto citare:

Il dritto naturale può avere molti torti, ma questi sono compensati ad usura dal molto di buono che vi è dentro: da quella nozione di un diritto indipendente dalla sanzione positiva e superiore ad essa, che si attiene all'uomo in quanto uomo, che è patrimonio indelebile della sua natura, quello appunto che costituisce il suo essere di uomo, la sua *umanità*. E l'*umanità*: ecco l'aspetto del diritto naturale; che in esso è, forse un universale logico e formale, una formula del razionalismo dell'*Aufklärung*, ma che si deve ad esso se sia potuto divenire nella mente dei contemporanei e dei posteri un universale reale. Prima che esso ravvivasse il culto della personalità individuale, si vedeva *questo* o *quell'*uomo, in questo o quel ceto, in questa o quella condizione economica e sociale: grazie ad esso si vide *l'*uomo<sup>73</sup>.

L'Illuminismo, che ebbe il grave torto di promuovere un'intuizione individualistica del diritto e della società, si riscattò per l'energica difesa dell'*humanitas*, punto d'incontro con la filosofia perenne e con il cristianesimo. Vedremo, a breve, che dell'individualismo nemmeno Petrone saprà, però, fare a meno.

---

è certo una vera legge, la retta ragione conforme a natura, diffusa tra tutti, costante, eterna, che col suo comando invita al dovere, e col suo divieto distoglie dalla frode; ma essa però non comanda o vieta inutilmente agli onesti né muove i disonesti col comandare o col vietare. A questa legge non è lecito apportare modifiche né toglierne alcunché né annullarla in blocco, e non possiamo esserne esonerati né dal senato né dal popolo, né dobbiamo cercare come suo interprete e commentatore Sesto Elio; essa non sarà diversa da Roma ad Atene o dall'oggi al domani, ma come unica, eterna, immutabile legge governerà tutti i popoli ed in ogni tempo, ed un solo dio sarà comune guida e capo di tutti: quegli cioè che ritrovò, elaborò e sanzionò questa legge; e chi non gli obbedirà, fuggirà se stesso e, per aver rinnegato la sua stessa natura, scontrerà le più gravi pene, anche se sarà riuscito a sfuggire a quegli altri che solitamente sono considerati supplizi»; e LACTANTI *Divinarum institutionum*, VI, 8 (v. J.P. MIGNE, *Patrologia Latina*, Garnier, Parisiis 1844, t. 6, col. 660), a proposito della *lex Dei*, «quam Marcus Tullius in libro de Republica tertio pene divina voce depinxit».

<sup>72</sup> I. PETRONE, *La fase recentissima della filosofia del dritto in Germania*, cit., p. 223 (il corsivo è dell'Autore).

<sup>73</sup> *Ivi*, pp. 231-232 (il corsivo è dell'Autore). Parole che richiamano, in qualche modo, le kantiane *Annotazioni alle Osservazioni sul sentimento del bello e del sublime* [1764], a cura di M.T. Catena, Guida, Napoli 2002, p. 64, laddove il filosofo di Königsberg, elogiando Rousseau, scriveva: «Avverto, con forza, tutta la sete di conoscere, l'inquieto desiderio di andare avanti, ma anche la gioia di ogni acquisizione. C'è stato un tempo in cui ho creduto che soltanto questo potesse fare onore all'umanità e ho disprezzato la plebe ignorante. Rousseau mi ha corretto. Questa cieca preferenza è scomparsa: *ho imparato a rispettare gli uomini* e mi sentirei all'improvviso più inutile di un comune lavoratore, se non credessi, al tempo stesso, che le mie osservazioni possano rappresentare un valore per tutti, in grado di costruire i *diritti dell'umanità*» (il corsivo è nostro).

## 2. Intermezzo polemico: Vanni e Petrone

*La fase recentissima*, al suo apparire, colpì la comunità degli studiosi e, tra chi se ne occupò<sup>74</sup>, si segnala soprattutto un nome, Icilio Vanni, che intervenne nella «Rivista italiana per le scienze giuridiche» dell'ottobre 1896<sup>75</sup>.

De *La fase recentissima*, Vanni colse subito l'importanza, consistente – a suo parere – nell'«attacco vigoroso» mosso al positivismo, donde l'urgenza, e l'impossibilità, per uno dei massimi rappresentanti della scuola positiva italiana, di «passare sotto silenzio» le intemerate del filosofo molisano<sup>76</sup>. Uno scritto, quello di Vanni, che segnerà Petrone nel profondo: lo crediamo non solo a motivo della di lui replica, pubblicata come lunga nota alla prima parte del *Contributo all'analisi dei caratteri differenziali del dritto* (1896)<sup>77</sup>, bensì per la fiera difesa, nel novembre 1897, dell'«esperienza cruciale del relativismo», compiuta subendo le «acri punture della critica»<sup>78</sup>. Due puntualizzazioni cariche di significato polemico, se lette alla luce delle pagine censorie che ci apprestiamo a esaminare.

Sintetizzato il contenuto de *La fase recentissima*, di cui non misconobbe il valore («lavoro serio, coscienzioso, meditato»)<sup>79</sup>, Vanni rinveniva uno degli errori più macroscopici di Petrone nell'aver questi confuso realismo tedesco e positivismo *tout court*<sup>80</sup>: a differenza del realismo, la genuina filosofia positiva non sarebbe stata infatti insensibile alla dottrina dei tre compiti (critico, sintetico e deontologico). Né Vanni, che parteggiava per la «filosofia giuridica positiva in generale»<sup>81</sup>, aveva mancato di muovere

---

<sup>74</sup> Cfr. la bibliografia essenziale, a cura di Gaetano Amoroso, in *L'omaggio della dottrina e della cultura italiana alla memoria di Igino Petrone, per l'inaugurazione del suo monumento in Limosano* (21 ottobre 1917), cit., pp. 9-15, in part. p. 13, oltre che R. ORECCHIA, *La filosofia del diritto nelle università italiane 1900-1965. Saggio di bibliografia*, Giuffrè, Milano 1967, pp. 371-377.

<sup>75</sup> I. VANNI, *La filosofia del diritto in Germania e la ricerca positiva. Nota critica*, «Rivista italiana per le scienze giuridiche», XXII (1896), fasc. 1, pp. 77-95 (ora in ID., *Saggi di filosofia sociale e giuridica*, cit., vol. 2, pp. 251-274, donde si cita). Sulla polemica Petrone-Vanni, v. G. MARINO, *Forza diritto legge. Scuola storica e filosofia del diritto nell'ultimo Ottocento italiano*, cit., pp. 197-202.

<sup>76</sup> I. VANNI, *La filosofia del diritto in Germania e la ricerca positiva. Nota critica*, cit., p. 256.

<sup>77</sup> Cfr. I. PETRONE, *Contributo all'analisi dei caratteri differenziali del dritto*, «Rivista italiana per le scienze giuridiche», XXII (1896), fasc. 2-3, pp. 340-368, in part. pp. 340-347. Per le altre due parti del *Contributo*, v. «ivi», XXIII (1897), fasc. 3, pp. 361-388, e «ivi», XXV (1898), fasc. 2-3, pp. 338-396 (distingueremo i riferimenti alle tre parti del *Contributo* con un apice numerato, notando, inoltre, che il titolo del saggio, nei fascicoli del 1897-98, reca, in luogo della lezione «dritto», l'altra, non sincopata, di «diritto»).

<sup>78</sup> V. *supra*, nota 7.

<sup>79</sup> I. VANNI, *La filosofia del diritto in Germania e la ricerca positiva. Nota critica*, cit., p. 256.

<sup>80</sup> *Ivi*, p. 262: «La tendenza realistica tedesca [...] non è da confondere colla filosofia giuridica positiva in generale».

<sup>81</sup> *Ibid.*

obiezioni al realismo, e all'«indirizzo genetico-evolutivo»<sup>82</sup> in specie, conducendo, con Petrone, una comune battaglia, almeno sotto questo aspetto. I due pensatori consentivano, d'altronde, nel «condannare [...] chi vuol fare della filosofia del diritto una mera fenomenologia e privarla della sua funzione pratica, sopprimendo la ricerca di un fondamento intrinseco, di esigenze, di idealità del diritto»<sup>83</sup>.

Proprio la ricerca di un criterio di valutazione del diritto sollecitava Vanni a dissociare filosofia positiva e realismo germanico. Senonché quel criterio non andava scovato al modo di Petrone, il quale, abbandonando il dominio empirico, accedeva alla metafisica, con la conseguenza – deplorabile – di regredire a «uno stadio del pensiero oltrepasato»<sup>84</sup>.

Né la fenomenologia giuridica poteva liquidarsi sbrigativamente, *sic et simpliciter*, come credeva Petrone, smarrendo, così, «quella larga, serena, equanime considerazione delle cose e delle dottrine, che di tutto tiene conto e a tutto fa la parte dovuta»<sup>85</sup>. Non meno biasimevole era, inoltre, la teoria della conoscenza enunciata ne *La fase recentissima*, che, eredità rosminiana, Vanni stroncò severamente:

Che cosa [...] contrappone [Petrone] al positivismo, specialmente in quanto questo vuole indotta la nozione del diritto dall'osservazione della sua realtà fenomenica? Contrappone una filosofia fondata sulla intuizione dei rapporti ideali, sulle rivelazioni della coscienza interiore, sui dati originari di una facoltà connaturata, universale, irriducibile del bene e del giusto. Che se poi se ne domanda la spiegazione, donde venga cioè questo intuito sintetico del diritto [...], ci si risponde essere quell'intuito o facoltà ingenerata una creazione del soprannaturale [...]. Vale a dire fondamento ultimo della teoria non un postulato scientifico, ma una credenza. Di fronte a questa la discussione si arresta<sup>86</sup>.

La sicurezza – empiricamente ingiustificabile, quindi dogmatica – di raggiungere, per via intuitiva, l'essenza noumenica del reale, era il sintomo, secondo Vanni, dell'affezione morbosa del pensiero di Petrone. Vanni, insomma, accusava l'Autore molisano di aver rinunciato, per la *philosophia perennis*, alle definitive acquisizioni del kantismo, che, sottoponendo l'esperienza al vaglio della critica, dimostrò la «relatività della conoscenza»<sup>87</sup>. Tale erronea rinuncia – mordeva Vanni –, infirmando l'intera *pars*

---

<sup>82</sup> *Ibid.* (ma nota 2).

<sup>83</sup> *Ivi*, p. 263.

<sup>84</sup> *Ivi*, p. 265.

<sup>85</sup> *Ivi*, pp. 263-264.

<sup>86</sup> *Ivi*, pp. 265-266.

<sup>87</sup> *Ivi*, p. 266 (il corsivo è dell'Autore).

*destruens* de *La fase recentissima*, impediva a Petrone di comprendere davvero il positivismo, che, lungi dal negare la cosa in sé, la giudicava inconoscibile, in quanto irrelata. Inconoscibilità, del resto, non era sinonimo, per Vanni, d'inesistenza, essendo l'oggetto ignoto, il *Ding an sich*, pur sempre qualcosa<sup>88</sup>.

Più insidioso il pregiudizio anti-empiristico circa la totale ricettività della mente, che Petrone, polemizzando con la dottrina della *tabula rasa*, ascriveva al positivismo, quale suo maggior vizio. Contro una simile illazione, Vanni reagiva con forza, rivendicando il sodalizio stretto tra filosofia positiva e kantismo (in particolare, con il neocriticismo), cui si doveva, fra l'altro, la «definitiva e rigorosamente scientifica dimostrazione dell'assurdità della *tabula rasa*»<sup>89</sup>.

Vanni, cioè, non dubitava che l'intelletto, elaboratore del materiale sensibile, fosse attivo, sebbene ritenesse esclusivamente scientifica la conoscenza trattenuta nei limiti dell'esperienza. L'intuizionista Petrone, che quei limiti eccedeva, era, invece, un dogmatico, non producendo, delle sue fantasie, «non la prova soltanto, ma la possibilità della prova»<sup>90</sup>. L'autentico concetto del diritto, con i suoi caratteri differenziali, andava dunque collocato nella concreta esperienza, non nel favoloso mondo degli universali metafisici. Certo – ragionava Vanni –, una «luce illuminante» guida sempre l'indagine del giurista, che procede generalizzando i dati dell'esperienza; tuttavia, «si nega [...] che la luce provenga dal mitico cielo delle preformazioni mentali, e consista in un'idea innata del diritto, in una visione interiore, in un intuito speculativo di cui da chi l'afferma non

---

<sup>88</sup> *Ivi*, p. 267: «Al di là del fenomeno viene riconosciuta e dimostrata l'esistenza della cosa in sé. Solo si aggiunge che questa resta e resterà sempre, dovunque si spingano i progressi del sapere, inconoscibile per una necessità inerente alla nostra costituzione mentale, la quale, implicando in ogni suo atto un riferimento, non può colpire ciò che non è dato nella coscienza e si trova fuori di ogni relazione con noi, non può cioè penetrare, transcendendo il fenomeno, nel fondo od essenza delle cose». Interessante, a tal proposito, quanto Petrone, in *La storia interna ed il problema presente della filosofia del diritto*, cit., osservava sul principio della relatività, dotato di «significazione conoscitiva e non ontologica» (p. 35, nota 1), che condurrebbe a un «dualismo arbitrario» (p. 34), essendo «gratuita [la] presupposizione di un inevitabile contrasto tra quello che la giustizia si presume che sia rispetto a sé e quello che appare alla mente nostra» (p. 36). La conclusione del ragionamento confermava, poi, che l'incontro con Vanni, sul punto, era impossibile, soggiungendo Petrone essere «l'essenza della giustizia [...] non [...] inconoscibile», in quanto «quell'essenza non è un di là mitologico, né una vuota ipostasi astratta, né un sostrato occulto e misterioso, [...] come pare [...] alla scolastica rinnovata del criticismo. L'essenza della giustizia è immanente ed è riconoscibile nelle stesse sue forme e manifestazioni fenomenali, ossia nelle formazioni oggettive del diritto e nelle concrete intuizioni della coscienza giuridica, onde l'analisi della mente umana la viene differenziando e depurando per colpirla nell'unità dell'idea ed intenderla *sub specie aeternitatis*. L'essenza della giustizia è conoscibile, perché la giustizia non è un mito, ma una *idea umana*» (p. 38; il corsivo è dell'Autore).

<sup>89</sup> I. VANNI, *La filosofia del diritto in Germania e la ricerca positiva. Nota critica*, cit., p. 267.

<sup>90</sup> *Ivi*, p. 268.

s'è saputo mai dare né ragione né prova»<sup>91</sup>. Solo l'apparato formale dell'intelletto, arricchito di un patrimonio di cognizioni storicamente accumulate, sarebbe in grado di orientare la ricerca del giurisperito. Illegittima, per contro, la mistione, operata da Petrone, dei piani logico, ontologico e deontologico, unificando, nell'essere ideale, il principio d'intelligibilità, il sostrato e il criterio valutativo del diritto.

Un principio di valutazione – lo abbiamo visto – era comunque necessario, benché Vanni non traesse le «esigenze razionali del diritto»<sup>92</sup> dalla spregiata metafisica, cui preferiva la «causalità naturale», in grado di comprendere la condotta umana, conferendo

all'etica un fondamento veramente intrinseco, e [dimostrando] quindi la necessità di risalire ai principî secondo i quali le norme positive nella loro formazione, non fatale ma cosciente e volontaria, debbono essere fatte o modificate, e nei quali è per conseguenza riposta la loro giustificazione<sup>93</sup>.

Tali principi, utili al raggiungimento dei fini sociali ma indeducibili *a priori*, dovevano perciò desumersi sperimentalmente, con l'ausilio dell'antropologia e della sociologia: ricorrevano, sintetizzati, i pensieri svolti da Vanni, nel gennaio 1894, durante la prelezione felsinea *La funzione pratica della filosofia del diritto considerata in sé ed in rapporto al socialismo contemporaneo*<sup>94</sup>.

Dogmatica, l'analisi di Petrone mancava il suo bersaglio – demolire la gnoseologia empirica del positivismo –, nonostante pretendesse di «poggia[re] sulla teoria della conoscenza»<sup>95</sup>. Ciò perché – postillava, conclusivamente, Vanni – «la teoria della conoscenza non promuove la dissoluzione del positivismo, ma lo rafforza»<sup>96</sup>, disvelando, col sussidio del criticismo, la relatività del sapere.

Nella sua replica, Petrone precisò, *pro bono pacis*, di non voler polemizzare con «il positivismo critico o il neocriticismo positivista del prof. Vanni, [...] al quale mi sento

---

<sup>91</sup> *Ivi*, p. 269. Ragiona differentemente Nereo Tabaroni, in *La terza via neokantiana della gius-filosofia in Italia*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1987, pp. 24-25, che crede Vanni opporsi a Petrone non per il ricorso all'intuito rosminiano dell'essere ideale, bensì per l'«ammissione di forme trascendentali», donde l'«accusa di misticismo», avendo «le forme logiche attraverso cui l'esperienza viene filtrata [...] una matrice empirico-storica».

<sup>92</sup> I. VANNI, *La filosofia del diritto in Germania e la ricerca positiva. Nota critica*, cit., p. 265.

<sup>93</sup> *Ivi*, pp. 269-270.

<sup>94</sup> V. *supra*, nota 13.

<sup>95</sup> V. *supra*, nota 4.

<sup>96</sup> I. VANNI, *La filosofia del diritto in Germania e la ricerca positiva. Nota critica*, cit., p. 273 (abbiamo reso in tondo il corsivo del testo).

attratto da una certa simpatia»<sup>97</sup>. Ma le buone intenzioni erano subito abbandonate per amor di critica, riaffermando l'Autore la propria fede nel diritto naturale, «*principium cognoscendi* delle leggi doverose della condotta nell'ordine della convivenza sociale»<sup>98</sup>. Era manifesta, in queste righe, la confusione, segnalata da Vanni, del piano logico e deontologico, quantunque Petrone dichiarasse, sorprendentemente, che «un concetto logico non può diventare una esigenza etica *ex nihilo sui*». Si concedeva, cioè, qualcosa all'avversario, specificando però che l'argomento di Vanni non

ferisce la nostra concezione del diritto naturale. Perché la *inviolabilità etica* del diritto naturale non è stata poggiata da noi sulla nuda base del concetto logico che è la forma gnoseologica necessaria in cui se ne coordinano e se ne esprimono i principî, ma sopra un dato contenuto psicologico ed etico, sopra l'imperativo della natura umana e della personalità morale<sup>99</sup>.

Anche il diritto positivo parteciperebbe, del resto, all'ordine teoretico, come idea accessibile al pensiero, e all'ordine pratico, in quanto comando dello Stato. Petrone, perciò, si sforzava di contenere il dissenso con Vanni, definendo la ragion pratica facoltà ricognitiva, non astrattamente creatrice, degli imperativi di giustizia, dettati dall'unica, concretissima, natura umana. I positivisti, allora, erano provocatoriamente esortati a confutare la metafisicità della morale, tramite la dottrina evoluzionistica.

Né era corretto, secondo Petrone, ritenere Kant un antimetafisico integrale: se la *Critica della ragion pura*, in accordo con i trattati di Locke e Hume, considerava conoscibili soltanto gli oggetti dell'esperienza, non per questo il filosofo di Königsberg aderiva a tutte le tesi dell'empirismo. L'analitica trascendentale, esame delle condizioni *a priori* della scienza, rappresentando «*la esigenza veramente originale del kantismo*», «suffraga[va], almeno parzialmente, la metafisica»<sup>100</sup>. I contenuti della prima *Critica* erano dunque contrari sia al vecchio empirismo sia al nuovo positivismo, restringendo entrambi il campo del conoscibile alla sola empiria.

Alla nuda esperienza, insufficiente fonte di cognizione, Petrone opponeva, con modestia superiore alla sicumera positivistica, il «sovrano ed elementare principio della critica kantiana: *l'intuizione è cieca senza la categoria*»<sup>101</sup>. Dall'esperienza, d'altronde,

---

<sup>97</sup> I. PETRONE, *Contributo all'analisi dei caratteri differenziali del dritto*<sup>1</sup>, cit., p. 341, nota 2 (il corsivo è dell'Autore).

<sup>98</sup> *Ivi*, pp. 341-342, nota 2.

<sup>99</sup> *Ivi*, p. 342, nota 2 (il corsivo è dell'Autore).

<sup>100</sup> *Ivi*, p. 343, nota 2 (il corsivo è dell'Autore).

<sup>101</sup> *Ibid.* (il corsivo è dell'Autore).



poteva trarsi solo la complessione transeunte dei fenomeni, l'*hic et nunc*, non la loro struttura necessaria. Né l'empirismo, aggiogato alla contingenza, poteva concepire l'idea del possibile, ossia di una costituzione altra dei fenomeni.

Petrone, poi, bersagliava il neocriticismo – cui Vanni, in certa misura, aderiva<sup>102</sup> –, ammonendo:

Il criticismo kantiano, come tutte le teorie creative, contiene in sé stesso la sua σκέψις; contiene in sé stesso l'elemento che permette di risolverlo e di superarlo. Noi non siamo quindi (e dico – noi – perché io non sono che l'umile gregario di una scuola di *criticismo metafisico* che conta interpreti e maestri del valore di un W. Schuppe) noi non siamo, adunque, delle menti stantie ostinate nella cecità di un dogmatismo antiquato: siamo, invece, i discepoli della filosofia kantiana. Noi siamo i seguaci del criticismo: e se i cultori del *neo-criticismo* trovano dogmatico il nostro pensiero e quello dei nostri maestri, gli è solo perché il *neo-criticismo* è un criticismo impuro, una trasformazione, una riduzione adattativa del vero kantismo. Il Kant ebbe un gran torto al cospetto dei neo-criticisti: quello ahimè! di essere stato alcun poco metafisico anche lui; e di aver fornito l'addentellato filosofico così agl'*ipercritici* idealisti posteriori a lui in Germania, come agli odierni criticisti metafisici<sup>103</sup>.

Kant, qui, appariva fortemente riabilitato, a dispetto di quanto Petrone aveva fatto ne *La fase recentissima*, accusandolo d'essere l'ispiratore, con Locke, del fenomenismo antimetafisico<sup>104</sup>, e di quanto egli avrebbe ancora fatto, di lì a breve, nella rievocazione rosminiana del marzo 1897. Non sarà, dunque, eccessivo supporre, nell'Autore, un'indecisione di giudizio, che diventava, a tratti, palese incoerenza.

A Vanni, che nell'intuito spiritualistico del valore soprannaturale colse un regresso del pensiero, Petrone in ultimo replicava, affermando riposare tutte le teorie, compresa l'evoluzionistica, su un convincimento indimostrato, in quanto – *venenum in cauda* –

---

<sup>102</sup> I. VANNI, *La filosofia del diritto in Germania e la ricerca positiva. Nota critica*, cit., p. 267: «Il positivismo ha stretto un'alleanza che non solo lo corregge e lo integra, ma lo ritempra e rinnova; anzi più che allearsi si fonda addirittura col criticismo, e diciamo meglio a scanso di equivoci, col neocriticismo».

<sup>103</sup> I. PETRONE, *Contributo all'analisi dei caratteri differenziali del dritto*<sup>1</sup>, cit., p. 344, nota 2 (il corsivo è dell'Autore). Su Wilhelm Schuppe v., però, quanto Petrone ne scrisse, in *La fase recentissima del dritto in Germania*, cit., pp. 246-256, contestandone l'idealismo soggettivo, d'ispirazione berkeleiana, che, identificati *esse e percipi*, scadeva nel dogmatico e nell'empirico (cfr., in specie, *ivi*, p. 249). Non comprendiamo, alla luce delle non lusinghiere osservazioni di Petrone sul neocriticismo, come Antonio De Gennaro, in *Crocianesimo e cultura giuridica italiana*, Giuffrè, Milano 1974, p. 274, abbia potuto definire il pensatore molisano «un filosofo del diritto di ispirazione neokantiana».

<sup>104</sup> Lo stesso Vanni, in *La filosofia del diritto in Germania e la ricerca positiva. Nota critica*, cit., pp. 260-261, censurò l'«affermazione [di Petrone,] recisa quanto discutibile, che la radice del moderno fenomenismo deve cercarsi nella filosofia di Kant».

«ogni dimostrazione scientifica si retrotrae per necessità di cose verso un assioma prestabilito per credenza»<sup>105</sup>.

### 3. Petrone fenomenologo: il *Contributo all'analisi dei caratteri differenziali del dritto*

Esaurita la polemica con Vanni, in una «nota che minaccia[va] di essere troppo lunga»<sup>106</sup>, Petrone prese a trattare, conformemente al secondo compito della filosofia giuridica, il processo di differenziazione del diritto, ponendosi sul terreno fenomenologico, diverso da quello, ontologico e metafisico, battuto ne *La fase recentissima*. Il *Contributo all'analisi dei caratteri differenziali del dritto* (o *diritto*)<sup>107</sup> guardava, del resto, al «dritto storico, [a]l dritto di fatto, [a]l dritto storicamente avvenuto o divenuto, non [a]i principî ed [a]i criterî normativi della giustizia ideale in sé stessa»<sup>108</sup>.

La prima parte del *Contributo*, dedicata ai *Principî metodologici preliminari*, serviva, dunque, a illustrare una «filosofia del dritto che si annunzi come scienza», mirando l'Autore, kantianamente, all'istituzione di una conoscenza sintetica *a priori*<sup>109</sup>. Senonché la forma, atta a qualificare il materiale esperibile, non pareva, qui, una categoria dell'intelletto, alla maniera di Kant, bensì una semplice generalizzazione, stimando Petrone il «momento giuridico», con palese ma inavvertito paradosso,

un momento essenzialmente *ideologico*; [...] esso non esiste a sé, come qualcosa di autonomo e d'indipendente dalla serie dei dritti storici determinati, o come una idea che ne investa e ne domini dal di fuori o dal di sopra il processo o la maniera di svolgimento: ma esiste, in forma indipendente, solo nella *ideologia* della mente umana, la quale lo distrae, lo scevera, lo differenzia dalla serie dei dritti storici e concretamente esistenti, *coi quali esso è connesso, compenetrato, individuato*<sup>110</sup>.

---

<sup>105</sup> I. PETRONE, *Contributo all'analisi dei caratteri differenziali del dritto*<sup>1</sup>, cit., p. 346, nota 2 (abbiamo reso in tondo il corsivo del testo).

<sup>106</sup> *Ivi*, p. 345, nota 2.

<sup>107</sup> V. *supra*, nota 77.

<sup>108</sup> I. PETRONE, *Contributo all'analisi dei caratteri differenziali del dritto*<sup>1</sup>, cit., p. 352 (il corsivo è dell'Autore); cfr., inoltre, ID., *Contributo all'analisi dei caratteri differenziali del diritto*<sup>3</sup>, cit., p. 354, che «le differenziazione logica del diritto» ritiene debba essere «il fedele riflesso dottrinale della differenziazione storica del fatto giuridico».

<sup>109</sup> I. PETRONE, *Contributo all'analisi dei caratteri differenziali del dritto*<sup>1</sup>, cit., p. 340. Parliamo di dichiarata ispirazione kantiana, giacché, *ibid.*, nota 1, Petrone affermava di assumere «la parola "scienza" non nel senso dato dal positivismo o dai sostenitori della così detta "filosofia scientifica", ma nel senso in cui l'assunse Kant».

<sup>110</sup> *Ivi*, p. 347 (il corsivo è dell'Autore).

La forma giuridica era, sì, discernibile dalla materia, ma per fini didascalici, nella sola esposizione della dottrina della conoscenza, che la estrapola – *rectius*: la «distrae» – induttivamente<sup>111</sup>: la forma sarebbe quindi fusa del tutto con la materia. E non sarà inutile notare, di passata, che Petrone, appena un anno prima, nel 1895, aveva difeso, contro l’empirismo, l’intuizione dell’idea, non formale ma sostanziale, del giure, in quanto – citiamo da *La fase recentissima* – «un’anticipazione ideale di quello che si cerca bisogna averla per forza, se no quello che si cerca non si trova»<sup>112</sup>. Mutato l’approccio metodologico, non più metafisico, Petrone chiedeva adesso aiuto all’analisi, in grado di scomporre il sinolo ilemorfico dei fenomeni, enucleandone intellettualisticamente la forma astratta, giacché – dichiarava – non «esiste che un momento solo, un momento sintetico o dialettico, che si *rifrange* [...] *attraverso il mezzo* dell’analisi conoscitiva e discorsiva»<sup>113</sup>.

Né ciò era sufficiente, dovendosi altresì isolare il momento giuridico dalla più vasta rete dei fenomeni sociali, se si voleva sul serio istituire una filosofia del diritto che, scientifica, fosse pura. La filosofia giuridica, cioè, doveva, per assurgere alla dignità scientifica, differenziare il suo oggetto, formalizzandolo<sup>114</sup>. Necessaria, a tal scopo, l’osservazione dei modi in cui il diritto si distingue dagli altri fenomeni della vita associata, non potendosi diversamente risalire all’unità, poiché «la sintesi è una reintegrazione retrospettiva che presuppone l’analisi e la differenziazione delle parti»<sup>115</sup>. La filosofia scientifica, tuttavia, non avrebbe dovuto illudersi circa l’obiettività dei suoi

---

<sup>111</sup> Cfr. *ivi*, p. 349: «Un momento giuridico generale ottenuto per astrazione dai dritti storicamente avvenuti o divenuti non è uno spediente arbitrario di questa o quella forma di filosofia intellettivamente superata: è una legge della conoscenza scientifica» (il corsivo è nostro). L’astrazione, non sarà inutile ricordarlo, era descritta, ne *La fase recentissima della filosofia del dritto in Germania*, cit., p. 222, come «un processo di semplificazione logica dei dati empirici», che muove, cioè, da essi, secondo l’etimo latino *abstrahere*. L’astrazione, dunque, non era «un criterio conoscitivo che transcend[e] i dati stessi», al modo dell’intuito metafisico. Petrone, in breve lasso di tempo, doveva aver mutato approccio, nonostante la quasi contemporanea, e per ciò sorprendente, difesa dell’intuito dell’essere ideale, condotta nella citata rievocazione rosmianiana del marzo 1897. Nel novembre dello stesso anno, inoltre, l’Autore molisano, tenendo la prelezione *La storia interna ed il problema presente della filosofia del diritto*, cit., p. 65, avrebbe detto proprio della filosofia giuridica il «metodo dell’astrazione scientifica».

<sup>112</sup> V. *supra*, nota 50.

<sup>113</sup> I. PETRONE, *Contributo all’analisi dei caratteri differenziali del dritto*<sup>1</sup>, cit., p. 348 (il corsivo è dell’Autore). Tabaroni, in *La terza via neokantiana della gius-filosofia in Italia*, cit., pp. 50-51, parla infatti di «contraddittorietà della [...] posizione metodologica» di Petrone, avendo questi interpretato «alla maniera positivista-evoluzionista la teoria kantiana della forma».

<sup>114</sup> Cfr. I. PETRONE, *Contributo all’analisi dei caratteri differenziali del dritto*<sup>1</sup>, cit., p. 367: «La determinazione dei caratteri differenziali del diritto [...] è la condizione stessa sine qua non della legittimità di ogni filosofia del diritto come scienza. La filosofia del dritto [...] non può arrogarsi il titolo di scienza autonoma, se non quando sia riuscita a differenziare nettamente quello che è il suo oggetto formale, cioè a dire la natura propria del dritto e del momento e del criterio giuridico» (il corsivo è dell’Autore).

<sup>115</sup> *Ivi*, p. 350.

risultati: i *disiecta membra*, ricavati analiticamente, sarebbero semplici prodotti riflessivi, rispetto a cui l'esperienza immediata, non franta dal pensiero, è già unitaria.

Metodologicamente importante, per fissare il concetto del giure, era decidere quale diritto storico prendere in considerazione, se quello romano, «il più evoluto e differenziato di tutti»<sup>116</sup>, o uno ancor più originario, seguendo il vecchio motto di Vico, per cui «natura di cose altro non che è nascimento di esse in certi tempi e in certe guise»<sup>117</sup>. Senonché il diritto primitivo non poteva sul serio orientare l'indagine, richiedendo questa una nozione preliminare, desumibile dall'apprezzamento del fenomeno giuridico più sviluppato: «Per descrivere la genesi o la natura iniziale ed originaria di una cosa» – affermava, infatti, Petrone – «bisogna averne conosciuta la forma evoluta e differenziata [...]. È la cognizione dello sviluppo delle fasi derivate che rende possibile [...] la storia delle fasi primitive»<sup>118</sup>. Il processo della conoscenza rovescerebbe, pertanto, l'ordine oggettivo degli accadimenti, rendendo, con l'Aristotele della *Fisica*<sup>119</sup>, secondo, il *próteron te phýsei* (il principio del divenire); primo, il *deýteron te phýsei* (il fatto divenuto)<sup>120</sup>. L'oggetto della ricerca non potrebbe perciò essere inteso, qualora non fosse adeguato ai limiti dell'intelletto. E, poiché l'intelletto trae le mosse dal fatto divenuto, l'«analisi dei caratteri differenziali presuppone una differenziazione già avvenuta»<sup>121</sup>.

La forma della giuridicità non sarebbe, allora, un'acquisizione originaria e subitanea, maturando continuamente «il *nascimento* del diritto», che «si va facendo nella evoluzione stessa progressiva»<sup>122</sup>: pareva affacciarsi, nel Petrone fenomenologo, una maggiore

---

<sup>116</sup> I. PETRONE, *Contributo all'analisi dei caratteri differenziali del diritto*<sup>3</sup>, cit., p. 364. Cfr. pure ID., *La storia interna ed il problema presente della filosofia del diritto*, cit., p. 67: «Il diritto romano segna [...] il grado più eminente della esemplificazione razionale e dell'astrazione e della selezione giuridica».

<sup>117</sup> G. VICO, *La scienza nuova, giusta l'edizione del 1744*, cit., vol. 1, p. 78, richiamato dallo stesso Petrone, nel *Contributo all'analisi dei caratteri differenziali del diritto*<sup>1</sup>, cit., pp. 353 e 358.

<sup>118</sup> *Ivi*, p. 353.

<sup>119</sup> Cfr. ARISTOTELE, *Fisica*, traduzione di A. Russo, in ID., *Opere* [1973], 11 voll., a cura di G. Giannantoni, Laterza, Roma-Bari 1982-84, vol. 3, pp. 1-238, in part. I, 1, 184a, p. 3: «È naturale che si proceda da quello che è più conoscibile e chiaro per noi verso quello che è più chiaro e conoscibile per natura: ché non sono la medesima cosa il conoscibile per noi e il conoscibile in senso assoluto. Perciò è necessario procedere in questo modo: da ciò che è meno chiaro per natura ma più chiaro per noi a ciò che è più chiaro e conoscibile per natura».

<sup>120</sup> Cfr. I. PETRONE, *Contributo all'analisi dei caratteri differenziali del diritto*<sup>1</sup>, cit., pp. 354-355: «Il processo della nostra mente, nella sua conoscenza della storia dei fenomeni cosmici, è [...] l'inverso del processo e dello sviluppo reale di questa storia: e, dove in questa la origine è, per sua natura, anteriore agli sviluppi posteriori, in quella, dico nella mente, la conoscenza delle origini non è possibile né proficua, se non quando sia illuminata dall'analisi delle maniere di essere evolute e definite della cosa originata. [...] Le cose che sono prime di fronte alla natura sono ultime di fronte a noi; e le cose che sono ultime rispetto a noi sono prime rispetto alla natura».

<sup>121</sup> *Ivi*, p. 357 (abbiamo reso in tondo il corsivo del testo).

<sup>122</sup> *Ivi*, p. 358.

sensibilità storica, sebbene non sia legittimo ascrivere l'Autore al campo dello storicismo, né italiano (Vico) né tedesco (*Historische Rechtsschule*, ad esempio).

Il fenomeno giuridico più evoluto, che «si natura [...] in questo suo nascimento successivo e progressivo»<sup>123</sup>, esagererebbe poi utilmente, fino alla patologia, i

*caratteri differenziali* ed interni, i caratteri logici e formali del dritto. Nei progressi e negli sviluppi dell'evoluzione giuridica è riconoscibile, a grandi linee, l'*emergere dell'autonomia interiore del dritto dalla fenomenologia sociale* ed il suo costituirsi sovra base indipendente, è visibile il lento e graduale differenziarsi del prodotto giuridico dai suoi fattori o dai coefficienti o dai motivi o dagli stadi di coscienza o dai bisogni che hanno presieduto al suo primo nascimento. Nelle forme progredite della storia e della evoluzione giuridica si avvera, insomma, in tutta la sua estensione, il fenomeno caratteristico dell'*emergere di una soprastruttura giuridica dal sottosuolo sociale*, ossia della costituzione e dello sviluppo autonomo del momento giuridico<sup>124</sup>.

L'oggetto – voleva dire Petrone – non si presenterebbe immediatamente nella sua normalità tendenziale, come dopo l'intervento astraeante dell'analisi, essendo *naturaliter* commisto di caratteri abnormi: «Il preteso momento normale», cioè, «non esiste dissociato dal preteso momento morboso»<sup>125</sup>. I labili confini del fatto del diritto – di necessità irregolari, non coincidendo mai perfettamente con quelli, netti, dell'idea –, impedirebbero, a prima vista, di distinguere il fenomeno giuridico dal più ampio costume sociale.

Petrone, che aveva accolto, ne *La fase recentissima*, l'ipotesi, avanzata da Ernst Rudolf Bierling, della «preesistenza del dritto alla società»<sup>126</sup>, mutava, ora, parere, ritenendo anteriore al diritto il sentimento, comune a tutte le genti, della giustizia. Tale sentimento, ancora vago e venato di religiosità, divenne poi, presso i popoli occidentali, diritto, prodotto «di una oggettivazione e di una *morfologia* differenziata della giustizia»<sup>127</sup>. L'uomo orientale, d'altro canto, incapace di sciogliere le regole della condotta dalla religione, continuò a subordinare il giure alle «rappresentazioni teonomiche»<sup>128</sup>. Non era, questo, un pensiero dettato dal pregiudizio etnocentrico di Petrone, che faceva anzi

---

<sup>123</sup> *Ivi*, p. 359.

<sup>124</sup> *Ivi*, p. 361 (il corsivo è dell'Autore).

<sup>125</sup> *Ivi*, p. 362.

<sup>126</sup> I. PETRONE, *La fase recentissima della filosofia del dritto in Germania*, cit., p. 137. Cfr. pure E.R. BIERLING, *Zur Kritik der juristischen Grundbegriffe*, 2 Bde., Perthes, Gotha 1877-83.

<sup>127</sup> I. PETRONE, *Contributo all'analisi dei caratteri differenziali del diritto*<sup>2</sup>, cit., p. 362 (il corsivo è dell'Autore).

<sup>128</sup> *Ivi*, p. 364.

dipendere il moto dalla giustizia al diritto da «una serie di condizioni storiche non facili a semplificare», non dal «privilegio ingenito di alcune razze»<sup>129</sup>: agiva, nell'animo dell'Autore, l'adagio medievale *ex Oriente lux, ex Occidente lex*<sup>130</sup>.

Precipitazione storica della giustizia nel diritto<sup>131</sup>, che i Greci propiziarono, passando dalla *thémis*, ancora carica di sacralità, al *dikaion*, disciplina integralmente umana dei rapporti civili. Né bastava, perché il diritto si distinguesse dall'aleatorio sentimento della giustizia, arrestarsi alla semplice – sia consentito adoperare il lessico della modernità – “secolarizzazione” della *thémis*. Altrettanto incerto, il *dikaion* ellenico, complesso di *ágrapha nómina*, doveva essere formalizzato, fermandone il contenuto in leggi scritte o *nómoi*. La *lex* romana rappresentò, infatti,

il vero esperimento *vivente* della differenziazione giuridica, e quindi il vero criterio conoscitivo dei caratteri differenziali del diritto perché essa segna come la immagine sensibile e la rappresentazione plastica del trasferimento della giustizia dalla fluidità e dalla mobilità del costume nella precisione e nella fissità e nella solidità del diritto<sup>132</sup>.

I Romani, che prima di tutti, ad avviso di Petrone, sanzionarono *corpora* organici di leggi, assunsero, così, un ruolo paradigmatico nella storia, non fattuale ma ideale, dell'evoluzione del diritto, favorendo la successiva comprensione del fenomeno giuridico. L'esclusivo rilievo ideologico della legislazione latina sarebbe peraltro provato dall'opera dei giusnaturalisti, che nel diritto romano, tradizionale *ratio scripta*, celebravano, appunto, gli eterni *dictamina rectae rationis*.

Nella sanzione positiva, Petrone scorgeva, quindi, il «momento essenziale dell'esistenza del diritto»<sup>133</sup>, che separava non solo i *mores* dalle *regulae iuris*, ma pure il

---

<sup>129</sup> *Ibid.*

<sup>130</sup> Cfr. *Proverbia sententiaeque latinitatis medii aevi*, 6 Bde., gesammelt und herausgegeben von H. Walther, Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen 1963-69, Bd. 1, n. 8315, p. 1052.

<sup>131</sup> I. PETRONE, *Contributo all'analisi dei caratteri differenziali del diritto*<sup>2</sup>, cit., p. 363: «Il diritto [...] rappresenta il precipitato storico della giustizia» (il corsivo è dell'Autore). Cfr., inoltre, ID., *Contributo all'analisi dei caratteri differenziali del diritto*<sup>3</sup>, cit., p. 387, che ribadisce il concetto, aggiungendo utili dettagli per l'interprete desideroso d'intendere: «La moralità è [...] la fonte e l'alimento perenne del diritto: il diritto nasce e procede, separandosi dal costume e dalla giustizia amorfa e diffusa nelle ideazioni, teonomiche o naturalistiche, della comunanza: il diritto [...] è il residuo ed il precipitato storico della morale» (il corsivo è dell'Autore). Dove morale, precisava Petrone, *ibid.*, non significa valore ideale, bensì «costume», *mos*, «ordine positivo di fatti della umana condotta».

<sup>132</sup> I. PETRONE, *Contributo all'analisi dei caratteri differenziali del diritto*<sup>2</sup>, cit., p. 365 (il corsivo è dell'Autore).

<sup>133</sup> *Ivi*, p. 367.

legislatore dal giudice, ruoli in principio sovrapposti. Distinzione di prerogative escogitata a garanzia dell'oggettiva applicazione delle norme, perché

il diritto non è e non può essere un ordine di norme e di sanzioni puramente soggettivo, o almeno mobile e variabile a seconda delle diverse interpretazioni individuali dei principî oggettivi di giustizia, ma vuole avere, invece, per suo carattere la oggettività, la consistenza determinata, formolata, limitata, ossia la determinazione esteriore e positiva<sup>134</sup>.

Trascorsa la fase del diritto non scritto, la giustizia non avrebbe *eo ipso* cessato di alimentare l'evoluzione giuridica, distinguendosi però nettamente dalle norme positive: «Il vero *differenziale* del diritto in quanto tale» – avvertiva Petrone – «il vero fondamento della sua esistenza è la θέσις, è la determinazione e sanzione positiva»<sup>135</sup>.

Lo *ius naturalis*, suscettibile di essere considerato, *philosophice*, un criterio di valutazione della normatività positiva, mancherebbe, perciò, della cogenza conferita dalla *thésis*, donde l'errore di certo giusnaturalismo, che teneva «quell'ideale di giustizia per un diritto in quanto tale»<sup>136</sup>. Il diritto, sebbene non sia un'elucubrazione di filosofi, sorgerebbe tuttavia come «ideologia sociale»<sup>137</sup>, che, intuita dalle menti più eccelse di una comunità, si consolida, a mo' di costumanza, tra la moltitudine, ottenendo, con l'intervento positivizzante del nomoteta, il crisma della giuridicità.

Se il giusnaturalismo ebbe il «torto grave»<sup>138</sup> di assimilare i convincimenti dei singoli pensatori al diritto vigente, la Scuola storica tedesca incappò, dal canto suo, in un altro, non meno grave, errore, smarrendo la distinzione tra giuridicità positiva e consuetudine (il cosiddetto *Volksrecht*). Misconosciuto «il carattere che differenzia il diritto dal costume e la necessità e la funzione *primaria* della nomotesi e della legge»<sup>139</sup>, la Scuola storica si fermò a mezza strada, tra il soggettivismo delle ideazioni giusnaturalistiche e l'oggettivismo del diritto positivamente inteso. Gli storicisti, cioè, scivolarono, a loro volta, in una forma di soggettivismo, non comprendendo il «processo storico e logico che differenzia la giustizia consuetudinaria dal *jus scriptum* e la giustizia dal diritto propriamente detto»<sup>140</sup>. Giudicata arbitraria l'attività legislativa, intorbidita dagli umori

---

<sup>134</sup> *Ibid.* (abbiamo reso in tondo il corsivo del testo).

<sup>135</sup> *Ibid.* (il corsivo è dell'Autore).

<sup>136</sup> *Ivi*, p. 368.

<sup>137</sup> *Ivi*, p. 369.

<sup>138</sup> *Ivi*, p. 370.

<sup>139</sup> *Ibid.* (il corsivo è dell'Autore).

<sup>140</sup> *Ivi*, p. 371.

individuali, gli esponenti della Scuola storica celebravano, per contro, il *Volksgeist*, mitologico motore dell'evoluzione giuridica, da Petrone apertamente osteggiato:

Questa interpretazione unilaterale e falsa della funzione della legge era il prodotto d'un'interpretazione non meno falsa ed erronea del costume e dell'evoluzione giuridica. Trasferendo nello speciale ordine del dritto quella intuizione vaga e panteistica del mondo, che era la *forme d'esprit* del romanticismo, la scuola storica idoleggiava – come assolutamente *prius* della storia – una giustizia consuetudinaria primitiva, spontanea, inconsciente, nascente naturalmente e senza strappi dalla vita delle cose, per via di un processo automatico, senza intervento di poteri sociali attivi, senza mediazione psicologica di dati individui, senza sanzione potestativa di dati soggetti, senza azione personale di forze prevalenti. La legislazione, che, dopo tutto, non è che l'articolarsi della giustizia consuetudinaria [...] doveva parere ai maestri di quella scuola come una vera e propria deviazione dalla presunta spontaneità e dall'automatismo del costume, perché nella evoluzione inconsciente della giustizia essa insinua precisamente un atto o un fattore di *volontarietà cosciente*, di formazione o anzi di *creazione personale* di alcuni soggetti che si chiamano nomoteti o legislatori; perché nella vagheggiata *immediatezza* dello svolgimento della giustizia essa introduce la mediazione psicologica di alcuni individui o di alcune menti o coscienze individuali<sup>141</sup>.

Allo spontaneismo mitico del *Volksgeist*, espressione dell'indole romantica della Scuola storica, Petrone opponeva, quindi, l'opera mediata della volontà legislatrice, che sanziona il diritto, dando forma oggettiva all'altrimenti incerto sentimento della giustizia. I fatti sociali, del resto, non avrebbero «concreta esistenza, se non per la mediazione intellettuale, emozionale e volitiva degli individui»<sup>142</sup>.

Nel *Volksrecht*, la Scuola storica combinava, arbitrariamente, fattori tratti dalla legislazione ed altri, che sarebbe stato più opportuno tener distinti, relativi alla giurisdizione. Senonché, soggiungeva l'Autore, «il processo vero e proprio di oggettivazione della giustizia si ha nel diritto scritto e non nel costume, nella legge e non nelle sentenze, nel diritto e non nella equità»<sup>143</sup>. La consuetudine sarebbe dunque sopravanzata dalla legge, che, *ratio scripta*, esprime «il suo dettato per via di massime universali»<sup>144</sup>: dopo un effimero appassionamento per il diritto naturale, Petrone pareva

---

<sup>141</sup> *Ibid.* (il corsivo è dell'Autore).

<sup>142</sup> *Ivi*, p. 372.

<sup>143</sup> *Ivi*, p. 373.

<sup>144</sup> *Ivi*, p. 374. V. pure quanto Petrone aggiungeva, *ibid.*, dichiarando essere la legge «espressione autonoma ed indipendente del dritto nella forma dell'universale razionale, nella forma dell'universale logico ed ideologico, superiore alla mobilità del sentimento ed alla relatività della rappresentazione».



essersi convertito al positivismo giuridico come teoria, che subordina tutte le fonti del diritto alla legge<sup>145</sup>.

Della legge, astratta e tipica, Petrone avrebbe inoltre sottolineato il carattere di «*genus proximum* dei rapporti concreti»<sup>146</sup>, dai quali differisce sempre, implicando, contrariamente all'equità, una «*mediazione* tra il diritto ed il fatto»<sup>147</sup>. Non che il contenuto generale della legge significasse ingiustizia, derivando anzi, dal superamento delle parzialità del caso singolo, una maggiore giustizia. Petrone respingeva dunque l'equità, adeguazione – da Aristotele<sup>148</sup> in avanti – della norma al caso concreto, paventando il trionfo del particolare sull'universale. La legge, d'altronde, «quanto più alto si estolle nella sfera dell'astrazione, quanto più completamente oblitera i coefficienti particolari, tanto più [...] rende piena giustizia all'universalità dei rapporti possibili»<sup>149</sup>. L'*epiékheia* aristotelica, centrata, invece, sul fatto singolo,

è contraria all'universalità del diritto; è la sopraffazione del fatto sul diritto, dell'individuale sull'universale, del soggettivo sull'oggettivo, dell'empirico sul razionale: è la materialità eudemonistica che si arroga di convellere la logica maestosa della deontologia giuridica. Doveché il processo logico e storico ad un tempo della differenziazione giuridica si annunzia e si adempie con l'emergere del diritto dal fatto, con il contrapporsi alla equità della *logica del diritto*, col distacco della norma dai motivi e dai rapporti di fatto che ne sono i lontani fattori determinanti, con il progressivo obliterarsi delle varietà individuali nella formola tipica ed universale della legge<sup>150</sup>.

Ciò non toglieva che il giudizio equitativo, proprio, secondo Petrone, del moralista, fosse meno «arido» di quello, «rettilineo, astratto, geometrico»<sup>151</sup>, del leguleio, impegnato costantemente nella mediazione tra la generalità della norma e l'individualità irripetibile dei casi.

---

<sup>145</sup> Cfr. N. BOBBIO, *Sul positivismo giuridico*, «Rivista di filosofia», LII (1961), n. 1, pp. 14-34 (ora in ID., *Giusnaturalismo e positivismo giuridico* [1965], prefazione di L. Ferrajoli, Laterza, Roma-Bari 2011, pp. 84-106, in part. pp. 90-92, donde si cita), che considera tipico del positivismo giuridico come teoria la «supremazia della legge sulle altre fonti e la riduzione del diritto consuetudinario, del diritto scientifico, del diritto giudiziario, del diritto derivante dalla natura delle cose, a fonti subordinate o apparenti» (p. 91).

<sup>146</sup> I. PETRONE, *Contributo all'analisi dei caratteri differenziali del diritto*<sup>2</sup>, cit., p. 376.

<sup>147</sup> *Ibid.* (il corsivo è dell'Autore).

<sup>148</sup> Cfr. ARISTOTELIS *Ethica Nicomachea*, V, 14, 1137b-1138a, sulla nozione di *epiékheia*, temperamento necessario della generalità della legge, quando rischia di provocare ingiustizia.

<sup>149</sup> I. PETRONE, *Contributo all'analisi dei caratteri differenziali del diritto*<sup>2</sup>, cit., p. 377.

<sup>150</sup> *Ivi*, p. 378 (il corsivo è dell'Autore). Utili riflessioni sul difficile rapporto tra universalità della regola e particolarità del caso concreto sono rinvenibili in A. LO GIUDICE, *Il dramma del giudizio*, Mimesis, Milano-Udine 2023, in part. pp. 87 e sgg.

<sup>151</sup> I. PETRONE, *Contributo all'analisi dei caratteri differenziali del diritto*<sup>3</sup>, cit., p. 392.

La legge non era, comunque, un'emanazione deterministica dei fatti, e della struttura economica in specie, come erroneamente presunto dai teorici del materialismo storico, che stimavano il fenomeno giuridico «una obiettivazione diretta dei rapporti di subordinazione, di adattamento e di dominio che nascono dalla differenziazione economica e si alimentano delle antitesi di classe»<sup>152</sup>. Dalla struttura economica il diritto, costruito razionale, si sviticchierebbe, retroagendo, poi, su quel presupposto di fatto<sup>153</sup>.

Le «utilità materiali»<sup>154</sup> non costituivano, quindi, l'oggetto autentico del diritto, rinvenibile, invece, nel «rapporto giuridico foggato dalla *ratio juris*»<sup>155</sup>. Petrone coglieva, qui, un importante carattere del fenomeno da lui studiato – la capacità ontogenetica del giure –, essendo il diritto in grado di istituire il proprio mondo, distinto, idealmente, dalla subietta materia economica (circa un cinquantennio dopo, nel 1947, se ne avvedrà pure Santi Romano, nei *Frammenti di un dizionario giuridico*)<sup>156</sup>.

---

<sup>152</sup> I. PETRONE, *Contributo all'analisi dei caratteri differenziali del diritto*<sup>2</sup>, cit., pp. 383-384 (abbiamo reso in tondo il corsivo del testo). Petrone era già intervenuto sul materialismo storico, discutendolo, tra l'altro, in *Un nuovo saggio sulla concezione materialistica della storia*, «Rivista internazionale di scienze sociali e discipline ausiliarie», IV (1896), fasc. 44, pp. 551-560 (ora in I. PETRONE, *Filosofia del diritto, con l'aggiunta di vari saggi su etica, diritto e sociologia*, cit., pp. 177-187), e, in due puntate, ne *Le nuove forme dello scetticismo morale e del materialismo giuridico*, «ivi», IV (1896), fasc. 45, pp. 32-59; «ivi», IV (1896), fasc. 46, pp. 196-221 (ora in I. PETRONE, *Problemi del mondo morale meditati da un idealista*, cit., pp. 101-178). Cfr. L. PICARDI, *Igino Petrone, tra materialismo storico e riformismo religioso*, prefazione di P. Scoppola, Vita e Pensiero, Milano 1979, pp. 15-50, per i rapporti – molto buoni, dapprima – tra Petrone e Antonio Labriola (v., in specie, pp. 29-30, ove è riportata una lusinghiera lettera di Labriola, risalente al 28 agosto 1896), quindi p. 90, che contiene un giudizio sulla liquidazione, operata in certa misura da Petrone, del marxismo: «Se per la distinzione tra materialismo storico e materialismo dialettico anche il filosofo molisano può essere annoverato [...] tra i liquidatori del marxismo, nondimeno, in quella stagione della cultura cattolica italiana già foriera della crisi modernista, i suoi toni e i suoi accenti costituivano già gli albori di un dialogo e di un confronto a testimonianza di una posizione e di una voce di frontiera nel mondo cattolico». Distinguere tra materialismo storico e materialismo dialettico significava, per il Petrone di Picardi, sceverare un canone d'interpretazione storica, utile per l'apprezzamento dell'incidenza dei fattori economici nelle vicende umane, dalla filosofia della storia *tout court*.

<sup>153</sup> Cfr. I. PETRONE, *La storia interna ed il problema presente della filosofia del diritto*, cit., pp. 31-32: «I rapporti di fatto, che il diritto misura e garantisce, sono rapporti economici; ed il diritto è un'assicurazione dei poteri di godimento, di appropriazione, di signoria, una garanzia dei patrimoni, una misura delle utilità, una legge di proporzione formale nella concorrenza delle attività economiche produttive. Onde il diritto senza l'economia è come la forma senza la materia; o, meglio ancora, come una legge senza rapporto, o una relazione senza termine, o una misura senza misurato; o, insomma, il mito o il sogno di una ideologia campata nel vuoto».

<sup>154</sup> I. PETRONE, *Contributo all'analisi dei caratteri differenziali del diritto*<sup>2</sup>, cit., p. 386.

<sup>155</sup> *Ibid.*

<sup>156</sup> Cfr. *ivi*, p. 388: «La logica del diritto non è soltanto formale, è una logica direi quasi ontologica, è una deontologia giuridica, che emerge dalla eudemonologia sociale, se ne differenzia, da forma diviene contenuto a sé stessa e dico – diviene – non in un senso di rapporto di tempo, ma in senso di rapporto ideale, si crea il suo mondo e vi domina olimpicamente serena» (il corsivo è dell'Autore). Cfr., inoltre, S. ROMANO, *Frammenti di un dizionario giuridico* [1947], a cura di M. Croce e M. Goldoni, Quodlibet, Macerata 2019, in part. p. 250: «Le creazioni *ex novo* del diritto non sono creazioni *ex nihilo*, ma hanno un sostrato materiale sul quale e col quale sorge la nuova realtà giuridica, che è ben diversa da quel sostrato, anche quando quest'ultimo è designato con lo stesso nome dell'ente cui serve di fondamento».

Oggetto del diritto, sua «sintesi reale»<sup>157</sup>, era, perciò, il rapporto giuridico, vincolo correlativo, fissato dalla norma, di una facoltà, o pretensione, e di un obbligo. Se il rapporto esisteva solo grazie alla legge, la coppia concettuale *facultas-norma agendi* diventava addirittura superflua, risolvendosi la posizione giuridica soggettiva nel diritto oggettivo: una facoltà eslege sarebbe, allora, un mero potere di fatto, non di diritto, spettando alla norma la prerogativa della qualificazione giuridica. Era, cioè, da ricusare la dicotomia diritto soggettivo-diritto oggettivo, potendosi ammettere soltanto un concetto unitario del giure, il diritto senz'altro, sintesi inscindibile di pretesa e obbligo. «Il diritto» – notava, infatti, Petrone – «non è una *cosa*, ma una *relazione* particolare e specificata di ordine e di convenienza tra uomo ed uomo, un dato e particolar *modo* di riferirsi e di atteggiarsi dell'uno rispetto all'altro»<sup>158</sup>: si riaffermava, così, il più evidente dei caratteri del fenomeno giuridico, la socialità o «*alteriorità*»<sup>159</sup>.

Fenomeno certamente sociale, il diritto non originerebbe, però, dalla semplice coesistenza, che non costringe gli individui all'interazione. Nell'indifferenza reciproca, del resto, la coesistenza potrebbe essere comunque garantita, osservando il *neminem laedere*. Sfuggiva all'Autore che l'astensione dalla turbativa, lungi dal significare indifferenza, è una forma di indiretto riconoscimento degli altri. La giuridicità, tuttavia, non potrebbe consistere esclusivamente di obblighi omissivi, giacché

il momento essenziale del diritto si pone nella interferenza delle attività associate, nella cooperazione di queste attività per il raggiungimento di dati scopi d'interesse comune, e più di tutto, [...] nella concorrenza delle attività medesime sopra un solo e medesimo oggetto esteriore di acquisizione e di dominio<sup>160</sup>.

Scaturito dall'urto dei comportamenti umani, il diritto affonderebbe le sue radici nel «paradigma [...] *sfiduciario*»<sup>161</sup>, mirando il giure a «rimuovere l'altro»<sup>162</sup>, attraverso il temperamento delle ostilità e l'eguale distribuzione degli utili economici. Anziché l'*animal rationale* di aristotelica memoria<sup>163</sup>, l'uomo sarebbe, esistenzialisticamente,

---

<sup>157</sup> I. PETRONE, *Contributo all'analisi dei caratteri differenziali del diritto*<sup>3</sup>, cit., p. 339.

<sup>158</sup> *Ivi*, pp. 339-340 (il corsivo è dell'Autore).

<sup>159</sup> *Ivi*, p. 340 (il corsivo è dell'Autore).

<sup>160</sup> *Ibid.*

<sup>161</sup> Cfr. T. GRECO, *La legge della fiducia. Alle radici del diritto*, Laterza, Bari-Roma 2021, p. VIII (il corsivo è dell'Autore). Vari studiosi hanno di recente discusso le tesi del volume di Greco, in «Etica&Politica», XXV (2023), n. 1, pp. 71-182.

<sup>162</sup> I. PETRONE, *Contributo all'analisi dei caratteri differenziali del diritto*<sup>3</sup>, cit., p. 341.

<sup>163</sup> Ci riferiamo, in specie, alla formula, celeberrima, dell'uomo *zôon lôgon êchon*, che Aristotele adopera, in *Politica*, I, 2, 1253a.

segnato dal limite («gl'individui umani sono [...] esseri finiti»)<sup>164</sup>: difettosità ontologica resa più insopportabile dal diverso potere di godimento dei singoli, in un mondo di risorse scarse (fatto, questo, «d'importanza capitale»)<sup>165</sup>. Se gli uomini fossero davvero creature razionali, capaci di dirimere spontaneamente le liti, l'ordine giuridico sarebbe poi inessenziale, servendo il diritto a fronteggiare «le esperienze cruciali della limitazione, dell'urto, dell'interferenza»<sup>166</sup>.

L'origine della giuridicità veniva dunque spiegata in termini vagamente hobbesiani, insistendo l'Autore sui tratti antisociali ed egoistici degli uomini, che, dominati dagli appetiti, si abbandonano al *bellum omnium contra omnes*<sup>167</sup>, degenerazione dello *ius privatae violentiae*. Moventi della discordia,

i bisogni elementari della vita [...] formano le basi ed il sottosuolo del diritto: perché sono le cause perenni della lotta, dell'incontro, della limitazione reciproca delle attività individuali. È l'esercizio di sua natura geloso, egoistico, anticomunicativo dei poteri eudemonologici che spiega l'interferenza di due o più attività concorrenti nella identica meta della individualità e della esclusività del possesso, ovvero nell'appropriazione e nel dominio di un identico oggetto esteriore atto ad appagare i bisogni della vita<sup>168</sup>.

---

<sup>164</sup> I. PETRONE, *Contributo all'analisi dei caratteri differenziali del diritto*<sup>3</sup>, cit., p. 342.

<sup>165</sup> *Ivi*, p. 344.

<sup>166</sup> *Ivi*, p. 342 (il corsivo è dell'Autore).

<sup>167</sup> Rinviamo, a titolo di esempio, a T. HOBBS, *Elementi filosofici sul cittadino* [1642], in ID., *Opere politiche*, a cura di N. Bobbio [1948], Utet, Torino 1959<sup>2</sup>, pp. 55-390, in part. p. 69: «La condizione umana all'infuori della società civile (condizione che si può chiamare "stato naturale") altro non è che una guerra di tutti contro tutti» (dalla *Prefazione ai lettori*). I riferimenti, comunque, potrebbero moltiplicarsi, non solo relativamente al *De cive* (v. *ivi*, I, 12, p. 90), ma anche con riguardo al *Leviathan*. Occorre però segnalare una non lieve differenza tra Petrone e Hobbes, giacché il filosofo di Malmesbury considerava gli uomini naturalmente eguali: cfr. ID., *Leviatano o la materia, la forma e il potere di uno Stato ecclesiastico e civile* [1651], a cura di A. Pacchi, traduzione di A. Lupoli, M.V. Predaval, R. Rebecchi [1989], Laterza, Roma-Bari 2011<sup>15</sup>, I, 13, p. 99: «La natura ha fatto gli uomini così uguali nelle facoltà del corpo e della mente che, benché talvolta si trovi un uomo palesemente più forte, nel fisico, o di mente più pronta di un altro, tuttavia, tutto sommato, la differenza tra uomo e uomo non è così considerevole al punto che un uomo possa da ciò rivendicare per sé un beneficio cui un altro non possa pretendere tanto quanto lui». Petrone, al contrario, in *Contributo all'analisi dei caratteri differenziali del diritto*<sup>3</sup>, cit., pp. 343-344, postulava come necessaria la disegualianza nel potere di godimento degli uomini, che doveva accompagnarsi, non meno necessariamente, alla direzione degli appetiti verso gli stessi beni, pena lo scivolamento, senza via di uscita, in «uno stato di reciproca indifferenza» (p. 344). Il diritto, tuttavia, non sorgerebbe sempre dalla violenza, e ciò, pur stridendo con quanto già detto, era del pari sostenuto da Petrone: contrariamente a Ludwig Gumplowicz, il filosofo molisano faceva infatti derivare l'ordine da accordi stipulati tra le genti, perché «la storia non si consuma tutta nelle lotte di classe, ma ci presenta, anzi, esempi molti di un'accomodazione delle classi, governata da rapporti, sia pure embrionali, di equità e di giustizia naturale tra le classi medesime» (*ivi*, p. 360).

<sup>168</sup> *Ivi*, pp. 342-343.

Le appetizioni, indirizzate, con diseguale probabilità di successo, verso beni identici e scarsi, sarebbero, perciò, la causa del conflitto, che mette provvidenzialmente in moto il processo genetico dell'ordine, altrimenti impedito dal bilanciamento delle forze equipollenti. Il diritto, che attribuisce a ciascuno il suo, scaturirebbe, quindi, dalla penuria delle risorse materiali, essendo «una funzione ed un condizionato della limitazione del mezzo»<sup>169</sup>. La riprova verrebbe direttamente dal diritto romano, che, distinguendo le *res in commercium* da quelle *extra commercium*, escludeva dall'ambito dei rapporti privati le *res communes omnium* (ad esempio, l'aria e l'acqua), fruibili liberamente<sup>170</sup>.

Il *Contributo*, teso a stabilire le condizioni di possibilità di una filosofia pura del diritto, sembrava però considerare solo una parte della fenomenologia giuridica: il diritto privato *pertinens ad res*<sup>171</sup>. Una scelta, questa, dettata dalla maggiore caratterizzazione giuridica della disciplina dei rapporti patrimoniali, prevalendo, nelle altre branche del diritto, i «motivi etici e sociologici»<sup>172</sup>.

Dalla dissoluzione della *communio bonorum primaeva*, tipica dell'omogenea società gentilizia, Petrone faceva poi cominciare l'esperienza giuridica. La divisione del lavoro e delle classi<sup>173</sup>, indice di una società differenziata, se favorì, infatti, il contenzioso, sollecitò pure la messa a punto del diritto, «vincolo di pace»<sup>174</sup>. Al giure spetterebbe dunque di «rimuovere e moderare la lotta e di creare un ordine esteriore di convenienze in un gruppo in cui le interne forze coesive sieno disciolte, agitate e corrose da una interna

---

<sup>169</sup> *Ivi*, p. 345. Cfr., inoltre, *Digestum*, 1, 1, 10: «Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi».

<sup>170</sup> L'esempio è tolto dalle pagine di Petrone, che lo usa, in *Contributo all'analisi dei caratteri differenziali del diritto*<sup>3</sup>, cit., p. 346. Cfr. pure C. SANFILIPPO, *Istituzioni di diritto romano* [1944], edizione curata e aggiornata da A. Corbino e A. Metro, Rubbettino, Soveria Mannelli 2002<sup>10</sup>, pp. 71 e 73, utile per comprendere i concetti citati nel corpo del testo.

<sup>171</sup> Di «fondazione individualistica e privatistica della filosofia del Petrone» ha parlato esplicitamente V. PALAZZOLO, *La "Filosofia del diritto" nell'opera di Igino Petrone*, cit., p. 102, sebbene egli non si riferisse al *Contributo*, ma al successivo *Il diritto nel mondo dello spirito*. «Omne autem ius», recitano le *Institutiones*, 1, 2, 12, «ad personas pertinet vel ad res vel ad actiones». Petrone scelse, tra tutti i possibili, il diritto patrimoniale, come vide Giuseppe Rensi, che al filosofo molisano imputava, in *Neo-kantismo e neo-idealismo assoluto nella filosofia del diritto* [1911], in G. RENSI, *Il genio etico ed altri saggi*, Laterza, Bari 1912, pp. 267-314, in part p. 310, di non riuscire, attraverso lo schema della proprietà, «a spiegare e a giustificare la formazione obbiettiva dei varî diritti». Anche il giudizio di Rensi si riferiva, tuttavia, a *Il diritto nel mondo dello spirito*. Su ciò, v. *infra*, nota 293.

<sup>172</sup> I. PETRONE, *Contributo all'analisi dei caratteri differenziali del diritto*<sup>3</sup>, cit., p. 364 (il corsivo è dell'Autore).

<sup>173</sup> Cfr. *ivi*, p. 356: «Il rapporto di diritto [...] s'inizia nell'ordinamento secolare ed umano della *civitas*, si afferma come vincolo esteriore tra persone diverse, contrapposte, eterogenee, non aventi comunione di culto gentilizio, e deve il suo nascimento alla prevalenza dell'elemento plebeo: della plebe, che alla comunione gentilizia ed alla stratificazione gerarchica del patriziato non può contrapporre che la sua arida, rettilinea, rivoluzionaria, borghesemente prosaica giustaposizione atomistica».

<sup>174</sup> *Ivi*, p. 361.

contraddizione»<sup>175</sup>. Tale la «funzione specifica del diritto»<sup>176</sup>, garanzia delle pretese individuali sui beni, che la guerra di tutti contro tutti metterebbe in pericolo. Diritto e violenza, perciò, si escluderebbero a vicenda, essendo il giure «energia vitale»<sup>177</sup>, vigore dello spirito, non forza da agire necessariamente di fatto<sup>178</sup>.

Petrone incappava, tuttavia, in un'incoerenza argomentativa aggirabile a fatica, dicendo più violente le comunità omogenee, ove «prevalgono i rapporti gerarchici»<sup>179</sup>: ciò, seguendo il filo del ragionamento, avrebbe dovuto suggerire di collocare l'origine del diritto già nella fase gentilizia, non nelle posteriori comunità rette dalla divisione in classi. Equivoco aggravato dalla successiva descrizione dei rapporti gerarchici, che, stretti tra soggetti *sui iuris* e *alieni iuris*, generavano, in luogo delle «relazioni di arbitrio e di violenza e di egoismo assoluto», «relazioni di domesticità, di *manus*, di *mundium*, di patronato, di difesa»<sup>180</sup>. La società gentilizia pareva, cioè, tutt'altro che bellicosa, nonostante la tutela degli incapaci dissimulasse, molto spesso, la cura degli interessi padronali, all'interno di rapporti contraddistinti da brutalità e benevolenza<sup>181</sup>.

Benevolenza, segno distintivo degli istituti tutelari, non assimilabile, ad avviso del filosofo molisano, alla giustizia, che, bilaterale ed esigibile, differirebbe dalla prima, manifestazione della liberalità del soggetto *sui iuris*. Ma Petrone ammetteva, poi, l'intervento della beneficenza nelle stesse società differenziate, riducendo, così, la

---

<sup>175</sup> *Ivi*, p. 347.

<sup>176</sup> *Ibid.*

<sup>177</sup> *Ivi*, p. 375.

<sup>178</sup> Era un'idea, questa, che, presente già ne *La fase recentissima della filosofia del diritto in Germania*, cit., pp. 211 e 215, condividerà pure un avversario di Petrone, Benedetto Croce, se, nella *Riduzione della filosofia del diritto alla filosofia dell'economia* [1907], edizione critica a cura di C. Nitsch, Giuffrè, Milano 2016, p. 43, poté attribuire al «concetto di forza [...] valore [...] metaforico e simbolico». Incalzato dai critici sul tema, Croce si sarebbe espresso ancor più chiaramente, dicendo essere la forza dell'utile, con cui il diritto infine s'identificherebbe, non quella «di un calcio o di un pugno, ma *l'energia della volontà umana*»: v. B. CROCE, *Postille*, «La Critica», XIV (1916), pp. 477-482 (ora in ID., *Conversazioni critiche*, serie IV [1932], Laterza, Bari 1951<sup>2</sup>, pp. 79-88, in part. p. 81; il corsivo è nostro). Convincimento opposto, negli anni Venti del Novecento, avrebbe espresso Walter Benjamin, in *Zur Kritik der Gewalt*, osservando essere la violenza, «come mezzo, potere che pone o che conserva il diritto»: W. BENJAMIN, *Per la critica della violenza* [1921], in ID., *Angelus novus. Saggi e frammenti*, a cura di R. Solmi [1962], con un saggio di F. Desideri [1995], Einaudi, Torino 2014, pp. 5-30, in part. p. 16.

<sup>179</sup> I. PETRONE, *Contributo all'analisi dei caratteri differenziali del diritto*<sup>3</sup>, cit., p. 362.

<sup>180</sup> *Ivi*, pp. 378-379. Sull'istituto romano della *manus*, v. C. SANFILIPPO, *Istituzioni di diritto romano*, cit., pp. 163-164; sul *mundio*, previsto dal diritto longobardo, v. E. CORTESE, *Le grandi linee della storia giuridica medievale* [2000], Il Cigno G.G. Edizioni, Roma 2007, pp. 90-93.

<sup>181</sup> I. PETRONE, *Contributo all'analisi dei caratteri differenziali del diritto*<sup>3</sup>, cit., p. 378: «Il rapporto di forza è un rapporto [...] *corpulento*: non scevro di sfumature di generosità e di benevolenza, ricco anzi, spesso, di elementi dell'una e dell'altra: brutale, quasi sempre nella forma, ma spesso provvido nel contenuto. Il rapporto di forza è rapporto di superiorità e, ad un tempo, di protezione; di signoria e di tutela» (il corsivo è dell'Autore).

distanza con l'ordine gentilizio, in quanto «senza la giustizia non possiamo entrare nello stato sociale e con la sola giustizia non possiamo rimanervi»<sup>182</sup>.

L'esame degli istituti tutelari, introdotti per beneficiare i soggetti gerarchicamente subordinati, permetteva inoltre all'Autore di riprendere la questione del bene e del male, rovesciando l'assunto agostiniano del quarantunesimo *Sermo*, che il bene faceva derivare dal male, ma solo per grazia divina<sup>183</sup>. Senonché le traversie sopportate dagli individui *alieni iuris*, spesso brutalizzati dai *patroni*, non procuravano il bene per intervento divino, procedendo il benessere, dialetticamente, non

dalla virtù del padrone ma dai suoi vizî, dalla sua vanità, dall'orgoglio, dalla velleità gentilizia ed aristocratica. La cosa è triste idealmente e ferisce la dignità umana: ma la natura è ben poco idealistica: e quel po' di bene che essa può attuare in questo mondo non può spremere pur troppo! che dalla stessa dialettica del male!<sup>184</sup>

Si è più sopra accennato alle pretese sui beni, sorte successivamente allo scioglimento della *communio* gentilizia. Tornare sul punto, adesso, è importante, avendo Petrone negato uno dei capisaldi della nostra esperienza giuridica, il diritto reale, se concepito come rapporto tra uomini e cose, al modo, «erroneo ed assurdo»<sup>185</sup>, della dogmatica.

Il diritto, *hominis ad hominem proportio*<sup>186</sup>, non potrebbe invero intercedere tra le persone e le cose. Le *res*, nel rapporto giuridico, vincolo etico tra individui *sui iuris*, costituirebbero, infatti, la materia economicamente goduta dal soggetto attivo, che esige di non essere turbato dai terzi. Il diritto, «deontologia che circoscrive la concreta eudemonologia della vita»<sup>187</sup>, assicurerebbe, quindi, la fruizione dei beni dalle interferenze, delimitando i contegni soggettivi<sup>188</sup>.

---

<sup>182</sup> *Ivi*, p. 384.

<sup>183</sup> Cfr. SANCTI AURELII AUGUSTINI *Sermones*, XLI, 2 (v. J.P. MIGNE, *Patrologia Latina*, Garnier, Parisiis 1865, t. 38, coll. 409-410): «Sed qui semper est bonus, ipse facit ex malo bonum: quia ipse homo voluntate sua se sanare non potuit» (col. 409).

<sup>184</sup> I. PETRONE, *Contributo all'analisi dei caratteri differenziali del diritto*<sup>3</sup>, cit., pp. 379-380.

<sup>185</sup> *Ivi*, p. 348.

<sup>186</sup> Cfr. DANTE ALIGHIERI, *Monarchia* [1312-13], in ID., *Tutte le opere* [1965], a cura di L. Blasucci, Sansoni, Firenze 1981, pp. 247-316, in part. II, 5, p. 275.

<sup>187</sup> I. PETRONE, *Contributo all'analisi dei caratteri differenziali del diritto*<sup>3</sup>, cit., p. 352; cfr. pure *ivi*, p. 367, che l'«essenziale momento» giuridico rinviene «nell'affermazione della garentia e nell'apposizione dei limiti».

<sup>188</sup> Cfr. *ivi*, p. 352: «Il diritto non ha il compito di creare o di fissare i poteri positivi della persona sulla cosa, ma dee semplicemente prevenire o rimuovere le turbative che si frappongono o possono fraporsi all'esercizio di quei poteri».

Non che il giure fosse, per ciò, riducibile interamente all'economico, collocandosi, piuttosto, tra l'eudemonologia e l'etica, alla maniera illustrata da Rosmini<sup>189</sup>. Lo *ius*, cioè, se non converte in obbligo «la ricerca ed il godimento delle utilità»<sup>190</sup>, comanda, tuttavia, di tradurre in norme perentorie i «così detti diritti innati, ossia [...] quelle prerogative inviolabili della persona in quanto tale, le quali [...] non sono diritti, ma *doveri etici supremi*»<sup>191</sup>. Petrone, del resto, additava il «sustrato etico fondamentale» del diritto nella «legge morale di giustizia, la quale ci detta di rispettarci l'un l'altro e di limitare ciascuno l'attività propria per rendere possibile l'esercizio dell'attività altrui»<sup>192</sup>. Il giure sarebbe quindi parte dell'ambito, più ampio ma meno determinato, dell'*ethos* universale, che abbraccia tutto lo spettro della prassi<sup>193</sup>.

La «fluidità»<sup>194</sup> dell'*ethos*, anteriore all'emergenza del diritto, osterebbe, tuttavia, all'enucleazione *a priori* dei caratteri differenziali della morale, apprezzabili, storicamente, «quando [essa] ha cessato di essere *sola* morale»<sup>195</sup>. Ciò non era la confessione del fallimento della filosofia pura del diritto, che, recuperata una fortunata tesi settecentesca<sup>196</sup>, riusciva comunque a differenziare le forme dell'eticità, assegnando

---

<sup>189</sup> Cfr. A. ROSMINI SERBATI, *Filosofia del diritto*, 2 voll., Boniardi-Pogliani, Milano 1841-43, vol. 1, p. 26: «La scienza del diritto sta in mezzo all'Eudemonologia ed all'Etica, per guisa tale che con un suo estremo ella s'attiene all'una, e coll'altro suo estremo s'attiene all'altra». *Contra*, Eugenio Di Carlo, che ha recisamente negato, in *Il principio della derivazione dei diritti nel pensiero del Rosmini, del Petrone e del Gentile*, cit., p. 18, l'influenza rosminiana su Petrone, anteriormente a *Il diritto nel mondo dello spirito*. Le cose, però, non stanno così, testimoniandolo *ad abundantiam* la grammatica concettuale adoperata da Petrone, a partire dalla fine dell'Ottocento.

<sup>190</sup> I. PETRONE, *Contributo all'analisi dei caratteri differenziali del diritto*<sup>3</sup>, cit., p. 368.

<sup>191</sup> *Ibid.* (il corsivo è nostro).

<sup>192</sup> *Ivi*, p. 393. La legge etica del limite di coesistenza sarà centrale anche ne *Il diritto nel mondo dello spirito*: v. *infra*.

<sup>193</sup> Cfr. I. PETRONE, *Contributo all'analisi dei caratteri differenziali del diritto*<sup>3</sup>, cit., p. 388: «Il dominio della morale è il dominio delle relazioni universali di ordine e di convenienza della umana condotta. [...] Il diritto, come processo di condensazione dell'*ethos*, ha tanto più di determinazione quanto ha meno di estensione: dire determinazione è dire tutt'uno che limitazione».

<sup>194</sup> *Ibid.*

<sup>195</sup> *Ibid.* (il corsivo è dell'Autore). Cfr., inoltre, *ibid.*, laddove Petrone osservava che «tracciare i limiti differenziali tra [morale e diritto] non è possibile né legittimo *a priori*».

<sup>196</sup> Facciamo riferimento, *ça va sans dire*, alle tesi di Christian Thomasius, che, in *I fondamenti del diritto di natura e delle genti* [1705], a cura di G. Dioni, postfazione di V. Fiorillo, Franco Angeli, Milano 2013, I, V, 16-20, pp. 173-174, distingueva l'obbligazione esterna, propria dello *iustum*, da quella, interna e incoercibile, tipica dell'*honestum*. Si tratta, invero, di una dottrina fortunata, se anche Kant, con argomenti più profondi, poté riprenderla, in *Principi metafisici della dottrina del diritto* [1797], traduzione di G. Vidari [1916], in I. KANT, *Scritti politici e di filosofia della storia e del diritto* [1956], con un saggio di C. Garve [1788], tradotti da G. Solari e G. Vidari, edizione postuma a cura di N. Bobbio, L. Firpo, V. Mathieu, Utet, Torino 1965<sup>2</sup>, pp. 375-567, in part. p. 389, osservando che le «leggi della libertà si chiamano *morali* per distinguerle dalle leggi della natura. In quanto esse riguardano soltanto le azioni esterne e la loro conformità alla legge si chiamano *giuridiche*; se però esse esigono inoltre di essere considerate esse stesse come principi determinanti delle azioni, allora queste leggi sono *etiche*; si dà il nome di *legalità* alla conformità delle azioni colle prime, e di *moralità* alla loro conformità colle seconde» (il corsivo è dell'Autore). Occorre, quindi, citare un non breve passo del *Contributo all'analisi dei caratteri differenziali del diritto*<sup>3</sup>, cit., pp. 390-391: «Il diritto» – scriveva Petrone – «non entra in funzione se non dopoché le attività



al diritto e alla morale, rispettivamente, il foro esterno e quello interno. S'imponeva, decisiva, la nozione dell'«alteriorità», essendo il diritto, *hominis ad hominem proportio*, costitutivamente bilaterale, a dispetto dell'etica, che, attività non solipsistica, opera sugli altri uomini, assimilati a oggetti<sup>197</sup>, senza sperare nella reciproca.

Petrone, fustigatore, ne *La fase recentissima*, dell'individualismo degli *Aufklärer*, sviluppava, ora, una dottrina non meno individualistica, descritta, euristicamente, dal principio di differenziazione sociale, che dal commercio tra i soggetti *sui iuris*, personalità autonome, faceva scaturire il rapporto giuridico, vincolo tra pari. Ipotesi ermeneutica, questa, non peregrina, se l'Autore, proseguendo il suo ragionamento, poté osservare:

Il diritto propriamente detto si annunzia in una società in cui l'uomo appare – nella sua astratta razionalistica [*sic*] parità formale – contrapposto *all'altro uomo* e tutti i preesistenti vincoli [...] sono come obliterati dal processo inesorabile [...] della differenziazione e dello sviluppo individuale. \ Ed il rapporto di diritto si annunzia, appunto, come rapporto di eterogeneità, di *alterità*, di parità: come rapporto non già da superiore ad inferiore, o da padrone a servo, o da patrone a cliente, o da sovrano a soggetto, ma come rapporto da uomo ad uomo, come rapporto da *uno* ad *altro*, come rapporto da pari a pari, come rapporto tra estranei<sup>198</sup>.

È vero, non lo si può tacere, che Petrone credeva «non sempre benefico»<sup>199</sup> il processo di differenziazione della *societas*, non chiarendo, però, quali inconvenienti, oltre al conflitto per l'accaparramento dei beni scarsi, rendessero meno preferibile la vita associata. Senonché il diritto era indisgiungibile dall'individualismo, originando dall'«analisi atomistica [...] il fenomeno dell'*alterità*»<sup>200</sup>, o estraneità: nel rapporto

---

cooperanti si sono esplicate al di fuori o dopoché le volizioni si sono tradotte ed oggettivate in azioni. La legge morale governa, invece, *anche* le determinazioni interiori: l'assunto massimo della morale si consuma fra il dominio interno dell'umana volontà e la legge. [...] Né solo la morale estende il suo impero alle determinazioni che si consumano nell'interno del volere: ma le stesse azioni esteriori, ossia le stesse determinazioni le quali si obiettivizzano nelle azioni – essa valuta e giudica solo in *funzione* della loro interiorità. [...] Il dominio del diritto e la funzione del giudice è l'esame della esterna conformità dell'azione alla legge: e gli sfugge la disamina di quei motivi psicologici interni che possono aver determinato l'agente e che *non sono individuati e obiettivati ed incorporati nell'azione medesima*. La morale esamina invece la volontà dell'agente, anche in quanto non è obiettivata nell'azione: esamina la volontà in sé stessa, nel suo interiore processo soggettivo» (il corsivo è dell'Autore).

<sup>197</sup> Il termine «oggetto», nelle cose morali, urta certamente, ma Petrone, *ivi*, p. 390, lo usa senza ambagi, sostenendo che, nel rapporto etico, «l'altro [...] è soltanto l'oggetto dell'azione».

<sup>198</sup> *Ivi*, pp. 354-355 (il corsivo è dell'Autore). Sull'individualismo giuridico dell'Autore molisano, v. V. PALAZZOLO, *La "Filosofia del diritto" nell'opera di Igino Petrone*, cit., p. 102.

<sup>199</sup> I. PETRONE, *Contributo all'analisi dei caratteri differenziali del diritto*<sup>3</sup>, cit., p. 355.

<sup>200</sup> *Ibid.* (il corsivo è dell'Autore).

giuridico, infatti, l'*alter* rileva soltanto come «astratta possibilità di soggetto attivo o passivo»<sup>201</sup>, non quale individuo particolarmente connotato.

#### 4. Una critica del razionalismo astratto: la memoria accademica su Fichte

Intervenuto, nel 1905, all'Accademia Reale di Napoli, Petrone presentò la memoria *Lo Stato mercantile chiuso di G. Am. Fichte*<sup>202</sup>, in cui, oltre a illustrare i contenuti rimarchevoli dell'opera fichtiana – «la prima e più coerente forma di socialismo giuridico e di Stato che sia apparsa in Germania»<sup>203</sup> –, precisava, *a contrario*, i termini del proprio idealismo critico.

*Lo Stato mercantile chiuso* (1800) non fu solo un esercizio filosofico, proponendosi Fichte di passare dall'esame *de optimo statu*, tentazione perenne del pensiero, alla politica in senso stretto, sforzo attuativo dei sogni dell'astratta *raison raisonnante*. La problematica fichtiana non si arrestava, cioè, alla escogitazione dell'ideale, considerando altresì «quanto [...] sia possibile recare in atto, senza perturbamento e senza lesione del giusto, nelle condizioni concrete dell'assetto di Stato»<sup>204</sup>.

Fichte, avversario della teoria, individualistica e giusnaturalistica, dei diritti innati, faceva quindi scaturire il diritto di proprietà, giuspositivisticamente, dalla sanzione statutale, giacché «lo Stato non tutela [...] la proprietà, ma la istituisce, e la tutela solo perché ed in quanto la istituisce»<sup>205</sup>. Tale il *Grundbegriff* de *Lo Stato commerciale chiuso*, che, negata l'esistenza di diritti innati, riconosceva agli individui l'esclusivo diritto a diventare proprietari di un'eguale quota di patrimonio sociale: «Ciascuno dei cittadini» – commentava Petrone – «ha diritto a che lo Stato gli dia il *suum*, ciascuno ha diritto ad una quota di partecipazione della sfera comune del patrimonio dei beni e dei servizi sociali»<sup>206</sup>.

Proprietà, aggiungiamo, che non era, giusta la tradizione, il godimento, pieno ed esclusivo, di un bene, consistendo, piuttosto, nell'«esercizio dell'attività umana»<sup>207</sup>,

---

<sup>201</sup> *Ivi*, p. 356.

<sup>202</sup> I. PETRONE, *Lo Stato mercantile chiuso di G. Am. Fichte e la premessa teorica del comunismo giuridico*, «Atti della Reale Accademia di Scienze Morali e Politiche di Napoli», XXXV (1905), pp. 391-441.

<sup>203</sup> *Ivi*, p. 394.

<sup>204</sup> *Ivi*, p. 396.

<sup>205</sup> *Ivi*, p. 397; v., inoltre, *ivi*, p. 413, ove Petrone, con più forza, affermava derivare tutto il diritto, per il Fichte della seconda *Wissenschaftslehre*, dall'intervento creativo dello Stato.

<sup>206</sup> *Ivi*, p. 419.

<sup>207</sup> *Ivi*, p. 398.

quindi nel lavoro, tramite cui i ceti dello Stato (produttori, artigiani, commercianti) ottengono le sostanze necessarie per vivere. «Poter vivere [...], scopo supremo di ogni attività»<sup>208</sup>, da non ostacolare, pena la liberazione degli indigenti dall'obbligo di rispetto dell'altrui proprietà<sup>209</sup>. Notarlo è importante, non intravedendo Petrone, tra il Fichte del *Fondamento del diritto naturale* (1796-97) e quello della seconda *Wissenschaftslehre*, uno *hiatus* insuperabile, dato che «la tesi comunistica, enunciata e svolta nello *Stato mercantile chiuso*, [...] è in nesso diretto di continuità con le dottrine già dichiarate nel *Naturrecht* e nel *System der Sittenlehre*»<sup>210</sup>.

Al fondo de *Lo Stato mercantile chiuso* starebbe, perciò, l'ideale della giustizia distributiva, che, principio ispiratore del socialismo giuridico fichtiano, non andava inteso alla maniera restrittiva di Aristotele<sup>211</sup>, il cui «intelletto saldamente realistico [...] fu ben lontano dal concepire come ufficio dello Stato legittimo la divisione egualitaria e comunistica della proprietà»<sup>212</sup>. Fichte, ampliato il concetto di giustizia distributiva, fino a farne lo strumento di «riparto [...] del sistema sociale di produzione»<sup>213</sup>, peccò, tuttavia, di astrattismo, postulando, con occhio rivolto alle comunità omogenee,

una ipotetica *iniziale* comunione e disponibilità dei beni; un *primo* periodo storico; un *primo* patto costitutivo della proprietà; un *assolutamente prius* della società e dello Stato; uno spazio vuoto ed un terreno perfettamente libero, in cui *esclusivamente e prima*, lo Stato di ragione opera il giusto eguale, *creando il suum* di ciascuno dei cittadini<sup>214</sup>.

---

<sup>208</sup> *Ivi*, p. 399.

<sup>209</sup> Cfr. J.G. FICHTE, *Fondamento del diritto naturale secondo i principi della dottrina della scienza* [1796-97], a cura di L. Fonnesu, Laterza, Roma-Bari 1994, p. 187: «Il principio di ogni ordinamento statale razionale è: ognuno deve poter vivere del proprio lavoro. [...] Non appena, dunque, qualcuno non può vivere del suo lavoro, non gli è cioè lasciato ciò che è semplicemente il suo, [...] egli non è più legalmente obbligato a riconoscere la proprietà di qualsivoglia uomo».

<sup>210</sup> I. PETRONE, *Lo Stato mercantile chiuso di G. Am. Fichte e la premessa teorica del comunismo giuridico*, cit., p. 412; v. pure, *ivi*, p. 418: «La dottrina dello *Stato mercantile chiuso* è il completamento e l'illustrazione del *Diritto di natura* e del *Sistema della morale*. Il pensiero di Fichte è in continuo sviluppo, ma, ad un tempo, in continua interiore coerenza». Utile, per orizzontarsi nella vasta opera fichtiana, C. CESA, *Introduzione a Fichte* [1994], Laterza, Roma-Bari 2008<sup>5</sup>.

<sup>211</sup> Aristotele, distinta, in *Ethica Nicomachea*, V, 5, 1130b-1131a, la giustizia rettificatrice (*dikaion diorthotikón*) dalla distributiva (*dikaion dianemetikón*), limitava quest'ultima, a parere di Petrone, al solo ambito degli onori e degli oneri pubblici, non estendendola, quindi, «al tessuto dei rapporti patrimoniali o dei rapporti di proprietà, ovvero alla differenziazione economica o alla divisione del lavoro produttivo e trasformativo dei beni permutabili»: v. I. PETRONE, *Lo Stato mercantile chiuso di G. Am. Fichte e la premessa teorica del comunismo giuridico*, cit., p. 422.

<sup>212</sup> *Ibid.*

<sup>213</sup> *Ivi*, p. 423.

<sup>214</sup> *Ivi*, p. 426 (il corsivo è dell'Autore).

Già ne *La fase recentissima* Petrone aveva deplorato il «logo della ragione creativa»<sup>215</sup>, che, facendo strame dei fatti, costruiva mondi ideali. Vizio da cui nemmeno il Fichte della seconda dottrina della scienza seppe emendarsi, presumendo di poter erigere gli istituti della vita associata nel puro aere del pensiero. Il razionalismo, misconosciuti i diritti della storia, preferiva creare, *ex nihilo sui*, una metastoria<sup>216</sup>. Testimoniavano, queste postille, la cura di Petrone per il fatto («limitazione della nostra conoscenza»)<sup>217</sup>, che non significava adesione storicistica, essendo, invece, l'esito fruttuoso del magistero kantiano e di quello, criticamente assimilato<sup>218</sup>, del positivismo.

Sorprende però che l'Autore, contestando la logica del razionalismo, colpisse proprio l'astrazione, stimata, ne *La fase recentissima*<sup>219</sup>, parte integrante del metodo epagogico: utile, allora e nel *Contributo*, per trarre i concetti generali dei fenomeni, l'astrazione, adesso risemantizzata, diventava, a dispetto dell'etimologia, lo sforzo del pensiero che «supera la serie relativa dei reali»<sup>220</sup>, liquidandoli.

La ragione astratta, assoluto principio ontogenetico, sarebbe, cioè, la matrice dell'essere, preceduta (logicamente) dal nulla. Senonché Petrone, antepoendo il nulla al logo, ontologizzava involontariamente il *mè ón*, non corrispondendo davvero il sostantivo (nulla) con l'oggetto nominato: invero, si nomina sempre *qualcosa*. Il pensiero, cui il razionalismo attribuiva una funzione tetica, avrebbe quindi fatto essere l'essere, addirittura triplicandolo: l'assoluto cominciamento, il vuoto che è, non era una posizione del logo, il quale, creatore o *essere* eminente, genera – terzo – l'*essere*. Petrone si ostinava, tuttavia, a ripetere, non considerando le difficoltà or ora descritte, che il

---

<sup>215</sup> V. *supra*, nota 69.

<sup>216</sup> Cfr. I. PETRONE, *Lo Stato mercantile chiuso di G. Am. Fichte e la premessa teorica del comunismo giuridico*, cit., pp. 426-427: «Il momento della speculazione razionalistica è un momento fittizio ed astratto: perché il razionalismo non accede al determinismo ed alla correlazione storica dei fatti, ma idealmente lo sopprime. *Esso non è il dettato della ragione che intende e che giudica, ma della ragione che crea*» (il corsivo è nostro). V., inoltre, *ivi*, p. 405: «La ragione – e dico la *ragione* del razionalista – è nemica irreconciliabile della contingenza, dell'azzardo, dell'impreveduto, dell'indeterminabile, dell'irriducibile. Non importa che la unità e la rigidità della formula soffochi la varietà e la spontaneità della vita, la quale non acconsente agli schemi dell'astrazione!» (il corsivo è dell'Autore).

<sup>217</sup> *Ivi*, p. 437 (il corsivo è dell'Autore).

<sup>218</sup> Cfr. I. PETRONE, *Contributo all'analisi dei caratteri differenziali del dritto*<sup>1</sup>, cit., p. 345, nota 2, il quale, polemizzando con Vanni, osservò dover «la critica, perché colpisca nel segno, [...] vivere [...] della vita dell'oggetto criticato. Intendere è superare, disse Hegel: ed è giustissimo; ma per intendere bisogna prima far proprio l'oggetto ed, in un certo senso, amarlo».

<sup>219</sup> V. *supra*, nota 111.

<sup>220</sup> I. PETRONE, *Lo Stato mercantile chiuso di G. Am. Fichte e la premessa teorica del comunismo giuridico*, cit., p. 427.

razionalismo «pone un *primo* ed *assoluto* atto *introduttivo* dell'essere, perché antecedentemente ha postulato il nulla»<sup>221</sup>, seppur in modo fittizio<sup>222</sup>.

Un'ulteriore difficoltà, per l'idealismo critico dell'Autore, derivava dall'aver imposto al logo, avvolto nel mistero<sup>223</sup>, il limite della ricognizione analitica: lo spirito, incapace di produrre il reale, poteva solo «intende[re] ed illumina[re] il categorico ed il razionale nell'esperienza»<sup>224</sup>, concludendo, tautologicamente, che A è A. Ne scapitava, di conseguenza, la stessa metafisica, che, unica «filosofia degna di questo nome»<sup>225</sup>, s'innalza sinteticamente sulla cieca empiria. La logica petroniana, oscillante tra lo slancio metafisico e la chiusura fenomenistica, seguiva, però,

questo elementare principio – che la mente intende la realtà, non la costruisce, ossia non ha il compito di fittiziamente decomporla e di astrarla fittiziamente dai suoi elementi e dai suoi dati obbiettivi e concreti, per indi subbiettivamente riedificarla con gli schemi della ragione<sup>226</sup>.

Sorprende ancor di più quanto Petrone, nel seguito della memoria napoletana, scriveva, contraddicendo uno degli assunti fondamentali del *Contributo*, relativo alla *communio bonorum primaeva*, che, supposta pure dal razionalismo, veniva ora considerata «una finzione, anzi un equivoco». Fichte avrebbe cioè ipostatizzato un'astrazione, «punto primitivo d'indifferenza»<sup>227</sup>, dando sostanza all'inconsistente, attraverso «la metamorfosi in una realtà positiva della nozione negativa ed ipotetica di *vacanza*»<sup>228</sup>. Ma la *communio bonorum*, tipica delle società omogenee, era stata difesa, nel *Contributo*, da Petrone stesso, il quale, allora, non sospettava di star cedendo ai paralogismi dell'astratto razionalismo.

Era forse diventato più urgente, per l'Autore, sottolineare le incapacità della ragione, che deve sempre transigere con la «*materia sociale*», «sorda e resistente»<sup>229</sup>, mettendo, quindi, da parte i sogni palingenetici dell'ordinamento economico. Se non imposta dalle

---

<sup>221</sup> *Ibid.* (il corsivo è dell'Autore).

<sup>222</sup> *Ibid.*: «Quel nulla non è un momento reale, ma una finzione del pensiero».

<sup>223</sup> Cfr. *ivi*, pp. 427-428: «La storia è serie: ed ogni termine della serie appella al termine che lo precede, e così via, in un regresso che si allontana nelle origini inesplorate ed inesplorabili».

<sup>224</sup> *Ivi*, p. 432

<sup>225</sup> *Ibid.*

<sup>226</sup> *Ivi*, p. 435.

<sup>227</sup> *Ivi*, p. 429.

<sup>228</sup> *Ivi*, p. 428 (il corsivo è dell'Autore).

<sup>229</sup> *Ibid.*

concrete contingenze storiche, la riorganizzazione comunistica dell'economica si sarebbe, perciò, risolta nella

liquidazione assoluta dei rapporti di diritto preesistenti. *Incipit novus ordo: instauratio ab imis*. Ma, o codesta liquidazione avviene secondo la ragione del diritto e rendendo indenni i possessori preesistenti, e l'ineguaglianza permane, o la liquidazione avviene con una lesione tumultuaria del giusto, e si origina il paradosso di una giustizia che, per attuarsi, comincia dal contraddire sé stessa<sup>230</sup>.

Né l'ordine di giustizia, istituito pacificamente o meno, sarebbe poi durato in eterno, essendo Petrone persuaso della transitorietà di ogni fatto: la giustizia, cioè, avrebbe, in prosieguo di tempo, fagocitato se stessa, negandosi<sup>231</sup>. Era un convincimento, questo, vagamente storicistico, e bisognava segnalarlo.

Il diritto, forma universale<sup>232</sup>, non creerebbe *ex sese* le condizioni della propria genesi empirica, checché ne dicessero i razionalisti. Il formalismo giuridico consacrerrebbe, anzi, «i rapporti di fatto preesistenti»<sup>233</sup>, garantendoli dagli abusi. Ufficio di garanzia che non era semplice ratificazione di un intangibile «feticcio»<sup>234</sup>, potendo il diritto correggere i fatti sociali, se intollerabilmente ingiusti. Petrone, dunque, concludeva il suo ragionamento, elogiando il carattere riformatore della *pràxis*, in grado di intervenire sull'altrimenti immutabile materiale sociale:

Va osservato che il diritto è un principio che non crea il suo contenuto. L'unico espediente efficace onde recare in atto un ideale di rinnovamento è, quindi, quello di agire e di reagire sulla vita, è quello di mettere in moto e di assecondare le energie vitali che cangino

---

<sup>230</sup> *Ivi*, p. 430.

<sup>231</sup> Cfr. *ivi*, p. 431: «La giustizia urterebbe, presto o tardi, contro le resistenze create dalle sue stesse determinazioni anteriori. Essa urterebbe contro la legge dello sviluppo e la legge del tempo. Ed invero i rapporti fra il patrimonio sociale e le unità viventi, fra le quali esso andrebbe diviso, non sono stabili, ma mobili e progressivi. Sopravviene l'aumento di popolazione, sopravvengono nuovi soggetti, che reclamano anch'essi perentoriamente il loro diritto, la loro quota di benessere. La giustizia dovrà procedere, ad ogni sopravvenire di generazione, ad un nuovo riparto. Lavoro di Sisifo con risultati da formica: ma qui non è tutto. Ogni ciclo successivo ed ulteriore di giustizia distributiva contraddice ad un ciclo preesistente. La giustizia rinnega sé stessa».

<sup>232</sup> Cfr. *ivi*, p. 438: «La forma astratta, universale, infinita del diritto s'individua, si condiziona, si contrae in questa o quella *materia*. Cosiffatta individuazione materiale è un limite ed un impoverimento della forma, che essa subisce, non crea. E la forma, nella sua beata serenità, ha una logica impeccabile, che non è contaminata dalla torbida e bieca materia e sopravvive alla caducità della medesima» (il corsivo è dell'Autore).

<sup>233</sup> *Ivi*, p. 434.

<sup>234</sup> *Ivi*, p. 436.

spontaneamente le basi ed i dati dell'esperienza. Il diritto accederà alle nuove esperienze, così come ha fatto per le antiche<sup>235</sup>.

Non scemava, però, l'impressione che il diritto, e il pensiero in genere, fossero subordinati all'empiria. Lo noterà, con violenza polemica, Benedetto Croce, il quale, riconosciuto in Petrone uno dei «non molti cultori italiani di filosofia del diritto che mostrino disposizioni filosofiche»<sup>236</sup>, denunciò il di lui «errore più profondo e più grave»<sup>237</sup>, concernente la forma, *punctum pruriens* dell'intera questione:

Una filosofia del diritto [...] che accetta e cresima gli istituti giuridici positivi, prodotti della storia; [...] non è formale ma materiale; o, se si vuole, non è *formale*, ma *formalistica* [...]. Questo, cui inchina il Petrone, non è, insomma, formalismo da filosofi, ma da avvocati; è non la pura forma kantiana ma il formalismo, in servizio di un particolare contenuto, dei giuristi della dieta di Roncaglia o dei magistrati delle Giunte di stato<sup>238</sup>.

Una simile confusione, a giudizio di Croce, dipendeva dall'ansia bellettristica di Petrone, pronto a farsi «trascinare dalla vaghezza del costruire il periodo sonante e la frase immaginosa», né limpida né meditata, in quanto «ciò che è detto poco chiaramente è pensato poco chiaramente». Una sentenza severissima, la cui durezza era appena addolcita dalla dichiarata comunanza d'indirizzi (kantiani?), da Petrone concepiti in «modo vago ed incerto»<sup>239</sup>.

---

<sup>235</sup> *Ivi*, pp. 439-440.

<sup>236</sup> B. CROCE, recensione a I. PETRONE, *Lo Stato mercantile chiuso di G. Am. Fichte e la premessa teorica del comunismo giuridico*, «Atti della Reale Accademia di Scienze Morali e Politiche di Napoli», XXXV (1905), pp. 391-441, in «La Critica», III (1905), pp. 146-150 (ora, rimaneggiata, in B. CROCE, *Conversazioni critiche*, serie I [1918], Laterza, Bari 1950<sup>4</sup>, pp. 225-229; la citazione è tolta dall'edizione in rivista, p. 147). Le varianti ai testi crociani, introducendo spesso novità sostanziali, devono considerarsi sempre con grande cura, come suggerisce Garin, in *Appunti sulla formazione e su alcuni caratteri del pensiero crociano*, in E. GARIN., *Intellettuali italiani del XX secolo*, Editori Riuniti, Roma 1974, pp. 3-31, in part. p. 7, nota 7.

<sup>237</sup> B. CROCE, recensione a I. PETRONE, *Lo Stato mercantile chiuso di G. Am. Fichte e la premessa teorica del comunismo giuridico*, cit., p. 148.

<sup>238</sup> *Ibid.* (abbiamo reso in corsivo lo spazieggiato del testo).

<sup>239</sup> *Ibid.* Sul nesso, inscindibile, di pensiero ed espressione, pilastro della logica crociana, v. B. CROCE, *Lineamenti di una logica come scienza del concetto puro* [1904-5], in ID., *La prima forma della Estetica e della Logica*, Memorie accademiche del 1900 e del 1904-5, ristampate a cura di A. Attisani, Principato, Messina-Roma s.d. [ma 1925], pp. 119-312, in part. p. 143; e ID., *Logica come scienza del concetto puro* [1909], a cura di C. Farnetti, con una nota al testo di G. Sasso, Bibliopolis, Napoli 1996, p. 52: «Il concetto ha il carattere dell'*espressività*, ossia è opera conoscitiva, e come tale espressa o parlata [...]. Per mettere a prima prova l'effettivo possesso di un concetto si può [...] invitare colui che asserisce quel possesso a esporlo con parole e con altri mezzi di espressione (simboli grafici e simili). Se colui si rifiuta [...], si può star sicuri o che egli s'illude di possedere un concetto [...], ovvero che il profondo concetto è solo vagamente da lui presentato o tutt'al più si comincia appena a formare, e sarà, ma non è ancora posseduto» (abbiamo reso in corsivo lo spazieggiato del testo). Anche Sciacca, in *L'idealismo critico di Igino Petrone*,

Tali valutazioni provocarono, con ogni probabilità, la rottura dell'amicizia tra Croce e Petrone, se dobbiamo prendere per buona – e non ci sono motivi per non farlo – la testimonianza crociana, conservata in una lettera a Domenico Cristofaro<sup>240</sup>, autore della tesi di laurea, difesa a Roma nel 1930, *Il pensiero giuridico di Igino Petrone*<sup>241</sup>.

Ma è giunto, adesso, il momento di discutere il libro di Petrone teoreticamente più impegnato, *Il diritto nel mondo dello spirito* (1910), che sancì la svolta dall'idealismo critico all'idealismo assoluto, aderendo il filosofo molisano alle *Weltanschauungen* di Fichte e di Hegel, i quali «prevennero [...] la soluzione del problema fondamentale della filosofia del diritto». Indizi, questi, dell'indecisione speculativa dell'uomo, che, iniziatore di un nuovo corso, procedeva pencolante, correggendo via via la traiettoria dei suoi pensieri<sup>242</sup>.

---

cit., p. 52, nota 1, sottolineò non aver Petrone «una concezione chiara e coerente dei problemi che egli tratta».

<sup>240</sup> Cfr. Benedetto Croce a Domenico Cristofaro, 12 aprile 1931, in B. CROCE, *Epistolario. Scelta di lettere curata dall'Autore (1914-1935)*, Istituto Italiano per gli Studi Storici, Napoli 1967, pp. 165-166: «Alla [sua memoria] io ripenso con commozione e con malinconia, perché il Petrone fu parte del mio mondo giovanile; e sebbene egli poi, ferito dalle mie critiche, si allontanasse da me, le nostre prime relazioni amichevoli non mi sono mai cadute dall'animo». È possibile, certamente, che Croce, nel 1931, dopo la rottura con Gentile, evitasse di proposito di far dipendere il definitivo sfibramento dell'amicizia con Petrone dalla controversa vicenda del concorso napoletano del 1908, richiesto e non bandito, per la cattedra di Storia della filosofia, cui aspirava Gentile. La coeva corrispondenza tra Croce e Gentile, tuttavia, è una preziosa testimonianza della polemica allora montante con Petrone: cfr. B. CROCE-G. GENTILE, *Carteggio*, cit., vol. 3, *passim*. Importante, inoltre, la ricostruzione dei fatti proposta da Croce, in *Il caso Gentile e la disonestà nella vita universitaria italiana*, Laterza, Bari 1909 (ora in B. CROCE, *Pagine sparse* [1943], 3 voll., Laterza, Bari 1960<sup>2</sup>, vol. 1, pp. 100-122). Di sicuro, però, i rapporti tra Croce e Petrone, propiziati in principio da Antonio Labriola (v. la citata lettera crociana a Cristofaro, p. 165: «Chi a me parlò la prima volta con stima e simpatia di [Petrone], cattolico filosofo, e me lo fece conoscere, fu il marxista, materialista e anticlericale Antonio Labriola, che insegnava all'Università di Roma»), si guastarono prima del 1908, e forse proprio a causa della recensione alla memoria fichtiana, se Croce, in una lettera del 28 ottobre 1907, scriveva a Gentile che «Igino Petrone prepara una rivista contro di me. Tanto tuonò che piovve. Ne sta parlando da un anno, ed ora sento dire che è in trattative con un tipografo. Vedremo e ci divertiremo»: B. CROCE-G. GENTILE, *Carteggio*, cit., vol. 3, p. 189 (il corsivo è dell'Autore).

<sup>241</sup> Desumiamo le informazioni bibliografiche dal sito del Catalogo del Servizio Bibliotecario Nazionale: [https://opac.sbn.it/risultati-ricerca-avanzata/-/opac-adv/index/3/ITICCURML0471887?fieldstruct%5B1%5D=ricerca.parole\\_tutte%3A4%3D6&fieldvalue%5B1%5D=domenico+cristofaro&fieldaccess%5B1%5D=Any%3A1016%3Anocheck&struct%3A1001=ricerca.parole\\_almeno\\_una%3A%40or%40&luogof%5B%5D=roma&count\\_nolet=&formato\\_elet=&id\\_generated\\_id\\_198](https://opac.sbn.it/risultati-ricerca-avanzata/-/opac-adv/index/3/ITICCURML0471887?fieldstruct%5B1%5D=ricerca.parole_tutte%3A4%3D6&fieldvalue%5B1%5D=domenico+cristofaro&fieldaccess%5B1%5D=Any%3A1016%3Anocheck&struct%3A1001=ricerca.parole_almeno_una%3A%40or%40&luogof%5B%5D=roma&count_nolet=&formato_elet=&id_generated_id_198).

<sup>242</sup> I. PETRONE, *Il diritto nel mondo dello spirito*, cit., p. 15. Cfr., inoltre, L. PICARDI, *Igino Petrone, tra materialismo storico e riformismo religioso*, cit., pp. 7-8: «Nella filosofia del diritto, dove certo [Petrone] “ha lasciato un’orma indelebile”, dai primi acconsentimenti rosminiani e dalla polemica – condotta in nome di un “idealismo critico” che non si richiamava, allora, allo hegelismo – nei confronti del positivismo, del relativismo e del sociologismo, finì poi per accostarsi in qualche modo all’idealismo rinasciente nella tradizione tedesca». Lo notò, prima di Picardi, Felice Battaglia, in *Filosofia del diritto ed economia*, cit., p. 292, che osserva aver Petrone subito, «dopo un accenno ad una filosofia del diritto del tutto formale, [...] l’influsso della tradizione fichtiana ed hegeliana». Più generico, Pietro Piovani, ne *L’attuale filosofia del diritto in Italia*, in P. PIOVANI, *Momenti della filosofia politico-giuridica italiana*, Giuffrè, Milano 1951, pp. 29-96, in part. p. 35, che ritiene Petrone abbia cominciato a studiare l’idealismo tedesco contemporaneamente a Croce e a Gentile.



## 5. L'approdo all'idealismo assoluto: *Il diritto nel mondo dello spirito*

Alfredo Poggi, nel commentare l'evoluzione dell'«idealismo metafisico e assiologico» di Petrone, non poté tacere che quest'ultimo, dapprincipio «diffidente verso quell'assolutismo etico fichtiano, [lo] accoglierà pienamente e [lo] prenderà anzi a sua guida»<sup>243</sup>. E, del resto, Petrone parve dimenticare, ne *Il diritto nel mondo dello spirito*, la polemica, asprissima, con il razionalismo astratto del filosofo di Rammenau, che, sordo alla severa lezione dei fatti, veniva biasimato, a causa delle sue fantasie palingenetiche. Né meno duro era stato il giudizio, espresso dall'Autore nel 1895, sullo hegelismo, che, immanentistico, avrebbe offerto sussidio involontario all'empirismo antimetafisico, avvalorando i fatti bruti.

Perché, in breve volgere di tempo, Petrone mutasse improvvisamente opinione sui due *Grosse Denker* tedeschi non è facile dire, in mancanza di altri probanti documenti, ma le cose, comunque, stanno così, e bisogna, studiando le di lui pagine, prenderne atto.

Senonché l'Autore, rifondendo, ne *Il diritto nel mondo dello spirito*, cinque memorie lette alla Reale Accademia di Scienze morali e politiche di Napoli<sup>244</sup>, prendeva pure congedo dalla dottrina dei tre compiti, perno – lo si ricorderà – della trattazione sistematica de *La fase recentissima*. Tornato a fare i conti con Icilio Vanni, dal cui *Il problema della filosofia del diritto* (1890) aveva appreso dover la filosofia giuridica riprodurre la triplice problematica della filosofia senz'altro<sup>245</sup>, Petrone, desideroso d'intendere il diritto *a parte subiecti*, lamentò l'insufficienza del positivismo, soprattutto italiano, che voleva rinnovare lo statuto del pensiero giuridico, «riannodandone i nessi di

---

<sup>243</sup> A. POGGI, *Il concetto del diritto e dello Stato nella filosofia giuridica italiana contemporanea*, cit., p. 89. Occorre aggiungere, per completezza d'informazione, che, entro l'ambito dell'«idealismo metafisico e assiologico», rientravano, secondo Poggi, oltre a Petrone, i neokantiani Adolfo Ravà e Alfredo Bartolomei, «idealisti che danno, per motivi diversi, la maggior importanza al momento etico del diritto» (p. 83). Su ciò, che qui, per economia di discorso, possiamo citare soltanto in maniera cursoria, v. *ivi*, pp. 83-120.

<sup>244</sup> Cfr. I. PETRONE, *Il diritto nel sistema della filosofia dello spirito*. I. *Posizione dell'assunto*, «Atti della Reale Accademia di Scienze Morali e Politiche di Napoli», XXXVI (1904-5), pp. 435-487; ID., *Il diritto nel sistema della filosofia dello spirito*. II. *La relazione di giustizia e l'aspetto della coscienza di sé*, «ivi», XXXVIII (1907-8), pp. 135-178; ID., *Il diritto nel sistema della filosofia dello spirito*. III. *Il principio costitutivo del diritto e l'aspetto sociale della coscienza di sé*, «ivi», XXXVIII (1907-8), pp. 369-400; ID., *Il diritto nel sistema della filosofia dello spirito*. IV. *Il principio di determinazione del diritto e l'aspetto personale dell'autocoscienza*, «ivi», XXXIX (1910), pp. 127-185; ID., *Il diritto nel sistema della filosofia dello spirito*. V. *L'attività giuridica dello Stato in rapporto all'autocoscienza*, «ivi», XL (1910), pp. 47-141. Citeremo, però, dal volume milanese del 1910.

<sup>245</sup> V. I. VANNI, *Il problema della filosofia del diritto nella filosofia, nella scienza e nella vita ai tempi nostri*, cit., p. 46, ove si formulava l'auspicio che «la filosofia giuridica concordi colla filosofia generale e nel campo suo proprio ne riproduca l'organismo e i caratteri». Sui caratteri della filosofia generale, v. *ivi*, pp. 17-31.

continuità e di contiguità con la filosofia generale»<sup>246</sup>. Il bersaglio polemico era quindi individuato, inequivocabilmente, nel «compianto prof. Vanni», mosso da

un sincero e profondo bisogno intellettuale: quello di plasmare l'organismo della filosofia del diritto sulla imitazione, come di un modello o di uno schema, dell'organismo della filosofia generale; quello di trasferire nella filosofia particolare i problemi e le soluzioni della filosofia universale; quello, soprattutto, di avvalorare la filosofia del diritto coi dati della critica della conoscenza e coi criteri del relativismo gnoseologico<sup>247</sup>.

Come non pensare, allora, a *La fase recentissima*, che ambiva a essere una indagine – recitava il sottotitolo del libro – «poggiata sulla teoria della conoscenza»? Oppure al *Contributo*, sforzo di fondazione di una filosofia pura del diritto, tra criticismo kantiano e fenomenologia positivistica? E come non pensare alla prolusione modenese del novembre 1897, *La storia interna ed il problema presente della filosofia del diritto*, ove Petrone, rivendicando la superiorità del suo idealismo critico, confessava il debito da lui contratto con l'«*esperienza cruciale del relativismo*»<sup>248</sup>, che faceva esplicito divieto di eccedere i limiti dell'empiria, in direzione del noumeno? Certo, relativismo non significava poi scetticismo, nutrendo sempre l'Autore un'incrollabile fiducia nell'assoluto giuridico, «intuizione primitiva»<sup>249</sup> della coscienza. Il debito, esistente, era però riconosciuto.

Si trattasse di maturazione progressiva dell'uomo, o – come crediamo – di inemendabile incertezza di pensiero, molti degli antichi convincimenti erano, ora, rifiutati, e la dottrina dei tre compiti, che tornava in auge, negli stessi anni, ad opera di Giorgio Del Vecchio<sup>250</sup> (v. *infra*, II, § 1) e Adolfo Ravà<sup>251</sup> (v. *infra*, III, § 1), veniva messa al bando.

A Vanni, e al positivismo in generale, Petrone adesso rimproverava di non intendere soggettivisticamente il diritto, momento dell'interiore *Phänomenologie des Geistes*, trattandolo, invece, come un fatto esterno alla sintesi creatrice dello spirito. Ma l'«assunto

---

<sup>246</sup> I. PETRONE, *Il diritto nel mondo dello spirito*, cit., p. 6.

<sup>247</sup> *Ivi*, p. 7.

<sup>248</sup> V. *supra*, nota 7.

<sup>249</sup> I. PETRONE, *La storia interna ed il problema presente della filosofia del diritto*, cit., p. 49. V. pure *supra*, nota 88.

<sup>250</sup> Cfr., per esempio, G. DEL VECCHIO, *Lezioni di filosofia del diritto* [1930], Giuffrè, Milano 1965<sup>13</sup>, pp. 192-194, che schematizzava, didascalicamente, «le tre ricerche della Filosofia del diritto» (p. 192; abbiamo reso in tondo il corsivo del testo).

<sup>251</sup> Cfr. A. RAVÀ, *I compiti della filosofia di fronte al diritto*, Loescher, Roma 1907 (ora in ID., *Scritti minori di filosofia del diritto*, a cura di W. Cesarini Sforza, Giuffrè, Milano 1958, pp. 37-59, donde si cita).

supremo della filosofia del diritto» – chiariva l’Autore – «è quello d’inserire il fenomeno giuridico nel sistema delle determinazioni universali della coscienza, cogliendone la genesi intima, circoscrivendone il contenuto, il significato, il valore»<sup>252</sup>. Tutto ciò la filosofia positiva, prigioniera dell’oggettivismo scientifico, non era in grado di fare, stimando il diritto una materia inerte, anziché un vivo prodotto della sintesi spirituale.

Bisogna però chiedersi se il diritto, per Petrone, diventasse sul serio una figura della fenomenologia dello spirito, smettendo di essere un’idea immediatamente intuibile. È un dubbio, questo, suscitato dalla solita ampollosità dell’Autore, che, intento a escogitare periodi sonanti, si esprimeva *ore rotundo*, a scapito della chiarezza concettuale. Difficoltà ermeneutica subito evidente, scorrendo la prime righe de *Il diritto nel mondo dello spirito*, ove, a proposito della natura della filosofia, Petrone sosteneva essere questa

una sintesi spirituale dell’esperienza, una ideale *composizione e deduzione* della medesima, una *intuizione* della natura intima delle cose e delle relazioni, ossia del loro nascimento ideale dalla virtù operosa dello spirito, una illuminazione impressa e derivata sui prodotti dalla consapevolezza dello spirito produttore, un ritorno dello spirito sulla sua interiore produttività<sup>253</sup>.

Il richiamo alla sinteticità dello spirito, che, mediazione, compone e deduce, si confondeva, qui, con l’intuito immediato, provocando le successive proteste di Adriano Tilgher, convinto che a Petrone sfuggisse il senso filosofico delle parole da lui scelte<sup>254</sup>. Intuizione e deduzione, processi tra loro contraddittori, non potevano connotare simultaneamente l’attività dello spirito, che se «è composizione e deduzione e unificazione intelligibile dell’esperienza, non può poi essere una intuizione immediata delle cose e dei rapporti; e viceversa»<sup>255</sup>. In una tale, confusissima, cornice teoretica, la filosofia, sintesi dimidiata, riprodurrebbe gli archetipi intuiti, spogliando il pensiero della facoltà produttiva: lo spirito, cioè, lungi dal porre il reale, penetrandolo totalmente, lo presupporrebbe già dato, giusta il metodo della trascendenza, che il vero, posseduto *ab aeterno* dall’Io, proietterebbe fuori del pensiero<sup>256</sup>.

---

<sup>252</sup> I. PETRONE, *Il diritto nel mondo dello spirito*, cit., p. 3.

<sup>253</sup> *Ibid.* (il corsivo è nostro).

<sup>254</sup> V. A. TILGHER, *Il diritto come prodotto dell’autocoscienza*, Direzione del commento, Roma 1911, p. 16.

<sup>255</sup> *Ibid.*

<sup>256</sup> Sul metodo della trascendenza, v. G. GENTILE, *Il metodo dell’immanenza* [1912], in ID., *La riforma della dialettica hegeliana* [1913], Sansoni, Firenze 1954<sup>3</sup>, pp. 196-232, in part. p. 202, ove, a proposito del particolare «metodo platonico», si diceva reggersi questo sulla «negazione di se medesimo, perché è un metodo della trascendenza, in quanto si pone di contro alla verità alla cui conquista esso si indirizza». Lo

Ma Petrone era ottimisticamente convinto d'aver superato l'oggettivismo, che il diritto estrometteva dal «processo vivente della coscienza», distraendolo dalla «sua fonte produttiva, a guisa di un dato per sé stante, opaco ed impenetrabile come una *cosa*»<sup>257</sup>. S'illudeva, purtroppo, non riuscendo seriamente a liberarsi della trascendenza dell'oggetto, nella misura in cui l'ipostasi ideale precedeva lo spirito.

Non possiamo stabilire se la ricorrenza dell'intuizione, in queste pagine, fosse un risultato coscientemente perseguito. Possiamo avvertire, tuttavia, che le parole, in filosofia, hanno un peso preciso, e al critico corre sempre l'obbligo di segnalare le conseguenze, o le eventuali inconseguenze, degli autori studiati. Inconseguenze che, nel Petrone de *Il diritto nel mondo dello spirito*, si ripetono continuamente, dicendo egli il pensiero «atto di *riflessione*», che unifica l'«esperienza, appunto perché intende ad una *intuizione immediata*, sintetica e centrale dei rapporti e degli eventi»<sup>258</sup>.

Tale errore minava l'intero edificio speculativo petroniano: lo spirito, se *natura naturans*, non intuisce l'essere, ponendolo *ex sese*. L'intuizione, facoltà niente affatto naturante, attingerebbe, per contro, un'ipostasi naturata da un principio altro (il Dio leibniziano delle improvvise fulgurazioni, cui, ne *La fase recentissima*, si accennava?). Senonché l'idealismo, quando voglia – come, invero, non può non voler – riconoscere nel pensiero la *natura naturans*, dev'essere disposto a rinunciare a ogni diverso principio creatore. Ciò, evidentemente, per Petrone, sincero temperamento religioso, era impossibile, e il suo idealismo – in certo senso, trascendentistico – rimaneva a mezza strada, additando la via che altri, con superiore coerenza, avrebbe sviluppato<sup>259</sup>.

---

spirito autocosciente, autotisi che si fonda da sé, essendo già il concreto e assoluto valore, né si trascende *a parte ante* né si trascende *a parte post*, ma, presente della presenzialità dell'eterno, contiene tutto il reale.

<sup>257</sup> I. PETRONE, *Il diritto nel mondo dello spirito*, cit., p. 4 (il corsivo è dell'Autore).

<sup>258</sup> *Ivi*, p. 5 (il corsivo è nostro). Di «intuizioni della coscienza», oltre che di «intuizioni immediate dell'Io», Petrone avrebbe continuato a parlare, *ivi*, p. 23, e *passim*.

<sup>259</sup> Assai giustamente si esprime, secondo noi, M.F. SCIACCA, *L'idealismo critico di Iginio Petrone*, cit., p. 54, quando osserva che Petrone «fa proprie le esigenze idealistiche dell'attività dello spirito e dell'aspirazione ad un ideale a priori contro le negazioni positivistiche, *senza spingersi fino all'immanentismo idealistico, che tutto risolve nell'attività dello spirito*» (il corsivo è nostro). Senonché Sciacca, diversamente da noi (più vicini, in questo, alla proposta ermeneutica di Tilgher), ritiene che Petrone, ne *Il diritto nel mondo dello spirito*, abbia smesso «il principio rosminiano dell'intuito» (p. 55; il corsivo è dell'Autore). Inutile dire che, carte alla mano, le cose non stavano affatto così. Altri, invece, lamentò l'insufficiente insistenza di Petrone sul motivo trascendentistico, in quanto «l'idealismo assoluto non [può] comprendersi se la trascendenza dello Spirito, non si pensa prevalente alla sua immanenza in noi; se lo Spirito, che ha creato la natura, non si pensa esistere, soltanto *anche* in noi, ma, più, oltre di noi; se non si pensa (a costo di cadere nell'accusa di creare un'idea-ipostasi) che non lo Spirito o Ragione eterna esiste per virtù nostra, ma che noi esistiamo come uomini per virtù sua: – se insomma, lo Spirito non prenda in sostanza, la connotazione religiosa di “Dio”»: G. RENSI, *Neo-kantismo e neo-idealismo assoluto nella filosofia del diritto*, cit., pp. 306-307 (abbiamo reso in corsivo lo spazieggiato del testo). Condivisibile la tesi di Arnaldo Volpicelli, che, in *Recenti indirizzi italiani di filosofia del diritto*<sup>1</sup>, cit., p. 31, ascrive a merito di Croce e di Gentile «l'ulteriore sviluppo [...] di questo indirizzo di filosofia del diritto come

Non a torto Pietro Piovani, negli anni Cinquanta del Novecento, ascriverà a merito di Petrone, idealista «generico», di aver «[impostato] un grave problema [...]: il problema della definizione, della qualificazione della nuova istanza idealistica»<sup>260</sup>, cifra distintiva, in Italia, delle tendenze filosofiche più rilevanti, almeno fino alla metà del secolo ventesimo. Petrone, insomma, allo stesso modo del Grozio di Jean de Barbeyrac, *rompit la glace*<sup>261</sup>, avviando, con tutte le incertezze tipiche del precursore, una nuova stagione del pensiero. Precursore, si è detto. Siamo coscienti, ovviamente, della contestabilità della categoria storiografica del precorrimiento, che frustrerebbe l'irripetibile individualità dei pensieri. La storia della filosofia, però, intesa – come noi l'intendiamo – unitariamente, è la vicenda della progressiva determinazione dell'Idea, alla quale tutti gli uomini conferiscono, con differenti gradi di consapevolezza<sup>262</sup>. Ma *de hoc satis*.

---

momento della filosofia dello spirito». Da rifiutare, infine, l'opinione di Widar Cesarini Sforza, per cui Petrone sarebbe stato «il primo, in Italia, ad affermare [...] la concezione immanentistica del diritto (anche se ad essa non si è mantenuto sempre fedele)»: *Guida allo studio della filosofia del diritto* [1945], Edizioni Ricerche, Roma s.a.<sup>5</sup>, p. 24.

<sup>260</sup> P. PIOVANI, *L'attuale filosofia del diritto in Italia*, cit., p. 35.

<sup>261</sup> Ci riferiamo al passo, notissimo, della *Préface du traducteur* a S. PUFENDORF, *Le droit de la nature et des gens, ou système général des principes les plus importants de la morale, de la jurisprudence et de la politique* [1672], 2 tomes, traduit du latin par Jean Barbeyrac, avec des notes du traducteur, où il supplée, explique, défend et critique les pensées de l'auteur et une préface, qui sert d'introduction à tout l'ouvrage, Henri Schelte, Amsterdam 1706, t. 1, pp. 1-92, in part. p. 77: «Il faut donc regarder Grotius, comme celui qui a rompu la glace».

<sup>262</sup> Decisive, in tal senso, le pagine della hegeliana *Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio*, cit., p. 21, che, al paragrafo 13, spiegava essere l'ultima filosofia, in progresso di tempo (universale), «il risultato di tutte le precedenti e deve contenere i principi di tutte: essa è perciò, [...] la più sviluppata, ricca e concreta». Esiste, infatti, una sola filosofia, in gradi diversi di svolgimento. Sull'unità della storia della filosofia, e sulle correlative nozioni di precorrimiento e superamento, sono importanti i contributi, apparsi nella «Rivista critica di storia della filosofia», di Eugenio Garin (*L'“unità” nella storiografia filosofica*, «ivi», XI, 1956, pp. 206-217, ora in E. GARIN, *La filosofia come sapere storico*, Laterza, Bari 1959, pp. 9-32, donde si cita), Mario Dal Pra (*Del “superamento” nella storiografia filosofica*, «Rivista critica di storia della filosofia», XI, 1956, pp. 218-226) ed Enzo Paci (*Sul concetto di “precorrimiento” in storia della filosofia*, «ivi», XI, 1956, pp. 227-234), che riproducono gli interventi da loro tenuti al convegno di Firenze del 29-30 aprile 1956. Garin, insensibile alla metafisica, tuonava contro l'unità della storia della filosofia, che, sacrificando gli individui, attribuiva alla «molteplicità dei filosofi [...] un carattere puramente ‘teatrale’», all'interno di «uno spettacolo di varietà che lo Spirito si offre, in cui tutto è già scontato» (*La filosofia come sapere storico*, cit., p. 21): l'indagine storiografica – ammoniva – diventerebbe, seguendo questo approccio «teologale» (*ivi*, p. 24), del tutto inutile; Dal Pra, dal canto suo, legava l'*Aufheben*, categoria storiograficamente improduttiva e semplificatrice, a un non necessario atteggiamento mentale dello storico della filosofia, potendo questi anche non preoccuparsi di «istituire un raffronto valutativo fra le proprie idee e le dottrine filosofiche del passato» (*Del “superamento” nella storiografia filosofica*, cit., p. 224): ufficio precipuo dello storico sarebbe, allora, quello di «cogliere una realtà storica che va direttamente e concretamente documentata e ricercata [...]»; per questo [egli] impone un'*epochè* alle proprie valutazioni e convinzioni» (*ibid.*), senza curarsi di dichiarare se una dottrina «abbia “superato” le altre o quale sia stata “superata” dalle altre» (p. 225). Lo storico, cosciente dell'indole non necessariamente progressiva delle vicende del pensiero, «cerca di cogliere il caratteristico di ogni singolo momento della storia delle dottrine anche se non gli deve sfuggire il nesso che i vari momenti intrattengono fra loro; ma non gli preme di proclamare un vincitore ed un vinto, un “superatore” e un “superato”» (p. 226); Paci, a sua volta, rifiutava la categoria dogmatica di precorrimiento, che riposa sulla fissazione arbitraria di un termine finale di raffronto, in favore di «una storiografia non dogmatica [che] potrebbe considerare ogni filosofia come potenzialmente precorritrice» (*Sul concetto di “precorrimiento” in storia della filosofia*, cit.,

Il diritto non era, quindi, materia inerte, bensì «una formazione spiritale ed una *idea umana*»<sup>263</sup>, che soltanto dopo dà luogo all'oggettivo fatto giuridico. Idea umana sembrerebbe significare, di primo acchito, funzione statica della mente, à la Kant, non ipostasi, à la Rosmini<sup>264</sup>. Qualunque fosse il senso da attribuire all'«idea», l'*excerptum* contemplava pure la «formazione spirituale», che, forma in azione<sup>265</sup>, implicherebbe una processualità. Propenderemmo, allora, tra l'idea e la formazione, per quest'ultima, sebbene Petrone, usando la congiunzione copulativa “e”, volesse, con ogni probabilità, conferire valore eguale ai due termini. L'Autore, tuttavia, provò a spiegare dinamicamente la genesi del rapporto giuridico, assunto a categoria fondamentale della filosofia del diritto<sup>266</sup>, sfruttando lo schema dialettico proposto dall'americano James Mark Baldwin, la cui «sociologia psicologica [...] s'incontra [...] con la concezione idealistica di G. A. Fichte e di G. Hegel»<sup>267</sup>.

Nel rapporto giuridico, «momento sostanziale del diritto», l'*ego* e l'*alter* si unificherebbero, dando così vita al *socius*, «coscienza comune», sia formale sia empirico-statutale<sup>268</sup>. Rapporto giuridico, occorre inoltre dire, che, differentemente da quanto avveniva nel *Contributo*, non poggierebbe più su una «base individualistica», ora spregiata come «illusoria ed effimera»<sup>269</sup>. Differenza di vedute giustificabile, questa volta, dal

---

p. 230). Discenderebbe, da ciò, la felice eventualità di guardare «alle filosofie di cui facciamo la storia pensando che ci possano sempre suggerire o insegnare qualcosa che finora non abbiamo visto o imparato» (p. 231).

<sup>263</sup> I. PETRONE, *Il diritto nel mondo dello spirito*, cit., p. 10 (il corsivo è dell'Autore).

<sup>264</sup> È piuttosto difficile conferire senso univoco al discorso di Petrone, giacché, *ivi*, p. 25, egli tornava sulla nozione di idea, negando essere questa una sostanza oggettiva, in quanto «l'idea critica [...] può ben dirsi l'idea di una determinazione impressa alle cose dallo spirito umano». Seguiva, poi, la denuncia del vizio ontologistico dell'«idealismo sostanzialista, che pone l'irrelativo obietto o l'irrelativo limite nella *idea-ipostasi*» (il corsivo è dell'Autore).

<sup>265</sup> Formazione, del resto, deriva dal latino *formatio*, deverbale di *formare*, che significa, appunto, l'atto di imprimere una forma, il foggare una materia: v. F. CALONGHI-O. BADELLINO, *Dizionario della lingua latina* [1950-62], 2 voll., Rosenberg & Sellier, Torino 1964, vol. 1, *ad voces*.

<sup>266</sup> Cfr. I. PETRONE, *Il diritto nel mondo dello spirito*, cit., p. 35, che individua nel «rapporto giuridico» l'«oggetto» specifico della filosofia del diritto. Ed era concetto ribadito subito dopo, a p. 36, ove si diceva che «il momento filosofico del diritto sta appunto [nella] visione della genesi psicologica ed ideologica del rapporto giuridico».

<sup>267</sup> I. PETRONE, *Il diritto nel mondo dello spirito*, cit., p. 31 (e v. pure *ivi*, p. 33). Le idee di Fichte e di Hegel sono rapidamente ripercorse, *ivi*, pp. 15-21. Le opere di Baldwin, che Petrone lesse in francese (v. *ivi*, p. 31, nota 1), sono *Mental Development in the Child and the Race. Methods and processes*, Macmillan, New York 1895, e *Social and Ethical Interpretation in Mental Development. A Study in Social Psychology*, Macmillan, New York 1897.

<sup>268</sup> I. PETRONE, *Il diritto nel mondo dello spirito*, cit. p. 20. Il rapporto giuridico, si dice a p. 45, è «una obbiettivazione o una traduzione reale della stessa relazione fondamentale in cui consiste la coscienza di sé». Cfr., a proposito dello Stato, *ivi*, p. 138: «Lo Stato è la coscienza generale, l'io sociale, il *socius*, tradotto in realtà positiva, passato dagli ordini del pensiero agli ordini della vita. È l'aspetto sociale della coscienza di sé reso esterno e visibile, materiato di organi e di funzioni, divenuto organismo ed istituto, atteggiato a volontà d'imperio, sovranità, potere, giurisdizione» (il corsivo è dell'Autore).

<sup>269</sup> *Ivi*, p. 30. *Contra*, V. PALAZZOLO, *La "Filosofia del diritto" nell'opera di Igino Petrone*, cit., pp. 102-103.

diverso approccio adottato: al metodo fenomenologico del *Contributo* subentrava, ne *Il diritto nel mondo dello spirito*, quello trascendentale.

All'interno della «dialettica dello sviluppo della coscienza personale»<sup>270</sup>, delineata da Baldwin, Petrone vedeva dunque fiorire l'«aspetto sociale della coscienza di sé»<sup>271</sup>, dato che

la formazione del senso dell'io è un prodotto delle modificazioni impresse dal non-io, ossia delle suggestioni che all'io provengono dagli altri io coesistenti. L'io, anzi, non è mai ed in nessun momento della vita psichica, assolutamente ed esclusivamente... sé stesso: l'io è, già in parte... l'altro. Non vi è un *ego* assolutamente separabile ed impenetrabile dall'*alter*, né un *alter* impenetrabile dall'*ego*. L'io, quando si sa e si pone, non può fare a meno di sapere e di porre, in un certo senso, gli altri, sulla cui similitudine egli si plasma e si foggia; e quando pone gli altri, non può fare a meno di porre in essi e di trasferire sé stesso. Il sé stesso è anzi, in prima linea, una formazione degli altri: l'io reale è, in gran parte, un prodotto, un riflesso delle suggestioni e delle inibizioni altrui<sup>272</sup>.

L'*ego* e l'*alter* costituiscono, pertanto, i membri indefettibili della coscienza, che si afferma secondo il ritmo triadico della proiezione, della soggettivazione e dell'eiezione (l'Autore, forse suggestionato da Hegel, parlava, a questo proposito, di «storia della coscienza»)<sup>273</sup>. Nel primo momento, l'io empirico, proietto e non soggetto, è ancora inconsapevole di sé, altro tra gli altri. Ma, proprio dall'«imitazione del contenuto spirituale»<sup>274</sup> degli altri, l'*ego*, accedendo al secondo stadio della soggettività, perviene alla consapevolezza di sé: l'io, quindi, si conquista imitando gli altri, «deve sé stesso [...] all'altrui»<sup>275</sup>, che poi plasma, nella fase eiettiva, a sua immagine, rendendo suoi soci tutti gli altri. Tali individui, puntuali e finiti, anziché disperdersi nella loro discorsività sostantiva, sarebbero invece accomunati dal «*Noo pratico*»<sup>276</sup> in un terzo tempo, metempirico e formale, quello del *socius*: l'*ego* proiettivo sarebbe, anzitutto, socio

---

<sup>270</sup> I. PETRONE, *Il diritto nel mondo dello spirito*, cit., pp. 31-32 (abbiamo reso in tondo il corsivo del testo).

<sup>271</sup> *Ivi*, p. 98 (abbiamo reso in tondo il corsivo del testo).

<sup>272</sup> *Ivi*, p. 32.

<sup>273</sup> *Ibid.* Non si dimentichi che la fenomenologia hegeliana è *Wissenschaft der Erfahrung des Bewusstseins*, «scienza dell'esperienza della coscienza»: v. G.W.F. HEGEL, *Fenomenologia dello spirito* [1807], traduzione di E. De Negri [1960], La Nuova Italia, Firenze 1996, p. 56 (il corsivo è dell'Autore).

<sup>274</sup> I. PETRONE, *Il diritto nel mondo dello spirito*, cit., p. 32.

<sup>275</sup> *Ibid.*

<sup>276</sup> *Ivi*, p. 84: «L'attività sintetica unificatrice è rappresentata dal *Noo pratico*» (il corsivo è dell'Autore).

dell'*alter*; questi, successivamente, diventerebbe socio dell'*ego* eiettivo<sup>277</sup>, in un processo di «infinità ideale», che genera il «nesso intelligibile relazionale»<sup>278</sup>.

La coscienza personale, l'io puro fichtiano, «è l'io bipolare, l'io sociale, il *socius*»<sup>279</sup>, non potendo definirsi «l'individualità [...] che in termini di socialità, come la socialità non è appercepibile che in termini di coscienza personale»<sup>280</sup>. Pure Giovanni Gentile, suggestionato, ne *I fondamenti della filosofia del diritto* (1916), da Fichte, avrebbe descritto unitariamente la società, giacché, *a parte subiecti*, «tutti gli uomini sono, rispetto al loro essere spirituale, un uomo solo»<sup>281</sup>, *socius* in senso assoluto o, con Petrone, «coscienza federale»<sup>282</sup>.

L'io sociale non sarebbe quindi una conquista immediata, esigendo, per possedersi consapevolmente, la contraddizione, che dà l'abbrivo al processo dialettico, calvario necessario dello spirito, in quanto:

Ogni forma e principio di vita, ogni attività dello spirito domanda, perché sia conscia di sé, codesto processo di alienazione nell'oggettivo. La negazione dell'esser suo immediato ed

---

<sup>277</sup> I. PETRONE, *Il diritto nel mondo dello spirito*, cit., p. 42: «L'appercezione dell'*ego* [...] accoglie in sé l'appercezione dell'*alter*; ed ambo i termini convengono in un momento comune: quello del *socius*. L'*ego* appercepisce l'altro come suo *socius*, e, dapprima, ha appercepito sé come *socius* dell'altro».

<sup>278</sup> *Ivi*, p. 43. Cfr. pure, *ivi*, p. 55: «La visione del *socius* [...] è precisamente il nesso intelligibile o la forma di quella relazione che è la coscienza di sé» (il corsivo è dell'Autore). Eugenio Di Carlo, in *Il principio della derivazione dei diritti nel pensiero del Rosmini, del Petrone e del Gentile*, cit., p. 24, commentando il processo genetico della coscienza personale, non ha mancato di osservare l'arbitrarietà del passaggio dal piano empirico alla trascendentalità dell'io puro, in quanto – osservava – «non c'è nulla nella natura dell'io empirico, che necessariamente faccia intravedere la formazione della persona giuridica nel senso descritto da Petrone». E, di seguito, p. 25, l'affondo, severissimo, contro la tesi di Petrone, biasimata, da una prospettiva ostile all'idealismo, per essere una semplice «trasfigurazione della realtà, [che] non ha in questa la sua piena giustificazione» (il corsivo è nostro).

<sup>279</sup> I. PETRONE, *Il diritto nel mondo dello spirito*, cit., p. 32. L'io sociale, se guardato *a parte obiecti*, esternamente, pare un *posterius*, prodotto dell'incontro dell'*ego* e dell'*alter*; se considerato dall'interno del processo della coscienza, *a parte subiecti*, risulta, invece, un *prius* logico, «comune misura» (p. 56) dell'*ego* e dell'*alter*. Ai termini della relazione ideale, dunque, il *socius* è sia immanente sia trascendente, in quanto, a essi sempre presente, diviene in effetti rappresentabile solo come «altro da sé» (*ibid.*; il corsivo è dell'Autore). Ciò Petrone diceva più chiaramente, *ivi*, p. 57, ove, infatti, sosteneva aver il *socius* «due aspetti: l'uno, per cui esso appare come la risultante dell'*ego* e dell'*alter* e della loro convenienza; l'altro, per cui si pone come la loro unità ed il loro principio e la loro idea direttrice».

<sup>280</sup> *Ivi*, p. 34.

<sup>281</sup> G. GENTILE, *I fondamenti della filosofia del diritto* [1916; 1937<sup>3</sup>], Le Lettere, Firenze 2003, pp. 75-76. Sull'influenza di Fichte su Gentile, v. F. PETRILLO, *Diritto e volontà dello Stato nel pensiero di Giovanni Gentile*, Giappichelli, Torino 1997, p. 72.

<sup>282</sup> I. PETRONE, *Il diritto nel mondo dello spirito*, cit., p. 40. «Coscienza federale» di cui l'Autore, *ivi*, p. 46, difende il carattere assoluto, affermando inerire «la categoria dell'assolutezza e della necessità [...] alla relazione; non ai termini fra i quali essa versa e che sono ben povera cosa all'infuori di essa». Ne *Il principio della derivazione dei diritti nel pensiero del Rosmini, del Petrone e del Gentile*, cit., p. 43, Di Carlo notò discendere il diritto, in Gentile, dallo spirito, «concetto basilare dell'ultima fase dell'attività speculativa del Petrone».



individuale, quello che l'Hegel chiama il *dolore infinito*, è necessaria allo spirito perché esso attinga o ricomponga la nozione di sé, attraverso la mediazione e la contraddizione<sup>283</sup>.

Il dolore infinito – *den unendlichen Schmerz* – dell'alienazione, negatività comunque positiva, condurrebbe all'autocoscienza, ritorno a Sé del sé, ascendendo lo spirito *a claritate in claritatem*, donde il riconoscimento, sia dell'*ego* sia dell'*alter*, nel terzo termine ideale del *socius*. Riconoscimento, bisogna però aggiungere, che non era confusione nell'Uno, nuova *Nacht worin alle Kühe schwarz sind*, bensì «intuizione della [...] medesimezza, pur permanendo [l'*ego* e l'*alter*] nella loro qualità di nature distinte»<sup>284</sup>. Ritornava, di nuovo, l'appello – davvero sorprendente – all'intuito mistico, quasi che la categoria del *socius* potesse immediatamente possedersi, a onta delle tante pagine dedicate al processo dialettico e al suo risultato, dal finito all'infinito<sup>285</sup>.

Il *socius*, sintesi ideale e assoluta, era dunque la categoria – non s'intende bene se immediata o mediata<sup>286</sup> – del diritto. Presidio della sintesi pratica, il principio etico della «legge del limite della coesistenza»<sup>287</sup>, che all'*ego* e all'*alter* comanderebbe di rinunciare,

---

<sup>283</sup> I. PETRONE, *Il diritto nel mondo dello spirito*, cit., p. 39 (il corsivo è dell'Autore). Il riferimento hegeliano è al paragrafo 382 dell'*Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio*, cit., p. 374, che, terminata la trattazione della filosofia della natura, recita: «L'essenza dello spirito è quindi, formalmente, la *libertà*, la negatività assoluta nel concetto come identità con sé. Secondo questa determinazione formale, lo spirito può astrarre da ogni cosa esteriore, e perfino dalla sua propria esteriorità, dalla sua esistenza: può sopportare la negazione della sua immediatezza individuale, il *dolore* infinito; può cioè mantenersi affermativo in questa negatività ed essere identico per sé. Questa possibilità è in sé la sua universalità astratta e per sé» (il corsivo è dell'Autore).

<sup>284</sup> I. PETRONE, *Il diritto nel mondo dello spirito*, cit., p. 43 (il corsivo è nostro). Il tedesco rinvia, ovviamente, a G.W.F. HEGEL, *Fenomenologia dello spirito*, cit., p. 10, che parlava della «notte nella quale [...] tutte le vacche sono nere».

<sup>285</sup> Cfr. I. PETRONE, *Il diritto nel mondo dello spirito*, cit., p. 51, ove Petrone tornava a proclamare l'indole processuale della relazione, sostenendo essere il «rapporto di riconoscimento o di rispetto verso l'altro non [...] un'attitudine immediata, [...] ma [...] un'attitudine *mediata*, che involge e significa la coincidenza dei due termini in un terzo termine, o in un termine superiore e più alto che segna la loro generalità ideale» (il corsivo è nostro). A parte il ricorso alla formula, quantomai equivoca, della «generalità ideale» (il *socius*, coscienza assoluta, non dovrebbe essere, invece, universale?), Petrone, trattando di un rapporto, non poteva infine non concedere che questo esiste solo tra termini non identici, donde la necessità della loro mediazione. Sull'universalità del principio formale del diritto, consistente nella «libertà», l'Autore avrebbe comunque insistito, *ivi*, p. 91, quindi, nuovamente, a p. 101, riferendosi alla «categoria dell'intendimento pratico, del *noo* giuridico, della *ratio juris*».

<sup>286</sup> Esempio della poca chiarezza, sul punto, di Petrone è ciò che questi ancora scriverà, *ivi*, p. 57, dicendo essere la giustizia, «come intuizione ideale, [...] la rappresentazione del terzo termine, la contemplazione diretta e distinta del *socius*, quale mediazione, unità, misura». La giustizia sarebbe, quindi, intuizione (immediatezza) di un processo (mediazione). Immediatezza del mediato: si tratta, quantomeno, di una *contradictio in adiecto*, se le parole corrispondono effettivamente al loro significato.

<sup>287</sup> *Ivi*, p. 47. E, qui, Petrone richiamava la definizione del diritto formulata da Kant, che si legge in *Principi metafisici della dottrina del diritto*, cit., p. 407, per cui «il diritto è [...] l'insieme delle condizioni, per mezzo delle quali l'arbitrio dell'uno può accordarsi coll'arbitrio di un altro secondo una legge universale della libertà». In tale legge universale della libertà riposerebbe, per Petrone, l'ufficio del *socius*, «che porge il regolo e la misura dell'equazione degli arbitrî» (*Il diritto nel mondo dello spirito*, cit., p. 58). Ma pure a proposito dell'indole, mediata o immediata, della legge del limite Petrone dimostrava poca coerenza logica, evocando, nuovamente, l'intuizione: *ivi*, p. 87, «la legge di limitazione» era infatti detta

paritariamente, all'egoismo, fagocitazione dell'*alter*, e all'altruismo, olocausto dell'*ego*: l'io e l'altro, nel rapporto giuridico, si scoprirebbero, cioè, eguali, in virtù di un principio – sublime principio, se l'etica è «immolazione [...] della legge di proporzione e di reciprocità» – d'iniquità<sup>288</sup>.

Vincolo che garantisce, attraverso la legge dello Stato, l'ottemperanza delle pretese dei singoli, altrimenti rimesse al volubile libito personale<sup>289</sup>. E quand'anche quelle pretese fossero deluse, vittoria dell'egoismo della parte inadempiente, il *socius* riaffermerebbe l'ordine, tramite la sentenza del giudice, capace d'imporsi, quale *bouche de la loi*, sui ricalcitranti. La legge dello Stato, positivizzando il principio etico del limite di coesistenza, tutelerebbe, infatti, i soggetti, sia attivi sia passivi, del rapporto, che, per esser tale, richiede una norma equilibratrice delle pretese e degli oneri<sup>290</sup>.

Diritto e dovere, tuttavia, non nascerebbero a un parto, come invece credeva la dogmatica: il primo deriverebbe dall'obbligo di fare o di astenersi dal fare; il secondo

---

«intuizione dell'universalità e della forma» (il corsivo è dell'Autore). Sulla natura etica della legge di limitazione, v. *ivi*, p. 183, che, *apertis verbis*, dichiara essere il diritto «particolare specificazione del principio etico: è un ordine di libertà derivato dalla legge etica di non impedibilità e di rispetto, dalla legge di limitazione» (il corsivo è nostro).

<sup>288</sup> *Ivi*, p. 46: «La relazione di diritto è un'attitudine intermedia, la quale procede fra due estremi. Non è l'appercezione e la valutazione irrelativa, univoca, unilaterale dell'*ego*: egoismo. [...] L'egoismo è tutt'uno che l'assolutezza dell'io [...]. È la qualità dell'assoluto conferita al relativo o al termine di una relazione: dovèché la categoria dell'assolutezza e della necessità aderisce alla relazione; non ai termini fra i quali essa versa e che sono ben povera cosa all'infuori di essa. \ Ma la relazione di diritto non è neanche l'appercezione irrelativa o la sopravvalutazione dell'*alter*: la quale, ove sia bene ispirata e collocata, segna un eroismo dell'azione, appunto perché rappresenta una immolazione, accettata e sofferta, della legge di proporzione e di reciprocità \ La relazione di giustizia è, in realtà, una valutazione comparativa e federale dell'*ego* e dell'*alter* secondo la legge della relazione, cioè secondo la legge della distinzione corrispettiva e della eguaglianza reciproca». Cfr. A. TILGHER, *Il diritto come prodotto dell'autocoscienza*, cit., p. 19, che, criticando sul punto Petrone, ha osservato consistere il contegno etico in un rovesciamento speculare dell'egoismo, in quanto, se «ogni turbativa [del rapporto di giustizia] da parte di uno dei due termini distruggerà l'appercezione del *socius* e ricondurrà l'*ego* e l'*alter* alla posizione primitiva di termini irrelativi e astratti», «la moralità, che turba l'equilibrio della relazione di giustizia a prò dell'*alter*, non sarà meno riprovevole dell'egoismo, che lo turba a prò dell'*ego*» (*ibid.*). Ma la relazione di giustizia, equilibrio dell'*ego* e dell'*alter*, poggia su un principio morale, la cosiddetta legge del limite di coesistenza, giacché, per Petrone, «il diritto è poggiato sull'Etica e vi rinviene la sua ragione sufficiente» (*Il diritto nel mondo dello spirito*, cit., p. 183).

<sup>289</sup> *Ivi*, p. 59: «L'intervento del terzo termine [...] cangia [...] le attitudini rispettive di A e di B. Il rispetto dell'uno verso l'altro, in tale ipotesi, non è un fatto accidentale ed effimero; è conformazione ad una regola (ovvero, ad un volere superindividuale) che disciplina i voleri singolari a lei sottoposti ed è vindice e garante in previsione e nel caso della loro disobbedienza. La legge faculta nell'animo di B l'aspettazione fiduciosa di un'attitudine futura di A, di un'attitudine di rispetto, simile all'attitudine presente». Alla legge Petrone attribuisce, perciò, il ruolo di «mediatore [...] tra i contendenti possibili e futuri» (p. 61), rimettendo, invece, al giudice la composizione delle liti «tra i contendenti presenti» (*ibid.*). Legge e giudice impersonerebbero, da prospettive differenti, il «me profondo» (p. 62), il *socius*.

<sup>290</sup> Cfr. *ivi*, p. 65: «La legge di limitazione [...], se per un verso è costitutiva di un dovere, è, per un altro verso, costitutiva di un diritto; [...] anzi, essa non è costitutiva di un diritto se non perché ed in quanto è costitutiva di un dovere».

emanerebbe, invece, dalla legge etica fondamentale, condizione della coesistenza<sup>291</sup>. Era un'idea, quella della priorità del dovere, tutt'altro che diffusa, e un argomento analogo poteva rinvenirsi in un autore della nostra letteratura politica del Risorgimento, Giuseppe Mazzini, che, nel 1860, scorrendo intorno ai *Doveri dell'uomo*, affermò essere i «diritti [...] una conseguenza di doveri adempiti»<sup>292</sup>.

Anteriormente al dovere, perciò, non esisterebbe vero diritto, ma potere di fatto, rapporto naturale<sup>293</sup> che ottiene, di riflesso, la qualificazione giuridica. Il diritto rispecchierebbe, cioè, «l'altrui dovere»<sup>294</sup>, essendo compito precipuo dello *ius*, in una

---

<sup>291</sup> Cfr. *ivi*, pp. 72-73: «Non il dovere è deducibile dal diritto, ma *il diritto dal dovere*. Senza o all'infuori del dovere di rispetto o di adempimento della legge, voi nulla potete esigere da me, poiché il contenuto della vostra potestà di esigere [...] è, precisamente, nel dettato della legge che vi suffraga: legge di cui la volontà vostra sollecita e rivendica l'osservanza avverso di me, in ipotesi, inadempiente, ma che preesiste a codesto vostro potere di provocarne l'obbedienza e lo legittima e lo fonda: di guisa che, risalendo a ritroso nella serie regressiva dei diritti e dei doveri attuali onde è intessuta la trama della convivenza giuridica, la presenza di quella legge si porge come un residuo incoercibile che resiste a tutti gli sforzi i quali si praticano per ridurla ad alcunché che sia prima di essa» (il corsivo è nostro). Un oscuro professore dell'Università di Roma, Corrado Petrone, intonando un volgare peana per il regime di Mussolini, ritenne il pensatore molisano, in *La concezione filosofica del diritto di Iginio Petrone*, Edizione di conquiste d'impero, Roma 1937, p. 10, anticipatore della «concezione squisitamente fascista della reciprocità fra diritti e doveri».

<sup>292</sup> G. MAZZINI, *Doveri dell'uomo* [1860], in *Id.*, *Scritti editi ed inediti*, 94 voll., Galeati, Imola 1906-43, vol. 69, pp. 1-145, in part. p. 17. Di «religione del dovere», a proposito del pensiero politico di Mazzini, ha parlato Tommaso Greco, nel suo *Dal diritto al dovere: tra Mazzini e Calogero*, in AA.VV., *Repubblicanesimo, democrazia, socialismo delle libertà. "Incrocio" per una rinnovata cultura politica*, a cura di T. Casadei, Franco Angeli, Milano 2004, pp. 137-150, in part. pp. 139-143.

<sup>293</sup> Cfr. I. PETRONE, *Il diritto nel mondo dello spirito*, cit., p. 96: «Di qua di ogni diritto, come principio reale dell'esistenza di esso e come elemento determinante dell'assicurazione di libertà in che il diritto consiste, di qua da ogni diritto, dico, sta il tessuto naturale dei rapporti di potere. Il qual tessuto deve pure avere in sé una ragione di *valore* o di *dignità*, che determini e renda possibile l'intervento della legge e dell'imperativo di riconoscimento e di rispetto posto a sua tutela e garanzia» (il corsivo è dell'Autore). La naturalità del potere esercitato dall'io sulle cose non è, dunque, brutalmente materiale: se così fosse, infatti, non potrebbe compiersi il passaggio al dominio spirituale del diritto. Il valore e la dignità, cui Petrone accenna, riposano, allora, nelle «condizioni interne che [...] costituiscono [le volontà di potenza] in stato di proporzione o in condizioni di esigibilità col merito attribuito loro dalla legge» (p. 97). Tali condizioni interne, «*aspetto personale della coscienza di sé*» o «espressione di quell'atto onde l'io attribuisce a se medesimo alcunché e lo appropria e fa suo» (p. 98; il corsivo è dell'Autore), permetterebbero l'incontro della materia (potere di fatto) e della forma (potere di diritto), alla maniera dello schema kantiano, che mediava tra le forme dell'intelletto e la materia dell'esperienza (cfr. pp. 103-105). Petrone, non senza ricorrere esplicitamente a una reminiscenza rosminiana, additava nella proprietà, «principio di determinazione del diritto» (p. 101), sia lo schema mediativo tra la materia e la forma, sia la causa genetica dei «diversi diritti particolari e concreti» (p. 102). E non v'ha dubbio che, stavolta, il riferimento teorico fosse, insieme a Kant (ma in luogo di Fichte e di Hegel), Rosmini, in quanto la proprietà non era intesa alla stregua di un estrinseco diritto reale, bensì come la sfera di pertinenza della persona, un complesso di attributi ontologici inseparabili da essa: cfr. *ivi*, pp. 99-100, e, per l'appena citata nozione di proprietà, A. ROSMINI SERBATI, *Filosofia del diritto*, cit., vol. 1, pp. 189-190: «Noi non limitiamo la parola *proprietà* a solo indicare con essa il dominio delle cose esterne; ma la prendiamo nella sua estensione originaria e nativa; nella quale significa tutto ciò che la persona ha seco congiunto come parte di sé, ossia come *suo*. [...] In tal significato la proprietà costituisce una *sfera* intorno alla persona, di cui la persona è *centro*; nella quale sfera niun altro può entrare; niuno potendo staccare dalla persona ciò che gli è congiunto della detta congiunzione; giacché questo distacco cagionerebbe *dolore* alla persona» (il corsivo è dell'Autore). Relativamente allo schematismo trascendentale, v., invece, I. KANT, *Critica della ragione pura*, cit., pp. 217 e sgg., in part. p. 218. Importante, inoltre, il già richiamato saggio di Eugenio Di Carlo, *Il principio della derivazione dei diritti nel pensiero del Rosmini, del Petrone e del Gentile*, cit., in part. pp. 30-42.

<sup>294</sup> I. PETRONE, *Il diritto nel mondo dello spirito*, cit., p. 78.

prospettiva sfiduciaria, ostacolare la turbativa della *facultas agendi*, poiché il rapporto giuridico

presenta due aspetti, l'uno positivo, l'altro negativo; l'uno costituito dalla libertà di azione dell'avente diritto, l'altro, dall'astensione da ogni turbativa, imposta dal dovere di rispetto. Ma, chi spinga l'analisi in fondo, vedrà che dei due aspetti *il più rilevante è il lato negativo; a cui il positivo si lascia ridurre*<sup>295</sup>.

Il diritto soggettivo, lungi dall'essere un solipsistico potere di fare, consisterebbe, invece, nel «potere che altri faccia o ometta»<sup>296</sup>, togliendo il suo contenuto dal momento negativo dell'illibertà e del dovere<sup>297</sup>. Potere di «non essere impedito dagli altri, ossia di essere *libero rispetto ad essi*»<sup>298</sup>, il diritto soggettivo sarebbe, allora, positiva libertà.

Dalla legge dello Stato, legge di diritto pubblico, i soggetti del rapporto obbligatorio, titolari di una pretesa e di un onere, otterrebbero, dunque, la garanzia delle loro posizioni, donde un importante corollario, assente nel *Contributo*, circa l'articolazione del giure in pubblico e privato:

Se dalla nostra dimostrazione [...] si dee trarre una inferenza diretta, questa è la elisione del vecchio concetto di un ordine di diritti privati subbiettivi, forniti di valore e di contenuto originariamente ed indipendentemente dall'imperativo della legge o dalla funzione del pubblico

---

<sup>295</sup> *Ibid.* (il corsivo è nostro).

<sup>296</sup> *Ivi*, p. 79.

<sup>297</sup> Il lettore potrebbe credere che, così argomentando, si sia incorsi in un errore ermeneutico, giacché, *ivi*, p. 82, Petrone additava «il contenuto giuridico del diritto subbiettivo» nella «libertà»; tuttavia, sempre *ivi*, p. 73, l'Autore rinveniva tale contenuto nel «dovere di azione o di omissione», soggiungendo poi, alle pp. 78-79, che la libertà, in cui consisterebbe la *facultas agendi*, «è un riflesso dell'imperativo dell'astensione altrui o un equivalente dell'altrui esclusione», donde concludeva: «Quando l'aspetto positivo del diritto subbiettivo sia definito logicamente per quello che è, cioè a dire non per una *volontà di azione* ma per una *volontà di libera azione*, si fa chiaro come quello stesso aspetto positivo sia nulla più che un altro atteggiamento o un'altra trascrizione dell'aspetto negativo» (il corsivo è dell'Autore). La libertà del soggetto attivo, che non è arbitrio eslege, procede, pertanto, dall'illibertà altrui, dal non poter fare del soggetto passivo, o dal suo dover agire in una determinata maniera (cfr. *ivi*, p. 84: «La genesi causale del diritto è nel dovere»). Diremmo, insomma, con Cicerone: *legum omnes servi sumus, ut liberi esse possimus*. E sia pure consentito di richiamare, *en passant*, un altro lavoro di Petrone, *L'eteronomia come momento del dovere*, «Coenobium», III (1909), fasc. 6, pp. 57-68 (ora in I. PETRONE, *Filosofia del diritto, con l'aggiunta di vari saggi su etica, diritto e sociologia*, cit., pp. 283-296, da cui si cita), ove la positiva autonomia morale, conquista del kantismo, era ritenuta imprescindibilmente stretta alla posizione negativa dell'eteronomia – «l'eteronomia è il tramite, il trapasso dialettico, l'intermedio o la mediazione spirituale della stessa autonomia» (p. 292) –, sentendosi la coscienza soggettiva incalzata dalla voce imperiosa di sé, che suona sempre come dovere imposto da altri, e solo per ciò redime.

<sup>298</sup> I. PETRONE, *Il diritto nel mondo dello spirito*, cit., p. 83 (il corsivo è nostro).

potere imperante e statuyente: questa è, adunque, *la riduzione del diritto individuale subbiiettivo al diritto obbiiettivo fissato dallo Stato, del diritto privato al diritto pubblico*<sup>299</sup>.

Nel *Contributo*, lo si ricorderà, il diritto pubblico non godeva della stessa considerazione, essendo preferito, per la sua maggiore differenziazione, il diritto patrimoniale. L'intera fenomenologia giuridica veniva adesso ricondotta, per contro, allo *ius publicum* («il diritto privato non è che una delle forme [...] dello stesso diritto pubblico universale»)<sup>300</sup>, fino all'estremo di sfociare nell'imperativismo: il sistema delle libertà, complesso dei diritti soggettivi privati, era ritenuto un conferimento largito dallo Stato, per mezzo di comandi o di divieti, tesi ad assicurare la pace sociale<sup>301</sup>.

Senonché Petrone, sostenendo essere «la genesi formale del diritto [...] la ragione e la volontà dello Stato»<sup>302</sup>, rischiava d'incappare, inavvertitamente, nell'antico equivoco di sant'Agostino, che, nel *Contra Faustum manichaeum*, aveva dichiarato la legge eterna «ratio divina vel voluntas Dei»<sup>303</sup>. Certo, la congiunzione, copulativa o disgiuntiva, segna senz'altro la differenza tra i due testi, ma la difficoltà, nello scritto del 1910, rimane sotto gli occhi di chi desidera comprendere con limpidezza: era, quel diritto pubblico, talmente razionale da imporsi all'intelligenza dello Stato, che per ciò lo voleva, oppure lo Stato, comandando, elevava il proprio libito a diritto?

Riferita la «genesì formale del diritto» allo Stato (non importa se alla sua ragione o alla sua volontà, ovvero alla sua ragione e alla sua volontà insieme), cadeva irrimediabilmente l'idea, difesa ne *La fase recentissima* ma già abbandonata nel *Contributo*, della «preesistenza del diritto alla società»<sup>304</sup>. Dismesso l'antico convincimento, Petrone rinveniva ora nello Stato l'«espressione reale dello stesso diritto, la sua manifestazione concreta, la sua presunzione di certezza e di possesso, la sua

---

<sup>299</sup> *Ivi*, p. 134 (il corsivo è nostro).

<sup>300</sup> *Ibid.* E, *ivi*, p. 135, il diritto pubblico veniva inoltre descritto, sotto il profilo della genesi ideale del giure, come «diritto unico».

<sup>301</sup> Cfr. *ivi*, p. 136, che, per corroborare l'ipotesi dell'unità ideale di diritto privato e pubblico, assegnava alla pace sociale il ruolo di «suprema ratio del diritto in universale, il suo intento finale, il contenuto di una sua definizione teleologica». Ma Vincenzo Palazzolo, in *La "Filosofia del diritto" nell'opera di Igino Petrone*, cit., pp. 102-103, ha negato che il pangiuspubblicismo dell'ultimo Petrone implicasse la rinuncia di questi alla «fondazione individualistica o privatistica della filosofia» (p. 102).

<sup>302</sup> I. PETRONE, *La fase recentissima della filosofia del diritto in Germania*, cit., p. 135.

<sup>303</sup> SANCTI AURELII AUGUSTINI *Contra Faustum manichaeum*, XXII, 27 (in J.P. MIGNE, *Patrologia Latina*, Garnier, Parisii 1865, t. 42, col. 418).

<sup>304</sup> I. PETRONE, *La fase recentissima della filosofia del diritto in Germania*, cit., p. 137. Cfr. I. PETRONE, *Contributo all'analisi dei caratteri differenziali del diritto*<sup>1</sup>, cit., p. 345, nota 2, che affermava l'indipendenza della «oggettività della norma [...] dalla esistenza di fatto di una data associazione di persone, bastando a legittimare la posizione teoretica di essa una semplice associazione ideale o possibile (Rosmini). Vuol dire che la comunanza sociale *attua* i rapporti *possibili* di giustizia, non li *crea*» (il corsivo è dell'Autore).

posizione formale, la sua determinazione *ut sic*, ossia di diritto in quanto tale»<sup>305</sup>. Stato e diritto, logicamente contemporanei sul piano categoriale del *socius*, sembravano però slegati, nell'ordine dell'esperienza. A complicare il già intricato viluppo di contraddizioni, l'Autore, oscillando fra trascendentalismo ed empirismo, concludeva non esservi «diritto che per opera ed effetto dell'attività dello Stato»<sup>306</sup>.

Lo Stato era del resto descritto come un autocrate ideale<sup>307</sup>, non incontrando limiti di sorta, all'infuori di quelli che esso, autonomamente, s'impone. Non esisterebbero, pertanto, né diritti pubblici soggettivi preposti allo Stato né «diritti *naturali* presuntivamente originari»<sup>308</sup>, non potendo lo spirito sopportare vincoli esterni. Si consumava – clamoroso – il congedo dall'orizzonte giusnaturalistico<sup>309</sup>, osservando Petrone che

al limite iniziale della serie dei rapporti pubblicistici vi ha un momento [...] *autocratico*: in cui si pone lo Stato come sovrano, come potere illimitato ed assoluto, come fonte autonoma e primigenia di diritto. Al cospetto dello Stato, concepito in codesto suo momento-limite originario di affermazione e di concentrazione, l'individuo [...] è soggetto di obbligazione e non di pretesa. Lo Stato, che si pone come soggetto o come atto creativo del diritto, non può essere limitato da un diritto, in ipotesi, preesistente. Essendo al punto iniziale della serie, esso precede tutti i termini della serie stessa e non è preceduto da nessuno. Per essere supremo, imperante, non può essere imperato a sua volta. \ L'attività legislativa dello Stato ha valore di *assoluto cominciamento* e di

---

<sup>305</sup> I. PETRONE, *Il diritto nel mondo dello spirito*, cit., p. 139.

<sup>306</sup> *Ibid.* Cfr. V. PALAZZOLO, *La "Filosofia del diritto" nell'opera di Igino Petrone*, cit., pp. 101-102, che, sottolineando l'«incertezza metodologica» di Petrone, ha denunciato la sua «oscillazione tra la deduzione e l'induzione, tra l'affermazione dell'assolutezza metafisica dell'Idea e l'adesione più o meno scoperta o surrettizia al mondo delle determinazioni empiriche». Osservazione di analogo tenore si ritrova in G. PERTICONE, *Il diritto e lo Stato nel pensiero italiano contemporaneo*, cit., p. 83, che individua, nelle pagine petroniane de *Il diritto nel mondo dello spirito*, l'«immissione di elementi empirio-psicologici sul piano idealistico», per cui «la presunta deduzione pura non è, sostanzialmente, che un dato obbiettivo».

<sup>307</sup> I. PETRONE, *Il diritto nel mondo dello spirito*, cit., p. 140: «Al limite a quo dei rapporti giuridici concreti e particolari è da porre, come *prius* logico, un primitivo ed immanente potere d'imperio della volontà dello Stato, un rapporto estra-giuridico ed ultragiuridico di superiorità, di eteronomia, di *autocrazia* ideale: il rapporto di sovranità» (il corsivo è dell'Autore).

<sup>308</sup> *Ivi*, p. 141 (il corsivo è dell'Autore).

<sup>309</sup> Cfr., però, *ivi*, pp. 187-190, che ascrivono a merito della cosiddetta Scuola del diritto naturale l'aver ricollocato il giure nel più ampio ambito della moralità, sebbene indirettamente. Interpretazione audace, che non condividiamo del tutto, tradendo più il desiderio di Petrone di corroborare, sulla scorta del magistero rosminiano, la tesi del fondamento etico del diritto, a dispetto dell'autentico corso della storia delle idee. Già Ugo Grozio, del resto, all'inizio della stagione moderna del giusnaturalismo, sentì vagamente, prima di Thomasius, la distinzione di diritto e morale, sceverando lo *ius proprie appellatum* da una *significatio iuris largior*: v. i *Prolegomena* 8 e 9 al *De iure belli ac pacis*, opera comparsa nel 1625, per i tipi parigini di Nicolaus Buon. Sul punto, molto dibattuto, della distinzione di diritto e morale in Grozio, si rinvia ai brevi ma comunque orientanti cenni di F. TODESCAN, *Le radici teologiche del giusnaturalismo laico. Il problema della secolarizzazione nel pensiero giuridico del sec. XVII* [1983-2001], Cedam, Padova 2014, pp. 100-101, nota 23.

*assoluta posizione*, precisamente come la legge di limitazione di cui esso è l'organo operoso e vivente, o come l'unità e la sintesi ideale del *socius* di cui esso è l'obbiectivazione istituzionale. Risalendo a ritroso nel processo costruttivo e deduttivo della serie dei rapporti giuridici, la volontà dello Stato legiferante si porge come un assolutamente *prius*<sup>310</sup>.

Se i diritti innati, pretese «senza un corrispettivo dovere di riconoscimento e di rispetto», erano «non-diritto»<sup>311</sup>, il diritto pubblico soggettivo derivava soltanto dall'autolimitazione dello Stato<sup>312</sup>. Non che Petrone parteggiasse per lo Stato assoluto, rifiutando a un organismo siffatto la dignità giuridica, dipendente sempre dal coinvolgimento in un rapporto<sup>313</sup>. Portato alle sue estreme conseguenze, il ragionamento, però, non convince: l'autolimitazione dello Stato sarebbe immodificabile solo se la volontà sovrana fosse costretta a rispettare un obbligante valore superiore (il giusnaturalistico *stare pactis*, ad esempio). Misconosciuto questo, il pericolo di ridurre il singolo all'«obbedienza passiva», in un «rapporto di superiorità e di potenza»<sup>314</sup>, non sarebbe stato più un semplice pericolo, stante la prerogativa del sovrano di «abolire, con altra legge, il contenuto dell'autolimita segnato dalla legge anteriore»<sup>315</sup>.

Risultavano, allora, speciosi i tentativi, di ascendenza fichtiana, volti a dimostrare la necessità dell'autolimitazione dello Stato, incapace di raggiungere l'autocoscienza,

---

<sup>310</sup> I. PETRONE, *Il diritto nel mondo dello spirito*, cit., p. 141 (il corsivo è dell'Autore).

<sup>311</sup> *Ivi*, p. 142.

<sup>312</sup> *Ivi*, pp. 141-142: «Un tal dovere [di rispetto] non può essere imposto allo Stato che dalla legge di limitazione, della quale esso è il rappresentante e l'organo visibile, cioè, in definitiva, e per la convertibilità già posta fra i due termini, non può essere imposto allo Stato che... da sé stesso». L'ipotesi dello Stato in grado di autolimitarsi richiama alla mente un luogo, molto significativo, di G. FASSÒ, *La legge della ragione* [1964], ristampa a cura di C. Faralli, E. Pattaro, G. Zucchini, Giuffrè, Milano 1999, p. 231, che, su un piano del tutto differente da quello in cui si svolgeva il discorso di Petrone, rilevava come l'auto-vincolo dello Stato «non è se non il limite che una volontà pone a sé stessa, e che può quindi in ogni momento modificare, spostare, perfino sopprimere». Cfr. pure ID., *Storia della filosofia del diritto*, cit., vol. 3, p. 186, che, a proposito de *La filosofia del positivismo giuridico*, formula pensieri analoghi. Riserve non diverse esprime N. TABARONI, *La terza via neokantiana della gius-filosofia in Italia*, cit., p. 56, che ritiene «sostanzialmente artificiosa» la «deduzione di tipo dialettico dell'autolimitazione dello stato», in quanto «per Petrone l'unica fonte del diritto è lo stato e l'origine dello stato è autocratica e dunque la sua presunta autolimitazione non è certo un fatto necessario, ma anzi contingente».

<sup>313</sup> Cfr. I. PETRONE, *Il diritto nel mondo dello spirito*, cit., p. 144: «Il concetto di subbiettività giuridica [...] è un concetto di correlazione, di bilateralità e di reciprocità. Lo Stato non può affermarsi come soggetto di diritto se non pone un altro soggetto di diritto all'infuori di sé, se non riconosce ed afferma, come soggetto di diritto, l'individuo, che è il termine della sua attività. L'affermazione della sua subbiettività è limitata e condizionata dalla contemporanea e correlativa affermazione della subbiettività altrui. Lo Stato non è libero, se non è libero, del pari, l'individuo; non è persona, se non in relazione alle persone. \ Lo Stato non può determinare sé stesso, se non limitandosi verso l'altro. Non può affermare la sua esistenza e la sua legittimità, senza voler affermare, in pari tempo, l'esistenza e l'oggettività dell'individuo. E la sua subbiettività giuridica involge e domanda l'altrui, come il suo diritto involge l'altrui diritto. Lo Stato non può negare il diritto dell'individuo senza negare, in pari tempo, il suo proprio diritto, senza negare sé stesso».

<sup>314</sup> *Ivi*, p. 143.

<sup>315</sup> *Ivi*, p. 174.

mancando l'urto con il non-io<sup>316</sup>. Né, d'altro canto, i consociati avrebbero potuto ottenere i diritti di libertà, fuori dal rapporto giuspubblicistico<sup>317</sup>. Allo Stato, che riposa *in homine interiore*, sarebbe, dunque, precluso di annientare l'*ego* e l'*alter*, elementi indefettibili della relazione assoluta: eliminato uno dei termini, lo Stato cadrebbe a sua volta, essendo l'individuo, di prima o di terza persona, un «momento interno dell'attività»<sup>318</sup> del *socius*; essendo, anzi, l'individuo e lo Stato, non due, ma un'unica entità etica<sup>319</sup>. Il diritto pubblico soggettivo opererebbe, quindi, come una pretesa riflessiva, che lo Stato rivolge a se stesso, quando un suo «organo [...] trasgredisce la legge ed il limite impostosi»<sup>320</sup>. Brillante esercizio di logica, ammantato di idealità morali<sup>321</sup>, che, se sollecita l'intelligenza ed edifica l'animo, suona, nondimeno, magniloquente e retorico.

Fin qui poteva spingersi la discussione dell'opera di Petrone, che preparò, con le incertezze di chi batte sentieri ignoti, «il terreno a quel rinascimento idealistico del nuovo secolo [...], stimolato e [...] criticamente fondato da Giorgio Del Vecchio»<sup>322</sup>. Un autore,

---

<sup>316</sup> Cfr. *ivi*, p. 15: «L'Io, nel pensiero di Fichte, non può pervenire alla coscienza di sé che per la posizione e l'opposizione del non io»; quindi *ivi*, p. 145: «L'autolimitazione è la dialettica interiore dell'assoluto dinamico e vivente. All'infuori dell'*alterità* e dell'autolimita, esso giace in sé medesimo oscuro, opaco, inconsaputo. È irreale ed astratto, cioè a dire statico ed inerte, non operoso e vivente. L'assoluto deve sperimentare l'urto ed il limite e la secessione interiore per addivenire alla coscienza di sé ed all'affermazione personale, per attingere la sua consapevolezza, la sua presa di possesso ideale. L'attività dell'assoluto non è un'attività spirituale e cosciente finché non è come sdoppiata e bifratta» (il corsivo è dell'Autore).

<sup>317</sup> Cfr. *ivi*, p. 146: «Da codesta auto-limitazione di norme e di leggi che circondano di garanzie l'esercizio concreto dell'attività autoritativa od autocratica dello Stato, da codesta autodeterminazione di nome che indirizzano e governano l'esercizio del potere sovrano, si genera e proviene all'individuo tutto un sistema di diritti pubblici soggettivi, *diritti di libertà*, non immediati, bensì, ma mediati, non originari, ma derivati e di riflesso, ma diritti soggettivi ad ogni modo. Così, e mediante la dialettica dell'*auto-limite*, si afferma il rapporto giuridico pubblicistico: il rapporto, cioè, intrasubiettivo, interpersonale fra uno Stato ed un individuo, soggetti entrambi, e corrispettivamente, di diritto e di obbligazione» (il corsivo è dell'Autore). V. pure *ivi*, p. 150, intorno al conferimento dello *status libertatis* agli individui.

<sup>318</sup> *Ivi*, p. 147 (ma v. pure p. 181: «La legge della relazione, annientando i suoi termini, annienta sé stessa»). Sullo Stato *in interiore homine*, v. p. 147, ove Petrone sostiene essere quello «vivo ed operoso nel me profondo dello stesso individuo» (il corsivo è dell'Autore). Giovanni Gentile, lo notammo (v. *supra*, nota 281), perverrà a conclusioni non dissimili, ne *I fondamenti della filosofia del diritto*, cit.

<sup>319</sup> Cfr. I. PETRONE, *Il diritto nel mondo dello spirito*, cit., p. 148: «La contraddizione dell'individuo e dello Stato è una percezione empirica, provvisoria e fallace. In fondo *i due termini approdano all'unità*» (il corsivo è nostro). Sulla «fondamentale eticità dello Stato» petroniano, v. V. PALAZZOLO, *La "Filosofia del diritto" nell'opera di Iginio Petrone*, cit., p. 103.

<sup>320</sup> I. PETRONE, *Il diritto nel mondo dello spirito*, cit., p. 171.

<sup>321</sup> Cfr. *ivi*, pp. 178-179: «Né solo una necessità logica ed una ontologica presiedono all'auto-limite dello Stato, ma anche [...] una imperatività etica. [...] Lo Stato *deve* limitare la sua astratta ragione d'imperio, *deve* riconoscere l'autonomia personale dell'individuo. *Deve*, cioè, serbar fede alla sua essenza ed alla sua natura, che è in intimo rapporto di unità coi fini e con gl'interessi dell'individuo medesimo» (il corsivo è dell'Autore).

<sup>322</sup> N. BOBBIO, *La filosofia del diritto in Italia nella seconda metà del secolo XIX*<sup>2</sup>, cit., p. 118.



questo, che Sergio Panunzio, nel 1913, definì «principe ereditario»<sup>323</sup> del magistero petroniano: da tale giudizio, contestato dallo stesso Del Vecchio, converrà ripartire.

---

<sup>323</sup> S. PANUNZIO, *Igino Petrone*, «Rivista di filosofia», V (1913), pp. 478-483, in part. p. 482. Ma Giuseppe Rensi, in *Neo-kantismo e neo-idealismo assoluto nella filosofia del diritto*, cit., p. 313, riteneva, al contrario, che *Il diritto nel mondo dello spirito* determinasse «il completamento della fase di pensiero rappresentata dal Del Vecchio».

## II

### L'idealismo “certo” di sé: Giorgio Del Vecchio

#### 1. Transizione: da Petrone a Del Vecchio. Primi scritti

Il valore dell'opera di Petrone – notò Sciacca – consisteva, soprattutto, nella polemica antipositivistica, non avendo la *pars construens* «eguale fecondità sistematica»<sup>324</sup>. Si è tuttavia dimostrata la dipendenza teoretica di certe posizioni del pensatore molisano da quelle, da lui apparentemente osteggiate, del positivismo. Chi, invece, contribuì, in Italia, alla definitiva liquidazione della filosofia del diritto positivista fu il bolognese Giorgio Del Vecchio<sup>325</sup>, autore, tra il 1905 e il 1908, di un'importante *Trilogia* – tale il sottotitolo del volume in cui, nel 1959, egli rifuse *I presupposti filosofici della nozione del diritto* (1905)<sup>326</sup>, *Il concetto del diritto* (1906)<sup>327</sup> e *Il concetto della natura e il principio del diritto* (1908)<sup>328</sup> –, ispirata ai motivi metodologici del kantismo. Rivelatrice, in questo senso, la missiva spedita da Del Vecchio a Eustaquio Galán y Gutiérrez, il 19 settembre 1940, ove il filosofo felsineo, fornendo alcuni cenni autobiografici, dichiarava d'essere «kantiano nel metodo, ma idealistico e quasi platonico nei principi e nella sostanza»<sup>329</sup>.

La *Trilogia* prese quindi forma durante il passaggio di Petrone all'idealismo assoluto: soltanto così si spiega l'illusione ottica di Rensi, che erroneamente colse, ne *Il diritto nel mondo dello spirito*, il «completamento della fase di pensiero rappresentata dal Del Vecchio»<sup>330</sup>. Speculare il parere, poc'anzi citato, di Panunzio, che in Del Vecchio vedeva il «principe ereditario»<sup>331</sup> della scuola di Petrone.

---

<sup>324</sup> M.F. SCIACCA, *L'idealismo critico di Igino Petrone*, cit., p. 51. Parere condiviso pure da G. FASSÒ, *Storia della filosofia del diritto*, cit., vol. 3, p. 227, il quale attribuisce a Petrone il merito di aver cominciato «la battaglia antipositivistica che doveva rinnovare la cultura italiana», a dispetto della «genericità ed incertezza» del suo idealismo.

<sup>325</sup> Cfr. *ivi*, p. 231: «Colui che, nel primo decennio del Novecento, determinò la crisi definitiva della filosofia del diritto positivista in Italia, restaurandovi gli studi filosofico-giuridici allora alquanto screditati e promuovendo di questi un fecondo rifiorimento [...] fu il bolognese Giorgio Del Vecchio».

<sup>326</sup> G. DEL VECCHIO, *I presupposti filosofici della nozione del diritto*, Zanichelli, Bologna 1905 (ora in ID., *Presupposti, concetto e principio del diritto. Trilogia*, Giuffrè, Milano 1959, pp. 1-122, da cui citiamo).

<sup>327</sup> G. DEL VECCHIO, *Il concetto del diritto*, Zanichelli, Bologna 1906 (ora in ID., *Presupposti, concetto e principio del diritto*, cit., pp. 123-217, donde si cita).

<sup>328</sup> G. DEL VECCHIO, *Il concetto della natura e il principio del diritto*, Bocca, Torino 1908 (ora in ID., *Presupposti, concetto e principio del diritto*, cit., pp. 219-329, donde le citazioni).

<sup>329</sup> Giorgio Del Vecchio a Eustaquio Galán y Gutiérrez, 19 settembre 1940, in Archivio Giorgio Del Vecchio – Dipartimento di Scienze Giuridiche, Sezione di Filosofia del diritto, Sapienza Università di Roma, 31 *Galán y Gutiérrez Eustaquio*, busta 1 G.

<sup>330</sup> V. *supra*, nota 323.

<sup>331</sup> *Ibid.*

Ma fu lo stesso Del Vecchio, nel 1950, a far chiarezza sul punto, contestando garbatamente la tesi di Panunzio. Su Petrone, «ingegno sovrano, il più splendido e più acuto [...] tra quanti onorarono gli studi filosofico-giuridici italiani»<sup>332</sup>, Del Vecchio infatti espresse giudizi per noi utili, stendendo la *Prefazione* ai corsi tenuti da quegli, tra il 1897 e il 1900. Più piccolo di otto anni, Del Vecchio, nato nell'agosto 1878, confessava di non aver avuto

la fortuna di essere tra [i discepoli di Petrone] [...]: già io avevo seguito il corso di Filosofia del diritto del prof. Vittorio Wautrain Cavagnari nell'Università di Genova (1896-1897) [...]. E già in quel tempo lontano, e forse anche prima, si erano venute delineando nella mia mente, per solitaria meditazione e per lo studio dei classici, quelle persuasioni fondamentali intorno ai problemi della Filosofia del diritto, che, sebbene in contrasto colle opinioni allora predominanti e talvolta anche con quelle dei miei pur tanto stimati maestri (mi riferisco qui, oltre che al Wautrain Cavagnari, al Vanni ed al Filomusi Guelfi, come pure al Kohler e al Lasson), dovevano restare immutate nel corso successivo del mio pensiero. Nemmeno gli scritti del Petrone poterono esercitare, nel formarsi di quelle persuasioni, un influsso determinante, avendo io preso conoscenza di essi solo più tardi. Ricordo però ancora la lieta emozione e il vero entusiasmo suscitati in me dalla lettura di quegli scritti, nei quali trovai espressi con mirabile splendore di stile e incomparabile vigore dialettico molti di quei motivi ideali, anche e specialmente d'indole critica e negativa, che già si eran venuti affermando nella mia mente ancora immatura<sup>333</sup>.

Tale testimonianza autobiografica<sup>334</sup>, che potrebbe pure essere l'esito di un'artificiosa rivendicazione d'indipendenza, era peraltro suffragata dalla *Relazione* della Commissione del concorso per l'ordinariato di Del Vecchio, deposito dei pareri di

---

<sup>332</sup> G. DEL VECCHIO, *Prefazione* a I. PETRONE, *Filosofia del diritto, con l'aggiunta di vari saggi su etica, diritto e sociologia*, cit., pp. V-XI, in part. p. V (abbiamo reso in tondo il corsivo del testo).

<sup>333</sup> *Ivi*, pp. IX-X (abbiamo reso in tondo il corsivo del testo). Per i dati biografici essenziali di Del Vecchio, v. V. FROSINI, s.v. *Del Vecchio, Giorgio*, in *Dizionario biografico degli italiani*, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 1990, vol. 38, pp. 391-396. Un breve profilo di Vittorio Wautrain Cavagnari, figura non di primo piano nella storia della filosofia giuridica, si trova in R. ORECCHIA, *Maestri italiani di filosofia del diritto del secolo XX*, cit., pp. 169-172.

<sup>334</sup> Cfr., inoltre, Giorgio Del Vecchio a Eustaquio Galán y Gutiérrez, 19 settembre 1940, cit.: «Avevo già formato del tutto il mio orientamento (critico o, se si vuole, kantiano nel metodo, ma idealistico e quasi platonico nei principi e nella sostanza) quando conobbi gli scritti del prof. Igino Petrone, che suscitarono in me molta simpatia e ammirazione. Sarebbe però un errore di fatto il credere (come qualcuno ha creduto) che io sia stato discepolo di lui, o ne abbia risentito effettivamente l'influsso. Si trattava invece di una certa spontanea affinità di pensiero, non totale, ma limitata ad alcuni aspetti o motivi (opposizione al positivismo, inclinazione idealistica, ecc.); le differenze di temperamento e anche di dottrine tra noi apparvero in realtà sempre più chiare col proceder del tempo» (il corsivo è nostro).

Petrone intorno agli scritti del più giovane studioso<sup>335</sup>. Il giudizio, per molti versi lusinghiero, del collegio non mancava tuttavia di segnalare le difficoltà della teoresi delvecchiana, soprattutto rispetto alle idee de *Il concetto della natura e il principio del diritto*, di cui si biasimava il «dualismo critico»<sup>336</sup>, ereditato dall'indirizzo kantiano, di fenomeno e noumeno, essere e dover essere. È Del Vecchio ad attribuire a Petrone la paternità delle osservazioni consegnate al testo della *Relazione*<sup>337</sup>, che recitava:

La tesi fondamentale che il Del Vecchio illustra con perspicuità di rilievo è la legittimità della visione “teleologica” e della concezione “trascendentale” della natura umana e la compatibilità sua con la considerazione fenomenologica e causalistica: legittime entrambe nella sfera rispettiva, nettamente distinta, di ciascuna e testimonianza di un doppio ordine d'intelligibilità: l'intelligibilità subbiettiva e quella obbiettiva, l'una relativa alla serie dei fenomeni e dei modi dell'accadere fisico ed empirico, l'altra, relativa al mondo delle idee e dei valori; per l'una, l'uomo inserito nella serie fenomenale e del determinismo meccanico, per l'altra, partecipe del mondo intelligibile e creatore delle “idee umane”; l'una naturalistica e quindi, eticamente, cieca ed indifferente, l'altra, invece, preferenziale, valutativa, normativa e, quindi, incoercibile fondamento di deduzione della morale e del diritto. \ È l'eredità teoretica del dualismo critico che il Del Vecchio trasferisce nella concezione filosofica delle basi del diritto. E nella dualità e nella compatibilità delle due visioni e dei due angoli visuali di una spiegazione del mondo egli si acqueta per inferirne una dottrina di pacificazione ed una convinzione di compatibilità, nella distinta sfera delle rispettive competenze, della fenomenologia giuridica con la deontologia, della scienza del diritto positivo con la contemplazione filosofica del diritto naturale, dell'analisi del “concetto” del diritto con la intuizione e la valutazione dell'“idea” del diritto. \ Codesto adagiarsi nelle antinomie che costituiscono il residuo non risolto del dualismo critico potrebbe fornire argomento a qualche obiezione o sembrare l'effetto di una limitazione della ricerca “di qua” dal suo termine ideale di riduzione, quel termine in cui tutti i residui appaiono risolti e superati. Ma sarebbe questa una obiezione che non colpirebbe tanto il Del Vecchio, quanto tutta la posizione filosofica dell'idealismo e del dualismo critico dal cui indirizzo magistrale egli deriva intuizioni e riferimenti. \ E, del resto, i due termini dell'antinomia non sono lasciati dal Del Vecchio senza

---

<sup>335</sup> Cfr. *Relazione della Commissione giudicatrice dei titoli del prof. Del Vecchio aspirante alla promozione ad ordinario di filosofia del diritto nella R. Università di Sassari*, «Bollettino Ufficiale del Ministero dell'Istruzione Pubblica», XXXVII (1910), n. 19, pp. 1367-1369. La Commissione era inoltre composta da Carlo Francesco Gabba, incaricato alla presidenza, da Giuseppe Carle, da Biagio Brugi e da Alfredo Bartolomei. Petrone figurava come relatore.

<sup>336</sup> *Ivi*, p. 1368.

<sup>337</sup> G. DEL VECCHIO, *Prefazione* a I. PETRONE, *Filosofia del diritto, con l'aggiunta di vari saggi su etica, diritto e sociologia*, cit., p. XI, nota 1: «Al Petrone erano ben note tanto le affinità, quanto le differenze tra il suo e il mio pensiero. Quale giudizio egli desse dei miei lavori, risulta dalla sua Relazione per il mio ordinariato».

un qualche accenno a possibilità di mediazione dialettica. Sebbene tal problema di una superazione filosofica del dissidio egli non lo abbia veduto direttamente né se lo sia proposto di professo, tuttavia egli accenna nella conclusione del suo volume ad una certa sintesi e ad una relativa conciliazione. E la conciliazione, parziale e graduale, è offerta dalla storia stessa e dalla evoluzione progressiva del diritto che traduce l'idea nel fenomeno, che versa il diritto naturale nelle forme del diritto positivo che nella dialettica del divenire accosta e concilia quello che è primo per la natura e quello che è primo per noi, i fini ideali ed i principi genetici, il concetto ideale "esemplaristico" della natura col concetto empirico della natura stessa<sup>338</sup>.

Singolare contestazione, questa, se si hanno presenti le pagine dedicate, ne *La fase recentissima*, al compito deontologico della filosofia del diritto, che insistevano, appunto, sulla necessità di sceverare «l'esistenza empirica delle cose [...] dalla esistenza metafisica delle cose stesse»<sup>339</sup>: era, ormai, il 1910, e Petrone aveva da tempo abiurato la precedente fede giusnaturalistica, derivata dalla *philosophia perennis*, per abbracciare l'idealismo, non più critico ma assoluto.

Errarono, allora, tanto Panunzio, chiamando Del Vecchio «principe ereditario» di Petrone, quanto Rensi, che, contestato il dualismo di concetto e ideale del diritto<sup>340</sup>, pregiava, per contro, il monismo del filosofo molisano: il primo, autore di una «frase evidentemente scherzosa e [...] troppo onorifica»<sup>341</sup>, non comprese che il lascito petroniano non riguardava più l'idealismo critico, bensì l'eticismo ficht-hegeliano, assunto poi da Giovanni Gentile (ma Panunzio, scrivendo nel 1913, non poteva presagire la successiva pubblicazione, nel 1916, de *I fondamenti della filosofia del diritto*)<sup>342</sup>; il secondo, stimato *Il diritto nel mondo dello spirito* integrazione delle tesi di Del Vecchio, non si avvide di sdoganare una deriva pericolosa del pensiero, determinata dalla rinuncia di Petrone alle idealità giusnaturalistiche, freno all'autocrazia statuale.

---

<sup>338</sup> Relazione della Commissione giudicatrice dei titoli del prof. Del Vecchio aspirante alla promozione ad ordinario di filosofia del diritto nella R. Università di Sassari, cit., p. 1368.

<sup>339</sup> I. PETRONE, *La fase recentissima della filosofia del diritto in Germania*, cit., p. 234.

<sup>340</sup> G. RENSI, *Neo-kantismo e neo-idealismo assoluto nella filosofia del diritto*, cit., p. 280: «La difficoltà fondamentale, anzi unica, a nostro avviso, risiede precisamente in quella separazione del concetto dal principio, o idea, o ideale, del diritto, in quella avulsione dell'aspetto logico di esso dall'aspetto deontologico e metafisico, sulla quale il Del Vecchio insiste così risolutamente in tutti i suoi libri».

<sup>341</sup> G. DEL VECCHIO, *Prefazione* a I. PETRONE, *Filosofia del diritto, con l'aggiunta di vari saggi su etica, diritto e sociologia*, cit., p. XI, nota 1.

<sup>342</sup> È opportuno rilevare, però, che le idee di Gentile, in materia giuridica, erano già contenute, sebbene soltanto in nuce, nel *Sommario di pedagogia come scienza filosofica* (1913-14): v. S. VALITUTTI, *Il diritto secondo Gentile*, in AA.VV., *Il pensiero di Giovanni Gentile*, 2 voll., a cura di S. Betti e F. Rovigatti, in collaborazione con G.E. Viola, Istituto della Enciclopedia Italiana, Firenze 1977, vol. 2, pp. 873-883, in part. pp. 874-876, intorno alla *Genesi della riflessione filosofica di Gentile sul diritto*.

Petrone, comunque, nutriva di certo simpatia per le teorizzazioni di Del Vecchio, se a questi poté comunicare, in una lettera del 6 gennaio 1904, di riconoscere «in Lei, con piacevole sorpresa, un compagno ed un confratello» nel «culto ed apostolato idealistico»<sup>343</sup>. Senonché l'idealismo acerbo dell'uno si allontanava vieppiù da quello, metodologicamente connotato in senso kantiano, dell'altro, e ciò dimostrerebbe in maniera inequivoca la *Relazione* del 1910, da noi or ora scorsa.

In che conto Del Vecchio tenesse l'opera di Petrone è invece desumibile dalle *Lezioni di filosofia del diritto*, che, apparse dapprima nel 1930, costituiscono la *summa* del sistema esposto nella *Trilogia*<sup>344</sup>. Le *Lezioni*, accompagnate da una cospicua storia del pensiero giuridico<sup>345</sup>, fornivano un *Cenno sulla moderna Filosofia del diritto in Italia*<sup>346</sup>, che ripercorreva, fra l'altro, le vicende speculative nazionali *Dal 1870 circa fino ai dì nostri (Ardigò, Vanni, Petrone, ecc.)*<sup>347</sup>. Di Petrone, qui, era lodato, non senza una certa enfasi retorica, il ruolo di formidabile novatore degli studi giusfilosofici («finissimo spirito [...] di geniale intuito»)<sup>348</sup>, che, combattuto vittoriosamente il positivismo, subì però

qualche oscillazione o incertezza, ed [...] il suo orientamento [...] non fu sempre [...] il medesimo, avendo attraversato diverse fasi [...]. Ma deve riconoscersi che gl'intenti fondamentali del suo pensiero non ebbero in realtà verun mutamento, essendosi esso costantemente rivolto alla rivendicazione critica dei supremi ideali etici e giuridici [...]. La singolarità del suo temperamento filosofico derivava da ciò, che egli era insieme un ipercritico e un mistico: esperto di tutte le sottigliezze della scolastica e della moderna gnoseologia, egli aveva del pari un profondo anelito per le comunicazioni immediate coll'assoluto, un'aspirazione affannosa e quasi patetica a ciò che l'intelletto non può comprendere e la parola non sa dire<sup>349</sup>.

---

<sup>343</sup> Igino Petrone a Giorgio Del Vecchio, 6 gennaio 1904, in G. DEL VECCHIO, *Prefazione* a I. PETRONE, *Filosofia del diritto, con l'aggiunta di vari saggi su etica, diritto e sociologia*, cit., p. X, nota 1 (abbiamo reso in tondo il corsivo del testo).

<sup>344</sup> Cfr. G. GONELLA, *La filosofia del diritto secondo Giorgio Del Vecchio*, «Rivista di filosofia neo-scolastica», XXIII (1931), pp. 246-263, in part. pp. 246-247: «[Le *Lezioni di filosofia del diritto*] espongono in forma *sistematica* le dottrine del Del Vecchio [...]. Questo sistema è tracciato [...] in tre pubblicazioni che formano [...] «una specie di trilogia»» (il corsivo è dell'Autore). Le «tre pubblicazioni», cui Gonella faceva riferimento, sono, ovviamente, *I presupposti filosofici della nozione del diritto*, *Il concetto del diritto* e *Il concetto della natura e il principio del diritto*.

<sup>345</sup> Cfr. G. DEL VECCHIO, *Lezioni di filosofia del diritto*, cit., pp. 1-187.

<sup>346</sup> Cfr. *ivi*, pp. 95-130.

<sup>347</sup> Cfr. *ivi*, pp. 111-130.

<sup>348</sup> *Ivi*, p. 122.

<sup>349</sup> *Ivi*, p. 123.

Il nuovo corso della filosofia del diritto italiana richiedeva, perciò, la «revisione delle premesse gnoseologiche»<sup>350</sup>, possibile solo attraverso l'utilizzo degli strumenti del criticismo. Del Vecchio, allora, accolto l'appello ottocentesco di Otto Liebmann, ritornò a Kant<sup>351</sup>, adottando l'etichetta, dismessa da Petrone, dell'«idealismo critico»<sup>352</sup>.

Occorre, adesso, seguire gli sviluppi dell'itinerario delvecchiano, tenendo sempre a mente il problema della deduzione dell'universale giuridico, risolto in termini rigorosamente formali, nell'ambito dell'ufficio logico della filosofia del diritto. Del Vecchio, d'altronde, prese in prestito dalla scuola positivista, al modo del Petrone de *La fase recentissima*, la dottrina dei tre compiti, schematizzandola, a fini didascalici, nelle *Lezioni*: la filosofia giuridica era ivi descritta, sinotticamente, come «la disciplina che definisce il diritto nella sua universalità logica, ricerca le origini e i caratteri generali del suo svolgimento storico, e lo valuta secondo l'ideale della giustizia desunto dalla pura ragione»<sup>353</sup>.

A differenza della scienza giuridica, che risponde alla domanda *quid est iuris?*, la filosofia del diritto indaga speculativamente l'universale, chiedendosi *quid sit ius?*<sup>354</sup>

---

<sup>350</sup> *Ivi*, p. 124.

<sup>351</sup> Liebmann, nel suo *Kant und die Epigonen. Eine Kritische Abhandlung*, Schober, Stuttgart 1865, pp. 86, 97, 110, 139, 156, 203, 213, 215, invitò più volte a ritornare a Kant («Also muss auf Kant zurückgegangen werden»), concorrendo, così, alla nascita del movimento neocriticista. Sul ritorno a Kant, v., in generale, A. GUERRA, *Introduzione a Kant* [1980], Laterza, Roma-Bari 1985<sup>3</sup>, pp. 238-252 (con utili riferimenti bibliografici); con specifico riguardo alla filosofia del diritto italiana, v., invece, N. TABARONI, *La terza via neokantiana della gius-filosofia in Italia*, cit., p. 47, che le posizioni di Del Vecchio fa dipendere dalla «corrente logicista» della Scuola di Marburgo. Di parere analogo sia A. CARAGLIU, *Il principio etico. Diritto e morale in Giorgio Del Vecchio*, Aracne, Ariccia 2016, p. 24, sia L. AVITABILE, *Giorgio Del Vecchio, filosofo del diritto tra le due Guerre*, in AA.VV., *I Filosofi del diritto alla 'Sapienza' tra le due guerre*, Atti del Convegno Internazionale (Roma, 21 e 22 ottobre 2014), a cura di G. Bartoli, Sapienza Università Editrice, Roma 2017, pp. 13-41, in part. p. 14. Generico, invece, il giudizio di A.-E. PÉREZ LUÑO, *Iusnaturalismo y positivismo jurídico en la Italia moderna*, prólogo de G. Fassò, Publicaciones del Real Colegio de España en Bolonia, Zaragoza 1971, p. 92, che ricomprende Del Vecchio, senza altri dettagli, tra i giusnaturalisti d'ispirazione neokantiana.

<sup>352</sup> G. DEL VECCHIO, *Lezioni di filosofia del diritto*, cit., p. 124: «Che la [revisione delle premesse gnoseologiche della Filosofia del diritto] fosse veramente l'esigenza dei tempi nuovi, risulta dal gran numero di scrittori che, dai primi decenni [del Novecento], si adoperarono per lo svolgimento di quello stesso programma, o di altri consimili, con ricerche ed analisi critiche sul concetto del diritto, i suoi fondamenti e le sue connessioni. Può perciò parlarsi di una scuola *critica*, o *neo-criticista*, della Filosofia del diritto [...]; sebbene una tale designazione, che denota piuttosto il metodo che i principî e le tesi fondamentali, sia alquanto generica. Potrebbe pure accettarsi la formula: *idealismo critico*, usata già dal Petrone» (il corsivo è dell'Autore). Sull'adesione di Del Vecchio all'idealismo critico, v. R. ORECCHIA, *Maestri italiani di filosofia del diritto del secolo XX*, cit., p. 65. Pietro Piovani, in *L'attuale filosofia del diritto in Italia*, cit., p. 37, preferisce parlare, a proposito della posizione di Del Vecchio, di «*idealismo concettuale*», giacché «il suo neocriticismo [si concreta] nella volontà di determinare il *concetto* del diritto, e non solamente l'*ideale*» (il corsivo è dell'Autore).

<sup>353</sup> G. DEL VECCHIO, *Lezioni di filosofia del diritto*, cit., p. 194 (abbiamo reso in tondo il corsivo del testo).

<sup>354</sup> Cfr. *ivi*, p. 192: «Le scienze giuridiche non rispondono alla domanda *quid jus?* (che cosa si deve intendere in genere per diritto), ma solo alla domanda *quid juris?* (che cosa è stabilito dal diritto di un certo sistema). Se vogliamo conoscere il diritto nella sua logica interezza, cioè sapere quali siano gli elementi

Senonché Del Vecchio, nel 1902, prima d'intraprendere gli studi sulla pura forma del diritto, esaminò *Il sentimento giuridico*<sup>355</sup>, «dato psichico»<sup>356</sup> originario della soggettività e intuizione teoretica del criterio discretivo del giusto e del torto<sup>357</sup>. Non era ancora ben ferma la distinzione tra l'ufficio conoscitivo e quello pratico della filosofia del diritto, se il sentimento giuridico fungeva, a un tempo, da principio gnoseologico e da «idea etica»<sup>358</sup>, «potenza di giudicare le leggi vigenti»<sup>359</sup>, al fine di sollecitarne la riforma, più o meno violenta<sup>360</sup>.

Del Vecchio, comunque, in aperta polemica con l'approccio unilaterale del positivismo, dichiarava essere «l'origine e la natura della coscienza del giusto [...] un problema d'ordine metafisico»<sup>361</sup>, avvertendo che

---

essenziali comuni di tutti i sistemi giuridici, dobbiamo superare le particolarità di questi sistemi, e mirare al concetto *universale* del diritto» (il corsivo è dell'Autore). Del Vecchio, qui, richiamava esplicitamente i *Principi metafisici della dottrina del diritto*, cit., pp. 405-406, ove Kant asseriva: «Il *giureconsulto* [...] può, certo, conoscere e dichiarare che cosa sia il diritto (*quid sit iuris*), cioè ciò che le leggi in un certo luogo e in un certo tempo prescrivono o hanno prescritto; ma se ciò che queste leggi prescrivono sia poi giusto, e il criterio universale per mezzo del quale si può riconoscere in generale ciò che è giusto e ciò che è ingiusto (*iustum et iniustum*), gli rimane completamente nascosto se egli non abbandona per un certo tempo quei principi empirici, e se [...] egli non cerca le origini di quei giudizi nella ragione pura quale unico fondamento di ogni legislazione positiva possibile. Una dottrina del diritto puramente empirica è (come la testa di legno nella favola di Fedro) una testa che può essere bella, ma che – ahimè! – non ha cervello» (il corsivo è dell'Autore).

<sup>355</sup> G. DEL VECCHIO, *Il sentimento giuridico*, «Rivista italiana per le scienze giuridiche», XXXIII (1902), pp. 345-360 (ora in ID., *Studi sul diritto*, 2 voll., Giuffrè, Milano 1958, vol. 1, pp. 1-20, da cui si cita).

<sup>356</sup> *Ivi*, p. 11.

<sup>357</sup> *Ibid.*: «Il sentimento del giusto è un dato primitivo e normale della coscienza etica, un elemento o un aspetto di questa; e la sua natura è effettiva e al tempo stesso ideologica, in quanto che alla forza dell'animo, che sente alcunché giusto o ingiusto, necessariamente presiede, espresso o latente, l'*intuito* teoretico di un criterio» (il corsivo è nostro). Ma, *ivi*, p. 19, Del Vecchio diceva pure che «il diritto come espressione perfetta e verità logica articolata *non può trovarsi nel sentimento del giusto*» (il corsivo è nostro).

<sup>358</sup> *Ivi*, p. 18. Il sentimento giuridico, *ibid.*, era altresì identificato con il «dover essere», che «offre agl'istituti vigenti un criterio d'estimazione».

<sup>359</sup> *Ivi*, p. 16.

<sup>360</sup> *Ibid.*: «In [...] caso [di un conflitto con la legislazione positiva,] il sentimento del giusto si manifesta come elemento *perturbatore* dell'ordine giuridico istituito; e può promuovere contro di esso un'azione occulta o palese, più o meno violenta. \ Ciò accade generalmente allorché troppo grave è la discrepanza tra l'autorità esteriore del reggimento e quella interiore delle coscienze. La qual discrepanza è a sua volta l'effetto del non aver potuto, per contingenze storiche quali che siano, il sentimento del giusto esercitare la sua azione normale rispetto alla genesi del diritto. Allora manifesta la sua efficacia perturbatrice o *rivoluzionaria*» (il corsivo è dell'Autore). Sul tema del contrasto tra diritto positivo e diritto naturale, scaturigine della rottura rivoluzionaria, v. G. DEL VECCHIO, *La Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino nella Rivoluzione francese*, Tipografia della Gioventù, Genova 1903 (ora in ID., *Contributi alla storia del pensiero giuridico e filosofico*, Giuffrè, Milano 1963, pp. 139-216, in part. p. 154: «Quando [...] si manifesta un dissidio [...] tra le istituzioni giuridiche positive e le esigenze intrinseche della vita che ne costituiscono il natural fondamento, il pensiero speculativo e la coscienza generale del tempo sono condotti a considerare queste esigenze per sé, nell'essere distinto che loro è proprio, e a dedurne, indipendentemente dagl'istituti vigenti, l'ordine del diritto ad esse conforme. L'appellativo di *naturale* che si dà al diritto in tal modo riconosciuto deve intendersi appunto in questo senso specifico, di *realmente fondato* nei requisiti essenziali della vita, in contrapposto a ciò che nella superstruttura o configurazione estrinseca della storia si presenta come arbitrario o relativamente accidentale»; il corsivo è dell'Autore).

<sup>361</sup> G. DEL VECCHIO, *Il sentimento giuridico*, cit., p. 9.



la spiegazione storica del manifestarsi di un fatto, in connessione con gli altri dati della natura, non [distrugge] la sua esistenza d'idea; la quale è soggetta come tale ad una costruzione ontologica, indipendente dall'accidentalità dell'effettuazione nell'ordine dei fenomeni. La mutua incidenza dell'idea in fatto, e del fatto in idea, la loro *trascendenza reciproca* è il primo canone della Filosofia e della vita. Essere il mondo un prodotto della coscienza non è men vero, che non sia vero essere la coscienza un prodotto del mondo<sup>362</sup>.

Tra *ordo rerum* e *ordo idearum*, checché ne dicessero i positivisti, non vi sarebbe, perciò, necessario contrasto, bensì vicendevole scambio, essendo l'idea presupposto inesauribile dei fatti, così come i fatti rappresentano l'attualità, variamente realizzata, dell'idea<sup>363</sup>: era, questo, un esito scopertamente dualistico, venato di platonismo<sup>364</sup>, ma non privo di uno sforzo di mediazione, se l'idea, archetipo metafisico, poteva, a ogni buon conto, storicizzarsi<sup>365</sup>. Ritroveremo tale tesi, meglio articolata, ne *Il concetto della natura e il principio del diritto*. E, del resto, *Il sentimento giuridico* – confessava Del Vecchio a Galán y Gutiérrez, nella menzionata lettera del 19 settembre 1940 –, «contiene in germe tutte le mie opere successive»<sup>366</sup>.

---

<sup>362</sup> *Ibid.* (il corsivo è dell'Autore).

<sup>363</sup> Cfr. *ivi*, p. 10: «Il problema della natura originale del giusto comporta dunque in verità più soluzioni, secondo il modo ond'esso si pone: secondo che si consideri il fenomeno del suo sviluppo, o la sua essenza d'idea. Questa non può come tale avere alcuna *origine* storica; poiché i fatti potranno mostrar solo *esempi* di sue affermazioni (perfette o imperfette), ma non *produrre* ciò che, da questo punto di vista, è condizione del loro presentarsi. La storia non potrà mai soppiantare l'idea, perché non potrà liberarsi del suo *presupposto*; e l'idea è metempirica per essenza, cioè non si esaurisce nell'accadere» (il corsivo è dell'Autore).

<sup>364</sup> È appena il caso di notare che Del Vecchio, in sede di ricostruzione storiografica, collocò *Il sentimento giuridico* nell'ambito della «revisione delle premesse gnoseologiche», propiziata dalla «critica kantiana»: cfr. *Lezioni di filosofia del diritto*, cit., p. 124. Le cose, però, non stanno esattamente così. Del Vecchio aveva d'altronde descritto il suo orientamento come sostanzialmente platonico, nella missiva a Galán y Gutiérrez del 19 settembre 1940 (v., *supra*, p. 62, ma anche la nota 334). Vitale Viglietti ha inoltre osservato, in *Le premesse metafisiche della dottrina di Giorgio Del Vecchio*, Edizioni Lo Stato Corporativo, Napoli 1938, p. 93, che l'intero discorso delvecchiano è «essenzialmente dualistico». E ancora più esplicito era stato Valentino Piccoli, che, in una nota bibliografica relativa alla seconda edizione de *Il concetto della natura e il principio del diritto* (v. «Rivista internazionale di filosofia del diritto», IV, 1924, pp. 86-88), affermò il pensiero di Del Vecchio implicare «una concezione dualistica e platonica» (p. 87).

<sup>365</sup> Cfr. G. DEL VECCHIO, *Il sentimento giuridico*, cit., p. 15: «Il sentimento del giusto ha [...] una funzione fondamentale e primaria nella determinazione positiva del diritto. Se non se ne può riconoscere in fatto l'onnipotenza, esso è però, anche storicamente, una forza viva, e per sua natura tende a tradursi in quegli istituti, di cui è per se stesso l'espressione embrionica o potenziale».

<sup>366</sup> Giorgio Del Vecchio a Eustaquio Galán y Gutiérrez, 19 settembre 1940, cit. Analogo giudizio è stato formulato da Del Vecchio, in una lettera dell'11 novembre 1941, diretta sempre a Galán y Gutiérrez: «Il mio orientamento filosofico è rimasto sempre assolutamente il medesimo, e già nella prima edizione del “Sentimento giuridico” (1902) è in nuce tutto il mio sistema» (Archivio Giorgio Del Vecchio – Dipartimento di Scienze Giuridiche, Sezione di Filosofia del diritto, Sapienza Università di Roma, 31 Galán y Gutiérrez Eustaquio, busta 1 G). Valutazione condivisa pure da Viglietti, che, in *Le premesse metafisiche della dottrina di Giorgio Del Vecchio*, cit., p. 18, sostiene essere tutto il «sistema [di Del Vecchio], in embrione, nella sua prima pubblicazione, “Il sentimento giuridico”». Concorde, in sede critica, il giudizio di Eugenio Di Carlo, che, esaminando *I primi scritti di Giorgio Del Vecchio (fino alla prolusione di Ferrara)*, in AA.VV., *Studi filosofico-giuridici dedicati a Giorgio Del Vecchio nel XXV anno*

Delle prime prove di Del Vecchio come scrittore di cose giusfilosofiche conviene ora ricordare la prolusione *Diritto e personalità umana nella storia del pensiero*, che, pronunciata all'Università di Ferrara il 19 gennaio 1904, fu poi rifusa nel fascicolo del marzo-aprile della «Rivista di filosofia e scienze affini»<sup>367</sup>. Si trattava di una breve, sebbene molto densa, ricostruzione della filosofia del diritto occidentale, dalle origini elleniche fino all'attualità, che muoveva dal convincimento, manifestato pure da Vanni<sup>368</sup>, della «dipendenza della Filosofia del diritto dalla Filosofia generale»<sup>369</sup>.

Sono specialmente rilevanti, in tal senso, le battute conclusive della prelezione, che, dirette contro l'oggettivismo positivistico, proclamavano i diritti irrinunciabili della coscienza, la cui sostanzialità andava quindi riconquistata, avendo gli psicologi empirici, cultori di una «psicologia senz'anima»<sup>370</sup>, notomizzato quel principio fondamentale, ridotto, così, a «concetto collettivo», ossia alla «somma dei differenti processi psichici»<sup>371</sup>, semplici epifenomeni pneumatici.

Questa «decomposizione empirica della personalità»<sup>372</sup>, tuonava Del Vecchio, poneva nel nulla lo sforzo novatore della modernità, che, con Cartesio, aveva scoperto il primato, gravido di futuro, del *cogito*, punto archimedeo dell'edificio del sapere, ottenuto tramite il mezzo corrosivo del dubbio iperbolico, donde le pagine, davvero sublimi, della *Meditatio secunda*, nella quale, infatti, si legge:

È il pensiero quel che cercavo, ché questo solo non può esser separato da me. Io esisto, è certo; ma fino a quando? Finché penso, di certo; ché, se mai cessassi di pensare, potrebbe darsi che con

---

*d'insegnamento (1904-1929)*, 2 voll., Antica Tipografia Soliani, Modena 1930, vol. 1, pp. 173-181, in part. p. 173, notò aver il pensatore bolognese tratteggiato, già nei primi esercizi scientifici, le «direttive fondamentali della sua sistemazione filosofico-giuridica, sia perciò che concerne l'indirizzo ed il metodo, come perciò che si riferisce alla oggettività dei principi formulati».

<sup>367</sup> G. DEL VECCHIO, *Diritto e personalità umana nella storia del pensiero*, «Rivista di filosofia e scienze affini», VI (1904), pp. 237-255 (ora in ID., *Contributi alla storia del pensiero giuridico e filosofico*, cit., pp. 1-22, da cui si cita).

<sup>368</sup> V., *supra*, nota 245. Non si dimentichi che Del Vecchio, a Roma, aveva seguito, oltre ai corsi di Filomusi Guelfi, le lezioni di Vanni (v. la citata lettera a Galán y Gutiérrez del 19 settembre 1940), da cui potrebbe aver ereditato la convinzione del nesso necessario tra filosofia giuridica e filosofia *tout court*.

<sup>369</sup> G. DEL VECCHIO, *Diritto e personalità umana nella storia del pensiero*, cit., p. 3. Cfr. pure V. VIGLIETTI, *Le premesse metafisiche della dottrina di Giorgio Del Vecchio*, cit., p. 18, che insiste sulla circostanza, per lui non trascurabile, dell'inseparabilità, in Del Vecchio, dell'«ordine giuridico [...] dall'ordine del sapere».

<sup>370</sup> La paternità della formula, che Del Vecchio usa, in *Diritto e personalità umana nella storia del pensiero*, cit., p. 18, spetta al neokantiano Friedrich Albert Lange, autore, nel 1866, di una *Geschichte des Materialismus*, la cui seconda edizione, apparsa tra il 1873 e il 1875, fa appunto riferimento a una *Psychologie ohne Seele*: cfr. F.A. LANGE, *Geschichte des Materialismus und Kritik seiner Bedeutung in der Gegenwart* [1866], 2 Bde., Verlag von J. Baedeker, Leipzig und Iserlohn 1873-75, Bd. 2, p. 381. Su Lange, v. A. GUERRA, *Introduzione a Kant*, cit., pp. 240-241.

<sup>371</sup> G. DEL VECCHIO, *Diritto e personalità umana nella storia del pensiero*, cit., p. 18.

<sup>372</sup> *Ibid.*

ciò stesso cessassi interamente di esistere. Ora non ammetto se non quanto sia vero necessariamente: sono dunque, precisamente, soltanto una cosa che pensa, e cioè una *mente*, o un *animo*, o un *intelletto*, o una *ragione*<sup>373</sup>.

Cartesio, sollevando la «coscienza individuale a principio supremo della concezione del mondo», attestava il «valore assoluto della persona umana»<sup>374</sup>, ancorché nell'esclusivo dominio gnoseologico. Ma la filosofia del diritto secentesca, aderendo, nell'interpretazione delvecchiana, agli orientamenti della filosofia generale, non poteva non celebrare, a propria volta, «l'idea che l'uomo è per essenza sua un che di assolutamente *prius*, una sostanza autonoma»<sup>375</sup>: sarà il compito assolto dalla Scuola del diritto naturale, che, promotrice dell'affrancamento della scienza giuridica dalla teologia, rifonderà umanisticamente, ossia razionalisticamente, l'intero ordine pratico<sup>376</sup>. Non soltanto il diritto veniva svincolato, a partire dal celebre motto di Grozio (*etiamsi dareums non esse Deum*)<sup>377</sup>, dalla teologia, ma anche dalla morale, riservando, in tal modo, agli individui uno spazio etico libero dalle interferenze statuali. Erano del resto questi, secondo Del Vecchio, i «principî comuni [...] della *scuola del diritto naturale*»:

L'uomo è la *sostanza* d'ogni diritto; l'individuo e le sue connaturate esigenze sono la ragione originaria ed intrinseca degli ordinamenti sociali. La qualità di persona giuridica non proviene all'uomo da un conferimento degli organi statuali, ma al contrario lo Stato ha per suo presupposto il diritto dell'individuo. Il diritto positivo, che si rivela mediante forme e dati esteriori, è pertanto subordinato ad un altro diritto, che ha il suo fondamento nella natura umana, ed è conosciuto direttamente dalla ragione<sup>378</sup>.

---

<sup>373</sup> R. CARTESIO, *Meditazioni metafisiche* [1641], traduzione e introduzione di S. Landucci [1997], Laterza, Roma-Bari 2013<sup>10</sup>, pp. 43-45 (il corsivo è dell'Autore).

<sup>374</sup> G. DEL VECCHIO, *Diritto e personalità umana nella storia del pensiero*, cit., p. 11.

<sup>375</sup> *Ibid.*

<sup>376</sup> Sulla vicenda moderna del giusnaturalismo, che richiamiamo per cenni troppo rapidi, v. G. FASSÒ, *Storia della filosofia del diritto*, cit., vol. 2.

<sup>377</sup> Cfr. U. GROZIO, *Il diritto di guerra e di pace* [1625], 3 voll., a cura di C. Galli e A. Del Vecchio, traduzione, introduzione e apparati di A. Del Vecchio, C. Galli, F. Ingravalle, G.M. Labriola, M. Scattola, G. Silvestrini, C. Tommasi, S. Visentin, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Napoli 2023, vol. 1, p. 14 (*Proleg.*, 11). Molto si dovrebbe dire a proposito della sentenza groziana, che, sicuro riecheggiamento di fonti antiche e medievali, ebbe, tuttavia, un impatto dirompente sulla coscienza dei contemporanei: v., per qualche utile notizia, G. FASSÒ, *Ugo Grozio tra medioevo ed età moderna* [1950], in *Id.*, *Scritti di filosofia del diritto*, 3 voll., a cura di E. Pattaro, C. Faralli, G. Zucchini, Giuffrè, Milano 1982, vol. 1, pp. 97-117, in part. pp. 109-110.

<sup>378</sup> G. DEL VECCHIO, *Diritto e personalità umana nella storia del pensiero*, cit., pp. 13-14 (il corsivo è dell'Autore).

Maturato il criticismo di Kant, si sarebbero poi riuniti i filoni, teoretico e pratico, della svolta moderna, avendo il pensatore di Königsberg riconosciuto la centralità soggettiva, sia nel campo gnoseologico, con la cosiddetta rivoluzione copernicana<sup>379</sup>, sia in quello etico, con il dichiarare l'umanità, nella *Fondazione della metafisica dei costumi* (1785), «fine in se stesso» (*Zweck an sich selbst*)<sup>380</sup>.

Perché dilungarsi nel rammentare ciò, che pertiene, in maniera particolare, alla storia della filosofia moderna? Non certamente per smarrire il filo del nostro discorso, bensì, anzitutto, per cogliere, già nella sua produzione giovanile, uno dei motivi principali degli scritti seriori di Del Vecchio, quello umanistico, che pure Enrico Vidal vide con nitidezza, riconducendo, nel 1951, il sistema di pensiero approntato dal filosofo bolognese all'«umanismo giuridico»<sup>381</sup>.

L'antica idea che, dall'epoca romana almeno<sup>382</sup>, stringeva insieme umanità e giuridicità tramontò a causa del fenomenismo positivisticò, il quale, eliminata la «sostanzialità psicologica dell'io»<sup>383</sup>, obliterava – inarrestabile accesso antimetafisico – il presupposto della «sostanzialità giuridica dell'individuo»<sup>384</sup>. Il positivismo negò, infatti,

la *sostanzialità* dell'essere umano, come d'altra parte si era negata la sua sostanzialità psicologica. Anche qui si procede per via di *esteriorizzazione*, cioè si riduce l'essere al fenomeno; e si dichiara

---

<sup>379</sup> Cfr. I. KANT, *Critica della ragione pura*, cit., pp. 23-24: «Si è ritenuto sinora, che ogni nostra conoscenza debba regolarsi secondo gli oggetti: tutti i tentativi di stabilire su di essi, attraverso concetti, qualcosa *a priori*, mediante cui fosse allargata la nostra conoscenza, caddero tuttavia, dato tale presupposto, nel nulla. *Per una volta si tenti dunque, se nei problemi della metafisica possiamo procedere meglio, ritenendo che gli oggetti debbano conformarsi alla nostra conoscenza.* [...] La situazione al riguardo è la stessa che si è presentata con i primi pensieri di Copernico: costui, poiché la spiegazione dei movimenti celesti non procedeva in modo soddisfacente, sino a che egli sosteneva che tutto quanto l'ordinamento delle stelle ruotasse attorno allo spettatore, cercò se la cosa non potesse riuscire meglio, quando egli facesse ruotare lo spettatore e facesse per contro star ferme le stelle» (il corsivo è nostro).

<sup>380</sup> V. la seconda formulazione dell'imperativo categorico, enunciata da Kant nella *Fondazione della metafisica dei costumi* [1785], in I. KANT, *Scritti morali*, a cura di P. Chiodi [1970], Utet, Torino 1980, pp. 39-125, in part. p. 88, che recita: «Agisci in modo da trattare l'umanità, sia nella tua persona sia in quella di ogni altro, sempre anche come fine e mai semplicemente come mezzo» (abbiamo reso in tondo lo spazieggiato del testo). L'espressione «Menschheit als Zweck an sich selbst» ricorre, *ibid.*, poco più avanti (abbiamo reso in tondo, anche in questo caso, lo spazieggiato del testo).

<sup>381</sup> E. VIDAL, *La filosofia giuridica di Giorgio Del Vecchio*, Giuffrè, Milano 1951, p. 16. V. pure ID., *Deontologia ed umanismo in un moderno sistema di Filosofia del diritto*, «Rivista internazionale di filosofia del diritto», XXVI (1949), pp. 486-494, ove il valore fondamentale dell'«intera opera» (p. 493) del pensatore felsineo era rinvenuto nella «persona umana» (*ibid.*), donde, «se si vorrà [...] usare un'espressione che illumini nella sua compiutezza e nella sua particolarità i caratteri della speculazione di Giorgio Del Vecchio, [...] sarebbe [...] appropriato servirsi del termine di *umanismo giuridico*» (p. 494; il corsivo è dell'Autore).

<sup>382</sup> Inevitabile il riferimento non solo al ciceroniano *natura iuris ab hominis repetenda est natura*, ma pure alla massima, notissima, di Ermogeniano, contenuta in *Digesto*, 1, 5, 2, secondo cui «hominum causa omne ius constitutum [est]».

<sup>383</sup> G. DEL VECCHIO, *Diritto e personalità umana nella storia del pensiero*, cit., p. 14.

<sup>384</sup> *Ibid.*

che il diritto è solo fatto storico relativo, funzione di bisogni e forze mutevoli, non verità obiettiva e costante, conoscibile direttamente dalla ragione. Né, date le premesse, si potrebbe argomentare altrimenti: ché, se si afferma che la natura umana non esiste come entità, ma solo in atteggiamenti e contingenze particolari, non si potrà ammettere poi un principio giuridico universalmente adeguato e conforme ad essa<sup>385</sup>.

La filosofia del diritto di stampo positivistico, rinunciando al valore della persona, vera e propria sostanza dell'esperienza giuridica, non poteva nemmeno penetrare l'universale condizione di possibilità di questa stessa esperienza, restringendosi all'esame, più scientifico che speculativo, della «serie dei diritti storici»<sup>386</sup>. Analisi storica, quando non dogmatica (nel senso della *Begriffsjurisprudenz*, che estrapolava i concetti giuridici da norme ritenute dogmi), esposta al rischio d'essere fagocitata dalla sociologia, disciplina dai positivisti creduta in grado di sintetizzare tutto il sapere sociale<sup>387</sup>.

Una rigenerazione della filosofia giuridica non era dunque possibile, a parere di Del Vecchio, se prima non si fossero ristabilite le genuine prerogative della filosofia *tout court* (segno, in ultimo, della prevalenza delle questioni generali, rispetto a quelle – di dettaglio? – della *philosophia specialis*)<sup>388</sup>. Ripristino della sanità del pensiero che passava, kantianamente, dall'inversione soggettivistica della conoscenza, dopo lo sprofondamento nell'oggettivo, ossia nell'accidentale e nell'epifenomenico. Il positivismo, esito regressivo della modernità,

---

<sup>385</sup> *Ivi*, p. 19 (il corsivo è dell'Autore).

<sup>386</sup> *Ibid.*

<sup>387</sup> Non è purtroppo possibile approfondire il tema, che, interessantissimo, ha trattato, seppur rapidamente, Norberto Bobbio, in *La filosofia del diritto in Italia nella seconda metà del secolo XIX*<sup>2</sup>, cit., pp. 114-115, dando notizia del confronto critico tra Icilio Vanni e Salvatore Fragapane: questi nutriva infatti la convinzione che la sociologia, «in quanto disciplina unificatrice di tutti i fenomeni sociali[,] [fosse] superiore in contenuto e in grado a tutte le discipline sociali particolari e quindi anche alla filosofia del diritto» (p. 115). Su Fragapane, v. R. ORECCHIA, *Maestri italiani di filosofia del diritto del secolo XX*, cit., pp. 89-92, in part. p. 92: «Fragapane rappresenta il più schietto fenomenismo; negando alla filosofia del diritto il compito gnoseologico e quello pratico, la riduce ad una fenomenologia di carattere empirico e la subordina alla Sociologia, che considera una sintesi più vasta rispetto alle sintesi parziali delle filosofie sociali particolari e intermediaria tra la filosofia del diritto e la filosofia generale». Cfr. pure G. PERTICONE, *Il diritto e lo Stato nel pensiero italiano contemporaneo*, cit., pp. 50-54, e, *brevius*, G. FASSÒ, *Storia della filosofia del diritto*, cit., vol. 3, pp. 174-175, oltre che G. MARINO, *Forza diritto legge. Scuola storica e filosofia del diritto nell'ultimo Ottocento italiano*, cit., pp. 209-210.

<sup>388</sup> Cfr. G. DEL VECCHIO, *Diritto e personalità umana nella storia del pensiero*, cit., pp. 19-20: «Non crediamo [...] che la Filosofia del diritto possa veramente risorgere, e riprendere in tutta la sua pienezza il posto sovrano che le compete, fino a che la Filosofia in generale non sia uscita pur essa dalla crisi che la tormenta». Non ci sembra, però, possibile distinguere sul serio la filosofia generale dalle presunte filosofie speciali, esistendo soltanto, come insegna il paragrafo 13 dell'*Enciclopedia* hegeliana (v. *op. cit.*, p. 22), la filosofia senz'altro. Come non vedere, del resto, che la filosofia generale, a petto di quella particolare, diventa, a sua volta, particolare?

abbandonandosi al mero esame dei dati esterni, ha troppo dimenticato i presupposti subiettivi di essi; ha troppo dimenticato che la natura è in sostanza una rappresentazione dell'io. La scienza si è trovata così in contraddizione colla coscienza. Soprattutto i principî etici, pur vivi nell'animo umano, e che per essenza loro son tali da trascendere l'esperienza, si sono trovati abbandonati e delusi dalla concezione esclusivamente empirica e *superficiale* del mondo. Invano la mente umana ha tentato per un certo tempo di *superare sé* stessa, immergendosi a capofitto in ciò che era solo una sua proiezione: essa ha dovuto accorgersi finalmente che, così facendo, inseguiva pur sempre la sua propria ombra, e che il principio della spiegazione non era fuori, ma dentro a sé. Ivi, nel santuario della coscienza, nella costituzione intrinseca del soggetto, deve trovarsi la legge prima dell'essere e del conoscere; ivi, anche, la fonte del dovere e del diritto<sup>389</sup>.

La «critica»<sup>390</sup>, rimettendo al centro l'io, consentiva, allora, di alligare le acquisizioni dell'empirismo al posto che loro spettava, in quanto – aggiungeva l'Autore – «la mente del soggetto pensante resta necessariamente la condizione e la legge di ogni vero obiettivo»<sup>391</sup>. Appariva quindi, nettissima, la distinzione, così importante per il Del Vecchio della *Trilogia*, tra il concetto, forma *a priori*, e l'idea, orientante contenuto assiologico, del diritto, mutuata forse da Rudolf Stammler, che, vicino alla Scuola di Marburgo, l'adoperava nel medesimo torno d'anni, separando *Rechtsbegriff*, «Gedanke von unbedingter Allgemeingültigkeit» («pensiero di universalità incondizionata»), e *Rechtsidee*, «Leitstern der bedingten Erfahrung» («stella polare dell'esperienza condizionata»)<sup>392</sup>. Occorreva, pertanto,

---

<sup>389</sup> G. DEL VECCHIO, *Diritto e personalità umana nella storia del pensiero*, cit., p. 20 (il corsivo è dell'Autore).

<sup>390</sup> *Ibid.*

<sup>391</sup> *Ivi*, pp. 20-21.

<sup>392</sup> Cfr. R. STAMMLER, *Lehrbuch der Rechtsphilosophie*, De Gruyter, Berlin und Leipzig 1922, pp. 2-3 (traduzioni nostre), e i libri primo e terzo, dedicati, rispettivamente, al *Begriff des Rechtes* (pp. 46-93) e all'*Idee des Rechtes* (pp. 167-234). Prima che nel *Lehrbuch*, sintesi del suo pensiero, Stammler aveva già affrontato, in termini rigorosamente formali, la questione del diritto, sia in *Wirtschaft und Recht nach der materialistischen Geschichtsauffassung*, Verlag von Veit und Comp., Leipzig 1896, sia in *Die Lehre von dem richtigen Rechte*, J. Guttentag, Berlin 1902. Su Stammler, v. I. PETRONE, *La fase recentissima della filosofia del diritto in Germania*, cit., pp. 242-246, che, censore del di lui formalismo, osservava doversi attingere non «un universale logico [...], ma [...] un universale ontologico; non [...] un principio puramente formale e teoretico, ma [...] un principio materiale e fornito di valore etico: epperò non dobbiamo ristarci alla critica della conoscenza, ma integrarla con la metafisica» (p. 244). Rapidi, ma utilissimi, cenni si trovano, poi, in G. FASSÒ, *Storia della filosofia del diritto*, cit., vol. 3, pp. 219-223. Maggiormente comprensivo il saggio, argomentato dalla prospettiva della fenomenologia, di A. BANFI, *Il problema epistemologico nella filosofia del diritto e le teorie neokantiane*, «Rivista internazionale di filosofia del diritto», VI (1926), pp. 194-251, in part. pp. 214-219, che il contributo di Stammler faceva consistere nella «sistemazione formale della scienza del diritto, sulla base di principi universali e a priori» (p. 214). Circa le consonanze di pensiero tra Del Vecchio e Stammler, v. G. SOLARI, *L'indirizzo neo-kantiano nella filosofia del diritto*, «Rivista di filosofia», XXIII (1932), pp. 319-355, in part. p. 324, che ritenne discendere le analogie delle loro tesi dalla comune matrice kantiana, rifiutando, cioè, l'ipotesi della «derivazione diretta». Più netta la posizione di Nereo Tabaroni, che, in *La terza via neokantiana della gius-filosofia in*

ammettere, sopra la materia dei vari *fatti* giuridici che la storia nel suo fluire successivamente ci sottopone, una forma concettuale, che ha il suo luogo adeguato nella coscienza, ed è la condizione *a priori* della conoscibilità di quei fatti. Si dovrà ammettere inoltre – ed è questo il criterio del *contenuto* delle determinazioni giuridiche – un'esigenza assoluta della giustizia, la quale, pur rivelandosi solo per gradi nell'esperienza, è idealmente fissa e compenetrata colla natura stessa dell'uomo; di guisa che la ragione, considerando tale natura nella sua piena essenza, può dedurre categoricamente da essa i principî assoluti ed universali del diritto umano, senza attenderne la rivelazione positiva nel campo storico, ma precorrendo e preparando pur questa, dove tuttavia manchi<sup>393</sup>.

Parole che, postulando la dottrina dei compiti della filosofia del diritto, perimetravano l'ambito delle ricerche da portare avanti: quella logica, relativa al concetto universale del giure, e quella deontologica, preoccupata, invece, del contenuto ideale di giustizia<sup>394</sup>. Un anno dopo aver letto la prolusione ferrarese, Del Vecchio pubblicò, infatti, *I presupposti filosofici della nozione del diritto*, rimaneggiamento – sappiamo dalla solita lettera a

---

*Italia*, cit., p. 81, nota 26, stima «innegabile l'affinità [...] con Stammler il quale sottolinea costantemente la differenza tra *Rechtsbegriffe* e *Rechtsidee*». Troppo laconico, ancorché non trascurabile, il giudizio di P.L. ZAMPETTI, *La filosofia giuridica di Giorgio Del Vecchio*, «Rivista di filosofia neo-scolastica», XLI (1949), pp. 209-246, in part. p. 244, nota 3, che in Stammler vede l'ispiratore delle «linee fondamentali del sistema di Del Vecchio». Ma Luigi Biamonti, in *Un tentativo di costruzione del concetto del diritto*, «Rivista italiana di sociologia», XII (1908), pp. 400-424, in part. p. 403, nota 1, considera «sostanziali» le differenze tra gli orientamenti di Del Vecchio e di Stammler, giacché, il primo, «ammette un concetto formale, *a priori* del diritto, che abbraccia tutti i casi della varietà del diritto»; il secondo, «fa [...] questione di contenuto e non di caratteri essenziali del diritto». Il problema, s'intuisce dalla letteratura critica citata, è tutt'altro che semplice, e meriterebbe uno studio a sé.

<sup>393</sup> G. DEL VECCHIO, *Diritto e personalità umana nella storia del pensiero*, cit., p. 21 (il corsivo è dell'Autore).

<sup>394</sup> Ne è convinto pure Eugenio Di Carlo, che, in *I primi scritti di Giorgio Del Vecchio (fino alla prolusione di Ferrara)*, cit., p. 180, stima «la distinzione tra concetto del diritto ed ideale del diritto [...] già annunciata nella Prolusione in oggetto, chiaramente». Non è nemmeno da trascurare, di Del Vecchio, *L'evoluzione dell'ospitalità*, «Rivista italiana di sociologia», VI (1902), pp. 234-246 (ora, lievemente modificato, in G. DEL VECCHIO, *Parerga*, 3 voll., Giuffrè, Milano 1961-66, vol. 2, pp. 23-36; citiamo però dall'edizione in rivista), riconducibile all'ambito della ricerca fenomenologica, d'ispirazione positivista. Si può, quindi, supporre che la dottrina dei tre compiti orientasse *ab origine* i pensieri di Del Vecchio. In *L'evoluzione dell'ospitalità*, che segue lo sviluppo dello *status* dello straniero (da semplice peregrino, soggetto alla tutela privata dell'ospite, a uomo – nel senso dell'*humanitas* finalmente riconosciuta – equiparato nei suoi diritti al cittadino), si fa inoltre riferimento alla linea di tendenza della storia del mondo, la cui «meta ideale [è] l'armonia delle volontà secondo un principio etico universale» (p. 237; il corsivo è dell'Autore). Se, facendo un balzo in avanti, esaminiamo l'ufficio della ricerca fenomenologica, giusta il dettato delle *Lezioni di filosofia del diritto*, cit., p. 333, appare chiaro che «il problema delle origini del diritto positivo concerne la realtà empirica o fenomenica», donde la necessità di «prescindere da qualunque modello speculativo [...], e osservare soltanto come il diritto sorga e si sviluppi storicamente, nel fatto» (*ibid.*). Ricerca delle origini che, alla fine, additava la meta ideale del corso storico, il quale, progressiva «esplicazione di un fine implicito» (*ivi*, p. 350), mira alla giustizia.

Galán y Gutiérrez del 19 settembre 1940 – della sua «dissertazione sul Concetto del diritto»<sup>395</sup>, risalente al luglio 1900.

## 2. *Quid est ius?* Una ricerca logica

### 2.1. Il problema della forma del diritto

Ha scritto Pietro Piovani, a proposito dell'idealismo di Del Vecchio, che questi, lungi dall'essere un idealista critico, sarebbe in realtà stato – lo notammo dianzi<sup>396</sup> – un idealista concettuale. Critico, d'altronde, fu l'idealismo postkantiano in genere, perciò l'aggettivo «concettuale» parve a Piovani più adeguato a riassumere l'orientamento seguito da Del Vecchio, in quanto il di lui «idealismo criticistico si fonda tutto sul concetto del diritto, considerato capace, nella sua pura formalità, di esplicarsi anche senza riferimento alle valutazioni dell'ideale giuridico»<sup>397</sup>.

Il concetto del diritto era in effetti detto da Del Vecchio, ne *I presupposti*, *ratio indifferentiae*, dovendo esso adeguare, quale *genus* di tutte le *species*, attuali o potenziali, il complesso dei fenomeni giuridici, a prescindere, dunque, dal loro contenuto assiologico<sup>398</sup>. Non sarebbe invero possibile distinguere il giure dagli altri dati, tanto empirici quanto ideali, in mancanza della corrispondente categoria trascendentale, sicché, «se vogliamo conoscere il diritto – si apprende dalle *Lezioni* – dobbiamo [...] mirare al concetto *universale* del diritto»<sup>399</sup>, al cui indagamento si volge, nel suo ufficio teoretico, la filosofia giuridica, domandandosi *quid est ius?* Un interrogativo, questo, che Del Vecchio, nelle *Considerazioni preliminari a I presupposti*, così formulava: «È possibile una determinazione obiettiva (ossia universalmente valevole) di ciò che è il diritto? E, se è possibile, quali ne sono le condizioni metodiche, cioè *come* è essa possibile?»<sup>400</sup>.

---

<sup>395</sup> Giorgio Del Vecchio a Eustaquio Galán y Gutiérrez, 19 settembre 1940, cit. La «dissertazione sul Concetto del diritto», tenutasi a Genova, era, cioè, «l'abbozzo dei due libri poi pubblicati coi titoli: “I presupposti filosofici della nozione del diritto” e “Il concetto del diritto”» (*ibid.*).

<sup>396</sup> V., *supra*, nota 352.

<sup>397</sup> P. PIOVANI, *L'attuale filosofia del diritto in Italia*, cit., p. 37.

<sup>398</sup> Cfr. G. DEL VECCHIO, *I presupposti filosofici della nozione del diritto*, cit., p. 81: «La forma logica deve adeguare perfettamente e medesimamente tutti gli oggetti della specie che essa determina: la sua *obiettività* consiste appunto in questa *ratio indifferentiae* (per dirla cogli Scolastici), ond'essa comprende del pari il vario contenuto dei casi singoli, e solo li rappresenta in ciò che essi hanno di identico e di essenzialmente comune» (il corsivo è dell'Autore).

<sup>399</sup> G. DEL VECCHIO, *Lezioni di filosofia del diritto*, cit., p. 192 (il corsivo è dell'Autore).

<sup>400</sup> G. DEL VECCHIO, *I presupposti filosofici della nozione del diritto*, cit., p. 5 (il corsivo è dell'Autore). Gli interrogativi delvecchiani riecheggiano, in qualche misura, quelli che Kant si poneva, in *Critica della ragione pura*, cit., pp. 62-66, riflettendo sul *Problema generale della ragione pura*: qui, infatti, il filosofo



Quale sarebbe, insomma, l'utilità di una ricerca, come la logica, tesa a definire quello che ognuno, spontaneamente, presume di sapere già? Chi, del resto, tentò *ex professo* l'ardua impresa – illustrare il *Rechtsbegriff* – non risulta abbia avuto particolare successo, se Kant, nella *Critica della ragione pura*, poté affermare, non senza una nota di pungente ironia, che, «ancora oggi, i giuristi stanno cercando una definizione per il loro concetto del diritto»<sup>401</sup>. Ma l'insipienza, che reputa, presuntuosamente, di possedere innata la scienza, non comprende, secondo Del Vecchio, la severa indole della funzione definitoria, alla quale spetta di collocare l'oggetto della ricerca al proprio posto

nell'ordine delle conoscenze [...], l'additarne il fondamento e le connessioni con gli altri analoghi, conforme alla sua essenziale natura; onde sono poi fatte agevoli le soluzioni di quei più alti problemi, che male si potrebbero sciogliere col semplice aiuto della cognizione volgare<sup>402</sup>.

Scopo della definizione, in ultimo, era quello – sistematico – di facilitare la sintesi scientifica e filosofica<sup>403</sup>. Senonché estrarre epagogicamente il concetto del diritto dalla congerie dei fatti storici, ossia dai vari diritti positivi, non si potrebbe, conducendo l'apprezzamento empirico, nell'ipotesi più felice, all'*id quod plerumque accidit*<sup>404</sup>; altrimenti, nella peggiore delle eventualità, allo scetticismo relativistico: fu il caso, notissimo, della Sofistica, che, illuminismo avanti lettera<sup>405</sup>, stimava le leggi positive – ad

---

di Königsberg si chiedeva come fossero possibili, oltre ai giudizi sintetici *a priori*, la matematica pura, la scienza naturale pura e la metafisica, sia come disposizione spontanea sia come scienza.

<sup>401</sup> *Ivi*, p. 728, nota 1.

<sup>402</sup> G. DEL VECCHIO, *I presupposti filosofici della nozione del diritto*, cit., p. 10.

<sup>403</sup> Cfr. *ivi*, p. 11: «Sistematica dunque per eccellenza è la funzione di ogni ricerca concettuale; poiché l'analisi dei concetti deve servire di stromento e di mezzo a quell'opera di coordinazione e di sintesi, che è l'esigenza finale della scienza, e sopra tutto della Filosofia» (il corsivo è dell'Autore).

<sup>404</sup> Cfr. *ivi*, p. 85: «Ciò a cui [...] l'osservazione storica del diritto [...] può di per sé condurre è, al più, soltanto una *generalizzazione* dell'esperienza giuridica» (il corsivo è dell'Autore).

<sup>405</sup> Cfr. G.W.F. HEGEL, *Lezioni sulla storia della filosofia*, 3 voll., traduzione di E. Codignola e G. Sanna, La Nuova Italia, Firenze 1964, vol. 2, pp. 7-8: «I Sofisti [...] hanno insegnato la sapienza, le scienze in generale, la musica, la matematica ecc.; e a questo mirarono in particolar modo. Prima di *Pericle*, il pensiero, la riflessione avevano svegliato in *Grecia* il bisogno della cultura: gli uomini aspiravano a venir istruiti nelle loro rappresentazioni, dovevano venir avviati ad agire nelle loro contingenze con la scorta del pensiero, e non più semplicemente degli oracoli, oppure del costume, delle passioni e impressioni del momento; come del resto in generale è scopo dello Stato l'universale, cui viene concepito come subordinato il particolare. I Sofisti, in quanto ebbero di mira e diffusero questa cultura, costituirono quasi un ceto a sé, che esercitava l'insegnamento come affare o industria, come professione, sostituendosi alle scuole; essi peregrinarono per le città della Grecia, istruendo la gioventù. \ Il termine di cultura è indeterminato; se lo vogliamo precisare, ha questo significato: ciò che il pensiero libero deve conquistare, lo deve trarre da sé, come propria convinzione. Non si crede quindi più, ma si investiga, – insomma si tratta di ciò che nei tempi moderni è stato chiamato *illuminismo*» (il corsivo è dell'Autore).

esempio, con Antifonte, autore di un trattato *Perì aletheías* – «frutto di un accordo»<sup>406</sup>, quindi né naturali né necessarie, vale a dire variabili nel tempo e nello spazio<sup>407</sup>.

Atteggiamento mentale, quello scettico, destinato a godere di grande fortuna, tra gli antichi e i moderni, ma che, se «pone il problema – obiettava Del Vecchio –, non lo risolve. Anzi lo dichiara insolubile, e nega assolutamente la scienza»<sup>408</sup>. Momento apofatico, che, transitorio, lascerebbe però spazio, di necessità, a un'altra, più costruttiva, fase, alimentata dall'antecedente dubbio radicale: è la reazione giusnaturalistica, che il fondamento del diritto proietta al di là dell'ambito, storicamente cangiante, della sanzione positiva, nella sfera, immutabile e metafisica (e immutabile in quanto metafisica), dell'assoluto. E, qui, Del Vecchio sembrava accedere, come già il Petrone de *La fase recentissima*, non tanto al neokantismo, di Marburgo o meno, bensì alla *philosophia perennis*, contrapposta alla positivista «Filosofia passeggiata»<sup>409</sup>. La citazione, obbligatoria, permette di saggiare la plausibilità di quest'ardita ipotesi ermeneutica:

Che il diritto sia per essenza sua solo *positivo*, è un'affermazione gratuita, che non fu né può essere dimostrata, ma solo *creduta* in omaggio al dogma di una Filosofia passeggiata. Ora tutti gli argomenti, con cui si è creduto di demolire il diritto naturale, riposano semplicemente su quella tesi, e si riducono quindi a mostrare che il diritto naturale non esiste... *come diritto positivo*, ciò che per vero è fuor di questione<sup>410</sup>.

---

<sup>406</sup> Cfr. H. DIELS-W. KRANZ, *I Presocratici*, cit., 87 B 44, A, col. 1, p. 1749: «Le norme delle leggi sono convenzionali; quelle della natura sono necessarie; e le norme delle leggi frutto di un accordo non sono naturali, mentre quelle di natura sono innate, non frutto di un accordo». Sull'identità di Antifone molto si è elucubrato, dividendosi la critica tra chi distingue l'autore del *Perì aletheías* dall'omonimo oligarca ateniese, menzionato da Tucidide (cfr. *Storie*, VIII, 68), e chi, invece, li considera un'unica persona: v., per esemplificare in breve i due orientamenti, E.R. DODDS, *The Nationality of Antiphon the Sophist*, «The Classical Review», LXVIII (1954), pp. 94-95, in part. p. 94 («I remarked that Socrates' use of παρ' ἡμῖν at Xen. Mem. i. 6. 13 seemed to imply that Antiphon the sophist was not an Athenian, and hence could not be identified either with the Attic orator or with the author of the dreambook»), e, sostenitore della tesi diametralmente opposta, L. CANFORA, *Il mondo di Atene* [2011], Laterza, Roma-Bari 2013, p. 93 («Fino all'emergere di una esplicita indicazione contraria [...], ragionevole è considerare che Antifonte ateniese, del demo di Ramnunte, fu non solo l'uomo di cui Tucidide descrive con ammirazione la vicenda politica e la coraggiosa morte, ma anche l'uomo che ha lasciato traccia non da poco come assertore estremo, nel trattato *Sulla verità*, delle implicazioni dell'antitesi sofistica tra la 'natura' e la 'legge', nonché il tragediografo di cui conserviamo sporadici frammenti e qualche titolo»).

<sup>407</sup> Cfr. G. DEL VECCHIO, *Lezioni di filosofia del diritto*, cit., p. 6, ove si ascrive a merito dei Sofisti l'aver imposto «il problema se la giustizia abbia un fondamento naturale, se cioè quello che è *giusto per legge*, o, come noi diremmo, diritto positivo, sia anche *giusto per natura* [...]; al quale problema essi risposero in generale negativamente, osservando che, se esistesse un giusto per natura, tutte le leggi sarebbero uguali» (il corsivo è dell'Autore).

<sup>408</sup> G. DEL VECCHIO, *I presupposti filosofici della nozione del diritto*, cit., p. 16.

<sup>409</sup> *Ivi*, p. 22.

<sup>410</sup> *Ibid.* (il corsivo è dell'Autore). Parliamo di «ardita ipotesi ermeneutica», perché Del Vecchio, nel 1905, cioè al tempo della prima pubblicazione de *I presupposti*, non aveva ancora aderito al cattolicesimo, essendo ebreo (riceverà il battesimo, presso le catacombe di Priscilla, il 14 febbraio 1939: v. F.A. WILCHES, *Jorge Del Vecchio, nueva conquista del pensamiento católico*, «Universidad católica bolivariana», IV,

Il positivismo, rigettando ogni elemento metagiuridico, osteggiava, cioè, la non positività del diritto naturale, la sua non fattualità. Ma la vigenza dello *ius naturale* sottintende esattamente l'idealità del *Sollen*, che rifulge luminosa nella violazione di fatto: il fenomeno, in definitiva, non sarebbe capace di annullare il criterio assiologico a esso preposto, pur contraddicendolo<sup>411</sup>.

Era una rapida incursione nel campo della ricerca deontologica, che, significativa per stabilire a qual giusnaturalismo Del Vecchio invero guardasse, non determinava un tralignamento dalla via maestra del compito definitorio dell'universale giuridico, servendo, parenteticamente, non solo a polemizzare con i positivisti, ma pure a colpire quegli scrittori sicuri di riassumere, sotto l'egida del diritto di natura, tanto il concetto quanto l'ideale dello *ius*. Si trattava di un passaggio importante dell'argomentazione, che autorizzava Del Vecchio a segnare i confini tra le due indagini, logico-teoretica e pratico-deontologica, assegnando contestualmente al diritto di natura, sommo ideale di giustizia, il ruolo di contenuto, fra tutti gli altri possibili, della categoria giuridica, la quale, *genus* formale, deve abbracciare ogni *species*. Necessità di distinguere, che non comportava la

---

1939, pp. 177-185, in part. pp. 177-178). Senonché, a partire dalla citata missiva a Galán y Gutiérrez dell'11 novembre 1941, è possibile tentare una lettura retrospettiva dell'opera delvecchiana, nutrendo il pensatore bolognese la convinzione d'essere sempre stato «*naturaliter christianus*. [...] Certamente – soggiungeva – il mio spirito è oggi attratto e occupato dai problemi e dalle verità della religione molto più che nel passato. Ma ciò significa soltanto un'aggiunta o un'integrazione, non una correzione del mio pensiero filosofico, che rimane quello che era, poiché nulla io avevo mai scritto di incompatibile col Cristianesimo; in ciò che ho scritto sulla Filosofia del diritto non ho da mutare nemmeno una linea. Questo almeno mi dice la mia coscienza» (abbiamo reso in corsivo il testo sottolineato della lettera). E non aveva Pio XI fatto sapere a Del Vecchio, nel 1934, di rinvenire nei di lui libri «non languide tracce di quella *philosophia perennis* che [...] sta contenta al nutrimento della eterna sapienza»? (v. G. FASSÒ, *Il diritto naturale* [1964], Edizioni Rai Radiotelevisione Italiana, Torino 1972<sup>2</sup>, p. 143). Vitale Viglietti, in *L'insegnamento di un Maestro. Soluzioni filosofico-giuridiche nella dottrina di Giorgio Del Vecchio*, Edizioni Lo Stato Corporativo, Napoli 1934, p. 55, crede addirittura che il filosofo bolognese «risal[ga] alla pura sorgente del pensiero tomistico». Sul rapporto tra giusnaturalismo trascendentale e trascendente, cfr. A. CARAGLIU, *Il principio etico. Diritto e morale in Giorgio Del Vecchio*, cit., pp. 123-146, in part. p. 141, che nota come «nella concezione deontologica e trascendentale dell'etica di Del Vecchio [l']opposizione nei confronti della religione cristiana [...] non emerge mai, neppure nelle opere antecedenti la conversione al cattolicesimo» (il corsivo è nostro). Giovanni Ambrosetti, già negli anni Sessanta, insisteva sull'influenza esercitata su Del Vecchio dalla tradizione del diritto naturale classico, cioè della «dottrina platonico-aristotelico-tomistica», «stato d'animo» diventato «sempre più [...] un elemento interno suscitatore di critica e di ricostruzione, fino ad emergere come elemento di conclusiva sistemazione o, quanto meno, di indicazione delle tesi ritenute, su di un piano di autointerpretazione, definitive»: G. AMBROSETTI, *La vocazione della classicità nel pensiero di Giorgio Del Vecchio*, in AA.VV., *Scritti vari di filosofia del diritto, raccolti per l'inaugurazione della Biblioteca Giorgio Del Vecchio*, Giuffrè, Milano 1961, pp. 1-27, in part. pp. 5-6. Ambrosetti, comunque, non negava l'esistenza, nell'opera delvecchiana, di una «tensione metodologica» (ivi, p. 9) fra neokantismo e *philosophia perennis*.

<sup>411</sup> Cfr. G. DEL VECCHIO, *I presupposti filosofici della nozione del diritto*, cit., p. 22: «Il diritto naturale esiste in quanto *vige*; e *vige* anche là dove in fatto è violato. La violazione si esplica nel fenomeno, non distrugge la legge che è sopraordinata al fenomeno. [...] Il diritto naturale sussiste in quanto poggia su un ordine di verità più elevato, non *sensibile*, ma di *ragione*» (il corsivo è dell'Autore).

disintegrazione dell'unità del sistema, essendo il concetto la *condicio* del riconoscimento dello stesso ideale come valore in sé giuridico.

Certo, il nesso tra concetto e ideale poteva rivelarsi fonte di difficoltà teoretiche, e da alcuni è stato apertamente sottolineato<sup>412</sup>, ma la parola di Del Vecchio, pronunciata all'inizio de *I presupposti*, a noi pare netta e inequivocabile, osservando egli che:

L'esigenza della determinazione logica del diritto [...] dev'esser tenuta accuratamente distinta da quella che mette capo alla deduzione di un ordine di diritto naturale, o razionale che voglia dirsi. Quando pure cotesta deduzione fosse compiuta, noi non avremmo punto risoluto il nostro problema, che è, se sia possibile comprendere in una nozione, avente valore obiettivo, l'intera

---

<sup>412</sup> È davvero sorprendente la confusione della critica sul punto, la quale, equiparando forma logica e diritto positivo, ritiene che l'ideale (il diritto di natura) debba valutare il concetto. Ma il diritto positivo, allo stesso modo di quello naturale, è un contenuto, che la forma definisce giuridicamente: diritto positivo e diritto naturale, cioè, si distinguono fra loro per essere, l'uno, empiricamente attuale (e, non di rado, imperfetto, rispetto all'ideale); l'altro, quale ideale-regolativo, empiricamente possibile (e perfetto della perfezione dell'idealità). Né è ammissibile sostenere che l'idea valuti la forma da cui toglie la sua identità logica di valore *giuridico*. L'ultima pagina de *I presupposti filosofici della nozione del diritto*, cit., p. 122, non lascia spazio a equivoci di sorta, e bisogna richiamarla all'attenzione: «L'essenza del diritto è costituita soltanto dalla sua pura forma, che si annunzia nella ragione come concetto, e si distingue come tale dal contenuto, sia esso empirico [*idest*, il diritto positivo] o trascendente [*idest*, il diritto naturale]». L'errore degli interpreti è dovuto, soprattutto, alla faziosità della lettura neoscolastica, che, tentata, alla fine degli anni Quaranta del Novecento, da Pier Luigi Zampetti, in *La filosofia giuridica di Giorgio Del Vecchio*, cit., p. 239 («Il criterio di valutazione, per esercitare la sua funzione essenziale, deve trascendere la cosa da valutare: ma questo come è possibile in un sistema ove identica è la loro radice? Ambedue gli ordini [il logico e il deontologico] sono retti dalle leggi a priori dell'intelletto, ma propriamente il primo dovrebbe essere regolato dalla *forma trascendentale*, il secondo dalla *forma trascendente o ideale*; senonché, *essendo unico il punto attorno a cui esse gravitano*, l'illustre Maestro [...] scambia facilmente tra loro i termini»; il corsivo è dell'Autore), è stata successivamente ripresa da Dario Quaglio, autore di *Giorgio Del Vecchio. Il diritto fra concetto e idea*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1984, il quale si domanda «come il diritto naturale, che rappresenta una specie all'interno del concetto del diritto [...] possa innalzarsi a valutare il genere stesso, che è dato appunto dal concetto del diritto» (p. 33). Grave difetto di riflessione, che scambia il *genus* logico (la forma *a priori* della giuridicità, fenomenica o noumenica) con una *species* (il diritto positivo, suscettibile, questo sì, d'essere valutato alla stregua della *species* diritto naturale, quantunque Angelo Ermanno Cammarata, in *Giusnaturalismo e "critica delle leggi" in rapporto alla distinzione tra giustizia ed equità*, «Bollettino dell'Istituto di Filosofia del diritto della R. Università di Roma», II (1941), pp. 1-17, in part. pp. 4-5, dubiti che «una specie possa disimpegnare, nell'ambito del genere, le funzioni di criterio valutativo, di ideale di perfezione, di "dover essere" rispetto a tutte le altre specie»). Affermare, poi, che il diritto naturale dovrebbe possedere, per essere se stesso, dei connotati diversi da quelli definiti dal concetto universale del giure, significa semplicemente dire che il diritto naturale, per essere se stesso, non dev'essere più diritto, bensì morale. Condivisibili riserve ha espresso, con riguardo alle summenzionate interpretazioni di Zampetti e Quaglio, A. CARAGLIU, *Il principio etico. Diritto e morale in Giorgio Del Vecchio*, cit., pp. 67-68. Per una conferma circa la distinzione, da Del Vecchio espressamente enunciata, tra concetto di diritto e diritto positivo, v. la prolusione felsinea *Sulla positività come carattere del diritto*, «Rivista di filosofia», III (1911), pp. 34-48 (ora, con il titolo *Sulla positività del diritto*, in G. DEL VECCHIO, *Studi sul diritto*, cit., vol. 1, pp. 71-88, da cui si cita), ove è detto «che la positività non può reputarsi essenziale o immanente all'idea medesima, ma deve piuttosto esser riguardata come elemento estrinseco e accidentale di fronte ad essa. I fatti o la serie dei fatti, che rendono *positiva* una determinazione giuridica, non la rendono insieme *giuridica*; poiché questa proprietà non è storica, ma puramente logica» (p. 84; il corsivo è dell'Autore). Equivoca, invece, la parola de *Il concetto del diritto*, cit., p. 152, giacché Del Vecchio pare qui confondere concetto logico e ideale deontologico, ricomprendendoli in un unico – non si capisce se formale o contenutistico – «criterio giuridico». È però certo che, pure in tal caso, il «criterio giuridico» non coincide con il diritto positivo, essendo questo «sottoposto» (*ibid.*) al primo.

realtà del diritto. Questa nozione, appunto per essere obiettivamente valevole, deve corrispondere non già ad una specie particolare di affermazioni o proposizioni giuridiche, ma a tutte quelle esistenti, e in generale possibili. Ora l'idea di un diritto naturale, in qualunque modo se ne determini il contenuto e per quanto eminente ne sia l'autorevolezza, costituisce pur sempre uno speciale ordine di determinazioni giuridiche, fondato su un certo criterio; né l'adesione ad esso deve impedire di riconoscere che molti altri criteri furono del pari adottati, onde nel fatto seguirono proposizioni giuridiche differenti. Se dunque il diritto naturale è in certo senso universale e assoluto, esso tuttavia non costituisce, *nel puro rispetto logico*, più che *un caso* della varietà del diritto, e non elimina tal varietà, né racchiude in sé tutto il diritto. Un sistema di diritto naturale è pur esso, in ultima analisi, un sistema di diritto: logicamente esso si aggiunge o *si pone accanto* agli altri esistenti, e però aggrava, lungi dal risolvere, la difficoltà di raccogliarli tutti in una nozione comune<sup>413</sup>.

Citazione lunga, e tuttavia non inutile, favorendo, invece, l'intelligenza del rapporto – per adoperare il lessico crociano – di unità-distinzione, che Del Vecchio, logicamente, postulava tra il concetto, categoria trascendentale comprensiva di tutta l'esperienza giuridica (fenomenica e iperfenomenica), e l'idea del diritto, la quale, sempre attuosa nell'ambito metafisico, assurgerebbe, per ciò, a criterio estimativo dell'empiria.

Non che il filosofo felsineo chiudesse gli occhi davanti alla «naturale *relatività* e *instabilità* del diritto»<sup>414</sup>, per far semplicemente l'inverso di chi, dai Sofisti in poi<sup>415</sup>, aveva richiamato l'attenzione sulla storica mutevolezza del giure. Del Vecchio ribadiva anzi dover «la relatività storica del diritto [essere] ammessa, indipendentemente dall'orientazione speculativa, da quanti hanno integro il senso dell'obiettività scientifica»<sup>416</sup>. Storicità, però, non significava assenza totale di un *ubi consistam*, e il pensatore bolognese ammetteva, con Vico, l'esistenza – sul piano fenomenologico – di «una certa mente comune di tutti i popoli»<sup>417</sup>, indizio sicuro del moto continuo verso l'istituzione della kantiana *civitas maxima*: «Il “carattere nazionale” [...] del diritto – tale l'approdo provvisorio del ragionamento delvecchiano – è [...] l'indice della

<sup>413</sup> G. DEL VECCHIO, *I presupposti filosofici della nozione del diritto*, cit., p. 24 (il corsivo è dell'Autore).

<sup>414</sup> *Ivi*, p. 57 (il corsivo è dell'Autore).

<sup>415</sup> Cfr., oltre al citato passo di Antifonte (v., *supra*, nota 406), ARISTOTELIS *Ethica Nicomachea*, V, 10, 1134b.

<sup>416</sup> G. DEL VECCHIO, *I presupposti filosofici della nozione del diritto*, cit., p. 58.

<sup>417</sup> G. VICO, *La scienza nuova prima* [1725], con la polemica contro gli «Atti degli eruditi» di Lipsia [1729], a cura di F. Nicolini, Laterza, Bari 1931, p. 28. Del Vecchio, in *La comunicabilità del diritto e le idee del Vico*, apparso ne «La Critica», IX (1911), pp. 58-66 (ora in G. DEL VECCHIO, *Contributi alla storia del pensiero del pensiero giuridico e filosofico*, cit., pp. 89-102), dettagliò la sua opinione sul tema, dichiarando che, a parere di Vico, le similitudini tra i vari ordinamenti giuridici non originerebbero dal commercio tra i popoli, bensì dall'uniformità dello spirito.

incompiutezza del suo sviluppo»<sup>418</sup>. Gradualmente, quindi, la storia adeguerebbe gli universali princìpi della ragione, diventando viepiù umana (v. *infra*, II, § 3.1).

Un esito siffatto, concernente ancora i contenuti del diritto, non bastava a superare le obiezioni degli scettici, in quanto, pur accertata la progressiva unificazione del fenomeno giuridico, residuerebbero comunque le peculiarità inabolibili delle singole esperienze storiche. Non nel dominio oggettivistico della fenomenologia, benché arricchito di spunti tolti dalla filosofia della storia kantiana, poteva allora raggiungersi l'universale giuridico, il quale, «nozione onnicomprensiva»<sup>419</sup>, non è il frutto dell'esame comparativo di esperienze necessariamente parziali: l'apprezzamento del contenuto, materia sempre variabile, non fornirebbe, cioè, l'«essenza immutabile del diritto»<sup>420</sup>, da attingere, *a parte subiecti*, nel puro pensiero.

Universale essenza, «assolutamente fiss[a] e costante»<sup>421</sup>, che l'Autore reputava in grado di riunire le molteplici proposizioni, qualificandole in senso giuridico<sup>422</sup>. Alla suggestione kantiana, Del Vecchio giustapponeva quindi la tesi, accennata nel libro *Λ* della *Metafisica* aristotelica, dell'unità formale, *mía kai hé auté*<sup>423</sup>, a dispetto della varietà degli individui da essa connotati (Socrate e Callia, per lo Stagirita, erano entrambi l'uomo, pur essendo, nei fatti, due enti singolari diversi).

Non è in questa sede possibile seguire la minuta ricostruzione, proposta da Del Vecchio, della disputa degli universali, che, originata in Grecia, con Platone e Aristotele, si consumò, violenta, nell'evo medio, tra realisti e nominalisti, passando in eredità ai moderni, consuetudinariamente distinti in razionalisti ed empiristi. Con Kant, tuttavia, si

---

<sup>418</sup> G. DEL VECCHIO, *I presupposti filosofici della nozione del diritto*, cit., p. 63. Il carattere nazionale, continuava Del Vecchio, «anche se non scompare del tutto, [...] si modifica in guisa da consentire la formazione, sopra i particolari diritti [...], di una più vasta e complessa unità, di un superiore organismo etico-giuridico, costituito sul fondamento delle condizioni universali dell'esistenza umana. *Questa suprema coordinazione, mentre ha per sé il valore di un ideale, esprime effettivamente la mèta cui per gradi si avvicina l'umanità nella sua evoluzione storica*» (ivi, p. 64; il corsivo è nostro). Intervenivano, qui, pensieri inequivocabilmente kantiani, che nella cosmopoli, e nel relativo suo diritto, scorgevano – citiamo dalla nota 10 di p. 64 – «il termine al quale l'umanità tende, per vie infinite, ad approssimarsi». Su ciò, v. I. KANT, *Principi metafisici della dottrina del diritto*, cit., pp. 543-547, e, del medesimo autore, *Per la pace perpetua. Progetto filosofico* [1795], compreso nei citati *Scritti politici e di filosofia della storia e del diritto*, pp. 283-336.

<sup>419</sup> G. DEL VECCHIO, *I presupposti filosofici della nozione del diritto*, cit., p. 66.

<sup>420</sup> Ivi, p. 67.

<sup>421</sup> Ivi.

<sup>422</sup> Cfr. ivi, p. 69: «Noi riconosciamo in tante e sì varie proposizioni *giuridiche* la qualità comune di tali. Lungi dall'escluderla, l'idea stessa di una varietà nelle manifestazioni storiche del diritto implica l'assunzione di esse in una *forma* comune. [...] \ La vera unità del diritto [...] ci è offerta [...] dall'*universale logico* del diritto, dalla *forma* della nozione di esso. La quale forma non si esaurisce in alcun contenuto ed è immanente rispetto al variare di questo» (il corsivo è dell'Autore).

<sup>423</sup> Cfr. ivi, pp. 71-72 e nota 6, oltre che ARISTOTELIS *Metaphysica*, XII, 8, 1074a.

«riferì al *conoscere* ciò che Aristotele aveva attribuito direttamente all'*essere*»<sup>424</sup>, e il problema gnoseologico sembrò definitivamente risolto, avendo quegli scovato, nel dato empirico, «la ragione della sua trascendenza; [la] forma logica sotto cui esso è concepito»<sup>425</sup>.

Contrariamente al metodo positivistico, cui Del Vecchio imputava la confusione di necessario e possibile, di regola formale e contenuto regolato, bisognava dunque sceverare

dall'esperienza la sua *condizione*, cioè l'elemento di universalità che è dato bensì con ogni fatto singolo d'esperienza, ma al tempo medesimo lo trascende, perché costituisce un centro logico potenziale di un numero indefinito d'altre esperienze. Chiamiamo questo elemento, secondo la tradizione aristotelica e kantiana, la *forma*; o possiamo pure dirlo il *concetto*, se con tale parola s'intenda, non già la somma o l'equazione empirica di un numero quantunque grande di dati, ma il loro essere universale, superiore e anteriore (logicamente) ad ogni particolare riscontro od applicazione<sup>426</sup>.

Dichiarazione metodologica da ricordare, venendo poi difesa nella più volte menzionata lettera a Galán y Gutiérrez del 19 settembre 1940 («il mio orientamento [è] critico o, se si vuole, kantiano nel metodo»)<sup>427</sup>, oltre che in una successiva missiva dell'8 aprile 1941, diretta sempre allo studioso iberico, nella quale Del Vecchio giustificava le ragioni del suo kantismo, o neokantismo, con l'osservare:

Sono cresciuto in un'età di positivismo, nella quale, in Italia, dominavano sopra tutto Spencer, Comte e Ardigò. Ma anche Hegel aveva parecchi seguaci in Italia e in Germania. I miei maestri furono in fatti o positivisti (Wautrain Cavagnari, Vanni), o hegeliani (Filomusi-Guelfi, Lasson), o un misto di questi due sistemi (Kohler). Io, pure imparando non poco da essi e apprezzandoli sinceramente, non fui mai persuaso dei loro sistemi, anzi ne sentii vivamente, fin da giovanetto, l'insufficienza. *Il Kant fu per me come un appiglio potente, quasi un reagente, per trarmi dalla palude positivistica o pseudo-idealistica (hegeliana)*<sup>428</sup>.

---

<sup>424</sup> È una precisazione che Del Vecchio fa, a p. 74, nota 9, de *I presupposti filosofici della nozione del diritto*, cit., per evitare di ridurre il kantismo alla misura del vecchio aristotelismo. Il corsivo, nella citazione, è dell'Autore, mentre il nome di Aristotele, in maiuscolo nel testo, è stato reso da noi in tondo.

<sup>425</sup> *Ivi*, pp. 74-75 (abbiamo reso in tondo il corsivo del testo).

<sup>426</sup> *Ivi*, p. 76 (il corsivo è dell'Autore).

<sup>427</sup> Giorgio Del Vecchio a Eustaquio Galán y Gutiérrez, 19 settembre 1940, cit.

<sup>428</sup> Giorgio Del Vecchio a Eustaquio Galán y Gutiérrez, 8 aprile 1941, in Archivio Giorgio Del Vecchio – Dipartimento di Scienze Giuridiche, Sezione di Filosofia del diritto, Sapienza Università di Roma, 31 Galán y Gutiérrez Eustaquio, busta 1 G (il corsivo è nostro). Sul soggiorno berlinese di Del Vecchio, durato

Il kantismo, quindi, antidoto metodologico contro gli errori del positivismo e dello hegelismo. Perché, però, chiamare ora in causa lo hegelismo? Fu lo stesso Del Vecchio, in realtà, a sospendere *ex abrupto* il suo discorso, frapponendo, tra il capo ottavo e il nono de *I presupposti*, una non trascurabile *Nota*, dedicata, appunto, all'idealismo assoluto, da tener ben separato da quello critico. Alla soggettività hegeliana, manifestazione di un accesso di radicale sintetismo, il filosofo felsineo rimproverava, infatti, di attribuire all'idea un esorbitante potere poetico, che, lungi dal fornire esclusivamente l'essenza dei fenomeni, li produrrebbe addirittura: «La forma logica – accusava, pertanto, Del Vecchio – dà l'essenza, non l'esistenza»<sup>429</sup>. Causa efficiente dell'esistenza reale sarebbe, allora, un'esistenza altrettanto reale, non riuscendo il concetto, quale esistenza possibile, ad agire direttamente sulle cose, donde l'invito a non «mutare una forma logica in una forza efficiente[,] spediante metafisico, che se ha potuto far comodo a certe scuole, non può in nessun caso giustificarsi colle sole esigenze intrinseche del pensiero»<sup>430</sup>.

Tra la forma di un contenuto possibile e il contenuto reale sussisterebbe, cioè, un «parallelismo trascendentale»<sup>431</sup>, che, apparso già nell'atto di commentare le pagine de *Il sentimento giuridico*, veniva adesso nominato in maniera esplicita, essendo il concetto anteriore ai fatti, i quali, logicamente successivi, sono l'occasione per appercepire, sotto il profilo psicologico, l'idea<sup>432</sup>. La categoria era dunque stimata un *quid* eterno, giacché

---

due semestri, tra il 1900 e il 1901, v. la lettera a Galán y Gutiérrez del 19 settembre 1940, ove sono evocati Josef Kohler, Adolf Lasson e Friedrich Paulsen, «insegnanti valorosissimi, dai quali molto ho appreso».

<sup>429</sup> G. DEL VECCHIO, *I presupposti filosofici della nozione del diritto*, cit., p. 79.

<sup>430</sup> *Ibid.* V. pure, *ivi*, pp. 117-119, ove Del Vecchio, al termine de *I presupposti*, riprende a bersagliare lo hegelismo, colpevole di conferire al «concetto [...] una potestà attiva, una *gestaltende Macht*» (p. 117). Con tali conclusioni polemizzerà, dalla prospettiva attualistica, Arnaldo Volpicelli, che, in *Recenti indirizzi di filosofia del diritto. Il c.d. "idealismo critico"*, I. Giorgio Del Vecchio<sup>1</sup>, cit., p. 46, difese la integrale sinteticità del pensiero, in quanto «l'attività del concetto consiste e si esaurisce nel "porre" le cose».

<sup>431</sup> G. DEL VECCHIO, *I presupposti filosofici della nozione del diritto*, cit., p. 77 (abbiamo reso in tondo il corsivo del testo). Cfr. pure ID., *L'uomo e la natura*, «Giornale di Metafisica», XIV (1959), pp. 145-154 (ora in ID., *Parerga*, cit. vol. 1, pp. 1-12; e, con il titolo *Parallelismo trascendentale*, in ID., *Nuova silloge di temi giuridici e filosofici*, Giappichelli, Torino 1967, pp. 7-20; citiamo dai *Parerga*).

<sup>432</sup> Cfr. G. DEL VECCHIO, *I presupposti filosofici della nozione del diritto*, cit., pp. 76-77: «Il concetto formale è prima degli oggetti in cui si concreta; perocché questi ritraggono da quello la determinazione del loro essere: sono quindi preceduti da esso logicamente, e ad esso subordinati e consecutivi nell'ordine del sistema. \ Ciò non esclude che il concetto stesso come *fatto psicologico*, cioè in quanto si afferma e si delinea nella coscienza, possa essere posteriore all'esistenza e alla percezione dei singoli oggetti nei quali è attuato. Ma, se la presenza di tali oggetti costituirà di regola l'occasione ed il mezzo per la rilevazione subiettiva del concetto, e potrà quindi concorrere a spiegarne la genesi psicologica, non sarà però mai la cagione del significato *logico* del concetto stesso; il quale varrà pure oltre il limite del suo nascimento psichico. A mano a mano che esso verrà formandosi nella coscienza, dimostrerà il suo valore anche *retroattivo*, sino a rivelarsi come condizione *extratemporale* (*a priori*) di ogni possibile oggetto di quella specie determinata» (il corsivo è dell'Autore). La dicotomia logico-psicologico costituì uno dei bersagli critici del positivista Alessandro Levi, che, recensendo *I presupposti* per la «Rivista di filosofia e scienze affini» dell'ottobre-dicembre 1905, obiettò essere «il concetto [...] un fatto mentale», cioè non una forma *a priori*, ma «un risultato, una elaborazione mentale di dati sensibili»: A. LEVI, *Una concezione formale*



l'idea non soggiace al flusso del tempo, ma è, tale qual è, fuori di esso; e però non può parlarsi, a rigore, di una sua origine in senso storico. Noi vediamo nascere *affermazioni* di idee, non idee. Queste dobbiamo riguardare per loro essenza site in un ordine, nel quale le connessioni tra l'una e l'altra si stabiliscono, non già secondo la precedenza del loro apparire, bensì secondo il loro proprio tenore intrinseco: vale a dire in un ordine puramente logico (sistematico)<sup>433</sup>.

Tali parole, proferite nel settembre 1958, durante il XII Congresso internazionale di filosofia, attestano la costanza dei convincimenti di Del Vecchio, il quale riproponeva, dopo cinquantatré anni, gli stessi argomenti de *I presupposti*, segno che il parallelismo trascendentale era sul serio, per lui, una «specie di professione di fede filosofica»<sup>434</sup>. Lo comunicherà pure a Galán y Gutiérrez, nella lettera dell'8 aprile 1941, rivelandogli che «il nucleo della mia dottrina è in quella tesi del “parallelismo trascendentale”, che ho formulata nei “*Presupposti filosofici*” [...], e già prima avevo accennata nel “*Sentimento giuridico*”»<sup>435</sup>.

In ciò risiedeva, in effetti, il platonismo di Del Vecchio, che, se teneva separati l'*ordo idearum* e l'*ordo rerum*, non conferiva tuttavia dignità di valore al concetto, riservandola, per converso, all'ideale, studiato nel corso della ricerca deontologica. Il punto, suscettibile di essere – come poi fu – equivocato<sup>436</sup>, era insidioso, e Del Vecchio cercò di evitare, nella predetta *Nota*, le ambiguità, protestando, questa volta contro la metessi platonica, che altro è il concetto «*discretiv[o]*, per cui si tracciano i limiti esterni di una specie o classe»<sup>437</sup>; altro è l'ideale «*valutativ[o]*, per cui si stabilisce una graduazione interna tra gli oggetti compresi nell'ambito della medesima specie o classe»<sup>438</sup>.

---

della filosofia del diritto [1905], ID., *Scritti minori*, 3 voll., a cura della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Firenze, Cedam, Padova 1957, vol. 1, pp. 65-84, in part. p. 76.

<sup>433</sup> G. DEL VECCHIO, *L'uomo e la natura*, cit., p. 8 (il corsivo è dell'Autore). Del Vecchio riproduceva, quasi letteralmente, il seguente passo de *I presupposti filosofici della nozione del diritto*, cit., p. 76: «L'idea non soggiace al flusso del tempo, ma è, tale qual è, fuori di esso; e però non può parlarsi, a rigore, di una sua *origine* in senso storico. Noi vediamo nascere *affermazioni* di idee, non idee. Queste dobbiamo concepire per loro essenza site in un ordine, nel quale le connessioni tra l'una e l'altra si stabiliscono, non già secondo la precedenza del loro apparire, bensì secondo il loro proprio tenore intrinseco: questo è l'ordine logico, ossia il *sistema*» (il corsivo è dell'Autore).

<sup>434</sup> G. DEL VECCHIO, *L'uomo e la natura*, cit., p. 3.

<sup>435</sup> Giorgio Del Vecchio a Eustaquio Galán y Gutiérrez, 8 aprile 1941, cit. (abbiamo reso in corsivo le sottolineature nel testo).

<sup>436</sup> Sempre nella missiva a Galán y Gutiérrez dell'8 aprile 1941, Del Vecchio lamentava, con riguardo al rapporto tra «formalismo e principio etico», la scarsa comprensione della «grande maggioranza dei critici; forse per difetto di mia chiarezza». Lo abbiamo già sottolineato, *supra*, nota 412, dando notizia dei contributi di Zampetti e Quaglio. Senonché, ad avviso di Del Vecchio, nemmeno lo studioso iberico – autore, tra l'altro, di *El pensamiento filosófico jurídico del profesor Giorgio Del Vecchio*, «Revista de ciencias jurídicas y sociales», XIX (1936), pp. 267-317 – capì «esattamente» il di lui orientamento.

<sup>437</sup> G. DEL VECCHIO, *I presupposti filosofici della nozione del diritto*, cit., p. 80 (il corsivo è dell'Autore).

<sup>438</sup> *Ibid.* (il corsivo è dell'Autore).

Una “definizione deontologica” sarebbe, allora, un’autentica *contradictio in adjecto*, conducendo a ricomprendere nel *genus*, ossia nel dominio della realtà, solo le *species* capaci di adeguare ottimamente l’archetipo. Senonché l’«essere di un oggetto è logicamente perfetto e pieno [...]; e non v’ha graduazione rispetto a ciò. La partecipazione di ogni oggetto esistente al concetto suo dev’essere, per necessità, intiera»<sup>439</sup>. Non esisterebbe, perciò, fenomeno – giuridico o meno – che non sia logicamente, cioè essenzialmente, perfetto. Spetta, poi, all’esame deontologico decidere il grado di conformità dell’ectipo alla specie più elevata, o modello ideale<sup>440</sup>.

Il concetto, nella sua immateriale estensione logica, ricomprenderebbe, quindi, la molteplicità delle proposizioni giuridiche, le quali, contenuti accidentali di una forma invece necessaria, possono pure tra loro contraddirsi (egualmente giuridiche, sotto il profilo logico, sono sia la norma del tiranno, che ci priva della libertà, sia quella emanata da un regime liberale, rispettosa delle prerogative dei cittadini)<sup>441</sup>. Pensieri non dissimili avrebbe, di lì a poco, meditati Hans Kelsen, anch’egli vicino al neokantismo, con lo sviluppare la *reine Rechtslehre*, che, scienza pura, anelava all’affrancamento del giure dall’ideologia, preoccupandosi in via esclusiva del «diritto reale e possibile e non già del diritto giusto»<sup>442</sup>.

Il diritto, alla maniera degli altri enti mondani, sarebbe allora se stesso «per la forma ideale che lo determina»<sup>443</sup>, dunque per una nostra rappresentazione, riposando la categoria nella coscienza, «organo delle idee»<sup>444</sup>. Ma le idee, antecedenti formali di ogni

---

<sup>439</sup> *Ivi*, p. 81.

<sup>440</sup> Cfr. *ivi*, pp. 120-121: «Il concetto del diritto, per adeguare la pura forma, ha da essere [...] indifferente e *neutrale* rispetto a tutti i principî giuridici quali che siano; e però non si identifica neppure con quello tra essi che, alla stregua di una valutazione interna, si dimostri essere il più alto ed il più perfetto. La rispondenza al concetto formale ha luogo sempre in eguale grado, ovunque sia data una proposizione o un principio *giuridico*: sia poi questo o no *positivo*, sia o non sia prossimo all’*ideale*. Il definire il genere mercé la specie più elevata conduce ad una *denominatio a potiori*, che logicamente è una vera *fallacia fictae universalitatis*, ossia la negazione della comprensione esatta di tutto il genere» (il corsivo è dell’Autore).

<sup>441</sup> Cfr. *ivi*, p. 84. V. pure *ivi*, p. 121: «Una proposizione giuridica non cessa di essere tale per ciò che non conferisca al bene comune».

<sup>442</sup> H. KELSEN, *Lineamenti di dottrina pura del diritto*, cit., p. 59. Non bisogna però confondere la posizione di Del Vecchio con quella di Kelsen, nonostante le affinità determinate dal comune sfondo culturale kantiano: il giurista praghese, infatti, stimava esistente solo il diritto valido, ossia parte integrante di un dato ordinamento positivo, donde – concludeva, *ivi*, p. 76 – «la dottrina pura del diritto è la *teoria del positivismo giuridico*» (il corsivo è nostro). Il concetto di diritto, così come presentato da Del Vecchio, era, invece, la nozione universale capace di qualificare giuridicamente qualsiasi contenuto, sia di diritto positivo sia di diritto naturale (v. *supra*, nota 412). Non è peraltro inutile osservare che la stessa formula *reine Rechtslehre* era stata impiegata da Rudolf Stammler, in più luoghi della *Theorie der Rechtswissenschaft*, Buchhandlung des Waisenhauses, Halle 1911.

<sup>443</sup> G. DEL VECCHIO, *I presupposti filosofici della nozione del diritto*, cit., p. 99 (abbiamo reso in tondo il corsivo del testo).

<sup>444</sup> *Ibid.* (abbiamo reso in tondo il corsivo del testo)

fatto, erano in seguito dette – ecco la difficoltà teorica più grave – «innate»<sup>445</sup>, contenuti attingibili per mezzo di un'«intuizione logica originaria»<sup>446</sup>.

Il ricorso all'intuito, irriflessa facoltà mistica, attesterebbe, a nostro avviso, il residuo dogmatico alla base del ragionamento di Del Vecchio, immemore, sul punto, della genuina lezione kantiana, che insegnava invece essere

la conoscenza di ogni intelletto – o almeno dell'intelletto umano – [...] una conoscenza mediante concetti, non intuitiva, bensì discorsiva. Tutte le intuizioni, in quanto sensibili, si basano su affezioni; *i concetti, quindi, si basano su funzioni*. Con funzione, peraltro, io intendo l'unità dell'atto di ordinare diverse rappresentazioni sotto una rappresentazione comune. [...] L'intelletto non può fare alcun uso di questi concetti, se non col giudicare mediante essi. Dato che nessuna rappresentazione, eccetto l'intuizione, si riporta immediatamente all'oggetto, un concetto allora non sarà mai riferito immediatamente ad un oggetto, bensì verrà riferito ad una qualche altra rappresentazione del medesimo (la quale può essere un'intuizione, o già essa stessa un concetto). Di conseguenza, *il giudizio è la conoscenza mediata di un oggetto*, e perciò la rappresentazione di una rappresentazione del medesimo<sup>447</sup>.

---

<sup>445</sup> Ivi, p. 106: «Noi dobbiamo imparare anche le nostre idee innate» (il corsivo è dell'Autore). Cfr. G.W. LEIBNIZ, *Nuovi saggi sull'intelletto umano e saggi preparatori* [1765], in ID., *Scritti filosofici*, cit., vol. 2, pp. 153-676, in part. I, 1, 23-27, pp. 211-215, cui rinvia lo stesso Del Vecchio, in *I presupposti filosofici della nozione del diritto*, cit., p. 106, nota 19. Il filosofo bolognese avrebbe comunque ribadito la sua posizione, in *L'uomo e la natura*, cit., p. 8, segno che egli non si avvide mai del dommatismo sotteso dalla gnoseologia innatistica di Leibniz, preistoria, attraverso l'esperienza della *Wolfische Schule*, del kantismo. Cfr., inoltre, A. LEVI, *Una concezione formale della filosofia del diritto*, cit., p. 82: «Qui appunto si cela l'equivoco del Del Vecchio. Egli parla di un'intuizione del diritto nella coscienza umana»; e ID., *La rinnovata metafisica del diritto* [1907], in ID., *Scritti minori*, cit., vol. 1, pp. 147-177, in part. p. 165: «Se il concetto del diritto è a priori, e non invece una sintesi mentale a posteriori, [...] questa teoria, tradotta in termini psicologici, risponde a capello alla vieta concezione delle idee innate»; nonché il più mordace commento di G. SOLARI, *L'indirizzo neo-kantiano nella filosofia del diritto*, cit., p. 328: «[L'a priori della giuridicità] preesiste all'esperienza nello spirito umano come nozione innata e si svolge in occasione dell'esperienza. L'apriorismo si trasforma in una specie di innatismo leibniziano [...]. Rimane comunque evidente per noi il ritorno del Del Vecchio a una posizione di pensiero precritica. L'apriorismo del Kant era limitato alle funzioni logiche, prive di contenuto e che si vivificano a contatto dell'esperienza; l'universale giuridico del Del Vecchio è una entità logica innata che ha valore in sé indipendentemente dall'esperienza» (il corsivo è nostro). Caustica la valutazione di Arnaldo Volpicelli, che, in *Recenti indirizzi di filosofia del diritto. Il c.d. "idealismo critico"*. I. Giorgio Del Vecchio<sup>1</sup>, cit., pp.37-40, accusava «il prof. Del Vecchio di non aver mai sfogliato la *Critica della ragion pura*» (p. 38), donde la di lui inintelligenza dell'a priori kantiano. Opinava diversamente Eugenio Di Carlo, il quale, in *Intorno ad alcune questioni di filosofia del diritto*, Tipografia della Società editrice universitaria, Palermo 1914, pp. 44-47, difese l'orientamento di Del Vecchio, poiché «l'intelletto non è allo stato di *tabula rasa*, [...] ma [...] *presuppone*» (p. 44; il corsivo è dell'Autore). Di Carlo era, tuttavia, convinto di poter simultaneamente sostenere e che «la nostra scienza si fonda sopra una prescienza» (p. 45, nota 1) e che tale prescienza – l'a priori del criticismo – «non [fosse] idea innata» (p. 46, nota 1). Ma la pagina delvecchiana, per sforzi interpretativi che si facciano, non è equivoca, e la prescienza, di cui Di Carlo diceva poc'anzi, era, secondo il filosofo felsineo, un *quid* innato.

<sup>446</sup> G. DEL VECCHIO, *I presupposti filosofici della nozione del diritto*, cit., p. 100.

<sup>447</sup> I. KANT, *Critica della ragione pura*, cit., p. 123 (il corsivo è nostro).

Del Vecchio, abbracciando l'innatismo, non solo dismetteva il significato che Kant aveva conferito all'intuizione, immediata conoscenza sensibile dell'oggetto<sup>448</sup>, ma confondeva, in ultimo, l'idea innata, primitivo contenuto mentale o natura trascendente l'attività poetica dello spirito, con la funzione unificatrice assolta, a parere del gran tedesco, dall'intelletto<sup>449</sup>. Tensione in certo modo sentita dall'Autore, affaticandosi egli a dimostrare la graduale conquista dell'universale concetto, che, virtualità presente *ab origine* nella coscienza, «è pienamente appres[o] [...] al termine del processo conoscitivo: quando, cioè, siasi compiuta l'elevazione dall'accidentale all'essenziale, dal sensibile all'intelligibile»<sup>450</sup>.

Del Vecchio, insomma, procedeva insicuro, oscillando tra il nitido e subitaneo possesso dell'idea innata, *prius* assoluto o «intuizione logica originaria»<sup>451</sup>, e il progressivo, cioè temporale e *a posteriori*, chiarimento psicologico di quel medesimo contenuto ideale, che, desunto finalmente per via astrattiva, era però supposto *a priori*<sup>452</sup>.

---

<sup>448</sup> Cfr. *ivi*, p. 75: «In qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo una conoscenza possa mai riferirsi a oggetti, certo il modo con cui essa si riferisce immediatamente agli oggetti, e cui ogni pensiero, come mezzo, tende, è l'intuizione. Questa tuttavia si verifica solo in quanto l'oggetto ci venga dato; ma ciò a sua volta è possibile, almeno per noi uomini, soltanto per il fatto che l'oggetto modifichi in certo modo l'animo. La capacità di ricevere rappresentazioni (recettività), attraverso il modo con cui noi siamo modificati dagli oggetti, si chiama sensibilità. Mediante la sensibilità, quindi, gli oggetti ci sono *dati*, ed essa solo ci fornisce intuizioni» (abbiamo reso in corsivo lo spaziato del testo).

<sup>449</sup> Cfr. G. DEL VECCHIO, *I presupposti filosofici della nozione del diritto*, cit., p. 113, che il concetto del diritto qualifica ora come «formale» (suscettibile d'essere applicato all'esperienza?) ora come dotato di «natura metafisica» (vuoto di contenuto empirico e in sé autosufficiente?). «La forma – proseguiva, a p. 116, Del Vecchio – è la sostanza stessa», ossia è *forma substantialis*, munita, pertanto, d'indole metafisica: vien fatto di chiedersi, a questo punto, se si sia ancora – giusta la convinzione dell'Autore – nel sacello della critica kantiana, o se non prevalgano – come invece crediamo – motivi dogmatici (cfr. A. PASTORE, *L'acrisia di Kant nel rinvio della ragione teoretica alla ragione pratica e le sue attinenze nel neokantismo della filosofia del diritto* [1935], in *Id.*, *L'acrisia di Kant. Contributo alla critica della Critica*, Cedam, Padova 1940, pp. 17-50, in part. pp. 36-37: «Non si riesce a capire in che modo l'assunto precritico della *forma substantialis* si accordi con quello critico»). Alfredo Poggi, comunque, in *Il concetto del diritto e dello Stato nella filosofia giuridica italiana contemporanea*, cit., pp. 194-195, ha acutamente sostenuto che, «parlar di *concetto* come a priori, [...] è illegittimo uso dei canoni analitici kantiani, i quali ci additano le forme pure per formare i *concetti*, ma non ci additano le forme come concetti. Se così fosse, esse sarebbero un *quid* determinato, non sarebbero più funzioni della mente, sarebbero entità logiche, esistenti a priori, senza intuizioni, ciò che, col Kant, è da escludersi, o – come può apparire dalla discussione che fa il Del Vecchio sulla *realtà* di queste forme, erroneamente dette “nozioni universali” [...] – sarebbero veri *universalia*, reali per se stessi, come le idee innate platoniche e cartesiane» (il corsivo è dell'Autore). Poggi vedeva con chiarezza la cosa, e noi l'abbiamo dimostrato poco più su.

<sup>450</sup> G. DEL VECCHIO, *I presupposti filosofici della nozione del diritto*, cit., p. 103 (v. pure p. 106: «Nella coscienza si rivela per gradi anche ciò che in essa è compreso virtualmente sin dall'origine»). Cfr. G.W. LEIBNIZ, *Nuovi saggi sull'intelletto umano e saggi preparatori*, I, 1, 23, p. 211: «[Noi] apprendiamo le idee e le verità innate, sia considerando la loro sorgente, sia verificandole mediante l'esperienza» (il corsivo è nostro).

<sup>451</sup> V., *supra*, nota 446.

<sup>452</sup> Cfr. G. DEL VECCHIO, *I presupposti filosofici della nozione del diritto*, cit., p. 103: «Il concetto che si viene [...] riconoscendo per astrazione s'era dunque in realtà già applicato sin dal primo conoscimento di quei certi dati. E tutta l'indagine successiva, benché sia agevolata dall'esperienza, e in un certo senso si appoggi ad essa, ha tuttavia la sua vera base in quella *sintesi logica originaria*» (il corsivo è nostro). «Sintesi», che vale produttività pneumatica, non sembra, però, una formula adeguata al caso, essendo l'idea

Veniva, tra l'altro, infirmata la polemica contro la «cognizione volgare»<sup>453</sup>, che presume di possedere spontaneamente il concetto di diritto, se pure l'indagine del giurisperito, senza dubbio ricca di una superiore quantità di scienza, traeva le mosse da un eguale atto intuitivo: è quanto obietterà Alessandro Levi, riducendo la precognizione originaria della giuridicità alla «conoscenza volgare», che, niente affatto intuitiva, l'uomo deriverebbe sia dalla storia evolutiva della specie sia dall'ambiente in cui vive<sup>454</sup>.

Il «punto debole» della filosofia del diritto neokantiana riguarderebbe, comunque, il problema delle categorie, in quanto – postillerà, con buone ragioni, Guido Fassò –

forme logiche *a priori* del diritto non appaiono ammissibili: nella dottrina del Kant le forme *a priori* della conoscenza, che sono applicabili a tutti i dati dell'esperienza in generale, sono realmente pensabili come universali ed universalizzanti, ma forme di conoscenza [...] applicabili a un settore dell'esperienza specifica e determinato quale è il diritto non possono avere il carattere universale e trascendentale di quelle kantiane, e, se non vogliono essere idee innate, debbono presupporre la conoscenza empirica di quel fenomeno di cui vorrebbero essere la condizione trascendentale di conoscibilità<sup>455</sup>.

---

intuita un contenuto ingenuo nella mente, quindi natura e non spirito. Poco più oltre, l'Autore avrebbe fatto riferimento all'«immediata identificazione» (ivi, p. 104) – *id est*, all'idea innata, «dato primordiale della ragione» (ivi, p. 106) –, immagine che ricorda il romantico «colpo di pistola», schernito da Hegel, nella *Prefazione alla Fenomenologia dello spirito*, cit., p. 16. Occorre inoltre ricordare, ancora una volta, il giudizio che Gioele Solari formula in *L'indirizzo neo-kantiano nella filosofia del diritto*, cit., pp. 328-329, ove si dice: «Malgrado la giuridicità innata i risultati a cui perviene il Del Vecchio non sono sostanzialmente diversi da quelli a cui pervennero i giuristi della scuola dogmatica astraendo e generalizzando dall'esperienza empirica. E non poteva essere altrimenti, poiché anche per il Del Vecchio la giuridicità non esiste nello spirito spiegata, ma potenziale e l'apriorità del concetto sui dati dell'esperienza non esclude il valore di prova *a posteriori* dell'indagine empirica del diritto. Ciò significa che la giuridicità si trova necessariamente in ogni possibile manifestazione del diritto e da essa si può induttivamente derivare».

<sup>453</sup> G. DEL VECCHIO, *I presupposti filosofici della nozione del diritto*, cit., p. 10.

<sup>454</sup> A. LEVI, *Una concezione formale della filosofia del diritto*, cit., pp. 73-74: «Quando l'uomo si accinge all'indagine dei fatti giuridici, almeno in germe qualche cosa sa di ciò che il diritto dev'essere. In germe possiede quelle nozioni che gli serviranno quale norma di riconoscimento dei fatti giuridici e quale criterio discrezionale per la distinzione dagli altri fatti. Ma questa ch'egli possiede non è se non la conoscenza volgare, conoscenza che a lui deriva non già per un'intuizione felice, ma perché – da un lato – egli è generato con certe disposizioni provenienti dalle esperienze della specie (non idee innate, ma solo disposizioni innate, diverse da uomo a uomo, a percepire gli oggetti e a formare le idee), dall'altro perché egli trova diffuse nel mondo ambiente certe persuasioni, che egli assorbe a poco a poco nel contatto diuturno con esso. [...] \ Ma altro è la conoscenza volgare ed altro la conoscenza scientifica. La prima non è che un indistinto aspetto della seconda. E la progressione dall'indistinto al distinto non si forma che mercé una serie di esperienze, che l'uomo compie, munito di quella sua prima idea volgare, che a poco a poco si affina, si trasforma, si evolve, nel contatto coi fatti che egli indaga» (il corsivo è dell'Autore).

<sup>455</sup> G. FASSÒ, *Storia della filosofia del diritto*, cit., vol. 3, p. 223. Anche un altro studioso, Enrico Opocher, in *Lezioni di filosofia del diritto* [1949], raccolte ad uso degli studenti dall'Assistente Prof. L. Caiani, Cedam, Padova 1958<sup>3</sup>, p. 88, ha insistito sull'illegittima estensione al dominio pratico, compiuta dai neokantiani, dell'approccio adottato, nella prima *Critica*, dal genio di Königsberg: «L'esperienza giuridica – ha scritto, infatti, Opocher – è indubbiamente una forma dell'esperienza pratica e dunque è erroneo applicare all'esperienza pratica i criteri della ragion teoretica, validi solo per l'esperienza teoretica». Una obiezione simile, concernente l'arbitraria *metábasis eis állo génos*, aveva già formulato Annibale Pastore, in *L'acrisia di Kant nel rinvio della ragione teoretica alla ragione pratica e le sue*

## 2.2. I due volti dell'eticità: diritto e morale

Con *I presupposti* Del Vecchio si era limitato a rivendicare, pur con le difficoltà or ora viste, i diritti della pura forma del giure, senza tuttavia offrirne un'esaustiva definizione (Croce, recensendo il testo, lo disse, molto opportunamente, un «prologo o programma di un lavoro [...] intorno al concetto del diritto»)<sup>456</sup>. Tal esigenza egli avrebbe quindi soddisfatta, nel 1906, pubblicando la seconda parte della *Trilogia*, dedicata, appunto, a *Il concetto del diritto*. Del Vecchio replicava, in questo modo, a una dura accusa, mossa da Alfred William Benn, che colpiva, insieme al padre de *I presupposti*, l'intera tradizione filosofica italiana, i cui esponenti, ad avviso del censore, riterrebbero indegno del genio nazionale esemplificare il qualsiasi oggetto da essi indagato<sup>457</sup>.

La premessa de *Il concetto del diritto* risultava, però, alquanto sibillina, individuando Del Vecchio

il fatto psicologico, dal quale muove la nostra indagine, [nel] *giudizio sul diritto*, ossia quell'atto della ragione, per cui si riconosce alcunché giusto o ingiusto (diritto o torto, conforme o contrario al diritto). \ Una proposizione ha natura *giuridica*, se contiene un criterio per un giudizio di questa

---

*attinenze nel neokantismo della filosofia del diritto*, cit., p. 31, lamentando che «l'ampia indagine sul concetto del diritto elaborata dalla scuola neokantiana ha molto spesso confuso il problema teoretico col problema morale per la confusione dei due *a priori*». L'universale giuridico, in definitiva, è, a opinione di Pastore, razionale, ma non logico, perché «la razionalità non è la logicità» (p. 47; v. pure p. 44: «Il concetto del diritto non si pone come il concetto d'un universale logico, ma come il concetto d'un principio non logico per quanto universale»). E Alfredo Poggi, in *Il concetto del diritto e dello Stato*, cit., biasimò, a sua volta e prima di tutti (scriveva nel 1933!), Del Vecchio, per aver voluto «estendere il processo gnoseologico al campo pratico» (p. 190), imboccando, con la ricerca logica, una via non kantiana, «perché Kant, come ottimamente sa lo stesso Del Vecchio, non seguì nella *pratica* lo stesso metodo seguito nella *teoretica*» (p. 195; il corsivo è dell'Autore).

<sup>456</sup> B. CROCE, recensione a G. DEL VECCHIO, *I presupposti filosofici della nozione del diritto*, Zanichelli, Bologna 1905, «La Critica», III (1905), pp. 515-516 (ora in B. CROCE, *Conversazioni critiche*, serie I, cit., pp. 233-235, in part. p. 233). Ma fu lo stesso Del Vecchio, nell'ultima pagina de *I presupposti filosofici della nozione del diritto*, cit., p. 122, ad affermare che, additata «l'essenza del diritto [nella] sua pura forma, [...] questa dimostrazione pone le basi della successiva ricerca, e segnandone i limiti ne assicura la legittimità». Era, cioè, chiaro al filosofo felsineo che l'indagine non poteva arrestarsi alla semplice rivendicazione della formalità del principio logico del giure. *I presupposti*, lo notammo *supra*, nota 395, riproponevano, rimaneggiata, soltanto una parte della dissertazione di laurea di Del Vecchio, la quale segnava già il percorso dell'esame seriore: v. Giorgio Del Vecchio a Eustaquio Galán y Gutiérrez, 19 settembre 1940, cit.

<sup>457</sup> Cfr. A.W. BENN, recensione a G. DEL VECCHIO, *I presupposti filosofici della nozione del diritto*, Zanichelli, Bologna 1905, «Mind. A Quarterly Review of Psychology and Philosophy», XVI (1907), pp. 453-454, in part. p. 453: «What makes the reasonings of this author particularly difficult to follow is that he has, so far, no definition of law to offer himself. It may be reserved for a future volume, but at any rate I cannot find it here. Italian philosophers, as a rule, consider it beneath their dignity to introduce examples or illustrations; but to discuss a conception through nearly two hundred pages without ever telling what it is seems a severity of abstraction happily not often exhibited».

specie. \ L'argomento, che qui ci proponiamo di trattare, consiste appunto nel definire il senso o il valore logico di tal criterio<sup>458</sup>.

Come conciliare logica e psicologia, esame trascendentale ed empirico? E, soprattutto, non sembrava che Del Vecchio avesse qui smarrito il senso della distinzione, da lui ossessivamente ricercata, tra compito logico e deontologico? Dichiarare «alcunché giusto o ingiusto», quindi «conforme o contrario al diritto», implicherebbe, del resto, una valutazione di adeguatezza rispetto all'ideale, non l'apprezzamento della sussumibilità logica del soggetto in un predicato. Infelice scelta lessicale, quella del filosofo bolognese, essendo l'aggettivo «ingiusto» e il sostantivo «torto» troppo eticamente connotati. Ma bisogna passare oltre.

Giuridicamente qualificabili erano, per Del Vecchio, soltanto le azioni, positiva o negativa espressione dell'umana volontà, non i fatti naturali<sup>459</sup>: sovengono, immediate, le quasi contemporanee riflessioni di Kelsen su *Kausalität* e *Zurechnung*, che separeranno la causalità naturale, in sé non suscettibile di provocare effetti giuridici, dal nesso d'imputazione, istituito dallo schema qualificativo o norma (se A, deve B)<sup>460</sup>. Del Vecchio avrebbe tuttavia considerato, differentemente da Kelsen, l'agire umano nel suo più ampio senso, per verificare se tutto il campo della prassi potesse rientrare nell'orbita della giuridicità, donde l'analisi dell'atto volitivo, composto, secondo alcuni<sup>461</sup>, di due termini

---

<sup>458</sup> G. DEL VECCHIO, *Il concetto del diritto*, cit., p. 125 (il corsivo è dell'Autore).

<sup>459</sup> Cfr. *ivi*, p. 126: «I fatti d'ordine fisico [...] non costituiscono per se stessi l'oggetto di alcun possibile giudizio giuridico. Un fenomeno non può essere giudicato conforme né contrario al diritto, se non in quanto sia riferito alla volontà di un soggetto, e considerato come espressione di essa. \ Il criterio giuridico si applica perciò propriamente alle *azioni*; intendendosi per azione, nel senso più generale, il *modo di essere* di un soggetto, il contegno suo, in quanto ha il suo principio nel soggetto medesimo. Pertanto anche l'*astensione*, o atteggiamento negativo, rientra nel concetto generale di azione» (il corsivo è dell'Autore).

<sup>460</sup> Cfr. H. KELSEN, *Lineamenti di dottrina pura del diritto*, cit., p. 50: «Ciò che trasforma [un fatto naturale] in un atto giuridico [...] è, non già la sua realtà di fatto, il suo essere naturale appartenente al sistema della natura e determinato causalmente, ma è bensì il senso oggettivo che è unito a questo atto: il suo significato. Il fatto in questione ottiene infatti il suo senso specificamente giuridico, il suo particolare significato giuridico, per mezzo di una norma che nel suo contenuto vi si riferisce e gli impartisce il significato giuridico di modo che l'atto possa essere qualificato secondo questa norma. La norma funziona così come schema qualificativo»; e, poco più oltre, pp. 63-64: «Come la legge naturale connette un determinato fatto come causa a un altro come effetto, così la legge giuridica connette la condizione con la conseguenza del diritto [...]. Nell'un caso la forma della connessione dei fatti è la causalità, nell'altro è l'imputazione in cui la dottrina pura del diritto ravvisa la speciale struttura del diritto. [...] \ Si tratta in entrambi i casi soltanto della espressione della connessione specificamente funzionale, corrispondente qui al sistema della natura e là a quello del diritto. [...] La legge naturale dice: Se c'è A deve necessariamente (*muss*) esserci B; la legge giuridica dice: Se c'è A deve (*soll*) esserci B».

<sup>461</sup> Del Vecchio, ne *Il concetto del diritto*, cit., p. 127, faceva esplicito riferimento a John Stuart Mill, che, in *A System of Logic, Ratiocinative and Inductive. Being a Connected View of the Principles of Evidence and the Methods of Scientific Investigation* [1843], 2 vols., editor of the text J.M. Robson, introduction by R.F. McRae, University of Toronto Press-Routledge & Kegan Paul, Toronto-Buffalo-London 1981, vol. 1, I, 3, 5, p. 55, sostenne essere l'azione «not one thing, but a series of two things: the

scindibili: uno interno, o psichico; l'altro esterno, o fisico. Un simile argomentare non appagava, però, l'Autore, il quale credeva le azioni unità non divisibili, compenetrandosi indissolubilmente, a suo parere, l'aspetto fenomenico-oggettivo e quello, all'esterno non apparente, della soggettiva «*direzione di volontà*»<sup>462</sup>, sicché

ogni azione per sé è *esterna e interna al tempo medesimo*: non può esistere un'attività puramente esterna, perché, mancando ogni continenza psichica, un fenomeno non sarebbe attribuibile ad un soggetto, e non sarebbe quindi in alcun modo un'azione; né può darsi un'attività puramente interna, perocché agire significa estrinsecare se stesso, e nulla, anche in ordine psichico, può esistere di fatto senza riscontro o correlazione col mondo esterno<sup>463</sup>.

Tutto ciò significava, dunque, che non si danno azioni involontarie<sup>464</sup>, né nel caso del difetto della coscienza dell'attore né in quello, sommamente eteronomico, della violenza, giacché, nella prima eventualità, chi agisce, se non vuole gli effetti per lui imprevedibili, vuole di certo l'azione<sup>465</sup>; mentre il violentato, se cede alla forza del violentatore, non vuole davvero l'azione che compie, diventando strumento dell'altrui opera: l'autonomia del violentato si affermerebbe, allora, nella resistenza alla coercizione<sup>466</sup>, a dispetto di quanto avrebbe ripetuto, di lì a poco, Croce, convinto, per contro, che l'angariato, lungi dall'essere una volontà eterodiretta, s'impegna personalmente, col piegarsi alla furia banditesca (*coacti tamen volunt*)<sup>467</sup>. Del Vecchio e Croce non potevano antivedere, al principio del Novecento, i progressi successivi delle neuroscienze, che oggi arrivano a

---

state of mind called a volition, followed by an effect. The volition or intention to produce the effect, is one thing; the two together constitute the action».

<sup>462</sup> G. DEL VECCHIO, *Il concetto del diritto*, cit., p. 128 (il corsivo è dell'Autore).

<sup>463</sup> *Ibid.* (il corsivo è dell'Autore).

<sup>464</sup> Cfr. *ivi*, p. 130: «Azioni assolutamente involontarie non esistono, poiché un'azione [...] è concepibile solo in relazione a una volontà. I due concetti di *volontà* e *attività* sono essenzialmente correlativi, e non si può ammettere questo negando quello. Noi non possiamo definire la volontà se non come il principio *primo* ed *irriducibile* dell'essere di un soggetto, cui mettono capo le sue esplicazioni nel mondo sensibile» (il corsivo è dell'Autore).

<sup>465</sup> Cfr. *ivi*, p. 132: «Ciò che l'agente può *non volere* per vizio o difetto di coscienza non è già l'azione in se stessa, ma gli *effetti* o le conseguenze che ne derivano» (il corsivo è dell'Autore).

<sup>466</sup> Cfr. *ivi*, p. 131: «Il soggetto passivo della violenza non agisce, ma è stromento od oggetto dell'azione altrui; la sua volontà in quell'istante si esercita realmente in un altro senso, anzi di regola nel senso opposto, e si manifesta nella resistenza».

<sup>467</sup> Cfr. B. CROCE, *Riduzione della filosofia del diritto alla filosofia dell'economia*, cit., p. 15: «La coazione non esclude l'iniziativa o la volontà, giusta l'adagio che *coacti tamen volunt*. Si può uccidere un uomo, ma non si può costringerlo: se egli si lascia intimidire, e si piega alla volontà altrui, ciò accade perché, egli, in quella data condizione, riconosce che piegarsi alla volontà altrui è il meglio che possa fare; e cioè egli fa *propria la volontà altrui*, e cioè vuole per suo conto; non potendosi volere, come non si può pensare, per conto d'un altro» (il corsivo è dell'Autore); e, *amplius*, ID., *Filosofia della pratica. Economica ed etica* [1909], a cura di M. Tarantino, con una nota al testo di G. Sasso, Bibliopolis, Napoli 1996, pp. 130-131.



mettere in dubbio, addirittura, la stessa libertà dell'arbitrio, forse determinato da precisi meccanismi cerebrali<sup>468</sup>.

Se non esistono azioni involontarie, nemmeno potrebbero aversi azioni prive di corporeità fisica, e pure «il pensiero – soggiungeva Del Vecchio – ha, *come fatto psicologico*, un aspetto esterno [...]: anch'esso costituisce un'estrinsecazione attuale dell'essere del soggetto»<sup>469</sup>. Altro, insomma, è il *cogitatum*, e altro è la *cogitatio*, o «il fatto per cui l'idea si produce nella coscienza e si afferma come realtà psicologica»<sup>470</sup>. Non che non ci sia una differenza tra agire e pensare, quasi Del Vecchio fosse un attivista, ma – egli lo precisava – «l'uomo pensando *opera*»<sup>471</sup>.

Tale unità d'intenzione e volizione, ripresa dalla memoria crociana *Riduzione della filosofia del diritto alla filosofia dell'economia*, incontrò il favore del pensatore partenopeo, che affermerà infatti essere «l'interno e l'esterno [...] tutt'uno»<sup>472</sup>; ciononostante, Croce, che all'indirizzo formulato ne *Il concetto del diritto* rinviava apertamente, non aderì in pieno all'orientamento di Del Vecchio, rilevando, circa l'esteriorità delle relazioni intersoggettive, un'incoerenza nel di lui assunto<sup>473</sup>. Comanderemo, a breve, a cosa Croce facesse in particolare riferimento. È bene, intanto, non smarrire il filo del ragionamento, che abbiamo interrotto inaspettatamente.

Raggiunta l'unità dell'atto volitivo, che sarebbe, a un tempo, interno ed esterno, cioè agito intenzionalmente, Del Vecchio procedeva con un'importante osservazione, in grado di rovesciare una delle dottrine più fortunate della filosofia del diritto illuministica,

---

<sup>468</sup> Per qualche notizia sull'interessante tema, v. M. LALATTA COSTERBOSA, *Scienza. Ambivalenze, insidie, prospettive*, in AA.VV., *Dimensioni del diritto*, a cura di A. Andronico, T. Greco, F. Macioce, Giappichelli, Torino 2019, pp. 371-397, in part. pp. 393-395. L'Autrice, tuttavia, crede che l'attività di una mente in salute sfugga sempre al determinismo delle spiegazioni neuroscientifiche.

<sup>469</sup> G. DEL VECCHIO, *Il concetto del diritto*, cit., p. 136 (il corsivo è dell'Autore).

<sup>470</sup> *Ivi*, pp. 135-136.

<sup>471</sup> *Ivi*, p. 137 (il corsivo è dell'Autore).

<sup>472</sup> B. CROCE, *Riduzione della filosofia del diritto alla filosofia dell'economia*, cit., p. 17. L'intuizione, nella memoria pontaniana ancora acerba, sarebbe stata poi sviluppata dal pensatore abruzzese, in *Filosofia della pratica. Economica ed etica*, cit., p. 53, ove egli dichiarava interiorità ed exteriorità, intenzione e volizione, coincidenti «in ogni punto». Su alcuni aspetti della polemica Croce-Del Vecchio, iniziata con l'anzidetta recensione crociana a *I presupposti*, sia consentito rinviare al nostro *Croce e il diritto: dalla ricerca della pura forma giuridica all'irrealtà delle leggi*, «Diacronia. Rivista di storia della filosofia del diritto», II (2020), n. 1, pp. 141-164, in part. p. 148, e, per la fase ulteriore della loro schermaglia, pp. 155-159.

<sup>473</sup> Cfr. B. CROCE, *Riduzione della filosofia del diritto alla filosofia dell'economia*, cit., p. 59: «Mi pare che [Del Vecchio] ricaschi nel concetto equivoco di esteriorità, quando suppone che il diritto concerna le azioni considerate in una relazione *obiettiva* rispetto alle azioni di altri soggetti» (il corsivo è dell'Autore).

escogitata per restringere l'ambito della giuridicità al solo foro esterno, riservando alla moralità il regolamento dello spazio inesteso della coscienza<sup>474</sup>.

Poiché, però, le singole *práxeis*, sia giuridiche sia morali, sono – almeno in ipotesi – strutturalmente indivisibili, sintesi dell'intenzione psichica e della relativa estrinsecazione fisica,

l'applicazione del criterio giuridico non può essere ristretta a una sola specie di azioni, qualificate *sic et simpliciter* come interne od esterne; che anzi il criterio stesso dovrà necessariamente cogliere e riscontrare in ciascuna azione ambedue i momenti, psichico e fisico, che ne costituiscono l'essere proprio<sup>475</sup>.

Il diritto, quindi, non ignora la sfera dei moventi psichici, che, se non persegue, considera comunque leciti, ossia né comandati né proibiti, perciò giuridicamente rilevanti<sup>476</sup>. Non si spiegherebbe, altrimenti, la libertà di pensiero (da distinguere accuratamente dalla libertà di manifestazione del pensiero)<sup>477</sup>, oppure il diverso giudizio che della condotta individuale l'apprezzamento dell'*animus* permette, determinandola ora come colposa ora come dolosa. Un concetto del diritto circoscritto alla sola exteriorità sarebbe, dunque, «giuridicamente improprio»<sup>478</sup>: inequivocabile dimostrazione, per Del Vecchio, la dottrina kantiana della *Metafisica dei costumi*, ove al diritto si assegnava, suo oggetto esclusivo, «ciò che nelle azioni è esterno»<sup>479</sup>. Il progresso giuridico implicherebbe, piuttosto,

---

<sup>474</sup> Si tratta, ovviamente, della dottrina tomasiana dei due fori: cfr., *supra*, nota 196, e, per la valutazione fattane ora da Del Vecchio, v. *Il concetto del diritto*, cit., p. 135: «Teoria [che] ha [...] un lato di vero, ma [che] racchiude pure equivoci gravi».

<sup>475</sup> *Ivi*, p. 128.

<sup>476</sup> Cfr. *ivi*, pp. 139-140: «Gli atti psichici [...] questo hanno di proprio rispetto al diritto, che [...] non sono generalmente *punibili*. Ora la non punibilità significa forse indifferenza o insussistenza per il diritto? Questo è il nodo della questione; e la sua soluzione non può essere dubbia. Come già abbiamo notato, la pena è soltanto una particolare sanzione che in determinati casi segue a un divieto: gli atti del pensiero in genere non essendo vietati, tanto meno possono esser puniti. Ciò che non è vietato è però giuridicamente lecito; e gli atti del pensiero rappresentano appunto un *lecito giuridico*, un'attività *conforme al diritto*, non già qualche cosa di indifferente o estraneo al diritto» (il corsivo è dell'Autore).

<sup>477</sup> Cfr. *ivi*, p. 140: «Accettando la tesi dell'indifferenza del diritto per gli atti interni, non sarebbe possibile, intanto, concepire la libertà di pensiero come un diritto; mentre realmente dobbiamo tenerla per tale secondo gli stessi ordinamenti giuridici positivi, che la riconoscono assegnandole una determinata tutela. Che se, massime in altri tempi, alla libertà di pensiero poterono essere imposte limitazioni (p. es. col punire certe credenze), questo medesimo fatto prova nel modo più manifesto che tale libertà, in quanto è ammessa, non è punto ignorata dal diritto, anzi ha un vero e proprio significato giuridico»; e *ivi*, p. 141, nota 30: «In quanto la manifestazione del pensiero costituisce un atto separato e stante per sé, essa pure può, alla sua volta, essere oggetto di una valutazione giuridica. Ciò dà occasione a notare che il diritto alla libertà di pensiero non si identifica col diritto alla manifestazione del pensiero».

<sup>478</sup> *Ivi*, p. 142, nota 31.

<sup>479</sup> I. KANT, *Principi metafisici della dottrina del diritto*, cit., p. 408.

la crescente considerazione dell'elemento psichico [...]. Appunto perché il diritto segue la vita, e si compenetra con essa, non può prescindere da ciò che della vita è l'elemento essenziale; nel considerare le azioni umane, deve comprenderle per quel che sono, non già trascurarne lo spirito che le vivifica per riguardarne solo gli aspetti fisici<sup>480</sup>.

La teoria giusnaturalistica dei due fori, interno ed esterno, doveva pertanto essere compresa storicamente, giacché, approntata da chi intendeva assicurare l'autonomia della coscienza dagli abusi dello Stato, ebbe, al tempo suo, una funzione – importantissima funzione – politica. Non si voleva, in verità, distinguere il diritto dalla morale, contenendo il giure nel solo dominio dell'esteriorità, bensì si lottava, entro lo stesso campo del diritto, per garantire una specifica *facultas agendi*, quella di pensare liberamente, in mancanza di un'esplicita previsione legislativa. I giusnaturalisti procurarono, perciò, di ampliare lo spazio di libertà individuale, interpretando restrittivamente la coeva *norma agendi*, che disponeva la persecuzione delle idee eterodosse, donde l'erronea credenza, affermata in seguito, secondo cui al diritto spetterebbe per essenza di reprimere la sola condotta esterna: i propugnatori del diritto naturale, a parere di Del Vecchio, non si avvidero, cioè, di favorire la confusione di deontologia e logica, attribuendo a un ideale – il sacrosanto ideale della libertà di pensiero – il potere di segnare il perimetro del concetto del giure<sup>481</sup>.

Diritto e morale si riferiscono, allora, al medesimo oggetto, le azioni umane, stimandolo però diversamente: lo *ius*, «criterio *superesistenziale*»<sup>482</sup>, valuta le azioni intersoggettive, qualificandole come «possibilità di operare»<sup>483</sup>, di cui alcune – le pretese legittime – sono ammissibili ed altre, ostacolo alle prime, sono invece reputate illecite<sup>484</sup>. Presupposto del diritto, quindi, la sua sempre potenziale violazione, in ciò discostandosi

---

<sup>480</sup> G. DEL VECCHIO, *Il concetto del diritto*, cit., p. 142.

<sup>481</sup> Cfr. *ivi*, p. 144: «Un'esigenza di diritto naturale, ossia un ideale giuridico avente un contenuto determinato, si scambiò per una nota caratteristica del concetto del diritto. L'equivoco si raccoglieva tutto nella proposizione che il diritto *non può* invadere la vita psichica, che esso è *per natura sua* indifferente a ciò che si svolge nella coscienza. Con ciò s'intendeva realmente di esprimere un postulato concreto di giustizia, un'esigenza d'ordine deontologico (lo Stato *non deve* limitare la libertà di coscienza); se non che la formula ambigua parve significare piuttosto una necessità d'ordine logico, un elemento caratteristico ed essenziale del diritto in genere, tantoché, in fine, lo si introdusse nella stessa definizione di esso. Si credette di avere trovato un criterio di distinzione fra diritto e morale, mentre si aveva solo indicato uno spostamento nella linea di divisione fra diritto e torto: si credette di avere ristretto il campo del diritto, mentre si aveva ristretto soltanto, in uno speciale rapporto, quello dei reati» (il corsivo è dell'Autore).

<sup>482</sup> *Ivi*, p. 147 (il corsivo è dell'Autore).

<sup>483</sup> *Ivi*, p. 149.

<sup>484</sup> Cfr. *ivi*, p. 159: «Le azioni umane possono [...] considerarsi in una relazione *obiettiva*: cioè in quanto ognuna di esse è posta di fronte [...] a differenti azioni di *altri soggetti*. La relazione di compatibilità tra azione ed azione si disegna allora in altro profilo; [...] all'azione [legittima] si contrappone, realmente e logicamente, [...] l'*impedimento*» (il corsivo è dell'Autore); e pure *ivi*, p. 163: «La funzione logica del diritto si esercita dove è possibile una collisione tra più soggetti, un'antitesi tra l'esplicazione di più voleri, e tende appunto a stabilire tra essi un ordinamento *obiettivo*» (il corsivo è dell'Autore).

dalla legalità naturalistica, che, se smentita dall'esperienza, decade *in toto*: il giure, in quanto criterio superesistenziale, non recede davanti alla contrarietà dei fatti, ma, empiricamente negato, continua a valere nel proprio ambito, quello dei principi della ragion pratica. Non si pensi, tuttavia, che il diritto sia per questo subordinato al torto, essendo invece le due nozioni tra loro correlative e logicamente contemporanee<sup>485</sup>.

Né sfugga, ed è rilievo di una certa importanza, che Del Vecchio identificava qui, forse *per accidens*, diritto e legge, avvicinandosi inconsciamente al giuspositivismo. È del resto evidente, e per nulla motivato, il passaggio – del tutto estemporaneo – dal diritto alla legge, sostenendo all'inizio Del Vecchio che

la verità del diritto non dipende [...] dalla sua applicazione, dal suo riscontro nell'ordine dei fenomeni. Il diritto sussiste logicamente anche là dove è violato, e acquista anzi maggiore rilievo, nella sua propria natura ideale, per ciò che ad esso si contrapponga, senza riuscire a distruggerlo o a menomarlo, il fatto fisico della violenza<sup>486</sup>.

Senonché il capoverso immediatamente successivo a quello da noi appena citato esordiva dicendo avere «la parola *legge* [...] diversi significati»<sup>487</sup>. In che modo spiegare la metabasi dal diritto, categoria logicamente più ampia, alla legge, particolare *fons iuris*? Non è ipotizzabile che un giurista di vaglia, qual era Del Vecchio, sconoscesse la differenza<sup>488</sup>, teoretica e tecnica, tra i due concetti, incorrendo, così, nella *fallacia fictae*

---

<sup>485</sup> Cfr. *ivi*, pp. 151-152: «[Diritto e torto] sono *interdipendenti e complementari*, e suppongono un fondamento comune, che è appunto il criterio giuridico. [...] Prima del sorgere del diritto si può avere il *fatto* della lesione, ma questo non avrà significato giuridico, non costituirà torto, [...] se non quando sia assunto un criterio, che permetta di definire il diritto corrispondente. [...] È assurdo parlare di *precedenza*, rispetto a nozioni che sono per lor natura correlative: la determinazione del torto e quella del diritto sono in realtà simultanee per ciò, che costituiscono logicamente una cosa sola» (il corsivo è dell'Autore).

<sup>486</sup> *Ivi*, p. 148.

<sup>487</sup> *Ibid.* (il corsivo è dell'Autore).

<sup>488</sup> È sufficiente, per rendersene conto, leggere a p. 152 de *Il concetto del diritto*, ove Del Vecchio chiarisce che «la statuizione delle norme giuridiche [avviene] per legge o anche per consuetudine». Si potrebbe, a tal proposito, porre un altro, non meno interessante, problema, relativo, stavolta, all'identificazione del diritto – o, almeno, di quello positivo – con la norma, donde il potenziale collocamento di Del Vecchio nel campo del normativismo. Una risposta, netta e inequivocabile, viene dalle pagine di *Moderne concezioni del diritto*, «Rivista internazionale di filosofia del diritto», I (1921), pp. 191-202 (ora, con il titolo *Diritto ed istituzione*, in G. DEL VECCHIO, *Studi sul diritto*, cit., vol. 1, pp. 151-164, da cui si cita), che, polemiche contro il Santi Romano de *L'ordinamento giuridico*, dichiaravano essere il giure «un imperativo ovvero una norma» (p. 159). A Del Vecchio, come pure a tutti gli altri filosofi del diritto che prestarono attenzione a *L'ordinamento giuridico*, Romano replicò, nel 1946, di non essersi voluto allontanare dal «terreno storico empirico», scansando, dunque, la pura speculazione: v. S. ROMANO, *L'ordinamento giuridico* [1917-18; 1946<sup>2</sup>], a cura e con un saggio di M. Croce, Quodlibet, Macerata 2018, p. 53, nota 33bis (ma v. pure p. 93, nota 69bis: «Non voglio derogare al proposito di mantenermi in questo libro sul terreno strettamente giuridico»).

*universalitatis*. E, se non si vuole – come in realtà non si potrebbe<sup>489</sup> – ascrivere il pensatore bolognese al campo del positivismo giuridico, bisogna per forza concludere che egli abbia ceduto, in un attimo fatale, al vezzo – sconveniente vezzo – del senso comune, incapace di discriminare con rigore diritto e legge.

Ma il criterio giuridico – non lo si dimentichi – non esaurisce l'intera pratica, che, sorretta da un comune «principio etico»<sup>490</sup>, contempla un'altra specie di valutazioni, quelle della morale, concernenti il solo contegno soggettivo: tra la moltitudine delle azioni fattualmente possibili, la morale, «ordine etico *subiettivo*»<sup>491</sup>, comanderebbe, perciò, di compierne una, vietando, in simultanea, tutte le altre contraddittorie<sup>492</sup>.

Del Vecchio, ricondotti diritto e morale all'unico principio etico<sup>493</sup>, schematizzava, poi, i nessi di compostibilità ed esclusione tra gli operatori modali, ontici e deontici, usati per costruire le proposizioni. Si offriva, così, un esempio di analisi del linguaggio avanti lettera, in virtù del quale l'Autore enucleava le seguenti massime:

- a. «Ciò che, rispetto a un soggetto, è eticamente *necessario*, è sempre, nell'ordine obiettivo, eticamente *possibile*»;
- b. «Ciò che non è eticamente possibile, non sarà mai eticamente necessario»;
- c. «*Ciò che è dovere è sempre diritto*» (sovrapponibile alla voce *sub a*);
- d. «*Non può esser dovere ciò che non sia diritto*» (sovrapponibile alla voce *sub b*);
- e. «*Ciò che è diritto non è per ciò solo dovere*»<sup>494</sup>.

---

<sup>489</sup> Giuseppe Rensi, tuttavia, valutando la coerenza logica della *Trilogia*, ha accusato Del Vecchio di scivolare nel positivismo giuridico, a motivo della distinzione, a suo parere indebitamente introdotta, di concetto e ideale del diritto: cfr. *Neo-kantismo e neo-idealismo assoluto nella filosofia del diritto*, cit., pp. 285-289 (v. in part. p. 287: «Dire che il diritto è la legge – è cadere, cioè, nell'empirismo e nel positivismo»).

<sup>490</sup> G. DEL VECCHIO, *Il concetto del diritto*, cit., p. 158.

<sup>491</sup> *Ivi*, p. 163 (il corsivo è dell'Autore).

<sup>492</sup> Cfr. *ivi*, p. 158: «Posto un principio etico, esso dà luogo a una distinzione tra diverse azioni che ogni soggetto può compiere. Tra queste varie possibilità fisiche subietive, che si presentano alla valutazione, una sola sarà prescritta, di volta in volta, come conforme al principio; e tutte l'altre saranno escluse, per non essere compatibili colla prima nel soggetto medesimo. Poiché in ogni istante il soggetto deve avere un contegno, il compimento di quell'azione determinata è *necessario* rispetto al principio, come è necessaria l'*omissione* di quelle altre, che sarebbero fisicamente possibili in vece sua. \ Il paragone tra le diverse azioni è qui sempre relativo all'ambito di un soggetto. Applicato in tal forma il principio etico, esso stabilisce dunque un ordine di *necessità* positive e negative, che è appunto il *dovere* (morale)» (il corsivo è dell'Autore).

<sup>493</sup> Cfr. *ivi*, p. 162: «Morale e diritto sono categorie etiche correlative, avendo un comune principio per presupposto».

<sup>494</sup> Tutte le massime sono tolte da *ivi*, p. 160 (il corsivo è sempre dell'Autore).

Al modale ontico della possibilità, dunque, corrisponde quello, deontico, del diritto (o del lecito?)<sup>495</sup>; all'ontica necessità equivale, invece, la deontica doverosità. Un sistema normativo, informato da un «qualsiasi principio etico»<sup>496</sup>, si biforca, allora, in due posizioni logiche<sup>497</sup>, che, complementari, non possono contraddirsi, donde il moralmente doveroso (necessario) è sempre diritto (possibile e non impedibile dai terzi); mentre «la determinazione del lecito non coincide [...] con quella del doveroso»<sup>498</sup> (il possibile non è, *eo ipso*, necessario: voce *sub* e). Esiste, altresì, la doverosità giuridica, il cui perimetro, descritto dal ventaglio delle pretese dai terzi non impedibili, esprime il limite entro cui un soggetto «deve *di necessità* contenersi», non interferendo con le altrui possibilità<sup>499</sup>: il diritto oggettivo, cioè, se conferisce, da un lato, facoltà; dispone, dall'altro, il non impedimento di queste, autorizzando, insieme, la reazione del soggetto ostacolato nel legittimo *suum agere*<sup>500</sup>.

---

<sup>495</sup> Sull'anfibolia, in Del Vecchio, della nozione di lecito (corrispondente, in senso lato, a ciò che non è illecito; in senso stretto, a ciò che è permesso, cioè né comandato né proibito), v. N. BOBBIO, *Diritto e morale nell'opera di Giorgio Del Vecchio*, in AA.VV., *Scritti vari di filosofia del diritto, raccolti per l'inaugurazione della Biblioteca Giorgio Del Vecchio*, cit., pp. 71-91, in part. pp. 88-90. Caraglio, ne *Il principio etico. Diritto e morale in Giorgio Del Vecchio*, cit., p. 96, osteggia l'ermeneutica bobbiana, affetta, a suo giudizio, da «un errore critico di fondo: la pretesa di tradurre in "materia linguistica", di scomporre in "oggetti linguistici" l'approccio logico-funzionale di Del Vecchio». L'analisi del linguaggio, insomma, essendo subordinata all'orientante «aspetto logico-funzionale», non fornirebbe gli strumenti adeguati per avvicinare gli scritti di Del Vecchio. Non siamo, ovviamente, d'accordo con Caraglio, e, pur non simpatizzando troppo con gli esponenti del *linguistic turn*, riteniamo la parola bobbiana chiarificatrice.

<sup>496</sup> G. DEL VECCHIO, *Il concetto del diritto*, cit., p. 158.

<sup>497</sup> Cfr. *ivi*, p. 162: «Il criterio giuridico si distingue da quello morale [...] per la sua *posizione logica*» (il corsivo è dell'Autore). E Bobbio, nel citato *Diritto e morale nell'opera di Giorgio Del Vecchio*, p. 76, commentava così: «Il dominio del diritto non differisce da quello della morale, onde la differenza non va cercata nell'oggetto, che è identico, ma nel *modo di considerarlo*» (il corsivo è nostro).

<sup>498</sup> G. DEL VECCHIO, *Il concetto del diritto*, cit., p. 160.

<sup>499</sup> Cfr. *ibid.*: «Colla determinazione delle possibilità è dato il *limite*, entro il quale il soggetto deve *di necessità* contenersi. Da ciò, che un'azione sia eticamente possibile (conforme al diritto), non segue che essa costituisca un dovere; ma, considerando complessivamente tutte le possibilità etiche pertinenti a un soggetto, ossia tutto quello ch'egli può fare secondo il diritto, si scorge che egli dovrà *necessariamente* operare in uno dei modi compresi tra quelle possibilità. Risorge così, delimitato in forma oggettiva, il concetto della necessità etica o del dovere; e questo è appunto il dovere *in senso giuridico*. Esso denota il limite della possibilità di ciascuno, ed ha perciò nella possibilità altrui la sua necessaria correlazione» (il corsivo è dell'Autore).

<sup>500</sup> Cfr. *ivi*, pp. 183-184: «Ambedue i [...] momenti logici [della facoltà giuridica] procedono [...] da una sola ragione generatrice: l'uno, che di essa facoltà o diritto potrebbe dirsi il lato interiore, rappresenta la *possibilità del soggetto di agire in conformità e dentro i limiti dell'imperativi*; l'altro, il lato esteriore, denota l'*impossibilità di ogni impedimento*, e rispettivamente la *possibilità del soggetto di reagire contro questo*, secondo lo stesso ordine d'imperativi per cui la prima possibilità è istituita. \ Questa correlazione, che costituisce essenzialmente il concetto del diritto subiettivo, ci mostra come ad ogni diritto corrisponda necessariamente un dovere» (il corsivo è dell'Autore).

Era, quello dei rapporti tra diritto e morale, non solo il *Kap Horn* della filosofia giuridica in genere<sup>501</sup>, vera e propria *vexatissima quaestio*<sup>502</sup>, ma pure il luogo meno limpido della speculazione delvecchiana<sup>503</sup>, a prescindere dai rilievi – penetranti rilievi – fatti da Bobbio, circa il modo in cui il filosofo felsineo provò a distinguere le forme dell’eticità<sup>504</sup>.

Il tema, particolarmente insidioso, meritava un supplemento d’indagine, e a ciò Del Vecchio si dedicherà di nuovo, sia nelle *Lezioni*, trattando di *Relazioni costanti e coerenza tra morale e diritto*<sup>505</sup>, sia ne L’*“homo juridicus” e l’insufficienza del diritto come regola*

---

<sup>501</sup> Sul *Kap Horn* della filosofia del diritto, v. R. VON JHERING, *Geist des römischen Rechts auf den verschiedenen Stufen seiner Entwicklung*, 3 Bde., Breitkopf und Härtel, Leipzig 1852-65, Bd. 2, Teil 1, p. 48.

<sup>502</sup> L’espressione è di Del Vecchio, che la usa in *Etica, Diritto e Stato*, «Rivista internazionale di filosofia del diritto», XIV (1934), pp. 726-738 (ora in G. DEL VECCHIO, *Saggi intorno allo Stato*, Istituto di Filosofia del diritto, Roma 1935, pp. 147-170, in part. p. 161).

<sup>503</sup> Cfr. N. BOBBIO, *Diritto e morale nell’opera di Giorgio Del Vecchio*, cit., p. 79.

<sup>504</sup> Cfr. *ivi*, p. 87: «Per stabilire [la distinzione tra diritto e morale, Del Vecchio] adopera fondamentalmente due criteri che non coincidono, ma li presenta come se coincidessero, o meglio come se l’uno implicasse l’altro. Il primo criterio è quello tratto dalla distinzione delle modalità normative: l’ordine morale conosce solo la figura del comando e quella del divieto; l’ordine giuridico conosce anche la figura del permesso. Il secondo criterio è quello della soggettività e intersoggettività: l’ordine morale si riferisce unicamente alle azioni del soggetto isolatamente preso; l’ordine giuridico si riferisce alle azioni di un soggetto in relazione a quelle di altri soggetti. \ [...] I due criteri sono indipendenti l’uno dall’altro. L’assunzione del criterio delle modalità normative non ci conduce necessariamente alla distinzione tra un’etica soggettiva e un’etica intersoggettiva, bensì alla distinzione tra un’etica rigoristica e un’etica lassistica; dall’altra parte, l’assunzione del criterio dell’unicità o pluralità dei soggetti non ci conduce alla determinazione di una diversa tavola di modalità, ma ancora una volta ad una distinzione rispetto al contenuto, che è proprio quella da cui il Del Vecchio rifugge». Tra le forme dell’eticità, notiamo *en passant*, Del Vecchio, ne *Il concetto del diritto*, non prendeva in considerazione l’economia. Ciò farà soltanto più tardi, il 18 marzo 1935, intervenendo all’Istituto Nazionale Fascista di Cultura, con una relazione dedicata a *Diritto ed Economia*. L’allocuzione, apparsa dapprima nella «Rivista internazionale di filosofia del diritto», XV (1935), pp. 593-628, è stata quindi rifiuta, leggermente rimaneggiata e arricchita di una *Postilla*, negli *Studi sul diritto*, cit., vol. 2, pp. 113-160 (noi citiamo, perciò, dall’edizione in rivista). A chi reputava l’azione umana dominata in via esclusiva dai motivi egoistici, Del Vecchio invece opponeva che «la mera valutazione economica rappresenta [...] solo un aspetto della realtà», la quale «non è mai, in concreto, meramente economica» (p. 601). Il principio dell’ofelimità, cioè, non era, per il filosofo bolognese, un’autentica «norma dall’operare» (p. 604), dotata di autonomia. L’utile, piuttosto, è suscettibile di apprezzamento etico, in quanto «anche le azioni che tendono alla soddisfazione di bisogni in istretto senso, all’acquisto e allo scambio delle ricchezze o dei beni economici, sono [...] soggette alla doppia legislazione, morale e giuridica» (pp. 609-610). Errerebbero, allora, coloro che, marxianamente, credessero «i rapporti economici come qualcosa di preesistente e di sussistente per sé [...]. \ La considerazione economica si fonda solo sull’astrazione di un particolare motivo, che appare sempre, in realtà, *congiunto e frammisto con altri*» (pp. 616-617; il corsivo è nostro). Il sistema delvecchiano dell’eticità, insomma, privilegia i criteri giuridico e morale, ancorché non obliteri del tutto l’economia, categoria non autonoma ma radicata ugualmente nella «natura umana» (p. 617). Sul posto dell’economia nel pensiero del nostro Autore, v. E. VIDAL, *La filosofia giuridica di Giorgio Del Vecchio*, cit., pp. 65-100, convinto che il filosofo felsineo, fissando «le due forme fondamentali di valutazione etica», ribadisca, «a modo suo, l’autonomia dell’economicità, sebbene non si soffermi a trattarne specificamente» (p. 76).

<sup>505</sup> Cfr. G. DEL VECCHIO, *Lezioni di filosofia del diritto*, cit., pp. 230-232.

della vita (1936)<sup>506</sup>. Diritto e morale, in definitiva, erano, per il pensatore bolognese, «determinazioni etiche» necessariamente coerenti, giacché,

se in un dato sistema un'azione è doverosa per un dato soggetto, nello stesso sistema non deve essere possibile l'impedimento di quella azione da parte d'altri. Se un tale impedimento fosse legittimo, il sistema si risolverebbe in massime incompatibili, e perciò non varrebbe a dirigere l'operare; non sarebbe, dunque, un sistema etico. Pertanto, ciò che rispetto a un soggetto è eticamente *necessario*, è sempre, nell'ordine obiettivo, eticamente *possibile*. In altre parole: *ognuno ha sempre il diritto di adempiere il suo dovere*<sup>507</sup>.

Il diritto, del resto, sarebbe una regola, per sé sola, insufficiente a dirigere la vita, non derivando, dall'osservanza della normatività giuridica, l'attuazione integrale della legge etica, di cui rappresenta, in certo senso, il *minimum*<sup>508</sup>. Né potrebbe dirsi sul serio etico quell'uomo che decidesse di ottemperare esclusivamente ai precetti della morale, rinunciando del tutto al diritto (senza il *minimum*, in fondo, nemmeno il *maximum* etico sarebbe raggiungibile). «Aspetti diversi della deontologia», la morale e il diritto erompono entrambi dallo «spirito umano», istituendo, l'una, l'«ordine subiettivo»; l'altro, la «coordinazione obiettiva o [...] intersubiettiva»<sup>509</sup>.

---

<sup>506</sup> G. DEL VECCHIO, *L' "homo juridicus" e l'insufficienza del diritto come regola della vita*, «Rivista internazionale di filosofia del diritto», XVI (1936), pp. 131-156 (ora in ID., *Studi sul diritto*, cit., vol. 1, pp. 279-307).

<sup>507</sup> G. DEL VECCHIO, *Lezioni di filosofia del diritto*, cit., p. 230 (il corsivo è dell'Autore). La «disarmonia» tra giure e morale, affermava Del Vecchio ne *Il concetto del diritto*, cit., p. 161, è, all'interno di uno stesso sistema di valori, logicamente impossibile, ispirandosi le forme dell'eticità a un medesimo principio: la morale, cioè, non può comandare di omettere il compimento del proprio diritto, né può imporre di realizzare un'azione giuridicamente illecita. In breve, e per semplificare, il necessario (soggettivo) non può negare il possibile (oggettivo), né esigere l'impossibile (oggettivo).

<sup>508</sup> Del Vecchio, in *L' "homo juridicus" e l'insufficienza del diritto come regola della vita*, cit., p. 304, si guardava bene dall'aderire alla tesi di Georg Jellinek, per il quale «das Recht ist nichts Anderes, als ethische Minimum», e, quindi, osservava: «Il non violare la legge etica in questa specifica forma delle relazioni intersubiettive non significa ancora attuare la legge stessa in tutta la sua concreta interezza. Possiamo qui adoperare la nota formula (sebbene in un senso leggermente diverso da quello originario) che il diritto rappresenta un *minimum* etico». Il passo di Jellinek è tolto dal suo *Die Sozialethische Bedeutung von Recht, Unrecht und Strafe*, Alfred Hölder, Wien 1878, p. 42. In che conto Del Vecchio tenesse l'opinione di Jellinek è deducibile, con qualche sforzo, dalle *Lezioni di filosofia del diritto*, cit., p. 237, ove la si riassume, dicendo essere il diritto, a petto della morale, «precisamente determinato o almeno determinabile. [...] Accade così che gli elementi essenziali dell'Etica prendono consistenza giuridica; quelli non essenziali restano nella forma morale, che può essere vaga, più indefinita. Questo carattere si è voluto significare (dallo Jellinek e da altri) colla frase che il diritto è il *minimum* etico, cioè quel tanto di Etica che è strettamente indispensabile per la convivenza». Pensiero niente affatto originale, postillava l'Autore, se esso «non fu ignoto ad antichi maestri di Filosofia del diritto» (*ibid.*, nota 1).

<sup>509</sup> G. DEL VECCHIO, *L' "homo juridicus" e l'insufficienza del diritto come regola della vita*, cit., p. 305.



Nel sistema dell'eticità, che, disciplinamento dell'intera esistenza umana, «ha sempre un carattere integrale o “totalitario”»<sup>510</sup>,

considerare giuridicamente un'azione significa considerarla in quanto essa appartiene a un ordine esterno, nel quale interferisce coll'operare di altri soggetti. La determinazione del valore giuridico di un'azione non è quindi mai per sé stante; essa avviene solo in quanto l'azione stessa è coordinata ed *armonizzata* con quella d'altri. La funzione logica del diritto si esercita dove è possibile una collisione tra più soggetti, un'antitesi tra l'esplicazione di più voleri, e tende appunto a stabilire tra essi un ordinamento *obiettivo*. Il criterio morale, invece, suppone un'antitesi tra più esplicazioni possibili di uno stesso soggetto, e tende a risolvere la collisione *interna* che si verifica in quel senso, ossia a stabilire un ordine etico *subiettivo*<sup>511</sup>.

L'appartenenza dell'azione giuridica all'«ordine esterno» – lo abbiamo veduto poco sopra – genererà le condivisibili perplessità di Croce, che, confluite nelle pagine della *Riduzione*, certificavano indubitabilmente il ritorno di Del Vecchio alle tesi tradizionali (a quelle, a parole oppugunate, della kantiana *Metafisica dei costumi*).

Un'altra, differente domanda, noi adesso poniamo, circa l'ammissibilità di una distinzione, quella tra diritto e morale, che, ammantata di aprioristica logicità, poggia invece su un criterio quantitativo: il meccanismo dell'obbedire, sia giuridico sia morale, non presuppone infatti la presenza, almeno ideale, di un'autorità, ossia di un terzo (non importa se identificabile con un nume o con l'augusta voce della ragione)?

Se le cose stessero in effetti così, nel foro interno, non meno che nell'esterno, l'ordine risultante, fenomenico o noumenico, sarebbe non unilaterale e soggettivo, ma parimenti intersoggettivo e bilaterale (o, al massimo, intrasoggettivo), a scapito della distinzione tra le forme dell'eticità. La filosofia, *scientia qualitatum*, non fa dipendere le differenze qualitative dalle quantitative, avendo compreso, da Ebulide in poi, la paradossalità di un siffatto modo d'argomentare<sup>512</sup>.

---

<sup>510</sup> G. DEL VECCHIO, *Diritto ed Economia*, cit., p. 610.

<sup>511</sup> G. DEL VECCHIO, *Il concetto del diritto*, cit., pp. 162-163 (il corsivo è dell'Autore).

<sup>512</sup> Facciamo, evidentemente, riferimento al paradosso del sorite o dell'acervo, su cui siamo informati, tra l'altro, da Diogene Laerzio, *Vite dei filosofi*, 2 voll., a cura di M. Gigante [1962], Laterza, Roma-Bari 2014, vol. 1, VII, 82, p. 273: «L'asserto: “due sono pochi” non vale assolutamente, perché anche tre sono pochi, e questo non vale senza che anche quattro siano pochi e così di séguito fino a dieci. Ma due sono pochi, dunque anche dieci sono pochi». Qual è, insomma, il confine preciso tra il tanto e il poco, o – nel caso nostro – tra l'intersoggettività e la solitudine soggettiva? È l'uomo mai davvero solo, oppure si trova ognora immerso nella *societas entium*? E, se può essere veramente solo, perché munirsi di una precettistica morale? Un precetto, privo di sanzione, è ancora una norma, o è un semplice consiglio? Ma la morale comanda e divieta, non consigliando soltanto (pensiamo, ad esempio, al tomistico *bonum faciendum, et malum vitandum* [v., *infra*, nota 516], o alla cosiddetta regola aurea, per cui *quod tibi fieri non vis, alteri*

Del Vecchio, comunque, desideroso di salvare l'unità psicofisica della volizione, attribuiva un doppio movimento agli atti, tanto morali quanto giuridici, senza però riuscire ad aggirare davvero la dottrina giusnaturalistica dei due fori, che, insuperato sfondo teorico del suo ragionamento, gli faceva alla fine ammettere:

Le valutazioni giuridiche partono dall'aspetto *esteriore* dell'operare umano, perché nel campo esterno ha luogo l'interferenza obiettiva fra il contegno di più esseri coesistenti, e quivi sorge pertanto l'esigenza della limitazione. Ma dall'aspetto esteriore le valutazioni giuridiche risalgono necessariamente al momento interiore o psichico, poiché senza di ciò non potrebbero in alcun modo conoscere integralmente un'azione. Il criterio morale si esercita invece nel senso opposto, perché nella coscienza interiore ha luogo l'incontro o l'interferenza tra le diverse possibilità di operare, una delle quali deve essere dal soggetto prescelta in conformità del principio. Il giudizio morale si applica quindi innanzi tutto ai motivi, e riguarda l'operare fondandosi sopra questi; laddove il giudizio sul diritto, istituito primieramente sopra l'esplicazione esteriore, passa poi da questa a considerare i motivi e l'essere interiore del soggetto operante<sup>513</sup>.

Quali erano, in ultimo, i connotati logici del giure, oltre a quello, già menzionato e dibattuto, della bilateralità? Coordinamento di non impedibili possibilità, il diritto sottintenderebbe i caratteri dell'imperatività e dell'esigibilità<sup>514</sup>, quantunque – lo ripetiamo – imperativa sia pure la morale, donde l'inconsequenza di chiamare norme solo «le proposizioni giuridiche, in quanto esprimono un'esigenza che qualche azione sia fatta o tralasciata, determinando il contegno di più soggetti»<sup>515</sup>. Forse che la morale, comandando al soggetto di fare il bene e di evitare il male, giusta la parola di Tommaso

---

*non feceris*). Per l'attribuzione del sofisma del sorite a Eubulide di Mileto, v., inoltre, *ivi*, II, 108, p. 85. Luigi Biamonti, in *Un tentativo di costruzione del concetto del diritto*, cit., reputa «assai artificiosa e logicamente viziata» (p. 413) la diade etica obbiettiva ed etica subiettiva, ma per un motivo differente da quello da noi proposto, bersagliando egli la delvecchiana «rappresentazione spaziale [del] mondo dello spirito» (*ibid.*). Contesta la distinzione di morale e diritto, così come impostata da Del Vecchio, pure Arnaldo Volpicelli, il quale, in *Recenti indirizzi italiani di filosofia del diritto. Il c.d. "idealismo critico"*. I. *Giorgio Del Vecchio*<sup>2</sup>, cit., p. 120, stima la «molteplicità» nota insufficiente a connotare il giure, perché «carattere affatto quantitativo e materiale». Individuo e società, morale e diritto, non sarebbero, in un'intuizione attualistica del reale, forme distinte e giustapposte, risolvendosi la stessa società nell'individuo trascendentale, *societas in homine interiore*. «La società, intesa spiritualisticamente come società interiore» – concludeva, dunque, Volpicelli – «coincide col concetto stesso speculativo dell'individuo, e, pertanto, nonché differire dalla moralità o integrarla (diritto), è la moralità stessa» (*ibid.*).

<sup>513</sup> G. DEL VECCHIO, *Il concetto del diritto*, cit., p. 163 (il corsivo è dell'Autore).

<sup>514</sup> Cfr. *ivi*, p. 164: «Ciò che è giuridicamente possibile è, per ciò stesso, giuridicamente *esigibile*: il *valere di fronte ad altri* non è un elemento sopravvenuto o complementare, ma è la stessa essenza logica del diritto» (il corsivo è dell'Autore).

<sup>515</sup> *Ivi*, p. 169.

d'Aquino<sup>516</sup>, non s'impone alla coscienza soggettiva alla maniera di una norma? Esigibile, poi, la morale potrebbe altresì esserlo, sol che si ponga mente alla precettistica religiosa<sup>517</sup>.

L'unica differenza davvero apprezzabile riguarderebbe, forse, la coercizione, che, nello stato regolato dal diritto, incide sulla condotta individuale, limitandola tangibilmente; mentre la sanzione, nell'ambito della morale religiosa, graverebbe sulla coscienza personale, la cui salvezza o condanna dipenderebbe comunque dal giudizio di un'entità terza, ultraterrena o no.

Precisiamo, tuttavia, che Del Vecchio, da *Il concetto del diritto* in avanti, stimerà caratteristica del giure non la coazione, risposta attuale dell'apparato autoritativo, bensì la mera coattività, in quanto, «là dove è diritto, ivi è pure, e necessariamente, [...] la possibilità di un'azione coattiva a ciò che quello sia rispettato»<sup>518</sup>. La coercibilità, quindi, sarebbe lo stesso diritto, «considerato nel suo momento esteriore»<sup>519</sup>.

Un pronunciamento, questo, che duplicava, non si sa quanto coscientemente, il concetto dell'esteriorità, se diritto era, di per sé, un'azione interna ed esterna, a prescindere dall'eventuale risposta sanzionatoria o «momento esteriore». Legata essenzialmente la categoria giuridica alla coercibilità – «disposizioni legislative, le quali [...] non determinino [...] alcuna reazione coattiva nel caso di violazione, non sono affatto norme giuridiche»<sup>520</sup> –, l'intero edificio argomentativo, eretto sull'inscindibile connubio psicofisico delle azioni, vacillava, sbilanciandosi pericolosamente verso l'esteriorità. Fu Croce, nella più volte citata *Riduzione*, ad ammonire Del Vecchio sul

---

<sup>516</sup> Cfr. SANCTI THOMAE AQUINATIS *Summa theologiae*, I<sup>a</sup> II<sup>ae</sup>, q. 94, art. 2: «Hoc est ergo primum praeceptum legis [naturalis], quod bonum est faciendum et prosequendum, et malum vitandum».

<sup>517</sup> Occorrerebbe chiedersi, tuttavia, se i precetti di una religione siano, in tale evenienza, ancora morale, o se non possano essere assimilati *in toto* al diritto. Del Vecchio, a ogni modo, prese pure in considerazione il caso delle norme religiose, in *L' "homo juridicus" e l'insufficienza del diritto come regola della vita*, cit., pp. 295-297, riconoscendo che «il rapporto tra l'uomo e la divinità [...] presenta [...] qualche difficoltà» (p. 297). In generale, però, «le norme religiose – evidenziava l'Autore – necessariamente si pongono nella forma della morale e in quella del diritto, secondo che generano obblighi nel soggetto per sé, ovvero nel soggetto relativamente ad altri soggetti, fornendo questi di una esigibilità corrispondente» (p. 295).

<sup>518</sup> G. DEL VECCHIO, *Il concetto del diritto*, cit., p. 200 (il corsivo è dell'Autore). Cfr. anche *ivi*, p. 202: «Non la coazione *in atto* è [...] essenziale al diritto, ma solo *in potenza*: non il *costringere*, ma il *poter costringere*, ossia la lecitezza di una coazione, si riscontra necessariamente in qualsiasi diritto, sempreché si supponga contro di esso un atto di violazione» (il corsivo è dell'Autore). Acquisizione definitiva del pensiero delvecchiano, che, nelle *Lezioni di filosofia del diritto*, cit., p. 252, così si esprimerà: «Il diritto è essenzialmente *coercibile*: cioè, in caso di inosservanza, è possibile farlo valere con la forza; il carattere della coercibilità distingue le norme giuridiche da ogni altra specie di norme. Esso infatti si deduce dalla natura logica del diritto. Questo stabilisce sempre un rapporto e un limite tra più soggetti: se il limite non viene osservato, e taluno invade la sfera di potestà che il diritto assegna ad altri, in questa sfera rientra necessariamente la possibilità di respingere la trasgressione. Non è neppure concepibile una soluzione di continuità. Onde i concetti di *diritto* e di *coercibilità* sono indissolubilmente congiunti» (il corsivo è dell'Autore).

<sup>519</sup> G. DEL VECCHIO, *Il concetto del diritto*, cit., p. 203 (il corsivo è dell'Autore).

<sup>520</sup> *Ivi*, p. 204.

punto, sembrandogli questi ricascare, per davvero, «nel concetto equivoco di esteriorità»<sup>521</sup>.

Giunti al termine de *Il concetto del diritto*, si definiva, finalmente, la forma *a priori* del giure, la quale, prescienza intuitiva, statuirebbe la «coordinazione obiettiva delle azioni possibili tra più soggetti, secondo un principio etico che le determina, escludendone l'impedimento»<sup>522</sup>. Una definizione, è stato pure rilevato, che implicava l'abusivo ingresso, nell'area della logica, di un «elemento deontologico»<sup>523</sup>. Del Vecchio, insomma, tralignò realmente dal puro dominio formale, accennando alla «funzione pratica»<sup>524</sup> del giure, che, *télos* ed essere del diritto, mirerebbe a «rendere compatibili tra loro i contegni di più soggetti»<sup>525</sup>.

### 3. Il fine del diritto, o della giustizia

#### 3.1. La natura: meccanismo o essenza intellegibile?

Con *Il concetto della natura e il principio del diritto*, Del Vecchio concludeva, nel 1908, la *Trilogia*, sviluppando il tema, avvicinato – non senza qualche forzatura – alla fine de *Il concetto del diritto*, della funzione pratica del giure. Il discorso giungeva, ora, a trattare del compito deontologico della filosofia del diritto, che, sceverando l'*ón* dal *déon*, aveva sollecitato, già nel 1905, le riserve di Croce, il quale, ne «La Critica», denunciò l'«errore» capitale di Del Vecchio, consistente nel porre «una distinzione tra *idea logica* e *idea valutativa*, tra *concetto* e *ideale*: altro sarebbe comprendere la natura

---

<sup>521</sup> B. CROCE, *Riduzione della filosofia del diritto alla filosofia dell'economia*, cit., p. 59 (v. pure *supra*, nota 473).

<sup>522</sup> G. DEL VECCHIO, *Il concetto del diritto*, cit., p. 217 (abbiamo reso in tondo il corsivo del testo).

<sup>523</sup> L. BIAMONTI, *Un tentativo di costruzione del concetto del diritto*, cit., p. 421. Analoga riserva formulerà Arnaldo Volpicelli, in *Recenti indirizzi italiani di filosofia del diritto. Il c.d. "idealismo critico"*. I. *Giorgio Del Vecchio*<sup>2</sup>, cit., pp. 121-122, sostenendo che «il *concetto* di coordinazione non è affatto indeterminato e neutrale [...], ma implica, ed anzi esprime, un *principio* sostanziale e valutativo, ed uno soltanto: cioè, quello stesso che sarebbe proprio della dottrina deontologica» (il corsivo è dell'Autore). Con buona pace, quindi, della *Wertfreiheit* dell'indagine logica, in cerca dell'universale adiaforo, o *ratio indifferentiae*. E pure Giuseppe Rensi, dissertando intorno a *Formalismo e amoralismo giuridico*, Remigio Cabianca Editore, Verona 1914, polemizzò con Del Vecchio, a cui imputava di rinunciare, nel suo assunto logico, all'amoralismo, in quanto «l'unica definizione formale del concetto del diritto è quella che escluda affatto da sé l'elemento del principio etico» (p. 130). Una volta incluso il principio etico nel concetto logico del diritto, ne scapiterebbe, infatti, l'universalità della forma medesima, adeguando questa – ecco la grave conclusione di Rensi – «solo una parte della fenomenologia giuridica» (p. 125). Ma non aveva Rensi altra volta accusato Del Vecchio di precipitare nel positivismo, per aver egli distinto troppo nettamente il concetto dall'ideale? Cfr., a tal proposito, *supra*, nota 489.

<sup>524</sup> G. DEL VECCHIO, *Il concetto del diritto*, cit., p. 205 (abbiamo reso in tondo il corsivo del testo).

<sup>525</sup> *Ibid.* Sulla coincidenza di fine ed essenza del giure, che confonde l'esame teleologico con quello logico, v. ancora *ibid.*, laddove si dice: «Il fine del diritto può dirsi che è lo stesso essere del diritto».

di un ordine di fatti, altro disegnarne il modello ideale»<sup>526</sup>. L'ottimismo immanentistico chiudeva gli occhi, con Hegel, sull'irrazionalità del reale, giacché – proseguiva, là, Croce – «il pessimo, l'imperfettissimo non rientrano nel concetto come specie subordinate, ma ne sono la negazione»<sup>527</sup>. Dire sempre perfetto, cioè razionale, il fenomeno giuridicamente qualificato dalla forma immetterebbe, del resto, sulla via – diabolica, per un giusnaturalista – della resa al fatto compiuto: se ne avvedranno, tra gli anni Quaranta e Cinquanta del Novecento, Guido De Ruggiero, Felice Battaglia e Carlo Antoni, riformatori, ognuno da una prospettiva personale, della lezione neoidealistica, sia crociana sia gentiliana<sup>528</sup>.

Del Vecchio, tuttavia, non credeva sufficiente «distinguere (come si fa mediante il concetto del diritto) il *giuridico* dal *non giuridico*», essendo, inoltre, necessario «discernere, nell'ambito del giuridico, ciò che è più o meno *giusto*»<sup>529</sup>: l'appello a un giusto quantificabile, a petto del *dikaion haplos*, rende il giusnaturalismo delvecchiano tutt'altro che radicale, non rifiutando esso il carattere della giuridicità al diritto positivo, «generalmente osservat[o] e fatt[o] valere»<sup>530</sup>, sebbene difforme dall'ideale.

---

<sup>526</sup> B. CROCE, *Conversazioni critiche*, serie I, cit., p. 234 (abbiamo reso in corsivo lo spaziato del testo).

<sup>527</sup> *Ivi*, pp. 234-235.

<sup>528</sup> Non è qui possibile attardarsi sul problema – invero, relevantissimo – della crisi del neoidealismo italiano, che condurrà gli autori citati non solo a maturare orientamenti prossimi, ma pure esplicite adesioni al giusnaturalismo, ora rinverdendo i motivi illuministici più genuini (De Ruggiero), ora reinterpretando la dottrina crociana del giudizio (Antoni), ora accedendo al personalismo rosminiano (Battaglia). Utili cenni, su questa complessa vicenda, si trovano in G. MARINI, *Il giusnaturalismo nella cultura filosofica italiana del Novecento*, cit., pp. 307, 309-310. Una sostanziale incomprensione dimostra, invece, Francesco Viola, che, semplificando troppo, ritiene il neoidealismo, in *1900-2020. Una storia del diritto naturale*, Giappichelli, Torino 2021, p. 75, «quanto di più contrario al giusnaturalismo [...], nonostante qualche tentativo di recupero (ad esempio, Antoni) (abbiamo reso in corsivo il maiuscoletto del testo). I casi di De Ruggiero e di Battaglia sono passati, quindi, sotto silenzio, a onta della reale portata del loro contributo speculativo. Su Antoni e De Ruggiero, v., particolarmente, G. SASSO, *L'illusione della dialettica. Profilo di Carlo Antoni*, Edizioni dell'Ateneo, Roma 1982; ID., *Considerazioni sulla filosofia di De Ruggiero*, «De homine», (1967), n. 21, pp. 23-70 (ora, ampliato e con il titolo *Sulla filosofia di Guido De Ruggiero*, in ID., *Filosofia e idealismo*, 6 voll., Bibliopolis, Napoli 1994-2012, vol. 3, pp. 13-125). Sia pure consentito di rinviare al nostro *Logica ed etica nella teoria del giudizio di Carlo Antoni*, «Giornale critico della filosofia italiana», CI (2022), pp. 152-164. Su Battaglia ci soffermeremo *infra*, III.

<sup>529</sup> G. DEL VECCHIO, *Il concetto della natura e il principio del diritto*, cit., p. 221 (abbiamo reso in tondo il corsivo del testo).

<sup>530</sup> G. DEL VECCHIO, *Il concetto del diritto*, cit., p. 152. La validità del diritto positivo si riduceva, realisticamente, al criterio dell'efficacia (o effettività), rinvenendo il filosofo felsineo «ciò che distingue le determinazioni giuridiche positive da quelle che non son tali [nel] fatto che esse prevalgono nella pratica, cioè sono generalmente osservate e fatte valere» (il corsivo è nostro). Sui criteri, tra loro indipendenti, della giustizia (compito deontologico), della validità (compito logico) e dell'efficacia (compito fenomenologico), v. N. BOBBIO, *Teoria della norma giuridica* [1958], in ID., *Teoria generale del diritto*, Giappichelli, Torino 1993, pp. 1-155, in part. pp. 23-44, che deplora, inoltre, la confusione realistica di validità ed efficacia, «in quanto tende ad affermare che il diritto reale non è quello che si trova per così dire enunciato in una costituzione, o in un codice, o in un corpo di leggi, ma è quello che gli uomini *effettivamente applicano nei loro rapporti quotidiani*» (p. 31; il corsivo è nostro). Più prudente, però, la posizione tenuta da Del Vecchio, nel 1911, procludendo al suo corso di Filosofia del diritto. Egli allora asserì non bastevole, «acciocché

Ma perché intitolare il terzo volume della *Trilogia* al *Concetto della natura*? Il motivo era subito chiarito dall'Autore, che faceva dipendere la maturazione della coscienza, dal «realismo delle menti incolte»<sup>531</sup> all'idealismo della filosofia, proprio dal differente intendimento della *phýsis*: la coscienza ingenua, ristretta nell'orbita angusta dell'esperienza irriflessa, non sarebbe infatti in grado di raggiungere il «principio superiore comune»<sup>532</sup> della serie evenemenziale, in sé apparentemente sconnessa. Una prima mediazione deriverebbe, allora, dallo scoprire l'opera della causalità nell'ordine empirico, che attesta essere ogni fenomeno, a un tempo, esito e fattore dell'universale processo eziologico: *post hoc, propter hoc*. Della causalità, razionalizzatrice dell'esperienza, si svelerà poi, con Kant, il carattere di «funzione dell'intelletto»<sup>533</sup>, addio definitivo al pregiudizio oggettivistico, per cui le *aitíai* riposerebbero *in rebus*.

Organizzazione causale del cosmo, che, adatta all'intelligenza di una natura meccanica, varrebbe entro i confini della pura fenomenicità, priva di cominciamento assoluto (effetto senza causa) e di fine ultimo (causa senza effetto). Del Vecchio denunciava, insomma, la «radicale manchevolezza»<sup>534</sup> della spiegazione causale, che, oltre a obliterare la varietà qualitativa del mondo fisico (comprensivo, materialmente, della medesima prassi umana)<sup>535</sup>, impedirebbe «qualunque valutazione delle cose esistenti»<sup>536</sup>. La causalità meccanica, cioè, se coglie una parte del vero, promuovendo la

---

s'abbia veramente un diritto positivo [...], l'enunciazione astratta di un principio giuridico, né, per converso, l'osservanza di una pratica qualsivoglia; ma occorre che un criterio di natura giuridica – determinante un'obbligazione e una pretensione correlative – sia inserito nel sistema regolatore di un certo popolo in guisa, che la sua osservanza non dipenda dal mero arbitrio di colui che vi sia tenuto, né dalla mera forza di colui che v'abbia interesse. Occorre, in altre parole, che esista un'organizzazione sociale capace di corroborare la volontà del singolo, in quanto pretenda l'adempimento di una regola di diritto» (*Sulla positività del diritto*, cit., p. 81). Positivo, in definitiva, sarebbe il diritto garantito dall'apparato autoritativo, in grado d'imporsi al volere del singolo recalcitrante: è il carattere della coercibilità, di cui abbiamo più sopra detto, che Del Vecchio, *ivi*, p. 82, riaffermava, legando la positività alla «possibilità di far valere una norma per mezzo degli organi dello Stato [...], se pure quella possibilità non sia effettuata, e rimanga così solo virtuale». Né ai giudici spetterebbe, come invece supponevano i membri della *Freirechtsbewegung*, di creare liberamente il diritto, surrogando, per questa via, il legislatore nel suo ufficio (cfr. *ivi*, pp. 82-83). Con la prelezione bolognese del 1911, Del Vecchio faceva senz'altro chiarezza, evitando l'equivoco riferimento al mero «fatto» della generale osservanza. Senonché la formula adottata nel 1906, in *Il concetto del diritto*, quel riferimento equivoco conteneva, e bisognava dar conto, perciò, della relativa difficoltà ermeneutica.

<sup>531</sup> G. DEL VECCHIO, *Il concetto della natura e il principio del diritto*, cit., p. 227.

<sup>532</sup> *Ivi*, p. 226.

<sup>533</sup> *Ivi*, p. 229 (il corsivo è dell'Autore).

<sup>534</sup> *Ivi*, p. 231.

<sup>535</sup> Le azioni degli uomini, se intese come eventi oggettivi, rientrano, a parere di Del Vecchio (cfr. *ivi*, pp. 239-240), nell'ordine naturale, sicché è possibile studiarle, alla maniera di Baruch Spinoza, «come se si trattasse di linee, di superfici e di corpi»: B. SPINOZA, *Etica* [1677], introduzione e note di G. Gentile, rivedute e ampliate da G. Radetti, traduzione di G. Durante [1963], in ID., *Etica/Trattato teologico-politico*, Bompiani, Milano 2009, pp. 15-419, in part. III, p. 128 (*Pref.*; abbiamo reso in tondo il corsivo del testo).

<sup>536</sup> G. DEL VECCHIO, *Il concetto della natura e il principio del diritto*, cit., p. 239.

scienza, non apprende tutto il vero, che richiede, al di là del coefficiente, un apprezzamento metafisico e teleologico.

In luogo del riduzionismo scienziato, che risolve il condizionato nella sua condizione, l'approccio metempirico, attento al *télos* della natura, considererebbe pure, complementariamente, i progressi qualitativi, reputando le emergenze effettive novità, irriducibili e superiori alla propria causa: l'effetto, termine di un «rapporto di fine a mezzo»<sup>537</sup>, rivelerebbe, della causa, lo stato di semplice mezzo<sup>538</sup>. Il meccanicismo, avvertiva perciò Del Vecchio, sottintende

già impressa una tendenza e una direzione alla realtà: suppone in questa una potenza o un principio attivo, del quale ess[o] coglie e coordina, alla sua guisa, le successive estrinsecazioni. Ecco dunque come dalla stessa nozione rigorosa e quasi schematica della causalità è richiamata, a modo di complemento, quella di una sostanza attuosa, che dà il proprio senso alle successioni causali, e si dirige, attraverso queste, a distinzioni qualitative, a forme e a tipi vie più complessi: i quali è pertanto logico interpretare come già impliciti nell'intenzione primordiale della natura, ossia come *fini* rispetto alle fasi anteriori e più semplici del suo sviluppo<sup>539</sup>.

Bene ha quindi visto Valentino Piccoli, allorché ipotizzò, recensendo la seconda edizione de *Il concetto della natura e il principio del diritto*, che «Del Vecchio rinnova, con ispirito contemporaneo, una concezione [...] cara ai pensatori della rinascita dal Cusano al Bruno»<sup>540</sup>. Cos'era, infatti, quella «sostanza attuosa», che si evocava di passata, se non la materia ilozoistica dei filosofi naturalisti del Cinquecento? Certo, opponeva delle difficoltà teoriche l'esplicitazione del fine implicito della natura, giacché, se il fine è già, in qual modo potrebbe pure diventare, esplicandosi? Un rilievo, questo, che Arnaldo Volpicelli, in un acutissimo e mordace articolo del 1931, non mancò di effettuare, accusando Del Vecchio d'introdurre surrettiziamente il concetto della successione

---

<sup>537</sup> *Ivi*, p. 242.

<sup>538</sup> Cfr. *ivi*, p. 246: «L'angolo visuale però qui s'inverte: ciò che è da ultimo nella produzione fenomenica appare come la ragione di ciò che è prima; il fondamento dell'intelligibilità non è più nel coefficiente, ma nel prodotto, non nell'amorfo e nel semplice, ma nell'organico e nel complesso: i gradi superiori dello sviluppo gettano lume sugli'inferiori, e ne rivelano un nuovo e più profondo significato, rendendoli appunto intelligibili come *mezzi* nel sistema dei *fini* della natura» (il corsivo è dell'Autore).

<sup>539</sup> *Ivi*, p. 245 (il corsivo è dell'Autore). Cfr., per un'analoga osservazione, *ivi*, p. 320: «Dobbiamo riguardare la storia nel suo carattere organico come l'*esplicazione* di un fine *implicito*» (il corsivo è dell'Autore); nonché *supra*, nota 394.

<sup>540</sup> V. PICCOLI, recensione a G. DEL VECCHIO, *Il concetto della natura e il principio del diritto*, cit., p. 87.

diacronica nel dominio dell'essere eterno<sup>541</sup>. Senonché un fine, perfetto ma in attesa di esplicitarsi, non poteva aver autentico senso per chi, aderendo, come Volpicelli faceva, all'idealismo attuale, bruciava nel fuoco dell'atto sempre *in fieri* ogni ipostatica sostanzialità. Non era, allora, peregrina la chiusa della nota di Piccoli, il quale, premonite le obiezioni dei critici a venire, invitava Del Vecchio a non sorprendersi, esigendo il di lui orientamento «una concezione dualistica e platonica che non può venire in nessun modo accettata dal neo-idealismo attualistico»<sup>542</sup>.

Dalla surricordata sostanza attuosa procederebbero, comunque, gli ordini della realtà, inorganica e organica, uniti da un'«intima e ininterrotta relazione tra loro»<sup>543</sup>, in quanto

anche nel mondo detto inorganico noi ritroviamo una energia che si specifica in varie forme, e si risolve in attitudini a reazioni e combinazioni in sensi determinati; anche in esso riscontriamo una serie di complicazioni crescenti; anche in esso, in fine, riconosciamo una evoluzione: ed evoluzione significa tendenza ad un qualche cosa, ossia subordinazione ad un proprio fine. Certamente il carattere teleologico si presenta molto meglio spiegato negli organismi, e predomina poi ancora più nell'ordine psichico, ove il fine si disegna anticipatamente nella coscienza e diviene motivo dell'operare: ma, con tutto ciò, si debbono ammettere le condizioni elementari ed i prodromi della finalità, quasi ancora involupata e latente, pure nelle forme inferiori dell'esistenza, sotto pena di disconoscere l'unità fondamentale della natura<sup>544</sup>.

E se la finalità agisce a livello inorganico, il meccanicismo non è d'altra parte estraneo alla vita organica, per cui è giocoforza difendere, contro il Kant della *Critica del giudizio*<sup>545</sup>, la coesistenza delle due cause, efficiente e teleologica, quali «principi

---

<sup>541</sup> Cfr. A. VOLPICELLI, *Recenti indirizzi italiani di filosofia del diritto. Il c.d. "idealismo critico". I. Giorgio Del Vecchio*<sup>1</sup>, cit., p. 48: «Se il germe o il fine è già (implicito), esso non può *passare* (esplicarsi). Se "è", non "passa"; e se passa, non è. Passa in un nuovo modo di essere? Ma come l'essere, l'essere che è, può passar ad un *nuovo essere*? Il nuovo, se è tale, non può ridursi al vecchio, e se si riduce a questo, non è nuovo: è semplicemente il nulla [...]. Talché la c.d. esplicazione è assurda o illusoria: essa è lo stesso essere unico, fermo, compatto, in cui dall'esterno s'insinua la soggettiva nozione del tempo o della successione» (il corsivo è dell'Autore).

<sup>542</sup> V. PICCOLI, recensione a G. DEL VECCHIO, *Il concetto della natura e il principio del diritto*, cit., pp. 87-88.

<sup>543</sup> G. DEL VECCHIO, *Il concetto della natura e il principio del diritto*, cit., p. 249.

<sup>544</sup> *Ivi*, pp. 249-250.

<sup>545</sup> Cfr. *ivi*, pp. 250-251: «Non sembra giustificata l'affermazione del Kant [...] che degli organismi non si potrà dare mai una spiegazione meccanica, indipendente da quella teleologica». Del Vecchio si riferiva, in calce alla pagina (v. *ivi*, p. 251, nota 28), al celeberrimo paragrafo 75 della *Critica del giudizio*, nel quale Kant protestava, con assoluta sicurezza, «che noi non possiamo imparare a conoscere sufficientemente, e tanto meno a spiegare gli esseri organizzati e la loro possibilità interna, secondo i principii puramente meccanici della natura; è così certo che si potrebbe dire arditamente che è umanamente assurdo anche soltanto il concepire qualcosa di simile, o lo sperare che un giorno possa sorgere un Newton, che faccia



*euristici*»<sup>546</sup> di tutto il reale. Divergerebbero invece, quei principi, nella rappresentazione della natura, non essendo il meccanicismo capace di spiegare, a differenza dall'immagine teleologica e gerarchica della *phýsis*, lo sviluppo qualitativo dall'inorganico allo spirito, che culmina, una volta raggiunta l'entelechia del processo ascensionale, nell'identità di Io e non-Io<sup>547</sup>.

La coscienza soggettiva, pur affermandosi, *ex parte obiecti*, al termine del divenire, sarebbe dunque il presupposto logico d'ogni ideazione della natura, la quale, in assenza dell'Io, resta non solo impensata, ma addirittura non esperita, poiché «fuori o avanti di ess[o,] non è possibile nessun dato, nessun fenomeno, nessuna esperienza»<sup>548</sup>. Dati, fenomeni, esperienze non sono allora fattori assoluti, bensì relativi, in quanto «nessuna esperienza è possibile, se non v'ha chi esperisce; nessun dato, se non v'ha chi riceve; nessun fenomeno, se a niuno si manifesta l'apparizione»<sup>549</sup>. Assoluto fattore, quindi, è soltanto l'Io, «organo delle idee»<sup>550</sup>, che, lungi dal produrre gli enti – secondo un malinteso sintetismo pneumatico (cfr. *supra*, II, 2.1) –, conferiscono a essi senso logico: trionfo della libertà dello spirito, concludeva Del Vecchio, ricomprendendo la causa efficiente nell'apparato categoriale dell'*ego*<sup>551</sup>.

Senonché il determinismo, impostata così la questione, non era veramente vinto, spettando all'idea la semplice qualificazione logica di una realtà prodotta dall'ilozoistica sostanza attuosa, residuo oggettivo in grado di dimezzare, alla maniera del noumeno

---

comprendere sia pure la produzione d'un filo d'erba per via di leggi naturali non ordinate da alcun fine»: E. KANT, *Critica del giudizio* [1790], tradotta da A. Gargiulo, Laterza, Bari 1949<sup>3</sup>, p. 279.

<sup>546</sup> G. DEL VECCHIO, *Il concetto della natura e il principio del diritto*, cit., p. 251.

<sup>547</sup> Cfr. *ivi*, pp. 254-257: «Per natura in genere intendiamo oramai il principio che si spiega nel mondo, attraverso l'ordine ascendente dei tipi, la ragione che vivifica la materia, e la sforza ad organizzarsi e a individuarsi, assumendo proprietà e attitudini via via più elevate, fino a che da ultimo si fa spirito, si fa soggetto che sente e vuole, e si riflette come pensiero sopra di sé. La realtà ci appare, in somma, simile a un corpo, che a poco a poco s'anima e si ridesta: lo spirito, prima diffuso ed inconsapevole, si raccoglie in fine, e si afferma come soggetto. Certamente è questo un concetto della natura ben diverso da quello "che ha anche ogni chimico e farmacista", come ebbe a dire una volta lo Schelling; ma è precisamente tale concetto, filosoficamente più alto, che ci pone in rapporto diretto ed intimo colla realtà della quale siamo parte; è questo concetto, che ci dà ragione del nostro infinito e quasi misterioso amore per la natura, poiché ci palesa la *profonda identità dell'essere nostro coll'essere universale*» (il corsivo è nostro).

<sup>548</sup> *Ivi*, p. 259.

<sup>549</sup> *Ibid.*

<sup>550</sup> *Ivi*, p. 260 (il corsivo è dell'Autore).

<sup>551</sup> Cfr. *ibid.*: «Tutto ci appare *determinato* nel mondo: la libertà, soffocata nella catena rigida ed infrangibile delle cause e degli effetti, sembra irrimediabilmente soppressa. Ma essa ricompare intiera e sovrana, quando si pensi che la stessa legge della causalità è *posta* ed emanata dalla coscienza, è intrinseca del soggetto, che modella secondo essa in un certo senso le *sue* esperienze, le *sue* operazioni. La serie delle determinazioni causali non distrugge, dunque, il primato logico e l'autonomia assoluta dell'io, perocché quelle stesse determinazioni, per quanto si estendano e si moltiplichino, sono pur sempre *chiuse in parentesi*, cioè dominate e *comprese* dalla coscienza, che ne costituisce la legge fondamentale e il limite irriducibile» (il corsivo è dell'Autore).

kantiano, l'attività dell'Io: solo l'integrale soggettivazione dell'oggetto, conquista dell'idealismo assoluto, poteva dunque erodere il limite della necessità, riassorbendola nello spirito, che, libero, esaurisce tutto il reale, essendolo<sup>552</sup>. Non era perciò conseguente Del Vecchio quando, in nome di una presunta «orientazione subiettiva»<sup>553</sup>, giudicava il mondo «una nostra rappresentazione, [...] una *posizione dell'io*»<sup>554</sup>: attribuito al pensiero il compito della mera etichettatura – in ciò consisterebbe, in verità, la qualificazione logica –, il cosmo non potrebbe che essere un presupposto oggettivo, sebbene oscuro, su cui poi intervenire, variamente caratterizzandolo.

Dal primato dell'Io dipenderebbe, tuttavia, la «possibile fondazione della Morale e della Filosofia del diritto», essendo

tutte le azioni nostre [...] necessarie e *non valutabili*, fino a che le consideriamo come *fenomeni di natura*, vale a dire nel senso fisico: acquistano, invece, un significato e un valore etico, da che e in quanto le *riferiamo al soggetto*, come a loro assoluto principio. [...] \ Il principio, che solo permette la retta e adeguata visione del mondo etico, è [...] il carattere assoluto della persona, la supremazia che compete logicamente al soggetto sopra l'oggetto<sup>555</sup>.

Alla prevalenza logica dell'Io corrispondeva, praticamente, l'imperativo categorico, di schietta derivazione kantiana<sup>556</sup>, che comanderebbe di operare

---

<sup>552</sup> Cfr. G. GENTILE, *Teoria generale dello spirito come atto puro* [1916], Le Lettere, Firenze 1987, pp. 239-240, circa la *Spiritualità dell'oggetto*, ove infatti si legge: «[La sintesi spirituale] non è soggetto e oggetto, ma soltanto soggetto, come reale soggetto che si realizza nel processo onde si supera la idealità del puro soggetto astratto e la concomitante idealità del puro astratto oggetto». L'idealismo attuale, d'altronde, «è la teoria dello spirito come atto che pone il suo oggetto in una molteplicità di oggetti, e insieme risolve la loro molteplicità e oggettività nell'unità dello stesso soggetto. Teoria, che sottrae lo spirito a ogni limite di spazio e di tempo e da ogni condizione esteriore; rende pure impensabile ogni sua reale moltiplicazione interna, per cui un momento suo possa dirsi condizionato da momenti anteriori; e fa quindi della storia, non il presupposto, ma la realtà e concretezza dell'attualità spirituale, fondando così la sua assoluta libertà» (*ivi*, p. 229). La totale soggettivazione del reale, lo spirito come *conceptus sui*, è il vero trionfo della libertà pneumatica, che Gentile, metafisicamente, raggiunge.

<sup>553</sup> G. DEL VECCHIO, *Il concetto della natura e il principio del diritto*, cit., p. 261 (abbiamo reso in tondo il corsivo del testo).

<sup>554</sup> *Ibid.* (il corsivo è nostro).

<sup>555</sup> *Ivi*, p. 263 (il corsivo è dell'Autore).

<sup>556</sup> Cfr. I. KANT, *Principi metafisici della dottrina del diritto*, cit., pp. 419-420: «Nella dottrina dei doveri l'uomo può e deve essere considerato dal punto di vista della proprietà che egli ha di essere libero, proprietà che è affatto soprasensibile, e che quindi deve considerarsi in ciò che costituisce essenzialmente in lui l'*umanità*, vale a dire la personalità indipendente da ogni determinazione fisica (*homo noumenon*): la qual cosa bisogna ben distinguere da ciò che egli è da un altro punto di vista, come soggetto dipendente da quelle condizioni, epperò come *uomo* (*homo phaenomenon*)» (il corsivo è dell'Autore); e ID., *Critica della ragion pratica* [1788], in ID., *Scritti morali*, cit., pp. 127-315, in part. pp. 213 e sgg., intorno ai *Moventi della ragion pratica*, ove s'incontra, ad esempio, questo, davvero mirabile, passo, che attesta il lirismo della prosa kantiana: «*Dovere!* Nome sublime e grande, che non porti con te nulla di piacevole che importi lusinga, ma esigi sottomissione; che tuttavia non minacci nulla che susciti nell'animo ripugnanza naturale o spavento che metta in moto la volontà, ma presenti semplicemente una legge che penetra da sé sola nell'animo e si

non come mezzo o *veicolo* delle forze della natura, ma come essere autonomo, avente qualità di principio e fine; non come sospinto o trascinato dall'ordine dei motivi, ma come dominatore di essi; non come appartenente al mondo sensibile, ma come partecipe dell'intelligibile; non come individuo empirico (*homo phaenomenon*), determinato da passioni e affezioni fisiche, ma come io razionale (*homo noumenon*), indipendente; [di operare], in fine, nella coscienza della pura spontaneità delle tue determinazioni, dell'assolutezza e universalità del tuo essere, quindi anche [...] della tua *identità* sostanziale coll'essere di ogni altro soggetto<sup>557</sup>.

Diviso tra fattualità fenomenica e aspirazione metafisica, l'uomo, ente a un tempo naturale e spirituale, deve dunque obbedire all'imperativo della ragione, che gli ingiunge, faticoso compito etico, di essere se stesso, risolvendo, in questo modo, l'«antitesi tra l'*essere in sé* e l'*essere esteriormente*»<sup>558</sup>. Frammento dell'ordine fisico, l'io è agito dalla natura; partecipe del regno noumenico, la sovrasta, e

le azioni umane si considerano allora ad un'altra stregua: non più nel senso empirico, che le lega ai fenomeni antecedenti ed ai conseguenti, ma nella loro dipendenza trascendentale rispetto all'essere *noumenico* del soggetto; non si *spiegano* semplicemente come fenomeni di natura, ma si *valutano* come espressioni di libertà<sup>559</sup>.

Fin qui si è discusso del *Concetto della natura*, in termini non dissimili da quelli, debitori del contingentismo francese, usati dal Petrone de *I limiti del determinismo scientifico* (v. *supra*, I, nota 45). Che ne era, però, del *Principio del diritto*, secondo

---

procura venerazione (benché non sempre osservanza) anche contro la volontà; legge in cospetto alla quale ogni inclinazione si fa muta, pur agendo contro di essa in segreto – quale origine è degna di te? E dove si trova la radice della tua nobile stirpe, che rifiuta fieramente ogni parentela con le inclinazioni, quella radice in cui ha origine la condizione indispensabile dell'unico valore che gli uomini possono darsi da se stessi? \ Non può essere niente di meno di ciò che eleva l'uomo al di sopra di sé (come parte del mondo sensibile), di ciò che lo lega a un ordine di cose che il solo intelletto è in grado di pensare e che nello stesso tempo subordina a sé il mondo sensibile e, assieme ad esso, l'esistenza empiricamente determinabile dell'uomo nel tempo e l'insieme di tutti i fini (ordine che è l'unico conforme a leggi pratiche incondizionate come la legge morale). Non è altro che la *personalità*, cioè la libertà e l'indipendenza nei confronti del meccanismo dell'intera natura, considerata tuttavia contemporaneamente come facoltà di un essere sottostante a leggi speciali, cioè a leggi pure pratiche, che la sua stessa ragione gli fornisce; pertanto la persona, in quanto appartenente al mondo sensibile, è sottoposta alla propria personalità perché appartiene nello stesso tempo al mondo intellegibile. Non bisogna dunque meravigliarsi se l'uomo, appartenendo a due mondi, debba considerare il proprio essere, rispetto alla sua seconda e suprema determinazione, con venerazione e le leggi di essa col massimo rispetto» (pp. 229-230; il corsivo è dell'Autore).

<sup>557</sup> G. DEL VECCHIO, *Il concetto della natura e il principio del diritto*, cit., pp. 263-265 (il corsivo è dell'Autore).

<sup>558</sup> *Ivi*, p. 266 (il corsivo è dell'Autore).

<sup>559</sup> *Ibid.* (il corsivo è dell'Autore).

elemento del titolo dello scritto delvecchiano del 1908? Lo abbiamo incontrato or ora, dando notizia dell'imperativo etico supremo, che, scaturigine sia della morale sia del diritto (su cui, v. *supra*, II, § 2.2), esige l'affrancamento dalla particolarità empirica<sup>560</sup>, da effettuare tramite azioni autonome, cioè razionali e universali:

Colui che opera moralmente – sono parole meritevoli d'essere citate per intero –, o «secondo coscienza», prescinde da tutto ciò che costituisce la sua individualità nell'ordine empirico, e pone se stesso «*sub specie aeterni*», dando alla sua condotta un valore di *tipo*: opera come se in lui operasse l'umanità, o se *qualunque altro soggetto* fosse al suo posto<sup>561</sup>.

Ma il *vir bonus agendi peritus*, lo sappiamo, non riassumeva, ad avviso di Del Vecchio, tutto il sistema dell'eticità, comprensivo pure dell'*homo juridicus*, che, pedante come lo Shylock shakespeariano<sup>562</sup>, è guidato, nondimeno, da una massima, dedotta *a priori* e di necessità coerente con il criterio morale, per cui

ogni uomo può, solo perché tale, pretendere di non essere costretto ad accettare con altri un rapporto, che non dipenda anche dalla sua determinazione; può pretendere di non essere trattato da alcuno come se fosse soltanto un mezzo o un elemento del mondo sensibile; può esigere che sia rispettato da tutti, come è tenuto a rispettare egli stesso, l'imperativo: non estendere l'arbitrio tuo sino ad imporlo ad altri, non voler a te sottomettere chi, per sua natura, è soggetto solo a se stesso<sup>563</sup>.

Il diritto soggettivo di natura, o diritto della persona, supremo ideale giuridico, valuta, deontologicamente, ogni «rapporto concreto di convivenza»<sup>564</sup>, conservandosi inesauribile nell'ordine dell'empiria. Non si trattava, quindi, di un *genus* logico, munito di poteri conoscitivi<sup>565</sup>, ma di una *species*, ossia di un contenuto – il diritto naturale,

---

<sup>560</sup> Cfr. *ivi*, p. 308: «Il fondamento del diritto può essere dato soltanto da una concezione *trascendentale* della natura umana – da una concezione che vada oltre la fenomenologia e la determinazione empirica delle azioni, e ne ritrovi il principio e la norma nell'essere intelligibile del soggetto» (il corsivo è dell'Autore).

<sup>561</sup> *Ivi*, p. 270 (il corsivo è dell'Autore).

<sup>562</sup> Cfr., per quest'associazione, G. DEL VECCHIO, *L' "homo juridicus" e l'insufficienza del diritto come regola della vita*, cit., p. 283: «Shylock rappresenta tipicamente l'*homo juridicus* [...]: e cioè l'uomo che intende di far valere il proprio diritto fino all'estremo, senza lasciarsi dominare né trattenere da alcuna regola, per esempio morale, diversa da quella giuridica».

<sup>563</sup> G. DEL VECCHIO, *Il concetto della natura e il principio del diritto*, cit., p. 272.

<sup>564</sup> *Ibid.*

<sup>565</sup> Ci sembra infatti che Croce, difensore instancabile della distinzione, abbia però confuso, nel recensire *I presupposti* delvecchiani, logica e deontologia, teoria e pratica, risolvendo «il diritto naturale, in quel che ha di veramente *universale* sotto l'aspetto conoscitivo, [...] nella dottrina del diritto, ossia nella determinazione del concetto (della *forma*) del diritto» (*op. cit.*, p. 235; abbiamo reso in corsivo lo

appunto – capace di stimare un altro, differente contenuto, il diritto positivo<sup>566</sup>. Né la *species* ottima negherebbe sul serio il suo *genus*, il che sarebbe un autentico paradosso, misurando, piuttosto, la difettosità della *species* imperfetta, a petto dell'ideale regolativo (non dell'essenza logica!)<sup>567</sup>. Si ponga, d'altra parte, mente al caso della schiavitù, che, istituto storico, non adegua tuttavia il valore fondamentale del rispetto della persona, fine in sé, onde essa «avvera il concetto, ma non l'idea del diritto; è giuridic[a], ma non è giust[a]; è di diritto positivo, ma è *contro natura*, [...] contraddice a un'esigenza categorica ed assoluta, fondata non nel *fenomeno*, ma nell'*essere* del soggetto»<sup>568</sup>.

La storia, dunque, spinta da un fiduciario impulso metegoistico<sup>569</sup>, realizzerebbe progressivamente l'ideale, che, mai del tutto raggiungibile, è lo stato attrattore dell'umana vicenda: pensieri abbozzati già nel contributo del 1902 su *Il sentimento giuridico*, che, riunendo promiscuamente analisi deontologica e fenomenologica, additavano il culmine

---

spazieggiato del testo). Le cose, evidentemente, non stanno così, e abbiamo già dimostrato (*supra*, nota 412) perché la *species* diritto naturale rientri nel *genus* diritto, senza con questo usurpare la funzione logica.

<sup>566</sup> Cfr. G. DEL VECCHIO, *Il concetto della natura e il principio del diritto*, cit., p. 316: «Il principio del diritto [...] vale come criterio per stimare il *grado specifico di verità* delle varie proposizioni giuridiche (siano o no positive), cioè la giustizia del loro intrinseco contenuto» (il corsivo è dell'Autore). Il principio del diritto, l'ideale radicato nell'«*essere* [...] del soggetto» (*ibid.*; il corsivo è dell'Autore), è, quindi, un criterio veritativo o giustificativo? Le prescrizioni giuridiche, insomma, valgono perché vere, alla stregua degli enunciati descrittivi, oppure, conformemente all'assunto giusnaturalistico, perché giuste? Il passo, quantomeno ambiguo, sembra confondere verità e giustizia, criteri fra loro distinti, concernendo, l'uno, le descrizioni; l'altro, le prescrizioni.

<sup>567</sup> Pare che Croce non abbia veduto chiaramente, in *Riduzione della filosofia del diritto alla filosofia dell'economia*, cit., p. 33, assimilando, con preposterò rovesciamento (cfr. *supra*, nota 392), le tesi di Del Vecchio a quelle di Stammler, donde considerava: «La logica insegna che un determinato aspetto della realtà non è pensabile se non con un unico concetto: dottrina logica, che forma ostacolo all'accoglimento di due concetti insieme. Ed ecco sorgere il tentativo di sforzare la logica, [...] dichiarando (come fanno alcuni più giovani studiosi italiani [*idest*, Del Vecchio]), che altro è il *concetto* e altro l'*ideale* del diritto. Non saprei in qual modo più efficace mostrare l'errore di siffatta teoria, e le assurde conseguenze a cui conduce, che riferendo le parole dello Stammler; il quale l'ha accolta senza troppo pensarci. Per lo Stammler, dunque, il diritto effettivo (*gesetztes*) “si divide in due classi: esso è o diritto *retto* (*richtiges Recht*) o *no*; e diritto retto è un diritto effettivo, il cui contenuto di volontà possiede la proprietà dell'essere *retto*. Onde il diritto retto sta al diritto effettivo come una specie al genere”. Il che sarebbe proprio come si dicesse: il concetto *cavalli* si divide in due classi: cavalli *vivi* e – cavalli *morti*; e i cavalli vivi stanno al concetto *cavalli* in generale, come una specie al genere. La *negazione*, l'inesistenza di un fatto (il cavallo morto, il diritto non diritto, il diritto *unrichtiges*), costituirebbe una particolare specie di quel genere di fatti; la *specie* negherebbe il *genere*!» (il corsivo è dell'Autore). Vien fatto di concludere, con il Marx lettore dello *Stato e l'anarchia* di Bakunin: «Non, mon cher!» (v. M. MAGGIANI, *Introduzione* a M.A. BAKUNIN, *Stato e anarchia* [1873], introduzione di M. Maggiani, traduzione dal russo di N. Vincileoni e G. Corradini [1968], Feltrinelli, Milano 2011, pp. 1-5, in part. p. 5).

<sup>568</sup> G. DEL VECCHIO, *Il concetto della natura e il principio del diritto*, cit., pp. 274-275 (il corsivo è dell'Autore).

<sup>569</sup> Del Vecchio, differentemente da Petrone, potrebbe essere collocato, in un'ipotetica storia della fiducia, tra i sostenitori dell'indole fiduciaria del giure, giacché, ne *Il concetto della natura e il principio del diritto*, cit., p. 299, egli prendeva aperto partito contro Hobbes, la cui analisi era stimata «manchevole», tenendo questa in non cale «tutto quell'ordine di motivi, i quali danno alla vita umana anche primordiale, [...] un carattere che possiam dire *metegoistico*» (il corsivo è dell'Autore). Il filosofo di Malmesbury, d'altronde, «rimane», a opinione di Tommaso Greco, «il punto di riferimento ineludibile per chiunque faccia riferimento al modello [...] sfiduciario»: v. *La legge della fiducia. Alle radici del diritto*, cit., p. 6, nota 10.

del corso storico nella fondazione della cosmopoli, o *societas humani generis*<sup>570</sup>. Le ripetute smentite del fatto non incrinavano, cioè, l'ottimistica fede delvecchiana nell'affermazione definitiva del diritto naturale, che, «pure attraverso molteplici deviazioni ed aberrazioni, [...] emerg[e] per gradi, e trionf[a] in fine»<sup>571</sup>.

### 3.2. Questioni di giustizia: la persona e lo Stato

In un articolo del giugno 1957, *La filosofia del diritto in Italia*, Norberto Bobbio, esprimendosi intorno al *Problema deontologico*, ritenne il coevo panorama nazionale degli studi sulla giustizia «piuttosto squallido», segnalando di passata l'«unico tentativo di elaborare una teoria della giustizia[,] fatto da Giorgio Del Vecchio in un'opera largamente nota che risale al 1923»<sup>572</sup>. Si riferiva, *ça va sans dire*, a *La giustizia*, «discorso letto il 19 novembre 1922 per l'inaugurazione dell'anno accademico nell'Università di Roma»<sup>573</sup>, che, pubblicato dapprima nell'«Annuario» dell'Ateneo capitolino per l'anno accademico 1922-23, conobbe, poi, successivi ampliamenti<sup>574</sup>.

Perché insistere su un tema, la giustizia, già abbondantemente discusso, avendo fino a ora trattato dell'ideale del diritto? Per il motivo, non trascurabile, dell'insorgenza,

---

<sup>570</sup> Cfr. G. DEL VECCHIO, *Il concetto della natura e il principio del diritto*, cit., p. 325: «[L']evoluzione conduce a un riconoscimento ognora più pieno dell'autonomia dell'essere umano, e ad una corrispondente trasformazione degli assetti sociali, ai quali il detto principio deve applicarsi, pur rimanendo in sé inesauribile. [...] \ Correlativamente a questo processo, e conforme a questa stessa esigenza, tende a costituirsi positivamente un diritto mondiale umano (*jus cosmopoliticum*), ossia una coordinazione giuridica di tutta l'umanità». Cfr. ID., *Sull'idea di una scienza del diritto universale comparato*, «Rivista italiana per le scienze giuridiche», XLV (1909), pp. 173-189 (ora in ID., *Studi sul diritto*, cit., vol. 1, pp. 31-51; donde si cita), ove l'Autore asseverava, alla luce delle «comunicazioni ed interferenze scambievoli tra popoli distinti, [il pervenire] di grado in grado all'accoglimento di criteri giuridici universali, atti a comprendere tutta l'umanità» (p. 48). Tale «sistema di concordanze» tra i popoli Del Vecchio chiamava, *ibid.*, *societas humani generis*.

<sup>571</sup> G. DEL VECCHIO, *Il concetto della natura e il principio del diritto*, cit., p. 322. La fede nell'ideale del diritto, professata da Del Vecchio, ha fatto ritenere a Giacomo Perticone, in *Il diritto e lo Stato nel pensiero italiano contemporaneo*, cit., p. 119, che gli argomenti del filosofo felsineo siano in qualche misura avvicinabili a quelli dei neokantiani del Baden, o Scuola sud-occidentale. Non logicista marburghese, insomma, ma filosofo dei valori, à la Windelband e Rickert. Senonché l'ascrizione di Del Vecchio a una tendenza debitrice del neokantismo del Baden è dubbia, propendendo la critica per la prossimità delle di lui tesi a quelle, neokantiane sebbene logiciste, della Scuola di Marburgo (v. *supra*, nota 351).

<sup>572</sup> N. BOBBIO, *La filosofia del diritto in Italia*, «Jus», VIII (1957), pp. 183-198 (ora, con il titolo *La filosofia del diritto e i suoi problemi*, in ID., *Giusnaturalismo e positivismo giuridico*, cit., pp. 42-60, in part. pp. 44-45).

<sup>573</sup> G. DEL VECCHIO, *La giustizia* [1923], Studium, Roma 1959<sup>6</sup>, p. IX (abbiamo reso in tondo il corsivo del testo).

<sup>574</sup> Rinviamo, per un riassunto della storia editoriale de *La giustizia*, a R. ORECCHIA, *La filosofia del diritto nelle università italiane 1900-1965. Saggio di bibliografia*, cit., p. 135, n. 68. Più invecchiata, invece, l'informazione contenuta in ID., *Bibliografia di Giorgio Del Vecchio, con cenni biografici* [1941], Cappelli, Bologna 1949<sup>2</sup>, pp. 22-23.

nell'animo di Del Vecchio, di una lieve tonalità fichtiana, che, in origine assente, si riscontra invece nelle pagine del 1923, laddove l'Autore richiamava la genesi dell'autocoscienza soggettiva, la quale in tanto è, in quanto oppone a se stessa un non-Io: «L'antitesi tra l'*io* ed il *non io* – scriveva, infatti, Del Vecchio – è dominata e compresa dall'*io* medesimo, il quale vive [...] e si sviluppa attraverso questa perpetua duplicazione e quasi rifrazione di sé»<sup>575</sup>.

Senonché, nella pratica, il non-Io opposto all'Io è, esso pure, un Io, e il «rapporto intersubiettivo», trascendentalmente prefigurato, si scopre «una funzione *a priori* della stessa coscienza»<sup>576</sup>. La socialità, insomma, era una categoria dell'intelletto, ancorché problematica nell'economia di un ragionamento d'ispirazione kantiana<sup>577</sup>, e non comportava gli esiti solipsistici cui Gentile, altresì sensibile all'opera di Fichte, pervenne, soggettivando tutto il reale<sup>578</sup>: la forma della transubiettività – necessariamente teoretica, non appartenendo alla prassi la predicazione –, mentre riconosce l'altrui indole soggettiva,

---

<sup>575</sup> G. DEL VECCHIO, *La giustizia*, cit., p. 87 (il corsivo è dell'Autore). La dipendenza della posizione delvecchiana da Fichte è manifesta, rinviando l'Autore stesso (v. p. 90, nota 1) ai paragrafi 3 e 4 della *Prima sezione del Fondamento del diritto naturale secondo i principi della dottrina della scienza*. Ivi Fichte affermava, infatti, che l'Io, o autocoscienza, «è possibile quando [...] si può attribuire un'attività causale e può contrapporre qualcosa a questa attività» (*op. cit.*, p. 29). L'autocoscienza, quindi, in tanto è possibile, in quanto opponga a sé il non-Io. Né ciò basta, non potendo «l'essere razionale finito [...] ammettere altri esseri razionali finiti fuori di sé senza porre sé come situato, con essi, in un rapporto determinato che si chiami rapporto giuridico» (*ivi*, p. 37; abbiamo reso in tondo il corsivo del testo). Il «principio del diritto» (*Rechtssatz*), secondo Fichte, detta di «riconoscere in tutti i casi l'essere libero fuori di me come un essere libero, [...] cioè [di] limitare la mia libertà mediante il concetto della possibilità della sua libertà» (*ivi*, p. 47; abbiamo reso in tondo il corsivo del testo). L'esame della dottrina fichtiana esula però dagli obiettivi immediati della nostra ricerca, ed è opportuno arrestarci qui, pena il divagare.

<sup>576</sup> G. DEL VECCHIO, *La giustizia*, pp. 87-88.

<sup>577</sup> Cfr. *ivi*, p. 90, che alla «coscienza *transubiettiva*» (il corsivo è dell'Autore) conferisce, a un tempo, «valore teoretico, come forma dell'intelletto, ma anche un valore pratico». A stretto rigore, lo abbiamo soverchiamente avvertito (v. *supra*, nota 455), l'estensione della logica kantiana della prima *Critica* al dominio della prassi è illegittimo. E sostenere, come Del Vecchio fa *ibid.*, che l'intersoggettività è, insieme, idea e sentimento, significa intorbidire il ragionamento, rinunciando alla distinzione, in quanto, se la giustizia è idea (*rectius*: concetto), essa qualifica logicamente il reale; se, invece, è sentimento (*rectius*: ideale), lo valuta praticamente. Delle due, l'una: o la giustizia è idea, cioè concetto; oppure è sentimento, ossia ideale. Entrambe le cose, se si vuol salvare la coerenza del sistema eretto nella *Trilogia*, la giustizia non può essere, per la «contraddizione che nol consente» (*Inferno*, XXVII, v. 120). Oscura, poi, la chiusa del capoverso, ove l'Autore affermava avere «idea e sentimento [...] una stessa radice, [...] che possiam dire egualmente *della giustizia*» (*La giustizia*, cit., p. 90; il corsivo è di Del Vecchio). La radice dell'idea e del sentimento, ovvero del concetto e dell'ideale, quindi della teoria e della pratica, non può che essere – ipotizziamo – lo spirito *sic et simpliciter*. Del Vecchio, tuttavia, respingeva l'obiezione che gli contestava di confondere, con il riferirsi all'idea e al sentimento della giustizia, logica e deontologia, in quanto «la presenza di un elemento fondamentale comune non esclude la distinzione, e lascia integra la possibilità di un'antitesi tra ciò che è solo genericamente *giuridico* e ciò che è anche *giusto*» (p. 137, nota 8; il corsivo è dell'Autore).

<sup>578</sup> Cfr., su ciò, U. SCARPELLI, *La filosofia del diritto di Giovanni Gentile e le critiche di Gioele Solari*, in AA.VV., *Studi in memoria di Gioele Solari*, Ramella, Torino 1954, pp. 393-447, in part. pp. 412-417, che all'attualismo eccepiva di «distrugge[re] ogni possibilità di fondare un concetto della società» (p. 417), in quanto «sbocca nel solipsismo e nega della società ogni concetto» (p. 413). Accesso solipsistico dovuto all'esaltazione dell'Io-*conceptus sui*, «creatore di sé e del proprio mondo» (p. 412).

determina, rispetto a questa, l'emergere simultaneo del sentimento della propria oggettività<sup>579</sup>. E, del resto, la «coscienza *transubiettiva*, per la quale il soggetto si contrappone oggettivamente ad altri, e riconosce sé come appartenente ad un ordine di relazioni con altri», era da Del Vecchio detta «*coscienza di sé in forma obiettiva, per cui la subiettività si proietta in una coordinazione*»<sup>580</sup>.

Non possiamo quindi consentire con l'opinione, recentissima, di Antonio Caragliu, che nella categoria della transubiettività scorge, pacifica, la «condizione di possibilità del principio etico in generale»<sup>581</sup>, sia della morale sia del diritto, essendo, qui, la parola di Del Vecchio particolarmente nitida: nonostante la manifesta incertezza circa lo statuto di quella forma, idea o sentimento che fosse, il filosofo felsineo la faceva comunque consistere nella «posizione obiettiva della subiettività»<sup>582</sup>, ovvero nella giuridica «coordinazione intersubiettiva»<sup>583</sup>. Meglio avrebbe interpretato Caragliu, richiamando l'attenzione del lettore sulla contestabilità del criterio distintivo della morale e del diritto, che, meramente quantitativo, confonde e non discrimina, donde l'inavvertito assorbimento dell'etica tutta nel campo del diritto: l'interiore bilateralità, che reputiamo operante nel meccanismo dell'obbedienza alla legge morale (cfr. *supra*, II, § 2.2), era d'altronde assimilata da Del Vecchio all'«alterità»<sup>584</sup> del dispositivo giuridico, come se la vita sociale, in idea e in fatto, fosse organabile unicamente attraverso i quadri concettuali del diritto<sup>585</sup>.

---

<sup>579</sup> Cfr. G. DEL VECCHIO, *La giustizia*, p. 88: «Riconoscere in altri una subiettività vale [...] quanto riconoscere in sé un'obiettività (un'esistenza di oggetto) a paragone della subiettività altrui» (il corsivo è dell'Autore).

<sup>580</sup> *Ivi*, p. 90 (il corsivo è dell'Autore). È appena il caso di osservare che la formula «coscienza transubiettiva» costituisce un'aggiunta successiva, rispetto all'edizione de *La giustizia* del 1923: basti confrontare il passo corrispondente, apparso anche nella «Rivista internazionale di filosofia del diritto», III (1923), pp. 143-159, 229-255, 418-449, in part. p. 253: «V'ha una forma specifica della coscienza, per la quale il soggetto si contrappone oggettivamente ad altri, e riconosce sé come appartenente ad un ordine di relazioni con altri; o, se così ci è lecito esprimerci, v'ha una *coscienza di sé in forma obiettiva, per cui la subiettività si proietta in una coordinazione*» (il corsivo è dell'Autore; l'edizione di riferimento, quando non altrimenti specificato, è però la sesta, pubblicata nel 1959).

<sup>581</sup> A. CARAGLIU, *Il principio etico. Diritto e morale in Giorgio Del Vecchio*, cit., p. 65.

<sup>582</sup> G. DEL VECCHIO, *La giustizia*, p. 93 (abbiamo reso in tondo il corsivo del testo).

<sup>583</sup> *Ibid.* (abbiamo reso in tondo il corsivo del testo).

<sup>584</sup> *Ibid.* (abbiamo reso in tondo il corsivo del testo).

<sup>585</sup> Cfr. *ivi*, p. 89: «Se pure, per inverosimile ipotesi, un soggetto potesse vivere senza incontrare mai realmente alcun soggetto, egli dovrebbe tuttavia per necessità pensare se stesso *anche* in tale forma di relazione, ossia come *oggetto* rispetto a un *possibile* altro soggetto» (il corsivo è dell'Autore). Ciò significa che Robinson, mai davvero solo, si pensa di necessità come l'altro di un altro, l'oggetto (soggetto) di un soggetto (oggetto), e la doverosità morale, non diversamente dalla possibilità giuridica, intercede sempre tra un *ego* e un *alter*. La quantità, insomma, non vale a sceverare le forme del sistema dell'eticità, che si risolve in un assoluto indifferenziato, sebbene Del Vecchio si sforzi di trarre conferme del suo assunto dalla confutazione dei tentativi di pensare la «giustizia relativamente a un solo soggetto» (p. 95, nota 1). Tali espedienti, che «[contrappongono] mentalmente le parti o facoltà della stessa persona, come se fossero



Non ripercorreremo il procedimento deduttivo dei caratteri logici della nozione di giustizia (bilateralità, parità, reciprocità)<sup>586</sup>, soffermandoci, invece, sui luoghi politicamente più impegnati della prolusione romana, che autorizzano, peraltro, qualche cenno alla dottrina dello Stato via via svolta dal pensatore bolognese.

Indissolubilmente connessa al «valore della persona»<sup>587</sup>, essenza intelligibile comune a tutti gli uomini, la giustizia, in quanto sentimento o contenuto ideale,

non si appaga di una relazione intersubiettiva qualsiasi, fondata su un riconoscimento anche parziale, difettoso o aberrante, e cioè sottoposto a limitazioni e deviazioni empiriche e contingenti; bensì impone il riconoscimento eguale e perfetto, secondo la pura ragione, della qualità di persona, *in sé come in tutti gli altri*, e per tutte le possibili interferenze tra più soggetti<sup>588</sup>.

Una simile cura per la persona, attestazione dell'inequivoco anelito umanistico di Del Vecchio, sostanzialmente, inoltre, il «diritto alla solitudine»<sup>589</sup>, che riferisce ogni atto al suo autore, il quale, assoluto principio, risponde delle conseguenze empiriche del proprio contegno. Persona da garantire, e non conculcare, donde allo Stato, esso pure subordinato al sommo ideale della giustizia, spetta la tutela dei diritti di natura degli individui, tra i

---

entità separate e agenti per sé» (*ibid.*), corroborerebbero, ad avviso del filosofo felsineo, la tesi della bilateralità, intesa quale connotato esclusivo dell'esperienza giuridica.

<sup>586</sup> Cfr. *ivi*, pp. 93-95, che un qualsiasi rapporto giuridico stima costituito da almeno due soggetti, donde la bilateralità, paritariamente considerati, ossia in posizione di formale eguaglianza, la quale presuppone sempre il «riconoscimento dell'identità dello spirito» (p. 102). Reciproca, la relazione giuridica, in quanto da essa derivano, correlativi, una pretesa, posta in capo al soggetto attivo, e un obbligo di non impedimento, che onera il soggetto passivo. Dalla reciprocità derivano, quindi, il contraccambio e la remunerazione, sicché a ogni atto di A corrisponde, legittimo, il contegno reattivo di B. Ma non c'è reazione che non postuli, insieme alla richiesta d'essere soddisfatto nella propria pretesa, il riconoscimento della personalità d'altri, quindi la giustizia «culmina [...] nell'esigenza che *ogni soggetto sia riconosciuto (dagli altri) per ciò che vale*, che *a ognuno sia attribuito (dagli altri) ciò che gli spetta*» (pp. 94-95; il corsivo è dell'Autore). È perciò duplice la possibilità di risposta che l'ordinamento giuridico prospetta al titolare di un diritto frustrato, e sono i casi della sanzione civile (restituzione e risarcimento) e della pena. Del Vecchio, a tal proposito, contestava la precedenza del diritto penale, che, «*giustizia seconda*» (p. 114; il corsivo è dell'Autore), interviene solo quando l'equilibrio fisiologico della giustizia prima, coordinamento obiettivo dei contegni, è in atto sovvertito. La sanzione civile sarebbe, pertanto, costitutivamente connessa al limite dettato dal regolamento intersoggettivo della condotta, essendo la sanzione penale accessoria (cfr. p. 115: «Vi sono [...] sanzioni e coazioni *civili*, che (s'intende come esigenze) sono inseparabili dal diritto; mentre la sanzione e coazione *penale*, che talvolta si aggiunge a quelle, può anche mancare»; il corsivo è dell'Autore).

<sup>587</sup> *Ivi*, p. 97, nota 3: «Solo facendo capo al valore della persona, e considerandone in qualche modo l'identità nei diversi individui, si può pervenire alla base del concetto di giustizia, che è essenzialmente coordinazione e rapporto intersubiettivo».

<sup>588</sup> *Ivi*, p. 125 (il corsivo è dell'Autore).

<sup>589</sup> *Ibid.* Sul «diritto alla solitudine», che rinvia all'iperfenomenicità dell'essenza umana o persona, v. G. DEL VECCHIO, *Diritto, società e solitudine*, «Filosofia», VIII (1957), pp. 411-422 (ora in ID., *Studi sul diritto*, cit., vol. 2, pp. 241-259, in part. pp. 251-252).

quali si distingue, per importanza, quello, veramente originario, alla «libertà»<sup>590</sup>. Tutela da realizzare positivamente, attraverso la legge, la quale, pur se manchevole in degli aspetti, incorpora sempre un inabolibile germe di giustizia. L'ossequio dovuto alla legalità concorrerebbe, anzi, al compimento della giustizia medesima<sup>591</sup>: lo dimostrano gli esempi di Socrate, che non osò disobbedire alle norme della *pólis*, sue nutrici<sup>592</sup>, e di Tommaso d'Aquino, persuaso dell'opportunità d'osservare la legge umana iniqua, quando l'inottemperanza sia motivo di scandalo peggiore<sup>593</sup>.

L'esegeta deve quindi adoperarsi, a opinione di Del Vecchio, affinché prevalgano, nei limiti consentiti dall'ordinamento vigente, gli indeclinabili principi di giustizia, insiti in tutte le legislazioni<sup>594</sup>. Il ricorso allo *ius resistentiae* è allora lecito nella sola eventualità, sul serio eccezionale ed estrema, di un contrasto incomponibile tra giustizia e legge positiva. Ma la rivoluzione dovrebbe poi mirare al ripristino effettivo della giustizia irrimediabilmente violata, impresa addirittura meritevole del martirio, e non al rovesciamento di un regime semplicemente inviso a una parte politica, che, desiderosa di subentrare alla fazione avversaria, soffochi l'anelito metegoistico dell'ideale del diritto<sup>595</sup>.

---

<sup>590</sup> G. DEL VECCHIO, *La giustizia*, cit., p. 126. Sul compito precipuo dello Stato di giustizia – espressione che Del Vecchio preferisce a quella, più comune, di Stato di diritto (v. *ivi*, p. 144, nota 18) –, v. *ivi*, p. 127. La formula «Stato di diritto», attribuita alla dottrina kantiana, sarebbe equivoca, in quanto – scriveva Del Vecchio, nelle *Lezioni di filosofia del diritto*, cit., pp. 322-323 – noi oggi l'«intendiamo [...] nel senso che lo Stato deve operare *sul fondamento del diritto e nella forma del diritto* [...], in guisa che ogni suo atto abbia per fondamento la legge, la quale a sua volta deve fondarsi sui diritti naturali della persona umana» (il corsivo è dell'Autore). Ma Kant, in *Sopra il detto comune: «Questo può essere giusto in teoria, ma non vale per la pratica»* [1793], oggi compreso nei di lui *Scritti politici e di filosofia della storia e del diritto*, cit., pp. 237-281, in part. p. 264, pregiava non lo Stato limitato dal diritto, bensì la «costituzione legale che garantisce a ciascuno la sua libertà mediante la legge». Fine dello Stato, per Kant, era, cioè, l'assicurazione del coordinamento degli arbitri soggettivi, in cui, giusta la parola della *Metaphysik der Sitten*, si risolve il diritto (v. *supra*, nota 287).

<sup>591</sup> Cfr. G. DEL VECCHIO, *La giustizia*, cit., p. 166: «Il rispetto della legalità appare [...], entro certi limiti, come una delle esigenze della giustizia» (il corsivo è dell'Autore).

<sup>592</sup> Cfr. PLATONIS *Crito*, 12-13, 50d-52a.

<sup>593</sup> Cfr. SANCTI THOMAE AQUINATIS *Summa theologiae*, I<sup>a</sup> II<sup>ae</sup>, q. 96, art. 4: «Tales leges [iniustae] non obligant in foro conscientiae, nisi forte propter vitandum scandalum vel turbationem, propter quod etiam homo iuri suo debet cedere». La legge umana iniqua deve però cedere davanti alla *lex divina*, giacché, secondo il dettato degli *Atti degli Apostoli*, «obedire oportet Deo magis quam hominibus» (*ibid.*).

<sup>594</sup> Cfr. G. DEL VECCHIO, *La giustizia*, cit., pp. 166-167: «La giustizia [...] impone [...] che si riconosca e si salvi [...] quel tanto di giustizia, che deve pur essere incorporato nel sistema vigente, quali che siano le sue imperfezioni; e, senza mettere a repentaglio cotesti germi e nuclei vitali, si lavori sovr'essi, nei limiti del sistema, per trarli ai maggiori sviluppi». Ritorniamo a breve sul tema dell'interpretazione (v. *infra*, II, § 4), trattando dell'articolo 3 delle Disposizioni preliminari al Codice civile italiano del 1865, che, al comma secondo, prevedeva il ricorso ai «principii generali di diritto», per dirimere i casi non previsti dalla legislazione positiva.

<sup>595</sup> Cfr. *ivi*, pp. 167-168: «Una critica, e sopra tutto una *autocritica* rigorosa, è pertanto necessaria in questo proposito: troppo spesso lo “spirito rivoluzionario” ha abusato del nome sacro della giustizia per coprire impure passioni e interessi unilaterali. \ [...] Quando [...] le determinazioni del sistema vigente contrastino irreparabilmente con quelle esigenze elementari della giustizia, che sono le ragioni prime della validità di esso, e che di continuo imperiosamente rinascono nelle coscienze[, è] legittimo [...] “l'appello al cielo”, ossia la lotta contro le leggi scritte nel nome delle “non scritte”, la rivendicazione del diritto

Ne *La giustizia*, lo abbiamo or ora evidenziato, il concetto logico pareva confondersi con l'ideale deontologico, sicché la passione politica, compresa del culto del sommo valore giuridico, saturava l'intero orizzonte argomentativo. Non per nulla, nel 1962, Del Vecchio intitolerà un suo breve articolo *Lo Stato delinquente*<sup>596</sup>, stigmatizzando le istituzioni statuali responsabili di aver «calpestato con infame impudenza anche i più elementari precetti di giustizia e di carità»<sup>597</sup>. Come non ricordare, scorrendo l'invettiva pronunciata contro le «famigerate leggi razziali»<sup>598</sup>, onta suprema del senso d'umanità, la stessa vicenda personale di Del Vecchio, che, ebreo organico al fascismo<sup>599</sup>, fu tuttavia vittima della persecuzione antisemita, a partire dal 1938?<sup>600</sup>

Legittimo, o di giustizia, lo Stato può considerarsi, pertanto, se assicuri «i diritti essenziali della persona, che si compendiano nella massima della libertà elevata all'universale, così che la libertà di ciascuno sia armonizzata e temperata con quella di tutti gli altri»<sup>601</sup>. Lo Stato delinquente non sarebbe però suscettibile di comparire in giudizio, differentemente – forse – dai suoi funzionari, mancando un'efficace

---

naturale contro il positivo che lo rinneghi. \ Ma si badi: questa lotta ha per contrassegno primo della sua legittimità l'accettazione dei maggiori doveri, che quella più alta giustizia, che si propugna, porta con sé: vale a dire il sacrificio e, nei casi estremi, il martirio. [...] La giustizia ha per sua natura una validità trascendente e metegoistica; di guisa che chi l'invoca le sottopone, e quasi le abbandona virtualmente, sé stesso, prima d'ogni altra cosa: sé stesso, come un qualsiasi altro elemento del mondo empirico» (il corsivo è dell'Autore). Parole sublimi, che meritavano d'essere citate quasi per intero. Non si dimentichino, inoltre, le pagine de *Il sentimento giuridico* e de *La Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino nella Rivoluzione francese*, che, da noi già meditate (v. *supra*, nota 360), consideravano le cause della rivoluzione.

<sup>596</sup> G. DEL VECCHIO, *Lo Stato delinquente*, «Il Politico», XXVII (1962), pp. 89-91 (ora in ID., *Parerga*, cit., vol. 2, pp. 63-69; e in ID., *Lo Stato moderno e i suoi problemi*, Giappichelli, Torino 1967, pp. 173-179; citiamo da quest'ultimo volume).

<sup>597</sup> *Ivi*, p. 178.

<sup>598</sup> *Ibid.*

<sup>599</sup> Per qualche notizia sui rapporti di Del Vecchio con il regime mussoliniano, v. F. PETRILLO, *Excusatio non petita, accusatio manifesta. Giorgio Del Vecchio e Giovanni Gentile: la sfortuna del giurista e la 'fortuna' del filosofo*, in AA.VV., *I giuristi e il fascino del regime (1918-1925)*, a cura di I. Birocchi e L. Loschiavo, Roma Tre-Press, Roma 2015, pp. 351-371 (utile, in verità, per le sole referenze bibliografiche), nonché E. GARIN, *La filosofia italiana di fronte al fascismo*, in AA.VV., *Tendenze della filosofia italiana nell'età del fascismo*, a cura di O. Pompeo Faracovi, Belforte, Livorno 1985, pp. 17-40, in part. pp. 26 e 37-38, nota 18. Importante, in specie, G. DEL VECCHIO, *Una nuova persecuzione contro un perseguitato. Documenti*, Tipografia artigiana, Roma 1945, che, opera autobiografica, è stata però giudicata una «patetica apologia», raccogliendo essa le proteste del filosofo felsineo contro i provvedimenti della Commissione per l'epurazione del personale universitario: v. V. FROSINI, s.v. *Del Vecchio, Giorgio*, cit., p. 395.

<sup>600</sup> Cfr. *ivi*, p. 394: «Il 25 ott. 1938 giungeva al D. una comunicazione del rettorato con cui, poiché “dalla scheda di censimento personale risulta appartenente alla razza ebraica”, veniva sospeso dal servizio; in data 14 dicembre dello stesso anno veniva dispensato dal servizio, in obbedienza alle disposizioni “per la difesa della razza italiana”; il 21 dicembre veniva soppressa, per disposizione del ministero della Cultura popolare, la *Rivista internazionale di filosofia del diritto*, da lui fondata e diretta fin dal 1921; il 21 luglio 1940, per disposizione del ministero della Educazione nazionale, veniva dichiarato decaduto dalla presidenza della Società italiana di filosofia del diritto, anch'essa da lui fondata nel 1936, perché “non appartenente alla razza ariana”. Aveva così inizio per il D. un periodo di terribili difficoltà, che con lui condivise la moglie Tina Valabrega».

<sup>601</sup> G. DEL VECCHIO, *Lo Stato delinquente*, cit., p. 177.

giurisdizione penale internazionale: unica pena possibile, quando siano perpetrare ingiustizie enormi, l'abbattimento dell'ordine criminale, che, lungi dall'essere ancora uno Stato, scadrebbe al rango, infimo, di *magnum latrocinium*<sup>602</sup>.

Era, questa del 1962, una posizione del tutto nuova nella cornice di pensiero di Del Vecchio, oppure si poteva già riscontrare nei *Saggi intorno allo Stato*, pubblicati nel 1935, in piena epoca fascista? In una recensione coeva al volume appena citato, Giuseppe Marchello evidenziò la tendenza del filosofo bolognese a innestare, sul tronco dell'individualismo kantiano, elementi organicistici<sup>603</sup>, segno, dunque, della disponibilità di Del Vecchio a piegare le proprie idee alla contingenza dei fatti. Conciliare individuo e Stato, termini a prima giunta contrapposti ma che devono comunque essere mediati, a dispetto dell'unilateralità delle dottrine individualistiche e di quelle ottusamente statolatriche: ecco l'obiettivo di *Individuo, Stato e Corporazione*, conferenza zurighese dell'aprile 1934<sup>604</sup>.

Non l'individuo schiavo dello Stato, che giustificerebbe sul serio le proteste individualistiche e anarchiche, bensì «l'appartenenza dell'individuo allo Stato»<sup>605</sup>, la

---

<sup>602</sup> Soluzione del tutto fattuale, che Del Vecchio, *ivi*, pp. 178-179, ammetteva dichiaratamente, sottolineando come «agli Stati [non] possano essere inflitte le medesime pene che si infliggono agli individui. Giusto, e necessario, è anzitutto che i governi degli Stati delinquenti siano abbattuti dai loro medesimi sudditi o da altre potenze; il che è già per essi, in un certo senso, una pena. La giustizia esige che i danni cagionati dai delitti siano, per quanto possibile, risarciti; e in ciò sta precisamente [...] la principale, se non unica, ragione della giustizia penale, che si incontra così con quella civile. Ma nella materia in questione tale esigenza difficilmente può essere adempiuta, se non in minima parte, per le condizioni nelle quali generalmente viene a trovarsi lo Stato vinto; mentre le sanzioni imposte col trattato di pace non dovrebbero mai convertirsi in una vendetta. Giusto è che siano giudicati, e puniti individualmente coloro che ordinarono od eseguirono fatti delittuosi, secondo i principî generali del diritto; ma cotesti procedimenti danno luogo a vari problemi, che sarebbero propriamente risolti soltanto da una perfetta organizzazione della giustizia internazionale. In ogni caso, giustizia vuole che si distinguano le colpe dei governanti da quelle dei governati, molti dei quali sono senza dubbio innocenti, e anzi vittime delle colpe dei primi». Cfr., inoltre, SANCTI AURELII AUGUSTINI *De civitate Dei*, IV, 4 (v. J.P. MIGNE, *Patrologia Latina*, Garnier, Parisii 1845, t. 41, col. 115), che domandava: «Remota itaque justitia, quid sunt regna, nisi magna latrocinia?».

<sup>603</sup> Cfr. G. MARCHELLO, *La metafisica dello Stato secondo Giorgio Del Vecchio*, «Rivista di diritto pubblico», (1936), pt. 1, pp. 452-457, in part. pp. 453-454: «Lo svolgimento, cui è pervenuta la dottrina del diritto e dello Stato nel sistema del D.V., e in modo particolare la sua interpretazione interiore ed assoluta della teoria del contratto sociale, fanno sorgere il problema di una *evoluzione in senso organico e superindividuale per entro gli schemi del formalismo individualistico neo-kantiano*. \ [...] Il D.V. [...] ha sciolto la metafisica dello Stato da ogni sorta di individualismo» (il corsivo è nostro).

<sup>604</sup> G. DEL VECCHIO, *Individuo, Stato e Corporazione*, «Rivista internazionale di filosofia del diritto», XIV (1934), pp. 543-575 (ora in ID., *Saggi intorno allo Stato*, cit., pp. 87-145; donde si cita). V., in particolare, pp. 92-93, ove il pensatore bolognese sottolineava l'ineliminabile «prima posizione di antagonismo tra il potere statale e il singolo uomo». Ma – proseguiva – «Stato e individuo sono due termini della realtà, che possono e devono essere conciliati e temperati, [...] non soppressi, in quanto esistono». Occorreva quindi rifuggire, per Del Vecchio, sia «il disprezzo sistematico dello Stato», tipico delle dottrine anarchiche e individualistiche, sia «la supina e cortigianesca esaltazione di qualsiasi potere sociale esistente, solo perché [...] costituisce uno Stato» (p. 111).

<sup>605</sup> *Ivi*, p. 105.

quale, considerata integralmente, perfeziona l'autonomia del singolo: concepiti in senso trascendentale, cioè quali entità razionali, Stato e individuo s'incontrano giocoforza, avendo una comune natura; essendo un'unica realtà<sup>606</sup>. Lo Stato – sono parole rimarchevoli – rappresenta, allora, la «sintesi giuridica della personalità umana»<sup>607</sup>. Ma, avvertiva poi l'Autore, «non ogni potere statale è, solo perché tale, legittimo», derivando questo titolo esclusivamente dal rispetto della suprema «legge della giustizia»<sup>608</sup>. Del Vecchio, insomma, tentava, separando i piani empirico e trascendentale, di salvare il principio deontologico, all'interno di un quadro teorico sensibile – per opportunità? – alle suggestioni fascistiche.

Lo Stato storico doveva, perciò, farsi etico, adeguando l'ideale della giustizia<sup>609</sup>, senza tuttavia rinunciare all'organicismo dell'ordinamento corporativo, che colmava, almeno ipoteticamente, lo iato tra il singolo e l'autorità sovrana: le corporazioni, «gradi intermedi per i quali l'individuo ascende allo Stato»<sup>610</sup>, avrebbero quindi disinnescato il conflitto tra la parte e il tutto, la periferia e il centro, garantendo l'unità del volere sociale<sup>611</sup>, sostanzialmente statizzato:

Occorre – si ammetteva senza troppe ambagi – che gl'individui sociali, conservando la naturale autonomia loro propria, acquistino la coscienza dello Stato, in guisa che tutte quante le loro azioni e determinazioni armonizzino con le norme più generali che emanano dal potere

---

<sup>606</sup> Cfr. *ivi*, pp. 114-115: «L'individuo, come essere razionale, ha il carattere dell'autonomia, e cioè ha in sé il principio assoluto di un ordine di determinazioni, che trascende il mondo dell'esperienza. [...] \ Lo Stato [...] è dunque il punto ideale di convergenza della subiettività propria essenzialmente di tutti gl'individui che cooperano unitariamente in un sistema di vita. La sua entità consiste precisamente in questo atto necessario, per il quale le singole individualità si riassumono e si concentrano, ossia riaffermano idealmente l'autonomia originaria, che è a tutte comune e in tutte identica».

<sup>607</sup> *Ivi*, p. 118.

<sup>608</sup> *Ivi*, p. 112.

<sup>609</sup> Cfr. *ivi*, p. 122, che, contro gli hegeliani, celebratori – ad avviso di Del Vecchio – dello Stato di fatto, addita l'autentico compito dello Stato: l'adeguamento del razionale, mai del tutto reale. «Lo Stato» – si legge, infatti, *ibid.* – «deve essere “Stato etico” [...] nel senso che tale è l'ideale dello Stato, al quale lo Stato empirico deve cercare di conformarsi».

<sup>610</sup> *Ivi*, p. 132. Cfr. pure, *ivi*, p. 139: «L'organizzazione corporativa si inserisce, come termine medio, tra i due capisaldi teorici, l'individuo e lo Stato».

<sup>611</sup> Cfr. *ivi*, pp. 131-132: «Mentre lo Stato può e deve vigilare e operare affinché [le corporazioni] non tralignino e non offendano i principî giuridici fondamentali, dei quali esso è suprema espressione, deve pure secondarne e favorirne l'attività in genere, e specialmente quella di carattere normativo. Qui pure si tratta di una collaborazione naturale e feconda, alla quale lo Stato non potrebbe rinunciare senza suo scapito; anche perché quelle energie giuridiche che, secondate e attratte dallo Stato, si convertono in fisiologica vigoria per il suo organismo, diverrebbero invece cagioni di patologico turbamento se fossero, senza ragione, tenute estranee e non assimilate allo Stato».

centrale; con che essi stessi divengono in certo modo organi dello Stato, o si assimilano a questi, pure se manchi loro un nome ufficiale<sup>612</sup>.

Giusnaturalismo e corporativismo erano infine riuniti, in un difficile esercizio di equilibrismo speculativo, attribuendo Del Vecchio allo Stato la missione più nobile, «l'avveramento della giustizia, ossia di quella suprema legge [...] che [...] impone a tutti il rispetto della sacra dignità dell'essere umano»<sup>613</sup>. Mutato il clima politico in Italia, con il crollo del regime fascista, la conferenza zurighese sarebbe di nuovo apparsa, ricompresa nella silloge *Studi sullo Stato* (1958), ancorché purgata dai non rari riferimenti agli scritti di Benito Mussolini<sup>614</sup>, divenuti, probabilmente, fonte di insostenibile imbarazzo.

#### 4. Sulle lacune dell'ordinamento giuridico: i «principii generali di diritto»

All'interprete, lo si è poco sopra sottolineato, Del Vecchio affidava, nel 1923, il compito di agevolare, entro un ordinamento giuridico complessivamente iniquo, l'affermazione di precetti di giustizia, avvalendosi dell'indeterminatezza costitutiva della lettera della legge, che, generale e astratta, non può disciplinare ogni caso della vita<sup>615</sup>. È, questa, una problematica squisitamente scientifica, che, riguardando le lacune ordinamentali, può sfociare o nell'autointegrazione (*analogia legis* e *analogia iuris*), o nell'eterointegrazione, mediante le norme di un altro ordinamento (naturale o positivo, non importa se storico o vigente), oppure con il ricorso a fonti diverse da quella di grado

---

<sup>612</sup> *Ivi*, p. 133. Una «determinazione giuridica» – soggiungeva, *ivi*, p. 143, Del Vecchio – «[può] considerarsi, al tempo medesimo, [...] effetto della spontanea volontà di privati e della volontà dello Stato. \ In siffatta convergenza reale si ha veramente una manifestazione tipica [del] *processo di statualizzazione del diritto*» (il corsivo è nostro).

<sup>613</sup> G. DEL VECCHIO, *Etica, Diritto e Stato*, cit., pp. 168-169.

<sup>614</sup> Mussolini, nell'edizione del 1935 di *Individuo, Stato e Corporazione*, è evocato alle pp. 121, 134, 139; mentre, nell'edizione compresa nei delvecchiani *Studi sullo Stato*, Giuffrè, Milano 1958, pp. 147-180, le citazioni degli scritti mussoliniani o sono state cassate (v. p. 170) o sono adespote (v. p. 178, ove è richiamata la massima di un anonimo – il Duce –, espressa, comunque, «con molta saggezza»!). Il raffronto testuale mostra, infine, come Del Vecchio abbia quasi per intero depennato un paragrafo, il nono (cfr. ed. 1935, pp. 134-141), nel quale si passava in rassegna, tra l'altro, la contemporanea legislazione fascistica in materia di lavoro. Del paragrafo di cui si è or ora detto si conservano, nell'edizione del 1958, solo poche linee, a p. 178.

<sup>615</sup> Herbert L.A. Hart ha opportunamente insistito, ne *Il concetto di diritto* [1961], a cura di M.A. Cattaneo [1965], Einaudi, Torino 2002, sulla «struttura aperta» (*open texture*) del linguaggio normativo, che deve essere sempre mantenuta, non essendo auspicabile un ordinamento di regole in tutto dettagliate. Nelle zone d'indeterminatezza della norma, cioè, quando non è esattamente chiaro se la fattispecie concreta possa essere sussunta in quella astratta, la decisione ultima spetta all'interprete, che ne assume, in tal modo, la responsabilità. È una pagina, questa, meritevole di una pur breve citazione: «Non dobbiamo accarezzare, nemmeno come un ideale, la concezione di una norma particolareggiata in modo tale da garantire in anticipo la risoluzione della questione se essa si applichi o no a un caso particolare [...]. La ragione è che la necessità di una simile scelta è posta sulle nostre spalle perché siamo uomini, non dèi» (pp. 150-151).

poziore (la consuetudine *praeter legem*, le pronunce giudiziali o i parerei dei giurisperiti)<sup>616</sup>.

Diamo conto, in breve, del tema, avendo Del Vecchio dissertato, nel dicembre 1920, *Sui principî generali del diritto*, prolusione romana che, rifusa nel primo fascicolo dell'«Archivio giuridico “F. Serafini”» per l'anno 1921<sup>617</sup>, diede poi luogo a un vivace dibattito, a cui è opportuno rifarsi direttamente, stante la scarsa letteratura storiografica a esso dedicata<sup>618</sup>.

Materia della prelezione romana, il testo dell'articolo 3 delle Disposizioni preliminari del Codice civile italiano del 1865, il cui comma 2, ambiguamente, recitava:

Qualora una controversia non si possa decidere con una precisa disposizione di legge, si avrà riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; ove il caso rimanga tuttavia dubbio, si deciderà secondo i principî generali di diritto<sup>619</sup>.

Accanto all'*analogia legis*, che, sulla base di una *ratio* comune, «ricava una nuova regola per un caso imprevisto»<sup>620</sup>, l'appena menzionato articolo 3 autorizzava l'esegeta a dirimere una controversia non prevista dal legislatore, attingendo ai non meglio specificati principî generali di diritto. La soluzione per i casi dubbi doveva, d'altronde, trovarsi sempre, non essendo permesso al giudice italiano di avvalersi del *non liquet*<sup>621</sup>.

---

<sup>616</sup> Cfr., per una discussione storica e sistematica del tema, N. BOBBIO, *Teoria dell'ordinamento giuridico* [1960], in ID., *Teoria generale del diritto*, cit., pp. 157-292, in part. pp. 237-273, su *La completezza dell'ordinamento giuridico*. Lacuna dell'ordinamento, per il filosofo torinese, significa assenza sia della «norma che proibisce un certo comportamento [sia della] norma che lo permette» (p. 238).

<sup>617</sup> Cfr. G. DEL VECCHIO, *Sui principî generali del diritto*, «Archivio giuridico “F. Serafini”», LXXXV (1921), pp. 33-90 (ora, arricchito di un'appendice intitolata *Riforma del Codice civile e principî generali del diritto*, in ID., *Studi sul diritto*, cit., vol. 1, pp. 205-277, donde si cita).

<sup>618</sup> Delle informazioni bibliografiche sul dibattito surricordato sono reperibili in C. NITSCH, *Il giudice e la legge. Consolidamento e crisi di un paradigma nella cultura giuridica italiana del primo Novecento*, Giuffrè, Milano 2012, pp. 5-6, nota 9.

<sup>619</sup> *Codice civile del Regno d'Italia*, corredato dalla Relazione del Ministro guardasigilli, fatta a S.M., in udienza del 25 giugno 1865, Tipografia eredi Botta-Tipografia reale, Torino-Firenze 1865, p. XXIX, *ad articulum*.

<sup>620</sup> N. BOBBIO, *Teoria dell'ordinamento giuridico*, cit., p. 268.

<sup>621</sup> Cfr. *Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, Stamperia reale, Milano 1865, p. 248, art. 783: «Le Autorità giudiziarie e gli ufficiali del ministero pubblico sono civilmente responsabili: [...] 2. Quando rifiutino di provvedere sulle domande delle parti, o tralascino di giudicare o concludere sopra affari che si trovino in istato d'essere decisi»; e *Il Codice penale per il Regno d'Italia (Approvato dal R. Decreto 30 Giugno 1889, con effetto dal 1° Gennaio 1890)*, corredato di brevi Avvertenze e Note ad ogni Libro e ad ogni Titolo, delle referenze agli articoli del Codice stesso, nonché dei Codici Sardo, Toscano, delle Due Sicilie, Parmense, Estense, Pontificio, Francese, Austriaco, delle Leggi speciali vigenti e di un Indice alfabetico-analitico, seguito dalla Legge di pubblica sicurezza del 30 Giugno 1889, per l'Avv. G. Crivellari, Sostituto Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Torino, Unione Tipografico-Editrice, Torino 1889, p. 78, art. 178: «Il pubblico ufficiale, che per qualsiasi pretesto, anche di silenzio, oscurità, contraddizione od insufficienza della legge, omette o rifiuta di fare un atto del proprio ufficio è punito con la multa da lire cinquanta a millecinquecento. \ Se il delitto sia commesso da tre o più ufficiali pubblici,

La dottrina coeva era, sul punto, alquanto divisa, confidando una parte di essa nel dogma della completezza dell'ordinamento, che, postulata l'esistenza di una norma esclusiva, chiudeva il sistema e risolveva, al contempo, ogni caso non espressamente contemplato dal legislatore<sup>622</sup>; altri, invece, stimavano l'ordinamento lacunoso, divergendo però sul criterio integrativo da adottare<sup>623</sup>.

Nel procludere al suo primo corso romano di Filosofia del diritto, Del Vecchio si schierò senza dubbio tra quanti sostenevano l'incompletezza dell'ordinamento, interpretando la formula «principii generali di diritto» diversamente da Carlo Fadda e Paolo Emilio Bensa, traduttori del *Lehrbuch des Pandektenrechts* di Bernard Windscheid, il cui ambito semantico essi restringevano a significare – ma non saranno gli unici – i principi generali del diritto italiano, attinti per progressive generalizzazioni<sup>624</sup>.

---

previo concerto, la multa è da lire cento a tremila. \ Se il pubblico ufficiale sia un funzionario dell'ordine giudiziario, vi ha omissione o rifiuto quando concorrono le condizioni richieste dalla legge per esercitare contro di esso l'azione civile».

<sup>622</sup> Cfr. D. DONATI, *Il problema delle lacune dell'ordinamento giuridico*, Società editrice libraria, Milano 1910, pp. 36-37: «Dato il complesso delle disposizioni, le quali, “prevedendo” determinati casi, stabiliscono per essi l'esistenza di date obbligazioni, dal complesso delle disposizioni stesse deriva ad un tempo una serie di norme particolari inclusive e una norma generale esclusiva: una serie di norme particolari dirette a stabilire per i casi da esse particolarmente considerati date limitazioni, e una norma generale diretta ad escludere qualunque limitazione per tutti gli altri casi, non particolarmente considerati. \ In forza di questa norma ogni possibile caso viene a trovare nell'ordinamento giuridico il suo regolamento. Dato un caso determinato, o esiste nella legislazione una disposizione che particolarmente lo riguarda, e da questa deriverà pel caso stesso una norma particolare; oppure non esiste, e allora esso cadrà sotto la norma generale accennata» (il corsivo è nostro). Ciò significa che tutti i contegni non disciplinati da una norma particolare ricadono, inevitabilmente, nell'ambito della norma generale esclusiva, da cui segue il deciso rifiuto di un'altra dottrina certa della completezza dell'ordinamento, quella bergbohmiana del *rechtsleerer Raum*, o spazio giuridico vuoto. Su questa materia, v. N. BOBBIO, *Teoria dell'ordinamento giuridico*, cit., pp. 247-257.

<sup>623</sup> Tali tendenze sono state compendiate da una delle voci del dibattito in parola, Aldo Checchini, che, in *Storia della giurisprudenza e interpretazione della legge*, «Archivio giuridico “F. Serafini”», XC (1923), pp. 167-230, in part. pp. 178-180, argomentava come segue: «Coloro che [ritengono l'ordinamento lacunoso], mentre sono concordi nell'ammettere che, per decidere i casi non previsti dal legislatore, il giudice debba trovare fuori dell'ordinamento positivo gli elementi e i criteri del suo giudizio, sono invece discordi nella determinazione di tali elementi e di tali criteri. Le diverse opinioni in proposito si possono riassumere sinteticamente così: a) il giudice deve ricorrere al diritto naturale, concepito come un complesso di principî immutabili, dedotti dalla ragione e corrispondenti all'esigenze della natura umana; b) il giudice deve ricorrere al diritto naturale, concepito però non come immutabile, ma come un diritto variabile nel tempo e nello spazio, in modo corrispondente alle concrete esigenze della coscienza sociale [...]; c) il giudice deve ricorrere a quelle norme che sono sentite come diritto dalla coscienza comune. I seguaci di questa concezione si distinguono da quelli che seguono la concezione precedente in questo, che mentre i primi concepiscono un diritto che esiste obbiettivamente al di fuori del diritto positivo, indipendentemente da ogni apprezzamento subbiettivo, i secondi lo intendono invece come un diritto che esiste in quanto come tale è sentito dalla coscienza comune; d) il giudice deve, non ricorrere a fonti esteriori, ma creare egli stesso la norma, seguendo determinati criteri; o, addirittura – almeno in alcuni casi – decidere di suo arbitrio».

<sup>624</sup> Cfr. B. WINDSCHEID, *Diritto delle Pandette* [1862-70], 6 voll., note e riferimenti al diritto civile italiano iniziate dai Professori C. Fadda e P.E. Bensa, e continuate da P. Bonfante, Professore ordinario della R. Università di Roma, coadiuvato dall'Avv. Prof. F. Maroi, dell'Università di Torino [1902-14], Utet, Torino 1930, vol. 4, pp. 18-29, in part. p. 22: «Per noi l'espressione *principi generali di diritto* acquista tutta la maggiore chiarezza e verità coll'aggiunta di un aggettivo: *principi generali di diritto italiano*. Con ciò s'indicano i principî generali del nostro sistema positivo, le massime cui esso s'informa» (il corsivo è



Del Vecchio era persuaso, al contrario, che quell'espressione andasse intesa alla maniera dei giusnaturalisti<sup>625</sup>, quale riferimento al diritto naturale, cui la *voluntas legislatoris* del 1865, nell'atto di emanare il nuovo Codice civile, mirava, recependo il dettato dell'articolo 15 del precedente Codice Albertino (1837)<sup>626</sup>. L'assunto era confortato da un esame minuto dei lavori preparatori del Codice sardo del 1837<sup>627</sup>, il cui

---

degli Autori). Principi da raggiungere epagogicamente, per «induzione diretta alla fissazione di norme generali direttive da applicare poscia a' casi particolari» (*ibid.*). Fadda e Bensa seguivano la metodologia additata da Vittorio Scialoja, che, in *Del diritto positivo e dell'equità*, discorso inaugurale letto nella grande aula della Biblioteca Valentiniana, il giorno 23 novembre 1879, nel solenne riaprimiento degli studi nell'Università di Camerino, Tipografia Savini, Camerino 1880, p. 26, ebbe a sostenere, con riguardo al controverso dettato dell'articolo 3, comma 2, del Codice civile italiano del 1865: «Conviene partire dalle disposizioni delle leggi ed astraendo risalire da concetto a concetto sempre più generalizzando, e dal generale tornando a discendere al particolare». Una maniera siffatta di procedere, per Fadda e Bensa, non conferiva all'interprete in cerca dei principi generali alcun potere creativo, ma solo dichiarativo, essendo il diritto un «prodotto sociologico» (*op. cit.*, p. 23). Né al legislatore spetterebbe, secondo il di loro parere, di intervenire per elucidare ogni caso dubbio, in quanto «il sistema ha sempre in sé la base per la decisione delle questioni tutte» (*ivi*, p. 24). Diventerebbe invece opportuno il contributo del legislatore ogni volta che «il processo induttivo necessario per risalire a un principio generale [...] si [presenta] con caratteri complicati» (*ivi*, p. 26), mettendo a repentaglio il supremo valore della certezza del diritto. Cfr., circa l'identità dei principi generali di diritto con quelli dell'ordinamento italiano, V. MICELI, *I principii generali del diritto*, «Rivista di diritto civile», XV (1923), pp. 23-42, in part. p. 35: «I principii generali di diritto non [sono] se non quelli che possono desumersi dall'ordinamento positivo italiano»; e A. CHECCHINI, *Storia della giurisprudenza e interpretazione della legge*, cit., p. 225: «Per principî g. di d. [...] si [devono] intendere soltanto i principî del diritto italiano», fra i quali un ruolo particolare occupano i «principî del diritto comune, tacitamente ed implicitamente richiamati e presupposti dal nostro legislatore» (il corsivo è dell'Autore); nonché T. ASCARELLI, *Il problema delle lacune e l'art. 3 Disp. prel. nel diritto privato (Appunto critico)*, «Archivio giuridico "F. Serafini"», XCIV (1925), pp. 235-279, in part. p. 264: «Dobbiamo rifiutare l'opinione del Del Vecchio [...]. Non so vedere dove siano questi principii generali di diritto indipendentemente da quelli dei vari diritti positivi, nei quali un eventuale diritto [...] finirebbe pur sempre per risolversi, onde i principii generali di diritto così costruiti non sarebbero se non quelli fra i principii generali di ogni singolo ordinamento positivo che fossero comuni anche agli altri» (il corsivo è nostro); e pure G. GIACOMAZZI, *Problemi fondamentali del diritto (Indagini critiche)*, Tipografia Montaina, Palermo 1935, p. 242: «I principî generali del Diritto, cui si riferiscono le Preleggi, [sono] soltanto quelli del Diritto italiano vigente». *Contra*, G. PACCHIONI, *I principii generali di diritto*, «Archivio giuridico "F. Serafini"», XCI (1924), pp. 133-149, in part. p. 148: «I principii generali del diritto, ai quali rinvia l'art. 3 Disp. Prel. non sono [...] principii generali di diritto italiano, ma principii generali di diritto dei popoli tutti della stessa nostra civiltà europea» (il corsivo è dell'Autore). Pacchioni, insomma, faceva coincidere i principi generali del diritto con gli *iura*, «principii generali della scienza giuridica» (p. 147), sicché, se il *corpus* delle leggi è sempre lacunoso, completo deve invece stimarsi l'ordinamento, in virtù della continua opera integratrice della giurisprudenza, «grande serbatoio dal quale i legislatori moderni hanno attinto i loro codici, e dal quale attingono quotidianamente le loro leggi speciali» (p. 139).

<sup>625</sup> Nel manuale settecentesco di Gottfried Achenwall, *Ius naturae in usum auditorum*, si faceva esplicito appello alla funzione, sussidiaria e integrativa, del diritto naturale, con il sostenere che *ubi ius humanum plane deficit, ad ius naturale est recurrendum* (v. la settima edizione del citato manuale, edita per i tipi di Victor Bossiegel, Göttingen 1781, p. 2). Del Vecchio, a ogni modo, richiamava l'autorità della *Nova methodus discendae docendaeque jurisprudentiae* di Leibniz (cfr. *Sui principî generali del diritto*, cit., p. 220, nota 21).

<sup>626</sup> *Codice civile per gli Stati*, di S.M. il Re di Sardegna, Stamperia reale, Torino 1837, p. 4, *ad articulum*: «Qualora una controversia non si possa decidere né dalla parola, né dal senso naturale della legge, si avrà riguardo ai casi consimili precisamente dalle leggi decisi, ed ai fondamenti di altre leggi analoghe; rimanendo nondimeno il caso dubbioso, dovrà decidersi secondo i principii generali di diritto, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso».

<sup>627</sup> Che si possono leggere in *Motivi dei Codici per gli Stati Sardi*, 2 voll., Tipografia della Gazzetta dei Tribunali, Genova 1853-56, vol. 1, pp. 28 e sgg.

progetto, al predetto articolo 15, richiamava non i «principii generali di diritto», bensì i «principii del diritto naturale»<sup>628</sup>, sul modello del Codice civile austriaco del 1811, che i casi controversi risolveva appellandosi ai *natürliche Rechtsgrundsätze*<sup>629</sup>.

L'interpretazione limitativa di Fadda e Bensa, dall'Autore bolognese ritenuta irragionevolmente particolaristica, era dunque respinta, in quanto,

anche avendo riguardo [...] al proprio significato delle parole, è difficile persuadersi che per «principî generali di diritto» si debba intendere [...] soltanto «principî generali di diritto *italiano*» [...]. Una limitazione etnica così fatta esula interamente, ci sembra, dallo spirito non meno che dalla lettera della legge stessa: la quale, nel richiamarsi in modo sì lato ai principî, non poteva avere di mira un sistema di diritto nazionale, del resto allora appena in formazione, bensì manifestamente si riferiva alle supreme verità del diritto *in genere*, vale a dire a quegli elementi logici ed etici del diritto, che per essere razionali ed umani sono virtualmente comuni ai diversi popoli<sup>630</sup>.

I principî generali del diritto, insomma, non avrebbero potuto essere solamente italiani, contraddicendo una conclusione siffatta alla tradizione giuridica occidentale, che, dai Romani in avanti, difende la *ratio naturalis*, fonte di massime dottrinali di vigore universale<sup>631</sup>. Né quei principî, oggetto di una presunta *analogia iuris*, erano davvero raggiungibili per la via, tipicamente empiristica, dell'epagoge, che, risalendo dal particolare al generale, finirebbe per ricomprendere il caso dubbio: l'analogia, del resto, non perviene mai ai *generalia*, ma – si badi – al mero particolare coordinato<sup>632</sup>. Non che Del Vecchio accedesse, argomentando così, alle tesi della *Freirechtsbewegung*, o

---

<sup>628</sup> *Ivi*, p. 28.

<sup>629</sup> Cfr. *Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch*, art. 7: «Qualora un caso non si possa decidere né secondo le parole, né secondo il senso naturale della legge, si avrà riguardo ai casi consimili precisamente dalla legge decisi ed ai motivi di altre leggi analoghe. Rimanendo nondimeno dubbioso il caso dovrà decidersi secondo i principî del diritto naturale, avuto riguardo alle circostanze raccolte con diligenza e maturatamente ponderate» (togliamo la traduzione dalla citata nota di Fadda e Bensa, p. 18).

<sup>630</sup> G. DEL VECCHIO, *Sui principî generali del diritto*, cit., pp. 214-215 (il corsivo è dell'Autore).

<sup>631</sup> Cfr. G. DE MONTEMAYOR, *I principii generali del diritto*, in AA.VV., *Studi filosofico-giuridici dedicati a Giorgio Del Vecchio nel XXV anno d'insegnamento (1904-1929)*, cit., vol. 2, pp. 128-145, in part. p. 131: «Del Vecchio ha il merito [...] di ricordare [...] che c'è dell'altro, dopo la analogia, per decidere i casi pratici nuovi; e che questa qualcosa d'altro sono appunto i *principii generali del diritto*, quelli cui il nostro legislatore riconosce autorità distinta dalla legge nel mentovato art. 3, e che sono poi in fondo, *la dottrina*, cui tutti facciamo ogni giorno ricorso» (il corsivo è dell'Autore).

<sup>632</sup> Cfr. G. DEL VECCHIO, *Sui principî generali del diritto*, cit., pp. 218-219.

Movimento del diritto libero, il quale, esaltato l'arbitrio creativo del giudice, minava la separazione dei poteri e, per ciò, la libertà<sup>633</sup>.

Il riferimento ai principi generali del diritto non permetteva, cioè, l'introduzione, ad avviso di Del Vecchio, della figura del giudice-nomoteta<sup>634</sup>, dovendo il magistrato invece garantire, in ossequio alla volontà del legislatore, la coerenza logica dell'ordinamento: era esclusa, in definitiva, l'ipotesi di un'antinomia tra legge e principio generale<sup>635</sup>, a motivo, altresì, della presupposizione, da parte della regola particolare, del principio da cui essa derivava la propria intellegibilità<sup>636</sup>.

Senonché Del Vecchio, riusata la via empirica, attingeva i principi generali attraverso

l'intervento della ragione, la quale, nella ricerca [...], trova bensì un certo sussidio nel riscontro delle norme particolari, ma deve pur riferirsi, in ultima analisi, alla viva fonte che ha in sé medesima; poiché appunto dall'essere del soggetto procedono originariamente i principî della verità giuridica in generale, che si rifrangono poi in varia guisa e misura nelle figure concrete dell'esperienza<sup>637</sup>.

Né empirismo estremo, che quei principi pretende di ricavare induttivamente, né razionalismo esasperato, sicuro di dedurre i diritti particolari dalla pura speculazione, ma un compromesso tra i due ismi, sebbene sopravviva, ostinato, il sospetto di un residuo intuizionistico, essendo comunque necessario risalire a un *prius* assoluto (la «viva fonte» della ragione), del tutto avulso dal dato concreto. Un espediente teorico diverso sarebbe stato, nonostante le difficoltà opposte dalla legge di Hume<sup>638</sup>, quello, seguito ad esempio

---

<sup>633</sup> Cfr. *ivi*, pp. 216-217: «Il pericolo [...] dell'arbitrio del giudice in quanto si eserciti anche a scapito della legge è stato eliminato fino dal sorgere del moderno Stato di diritto; e se qualche odierna dottrina, sotto lo specioso pretesto della "libertà" del giudice o della Giurisprudenza, tende a ripristinare cotesto arbitrio, tale dottrina, sostanzialmente regressiva e, ad onta del nome, illiberale, merita d'essere respinta come avversa non solo alla citata norma di legge, ma a tutte le basi razionali del sistema vigente».

<sup>634</sup> Cfr. *ivi*, p. 225: «Nel determinare i principî generali del diritto il pensiero individuale non è [...] abbandonato a se stesso, né può esercitarsi a suo arbitrio. Un primo freno [...] è costituito [...] dal riguardo dovuto a tutto ciò che nel sistema medesimo è espresso».

<sup>635</sup> Cfr. *ivi*, p. 221: «È escluso *a priori* che da un principio generale possano trarsi applicazioni in contrasto con una norma particolare».

<sup>636</sup> Cfr. *ivi*, pp. 222-223: «La conoscenza particolare o specifica (ad es. di un certo tipo di contratto) suppone di sua natura una corrispondente cognizione più ampia (ad es. la nozione generale del contratto); e se anche la preceda nel tempo, le è nondimeno logicamente subordinata, e ad essa rimanda come alla sua naturale premessa. Così le regole particolari di diritto non sono veramente intelligibili se non si pongono in relazione coi principî dai quali discendono; sebbene questi possano anche non essere, e il più delle volte non siano, formulati nei Codici».

<sup>637</sup> *Ivi*, p. 223.

<sup>638</sup> La legge anzidetta, concernente la grande divisione tra essere e dover essere, è stata formulata dal filosofo scozzese, in *Trattato sulla natura umana* [1739-40] (v. la traduzione di A. Carlini, E. Lecaldano e E. Mistretta, in D. HUME, *Opere*, cit., vol. 1, pp. 1-665, in part. III, I, 1, pp. 496-497), con il dichiarare: «In

da Alberto Asquini<sup>639</sup>, di ricorrere alla *natura rei*, sia come presupposto materiale del diritto sia come fonte formale di esso<sup>640</sup>. Ma la tesi di Asquini, che a Del Vecchio rimproverava di aver sconfinato nella «metafisica»<sup>641</sup>, non sfuggiva, a parere di Aldo Checchini<sup>642</sup>, alle obiezioni, riuscendo non meno arbitrario il di lui invito «a guardar fuori dall'ordinamento legale, per cercare direttamente nella natura dei fatti la fonte sussidiaria regolatrice»<sup>643</sup>.

Il discorso di Del Vecchio, comunque, dopo aver rivendicato le prerogative del puro logo creativo, ripiombava, per conciliarsi con la concretezza storica, nell'empirico, e se i vigenti codici egli giudicava, rispetto all'ideale, imperfetti, veniva tuttavia riconosciuto a essi, con il Vico del *De uno*, il carattere di *ratio civilis* – certo parte del vero, o *ratio naturalis* –, giacché «l'elemento razionale ed il positivo nel diritto, se non coincidono in tutto, non sono però necessariamente in contrasto»<sup>644</sup>.

Sembrerebbe che Del Vecchio volesse qui contenere il potenziale eversivo della dottrina giusnaturalistica, cercando di assicurare l'armonia tra principi e leggi positive.

---

ogni sistema di morale in cui finora mi sono imbattuto, ho sempre trovato che l'autore va avanti per un po' ragionando nel modo più consueto [...]; poi tutto a un tratto scopro con sorpresa che al posto delle abituali copule *è* e *non è* incontro solo proposizioni che sono collegate con un *deve* o un *non deve*; si tratta di un cambiamento impercettibile, ma che ha, tuttavia, la più grande importanza. Infatti, dato che questi *deve*, o *non deve*, esprimono una nuova relazione o una nuova affermazione, è necessario che siano osservati o spiegati; e che allo stesso tempo si dia una ragion per ciò che sembra del tutto inconcepibile ovvero che questa nuova relazione possa costituire una nuova deduzione da altre relazioni da essa completamente differenti. Ma [...] la distinzione tra il vizio e la virtù non si fonda semplicemente sulle relazioni tra gli oggetti e non viene percepita mediante la ragione» (il corsivo è dell'Autore).

<sup>639</sup> Cfr. A. ASQUINI, *La natura dei fatti come fonte di diritto*, «Archivio giuridico "F. Serafini"», LXXXVI (1921), pp. 129-147. Non solo Asquini, a onor del vero, fece allora riferimento alla *natura rerum*, ma pure Calogero Gangi, in *Il problema delle lacune nel diritto privato*, «ivi», LXXXIX (1923), pp. 137-171, che, dichiarata la natura delle cose «l'unica via da seguire per colmare le lacune del diritto positivo» (p. 163), si discostava, sotto l'aspetto metodologico, dal primo autore (v. p. 165, nota 3), il quale, secondo Gangi, pretenderebbe di ricavare induttivamente ogni principio generale, conforme alle idee della dottrina maggioritaria.

<sup>640</sup> Asquini, ne *La natura dei fatti come fonte di diritto*, cit., p. 138, intendeva, per natura dei fatti, la «rappresentazione che della funzione dei rapporti sociali e delle loro esigenze economiche fa la coscienza umana» (abbiamo reso in tondo il corsivo del testo). Senonché l'Autore non si arrestava a ciò, soggiungendo essere quella coscienza la «coscienza *media* sociale» (il corsivo è del testo). La dottrina della natura delle cose, a ogni modo, risaliva, prima che alla dottrina tedesca della *Natur der Sache*, a san Tommaso, il quale, in *Summa theologiae*, II<sup>a</sup>-II<sup>ae</sup>, q. 57, a. 2, riferiva: «Ius, sive iustum, est aliquod opus adaequatum alteri secundum aliquem aequalitatis modum. Dupliciter autem potest alicui homini aliquid esse adaequatum. Uno quidem modo, *ex ipsa natura rei* [...]. Et hoc vocatur ius naturale» (il corsivo è nostro).

<sup>641</sup> A. ASQUINI, *La natura dei fatti come fonte di diritto*, cit., p. 140: «L'esistenza di sommi principi ideali, obiettivamente accertabili, nel fondo della coscienza umana è un'ipotesi, degna del massimo rispetto, ma sempre un'ipotesi *metafisica*» (il corsivo è nostro).

<sup>642</sup> Cfr. A. CHECCHINI, *Storia della giurisprudenza e interpretazione della legge*, cit., p. 212: «Fuori dall'ordinamento legale» io non riesco a trovare una norma positiva, ma una soluzione arbitraria».

<sup>643</sup> A. ASQUINI, *La natura dei fatti come fonte di diritto*, cit., p. 138.

<sup>644</sup> G. DEL VECCHIO, *Sui principi generali del diritto*, cit., p. 226. Il passo del *De uno* vichiano, cui abbiamo ora fatto riferimento, si trova in G. VICO, *Il diritto universale* [1720-22], 3 voll., a cura di F. Nicolini, Laterza, Bari 1936, vol. 1, LXXXIII, 3, p. 84: «Ratio civilis cum dictet publicam utilitatem, hoc ipso pars rationis naturalis est. Non tota autem ratio est».

Se, però, era lecito dire giuridico, nel corso dell'indagine teoretica, un diritto dal contenuto ingiusto, qualificando il *genus* logico qualsiasi *species*, risultava praticamente più arduo lo sforzo conciliativo del fatto con il valore, che, per amore di sistematica coerenza, sollecitava l'ideale ad arrendersi all'esperienza, cui si attribuiva, infine, carattere razionale. Della possibilità di invocare lo *ius resistentiae*, nella prolusione capitolina del dicembre 1920, non si faceva del resto parola, deplorando anzi Del Vecchio il giudice che, nel contrasto tra *ius condendum* e *ius conditum*, preferisse il primo, a danno della certezza del diritto<sup>645</sup>.

Dei princìpi, a ogni modo, si apprezzava, nel tentativo di contemperare ragione ed esperienza, l'indeterminatezza, che renderebbe quelli adattabili al caso di volta in volta vagliato dall'interprete, favorendo, peraltro, il progresso dell'ordinamento giuridico positivo:

Da una apparente maggior determinatezza [dei princìpi generali] – postillava dunque l'Autore – deriverebbe, non già una più perfetta loro corrispondenza con tutte le fattispecie, ma una maggiore difficoltà di seguirne lo spirito, in relazione alla realtà sempre nuova e sempre diversa. L'organismo giuridico si rinnova, ossia vive, appunto per il fecondo contatto tra la generalità dei princìpi razionali e gl'innumerevoli dati dell'empiria. Se quelli sarebbero vuoti senza di questi, all'incontro questi sarebbero ciechi senza di quelli; ed è perciò tanto dannoso alla teoria il disdegno della materia dell'esperienza, quanto alla pratica il disdegno di quei princìpi che, nonostante il loro carattere generale, o piuttosto in grazia di esso, servono di scorta e di lume nelle ambagi della molteplice realtà<sup>646</sup>.

La questione dei princìpi generali, lungi dall'essere soltanto scientifica, mostrava il suo volto autenticamente pratico e politico: ciò colse, quasi subito, Sergio Panunzio, intervenendo nella «Rivista di diritto pubblico» del luglio-agosto 1923<sup>647</sup>. Lo studioso

---

<sup>645</sup> G. DEL VECCHIO, *Sui princìpi generali del diritto*, cit., p. 257: «Le norme positivamente sancite possono anche non corrispondere in tutto ai princìpi desunti dalla ragione, e contraddire ad essi per qualche parte, o modificarli o restringerli in varia guisa. Ove si verifichi un tale contrasto, non è dubbio che, nel ricostruire il sistema giuridico positivo, e in ispecie nell'applicarlo giudizialmente, l'interprete deve attenersi alle leggi così come sono, e non quali secondo i puri princìpi dovrebbero essere. Un diverso metodo condurrebbe inevitabilmente ad infrangere l'unità del sistema, [...] togliendo, quindi, al diritto positivo quella certezza che ad esso, in quanto tale, non può non appartenere». Ma il diritto di resistenza Del Vecchio ammetterà, come abbiamo dianzi veduto, ne *La giustizia*, e non soltanto nell'edizione più recente. Il brano, più sopra citato (v. nota 595), sulla rivoluzione era già compreso, infatti, nell'edizione dello scritto apparsa nella «Rivista internazionale di filosofia del diritto» del 1923, in part. pp. 442-443.

<sup>646</sup> G. DEL VECCHIO, *Sui princìpi generali del diritto*, cit., p. 253.

<sup>647</sup> S. PANUNZIO, *Filosofia e Politica del Diritto. A proposito dei "Princìpi generali del Diritto" di G. Del Vecchio*, «Rivista di diritto pubblico», XV (1923), pp. 424-447, in part. p. 447: «La questione dei Princìpi generali del diritto non è una questione di Dommatica o di Filosofia del diritto, ma una questione

pugliese, benché non osteggiasse lo *ius naturale*, «diritto del diritto positivo»<sup>648</sup>, credeva, tuttavia, «pericolose»<sup>649</sup> le soluzioni escogitate da Del Vecchio e da Asquini, paventando, soprattutto, l'antitesi, sentita al fondo dell'argomentazione delvecchiana, di individualismo, che la libertà lega a vincoli più laschi, e universalismo, che la libertà fa per converso dipendere dall'accrescimento continuo dei vincoli: i principi generali, rimedio ai vuoti legislativi, avrebbero allora attestato l'«*esigenza* inderogabile della *nuova* norma positiva»<sup>650</sup>. Facoltà nomotetica posta da Panunzio in capo non solo allo Stato, il quale «non disciplina e non può disciplinare *tutta* la vita»<sup>651</sup>, ma a tutti gli altri enti minori, secondo una concezione scopertamente pluralistica degli ordinamenti, che dava adito all'elogio dell'autentica libertà, intesa come libertà sociale<sup>652</sup>.

Al dibattito, di cui si è sinora discusso, avrebbe pure preso parte, in aggiunta ai giuristi sparsamente ricordati, Benedetto Croce, che, ne «La Critica»<sup>653</sup>, formulò, come spesso gli accadeva, una severa sentenza, liquidatoria della «disperata interpretazione»<sup>654</sup> di Del

---

eminentemente e squisitamente *politica*, o, se si vuole, politico-costituzionale, o, com'io dico, di politica del diritto» (il corsivo è dell'Autore). L'importanza pratica della prelezione romana non fu evidenziata solo da Panunzio, ma pure da Giulio De Montemayor, in *I principii generali del diritto*, cit., ove il pensatore partenopeo asseverò aver Del Vecchio voluto «rispondere a una necessità *pratica*» (p. 133; il corsivo è dell'Autore), supplendo, attraverso il diritto naturale, alle «deficienze» (p. 134) della legalità positiva.

<sup>648</sup> S. PANUNZIO, *Filosofia e Politica del Diritto. A proposito dei "Principi generali del Diritto" di G. Del Vecchio*, cit., p. 445.

<sup>649</sup> *Ibid.*

<sup>650</sup> *Ivi*, p. 438 (il corsivo è dell'Autore). Cfr. pure *ibid.*: «L'esperienza ci dice inequivocabilmente che l'esplicazione storica del principio del diritto nell'ordine dei fatti e della vita, ossia l'*attuazione* concreta del principio di libertà, importa non una riduzione, bensì un accrescimento e una moltiplicazione progressiva dei limiti giuridici dell'attività, e quindi il suo pronunciato è più favorevole all'universalismo, che all'individualismo giuridico» (il corsivo è dell'Autore); e l'importante passo di p. 439: «Noi ammettiamo con il Del Vecchio che "esistano effettivamente" e come "vere sostanze" [...] questi principi generali [...]; ma riteniamo che essi [...] domandino imperiosamente la posizione o la *produzione* di nuove leggi e regole di diritto per i casi particolari non contemplati dalle leggi, dalle consuetudini e dalle regole precedenti» (il corsivo è dell'Autore).

<sup>651</sup> *Ivi*, p. 441 (il corsivo è dell'Autore). Lo Stato, per Panunzio, sarebbe responsabile solo dell'applicazione del diritto, in quanto – proseguiva – «si può benissimo pensare uno Stato che *non faccia* le leggi; non si può penare uno Stato che *non applichi* le leggi, che non *dicit jus*, che non amministri il diritto» (*ibid.*; il corsivo è dell'Autore). «Tutte le associazioni», si concludeva, «sono organi produttori del diritto, e non è solo il diritto dello Stato, ma *anche* il diritto delle associazioni, e ciò, quanto più la società, da semplice si fa complessa, da omogenea eterogenea, da unilineare, interferente, complessa, intrecciata e organica» (p. 443; il corsivo è dell'Autore). Senonché le regole prodotte dagli enti minori non sarebbero *eo ipso* giuridiche, dipendendo tal qualifica dall'applicazione giudiziale di esse, compiuta dai magistrati dello Stato (cfr. *ibid.*: «[Le] altre regole [...] diventano giuridiche nel *momento* appunto in cui lo Stato, per mezzo dei suoi giudici [...] le conosce, le interpreta, le applica»; il corsivo è dell'Autore). Panunzio, in definitiva, non sembrava ammettere l'esistenza, o almeno la reale cogenza, di giurisdizioni speciali.

<sup>652</sup> Cfr. *ivi*, pp. 443-444: «La libertà [...] non si produce, non si applica e non si svolge, naturalisticamente, individualisticamente, [...] ma sempre nello Stato, che è la massima società, e nelle associazioni».

<sup>653</sup> Cfr. B. CROCE, recensione a G. DEL VECCHIO, *Sui principii generali del diritto*, «Archivio giuridico "F. Serafini"», LXXXV (1921), pp. 33-90, in «La Critica», XIX (1921), pp. 186-187 (ora in B. CROCE, *Conversazioni critiche*, serie IV, cit., pp. 170-172, donde si cita).

<sup>654</sup> *Ivi*, p. 171.

Vecchio. I principi generali, richiamati dall'articolo 3 delle Preleggi, anziché alludere al diritto naturale, avrebbero invece rinviato, per Croce, alla «“coscienza giuridica concreta”, ossia storicamente determinata»<sup>655</sup>, in grado d'integrare le lacune, conservando e innovando l'ordinamento<sup>656</sup>. Che l'assunto della prolusione romana non riuscisse poi conseguente era provato, a giudizio del filosofo partenopeo, dall'aver Del Vecchio premessa, in caso d'antinomia, la subordinazione dei principi generali all'ordinamento positivo, donde l'«abbandono tacito dell'asserito diritto naturale, [...] *immaginario diritto*»<sup>657</sup>.

«Immaginario diritto»: un'insofferenza, quella di Croce per il giusnaturalismo, che risaliva ai suoi primi esercizi filosofici, quando, studente svogliato di Giurisprudenza<sup>658</sup>, spregiò, nel 1885, i diritti innati, ritenuti da lui una «spiritoso invenzione»<sup>659</sup> speculativa.

---

<sup>655</sup> Ivi, p. 170. A Croce Checchini però obiettava, in *Storia della giurisprudenza e interpretazione della legge*, cit., p. 196, nota 2, che la coscienza giuridica concreta, lungi dall'essere vero diritto positivo, era ancora giure naturale, sebbene rinnovato, à la Stammler, assertore del *Naturrecht mit wechselndem Inhalte*. Cfr., di Rudolf Stammler, il paragrafo 33 di *Wirtschaft und Recht nach der materialistischen Geschichtsauffassung*, cit., pp. 184-188, intitolato, appunto, «Diritto naturale con contenuto variabile». Al modo di Checchini, Giovanni Brunetti, in *Il diritto naturale nella legislazione civile*, «Rivista del diritto commerciale», XX (1922), pp. 437-456, in part. p. 440, aveva già eccepito che, collocando «i più generali principii del diritto [...] nella coscienza, implicitamente si ammett[e] [...] l'esistenza di un diritto naturale. Quella coscienza, che il Croce qualifica come coscienza concreta, cioè reale, ed a cui riconosce l'attributo di “giuridica”, è evidentemente coscienza naturale del diritto: coscienza di “ciò che è naturalmente diritto”, coscienza del diritto naturale» (abbiamo reso in corsivo il maiuscoletto del testo). Anche Carlo Antoni, «scolaro non inerte» di Croce, era persuaso che il pensatore napoletano fosse annoverabile fra i giusnaturalisti, sebbene per motivi diversi da quelli, scopertamente polemici, di Brunetti e Checchini. È sufficiente scorrere le pagine dell'ultimo libro di Antoni, *La restaurazione del diritto di natura*, Neri Pozza, Venezia 1959, per rendersene conto, potendo ivi leggersi che Croce, «malgrado i suoi attacchi all'astratta e semplicistica mentalità giusnaturalistica, nel contrasto tra storicismo tedesco e giusnaturalismo, [...] apparteneva al campo di quest'ultimo» (p. 122). Per la qualifica di «scolaro non inerte», che Antoni si attribuì da solo, v. la *Prefazione* al di lui *Commento a Croce* [1955], Neri Pozza, Venezia 1964<sup>2</sup>, pp. 9-10, in part. p. 9 (abbiamo reso in tondo il corsivo del testo).

<sup>656</sup> Cfr. B. CROCE, recensione a G. DEL VECCHIO, *Sui principî generali del diritto*, cit., p. 170: «L'integrazione che si richiede è condizionata dal complesso delle norme che costituiscono il diritto vigente in una determinata società, e dev'essere perciò al tempo stesso libera e frenata, innovatrice e conservatrice».

<sup>657</sup> Ivi, pp. 171-172 (il corsivo è nostro).

<sup>658</sup> Ospite a Roma di Silvio Spaventa, diventato suo tutore dopo i tragici fatti di Casamicciola, Croce si «recav[a] all'università per il corso di giurisprudenza, ma senza interessamento, senza essere nemmeno scolaro diligente, senza presentarmi agli esami»: v. B. CROCE, *Contributo alla critica di me stesso* [1915], in ID., *Etica e politica, aggiuntovi il Contributo alla critica di me stesso* [1931], a cura di A. Musci, Bibliopolis, Napoli 2015, pp. 345-389, in part. p. 355.

<sup>659</sup> B. CROCE, *Pensieri sull'arte* [1885], in ID., *Nuove pagine sparse* [1949], 2 voll., Laterza, Bari 1966<sup>2</sup>, vol. 2, pp. 340-349, in part. p. 346. Motivo ispiratore del passo dello «scriterello» del 1885 – così Croce definì i suoi giovanili *Pensieri sull'arte* –, un'esercitazione di Enciclopedia giuridica, insegnamento allora tenuto da Francesco Filomusi Guelfi. Un frammento autobiografico, contenuto nel crociano *Intorno alla mia teoria del diritto*, «La Critica», XII (1914), pp. 445-450 (ora in B. CROCE, *Pagine sparse*, cit., vol. 1, pp. 458-466; e in appendice a ID., *Riduzione della filosofia diritto alla filosofia dell'economia*, cit., pp. 77-85, donde si cita), riporta un aneddoto piuttosto significativo: «Rammento [...] che, avendomi l'insegnante di Enciclopedia giuridica assegnato il compito di una conferenza sui Diritti innati, io, dopo avervi lavorato intorno alcune settimane, mi presentai in fine al professore a dichiarare, assai confuso e umiliato, che nel corso dello studio era stato tratto a ridurre quei diritti a numero via via sempre minore, e che me n'era poi rimasto tra le mani un solo, e quel solo anch'esso, in ultimo, non so come, era sfumato; ed ebbi dal

Qual era, però, il posto del diritto nel disegno maturo del pensatore di Napoli, che all'epoca della nota sulla prelezione di Del Vecchio aveva già licenziato l'intero suo sistema della Filosofia come scienza dello spirito? E che ne era della dottrina – dalle fortune alterne – dei tre compiti della filosofia del diritto? Interrogativi in attesa di risposta, che ci apprestiamo a fornire, accostandoci all'idealismo attualistico di Felice Battaglia, il quale, allievo di Giorgio Del Vecchio, fu discepolo devoto ma indipendente: scopo manifesto della sua ricerca giusfilosofica fu, infatti, la conciliazione, sulla scorta dell'esempio di Guido Calogero, delle tesi di Croce e di Gentile<sup>660</sup>. Di ciò, ora, ci occuperemo specificamente, per consentire l'intelligenza dell'opera di Battaglia, termine estremo della nostra indagine storico-critica.

---

brav'uomo un rabuffo e il rifiuto a farmi tenere la conferenza annunciata» (p. 83; v. pp. 83-84, nota 3, per il giudizio circa i *Pensieri sull'arte*).

<sup>660</sup> Importante, al fine di valutare l'atteggiamento mentale di Battaglia, la sua *Rassegna di studi crociani*, «Giornale di metafisica», XIX (1964), pp. 719-736, in part. p. 719, avendo ivi dichiarato di dover a Gentile il culto per la filosofia e per Hegel, sebbene egli non concepisse che «l'attualismo si potesse mai dissociare dal crocianesimo [...]». Ho appreso così a discutere l'una via dell'idealismo, quella attualistica, con l'altra, quella crociana, e se della prima centrale mi è apparsa la dialettica degli opposti, non meno importante ho ritenuto della seconda la diversa dialettica dei distinti. [...] Ma ciò che mi è sembrato proficuo del Croce è il suo puntare fermo e deciso sui problemi, su questo o quel problema d'arte o di economia, quel precisare una categoria e cercarne la caratteristica, per quindi procedere oltre, non con il negarla, anzi con il riassumerla in più alta istanza, in una sintesi compiuta e viva, perché più prensile e adeguata rispetto a ciò che poteva apparirmi nell'uno-tutto dell'atto, della sintesi che ingloba, vero Dio terreno, con la storia il mondo, ma insieme ne scolara le articolazioni. Così tra i due maestri, integrando l'uno con l'altro, ciascuno dell'altro controllo, si è consumata la giovinezza». Sull'ansia conciliativa, comune sia a Calogero sia a Battaglia, v. P. PIOVANI, *Felice Battaglia*, discorso commemorativo pronunciato nella seduta ordinaria del 10 dicembre 1977, Accademia Nazionale dei Lincei, Roma 1978, pp. 6-7. Ma bisogna pure dire, *en passant*, che gli sforzi di composizione non conducevano, almeno nel caso di Calogero, al sincretismo: cfr. G. SASSO, *Croce e Calogero*, in ID., *Filosofia e idealismo*, cit., vol. 5, pp. 371-410, in part. p. 376: «La *koinonia* che, nella condivisione come nella critica, Calogero allora proponeva, e sempre poi mantenne, dei due maggiori filosofi dell'idealismo, consisteva in ben altro che in una forma di diplomatico e comunque estrinseco sincretismo». Per un severo giudizio sul tentativo di mediazione operato da Battaglia, v. G. COLAMARINO, *Filosofi del diritto*, «Nuovi problemi di politica, storia ed economia», IV (1933), pp. 235-256, in part. p. 250: «[Battaglia assume] di volta in volta i principi essenziali dell'attualismo e del crocianesimo – quei principi i quali fanno sì che questi sistemi siano quali sono – [affermandoli] come validi entrambi alla reciproca demolizione. [...] Di mediazione non è il caso di parlare, dato che il [Battaglia] si chiude ora nell'uno e ora nell'altro».



### III

## Il momento neohegeliano

### 1. Le soluzioni “negative” di Croce e Gentile

#### 1.1. Una schermaglia sui compiti della filosofia di fronte al diritto: Croce vs Ravà

Era il 13 dicembre 1905, quando Adolfo Ravà prese pubblicamente la parola, per introdurre, a Roma, un corso di Filosofia del diritto: tema della prolusione, *I compiti della filosofia di fronte al diritto*. Della *Trilogia*, al tempo, erano apparsi soltanto *I presupposti* (v. *supra*, II, § 2.1), e Igino Petrone si accingeva a leggere, presso la Reale Accademia di Scienze Morali e Politiche di Napoli, le memorie che avrebbero poi composto, nel 1910, *Il diritto nel mondo dello spirito* (v. *supra*, I, § 5). Il dibattito giusfilosofico, dominato sostanzialmente dalla polemica antipositivistica, non era stato ancora scosso dalla *Riduzione della filosofia del diritto alla filosofia dell'economia*, «grossa pietra» gettata da Croce, tra il 21 aprile e il 5 maggio 1907, «sul formicaio dei compilatori d'Istituzioni di filosofia del diritto, e di Tesi di laurea e di Tesi di dottorato intorno al concetto di Diritto e ai rapporti di Diritto e Morale»<sup>661</sup>.

Dai *Taccuini* sappiamo, tuttavia, che Croce meditò sulla prelezione di Ravà, da questi frattanto consegnata alle stampe, tra il 15 e il 18 gennaio 1907<sup>662</sup>, pubblicando, poi, una nota censoria, ne «La Critica» del successivo 20 maggio: di poco posteriore alla memoria pontaniana, la recensione crociana a *I compiti della filosofia di fronte al diritto*<sup>663</sup> fu comunque completata ben prima della *Riduzione*. Ma perché chiamare in causa Ravà, idealista neokantiano che, per economia di discorso, abbiamo deciso di non esaminare

---

<sup>661</sup> B. CROCE, *Intorno alla mia teoria del diritto*, cit., p. 77. La nostra attenzione sul brano in oggetto è stata richiamata da Carlo Nitsch, che, intervenuto al Convegno internazionale di studi organizzato per il settantesimo anniversario della morte di Croce (Messina, 22-24 novembre 2022), ha appunto discusso de “La grossa pietra”. *Note sulla recezione del pensiero crociano nella Filosofia del diritto italiana del Novecento*. Gli Atti del citato Convegno non sono ancora stati pubblicati.

<sup>662</sup> Il 15, infatti, Croce cominciò a prendere «appunti di libri vari di filosofia del diritto per recensione», realizzata effettivamente il successivo 18 gennaio: v. B. CROCE, *Taccuini di lavoro*, 6 voll., Arte Tipografica, Napoli 1987, vol. 1, p. 37.

<sup>663</sup> Cfr. B. CROCE, recensione a A. RAVÀ, *I compiti della filosofia di fronte al diritto*, Loescher, Roma 1907, «La Critica», V (1907), pp. 225-226 (ora, notevolmente rimaneggiata, in B. CROCE, *Conversazioni critiche*, serie I, cit., pp. 236-237; citiamo, perciò, dall'edizione in rivista).

partitamente?<sup>664</sup> La citata prolusione permette, in realtà, di avvicinare il Croce filosofo del diritto, avendo egli espresso, peraltro, riserve significative sulla dottrina dei tre compiti, *fil rouge* della nostra indagine, unitamente al problema, decisivo per la storia del giusidealismo italiano, della deduzione dell'universale giuridico.

Vero e proprio «programma»<sup>665</sup> di lavoro, con la prolusione su *I compiti* Ravà si proponeva, paradossalmente, di mettere la mordacchia ai professori, troppo impegnati a chiacchierare, a loro volta, sui programmi, cioè sui modi in cui la filosofia del diritto avrebbe dovuto in futuro farsi, senza che mai iniziassero a farla sul serio<sup>666</sup>. Ufficio tripartito<sup>667</sup>, quello della filosofia del diritto, dovendo essa dire, in primo luogo, cosa sia in genere lo *ius*, e per qual motivo più ordinamenti, distinti nel tempo e nello spazio, possano considerarsi egualmente giuridici. Né la definizione del «concetto del diritto»<sup>668</sup>, problema davvero capitale, interesserebbe solo gli storici e i comparatisti, servendo, inoltre, a quanti volessero differenziare le norme giuridiche dai precetti morali e da ogni altro criterio direttivo dell'umana condotta. Senonché, è ormai noto, alla filosofia

---

<sup>664</sup> Agili notizie sul profilo, biografico e speculativo, di Ravà sono rinvenibili in G. FASSÒ, *Storia della filosofia del diritto*, cit., vol. 3, pp. 237-239; nell'ampia monografia di M. FRACANZANI, *Adolfo Ravà. Fra tecnica del diritto ed etica dello Stato*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1998; quindi in R. ORECCHIA, *Maestri italiani di filosofia del diritto del secolo XX*, cit., pp. 143-147; nonché in G. PERTICONE, *Il diritto e lo Stato nel pensiero italiano contemporaneo*, cit., pp. 121-125; e ancora in A. PINTORE, s.v. *Ravà, Adolfo*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, 2 voll., diretto da I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletti, a cura di M.L. Carlini, G. De Giudici, E. Fabbricatore, E. Mura, M. Sammarco, con la collaborazione della Biblioteca del Senato, Il Mulino, Bologna 2013, vol. 2, pp. 1660-1661, e in EAD., s.v. *Ravà, Adolfo Marco*, in *Dizionario biografico degli italiani*, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 2016, vol. 86, pp. 581-584; oltre che in A. POGGI, *Il concetto del diritto e dello Stato nella filosofia giuridica italiana contemporanea*, cit., pp. 97-114; e, finalmente, in N. TABARONI, *La terza via neokantiana della gius-filosofia in Italia*, cit., pp. 63-72, 89-95 e *passim*.

<sup>665</sup> A. RAVÀ, *I compiti della filosofia di fronte al diritto*, cit., p. 39 (abbiamo reso in tondo il corsivo del testo).

<sup>666</sup> Cfr. *ibid.*: «Da lungo tempo sono convinto che la grande quantità di prolusioni, programmi, introduzioni, che costituisce oggi i nove decimi delle pubblicazioni di filosofia del diritto, non soltanto è un sintomo dello stato di crisi in cui la disciplina si trova, ma costituisce anche uno dei principali impedimenti a che essa esca da questo stato. Se si vuole veramente che la filosofia del diritto viva, piuttosto che discutere eternamente in che modo essa si deve fare, bisogna provarsi una buona volta a farla in qualche modo» (abbiamo reso in tondo il corsivo del testo).

<sup>667</sup> Notiamo di passata che Ravà, *ivi*, p. 58, dimostrava piena consapevolezza dell'origine positivista della dottrina dei tre compiti della filosofia del diritto («questo programma può sembrare simile a quello che tracciano alcuni positivisti»). Senonché il filosofo romano, diversamente dai positivisti, traeva le mosse dall'*a priori*, rovesciando l'assunto empirico degli avversari: «L'idea pura, *a priori*, della giustizia razionale [...] indica la *essenza* del diritto, e solo alla luce di questa si può *capire* la storia del diritto» (il corsivo è dell'Autore).

<sup>668</sup> *Ivi*, p. 41. Dire «che cosa è il diritto» (*ibid.*) significava, a opinione di Ravà, «determinare [...] qual è l'essenza del diritto, cioè in che cosa consiste il suo essere come diritto» (*ibid.*), per «determinare singolarmente quali sono gli elementi o le note costitutive di tale concetto, cioè i vari requisiti a cui una cosa deve rispondere per essere diritto» (p. 42). Chiarimento logico che consentirebbe, quindi, di «delimitare esteriormente il concetto del diritto di fronte ai concetti affini di morale, di costume, e così via; e distinguer poi questi concetti, in ciò che hanno di comune, da tutti gli altri: di stabilire in altri termini il posto del diritto nell'universo» (*ibid.*).

giuridica spetterebbe pure di esprimersi intorno alla giustificazione del diritto, ossia su «ciò che il diritto deve essere»<sup>669</sup>. E qui Ravà formulava un'interessante osservazione, relativa ai nessi tra la ricerca logica e la deontologica, «punto dove cominciano tra i cultori di filosofia del diritto le divergenze più fondamentali»<sup>670</sup>.

L'impressione che il pensatore romano, con l'evocare le «divergenze più fondamentali», alludesse a Giorgio Del Vecchio è forte, avendo egli d'altronde recensito, nella «Rivista italiana per le scienze giuridiche» del luglio 1906<sup>671</sup>, *I presupposti*, dai quali dissentiva in maniera non lieve<sup>672</sup>. Una frizione, in specie, merita d'essere segnalata, concernendo proprio i rapporti tra logica e deontologia, esami da Del Vecchio tenuti distinti, sebbene il valore giuridico fosse da lui qualificato, necessariamente, dall'unica categoria trascendentale del diritto (il giure, pur di natura, è sempre giure: v. *supra*, II, § 2.1). Ravà oppugnava, però, la conclusione separatista, osservando, dalla prospettiva della *Wertphilosophie* del neokantismo sudoccidentale<sup>673</sup>, che «il concetto del diritto implic[a] anche un criterio per valutare il diritto»<sup>674</sup>, a dispetto della presunta adiaforia

---

<sup>669</sup> *Ivi*, p. 43.

<sup>670</sup> *Ivi*, p. 44.

<sup>671</sup> A. RAVÀ, recensione a G. DEL VECCHIO, *I presupposti filosofici della nozione del diritto*, Zanichelli, Bologna 1905, «Rivista italiana per le scienze giuridiche», XLI (1906), pp. 369-374 (ora in A. RAVÀ, *Scritti minori di filosofia del diritto*, cit., pp. 147-153; donde si cita).

<sup>672</sup> Sulla recensione a Del Vecchio si sofferma pure Fracanzani, in *Adolfo Ravà Fra tecnica del diritto ed etica dello Stato*, cit., pp. 135-143, che nel breve scritto coglie il «*Leitmotiv* [di] tutta la speculazione giuridico-politica di Ravà» (p. 139), tesa alla «ricerca di un collegamento tra i due imperativi» (*ibid.*), morale e giuridico.

<sup>673</sup> Cfr. N. TABARONI, *La terza via neokantiana della gius-filosofia in Italia*, cit., p. 29: «Ravà non condivide il dualismo tra concetto e idea del diritto teorizzato da Del Vecchio; egli cioè ritiene che nel concetto del diritto non possa non essere implicito un elemento normativo e valutativo. Il concetto del diritto, a suo giudizio, non può essere avalutativo, indifferente al proprio contenuto, ma anzi è strettamente connesso all'idea del diritto, al criterio di valutazione del diritto. Questa caratterizzazione etica, in cui è stata riconosciuta l'influenza della Scuola neokantiana di Heidelberg, differenzia [...] l'idealismo di Ravà da quello di Del Vecchio»; e p. 64: «Il concetto del diritto, secondo Ravà, non è affatto indifferente al proprio contenuto, ma discende dall'idea del diritto, cioè esso non è e non può essere avalutativo. Questa tesi si inquadra nella sua più ampia concezione per la quale la logica è un'etica del pensiero, ovvero è il *dover essere* che fonda l'*essere* [...]. Ravà recepisce la lezione del neokantismo sud-occidentale di Windelband e di Rickert circa il primato della ragion pratica ed anche per lui i valori sono quelli che forniscono tanto i criteri per giudicare la realtà, quanto i concetti per intenderla» (il corsivo è dell'Autore). Sorprende, invece, che Corrado Rosso, in *Figure e dottrine della filosofia dei valori* [1949], Guida, Napoli 1973, citi solamente di sfuggita Ravà, a p. 203, con riferimento a Gentile, recensore del raviano *Il valore della storia di fronte alle scienze naturali e per la concezione del mondo*, Loescher, Roma 1909 (v. «Studi storici», XIX, 1910, pp. 493-500, e G. GENTILE, *La riforma della dialettica hegeliana*, cit., pp. 166-173, ove la recensione è stata poi rifiuta).

<sup>674</sup> A. RAVÀ, recensione a G. DEL VECCHIO, *I presupposti filosofici della nozione del diritto*, cit., p. 152. Cfr., inoltre, M. FRACANZANI, *Adolfo Ravà. Fra tecnica del diritto ed etica dello Stato*, cit., p. 92: «Ravà propone il fondamento del diritto nell'ideale del diritto, cioè impone di indagare il problema della giustizia per conoscere cosa sia il diritto: la giustificazione del perché delle norme e del perché dell'ordinamento passa attraverso, anzi richiede la conoscenza del giusto. In altri termini, nel caso del diritto il conoscere passa necessariamente attraverso il giudicare, la conoscenza dell'*essere* attraverso il giudizio sul *dover essere*» (il corsivo è dell'Autore).

della pura forma: ricerca logica e giudizio deontologico, in definitiva, coinciderebbero. Ma non bisogna perdere di vista l'obiettivo della presente trattazione, che riprendiamo, continuando a commentare *I compiti*, prescelta via d'accesso alla pagina crociana.

Epagogicamente inattuabile, a causa dell'interdetto della legge di Hume<sup>675</sup>, che vieta di derivare il dover essere dall'essere, la norma dal fatto, l'universale giuridico sarebbe, per contro, il presupposto *a priori* dell'esperienza omonima<sup>676</sup>, fatte sempre salve le obiezioni – da noi già passate in rassegna (v. *supra*, II, § 2.1, in part. nota 455) – circa l'estendibilità alla pratica dell'approccio della prima *Critica* kantiana. Idea, tuttavia, che non era soltanto predicato logico, bensì, medesimamente, norma, giusta quanto abbiamo or ora ricordato, ossia valore: «Le idee» – si legge, infatti, ne *I compiti* – «sono norme, e non entità metafisiche. La loro metafisicità, cioè la loro trascendenza, sta tutta nel loro carattere normativo»<sup>677</sup>. Il concetto del giure, la pura forma, diventava, allora, un semplice corollario del valore, in virtù del primato, difeso insieme a Kant<sup>678</sup>, della pratica sul teoretico. Ravà, pertanto, protestava:

---

<sup>675</sup> V. *supra*, nota 638. Ma Fracanzani, in Adolfo Ravà. *Fra tecnica del diritto ed etica dello Stato*, cit., pp. 96-97, nota 157, precisa non implicare «il riferimento [...] alla “legge di Hume” [la sua] supina accettazione, poiché [...] la mancanza di immediata deduzione del *dover essere* dall'*essere* non impedisce l'esistenza di rapporti tra l'una e l'altra categoria, nel senso che dal trascendente ideale di giustizia si può cogliere la conformità o meno dell'*essere* al *dover essere*» (il corsivo è dell'Autore).

<sup>676</sup> Cfr. A. RAVÀ, *I compiti della filosofia di fronte al diritto*, cit., pp. 44, 46-47: «Coloro i quali ritengono che le nostre conoscenze derivino interamente dell'esperienza, e che quindi il concetto del diritto si debba astrarre dalla comparazione dei vari diritti effettivamente esistenti, si chiudono per sempre la via ad ogni indagine [...] intorno a ciò che il diritto deve essere. Da ciò che il diritto è non si potrà mai dedurre ciò che deve essere, perché è impossibile da un fatto dedurre una regola. [...] \ Ma il vero è, che l'osservazione e la comparazione dei diritti esistenti ci posson dare il concetto del diritto, solo in quanto esso è già da quelle presupposto. Quando noi crediamo, confrontando vari diritti tra loro ed eliminando ciò che hanno di diverso, di trovare il concetto del diritto, noi troviamo semplicemente... quello che sapevamo già. Infatti noi prendiamo a confrontare vari diritti; ma chi ci dice che quelli che confrontiamo siano diritti e non qualche altra cosa? Se non sapessimo già in certo modo che cosa è il diritto, noi rischieremmo di confrontare tra loro fenomeni non giuridici, e allora il concetto del diritto derivatone non potrebbe esser che errato. \ Il fatto stesso di riconoscere in un dato fenomeno un fenomeno giuridico presuppone l'idea del diritto. Lungi dall'essere un prodotto, una derivazione dell'esperienza giuridica, l'idea del diritto ne è il presupposto imprescindibile. \ [...] L'universale giuridico, l'idea del diritto, è il presupposto logico dei singoli diritti; e questa antecedenza logica si designa dicendo che l'idea del diritto è *a priori*, in quanto non può esser la derivazione di alcuna esperienza giuridica, ma è al contrario il presupposto di tutte».

<sup>677</sup> *Ivi*, p. 48. Una definizione, questa, che Fracanzani, in Adolfo Ravà. *Fra tecnica del diritto ed etica dello Stato*, cit., p. 101, crede addirittura «imbarazzato ripiego», nella misura in cui è costretta a concedere spazio alla trascendenza, non potendo Ravà sul serio dire gli universali né empirici, «poiché esulano dall'empirismo, che ne può avere solo una sensazione quasi epidermica», né metempirici, stante la «negata [...] dignità concettuale e filosofica» della metafisica.

<sup>678</sup> Cfr. A. RAVÀ, *I compiti della filosofia di fronte al diritto*, cit., p. 49, e I. KANT, *Critica della ragion pratica*, cit., pp. 267-269, il quale, dissertando intorno al *Primato della ragion pura pratica nella sua congiunzione con la speculativa*, avvertiva spettare tal *Primat alla reine praktische Vernunft*, in quanto «non si può chiedere alla ragion pratica di sottostare alla ragione speculativa [...], perché, in definitiva, ogni interesse è pratico e anche l'interesse della ragione speculativa è condizionato e si completa soltanto nell'uso pratico» (p. 269).

Ciò che il diritto *deve essere* è il fondamento per intendere ciò che il diritto *è*. Il concetto del diritto è una derivazione dell'ideale del diritto. Solo sapendo che cosa è *giusto*, si è in grado di intendere che cosa è *diritto*<sup>679</sup>.

Alla scienza, quindi, si attribuiva, moralisticamente<sup>680</sup>, un compito etico, il cui doveroso principio era il «rispetto della verità»<sup>681</sup>, realizzabile con il subordinarsi alla filosofia, pensiero dell'universale incondizionato, non dei semplici *generalia*, che, empirici, soggiacciono, invece, all'ordine dello spazio-tempo<sup>682</sup>. La filosofia, insomma, indagherebbe il Bello, il Vero e il Buono, *mégista géne* oggetto dell'estetica, della logica e dell'etica, additandoli, quali fini, alle scienze particolari. Similmente, la filosofia giuridica, «speculazione su ciò che il diritto deve essere, cioè sui principî razionali del giusto, sull'ideale della giustizia»<sup>683</sup>, perviene all'universale forma, sollecitando la giurisprudenza, empirica teoria generale<sup>684</sup>, a conformarvisi, se vuol contenere in sé le

---

<sup>679</sup> A. RAVÀ, *I compiti della filosofia di fronte al diritto*, cit., p. 49 (il corsivo è dell'Autore).

<sup>680</sup> Era un carattere precipuo del neokantismo di Heidelberg, che alla filosofia assegnava l'ufficio, altamente morale, di additare il «fine della conoscenza», donde la necessaria subordinazione delle scienze: cfr. M. FRACANZANI, *Adolfo Ravà. Fra tecnica del diritto ed etica dello Stato*, cit., p. 103. Wilhelm Windelband, del resto, distingueva, nei suoi *Präludien* (1884), i giudizi teoretici, propri delle scienze, da quelli critici, di pertinenza esclusiva della filosofia: i primi, descrittivi ed esplicativi, estenderebbero la conoscenza, differendo dai secondi, che – critici, appunto – implicano sempre una presa di posizione davanti all'oggetto saputo. Tali giudizi rinviavano, poi, alla coscienza normale, misura ideale della realtà empirica, che la filosofia, *Wissenschaft vom Normal-bewußtsein*, indaga. Uno degli «aspetti più interessanti della teoria del Windelband» – commentava, perciò, Corrado Rosso, in *Figure e dottrine della filosofia dei valori*, cit., p. 64 – era la trasformazione della logica in assiologia: «Vi sono delle norme logiche, l'adeguazione alle quali rende possibile il vero, così come l'adeguazione alle norme etiche ed estetiche rende possibile il buono e il bello» (erano tre, d'altronde, le scienze filosofiche fondamentali, a parere di Windelband: la logica, l'etica e l'estetica). La conoscenza, insomma, diventava, per il padre della *Wertphilosophie*, «attività morale» (ivi, p. 65).

<sup>681</sup> A. RAVÀ, *I compiti della filosofia di fronte al diritto*, cit., p. 49.

<sup>682</sup> Cfr. *ibid.*: «Il mondo immanente, cioè tutto quello che è contenuto della nostra coscienza e che cade sotto le categorie di realtà e di essere, tutto ciò che è determinato nel tempo e nello spazio, è oggetto di scienza. La filosofia, al contrario, è la speculazione del trascendente e dell'universale, di ciò che è fuori del tempo e dello spazio, di ciò che non è, ma vige, ma deve essere, delle norme insomma che s'impongono al nostro spirito e alle sue attività fondamentali, dei principî del vero, del buono e del bello». Senonché Fracanzani contesta, in *Adolfo Ravà. Fra tecnica del diritto ed etica dello Stato*, cit., pp. 98-99, che «la vigenza delle norme o dei principi regolativi possa sottrarli all'essere», in quanto «il *vigere* ci pare anch'esso una modalità dell'essere» (il corsivo è dell'Autore). Ravà, insomma, separando la vigenza dei principî universali dall'ambito dell'essere, avrebbe imboccato una strada logicamente pericolosa, in grado di condurre o alla paradossale dichiarazione parmenidea dell'inesistenza radicale di ciò che, comunque, si reputa vigere, oppure a quella, platonizzante, dell'esistenza dell'universale come diverso, cioè quale modalità dell'essere (cfr. *ibid.*, p. 99).

<sup>683</sup> A. RAVÀ, *I compiti della filosofia di fronte al diritto*, cit., p. 50.

<sup>684</sup> Secondo compito della filosofia di fronte al diritto, dopo l'unificazione metafisica di logica e deontologia, era, per Ravà, l'«esame dei varî elementi costitutivi [del concetto del giure], che si può chiamare *teoria generale del diritto*» (ivi, p. 57; il corsivo è dell'Autore).

tracce del vero: la scienza, qualunque scienza, doveva farsi, per Ravà, mezzo della filosofia<sup>685</sup>.

Qual nesso avvincerebbe, però, universale e particolare, idea *a priori* e fatto *a posteriori*? Ravà, come già Del Vecchio (v. *supra*, II, § 2.1), polemizzava, adesso, con lo hegelismo, «splendida e attraentissima tra le soluzioni del problema, per [il] quale [...] il mondo può essere considerato [...] la realizzazione dell'idea»<sup>686</sup>. Hegel, autore del «meraviglioso poema»<sup>687</sup> della conciliazione del reale con il razionale, era, cioè, lontano dal vero, colto, di converso, dall'«arida prosa della critica kantiana»<sup>688</sup>, che le pure forme dell'intelletto reputava astratte, senza il contenuto dell'esperienza<sup>689</sup>. L'idealismo assoluto errerebbe, in definitiva, a causa della pretesa – assurda pretesa – di inferire il reale dal razionale, il fatto dall'idea, il contingente dal necessario, non essendo, in realtà, possibile la deduzione aprioristica di un dato empirico, constatabile soltanto *a posteriori*<sup>690</sup>: «L'universale» – osservava, conclusivamente, Ravà – «ha l'assolutezza razionale, ma è pura forma; e deve trarre il suo contenuto dall'individuale, che ha la *contingenza storica*»<sup>691</sup>.

La pura forma giuridica deve quindi imporsi alla materia fattuale, disciplinandola, giacché

l'universale [...] è sempre un elemento normativo; e un principio regolativo non ci dice nulla intorno alla materia da regolare: questa non può esser che data, cioè *a posteriori*. E solo applicando il principio regolatore alla materia da regolare, si può avere una norma concreta, la quale [...] non si può avere neanche sulla sola base del dato dell'esperienza, senza il sussidio d'un principio normativo ideale<sup>692</sup>.

---

<sup>685</sup> *Ivi*, p. 49: «Le astrazioni e generalizzazioni che fa la scienza partendo dal particolare e dal concreto, in tanto hanno valore veramente *universale* (e son più che semplici generalità empiriche), in quanto si ordinano in sistema sotto il dominio di un'idea filosofica, in quanto si addimostrano come mezzi assolutamente necessari per giungere a quello che la filosofia addita come il fine della conoscenza» (il corsivo è dell'Autore).

<sup>686</sup> *Ivi*, p. 51.

<sup>687</sup> *Ibid.*

<sup>688</sup> *Ivi*, p. 52.

<sup>689</sup> Cfr. *ibid.*: «L'universale o l'idea, che è pura forma, non basta per sé a costruire, senza materiali tolti dall'esperienza, alcunché di concreto».

<sup>690</sup> Cfr. *ibid.*: «L'idea è la formula del doveroso e del possibile, e non la forza creatrice dell'effettivo e del reale [...]; onde non è possibile in base ad un'idea sapere in quali forme reali essa si concreta. L'individuale presentato dalla realtà è quindi, di fronte all'universale di ragione, accidentale; e cioè puramente un dato, che non si può determinare filosoficamente *a priori*, ma solo constatare *a posteriori*, storicamente».

<sup>691</sup> *Ivi*, p. 53 (il corsivo è dell'Autore).

<sup>692</sup> *Ibid.*

Una «norma concreta di giustizia»<sup>693</sup>, prodotto sintetico *a priori*, non si ricava, unilateralmente, né dal logo astratto, razionalistico principio ontogenetico, né per la via, empiristica, delle successive generalizzazioni. E alla «sana filosofia giuridica» Ravà, perciò, raccomandava di «tenersi altrettanto lontana dall'un errore e dall'altro», poiché «razionalismo e storicismo [*idest*, empirismo] sono Scilla e Cariddi»<sup>694</sup>, tra cui occorre navigare prudentemente. Ma l'approccio sperimentale non era poi del tutto bandito, permettendo esso l'enucleazione induttiva del concetto dell'umana natura, cui applicare, susseguentemente, la forma del giure, donde «una quantità di norme concrete», o «principî generali di ogni *diritto umano*», che Ravà chiamava «*diritto naturale*»<sup>695</sup>. *Ius naturae* diverso, tuttavia, da quello, astratto, della modernità, essendo il filosofo romano persuaso che «il rispetto dell'individualità delle formazioni storiche presentate dall'esperienza [fosse] esso stesso un principio universale di giustizia»<sup>696</sup>.

La categoria giuridica non sarebbe, quindi, la *ratio indifferentiae* di delvecchiana memoria, mirando la giustizia, per Ravà, alla sua concreta realizzazione storica<sup>697</sup>. Senonché Del Vecchio – lo sappiamo ormai bene (v. *supra*, II, § 3.1) – non negò all'ideale di storicizzarsi, conferendo questo, metegoisticamente, al compito infinito dell'istituzione della *societas humani generis*. Il disaccordo tra i due pensatori originava dalla mistione di essere e dover essere, che, ammessa dal filosofo dei valori Ravà, era rifiutata dal logicista marburghese Del Vecchio, separando questi l'indagine logica dalla deontologica, il concetto dall'ideale. Dissenso incompontibile, figlio di due diverse prospettive speculative, ma comunque temperato dal comune sfondo culturale kantiano, che suggeriva a entrambi di imboccare la strada – terzo compito della filosofia di fronte al diritto – della ricerca del significato e della direzione della storia giuridica<sup>698</sup>.

---

<sup>693</sup> *Ibid.*

<sup>694</sup> *Ibid.*

<sup>695</sup> *Ivi*, p. 54 (il corsivo è dell'Autore).

<sup>696</sup> *Ivi*, p. 55. Non concordiamo, dunque, con Fracanzani, che, in *Adolfo Ravà. Fra tecnica del diritto ed etica dello Stato*, cit., p. 109, ritiene Ravà ritorni *sic et simpliciter* su posizioni vagamente hegeliane, ammettendo così l'identità di *wirklich* e *vernünftig*, a motivo della di lui sollecitudine per la difesa del nesso tra «l'idea di giusto con il reale accadimento nella storia».

<sup>697</sup> Cfr. A. RAVÀ, *I compiti della filosofia di fronte al diritto*, cit., p. 56: «Se l'universale di giustizia è [...] un elemento normativo, qual è la sua posizione di fronte alla realtà storica del diritto? Essa non è evidentemente una posizione di indifferenza, come ha sostenuto qualcuno [*idest*: Del Vecchio!]. L'elemento universale, che è nella nostra ragione, non può restare indifferente di fronte ad una realtà storica che è puro accidente, che cioè può esser conforme o non conforme ad esso. Se l'universale ha un carattere pratico, normativo, esso vorrà valere per la realtà, esso esigerà la sua realizzazione» (il corsivo è nostro).

<sup>698</sup> Cfr. *ivi*, p. 58: «Alla luce dei principî posti, si deve studiare l'evoluzione del diritto; e indagare l'origine, le leggi e le tendenze, cercar di determinare che valore abbia l'insieme di questo processo storico di fronte all'idea del giusto. Quest'ultima parte si può chiamar propriamente *filosofia della storia del diritto*» (il corsivo è dell'Autore).

Fin qui Ravà, che bisognava rapidamente richiamare all'attenzione, non riuscendo altrimenti intellegibile il contributo critico di Croce, interessatosi, nel gennaio 1907, allo scritto su *I compiti*. Erano allora apparsi, tra il 1900 e il 1905, i primi volumi – non importa se non in forma definitiva – del sistema della Filosofia come scienza dello spirito, *Estetica come scienza dell'espressione e linguistica generale* (1902)<sup>699</sup> e i *Lineamenti di una Logica come scienza del concetto puro* (1904-5)<sup>700</sup>. Al tempo, quindi, Croce, reduce dal decisivo confronto con la dialettica di Hegel<sup>701</sup>, era impegnato non solo dal problema – capitale, in ogni senso – dell'implicazione dei distinti, ma anche dal tema della pratica, su cui iniziò a riflettere, particolarmente, il 16 febbraio 1907<sup>702</sup>.

Le recensioni ai filosofi del diritto, perciò, prepararono di sicuro il terreno alla successiva riflessione crociana sulla pratica, nonostante il sistema fosse stato dall'Autore idealmente abbozzato nel 1902 (lo svolgimento ultimo del progetto, tuttavia, divergerà dal più articolato disegno originario)<sup>703</sup>. A Ravà, in specie, Croce contestava, dalla parte

---

<sup>699</sup> L'*Estetica* fu dapprincipio pubblicata nel 1900, come memoria accademica (v. «Atti della Accademia Pontaniana», XXX, 1900, 88 pp.; Memoria n° 3, con paginazione autonoma), con il titolo *Tesi fondamentali di un'Estetica come scienza dell'espressione e linguistica generale* (il testo, oggi, può essere letto in ristampa anastatica, a cura di F. Audisio, Bibliopolis, Napoli 2002; oppure in un più vecchio volume crociano, *La prima forma della Estetica e della Logica*, cit., pp. 1-117, donde citiamo). Vide quindi la luce, nel 1902, l'edizione Sandron, rimaneggiata negli anni da Croce, che emendò sempre più il testo, introducendo, nella terza edizione dell'opera (1908), mutamenti non collazionabili con l'*editio princeps*: cfr., a tal proposito, i tre volumi dell'edizione critica dell'*Estetica*, a cura di F. Audisio, Bibliopolis, Napoli 2014.

<sup>700</sup> Sorte analoga toccò ai *Lineamenti di una Logica*, che, discussi alla Pontaniana, furono poi pubblicati nei relativi «Atti», XXXV (1905), 144 pp. (Memoria n° 1, con paginazione autonoma), venendo infine rifiuti, dal predetto Attisani, in *La prima forma della Estetica e della Logica*, cit., pp. 119-312.

<sup>701</sup> Risale al 1906 la pubblicazione del crociano *Ciò che è vivo e ciò che è morto della filosofia di Hegel*, poi rifiuto in B. CROCE, *Saggio sullo Hegel, seguito da altri scritti di storia della filosofia* [1912], a cura di A. Savorelli, con una nota al testo di C. Cesa, Bibliopolis, Napoli 2006, pp. 9-206. V., per un'esautiva ricostruzione della vicenda del rapporto di Croce con Hegel, G. GIANDORIGGIO, *Croce e Hegel. Storia di un confronto. Dagli anni della formazione alla costruzione della Filosofia dello spirito*, Armando Siciliano, Messina 2021.

<sup>702</sup> Cfr. B. CROCE, *Taccuini di lavoro*, cit., vol. 1, p. 40: «Ho cominciato i miei studii per la filosofia della pratica».

<sup>703</sup> Croce redasse, nel 1902 e nel 1907, due piani di studi, oggi acclusi nelle *Memorie della mia vita. Appunti che sono stati adoprati e sostituiti dal Contributo alla critica di me stesso*, Istituto Italiano per gli Studi Storici, Napoli 1966, pp. 25-36. Il primo *Piano di studii* (pp. 25-32), composto sul punto di «pubblicare il mio libro sulla Teoria e la Storia dell'*Estetica*» (p. 25), contemplava, oltre all'*Estetica* stessa, una *Logica*, o *Scienza del Concetto*, e tre ulteriori volumi, *Economica*, o *Scienza della Volontà ed Etica*, o *Scienza della Libertà*, seguiti da una *Filosofia generale*. Interposta, tra l'*Estetica* e la *Logica*, Croce ipotizzava pure una *Teoria della storiografia* (v. p. 26). Disegno ambizioso, e in larga parte realizzato, con il ridurre in unico volume l'*Economica* e l'*Etica*, ed espungendo, infine, la *Filosofia generale*. Il *Nuovo piano di studii*, steso il 30 aprile 1907, durante la lettura della *Riduzione* alla Pontaniana, destinava, infatti, al «mio sistema filosofico» (p. 33) soltanto tre volumi: *Estetica*, *Logica* e *Filosofia della pratica* (un «saggio» di quest'ultima, egli osservava, «è la memoria sulla *Filosofia del diritto*»: p. 34). Assente, invece, il tomo sulla *Teoria della storiografia*, che Croce comunque licenzierà, nel 1917, quale parte quarta del sistema della Filosofia come scienza dello spirito.



di un hegelismo personale<sup>704</sup>, l'incomprensione dell'effettivo ruolo della razionalità innanzi al reale, perché, se l'idea fosse stata veramente altro dal contenuto empirico da giudicare, non si sarebbe poi potuto prendere partito di fronte alla storia. L'essenza razionale, insomma, sarebbe immanente all'esistenza reale (*id, cuius essentia involvit existentiam*), adeguando il fatto tutt'intera l'idea, e viceversa<sup>705</sup>. Sbagliava, dunque, Ravà, denunciando l'irrazionalità del reale, che solo per accidente avrebbe intercettato, a parere di lui, le stille dell'universale<sup>706</sup>.

Da tale «intoppo»<sup>707</sup> logico procedeva, per giunta, la pleonastica triplicazione dell'ufficio della filosofia del diritto, la quale – postillava, inesorabile, Croce – «non può averne se non un solo: uno; e il problema è di trovare quell'uno e di tenervisi stretti»<sup>708</sup>. E qua terminava, all'improvviso e sul punto concettualmente più rilevante, la discussione de *I compiti*, lasciando inevaso il quesito, che il lettore avesse per caso formulato tra sé, circa l'unico scopo della ricerca giusfilosofica. Altrove il curioso dovrebbe perciò volgersi, per sedare la propria ansia di sapere, spigolando tra le pieghe di un più vecchio contributo crociano, da noi *en passant* già menzionato: la recensione, del 1905, ai *Presupposti* delvecchiani, laddove alla «dottrina del diritto» Croce affidava, senza troppe

---

<sup>704</sup> Personale, lo hegelismo di Croce, giacché, con il *Ciò che è vivo e ciò che è morto della filosofia di Hegel*, il pensatore abruzzese non si “limitò” a riformare, alla maniera successiva di Gentile, la dialettica degli opposti, proiettando, invece, l'opposizione – ritmo vitale dei generi sommi – all'interno dei distinti, donde il superamento del panlogismo idealistico. È stato d'altronde ribadito, anche di recente, come Croce fuoriuscisse dal campo dell'ortodossia hegeliana (ma vi sostò mai dentro?) già nel 1906, cioè decenni prima del di lui invito ad abbandonare la denominazione filosofica dell'idealismo (cfr. *Una denominazione filosofica da abbandonare. L'“idealismo”*, «La Critica», XLI, 1943, pp. 47-48, ora in B. CROCE, *Discorsi di varia filosofia* [1945], 2 voll., a cura di A. Penna e G. Giannini, con una nota al testo di G. Sasso, Bibliopolis, Napoli 2011, vol. 2, pp. 314-316). Quale fu, dunque, il merito dell'opera – dirompente opera – del 1906? Lo spiega bene Francesca Rizzo, in un'acuta pagina del suo *Croce e Gentile. La costruzione della tradizione idealistica italiana*, a cura di R. Faraone, G. Gembillo, G. Giordano, Armando Siciliano, Messina-Civitanova Marche 2022, p. 33, ove la logica crociana della distinzione, che fu «severamente logica e non panlogistica», si dice imperniata sul «pensiero di un'unità nella quale la diversità, anziché riconosciuta al solo scopo di essere tolta, [...] è invece saldamente e democraticamente rispettata, perché sostanza ed essenza della vita dell'altra».

<sup>705</sup> Cfr. B. CROCE, recensione a A. RAVÀ, *I compiti della filosofia di fronte al diritto*, cit., p. 226: «Concepire la ragione o l'idea come impotente di fronte al reale, e poi attribuirle la funzione di giudicare il reale, è una di quelle conclusioni che dovrebbero essere sufficienti a svelare l'errore delle premesse. Come si può giudicare ciò che è estraneo? Come l'impotente adempirebbe poi la più alta funzione umana? Che cosa sono le norme, che non nascono dal concetto stesso della cosa, *ex visceribus caussae*? Ed ha mai meditato sul serio il Ravà sul problema dell'*id cuius essentia involvit existentiam*?». Il riferimento alla prima riga dell'*Ethica* spinoziana, dedicata alla definizione della sostanza divina, è manifesto. Cfr., infatti, B. SPINOZA, *Etica*, cit., I, p. 35: «Intendo per causa di sé *ciò la cui essenza implica l'esistenza*; ossia ciò la cui natura non si può concepire se non esistente [Per causam sui intelligo id, cuius essentia involvit existentiam; sive id, cuius natura non potest concipi nisi existens]» (il corsivo è nostro).

<sup>706</sup> Cfr. A. RAVÀ, *I compiti della filosofia di fronte al diritto*, cit., p. 56: «Il reale è per sua natura essenzialmente irrazionale, non nel senso che sia necessariamente contrario a ragione; ma nel senso che *la sua partecipazione all'idea di ragione è puro accidente*» (il corsivo è nostro).

<sup>707</sup> B. CROCE, recensione a A. RAVÀ, *I compiti della filosofia di fronte al diritto*, cit., p. 226.

<sup>708</sup> *Ibid.*

ambagi, la «determinazione del concetto (della *forma*) del diritto»<sup>709</sup>. Restava da capire, e sarà un risultato raggiunto con la posteriore memoria pontaniana, se quella forma possedesse pure consistenza autonoma. La «grossa pietra»<sup>710</sup>, che tanto scompiglio filosofico avrebbe di lì a poco provocato<sup>711</sup>, stava per essere lanciata, e bisogna, ora, ripercorrerne i contenuti, dopo lungo indugio.

## 1.2. La teoria del diritto di Benedetto Croce, filosofica *petra scandali*

Prima del 1905, Croce si era già occupato, ancorché incidentalmente, del diritto, discutendo un «libro del Prof. Stammler», *Wirtschaft und Recht nach der materialistischen Geschichtsauffassung* (1896)<sup>712</sup>; quindi, in maniera più diffusa, nell'*Estetica* del 1902, ove l'«attività giuridica» era stimata, al fine d'escludere una quinta forma dello spirito, prodotto della «teoretica ed economica insieme», ossia un *quid medium*, in quanto «il diritto è una *regola*, è una *formula* [...] in cui è consegnato un rapporto economico voluto da una collettività»<sup>713</sup>. Rapporto utilitario, dunque, che il giure

---

<sup>709</sup> B. CROCE, *Conversazioni critiche*, serie I, cit., p. 235 (abbiamo reso in corsivo lo spazieggiato del testo).

<sup>710</sup> V. *supra*, nota 661.

<sup>711</sup> Utili informazioni bibliografiche, per ricostruire le polemiche suscitate dalla memoria pontaniana sulla filosofia del diritto, sono rinvenibili in C. NITSCH, «Diritto»: studio per la voce di un lessico crociano, «JusOnline», II (2016), n. 2, pp. 34-59, in part. pp. 50-52 (<[https://jusvitaepensiero.mediabiblos.it/allegati/pdf/jusonline\\_2016\\_2-388.pdf](https://jusvitaepensiero.mediabiblos.it/allegati/pdf/jusonline_2016_2-388.pdf)>).

<sup>712</sup> B. CROCE, *Le livre de M. Stammler*, «Le Devenir Social», IV (1898), pp. 804-816 (ora, con il titolo *Il libro del Prof. Stammler*, in ID., *Materialismo storico ed economia marxistica*, cit., pp. 119-133, donde si cita). Croce, qui, oppugnava apertamente la distinzione, propria del neokantismo, di *Rechtsbegriff* e *Rechtsidee*, cui egli riportava la causalità e la teleologia sociali, domandando: «Che cosa è codesta *scienza sociale* dello Stammler, per la quale egli si vanta di creare un quissimile della *Critica della ragion pura* kantiana [...]? – Il lettore non durerà fatica a scorgere che la seconda delle ricerche, quella della teleologia sociale, non è altro che una ammodernata *Filosofia del diritto* o *Diritto naturale*. E la prima? È forse la tanto desiderata, e finora invano ricercata, *Sociologia generale*? Ci fornisce un concetto di società, nuovo e accettabile? A noi par chiaro che la prima ricerca non dia altro se non una *Scienza formale del diritto*, o *Dottrina generale del Diritto*. Il prof. Stammler studia in essa il diritto come *realtà*, e non può quindi ritrovarlo se non nella società sottomessa a regole esteriormente obbligatorie. Studia, nella seconda, il diritto come *ideale*, e stabilisce la filosofia (imperativa) del diritto» (pp. 127-128; abbiamo reso in corsivo lo spazieggiato del testo). Ma Croce poi concludeva, polemicamente, non poter «i fatti della società [...] dar luogo a una scienza autonoma, perché il complesso concreto delle convivenze, i fatti sociali, appartengono alla storia, che li descrive» (p. 128). Inseparabile dalla storiografia, la scienza della società vagheggiata da Stammler poteva al massimo concepirsi, e in ciò Croce consentiva, quale «scienza formale del diritto» (*ibid.*). Né era sul serio ammissibile l'indagine teleologica, che, scimmia della vecchia metafisica, *scientia dominatrix aliarum*, «[addita] alla terra l'inattingibile Paradiso» (*ibid.*).

<sup>713</sup> B. CROCE, *Estetica come scienza dell'espressione e linguistica generale* [1902; 1904<sup>2</sup>], cit., p. 86 (il corsivo è dell'Autore). I tre volumi dell'edizione critica riproducono, rispettivamente, i testi del 1904 (seconda edizione) e del 1950 (nona edizione), mentre l'ultimo tomo contiene la *Nota* e l'*Apparato critico*. L'edizione del 1904, a petto della prima del 1902, non presenta, con riguardo al luogo citato, varianti (v. *Apparato critico*, p. 397). Senonché la lezione del 1950 è alquanto differente, recitando: «Il fatto giuridico, considerato in quel che si suole chiamare *diritto oggettivo*, deriva dall'attività economica e dalla logica insieme: il diritto è una regola, una formola (orale o scritta, qui importa poco), in cui è fissato un rapporto

«unisce e distingue [...] dall'attività morale»<sup>714</sup>. Procediamo però con ordine, illustrando, brevemente, l'articolazione del sistema della «Filosofia come scienza dello spirito», in modo da rendere perspicui i ragionamenti successivi, senza arrischiare bilanci troppo affrettati.

Nell'or ora citata recensione a Stammler, il giovane Croce, passato a trattare di cose filosofiche da appena un triennio<sup>715</sup>, osservava – ed era osservazione gravida di futuro – che «*conoscere non è volere; e volere secondo regole oggettive, ossia etiche, non è volere secondo ideali meramente soggettivi o individuali (economici)*»<sup>716</sup>. Breve citazione, ma assai significativa, essendo qui prefigurata, con consapevolezza precisa, la partizione fondamentale dello spirito in teoretico e pratico<sup>717</sup>, oltre che la suddivisione, interna alla prassi, tra volizione dell'individuale e quella, tuttavia meglio determinabile, dell'oggettivo (universale?) valore etico. Spetterà all'*Estetica* del 1902 dettagliare questo primo abbozzo, limitandosi ancora Croce, nelle *Tesi fondamentali di un'Estetica* (1900),

---

economico voluto da un individuo o da una collettività e che per questo lato economico si unisce e si distingue insieme dall'attività morale» (*Estetica come scienza dell'espressione e linguistica generale* [1902; 1950<sup>9</sup>], cit., p. 99; abbiamo reso in corsivo lo spaziato del testo). Carlo Nitsch spiega il passaggio dall'«attività giuridica» del 1902 al «fatto giuridico» del 1908 (questo è l'anno della decisiva *variatio*: v. *Apparato critico*, pp. 163-164), dicendolo esito dell'«avanzamento degli studi di Croce sul diritto»: v. *Il fantasma della «Prima forma». Saggio sulla Riduzione crociana*, premesso a B. CROCE, *Riduzione della filosofia del diritto alla filosofia dell'economia*, cit., pp. V-XLII, in part. p. XVI, nota 24.

<sup>714</sup> B. CROCE, *Estetica come scienza dell'espressione e linguistica generale* [1902; 1904<sup>2</sup>], cit., p. 86.

<sup>715</sup> L'esordio filosofico di Croce coincide con la lettura della memoria *La storia ridotta sotto il concetto generale dell'arte*, avvenuta il 5 marzo 1893: v. «Atti della Accademia Pontaniana», XXIII (1893), 32 pp. (Memoria n° 7, con paginazione autonoma; adesso rifusa in B. CROCE, *Primi saggi* [1919], Laterza, Bari 1951<sup>3</sup>, pp. 1-41, donde si cita; segue, alle pp. 43-46 dei *Primi saggi*, *I romanzi storici*, nota acclusa al testo della menzionata memoria pontaniana). Con *La storia ridotta sotto il concetto generale dell'arte* – lo rivela il *Contributo*, cit., p. 361 –, parve a Croce di rivelarsi a se medesimo, riuscendo del tutto sorpreso dalla «facilità e [dal] calore col quale la scrissi, come cosa che mi stava a cuore e mi usciva dal cuore, e non come più o meno frivola e indifferente scrittura di erudizione». Un ottimo studio sul primo Croce, attento alla sua fase erudita, è quello, vecchio ma non invecchiato, di M. CORSI, *Le origini del pensiero di Benedetto Croce* [1951], Giannini, Napoli 1974, in part. pp. 1-50.

<sup>716</sup> B. CROCE, *Il libro del Prof. Stammler*, cit., p. 131 (abbiamo reso in corsivo lo spaziato del testo).

<sup>717</sup> Partizione dei domini, teoretico e pratico, presentita, in qualche modo, nella nota *L'arte, la storia e la classificazione generale dello scibile*, in B. CROCE, *Il concetto della storia nelle sue relazioni col concetto dell'arte. Ricerche e discussioni*, Loescher, Roma 1896, pp. 117-132 (e ora, con il titolo *Sulla classificazione dello scibile*, in ID., *Primi saggi*, cit., pp. 60-67, donde si cita). Ivi, infatti, il campo teoretico, composto dalla scienza dei concetti e da quella descrittiva, era affiancato al pratico, che, «qualcos'altro» (p. 63), non era chiaramente definito. Classificare lo scibile, comunque, significava, per il Croce *fin de siècle*, svolgere il «sistema» della filosofia: v. la recensione crociana a A. Ravà, *La classificazione delle scienze e le discipline sociali*, Loescher, Roma 1904, «La Critica», II (1904), pp. 309-313, in part. p. 312: «*La classificazione delle scienze non è solo dipendente da un sistema filosofico, ma è questo sistema stesso*» (abbiamo reso in corsivo lo stampatello del testo). La recensione a Ravà, fortemente rimaneggiata, compare, oggi, in *Conversazioni critiche*, serie I, cit., pp. 115-119 (cfr. p. 119, ove il passo poc'anzi riportato è così reso: «Non solo torna impossibile [...] classificare le scienze fuori di un determinato sistema filosofico, ma si può andare più oltre e affermare addirittura che la cosiddetta "classificazione delle scienze" è *questo sistema filosofico stesso*»; abbiamo reso in corsivo lo spaziato del testo).

a una constatazione generica, per cui l'«attività [spirituale] si distingue in *teoretica* e *pratica*»<sup>718</sup>.

Non è purtroppo possibile seguire minutamente il laborioso sviluppo della teoria crociana dei distinti, i quali, in principio disposti in senso lineare, verranno poi ricomposti in circolo, simboleggiamento di uno spirito che, assorbito in sé ogni residuo naturalistico, esauriva, infine, tutto il reale<sup>719</sup>. Nell'*Estetica* del 1902, comunque, il quadro categoriale veniva esposto con nitidezza, sicché la teoretica si diceva consistere in «conoscenza *intuitiva*» e «conoscenza *logica*»<sup>720</sup>, e la prima era reputata indipendente dalla seconda, la quale ultima, invece, doveva valersi, per essere, dell'esteticità, ossia dell'espressione<sup>721</sup>; in analogia al segmento teoretico (il circolo, allora, non era stato tracciato), la prassi conteneva, a propria volta, due gradi, l'economico e l'etico, stretti da un nesso d'implicazione regressiva (l'utile, amorale, starebbe da sé, a differenza dell'etico, che poggia sempre sul grado anteriore, da cui ripete, tra l'altro, la sua concretezza)<sup>722</sup>.

---

<sup>718</sup> B. CROCE, *Tesi fondamentali di un'Estetica come scienza dell'espressione e linguistica generale*, cit., p. 24 (il corsivo è dell'Autore).

<sup>719</sup> Che il primo Croce fosse ancora condizionato dall'idea del cominciamento dell'attività spirituale, sollecitata perciò dalla natura, è fatto criticamente acquisito. Aldo Mautino, in *La formazione della filosofia politica di Benedetto Croce* [1941], a cura di N. Bobbio, Laterza, Bari 1953<sup>3</sup>, p. 215, rilevava, ad esempio, che «presupposto dell'attività estetica, primo grado del sistema dello spirito ed indipendente dai gradi successivi, non poteva essere se non la natura». Osservazione poggiata su incontrovertibili evidenze, dal momento che il Croce delle *Tesi fondamentali di un'Estetica* non nascondeva la circostanza – niente affatto trascurabile – secondo cui l'«attività umana ha per base l'essere naturale» (p. 62). Sull'indole di questo fondo naturale, cioè materiale, dello spirito, v. le pagine, in ogni senso notevoli, di L. MOSSINI, *La categoria dell'utilità nel pensiero di Benedetto Croce*, Giuffrè, Milano 1959. Mossini, il quale nella natura crociana vide un acerbo espediente per conferire «concretezza e movimento alle pure idealità dello spirito» (p. 40), soggiungeva, inoltre, che Croce, riassumendo in seguito quella natura nella coscienza, sanciva l'«autocominciamento dello spirito» (p. 52), ossia la sua piena immanenza.

<sup>720</sup> B. CROCE, *Estetica come scienza dell'espressione e linguistica generale* [1902; 1904<sup>2</sup>], cit., p. 25 (il corsivo è dell'Autore).

<sup>721</sup> Cfr. *ivi*, p. 47: «Se noi abbiamo dimostrato che la forma estetica è affatto indipendente dall'intellettuale e si regge da sé senz'alcun appoggio estraneo, non abbiamo detto che l'intellettuale possa star senza l'estetica. Questa *reciproca* non sarebbe vera. [...] Senza le intuizioni non son possibili i concetti» (il corsivo è dell'Autore). E, più oltre, a p. 51, si legge: «Il rapporto di conoscenza intuitiva o espressione, o di conoscenza intellettuale o concetto, di arte e di scienza, di poesia e di prosa, non si può significare altrimenti se non dicendo ch'è quello di un *doppio grado*. Il primo grado è l'espressione, il secondo il concetto: il primo può star senza il secondo, il secondo non può star senza il primo» (il corsivo è dell'Autore). È appena il caso di osservare, accogliendo un'interessante sollecitazione di Lanfranco Mossini, che ogni forma dello spirito necessita, per essere, dell'espressività, la quale, in fondo, è una cosa sola con la storicità: cfr. *La categoria dell'utilità nel pensiero di Benedetto Croce*, cit., pp. 249-250, ove l'Autore segnala un nesso di reciprocità tra l'espressione e la tetradologia categoriale (««espressione» non significa semplice forma verbale, grammaticale, sintattica, ma *storicità determinata esteticamente, logicamente, economicamente, eticamente, con un rapporto, dunque, di piena reciprocità*»; il corsivo è nostro).

<sup>722</sup> Cfr. B. CROCE, *Estetica come scienza dell'espressione e linguistica generale* [1902; 1904<sup>2</sup>], cit., p. 79: «Anche l'attività pratica si ripartisce in un primo e secondo grado, questo implicante quello. Il primo grado pratico è l'attività *meramente utile*, o *economica*; il secondo è l'attività *morale*» (il corsivo è dell'Autore). E, per i rapporti fra i due momenti della pratica, v. *ivi*, p. 81: «Volere economicamente è *volere un fine*: volere moralmente è *volere il fine razionale*. Ma appunto chi vuole ed opera moralmente, non può non volere ed operare utilmente (economicamente). Come potrebbe volere il *razionale* se nol

Mancava, a questo stadio dell'elaborazione sistematica, il movimento, sembrando, perciò, i distinti inerti ipostasi. Senonché Croce avrebbe di lì a poco rimediato, assorbendo la lezione della filosofia hegeliana, «momento effettivo – ha opportunamente scritto Lanfranco Mossini – del raggiungimento di una dialettica compiuta ed armonica, il momento, anzi, della identificazione della dialettica con la realtà spirituale medesima, nella sua totalità»<sup>723</sup>.

In *Ciò che è vivo e ciò che è morto della filosofia di Hegel* (1906), del resto, Croce separava nettamente la parte per lui valida del magistero del pensatore di Stoccarda da quella, e contrario, da rifiutare: l'acquisizione più importante si rivelerà, quindi, la scoperta dell'ufficio del negativo, autentico motore della vita dello spirito<sup>724</sup>. «Errore sostanziale»<sup>725</sup> di Hegel, per converso, il considerare i distinti come opposti<sup>726</sup>, quasi che le membra di un organismo potessero sul serio negarsi, conservando poi sano l'intero. Ma il negativo, che ha senso per il e dà senso al positivo, restava, a ogni buon conto, il portato essenziale della lezione di Hegel, servendo a illuminare il movimento interno ai distinti, i quali, concreti e fra loro implicati, non potevano essere ulteriormente dialettizzabili (la filosofia non si afferma a spese dell'arte, né l'etica a spese dell'economia). Eppure, in sé sintetici, i distinti risultavano dal superamento della contraddizione tra termini altrimenti astratti (la filosofia è trionfo del vero sul falso; l'etica è vittoria del bene sul male)<sup>727</sup>.

---

volesse insieme come *fine*? \ La *reciproca* non è vera; come non è vero in scienza estetica che il fatto espressivo debba esser di necessità congiunto col fatto logico. Si può volere economicamente, senza volere moralmente. Si può condursi con perfetta coerenza economica seguendo un fine obbiettivamente *irrazionale* (immorale)» (il corsivo è dell'Autore). Irrazionale, occorre peraltro aggiungere, solo dal superiore punto di vista dell'etica, giacché, lo vedremo discutendo della *Riduzione*, l'utile, in sé e per sé, è aetico e non meno razionale della volizione morale: cfr. B. TRONCARELLI, *Diritto e filosofia della pratica in Benedetto Croce. 1900-1952*, Giuffrè, Milano 1995, p. 104, con cui concordiamo, avendo pure l'Autrice sostenuto che, «per Croce[,] l'attività economico-giuridica può risultare non morale, e quindi irrazionale, soltanto se considerata dal punto di vista dell'etica, ossia di una "forma superiore di attività"». Su *Economia e morale nel sistema lineare*, v. G. PEZZINO, *L'economico e l'etico-utile nella formazione crociana dei distinti (1893-1908)*, ETS, Pisa 1983, pp. 51-81.

<sup>723</sup> L. MOSSINI, *La categoria dell'utilità nel pensiero di Benedetto Croce*, cit., pp. 322-323.

<sup>724</sup> Cfr. B. CROCE, *Ciò che è vivo e ciò che è morto della filosofia di Hegel*, cit., pp. 46-47: «Il negativo è la molla dello svolgimento: l'opposizione è l'anima stessa del reale. [...] \ Hegel non cancella né il male né il brutto né il falso né il vano; *niente sarebbe più alieno dalla sua concezione, drammatica, e, in un certo senso, tragica, della realtà*. Bensì egli vuol intendere l'ufficio del male e dell'errore» (abbiamo reso in corsivo lo spazieggiato del testo).

<sup>725</sup> *Ivi*, p. 71.

<sup>726</sup> Cfr. *ivi*, p. 69: «Hegel non fece, fra teoria degli opposti e teoria dei distinti, la distinzione importantissima, che io mi sono sforzato di dilucidare. *Egli concepì dialetticamente al modo della dialettica degli opposti, il nesso dei gradi*; e applicò a questo nesso la forma triadica, che è propria della sintesi degli opposti. Teoria dei distinti e teoria degli opposti divennero per lui tutt'uno» (abbiamo reso in corsivo lo spazieggiato del testo).

<sup>727</sup> Cfr. *ivi*, p. 66: «Se [...] dal rapporto di gradi *a* e *b* [...] passiamo al rapporto degli opposti nella sintesi,  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  [...], potremo scorgere la differenza logica tra i due rapporti. *A* e *b* sono due concetti, il secondo dei quali sarebbe arbitrario e astratto senza il primo, ma che, nel suo nesso col primo, è reale e concreto quanto quello. Invece,  $\alpha$  e  $\beta$ , fuori di  $\gamma$ , non sono due concetti, ma due astrazioni: il solo concetto

Intuizione organica dello spirito, dunque, che deponeva la geometria lineare delle forme, donde Croce, nella *Logica* del 1909, poté concludere:

Il vero è che il simbolo della *serie lineare* è inadeguato al concetto, al quale meglio conviene il *circolo*, in cui *a* e *d* fungono, a volta a volta, da primo e da ultimo. I concetti distinti sono, in quanto storia ideale eterna, un eterno corso e ricorso, in cui da *d* risorge *a*, *b*, *c*, *d*, senza possibilità di arresto o di tregua, e in cui ciascuno, sia *a*, o *b*, o *c*, o *d*, pur non potendo cangiare ufficio e posto, è designabile, a volta a volta, come primo o come ultimo<sup>728</sup>.

Perché ricordare tutto ciò? Di certo, non per disorientare il lettore che, paziente, abbia voluto seguire sin qui il nostro discorso. Occorreva, tuttavia, fornire la cornice teorica minima, entro cui Croce avrebbe collocato, dopo gli studi su Marx<sup>729</sup>, la categoria

---

concreto è  $\gamma$  [...]. Se si applicano ai due nessi i simboli aritmetici, nel primo abbiamo una diade, nel secondo un'unità, o, se si vuole, una triade, che è triunità».

<sup>728</sup> B. CROCE, *Logica come scienza del concetto puro*, cit., p. 80 (abbiamo reso in corsivo lo spazieggiato del testo). Sul reale come organismo, v. *ivi*, p. 75: «Un tutto è solamente perché e in quanto ha parti, anzi è parti; un organismo è tale perché ha, ed è, organi e funzioni; un'unità è pensabile solamente in quanto ha in sé distinzioni ed è l'unità delle distinzioni. Unità senza distinzione è altrettanto repugnante al pensiero, quanto distinzione senza unità». Utili orientamenti critici sul tema sono rinvenibili in G. GEMBILLO, *Il circolo dei distinti*, in ID., *Benedetto Croce. Filosofo della complessità*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2006, pp. 43-70.

<sup>729</sup> Cfr. L. MOSSINI, *La categoria dell'utilità nel pensiero di Benedetto Croce*, cit., p. 201: «La conquista più importante o, meglio, più definita e conclusa, che il Croce era venuto via via operando nella sua interpretazione del marxismo e nei suoi studi di economia, consisteva nella enucleazione della nuova categoria spirituale dell'economicità». Opina diversamente Barbara Troncarelli, in *Diritto e filosofia della pratica in Benedetto Croce. 1900-1952*, cit., pp. 9-10: «Non certo marxiano come concetto e come termine, l'Utile delineato da Croce presenta, piuttosto, un'ascendenza machiavelliana. [...] L'utile economico che Croce è fiero di aver scoperto, appare insomma l'approfondimento del concetto machiavelliano di *virtù*, ossia di una pura energia volitiva antecedente ogni valutazione morale» (il corsivo è dell'Autrice). Il filosofo napoletano, insomma, non avrebbe tratto nulla, a giudizio della Troncarelli, dal marxismo, essendo «l'incidenza di quella dottrina sulla formazione intellettuale di Croce [...] del tutto irrilevante» (pp. 3-4). Punto di vista assai netto, che contrasta con le espressioni di gratitudine manifestate da Croce, ad esempio nella *Prefazione* alla terza edizione (1917) di *Materialismo storico ed economia marxistica*, cit., pp. 13-14, laddove si riconosceva il debito contratto col Moro di Treviri, soprattutto con riguardo al realismo politico (v., in specie, p. 14: «Oltre l'ammirazione, gli serberemo, – noi che allora eravamo giovani, noi da lui ammaestrati, – altresì la nostra gratitudine, per aver conferito a renderci insensibili alle alcinesche seduzioni [...] della Dea Giustizia e della Dea Umanità»). Impossibile da ignorare, poi, un importante luogo di *Come nacque e come morì il marxismo teorico in Italia (1895-1900)*, testo del 1938 accluso alla sesta edizione (1941) di *Materialismo storico ed economia marxistica*, cit., pp. 265-305. A p. 302, infatti, si legge: «[Dai] miei studi sul marxismo [...] riportai quasi in ogni parte definito il concetto del momento economico, ossia della autonomia da riconoscere alla categoria dell'utile, il che mi riuscì di grande uso nella costruzione della mia “Filosofia dello spirito”». Conveniamo, allora, tanto con Mossini quanto con il più recente avviso di Giuseppe Giordano, il quale reputa doversi cogliere la «genesi della ricomprensione del momento economico tra le attività spirituali [...] negli studi crociani sul marxismo, che fecero comprendere al filosofo come la dimensione economica abbia un ruolo importante nell'attività umana (spirituale)»: v. G. GIORDANO, *Il concetto di legge nella Filosofia della pratica di Benedetto Croce*, in AA.VV., *Croce filosofo*, Atti del Convegno internazionale di studi in occasione del 50° della morte (Napoli-Messina, 26-30 novembre 2002), a cura di G. Cacciatore, G. Cotroneo, R. Viti Cavaliere, Rubbettino, Soveria Mannelli 2003, t. 1, pp. 407-426, in part. p. 408.

utilitaria, vera e propria *Grundform* del sistema di pensiero del filosofo partenopeo<sup>730</sup>. E, difatti, scorto, pur nella giovanile indistinzione di filosofia e scienza, il «fatto primo economico»<sup>731</sup>, questo sarebbe stato da Croce meglio definito, nella successiva corrispondenza con Vilfredo Pareto, pubblicata nel «Giornale degli economisti» del 1900-1901<sup>732</sup>. Nelle coeve *Tesi fondamentali di un'Estetica*, risalenti al febbraio-maggio 1900, Croce esortava, d'altronde, a rivedere la tradizionale triade del Vero, del Bello e del Buono, facendo spazio a un quarto predicato, l'Utile, donde l'invito, non privo di un'evidente nota polemica:

Solleviamo l'*Utile* alla pari del *Bello* ed usiamo verso quello l'indulgenza che si è usata verso questo: esso lo merita! I soli che resteranno alquanto sconcertati saranno gli identificatori della

---

<sup>730</sup> Di «forma ricettacolo», rispetto all'utilità, parla Giuseppe Pezzino, in *L'economico e l'etico-utile nella formazione crociana dei distinti*, cit., p. 133: «L'economia [diventa] una *forma-ricettacolo*, preziosissima nell'assorbire ogni elemento di squilibrio del sistema, racchiudendo in sé tutto il mondo della naturalità, dell'esistenziale e del vitale [...]; e accogliendo, inoltre, le scienze, il diritto e la politica, quando si tratta di evitare la disarmonia all'interno della stessa tetrad dei valori» (il corsivo è dell'Autore). Più oltre, alle pp. 314-315, Pezzino insiste con più forza sull'indole bifronte dell'economico, osservando: «S'intrecciano due diversi significati dell'economia: da un canto, essa è considerata come volizione dell'utile, ovverosia come primo grado pratico, qualificato e determinato dal valore utile; dall'altro, essa è attività pratica "nella forma generale", volizione indistinta, cioè, che offre la materia sia alla forma economica sia a quella morale. Anzi, in quest'ultimo caso, siffatta attività pratica indifferenziata "avvolge di sé tutte le altre forme così particolari pratiche come teoretiche"; essa, insomma, starebbe *al di qua* dell'intera tetrad spirituale, incidendo sulla sfera teoretica nella dialettica di vero e di falso, e su quella pratica nella dialettica di piacere e dolore. \ L'economia, dunque, ora viene intesa come autonoma e specificata forma spirituale, come uno dei quattro distinti, nel quale si articola la dialettica di valore e disvalore (utile-antiutile); ora, invece, come *Grund-Form*, come attività pratica generale e indifferenziata che incide su tutt'e quattro i distinti. [...] Da quel momento [...] l'economia va assumendo le caratteristiche di una *forma-ricettacolo*, in cui man mano viene collocato tutto ciò che non può rientrare negli altri tre distinti. E la *forma-ricettacolo* si dilata, sino ad accogliere l'attività preeconomica indifferenziata, la *Grund-Form*, assieme alla vera e propria forma economica, cioè alla volizione dell'utile» (il corsivo è dell'Autore). Osservazioni critiche non dissimili sono state formulate, inoltre, da Giovanni Sartori, che, in *Stato e Politica nel pensiero di Benedetto Croce*, Morano, Napoli 1966, p. 123, dichiara aver il pensatore napoletano affidato all'economico «troppi uffici».

<sup>731</sup> B. CROCE, *Materialismo storico ed economia marxistica*, cit., p. 172. Fino alla *Logica* del 1904-5, Croce non distingue ancora precisamente tra concetto filosofico, afferente alla sfera teoretica, e pseudoconcetto scientifico, di pertinenza della pratica, essendo invece persuaso – lo si apprende dalla memoria *La storia ridotta sotto il concetto generale dell'arte*, cit., p. 16 – che «dove non è formazione di concetti, non è scienza». Il primo Croce, cioè, ammetteva una gerarchia tra le scienze, e la filosofia, «somma» fra quelle, era solo «l'elaborazione dei concetti che le scienze particolari lasciano confusi e tra loro contraddittori» (*ibid.*). Cfr. però L. MOSSINI, *La categoria dell'utilità nel pensiero di Benedetto Croce*, cit., p. 190, che fa risalire il presentimento, seppur confuso, di una distinzione tra filosofia e scienza all'«incontro con il materialismo storico».

<sup>732</sup> Cfr. B. CROCE, *Sul principio economico (lettera al Professore Vilfredo Pareto)*, «Giornale degli economisti», XI (1900), pp. 15-26 (ora in ID., *Materialismo storico ed economia marxistica*, cit., pp. 221-232, da cui si cita); V. PARETO, *Sul fenomeno economico (lettera a Benedetto Croce)*, «Giornale degli economisti», XI (1900), pp. 139-162; B. CROCE, *Sul principio economico (replica all'articolo del Prof. Pareto)*, «ivi», XII (1901), pp. 121-130 (ora in ID., *Materialismo storico ed economia marxistica*, cit., pp. 232-241); V. PARETO, *Sul principio economico*, «Giornale degli economisti», XII (1901), pp. 131-138. Il confronto con Pareto, secondo Mossini, costituisce un «momento importantissimo nel pensiero crociano, [...] riguardo alla categoria economica per sé presa, ormai definita nella sua propria natura, ormai inserita nel giro delle forme spirituali»: *La categoria dell'utilità nel pensiero di Benedetto Croce*, cit., p. 192.

triade dei valori con non so quale *Trinità* o *Trimurti*: coloro che nel *Vero* vedono Dio Padre, nel *Bello* il Figliuolo, e nel *Buono* lo Spirito Santo. Noi non possiamo se non pregarli di cercare una quarta persona della Trinità che simboleggi l'*Utile*, di cui abbiamo gran bisogno<sup>733</sup>.

E il «gran bisogno» di Croce era quello di liberare la filosofia dall'aura, opprimente, delle sagrestie, dando esatta notizia del reale, senza quindi rifuggire dal mondo, che è fatto pure di passionalità e d'interessi<sup>734</sup>. L'*Utile* era allora presentato, nell'epistola a Pareto del 15 maggio 1900, quale «attività pratica dell'uomo in quanto si consideri per sé, indipendentemente da ogni determinazione morale o immorale»<sup>735</sup>. Da questo inaggrabile approdo, esplicitamente presupposto dalla memoria pontaniana dell'aprile-maggio 1907<sup>736</sup>, è necessario ripartire, commentando le pagine della *Riduzione*.

Abbiamo insistito, nel discutere la recensione di Croce a Ravà, sull'urgenza, avvertita dal pensatore abruzzese, di restringere la triplice ricerca giusfilosofica, logica fenomenologica deontologica, all'unica indagine sul concetto del giure, essendo da rifiutare recisamente la presunta funzione pratica della filosofia del diritto (escogitata – ormai lo sappiamo: cfr. *supra*, I, § 1, nota 13 – da Icilio Vanni)<sup>737</sup>. Senonché Croce,

---

<sup>733</sup> B. CROCE, *Tesi fondamentali di un'Estetica come scienza dell'espressione e linguistica generale*, cit., p. 61 (il corsivo è dell'Autore).

<sup>734</sup> Quindici anni dopo, nelle *Postille* a «La Critica», XIV (1916), pp. 477-482, Croce rivendicò orgogliosamente la sua scoperta dell'utile, la quale, sconvolgimento della «veneranda trinità del Vero, Buono e Bello», rese poi la filosofia «ben areata aula, che uomini di mondo, e non preti e devoti, potessero frequentare per dibattervi le loro faccende e chiarirvi le loro idee»: le citazioni sono tolte da *Sul concetto filosofico dell'utile*, in appendice a B. CROCE, *Riduzione della filosofia del diritto alla filosofia dell'economia*, cit., pp. 87-96, in part. p. 88, che la postilla mentovata rifonde (ma lo scritto era stato già ricompreso da Croce in *Conversazioni critiche*, serie IV, cit., pp. 79-88).

<sup>735</sup> B. CROCE, *Materialismo storico ed economia marxistica*, cit., p. 231 (abbiamo reso in minuscolo il maiuscolo del testo). Tale definizione ha sollecitato l'intervento di Gennaro Sasso, convinto che, sul punto, si sia «restati a qualche distanza dalla sua comprensione» (v. *Sulla Filosofia della pratica di Benedetto Croce*, in G. SASSO, *Filosofia e idealismo*, cit., vol. 6, pp. 11-106, in part. p. 37). Si tratta, invero, del problema, già affrontato, del carattere anfibio dell'utile, che sarebbe, a un tempo, particolare attività economica e generico sfondo della pratica, donde l'osservazione di Sasso: «Se, nella sua radice, la prassi è attività e volontà, e, quasi radice di questa radice, queste a loro volta si definiscono innanzi tutto in termini di economicità, altra allora dev'essere considerata l'economicità intrinseca alla prassi "genericamente" assunta, altra quella che, come volontà determinata si distingue poi dall'etica. La quale, a sua volta, si distinguerà bensì dall'economicità specificata, e, come tale, voluta dalla volontà che, di per sé, è economicità. Ma anche avrebbe dovuto distinguersi dall'altra, che "economica" è nell'altro senso, e che all'azione etica fa tuttavia da sostrato» (*ibid.*).

<sup>736</sup> Cfr. B. CROCE, *Riduzione della filosofia del diritto alla filosofia dell'economia*, cit., p. 38, nota 2: «La teoria filosofica dell'economia è, in questa memoria, un presupposto».

<sup>737</sup> Paternità riconosciuta, inoltre, dallo stesso Croce, *ivi*, p. 57: «La cosiddetta "funzione pratica" è sostenuta in Italia da I. Vanni» (abbiamo reso in corsivo il maiuscoletto del testo). È però importante ribadire che la funzione pratica, in Vanni, non aveva indole giusnaturalistica, quanto, piuttosto, sociologica e antropologica (v., appunto, *supra*, nota 13). Non si può quindi non segnalare la confusione circa l'associabilità delle tesi di Vanni a quelle, da Croce oppuginate nel marzo 1903, di Giuseppe Cimbali, che, in *Saggi di filosofia sociale e giuridica*, Bocca, Roma 1903, rimise in onore il diritto naturale. Funzione pratica, insomma, sembrava a Croce sinonimo di giusnaturalismo, se egli rinviava, nella *Riduzione*, cit., p. 57, alle pagine de «La Critica», I (1903), pp. 151-153, da lui dedicate al testo di Cimbali (v. pure



rigettando la per lui troppo giusnaturalistica funzione pratica («la filosofia del diritto non ha, e non può avere, alcuna *funzione pratica* [...]. L'utilità della scienza è intrinseca alla scienza stessa: il problema pratico appartiene all'uomo pratico»)<sup>738</sup>, non era del tutto conseguente, e di ciò si avvide subito Eugenio Di Carlo, intervenendo nella «Rivista filosofica» del novembre-dicembre 1907<sup>739</sup>. A Croce Di Carlo rimproverava, infatti, di aver surrettiziamente reintrodotta quella che, a suo parere, era un dato pacifico: la distinzione neokantiana tra concetto e ideale, che, «tentativo di sforzare la logica»<sup>740</sup>, veniva poi in certa maniera riabilitata, con il ritenere opportuno non escludere la «considerazione delle esigenze etiche dal campo effettivo del diritto», nonostante la «riconosciuta inammissibilità [del giusnaturalismo] nella teoria del puro diritto»<sup>741</sup>. Tale, d'altronde, l'obiezione di Di Carlo, che così argomentava:

Il Croce [...] dice che la distinzione tra *concetto* ed *ideale* del diritto o *esigenze razionali del diritto* [...] rappresenta un tentativo di *sforzare la logica*. Io veramente non ne capisco il perché, anzi credo che quella distinzione si imponga per varie ragioni. [...] \ In una nota [...] della sua memoria il Croce dice che non bisogna volere scacciare la considerazione delle esigenze etiche dal campo effettivo del diritto: ma non è questo in altri termini ammettere la funzione *pratica* della filosofia del diritto, che il Croce rigetta senz'altro?<sup>742</sup>

Agiva, in Croce, la recente esperienza hegeliana, che può provarsi *per tabulas*, a partire da due stralci di scritti del tempo: la recensione ai delvecchiani *Presupposti filosofici della nozione del diritto* (1905) e il di poco posteriore *Ciò che è vivo e ciò che è morto della filosofia di Hegel*. Nel primo testo, Croce colpiva la «distinzione [...] fallace» di *Rechtsbegriff* e *Rechtsidee*, di essere e dover essere, giacché l'ideale, anti-intellettualisticamente, «non è tanto impotente da *dover essere* soltanto e non *essere* poi

---

*Conversazioni critiche*, serie I, cit., pp. 238-240, ove il testo riappare, sebbene notevolmente rimaneggiato). E a Cimbali, del resto, Croce imputava proprio di voler riabilitare il diritto naturale, storicamente utile all'affermazione del liberalismo ma scientificamente divenuto inadeguato, dovendo piuttosto la filosofia, giuridica o meno, essere «*puramente formale*», sicché «ogni ideale pratico [...] esce dalla scienza pura» (p. 152; il corsivo è dell'Autore).

<sup>738</sup> B. CROCE, *Riduzione della filosofia del diritto alla filosofia dell'economia*, cit., p. 8 (il corsivo è dell'Autore).

<sup>739</sup> Cfr. E. DI CARLO, *La Filosofia del Diritto ridotta alla Filosofia dell'Economia. Nota critica*, «Rivista filosofica», IX (1907), pp. 654-671.

<sup>740</sup> B. CROCE, *Riduzione della filosofia del diritto alla filosofia dell'economia*, cit., p. 33.

<sup>741</sup> *Ivi*, p. 64.

<sup>742</sup> E. DI CARLO, *La Filosofia del Diritto ridotta alla Filosofia dell'Economia. Nota critica*, cit., p. 655, nota 4 (il corsivo è dell'Autore).

effettivamente»<sup>743</sup>; l'anno dopo egli aggiungeva, avendo ancora in mente il paragrafo 6 dell'*Enciclopedia*<sup>744</sup>, che Hegel, «gran nemico degli scontenti della vita, [...] odia il *Sollen*, il dover essere», ossia «l'impotenza dell'ideale che deve sempre essere e non è, e che non trova mai nessuna realtà a lui adeguata; quando invece ogni realtà è adeguata all'ideale»<sup>745</sup>. Insomma: *was vernünftig ist, das ist wirklich; und was wirklich ist, das ist vernünftig*<sup>746</sup>!

Disprezzo per l'astratto intellettualismo, che in Croce si accompagnava, singolarmente, al metodo formale kantiano<sup>747</sup>, teso, *mutatis mutandis*, allo stesso obiettivo cui mirava, per altra via, Del Vecchio: la deduzione del trascendentale giuridico. Ma Croce, probabilmente, non era ignaro della difficoltà più grave nella quale incappava il neokantismo, soprattutto quello logicista di Marburgo, cioè l'impossibilità di estendere alla prassi l'approccio naturalistico adottato da Kant nella prima *Critica*<sup>748</sup>. Né egli poteva sul serio permettere si conservasse, nella prospettiva di un più radicale soggettivismo, un residuo obiettivo, quale il *Ding an sich*: lo spirito, integralmente poetico, doveva contenere tutto il reale, essendolo<sup>749</sup>.

Per ottenere lo scopo, l'Autore si proponeva di vagliare, nella *pars destruens* della sua memoria, le «poche pagine introduttive, o qualche capitolo o paragrafo» dei trattati giusfilosofici, in cui, solitamente, «si cerca di stabilire il fondamento o il concetto del diritto»<sup>750</sup>. Il discorso, però, era immediatamente ricondotto al problema che abitava allora

---

<sup>743</sup> B. CROCE, *Conversazioni critiche*, serie I, cit., p. 234 (abbiamo reso in corsivo lo spazieggiato del testo).

<sup>744</sup> V. *supra*, nota 67.

<sup>745</sup> B. CROCE, *Ciò che è vivo e ciò che è morto della filosofia di Hegel*, cit., pp. 48-49.

<sup>746</sup> È il chiasmo, notissimo, racchiuso nella *Prefazione* agli hegeliani *Lineamenti di filosofia del diritto. Diritto naturale e scienza dello Stato in compendio* [1821], a cura di G. Marini [1987], Laterza, Roma-Bari 1991<sup>3</sup>, p. 14: «*Ciò che è razionale è reale; e ciò che è reale è razionale*» (il corsivo è dell'Autore).

<sup>747</sup> Sul kantismo metodologico di Croce ha giustamente richiamato l'attenzione Giuseppe Pezzino, in *L'economico e l'etico-utile nella formazione crociana dei distinti (1893-1908)*, cit., p. 149: «Nel rifiuto crociano dell'empirico e del contingente non incide soltanto l'influsso di Hegel; in quel rifiuto c'è soprattutto un'esigenza metodologica kantiana, un'impostazione critica che mira alla definizione del trascendentale, sul piano della netta distinzione tra il filosofico e l'empirico».

<sup>748</sup> Molto opportunamente Aldo Mautino sottolineò, in *La formazione della filosofia politica di Benedetto Croce*, cit., pp. 241-242, esser il neocriticismo costretto, «estendendo oltre i limiti fissati dal Kant stesso gli schemi logici peculiari delle scienze naturali ed applicandoli alle scienze morali, [...] ad ammettere come tacito presupposto, che il diritto fosse realtà naturale, ed il proprio criterio *a priori* di giuridicità null'altro se non uno schema logico di intellegibilità da applicarvi».

<sup>749</sup> È ancora Mautino a guidarci nell'esegesi – particolarmente apprezzata, fra l'altro, dallo stesso Croce (cfr. la *Prefazione* a *La formazione della filosofia politica di Benedetto Croce*, cit., pp. 135-139, in part. pp. 136-137, che riporta una lettera del filosofo partenopeo a Mautino, datata 6 ottobre 1939) –, avendo quegli evidenziato come il neokantismo soggiacesse, «quanto alla determinazione effettiva del concetto del diritto, [a un] presupposto naturalistico», ossia empirico, donde la necessità di «dedurre il diritto dal processo dello spirito dove tutta la realtà era stata risolta» (pp. 243-244).

<sup>750</sup> B. CROCE, *Riduzione della filosofia del diritto alla filosofia dell'economia*, cit., p. 9.

l'animo di Croce – distinguere le guise dello spirito<sup>751</sup> –, lamentando egli, dopo aver consentito con la parola kantiana sulla definizione del *Begriff von Recht* (cfr. *supra*, II, §, 2.1):

Il rapporto di *diritto* e *morale*, che il giurista von Jhering chiamava il capo Horn (o capo delle Tempeste) della scienza giuridica, mi sembra, in verità, il capo dei Naufragi. L'indole dell'attività giuridica rimane ancora oscura, e non si è riusciti a distinguerla davvero da quella dell'etica. – Se non si è riusciti, – si potrebbe dire, – gli è che la distinzione non esiste; e la filosofia del diritto dev'essere puramente e semplicemente assorbita nell'etica. – Ma a questa conclusione resiste ostinatamente una certa confusa coscienza, che è in tutti, dell'elemento differenziale, che il diritto contiene rispetto alla morale. E le si oppone poi con energia tutta la storia della filosofia del diritto, la quale è sorta appunto dalla necessità di fissare la distinzione di diritto e morale<sup>752</sup>.

Parrebbe dunque condivisibile l'opinione di Adelchi Attisani, che, introducendo la ristampa della *Riduzione*<sup>753</sup>, identificò il fine precipuo di questo scritto nel «salvare l'*autonomia del diritto* di fronte alla morale»<sup>754</sup>. Questione antica, risalente alla modernità matura (cfr. *supra*, I, § 3, nota 196), che Croce, a prima giunta, sembrava recuperare, quantunque poi l'impostasse altrimenti, se il diritto era da lui risolto, in ultimo, nell'attività economica (o, come pure è stato sostenuto, nel «fare»)<sup>755</sup>.

---

<sup>751</sup> La *Riduzione*, in fondo, fu l'occasione, per Croce, di provare la sua teoria della distinzione, così com'era stata da lui elaborata nel coevo *Ciò che è vivo e ciò che è morto della filosofia di Hegel*: cfr. M. MUSTÈ, *Benedetto Croce e il problema del diritto*, «Novecento», II (1992), n. 4, pp. 60-73, in part. p. 63, il quale è persuaso che, «nella *Riduzione*, la domanda sulla natura del diritto si risolve nella ricerca della “distinzione”».

<sup>752</sup> B. CROCE, *Riduzione della filosofia del diritto alla filosofia dell'economia*, cit., pp. 9-10 (il corsivo è dell'Autore). Per il riferimento a Jhering, v., *supra*, nota 501.

<sup>753</sup> La *Riduzione* apparve, in primo luogo, negli «Atti della Accademia Pontaniana», XXXVII (1907), 53 pp. (Memoria n° 8); quindi fu ristampata, nel 1926, per i tipi napoletani di Ricciardi. L'*Introduzione* a quest'ultima edizione, curata da Attisani (pp. IX-XXXII), venne in seguito rifiuta dall'Autore, con il titolo *La «Riduzione della filosofia del diritto alla filosofia dell'economia»*, nelle sue *Interpretazioni crociane*, Università degli Studi, Messina 1953, pp. 183-201 (dove si cita).

<sup>754</sup> *Ivi*, p. 196 (il corsivo è dell'Autore).

<sup>755</sup> Cfr. G. MARINO, *Diritto e 'fare'. La denegatio crociana e la filosofia del diritto a Napoli nel '900*, «Rivista internazionale di filosofia del diritto», LXXX (2003), pp. 231-273, in part. p. 236: «Il diritto – questa l'idea forte di Croce – è, o si appartiene al 'fare'». E non protesterà Croce, in *Indagini su Hegel e schiarimenti filosofici* [1952], a cura di A. Savorelli. Bibliopolis, Napoli 1997, p. 133, essere «tutte le categorie [la] *potenza del fare spirituale*»? (il corsivo è nostro). Categorie, dunque, potenze del fare pneumatico, che il filosofo napoletano così aveva già chiamate, ne *La storia come pensiero e come azione* [1938], a cura di M. Conforti, con una nota al testo di G. Sasso, Bibliopolis, Napoli 2002, p. 45, osservando: «Le categorie [...] operano [...] come *potenze del fare*. Intendiamo del fare nel suo senso più ampio, utile e morale e artistico e poetico, o quale altro sia, inclusovi il fare filosofico o storiografico, la filosofia-storia, che è tutt'insieme storia del pensiero passato e posizione del nuovo, di un nuovo filosofare, che a sua volta trapasserà a oggetto di storiografia» (il corsivo è nostro).

In principio, tuttavia, Croce dava l'idea di accettare la maniera in cui Thomasius, nel Settecento, sistemò l'annosa questione dei nessi fra diritto e morale<sup>756</sup>, emergendo, proprio in quell'epoca illuminata, il sentimento di «un *quid* distintivo rispetto alla morale, di un carattere prettamente giuridico, che non è carattere etico»<sup>757</sup>. Ma il filosofo napoletano rilevava, poi, l'insufficienza di quella soluzione, incapace di attingere la «conoscenza precisa»<sup>758</sup> della natura del diritto, quindi di fissare correttamente i rapporti tra le forme dell'eticità. Seguiva la demolizione, cui abbiamo accennato di volata (v. *supra*, II, § 2.2), di tutti quegli stratagemmi, d'indole naturalistica, approntati per connotare il giure a petto dell'etica, ed erano i casi della coattività, dell'esteriorità e della liceità.

Senonché la scienza razionale, o del puro concetto, non poteva, per Croce, soggiacere alle rappresentazioni naturalistiche, cioè generalizzanti, della comune dottrina giuridica<sup>759</sup>, donde l'impellenza di affrancarsi dai lacci dell'empiria, considerando le cose speculativamente. Coatte, allora, si scoprivano tutte le azioni, giuridiche e no, giacché ogni umana attività deve misurarsi, necessariamente, con le condizioni storiche in cui opera: un pensiero, questo, fondamentale, se si vuol sul serio intendere la sintesi volitiva, così come da Croce descritta, nel 1909, in *Filosofia della pratica*<sup>760</sup>. Operare, dunque, si

---

<sup>756</sup> Cfr. B. CROCE, *Riduzione della filosofia del diritto alla filosofia dell'economia*, cit., p. 13: «Il problema della distinzione [tra diritto e morale] nasce [...] col Tomasio e la sua scuola; e cioè quando si comincia a riconoscere che il diritto è qualcosa di più, o qualcosa di meno, rispetto alla morale, e che perciò non si riesce a farlo coincidere con questa; come due figure diverse, un triangolo e un quadrato, non combaceranno mai tra loro».

<sup>757</sup> *Ivi*, p. 14.

<sup>758</sup> *Ibid.*

<sup>759</sup> È tuttavia curioso come Croce, *ivi*, p. 57, giudicasse «parecchi lavori» dell'*allgemeine Rechtslehre* «di maggiore interesse filosofico di quel che il programma della scuola non lasci credere». L'*allgemeine Rechtslehre*, d'altronde, procedeva – lo chiarisce bene Guido Fassò, in *Storia della filosofia del diritto*, cit., vol. 3, pp. 183-185 – per generalizzazioni, con occhio fissamente rivolto agli ordinamenti positivi.

<sup>760</sup> Cfr. B. CROCE, *Riduzione della filosofia del diritto alla filosofia dell'economia*, cit., p. 15: «Il concetto di coazione [...], se vi s'insiste sopra con l'analisi, si chiarisce alla fine come il concetto delle azioni che gli uomini compiono tenendo conto delle circostanze date e, naturalmente, vincendo gli ostacoli che da queste nascono: cioè il concetto generale dell'azione, perché ogni azione è sempre così determinata». E, in *Filosofia della pratica. Economica ed etica*, cit., p. 50, il pensatore abruzzese avrebbe ancor meglio delucidato il punto, dicendo la volizione sempre commisurata alle circostanze di fatto, sicché «tale la volizione quale la situazione: l'una varia in funzione dell'altra». Non che l'azione fosse deterministicamente partorita dai fatti, introducendo essa elementi di novità non compresi nell'accadimento, e questo Croce ribadiva *apertis verbis*, *ivi*, pp. 131-132, con l'evidenziare l'indole poetica di ogni atto spirituale: «La volizione nasce [...] non già nel vuoto ma in una situazione determinata, con dati storici e ineliminabili, sopra un accadimento o complesso di accadimenti, i quali, poiché sono accaduti, sono necessari. A quella situazione la volizione è correlativa, e staccarnela sarebbe impresa vana: variando la situazione, varia la volizione; tale la situazione, tale la volizione. E ciò importa che essa è *necessitata*, ossia condizionata sempre da una situazione, e da quella, per l'appunto, sopra cui sorge. \ Ma ciò importa insieme che la volizione è *libera*. Perché, se la situazione di fatto è la condizione, la volizione in quanto tale non è la condizione, ma il condizionato; e non si sta ferma alla situazione di fatto, né la ripete col formarne un duplicato, cosa superflua, epperò impossibile nello svolgimento effettivo del reale, che non conosce cose superflue. La volizione produce alcunché di diverso, cioè di nuovo, che prima non esisteva e

può, sebbene sempre *sub condicione*, pena – per paradossale che suoni la conclusione – l'illibertà dell'atto; pena, anzi, l'insussistenza dell'atto medesimo, destinato, fuori dalla condizionalità storica, a rimaner velleitario conato<sup>761</sup>. Tale il «concetto [...] filosofico dell'azione, che l'uomo compie sempre come forza tra le forze delle circostanze date», conducendosi in modo «spontaneo e coatto insieme»<sup>762</sup>.

Né, secondo Croce, l'esteriorità valeva di più a distinguere l'attività giuridica dall'etica, in quanto l'esterno d'ogni azione, in ipotesi coartabile, non riesce disgiungibile, analogamente all'intuizione dall'espressione<sup>763</sup>, dall'interno (incoercibile,

---

ora viene all'esistenza; ed è iniziativa, creazione, *atto di libertà*. Se così non fosse, la volizione non sarebbe volizione, e la realtà non cangerebbe, non diverrebbe, non crescerebbe sopra sé stessa» (abbiamo reso in corsivo lo spazieggiato del testo). Sinteticità, o libera produttività pneumatica, che si scontra, tuttavia, con l'impossibilità, per lo spirito, di disattendere la regola trascendentale preposta allo stesso agire: intelligente intuizione, questa, che togliamo dalle pagine, davvero acute, di Giovanni Perazzoli, il quale, in *Benedetto Croce e il diritto positivo. Sulla «realtà» del diritto*, Istituto Italiano per gli Studi Storici, Napoli 2011, p. 51, avverte come «l'uomo [voglia], nella prospettiva della *Filosofia della pratica*, secondo la forma trascendentale della volontà: *non è libero rispetto alla struttura del volere, non è libero di volere, se non secondo la forma o struttura della volontà*» (il corsivo è nostro).

<sup>761</sup> È ancora Perazzoli, *ivi*, p. 53, a suggerire che, a parere di Croce, «solo se condizionata la volontà esiste, ed è libera. Se non fosse condizionata, oltre a non sorgere come il trascendimento (libertà) del fatto, la volontà semplicemente *non sarebbe*» (il corsivo è dell'Autore). «La volontà» – prosegue, *ivi*, p. 54, Perazzoli – «presuppone la limitazione. La realtà del volere è racchiusa nel limite e nella negazione del limite». Cos'è, del resto, la volizione, per Croce, se non passione, vittoriosa passione sulle altre tutte inattuali, o velleità? Occorrerebbe esaminare partitamente *Filosofia della pratica* (in specie, le pp. 155-163, su *L'atto volitivo e le passioni*), al fine di scandagliare l'orditura concettuale di un testo in ogni senso complesso: ciò che qui, per economia di discorso, non può farsi. Sia consentita, però, un'ulteriore, breve digressione sul tema del carattere della sintesi volitiva, che è sempre, in fondo, volontà utilitaria, giusta l'avviso, da noi seguito, di Perazzoli, il quale, in *Benedetto Croce e il diritto positivo. Sulla «realtà» del diritto*, cit., p. 52, ritiene coincidere volontà e individuazione – «“non si può non” volere l'individuale», ci dice, lì, l'Autore –, in quanto «l'agire utile è la struttura della volizione in generale, è *una struttura trascendentale*» (p. 64; il corsivo è nostro). È giocoforza pensare, allora, a una pagina crociana del 1905 – anteriore, cioè, alla *Riduzione*, ma comunque assai significativa –, identificando ivi il filosofo napoletano «il diritto nella sua realtà [con la] *volontà in atto*» (v. B. CROCE, recensione a I. PETRONE, *Lo Stato mercantile chiuso di G. Am. Fichte e la premessa teorica del comunismo giuridico*, cit., p. 148; il corsivo è nostro). Il volere in atto, trionfo dell'unica sintesi volitiva possibile su ogni altra passione contrastante (cfr. *Filosofia della pratica. Economica ed etica*, cit., pp. 156 e 158), era, secondo Croce, volere giuridico (*scilicet*: economico), sicché pure la morale non sfuggiva – lo sapeva bene il filosofo della storia Hegel, convinto che *nichts Grosses in der Welt ohne Leidenschaft vollbracht worden ist* – alla morsa dell'ofelimità, cioè della concretezza, per essere davvero voluta (cfr. *Filosofia della pratica. Economica ed etica*, cit., p. 243), donde – potremmo arditamente ipotizzare – la riduzione dell'intera pratica al solo modo utilitario, inteso quale inaggrabile forma del volere, suo generico sostrato. Su passionalità, interesse e volere, inscindibilmente congiunti, v., inoltre, l'inequivoca parola di B. CROCE, *Ciò che è vivo e ciò che è morto della filosofia di Hegel*, cit., p. 50: «L'individualità non è altro che il veicolo dell'universalità, la sua effettualità. Niente si può attuare se non diventa passione dell'uomo: *niente di grande si fa senza la passione*. E la passione è l'attività che si volge a interessi e fini particolari» (abbiamo reso in corsivo lo spazieggiato del testo).

<sup>762</sup> B. CROCE, *Riduzione della filosofia del diritto alla filosofia dell'economia*, cit., pp. 15-16.

<sup>763</sup> Cfr. B. CROCE, *Estetica come scienza dell'espressione e linguistica generale* [1902; 1904<sup>2</sup>], cit., p. 32: «Ogni vera intuizione o rappresentazione è, insieme, *espressione*. Ciò che non si oggettiva in un'espressione non è intuizione o rappresentazione, ma sensazione e naturalità. Lo spirito non intuisce se non *facendo*, formando, esprimendo. Chi separa intuizione da espressione, non riesce più mai a ricongiungerle» (il corsivo è dell'Autore). Forse che, allora, espressione vale estrinsecazione? No, certamente, e in tal senso la parola di Croce è netta, assegnando egli l'estrinsecazione al dominio della pratica: essa – si legge, *ivi*, p. 132 – è «fatto volontario». Ma il procedimento mentale, che unifica intuizione

per Thomasius e i di lui scolari): «Allorché si cerca di distinguere filosoficamente l'azione esterna dall'azione interna», ammoniva Croce, «in luogo della distinzione, si trova anche qui l'unità»<sup>764</sup>. Separare analiticamente l'impeto spirituale, che muove il braccio, sarebbe, dunque, impossibile, poiché – così, nella *Pratica*, l'Autore – «l'intenzione e la volizione coincidono in ogni punto»<sup>765</sup>.

Se la vecchia dottrina dei due *fora* risultava inadeguata, il connotato dell'esteriorità era però mantenuto, servendo, retoricamente, a corroborare l'idea dell'aeticità del giure, donde la conclusione, che poneva sotto forma d'interrogativi una certezza attinta in precedenza:

Allorché si parla delle azioni giuridiche come di azioni esterne, non si vorrà dire, per avventura, che esse sono bensì anche interne, ma che la loro interiorità non è quella della morale? e che perciò si chiamano *esterne*, cioè *esterne alla morale*, cioè *distinte* dalla morale? Credo che sia così<sup>766</sup>.

«Credo che sia così». Irrompeva, *ex abrupto*, un elemento costruttivo, anticipando, nel corso della spietata liquidazione delle categorie giuridiche tradizionali, parte della soluzione, che Croce doveva già aver ben chiara in mente, il 21 aprile 1907<sup>767</sup>. Soluzione

---

ed espressione, è lo stesso adottato da Croce nella *Riduzione* e nella *Pratica*, raccordando l'esterno e l'interno, l'intenzione e l'azione. E non conquisterà Croce, nella *Logica* del 1909, dopo aver riflettuto sul nesso che stringe intenzione e azione, l'identità di giudizio definitorio e giudizio percettivo (o individuale), ossia l'unità di filosofia e storia? È lo stesso pensatore abruzzese a confessarlo, in *Contributo alla critica di me stesso*, cit., pp. 383-384, precisando: «Nel preparare la mia *Filosofia della pratica* e indagare il rapporto tra intenzione e azione, negata la dualità di esse e la concepibilità di un'intenzione senza azione, ripensai alla dualità che avevo lasciata nella prima *Logica* tra concetto e giudizio singolare, ossia tra Filosofia come antecedente e Storia come conseguente, e scorsi chiaramente che un concetto, che non sia insieme giudizio del particolare, è tanto irrealistico quanto un'intenzione che non sia insieme azione».

<sup>764</sup> B. CROCE, *Riduzione della filosofia del diritto alla filosofia dell'economia*, cit., pp. 16-17.

<sup>765</sup> B. CROCE, *Filosofia della pratica. Economica ed etica*, cit., p. 53.

<sup>766</sup> B. CROCE, *Riduzione della filosofia del diritto alla filosofia dell'economia*, cit., p. 18 (il corsivo è dell'Autore).

<sup>767</sup> L'aeticità del diritto (*rectius*: dell'economico) era del resto prefigurata da un'importante nota alla memoria *Per la interpretazione e la critica di alcuni concetti del marxismo*, «Atti della Accademia Pontaniana», XXVII (1897), 46 pp. (Memoria n° 17, con paginazione autonoma; ora in B. CROCE, *Materialismo storico ed economia marxistica*, cit., pp. 67-118, donde si cita), ove il filosofo di Pescasseroli deplorava il vizio degli «economisti [...] di far coincidere il concetto dell'economico con quello dell'egoistico. [...] L'economia – concludeva – è una sfera indipendente, accanto alle altre dell'attività umana» (pp. 85-86, nota 22; abbiamo reso in corsivo lo spazieggiato del testo). Non a caso Lanfranco Mossini, in *La categoria dell'utilità nel pensiero di Benedetto Croce*, cit., pp. 114-115, insiste sulla decisività del brano appena ricordato, in quanto, nonostante «Croce non abbia presente che una vaga prospettiva del complesso delle forme dello spirito [...], esiste proprio la rivendicazione dell'autonomia, entro lo schema delle forme spirituali, non solo dell'economia [...], ma, insieme, dell'eticità stessa, nella sua assoluta validità. [...] In quel principio non c'era solo il riflesso dell'autonomia ed originarietà, che si andava enucleando, di quella stessa utilità, ma, unito da un collegamento indissolubile, il riflesso dell'autonomia ed assolutezza della categoria morale». A parte ciò, non sarà inutile notare che, secondo i

che richiedeva, per essere infine posseduta, la decostruzione di un ultimo connotato del diritto, fra quelli acriticamente celebrati della scienza giuridica: la liceità. Ma diritto significava, di necessità, lecito, giacché l'imperativo giuridico, mentre comanda, altresì permette<sup>768</sup>, a dispetto dell'etica, cui nessun atto può, per converso, sfuggire<sup>769</sup>: diritto e lecito, insomma, significavano, a parere di Croce, l'identico<sup>770</sup>, e nemmeno il presunto carattere della lecitezza serviva davvero a discernere le forme della prassi.

Bisogna, tuttavia, fermare l'attenzione su un dettaglio, apparentemente trascurabile eppure, sotto il profilo logico, assai rilevante: Croce, infatti, argomentando intorno al lecito, passava, forse senza avvedersene, dal diritto alla legge, ossia da un concetto logicamente più ampio a uno, invece, più circoscritto (se la legge è sempre diritto, non tutto il diritto è legge: la consuetudine, ad esempio, è diritto, non legge). La cosa, in ogni senso curiosa, dev'essere segnalata, e occorre citare, per intendere veramente:

Ma, se il lecito come lecito non appartiene all'etica, donde ci proviene dunque questo concetto? Per l'appunto, dal campo del diritto. Giacché la legge, com'è noto, *aut iubet aut vetat*, o meglio, comanda sempre, e non ha il compito di permettere, salvo che non dia un chiarimento circa l'estensione del comando o non tolga un comando anteriore; nel qual caso si ha un comando che distrugge un comando, e non già una permissione. Ma si deve notare che, se la legge non ha *accanto* a quella del comando la funzione speciale del permettere, gli è appunto perché il suo comandare è, nel tempo stesso, un permettere. Le leggi comandano, e, delimitando così il campo delle azioni che esse impongono, stabiliscono per ciò stesso il confine delle azioni permesse; tali infatti sono tutte le altre, dalle leggi non menzionate<sup>771</sup>.

---

*Taccuini di lavoro*, cit., vol. 1, p. 49, la scrittura della memoria sulla filosofia del diritto fu portata a termine il 18 aprile. Nei giorni seguenti, Croce avrebbe invece rivisto il manoscritto (cfr. *ivi*, pp. 50-52).

<sup>768</sup> Cfr. B. CROCE, *Riduzione della filosofia del diritto alla filosofia dell'economia*, cit., p. 20: «Lecito [...] significa, – conforme alla sua etimologia, – quello che è *lasciato* dalle leggi, quello che è fuori di esse; e richiama, per correlazione, quello che la legge comanda e non lascia fuori indiscriminato» (il corsivo è dell'Autore).

<sup>769</sup> Cfr., a tal proposito, B. CROCE, recensione I. PETRONE, *Lo Stato mercantile chiuso di G. Am. Fichte e la premessa teorica del comunismo giuridico*, cit., p. 148, nella quale l'Autore, con due anni d'anticipo, affermava non esistere «azione che sfugga alla sanzione morale». Concetto poi ribadito, nella *Riduzione della filosofia del diritto alla filosofia dell'economia*, cit., p. 19, asseverando Croce l'estraneità del lecito al campo dell'etica, giacché «il principio morale non sarebbe tale, se non aspirasse ad investire di sé tutto l'umano operare».

<sup>770</sup> Cfr. *ivi*, p. 20: «Coloro che dicono che il diritto si restringe al campo del lecito, non dicono altro se non che il diritto si riferisce al campo della delimitazione giuridica; ossia, che il diritto è il diritto».

<sup>771</sup> *Ibid.* (abbiamo sottolineato il testo, per distinguerlo dal corsivo dell'Autore).

È probabile che Croce subisse l'influenza, non dichiarata nel ricco apparato critico della memoria pontaniana<sup>772</sup>, di Modestino, giurista romano del periodo postclassico<sup>773</sup>, il quale ripeteva essere «legis virtus haec [...] imperare vetare permettere punire» (*Digestum*, 1, 3, 7). Né può trascurarsi la tendenza crociana a concepire il diritto come comando, insistendo il passo or ora ricordato sulla funzione imperativa della legge, da cui la prossimità del filosofo partenopeo, almeno sotto quest'aspetto, ai teorici del positivismo giuridico (a John Austin, per fare soltanto un nome)<sup>774</sup>.

È però opportuno osservare che lo stesso Croce, nel 1917, recensendo un volume di Giuseppe Maggiore, *Il diritto e il suo processo ideale* (1916), ribalterà il proprio anteriore punto di vista, con il dire «non [...] punto esatta l'identificazione del diritto, del mero diritto, con la norma o legge, [...] sua forma derivata»<sup>775</sup>. Consapevolezza ottenuta,

---

<sup>772</sup> Croce, *ivi*, p. 59, polemizza, piuttosto, con Iginio Petrone, che, in *Contributo all'analisi dei caratteri differenziali del diritto*<sup>3</sup>, cit., p. 394, aveva sostenuto segnare «il diritto [...] la sfera del lecito», a petto della morale, preposta al dominio dell'«obbligatorio».

<sup>773</sup> Antonio Metro, in *Le fonti del diritto romano* [2003], GENAL, Messina 2005<sup>2</sup>, p. 9, adotta la seguente periodizzazione quadripartita: 1. Periodo arcaico, dal secolo VIII a.C. al 367 a.C., data dell'emanazione delle *Leges Liciniae Sextiae*, che decretarono la fine del conflitto fra patrizi e plebei; 2. Periodo preclassico, dal 367 a.C. al 27 a.C., anno in cui Augusto instaurò il Principato; 3. Periodo classico, dal 27 a.C. al 248 d.C., anno dell'avvento del Dominato diocleziano; 4. Periodo postclassico, dal 248 d.C. al 565 d.C., anno di morte di Giustiniano.

<sup>774</sup> Cfr. J. AUSTIN, *Lectures on Jurisprudence, or the Philosophy of Positive Law* [1861-63], 2 vols., revised and edited by R. Campbell, Murray, London 1885<sup>5</sup>, vol. 1, p. 79: «Laws proper, or properly so called, are commands; laws which are not commands, are laws improper or improperly so called». Si sarebbe potuto richiamare pure un altro teorico dell'imperativismo, Thomas Hobbes, il quale, nel capo XXVI del *Leviathan*, diceva essere la legge nient'altro che *imperatum*. Senonché, qui, non si ragiona di nomi o di mere affinità intellettuali, bensì di concetti, e la posizione crociana pare, almeno nel citato luogo della memoria pontaniana, prossima a quella imperativistica. Si badi bene: prossima, ma parzialmente, essendo l'imperativismo teoria solidale, giusta l'avviso di N. BOBBIO, *Il positivismo giuridico*, lezioni di Filosofia del diritto raccolte dal dott. N. Morra [1962], Giappichelli, Torino 1996, p. 185, con la «concezione statual-legalistica del diritto (cioè con quella concezione che considera lo Stato come unica fonte del diritto, e individua nella legge l'unica espressione del potere normativo statale)». Nella *Riduzione della filosofia del diritto alla filosofia dell'economia*, cit., p. 46, oltre che in *Filosofia della pratica. Economica ed etica*, cit., pp. 324-325, Croce, però, sottraeva la giuridicità al monopolio statale, preconizzando, in certa maniera, il pluralismo romaniano. Rilevare tale similitudine di pensiero equivarrebbe, tuttavia, a rimanere, per Perazzoli, alla «superficie della questione» del rapporto tra la crociana Filosofia dello spirito e l'istituzionalismo romaniano, giacché il filosofo partenopeo «non potrebbe mai [assumere l'istituzione] nel senso *fondativo* in cui la assume Romano: essa è solo uno pseudoconcetto» (*Benedetto Croce e il diritto positivo. Sulla «realtà» del diritto*, cit., p. 112; il corsivo è dell'Autore). Sul tema delle affinità crociane con i teorici dell'istituzionalismo, v., in specie, D. CORRADINI, *Croce e la ragion giuridica borghese*, De Donato, Bari 1974, pp. 55-66.

<sup>775</sup> B. CROCE, recensione a G. MAGGIORE, *Il diritto e il suo processo ideale*, Fiorenza, Palermo 1916, «La Critica», XV (1917), pp. 60-63 (ora in B. CROCE, *Conversazioni critiche*, serie I, cit., pp. 254-259, in part. p. 255). Ma Luigi Bagolini, nelle sue *Considerazioni intorno al concetto di legge nel pensiero di B. Croce*, «Studi senesi», LXII (1950), pp. 242-260, in part. p. 243, stima, per contro, «importante notare che [Croce] parte dalla equazione di questi due termini, dall'equazione di diritto e di legge». Noi stessi, in altra sede (cfr. *Croce e il diritto: dalla ricerca della pura forma giuridica all'irrealtà delle leggi*, cit., pp. 154, 159 e nota 71), non abbiamo colto il potenziale imperativistico del citato passo della memoria del 1907, avvicinando il pensatore napoletano, *pure et simpliciter*, ai teorici della reazione antinormativistica. Procedimento non completamente errato, soprattutto alla luce delle parole crociane del 1917, ma che non mette nel giusto risalto le difficoltà logiche determinate dalla confusione di diritto e legge, manifesta nella



comunque, un decennio dopo, e non ancora presente nella *Pratica*, che, rifondendo – con emendamenti non trascurabili<sup>776</sup> – la *Riduzione*, dedicava la parte terza a *Le leggi*, ove di *fontes iuris* altri, significativamente, si taceva<sup>777</sup>.

Croce, invero, ragionando da filosofo e non da leguleio, mirava non alla classificazione scientifica delle fonti del diritto, bensì alla forma in cui l'attività legislatrice logicamente consiste<sup>778</sup>, per coglierne, sottostante, l'economica essenza<sup>779</sup>, la sua psuedoconcettualità<sup>780</sup>. È certo, tuttavia, che, nella *Pratica*, l'Autore faceva riposare il

---

memoria del 1907. Anche Barbara Troncarelli, sulla scorta della recensione del 1917, crede «Croce neg[hi] che il diritto coincida con la legge»: v. *Diritto e filosofia della pratica in Benedetto Croce. 1900-1952*, cit., p. 107. Ma quell'immotivato scivolamento dal diritto alla legge, consumatosi nella *Riduzione*, è fatto incontestabile, e occorre sottolinearlo debitamente.

<sup>776</sup> Per la vicenda redazionale della memoria pontaniana, cfr. C. NITSCH, *Il fantasma della «Prima forma»*. Saggio sulla *Riduzione crociana*, cit., che determina i rapporti di essa con la *Pratica*, la cui genesi è invece ricostruita da G. SASSO, *Nota*, in B. CROCE, *Filosofia della pratica. Economica ed etica*, cit., pp. 407-420. V., inoltre, G. GIORDANO, *Il concetto di legge nella Filosofia della pratica di Benedetto Croce*, cit., p. 410, che conferma come la *Riduzione* non sia stata «riversata *sic et simpliciter* nella terza e ultima sezione della *Filosofia della pratica*, quella appunto relativa alle leggi. [...] Solo l'ultimo capitolo, «L'attività giuridica», riprende in maniera puntuale temi dell'ultima parte della memoria; a parte questo, è lo scopo che Croce si prefigge nei due testi che è fondamentalmente diverso». Qualche cenno sul rapporto tra le due opere, inoltre, si trova – sia consentita la citazione – nel nostro *Croce e il diritto: dalla ricerca della pura forma giuridica all'irrealtà delle leggi*, cit., pp. 155-156.

<sup>777</sup> Anche quando Croce, in *Filosofia della pratica. Economica ed etica*, cit., p. 319, agguaglia le norme sociali alle regole di condotta individuale («statuti fondamentali, leggi, regolamenti, ordinanze, disposizioni transitorie, contratti, leggi singolari»), il termine ultimo di paragone è offerto dalle «formazioni legali», ossia dalle leggi. Che fosse un cedimento agli usi del linguaggio ordinario è pur possibile, quantunque il dubbio resti, non essendo facile comprendere se Croce, nella prima decade del Novecento, risolvesse davvero la vita giuridica nella sola legalità (e questa, poi, nell'economicità). Certo è che, dichiarato empirico il carattere sociale, «tutte le distinzioni e suddistinzioni» (*ivi*, p. 323) del concetto di legge venivano bollate dal filosofo abruzzese come non meno «empiriche» (*ibid.*), cioè filosoficamente non necessarie. Non errava, dunque, Bagolini (v. *supra*, nota 775), affermando l'identità, per il Croce della *Pratica*, di diritto e legge.

<sup>778</sup> Cfr. B. CROCE, *Filosofia della pratica. Economica ed etica*, cit., pp. 324-325: «Noi che non siamo giuristi ma filosofi, ai quali perciò è vietato formare e adoperare distinzioni pratiche o empiriche, dobbiamo concepire come leggi, e tutte agguagliarle nell'unica categoria della legge». E ancora, sempre a p. 325: «Il concetto di legge, quando si voglia filosofarvi sopra, dev'essere preso in tutta la sua estensione logica».

<sup>779</sup> Attività legislatrice, precisava Croce, *ivi*, p. 355, è la «volontà [...] che pone le leggi», distinta da quella giuridica, la quale «attua ed esegue la legge» (p. 357). Dell'una e dell'altra si disvelava, poi, l'identica natura, «generalmente pratica o meramente economica» (*ibid.*; abbiamo reso in corsivo lo spaziaggiato del testo). Ma l'attività giuridica, a differenza di quella legislatrice, era concreto atto individuale, non escogitazione di schemi generali e astratti, sicché Croce, *ivi*, p. 358, avvertiva: «Attività giuridica e attività economica sono *sinonimi*. L'attività legislatrice, rientrando nella cerchia dell'economica, vi si distingue tuttavia come volizione dell'astratto, volizione indeterminata; quella giuridica, invece, concreta e determinata come l'altra, non si distingue dall'altra per alcun carattere secondario» (abbiamo reso in corsivo è lo spaziaggiato del testo).

<sup>780</sup> Altro discorso è quello, relativo alla possibilità stessa degli pseudoconcetti, i quali, prodotti analitici dell'intelletto, contraddirebbero, a rigore, l'indole dello spirito, che, sintetico e concreto, non genera mai l'astratto: cfr., sul tema, le importantissime pagine di G. SASSO, *Benedetto Croce. La ricerca della dialettica*, Morano, Napoli 1975, pp. 59-125, in part. p. 82: «L'attività astraente non può produrre l'astrazione». Al problema, gravissimo, si avvicina, con grande finezza, Giovanni Perazzoli, in *Benedetto Croce e il diritto positivo. Sulla «realtà» del diritto*, cit., p. LI, che la regola (trascendentale) preposta alla produzione del diritto positivo, *pseûdos* escogitato dall'intelletto analitico, stima, per contro, dotata di verità. La questione, assai spinosa, è stata di nuovo toccata da Sasso, in *Sulla Filosofia della pratica di Benedetto Croce*, cit., pp. 85-94, e da numerosi altri, fra cui richiamiamo L. BAGOLINI, *Considerazioni intorno al concetto di legge in B. Croce*, cit., p. 247, G. CAPOZZI, *La mediazione come divenire e come*

*discrimen* fra legge naturalistica, ipotetico schema conoscitivo, e legge giuridica, perentorio comando sovrano, proprio nell'imperatività, esercitabile attraverso la «spada»<sup>781</sup>, in quanto «la legge [prescrittiva], essendo atto volitivo, *iubet*»<sup>782</sup>.

Breve incursione nei temi della *Pratica*, che, per non divagare, è d'uopo interrompere, riprendendo l'esame della *Riduzione*, fermo alla rassegna dei connotati del giure, i quali, caduchi, non consentono di sceverarlo dall'etica, riprova della «condizione morbosa»<sup>783</sup> in cui versa il pensiero, donde i dualismi di «diritto positivo e di diritto ideale, di diritto storico e diritto naturale, di legge e di giustizia»<sup>784</sup>. Distinguere, dunque, per ristabilire la sanità dello spirito, sciogliendo, insieme, quelle perniciose dicotomie, che aduggiano il rigore della logica, secondo cui «un determinato aspetto della realtà non è pensabile se non con un unico concetto»<sup>785</sup>: i giusnaturalisti, insomma, erano vittime, per Croce, di una pericolosa confusione, «piaga o [...] bubbone»<sup>786</sup> dell'intelligenza.

Il risanamento passava, a parere del filosofo partenopeo, dalla definizione del «principio economico»<sup>787</sup>, su cui ci siamo intrattenuti dianzi. E la vicenda stessa del moderno pensiero giuridico, con i suoi sforzi di rinvenire i caratteri differenziali delle forme dell'eticità, attesterebbe indubitabilmente il presentimento di quel principio, allora soltanto intraveduto. Non a caso – commentava Croce –, nel

tempo [...] in cui si è venuta facendo una qualche distinzione tra diritto e morale, e si è dato l'avviamento a una specifica filosofia del diritto, – dico, tra i secoli XVII e XVIII, – si sia anche affermata per la prima volta l'economia, come scienza indipendente. Petty e Locke sono contemporanei di Tomasio; come Adamo Smith è contemporaneo di Kant<sup>788</sup>.

---

*relazione. Etica e diritto nella problematica dell'immanentismo*, Jovene, Napoli 1961, pp. 48-52, e B. TRONCARELLI, *Diritto e filosofia della pratica in Benedetto Croce. 1900-1952*, cit., pp. 84-91.

<sup>781</sup> B. CROCE, *Filosofia della pratica. Economica ed etica*, cit., p. 328. Come non pensare, scorrendo queste linee di *Filosofia della pratica*, al capo XVII del *Leviathan*, ove Hobbes affermava che *covenants, without the sword, are but words, and of no strength to secure a man at all?* Circa la convertibilità delle regole (o leggi naturalistiche) in enunciati prescrittivi, v. *Filosofia della pratica. Economica ed etica*, cit., pp. 327-329, e, contro gli interdetti crociani, G. FASSÒ, *La storia come esperienza giuridica* [1953], a cura di C. Faralli, Rubbettino, Soveria Mannelli 2016, pp. 39 e sgg.

<sup>782</sup> B. CROCE, *Filosofia della pratica. Economica ed etica*, cit., p. 330.

<sup>783</sup> B. CROCE, *Riduzione della filosofia del diritto alla filosofia dell'economia*, cit., p. 32.

<sup>784</sup> *Ibid.*

<sup>785</sup> *Ivi*, p. 33.

<sup>786</sup> *Ivi*, p. 34. Abbiamo accennato all'atteggiamento del filosofo napoletano di fronte al giusnaturalismo nel nostro *Croce e il diritto: dalla ricerca della pura forma giuridica all'irrealtà delle leggi*, cit., pp. 142, 148, 162-164, che richiama, in aggiunta ai citati brani della *Riduzione*, luoghi di altri scritti crociani (di *Filosofia della pratica*, in specie). Un tentativo d'inquadrare specularmente le ragioni dell'insofferenza crociana per lo *ius naturae* è stato inoltre compiuto da L. MOSSINI, *Croce e il diritto naturale*, «Cultura e società», I (1960), pp. 401-416.

<sup>787</sup> B. CROCE, *Riduzione della filosofia del diritto alla filosofia dell'economia*, cit., p. 35.

<sup>788</sup> *Ivi*, p. 37.

Meri accidenti storici, o effettiva esigenza del moderno *Zeitgeist*, i due fatti – la nascita dell'economia politica e i tentativi tomasiani di distinguere il diritto dalla morale – erano accomunati da Croce, esprimendo essi, sebbene inadeguatamente, un identico bisogno: far spazio a una nuova figura, vitale passionale utilitaria, dello spirito pratico, chiudendo per sempre con l'ascetismo medievale<sup>789</sup>.

Figura economica, soggiungeva l'Autore, identica all'«attività pratica, presa semplicemente come tale, prescindendo cioè dalla determinazione di essa come morale o immorale»<sup>790</sup>, dunque, in fondo, né ofelima né etica: attività pratica *qua talis*, ossia economica di nome, che sarà poi detta, nel 1909, «attività pratica genericamente considerata»<sup>791</sup>, o sentimento, quasi la prassi, bipartendosi, si determinasse su uno sfondo di per sé utilitario; quasi il sostrato delle forme della prassi, il loro *hypokeímenon*, fosse in sé utilitario<sup>792</sup>. Come che sia di ciò, e tenendo bene a mente quanto in proposito argomenta Gennaro Sasso<sup>793</sup>, crediamo Croce procedesse, nella sua memoria del 1907, a ridurre la giuridicità non all'ofelimo determinato, bensì, anche, al generico «atto di volontà»<sup>794</sup> economico, donde il fiorire della forma utilitaria particolarmente intesa su quella, generale, del diritto (*scilicet*: economia)<sup>795</sup>.

---

<sup>789</sup> Cfr. il celebre scritto, apparso ne «La Critica», XXIX (1931), pp. 401-412, *Le due scienze mondane. L'Estetica e l'Economica* (ora in B. CROCE, *Ultimi saggi* [1935], a cura di M. Pontesilli, Bibliopolis, Napoli 2012, pp. 49-62, donde si cita), che insiste sulla «natura radicalmente antiascetica, antitrascendente, mondana, profana» (p. 51) dell'estetica e dell'economica, discipline moderne, a petto dell'intuizione medievale della filosofia, dominata, nella pratica, dalla morale («e moralisticamente [infatti] risolveva i problemi politici ed economici»: *ibid.*); nella teoretica, dalla sola logica, adusa peraltro a piegare «la poesia e l'arte a mezzi di significazione e di divulgazione delle sacre verità» (*ibid.*). Estetica ed economia esprimono, cioè, i diritti dell'individuale, favorendo l'elaborazione dell'universale concreto e, quindi, il pieno immanentismo. Difesa dell'individualità che esigea, a un tempo, la sensualizzazione dello spirito e la spiritualizzazione del senso, il quale, non più subietta natura, alimenta la vita pneumatica (cfr. *ivi*, pp. 53-54).

<sup>790</sup> B. CROCE, *Riduzione della filosofia del diritto alla filosofia dell'economia*, cit., p. 37.

<sup>791</sup> B. CROCE, *Filosofia della pratica. Economica ed etica*, cit., p. 150. E ancora, *ivi*, p. 248: «Piacere e dolore appartengono solo al sentimento, perché appartengono alla sola attività economica, cioè all'*attività pratica nella sua forma generale*, che avvolge di sé tutte le altre forme [...] particolari pratiche» (il corsivo è nostro). Le «forme particolari pratiche»: vale a dire, appunto, l'economica e l'etica! V. pure, *infra*, nota 807.

<sup>792</sup> Poco importa che Croce, in *Riduzione della filosofia del diritto alla filosofia dell'economia*, cit., p. 38, ribadisse non potersi ammettere «una terza forma di attività pratica, [...] perché la partizione [...] di individuale ed universale esaurisce completamente il campo del dividendo». Il fantasma dello *hypokeímenon* pratico s'aggravava già nella lettera a Pareto del 15 maggio 1900, ove – lo vedemmo a suo luogo – Croce definiva «fatto economico» non l'attività utilitaria particolarmente determinata, e per ciò distinta dall'altrettanto determinata attività etica, bensì l'«attività pratica dell'uomo *in quanto si consideri per sé*», ossia al di qua d'ogni particolare determinazione (v., per la positura del brano, *supra*, nota 735; il corsivo è nostro).

<sup>793</sup> V. *supra*, nota 735.

<sup>794</sup> B. CROCE, *Riduzione della filosofia del diritto alla filosofia dell'economia*, cit., p. 38.

<sup>795</sup> Che il diritto fosse «volontà in atto» abbiamo già osservato, *supra*, nota 761.

Riduzione della filosofia del diritto alla filosofia dell'economia, sì. A patto, però, di concepire chiaramente il termine «economia», simbolo di una difficoltà teoretica irrisolta, e forse non saputa, se di attività «generalmente pratica o meramente economica» Croce avrebbe ancora parlato – lo abbiamo veduto poc'anzi<sup>796</sup> – nell'*opus magnum* del 1909, proprio con riferimento all'«attività giuridica». Nella memoria pontaniana, intanto, «l'identità dell'attività giuridica con l'economica»<sup>797</sup> era decisamente posta, e non sarebbe stata più dismessa dall'Autore, che privava il diritto, in tal modo, di ogni autonomia categoriale, dissolvendone la forma nell'indeterminato e generico sfondo utilitaristico: il giure, quindi, lungi dall'essere sovrastruttura, diventava, contro il dettato marxiano e a scapito della propria definita identità, struttura della stessa struttura economica<sup>798</sup>.

Resisteva, ineliminabile residuo, soltanto l'estrinseco schema privatistico della contrattazione bilaterale fra A e B, che Croce additava quale paradigma del «fatto giuridico» in genere, la sua «universale ed eterna natura»<sup>799</sup>, costringendovi a forza, e per

---

<sup>796</sup> V. *supra*, nota 779.

<sup>797</sup> B. CROCE, *Riduzione della filosofia del diritto alla filosofia dell'economia*, cit., p. 41. Non possiamo, per conto nostro, consentire con Domenico Corradini, che, in *Croce e la ragion giuridica borghese*, cit., p. 76, parla, addirittura, di «giuridicizzazione del momento economico», in quanto «il volere utilitaristico ha l'impronta della normatività». Tralasciamo la circostanza, esteriore e verbale, dell'infelice scelta, per descrivere l'attività dell'individuale, dell'aggettivo «utilitaristico», invitando, piuttosto, a riflettere, alla luce degli argomenti finora addotti, sull'erronea geminazione dei termini che l'inciso «giuridicizzazione del momento economico» comporta: giuridicità ed economicità, infatti, sono *tò autó*, e la formula citata significa, cioè, o «giuridicizzazione del momento giuridico» o «economicizzazione del momento economico». In entrambi i casi, un non senso, spia di una riflessione insufficiente. I rapporti fra le forme pratiche sono stati indagati, attraverso l'ausilio di una rappresentazione geometrica, da Giuseppe Rensi, in *Il genio etico ed altri saggi*, cit., pp. 315-384, il quale, assimilando la prassi, così come concepita dal Croce sistematico, a una figura triangolare, ne analizzava i vari segmenti. Ma Rensi concludeva, poi, nel paneticismo, affermando la «sostanziale identità del Diritto con l'Etica» (p. 369).

<sup>798</sup> Facciamo riferimento, *ça va sans dire*, alle pagine marxiane della *Prefazione a Per la critica dell'economia politica* [1859], introduzione di M. Dobb, traduzione di E. Cantimori Mezzomonti [1957], Editori Riuniti, Roma 1974<sup>3</sup>, pp. 3-8, in part. p. 5: «Nella produzione sociale della loro esistenza, gli uomini entrano in rapporti determinati, necessari, indipendenti dalla loro volontà, in rapporti di produzione che corrispondono a un determinato grado di sviluppo delle loro forze produttive materiali. L'insieme di questi rapporti di produzione costituisce la struttura economica della società, ossia la base reale sulla quale corrispondono forme determinate della coscienza sociale. Il modo di produzione della vita materiale condiziona, in generale, il processo sociale, politico e spirituale della vita. Non è la coscienza degli uomini che determina il loro essere, ma è, al contrario, il loro essere sociale che determina la loro coscienza». Senonché – commenta Lanfranco Mossini, ne *La categoria dell'utilità nel pensiero di Benedetto Croce*, cit., p. 218 – in Marx «si potevano ritrovare [...], rispetto al diritto, due distinte tendenze, delle quali una insisteva sulla natura ideologica, derivata, riflessa delle forme, delle sovrastrutture giuridiche e l'altra, nonostante la aperta contraddizione con la prima, non rifuggiva dal concedere al diritto il carattere di realtà sociale in vicendevole rapporto d'influenza con la forma economica». E Croce, a parere di Mossini, con l'identificare diritto ed economia, vanificava la prospettazione marxiana del giure in termini sovrastrutturali, «perché proprio quel diritto si rivelerà come identico agli interessi economici, alle azioni meramente utili» (p. 219). Ragionamento non errato, sebbene l'analisi non sia sufficientemente radicale, arrestandosi, invece, alla superficie.

<sup>799</sup> B. CROCE, *Riduzione della filosofia del diritto alla filosofia dell'economia*, cit., p. 42.

ciò mutilandola, la varia fenomenologia del diritto<sup>800</sup>. L'esempio addotto nella *Riduzione*, di carattere storico, presentava due contraenti, la *gens Langobardorum* insediata nella Gallia cisalpina e i proprietari terrieri romani, ai quali s'imponeva la *capitis deminutio*, facendoli regredire ad aldi o semiliberi, con l'obbligo di fornire un terzo dei frutti coltivati. Di fronte a un siffatto comandamento, allora,

B potrebbe rifiutarsi e combattere; ma, disperso, disabituato alle armi, sente che la lotta sarebbe vana, e aggiungerebbe solo nuove stragi alle già accadute, senza mutare in nulla la posizione presente, che si riprodurrebbe tale quale o peggiorata. Se la richiesta di A fosse anche maggiore del terzo dei frutti, se addirittura spingesse B a tal punto di miseria da toccar la disperazione, B potrebbe stimare più conveniente a lui di farla finita, una volta per sempre, con una vita intollerabile [...]; e, forse, innanzi all'incipiente suicidio in massa della popolazione, A sarebbe mosso dal suo stesso interesse a più miti consigli. A è legato a B, e deve intendersela con B; e viceversa. [...] Le due volontà possono coincidere, e le due leggi coincideranno: possono differire, e o spariranno le condizioni stesse di un rapporto tra i due; o si avrà la lotta, ossia la laboriosa gestazione di un futuro accordo<sup>801</sup>.

Guido Calogero, commentando questa pagina, imputò quindi a Croce di rinunciare alla logica giusprivatistica della negoziazione, sacrificata per il «semplice, brutale, accordo di fatto»<sup>802</sup>. E opportunamente Giovanni Perazzoli considera tale accordo come la «condizione [...] dell'agire del forte verso il debole e del debole verso il forte»<sup>803</sup>, che non conferisce alcuna realtà al diritto, fagocitato dalla «politica»<sup>804</sup>, ossia dall'economico *stricto sensu*, concepito, adesso, quale «scambio»<sup>805</sup>: Croce s'avvitava, per questa via, in

---

<sup>800</sup> Cfr., in proposito, G. CALOGERO, *Croce e la scienza giuridica*, «Rivista italiana per le scienze giuridiche», LIX-LX (1952-53), pp. 1-13 (ora rifiuto, con il titolo *La concezione del diritto*, terzo capo degli ampliati *Studi crociani*, in ID., *La conclusione della filosofia del conoscere* [1938], Sansoni, Firenze 1960, pp. 76-92, donde si cita), che subitamente avverte aver il pensatore napoletano avuto «di fronte agli occhi non tanto la *lex publica* quanto la *lex privata*, non tanto la legge quanto il negozio giuridico» (p. 76); anzi, nemmeno il negozio giuridico, bensì solo il «semplice, brutale, accordo di fatto» (p. 78). Conviene con Calogero Barbara Troncarelli, che, in *Diritto e filosofia della pratica in Benedetto Croce. 1900-1952*, cit., p. 109, reputa Croce parta «evidentemente da una concezione privatistica del diritto, poiché lo intende nei termini del diritto privato, o meglio, di quella parte del diritto privato che è il diritto contrattuale». Senonché la centralità riconosciuta all'arbitrio soggettivo conduce Croce a deporre il contratto, favorendo il «mero accordo di fatto» (*ibid.*).

<sup>801</sup> B. CROCE, *Riduzione della filosofia del diritto alla filosofia dell'economia*, cit., p. 43.

<sup>802</sup> V. *supra*, nota 799.

<sup>803</sup> G. PERAZZOLI, *Benedetto Croce e il diritto positivo. Sulla «realtà» del diritto*, cit., p. 85. Non che Perazzoli acceda alla tesi, adombrata da Calogero, della *reductio* dell'accordo giuridico alla brutta forza naturale, ritenendo, per contro, la tesi crociana diretta a «dimostrare l'impotenza della pura forza, e la potenza del consenso. Disgiunta dal consenso, la forza [...] "rovina" nel giro di poco tempo» (p. 89).

<sup>804</sup> *Ivi*, p. 86.

<sup>805</sup> B. CROCE, *Riduzione della filosofia del diritto alla filosofia dell'economia*, cit., p. 44.

un fitto viluppo speculativo, cercando egli di difendere la «perpetuità del diritto», in quanto – proseguiva – gli «uomini, per perfetti che si pensino, sarebbero pur uomini, [...] onde dovrebbero [...] compiere azioni singole; le quali [...] sarebbero sempre azioni economiche, e quindi giuridiche»<sup>806</sup>.

Proteggere l'indipendenza del giuridico dalle insidie moralistiche – unico obiettivo della memoria del 1907, per Attisani – era, al punto in cui siamo, impresa addirittura disperata, venendo meno uno dei termini del rapporto, il diritto, dissolto ora nello *hypokeímenon* dell'«attività pratica in generale»<sup>807</sup> ora nella specifica forma economica, che opera negli scambi, concretandosi, cioè, nell'«azione individuale»<sup>808</sup>. La vera relazione, insomma, era tra l'economica e l'etica, la quale, per essere davvero, «non può non tradursi in azione pratica, [...] ossia in diritto»<sup>809</sup> (*scilicet*: utilità): «Economismo della volontà crociana» – avrebbe tuttavia postillato Calogero, nel 1930 – in tutto uguale all'«universalismo della volontà attualistica»<sup>810</sup>.

Come giustificare un simile avviso, che, accolto pure da Battaglia<sup>811</sup>, dichiarava la convertibilità reciproca di due orientamenti, il crociano e il gentiliano, la cui antitesi s'era manifestata incompontibile, dopo il novembre 1913, con la «discussione tra filosofi

---

<sup>806</sup> *Ivi*, p. 54.

<sup>807</sup> È il titolo scelto da Croce per la parte prima di *Filosofia della pratica. Economica ed etica*, cit., pp. 21-214. Ricorre, invece, la formula «universale attività pratica, [o] economica», in *Riduzione della filosofia del diritto alla filosofia dell'economia*, cit., p. 46. Non è però chiaro, *ibid.*, se pure l'etica manifesti un'«universale attività pratica», quantunque Croce avesse prima detto dominare, nell'ambito della moralità, «il criterio [...] dell'universalità» (p. 37; v. pure p. 53). È invece certo che, di fronte alla volizione dell'universale, stava l'economia, attività diretta dal «criterio dell'individualità» (p. 37; v. pure p. 53). Sorge quindi – spontanea – la domanda: l'economia si distingue dalla morale come la volizione (universale) dell'individuale si distingue dalla volizione (universale) dell'universale? Ma è sul serio possibile volere in universale? Sappiamo già, per averlo osservato dianzi (v. *supra*, nota 761), che la volontà non può non volere l'individuale. E allora prevale sempre la «volontà in atto», ossia, in concreto, l'economica particolarmente determinata. Senonché resta, nella *Riduzione*, quel riferimento scomodo all'«universale attività pratica», in cui consisterebbe, altresì, l'economia: non può non trattarsi, a rigor di logica, del sostrato generico della prassi.

<sup>808</sup> *Ivi*, p. 50.

<sup>809</sup> *Ivi*, p. 53. Ma la Troncarelli, in *Diritto e filosofia della pratica in Benedetto Croce. 1900-1952*, cit., pp. 104-105, lamenta l'insufficiente «spiegazione [del] passaggio dalla dimensione individuale dell'economico-utile [...] alla dimensione universale dell'etica. Insomma, non appare chiaro perché [...] Croce ritenga impossibile che l'uomo “si arresti al puro *homo iuris* o *oeconomicus*, e non progredisca ad *homo moralis*”» (il brano citato dall'Autrice si trova a p. 55 dell'edizione della *Riduzione* da noi compulsata).

<sup>810</sup> G. CALOGERO, *I problemi dell'estetica e dell'etica*, in G. CALOGERO-D. PETRINI, *Studi crociani*, Bibliotheca, Rieti 1930, pp. 21-48 (ora in G. CALOGERO, *La conclusione della filosofia del conoscere*, cit., pp. 55-75, in part. p. 68).

<sup>811</sup> Cfr. F. BATTAGLIA, *Diritto e filosofia della pratica. Saggio su alcuni problemi dell'idealismo contemporaneo*, «Studi senesi», XLV (1931), pp. 150-199, 316-350, 430-554 (ora in *Id.*, *Economia Diritto Morale*, CLUEB, Bologna 1972, pp. 67-235, in part. p. 135). Ma su Battaglia, v. *infra*.

amici»?<sup>812</sup> E, soprattutto, qual era il giudizio di Gentile circa la *Riduzione*, le cui bozze Croce aveva spedite al sodale di Castelvetro, il 3 maggio 1907?<sup>813</sup>

### 1.3. Giovanni Gentile, o dell'assoluto amoralismo

Il giudizio di Gentile, in apparenza consenziente, non si fece del resto attendere, giungendo a stretto giro di posta, il 7 maggio 1907:

Ti sono molto grato della lettura che mi hai fatta fare delle bozze della tua nuova memoria, che mi accresce il desiderio di quello che sarai per dire del rapporto dell'economia con l'etica. Ho letto e riletto il tuo scritto, che mi pare importantissimo per la estrema nettezza in cui vi è posto il problema del diritto; in modo che, se pur non si accoglie la tua soluzione, si è messi di certo sulla via, che bisogna battere per difendere l'autonomia del diritto verso l'economia e verso l'etica, o *la riduzione di loro nell'etica*. L'impressione, che ora posso esprimerti, è che la tua dimostrazione della identità di attività economica e giuridica è troppo stringata e non lascia in tutto soddisfatti, anche se paia di dover accettare tutte le tue osservazioni<sup>814</sup>.

Gentile, insomma, se intendeva, da un lato, non contraddire Croce, contenendo accuratamente i motivi di frizione («il tuo scritto [...] mi pare importantissimo [...] in modo che, pur se non si accoglie la tua soluzione, si è messi di certo sulla via», ecc.); dall'altro, adombrava già l'esito – *verbis*, paneticistico – dell'idealismo attuale («difendere [...] la riduzione [del diritto e dell'economia] nell'etica»). Il filosofo siciliano lamentava, per contro, l'eccessiva stringatezza – *rectius*: l'insufficienza – della

---

<sup>812</sup> Facciamo riferimento – è ovvio – alla polemica, squisitamente teoretica, consumatasi tra Croce e Gentile, e iniziata dal pensatore partenopeo, ne «La Voce» del 13 novembre 1913, con un pezzo *Intorno all'idealismo attuale* (pp. 1195-1197; ora in B. CROCE, *Conversazioni critiche*, serie II [1918], Laterza, Bari 1950<sup>4</sup>, pp. 67-82). Tale «discussione tra filosofi amici» (è il titolo preferito da Croce per il capo delle *Conversazioni* che ospita le sue punture critiche) si sarebbe quindi protratta fino ai primi giorni del seguente anno, il 1914, con la replica di Gentile, *Intorno all'idealismo attuale. Ricordi e confessioni*, «La Voce», 11 dicembre 1913, pp. 1213-1216 (ora in G. GENTILE, *Saggi critici*, serie II, Vallecchi, Firenze 1927, pp. 11-35), e la controreplica di Croce, ancora *Intorno all'idealismo attuale*, «La Voce», 13 gennaio 1914, pp. 4-15 (adesso, con il titolo *Postille a una risposta*, in B. CROCE, *Conversazioni critiche*, serie II, cit., pp. 83-95). Ricostruisce dettagliatamente la tenzone G. COTRONEO, *Il pomo della discordia: "la distinzione"* [2013], in ID., *Croce filosofo italiano*, Le Lettere, Firenze 2015, pp. 257-280.

<sup>813</sup> Cfr. Benedetto Croce a Giovanni Gentile, 3 maggio 1907, in B. CROCE-G. GENTILE, *Carteggio*, cit., vol. 3, pp. 91-92, in part. p. 91: «Ti mando [...] le bozze della mia memoria sulla *filos. del diritto*, che è un *excursus* del mio lavoro sull'etica. Leggila, dimmi che te ne sembra, proponimi qualche correzione, e spediscimi le bozze a Roma» (il corsivo è dell'Autore).

<sup>814</sup> Giovanni Gentile a Benedetto Croce, 7 maggio 1907, in *ivi*, pp. 93-96, in part. p. 94 (il corsivo è nostro).

dimostrazione dell'identità di giure e pura economia<sup>815</sup>, domandando, inoltre, a Croce se la morale potesse a rigore concepirsi in astratto, «o [se] non si deve concepire anch'essa, come l'attività economica, quasi unità di universale e particolare»<sup>816</sup>. Il tema, cioè, dei posteriori *Fondamenti della filosofia del diritto* – il nesso fra l'astratto e il concreto<sup>817</sup> – impegnava già la mente di Gentile, sebbene egli confessasse di «scriv[ere] queste cose alla rinfusa, perché ora mi manca il tempo di raccogliermi con agio sulla questione, e chiarire le mie idee»<sup>818</sup>. La lettera crociana successiva, datata 12 maggio, non menzionava però la memoria pontaniana, annunciando, invece, il prossimo arrivo del filosofo napoletano a Palermo, località ove avrebbe soggiornato, dal 17 al 21 di quel mese<sup>819</sup>. È dunque plausibile – rileva Carlo Nitsch – che dei temi della *Riduzione* «Croce abbia discusso con l'amico di persona»<sup>820</sup> (eventualità caldeggiata, d'altronde, dallo stesso Gentile)<sup>821</sup>.

L'occasione per meditare i contenuti de *I fondamenti* fu quindi offerta al pensatore siciliano non dall'estrinseca circostanza dell'incarico di tenere, nel 1916, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Pisa, un corso di Filosofia del diritto, bensì – a sentire il ben informato Arnaldo Volpicelli<sup>822</sup> – dalla disputa, provocata tre anni innanzi dalla *Riduzione* crociana, fra Vincenzo Miceli e Giuseppe Natoli:

È nota – scrive, infatti, Volpicelli – la risonanza che ebbe in ogni campo del pensiero sociale la memoria del Croce intorno alla *Riduzione della filosofia del diritto alla filosofia dell'economia* (1907). Una valanga di discussioni, di proposte di correzioni, di pretesi corollari o svolgimenti, le si rovesciò addosso da ogni parte. Fra le tesi che si presunse legittimarvi su, sollevò un qualche

---

<sup>815</sup> Cfr. *ibid.*: «La tua tesi [...] è da dimostrare (diritto=economia)».

<sup>816</sup> *Ibid.*

<sup>817</sup> Ha però osservato Maria Laura Lanzillo, in *Giovanni Gentile e il problema del «concreto» dalla «Filosofia del diritto» a «Genesi e struttura della società»*, «Filosofia politica», XIV (2000), pp. 239-259, in part. p. 239, che «il problema del 'concreto' è», in generale, «il problema della filosofia politica europea della prima metà del XX secolo».

<sup>818</sup> Giovanni Gentile a Benedetto Croce, 7 maggio 1907, cit., p. 95.

<sup>819</sup> Cfr. Benedetto Croce a Giovanni Gentile, 12 maggio 1907, in B. CROCE-G. GENTILE, *Carteggio*, cit., vol. 3, p. 97: «Carissimo, Partiremo di qui mercoledì sera, e ci fermeremo giovedì a Messina. Venerdì sera contiamo di essere a Palermo. Ti avvertirò dell'ora dell'arrivo, e dell'albergo dove scenderemo. \ Saluti affettuosi, e a rivederci presto. \ Aff.mo \ B. Croce». Per la durata del soggiorno palermitano, v. B. CROCE, *Taccuini di lavoro*, cit., vol. 1, p. 53, che annota, alla data 17-21 maggio: «A Palermo. Quasi sempre col Gentile e i suoi».

<sup>820</sup> C. NITSCH, *Il fantasma della «Prima forma». Saggio sulla Riduzione crociana*, cit., p. XXXI, nota 64.

<sup>821</sup> Cfr. Giovanni Gentile a Benedetto Croce, 7 maggio 1907, cit., p. 95: «Se a te non paiono difficoltà serie, non mi rispondere in proposito. *Ne parleremo poi a voce*» (il corsivo è nostro).

<sup>822</sup> Cfr. A. VOLPICELLI, *La genesi dei Fondamenti della filosofia del diritto di Giovanni Gentile*, in AA.VV., *Giovanni Gentile. La vita e il pensiero*, 14 voll., a cura della Fondazione Giovanni Gentile per gli Studi Filosofici, Sansoni, Firenze 1948-72, vol. 1, pp. 363-379.



scalpore per certo paradossale intrico di argomentazioni quella intorno alla negazione della filosofia del diritto sostenuta da Vincenzo Miceli in una comunicazione letta nel 1913 alla Società per gli studi filosofici di Palermo, costituitasi appunto in quegli anni attorno al Gentile. \ Contro la comunicazione del Miceli, [...] insorse con un'altra comunicazione dallo stesso titolo di quella incriminata, *Esiste una filosofia del diritto?*, un giovane seguace del Croce, notevolmente influenzato dall'insegnamento gentiliano, Giuseppe Natoli [...]. Chi legga queste scritture e con esse confronti il saggio del Gentile non può non rimanere colpito dalla incontrovertibile identità di problemi, motivi ed accenti che in questo si ritrovano, ed è indotto a supporre che in quell'accesa e circoscritta disputa filosofica è la nascita vera dei *Fondamenti* gentiliani, lo stimolo e la materia più cospicua dei problemi in essi trattati: che quel libro, nel suo motivo essenziale, è *la mise à point* dei problemi trattati o emersi in quella discussione<sup>823</sup>.

Questa la testimonianza di Volpicelli, che ricollegava, in certo modo, la genesi dei *Fondamenti* alla memoria pontaniana del 1907<sup>824</sup>, essendo il fatto dell'incarico pisano di Gentile la causa della sola composizione materiale di «un libro già vivo e pronto nell'animo dell'autore»<sup>825</sup>. E che sul diritto, sull'economia e sull'etica il filosofo di Castelvetro riflettesse da tempo è provato, evidentemente, dalla corrispondenza più sopra ripercorsa.

Testo tormentatissimo – addirittura, per Antonio Pigliaru, il «più tormentato di tutta la bibliografia gentiliana»<sup>826</sup> –, *I fondamenti* hanno conosciuto una difficile vicenda redazionale, giacché, apparsi in principio negli «Annali delle Università Toscane» (1916)<sup>827</sup>, furono in seguito soggetti a vari rimaneggiamenti autoriali, da Gennaro Sasso

---

<sup>823</sup> Ivi, p. 366. Gli scritti a cui Volpicelli fa riferimento sono V. MICELI, *Esiste una filosofia del diritto?*, «Rivista italiana di sociologia», XVII (1913), pp. 323-340, e G. NATOLI, *Esiste una filosofia del diritto? A proposito di un articolo del Prof. V. Miceli*, Laterza-Reber, Bari-Palermo 1913. Notizie sulla figura di Miceli sono rinvenibili in R. ORECCHIA, *Maestri italiani di filosofia del diritto del secolo XX*, cit., pp. 121-124.

<sup>824</sup> Cfr. pure G. MARINI, *Aspetti sistematici della «Filosofia del diritto» di Gentile*, «Giornale critico della filosofia italiana», LXXV (1994), pp. 462-483, in part. p. 463: «Circostanza oggettiva di notevole rilievo per la nascita di una personale visione del diritto nel pensiero di Gentile, fu certamente il dibattito sorto nell'ambito della filosofia del diritto intorno alla celebre memoria crociana del 1907, che riduceva la filosofia del diritto alla filosofia dell'economia».

<sup>825</sup> A. VOLPICELLI, *La genesi dei Fondamenti della filosofia del diritto di Giovanni Gentile*, cit., pp. 366-367 (il corsivo è dell'Autore). Per i precedenti della riflessione gentiliana intorno al giure, soprattutto penale, v. G. MAGGIORE, *Il problema del diritto nel pensiero di Giovanni Gentile*, in AA.VV., *Giovanni Gentile. La vita e il pensiero*, cit., vol. 1, pp. 229-244, in part. pp. 231-233.

<sup>826</sup> A. PIGLIARU, *Esercizio primo sulle varianti de «La filosofia del diritto»*, in AA.VV., *Giovanni Gentile*, a cura di V. Vettori, La Fenice, Firenze 1954, pp. 115-143, in part. p. 116.

<sup>827</sup> Cfr. G. GENTILE, *I fondamenti della filosofia del diritto*, «Annali delle Università Toscane», XXXV (1916), pp. 1-76. Citeremo dall'edizione più recente, la quarta (v. *supra*, nota 281), che riproduce l'ultima, «riveduta e accresciuta», curata da Gentile stesso, nel 1937. È tuttavia interessante notare che, a opinione di Giuliano Marini e Maria Laura Lanzillo, l'autentica quarta edizione dei *Fondamenti*, invero mai licenziata da Gentile, sarebbe il postumo *Genesi e struttura della società*, opera ultimata nel settembre 1943

definiti «rimedio», esteriore e impreveduto, a un'«assenza [...] determinata [...] da una ragione profonda, intrinseca al modo in cui le questioni della volontà e del diritto erano state da [Gentile] concepite»<sup>828</sup>. La seconda edizione dei *Fondamenti*, pubblicata nel 1923 per i tipi di De Alberti<sup>829</sup>, rifondeva, infatti, quali appendici, una replica a Miceli<sup>830</sup>, che si era espresso, negli «Annali delle Università Toscane» del 1920, su *Il concetto filosofico del diritto secondo Giovanni Gentile*<sup>831</sup>, e le *Osservazioni*, studio accluso al volume rosminiano, curato dallo stesso Gentile, *Il principio della morale* (1914)<sup>832</sup>; mentre la terza edizione, stampata nel 1937 da Sansoni<sup>833</sup>, conservava i due scritti appena citati, sebbene il saggio su Rosmini diventasse l'introduzione del testo<sup>834</sup>, a cui poi si aggiungevano,

---

ma apparsa nel 1945, cioè un anno dopo l'assassinio del pensatore siciliano: v., rispettivamente, *Aspetti sistematici de «La filosofia del diritto» di Gentile*, cit., p. 482, e *Giovanni Gentile e il problema del «concreto» dalla «Filosofia del diritto» a «Genesi e struttura della società»*, cit., p. 247, nota 33. E, del resto, lo stesso Gentile, nell'*Avvertenza* premessa a *Genesi e struttura della società. Saggio di filosofia pratica* [1943], Sansoni, Firenze 1975<sup>2</sup>, p. 7, scriveva trovarsi qui l'«eco di molte cose esposte in precedenti volumi. Due trattazioni che erano ne' miei *Fondamenti della Filosofia del diritto* (3ª ed. 1937, pp. 103-31) e nelle *Memorie italiane* (1936, pp. 271-94) sullo Stato, sulla Politica, sui rapporti dell'Economia con l'Etica, vi sono particolarmente riprese e approfondite». Senonché, egli soggiungeva, non tutto era ripetizione di vecchie idee, essendovi, nel quarto capitolo, del nuovo, «mai detto, né da me né da altri; e non mi pare privo di importanza» (abbiamo reso in tondo il corsivo del testo). Gentile, oltre ai *Fondamenti*, faceva perciò riferimento a *Economia ed etica*, comunicazione da lui letta, il 19 aprile 1934, all'Istituto nazionale fascista di cultura, e dapprincipio pubblicata, nel maggio di quell'anno, in «Leonardo. Rassegna bibliografica mensile», V (1934), pp. 197-205, venendo poi rifiuta nelle *Memorie italiane e problemi della filosofia e della vita*, Sansoni, Firenze 1936, pp. 271-293 (non 294!).

<sup>828</sup> G. SASSO, *Le due Italie di Giovanni Gentile*, Il Mulino, Bologna 1998, p. 288.

<sup>829</sup> G. GENTILE, *I fondamenti della filosofia del diritto* [1916], De Alberti, Roma 1923<sup>2</sup>.

<sup>830</sup> I *Chiarimenti*, risposta a Miceli collocata alle pp. 101-107 della seconda edizione dei *Fondamenti*, erano stati già pubblicati da Gentile, nel terzo fascicolo del «Giornale critico della filosofia italiana», I (1920), pp. 356-358.

<sup>831</sup> Cfr. V. MICELI, *Il concetto filosofico del diritto secondo Giovanni Gentile. Nota critica*, «Annali delle Università Toscane», XXXIX (1920), pp. 236-249.

<sup>832</sup> Cfr. G. GENTILE, *Osservazioni*, in: A. ROSMINI, *Il principio della morale*, a cura di G. Gentile, Laterza, Bari 1914, pp. 211-242. Le *Osservazioni*, nei *Fondamenti* del 1923, prendono il titolo *Il principio della morale e Antonio Rosmini* (pp. 109-151).

<sup>833</sup> G. GENTILE, *I fondamenti della filosofia del diritto* [1916], Sansoni, Firenze 1937<sup>3</sup>.

<sup>834</sup> Il titolo del saggio rosminiano era inoltre mutato in *Introduzione allo studio della filosofia pratica o della vita morale* (pp. 3-33). L'appendice *Chiarimenti* (pp. 135-139) conservava, invece, la titolatura adottata nell'edizione De Alberti (nel «Giornale critico», del resto, lo scritto era anepigrafo, essendo collocato nell'«onnicomprensiva sezione Note e notizie»). Circa l'importanza dello scritto rosminiano, ai fini della corretta intelligenza dei *Fondamenti*, v. A. PIGLIARU, *Esercizio primo sulle varianti de «La filosofia del diritto»*, cit., *passim*.

insieme agli antichi esercizi d'esegesi marxiana<sup>835</sup>, due nuovi capitoli: il settimo, su *Lo Stato*<sup>836</sup>, e l'ottavo, intorno a *La politica*<sup>837</sup>.

Tale la storia editoriale dei *Fondamenti*, che muovevano, essi pure, da una ormai nota preoccupazione, *fil rouge* del discorso fin qui sviluppato, la «ricerca della categoria giuridica, intesa [...] nel senso [...] di *categoria assoluta*; vale a dire di concetto universale, o eterno momento della vita dello spirito»<sup>838</sup>: ecco il «compito» della filosofia del diritto, che Gentile, non diversamente dal Croce critico di Ravà (v. *supra*, III, § 1.1), riassumeva, in decisa funzione antipositivistica, nella «gnoseologia»<sup>839</sup>, in quanto la forma speculativa, *ratio essendi et cognoscendi* del giure, differisce dagli schemi astratti della teoria generale, «contenut[i] di un certo atto conoscitivo, e però di un'altra categoria»<sup>840</sup>, la quale, *superior*, non è empirica. Erano due, d'altronde, i modi in cui, a parere del filosofo siciliano, una categoria si poteva dare, *a parte subiecti* o *a parte obiecti*; forma *qua talis*, tetica e autotetica, oppure fenomeno fra i fenomeni da essa dipendenti; atto vissuto nell'intimo del proprio infinito autoporsi, o fatto riguardato dall'esterno<sup>841</sup>.

---

<sup>835</sup> Facciamo riferimento ai due scritti che compongono *La filosofia di Marx. Studj critici*, Spoerri, Pisa 1899, posti in appendice alla terza edizione dei *Fondamenti* (pp. 141-303). Gli scritti marxiani, tuttavia, verranno espunti, a partire dal 1961, dalle successive ristampe della terza edizione. Né li ripubblica la quarta, comparsa primamente nel 1987. *La filosofia di Marx* è oggi disponibile come volume autonomo, ventottesimo della collana «Opere complete di Giovanni Gentile» (Le Lettere, Firenze 2003).

<sup>836</sup> Si trattava, invero, della comunicazione berlinese, già pubblicata nei «Nuovi studi di diritto, economica e politica», IV (1931), pp. 321-332, su *Il concetto dello Stato in Hegel*, che, nei *Fondamenti* del 1937, occupa le pp. 103-120.

<sup>837</sup> Anche questo capo riproponeva, alle pp. 121-132, un saggio già edito, *Diritto e politica*, ospitato nell'«Archivio di studi corporativi», I (1930), pp. 17-26.

<sup>838</sup> G. GENTILE, *I fondamenti della filosofia del diritto*, cit., p. 40 (il corsivo è dell'Autore).

<sup>839</sup> *Ivi*, p. 46. Il paragrafo 17 del capo primo, intitolato *Il compito della filosofia del diritto*, infatti, recita: «Alla filosofia del diritto spetta di ricercare a quale momento della vita dello spirito si debba il fenomeno giuridico: quale sia il principio che genera i fatti giuridici e in virtù del quale questi fatti si distinguano tra i fatti umani. Il suo compito si potrebbe perciò definire *gnoseologico*; ma di una gnoseologia, che [...] non è una propedeutica o un semplice organo o canone della filosofia; bensì la stessa filosofia nel suo più sostanziale nucleo metafisico, come coscienza critica della legge profonda della realtà; poiché questa legge è raggiungibile dal pensiero nella realtà che esso stessa realizza pensando» (*ibid.*; il corsivo è dell'Autore).

<sup>840</sup> *Ivi*, p. 40.

<sup>841</sup> Cfr. *ivi*, p. 38: «Cotesta categoria [...] può diventare oggetto di semplice constatazione di fatto e di descrizione empirica: e, come uno dei termini dell'esperienza, schierarsi, alla sua volta, tra i fenomeni di cui è categoria o ideal forma [...]. Ma, oltre ad essere fenomeno, la categoria, per essere quel tale fenomeno che funziona da categoria dei fenomeni dipendenti, bisogna pure che sia *categoria*, e venga considerata come tale» (il corsivo è dell'Autore). Cfr., sul compito della filosofia giuridica, quanto riferisce Giuseppe Maggiore, in *Il problema del diritto nel pensiero di Giovanni Gentile*, cit., pp. 233-234: «Chi dice "fatto" dice natura, determinismo, meccanicismo, necessità bruta, priva d'ogni lume di finalità e razionalità. Il puro fatto o fenomeno si critica da se stesso, in quanto dire fenomeno significa dire soggetto a cui il fenomeno appare. Dunque, per non brancolare nel buio, conviene salire dal fenomeno al concetto, alla categoria. Concetto, s'intende, non come oggetto del pensare, bensì come unità di *conceptum* e *concipiens*: atto della mente, che pensando il mondo pensa se stessa. Ora, non si può intendere il diritto, e neppure parlarne, senza elevarsi alla categoria (categoria assoluta) della giuridicità. Ciò significa identificare il diritto come concetto universale, come un eterno momento della vita dello spirito. \ Alla filosofia del diritto spetta appunto di ricercare a quale momento dello spirito si debba il fenomeno, che genera i fatti giuridici, in virtù del quale essi si distinguono tra tutti i fatti umani».

Qual era, però, il posto, nei *Fondamenti* e quindi nel sistema tutto<sup>842</sup>, di quell'assoluta categoria del diritto, che Croce, scabramente, aveva per intero dissolto nell'economico, provocando – giusta Volpicelli – una «valanga di discussioni»<sup>843</sup>? La risposta si rinviene, inequivocabile, in una delle aggiunte successive all'edizione del 1916 dei *Fondamenti*, in quel capitolo sulla *Politica*, risalente al 1930, che principiava dichiarando il giure «un momento astratto della volontà»<sup>844</sup>. *Venenum in cauda*, si potrebbe argomentare, che sottraeva, ancora una volta, ogni autonomia al diritto: il fenomeno giuridico, d'altronde, dileguava – lo nota apertamente Sasso – in «una sorta di consapevole e necessaria e eterna autodissoluzione»<sup>845</sup>.

Qualcosa la definizione, tuttavia, conquista, ed è la certezza del fondamento del diritto nella volontà. *Agere*, bisogna peraltro precisare, che non era facoltà dello spirito distinta dall'*intelligere*, quasi a moltiplicare intellettualisticamente l'immoltiplicabile Uno, Io o autocoscienza<sup>846</sup>, il quale è, sì, libertà, ovvero l'incondizionato, ma solo per l'assenza, appunto, di un Altro-limite esterno. La differenza, non oggettiva, veniva quindi riassorbita nel processo interminabile dell'unificazione, che mai giunge all'Uno, ricorrendo Gentile a un espediente traditore delle difficoltà in cui restava impigliato il suo pensiero, donde concludeva:

Soltanto quando si cominci ad ammettere la distinzione tra facoltà e atto spirituale è dato di concepire una pluralità di attività spirituali. Questa pluralità presuppone infatti uno spirito meccanicisticamente concepito, laddove la libertà sua non ammette molteplicità di sorta; poiché libertà [...] significa autocoscienza, e non c'è autocoscienza senza unità. La quale unità bensì si

---

<sup>842</sup> Giuliano Marini, in *Aspetti sistematici della «Filosofia del diritto» di Gentile*, cit., p. 462, considera *I fondamenti*, molto opportunamente, una delle «opere sistematiche di Gentile», guadagnandosi, in tal modo, il consenso di chi il testo del 1916 reputa addirittura banco di «“prova” della validità dei principi [...] elaborati nella *Teoria generale*»: v. L. PUNZO, *I fondamenti della filosofia del diritto» di Giovanni Gentile*, in AA.VV., *Giovanni Gentile. La filosofia italiana tra idealismo e anti-idealismo*, a cura di P. Di Giovanni, Franco Angeli, Milano 2003, pp. 367-388, in part. p. 369. Anche Gennaro Sasso, in *La questione dell'astratto e del concreto*, saggio accluso al suo *Filosofia e idealismo*, cit., vol. 2, pp. 165-382, ritiene i *Fondamenti* gentiliani «un testo variamente importante che [...] meriterebbe di esser [...] sottratto [...] all'ambito delle analisi particolari e ricondotto con energia nel centro stesso del pensiero dal quale in effetti si generò» (p. 219). Segno, dunque, che, per Sasso, i *Fondamenti* non sono un semplice scritto di filosofia del diritto, quasi elemento estraneo nel *corpus* delle opere teoretiche del filosofo di Castelvetro. Che le cose stiano così s'inferisce, fra l'altro, da una pagina di Ferruccio Pardo, il quale crede inquadrarsi «la filosofia del diritto [di Gentile] nel suo sistema»: v. *La filosofia di Giovanni Gentile. Genesi, sviluppo, unità sistematica, critica*, Sansoni, Firenze 1972, p. 260.

<sup>843</sup> A. VOLPICELLI, *La genesi dei Fondamenti della filosofia del diritto di Giovanni Gentile*, cit., p. 366.

<sup>844</sup> G. GENTILE, *I fondamenti della filosofia del diritto*, cit., p. 121.

<sup>845</sup> G. SASSO, *Le due Italie di Giovanni Gentile*, cit., p. 288.

<sup>846</sup> Cfr. G. GENTILE, *La riforma della dialettica hegeliana* [1913], in ID., *La riforma della dialettica hegeliana*, cit., pp. 1-39, in part. p. 13: «Il pensiero è uno e immoltiplicabile; e in questa unità è veramente infinito».

realizza attraverso un processo, ossia attraverso differenze; ma *queste non son tali da moltiplicare l'unità fondamentale, essendo differenze interne all'unità stessa, che in esse si instaura, e integra, e attua: in guisa che nessuna delle differenze sue sia dato fissare se non per astrazione dalla vita concreta del tutto unico*<sup>847</sup>.

La differenza, allora, è il semplice combustibile della fiamma perenne dell'atto, il quale, eterno *fieri*, non può mai ipostatizzarsi, cioè essere sul serio, scoprendosi poggiato sul nulla<sup>848</sup>, quindi libero, sebbene non alla maniera del *Dasein* heideggeriano, giacché l'io, per Gentile, è autoctisi, o *causa sui*<sup>849</sup>. Il pensiero e la volontà, pertanto, lungi dall'essere due, sono una cosa sola, il «pensiero come volontà», ossia l'«intelletto in quanto volontà, e viceversa»<sup>850</sup>.

Ma, vien fatto di domandare: pensata la volontà, non resterebbe essa prigioniera del logo, cessando dunque d'essere – esplicitiamo il sottinteso del «viceversa» – volontà in quanto pensiero, per identificarsi, panlogicamente, con il pensiero senz'altro?<sup>851</sup> *Tautótes* – commenta, con valide ragioni, Sasso –, poiché «la volontà che si vuole

---

<sup>847</sup> G. GENTILE, *I fondamenti della filosofia del diritto*, cit., p. 55 (il corsivo è nostro).

<sup>848</sup> Descrive efficacemente la condizione dell'atto Maria Laura Lanzillo, che, in *Giovanni Gentile e il problema del «concreto» dalla «Filosofia del diritto» a «Genesi e struttura della società»*, cit., p. 258, parla, appunto, di «sfondamento di ogni fondamento», riposando il «fondamento dell'atto [nel] non-essere, poiché l'atto diviene ciò che non è».

<sup>849</sup> Cfr. M. HEIDEGGER, *L'essenza del fondamento* [1929], in ID., *Essere e tempo* [1927]-*L'essenza del fondamento* [1929], a cura di P. Chiodi [1952-53], Utet, Torino 1969, pp. 621-678, in part. pp. 676-677: «La libertà è il fondamento del fondamento. [...] Ma la libertà, in quanto è il fondamento di questo fondamento, è anche l'abisso [senza fondo] dell'Esserci. Non nel senso che il singolo libero comportamento manchi di fondamento, ma nel senso che la libertà [...] pone l'Esserci, in quanto poter essere, di fronte a possibilità che si offrono alla sua scelta finita, cioè di fronte al suo destino» (abbiamo reso in corsivo lo spazieggiato del testo; l'integrazione è di Chiodi). Il *Dasein*, gettato nel mondo, è, in fondo, condizionato nelle sue possibilità, in quanto posto. Senonché Gentile credeva l'io assolutamente libero, dichiarando «l'atto puro [...] autoctisi», creatore, nella sintesi, dei suoi interiori momenti, la tesi e l'antitesi: cfr. G. GENTILE, *L'atto del pensare come atto puro* [1911], in ID., *La riforma della dialettica hegeliana*, cit., pp. 183-195, in part. p. 195. V. pure il capo ottavo della *Teoria generale dello spirito come atto puro*, cit., pp. 94-111, dedicato a *Il positivo come autoctisi*, ove, a p. 98, si sostiene essere «l'io [...] autocoscienza, non [...] coscienza che presuppone il Sé, suo oggetto, anzi [...] coscienza che lo pone» (il corsivo è dell'Autore).

<sup>850</sup> G. GENTILE, *I fondamenti della filosofia del diritto*, cit., pp. 61-62.

<sup>851</sup> Le cose sembrano stare così pure per Maria Laura Lanzillo, la quale, in *Giovanni Gentile e il problema del «concreto» dalla «Filosofia del diritto» a «Genesi e struttura della società»*, cit., p. 247, ribadisce che, «se [...] vi è identità di volontà e pensiero, Gentile inevitabilmente si ritrova a pensare una volontà che si dà, non in quanto volontà, ma in quanto pensiero, perdendo in tal modo il concetto stesso di volontà». Vien però fatto di osservare che, evocando il «concetto di volontà», non si vien fuori dalla teoresi, la quale conosce, appunto, per concetti, e ricomprende, come saputo, tutto lo scibile. La volontà, di contro, vuole e non conosce, servendosi, al massimo, della pregressa conoscenza, per preparare, con l'azione nuova, la conoscenza futura. La filosofia pratica, *contradictio in adiecto*, non è mai pratica, ma soltanto, e inevitabilmente, teoretica, ossia – con genitivo oggettivo – filosofia della pratica, concettualizzazione di un mondo, quello delle opere, altrimenti impensabile e muto. Concorde, sul punto, Gennaro Sasso, che, ne *Le due Italie di Giovanni Gentile*, cit., p. 285, dice assumere la volontà, «nell'universo gentiliano, [...] il carattere del pensiero».

“identica” al pensiero non ha, rispetto a questo, niente che la caratterizzi in proprio e renda perciò meno insipida o, a seconda dei gusti, meno pura, la tautologia che in tal modo viene ad essere affermata»<sup>852</sup>. La parola, insomma, non seguiva davvero i concetti, e Gentile nominava, *pure et simpliciter*, l’identico, quantunque si avvallesse di due termini, al fine di affermare – vano sforzo di Sisifo – l’interna differenza, il pensiero e la volontà, che il processo pneumatico in sé consumerebbe, diuturnamente unificando<sup>853</sup>.

Non pare, di conseguenza, accettabile l’idea dell’ininterrotta unificazione dell’Uno, se non nell’ipotesi, comunque stridente con il radicale «eraclitismo»<sup>854</sup> gentiliano, di un’unità bisognosa, per mantenersi, di unificarsi di continuo. Senonché una simile unificazione, precedente – in senso logico – l’Uno, non raggiungerebbe mai la propria mèta unitaria, pena la morte dello spirito, il quale, trascorso per intero nel fatto, non sarebbe – non potendo più esserlo – atto<sup>855</sup>. Lo *Streben* romantico, desiderio di lambire

---

<sup>852</sup> *Ivi*, p. 286.

<sup>853</sup> È ancora Sasso a ispirare la nostra esegesi, avendo egli formulato, *ivi*, pp. 286-287, un’ipotesi ermeneutica non trascurabile da chi voglia veramente intendere. Scrive, infatti, l’Autore: «Per un verso si suppone il “due” e quindi, spingendosi appunto fino al limite della contraddittorietà, lo si interpreta “uno”. In realtà, è ben vero che Gentile dice volontà e dice pensiero, e che per questo verso cade sotto la censura di questa particolare contraddittorietà. È ben vero che, prospettata in questi termini, l’identità della volontà e del pensiero si schematizza nel suo significato contraddittorio col dire che la volontà, che dunque non è volontà, è pensiero, e che il pensiero, che dunque non è il pensiero, è volontà. È ben vero che se il pensiero si predica della volontà, e questa del pensiero, si dà luogo alla contraddizione; e se, per contro, il pensiero non si predica della volontà, né la volontà del pensiero, allora non si ha se non, nel primo caso, il pensiero, e nel secondo, la volontà, in modo che dell’identità dell’uno e dell’altra non è possibile parlare. È ben vero, in conclusione, che, in ragione di quel che dice, Gentile cade sotto la censura della contraddittorietà. *Ma questo è quel che dice. Quello che fa, è tutt’altro*. La volontà per lui è pensiero, atto puro: sì che non si dà dualità che sia (arbitrariamente) assunta nel segno immediato dell’identità. E se, sottilizzando, volesse dirsi che del volere e del pensare qui si dà comunque l’identità, lo si dica. Ma non senza (perché è necessario e così deve dirsi) aver aggiunto che, identici nell’identità, sia la volontà sia il pensiero sono l’identico, sono l’identità; la quale è, in Gentile, pensiero» (il corsivo è nostro). Teoria e prassi, secondo il contrario avviso di Francesco Petrillo, sarebbero, in Gentile, distinguibili, e ciò egli tenta di provare graficamente, mediante l’ausilio della prospettiva, mutuata in certo senso da Gioberti, poligonale: v. *Diritto e volontà dello Stato nel pensiero di Giovanni Gentile*, cit., pp. 21-25 e *passim*.

<sup>854</sup> F. RIZZO, *Croce e Gentile. La costruzione della tradizione idealistica italiana*, cit., p. 34. La similitudine, ovviamente, fra Eraclito e Gentile poggia sull’idea, propria di quest’ultimo, che *verum et fieri convertuntur*. Veduta espressa dal filosofo di Castelvetrano in *Teoria generale dello spirito come atto puro*, cit., p. 22: «Il soggetto che risolve in sé l’oggetto, almeno quando quest’oggetto è realtà spirituale, non è essere, né stato dell’essere: non è niente d’immediato [...] *ma processo costruttivo*. Processo costruttivo dell’oggetto in quanto processo costruttivo dello stesso soggetto. E perciò, invece di *verum et factum convertuntur*, si dovrebbe dire [...] *verum et fieri convertuntur*, ovvero: *verum est factum quatenus fit*. Il soggetto è sempre soggetto di un oggetto, in quanto si costituisce soggetto del suo atto rispettivo» (il corsivo è nostro).

<sup>855</sup> Cfr. G. GENTILE, *I fondamenti della filosofia del diritto*, cit., p. 63, il quale, esprimendosi intorno a *La dialettica della realtà spirituale*, afferma, significativamente, che «la vita in cui sussiste la realtà spirituale [...] non si può pensare mai né come soltanto positiva, né come soltanto negativa; e il suo essere pertanto è non essendo e però ponendosi; ma ponendosi senza fissarsi mai nell’essere già posto, senza che si esaurisca mai il processo di posizione». Nel caso, per Gentile «inconcepibile», della compiuta attualizzazione (*rectius*: fattualizzazione) dell’atto, la «realtà spirituale [diverrebbe] una realtà [...] materializzata, annullata spiritualmente»; smetterebbe, cioè, d’essere spirito, scadendo a natura inerte. Sul punto, l’Autore, nel 1913, si era già soffermato, avvertendo che «l’atto si fa, *fit*, diviene. È, in quanto diviene. Non può essere prima di divenire. Quando è semplicemente, non è [...]: l’esser suo consiste nel

l'irraggiungibile Uno, connotava perciò l'atto deontologicamente, ossia moralmente, esistendo, ad avviso del filosofo di Castelvetro, «solo un dovere, che è quello dell'atto, fuori del quale non c'è materia di doveri»<sup>856</sup>.

Circolarità del volere, che, autoteleologico (*idest*: autoconcetto), non è in grado di volere autenticamente qualcosa, muovendo sempre «da sé a sé, senza che il punto di partenza si possa distinguere realmente dal punto di arrivo»<sup>857</sup>. In tale, incessante, attività volitiva – «volontà [in] *svolgimento*»<sup>858</sup>, che vuol soltanto sé medesima – riposerebbe, per Gentile, il bene, indistinguibile – traiamo tutte le conseguenze del discorso poco sopra svolto – dal vero, a motivo della *tautótes* di *intelligere* e *agere*<sup>859</sup>, donde la bancarotta di qualsiasi filosofia morale. Non moralismo assoluto – formula approntata da Calogero, nel 1936, per designare la *Philosophie des Geistes*<sup>860</sup> –, bensì assoluto panlogismo, o, meno eufemisticamente, amoralismo assoluto, essendo la filosofia pratica una *contradictio in adiecto*.

Progresso del volere, ovvero del pensiero, realizzato vincendo il male, molla o «carne dello spirito»<sup>861</sup>: risuonava, qui, l'eco, recentissima, delle coeve pagine della *Teoria generale dello spirito come atto puro* (1916), ove Gentile asseriva poter l'errore essere solamente in quanto fosse *aufgehoben*<sup>862</sup>. E la realtà del male, analogamente, era fatta consistere, nella *Filosofia del diritto*, «nell'alimentare il fuoco spirituale», essendo, fuori

---

realizzarsi»: v. *La riforma della dialettica hegeliana*, cit., p. 38. Ma realizzarsi, se le parole hanno un senso, significa non essere ancora reale, a onta della speciosa identità di essere e divenire. Riduzione del divenire all'essere sarebbe possibile nell'eventualità, peraltro non contemplata da Gentile, dell'incapacità del divenire di adeguare la propria natura, divenendo oltre sé: il divenire, in questo caso, solo nominalmente sarebbe tale.

<sup>856</sup> G. GENTILE, *I fondamenti della filosofia del diritto*, cit., p. 65, nota 1.

<sup>857</sup> *Ivi*, p. 63.

<sup>858</sup> *Ivi*, p. 70 (il corsivo è dell'Autore).

<sup>859</sup> Cfr. *ivi*, p. 67: «Il valore teoretico (verità) sta al volere morale, come l'intelletto sta al volere. La necessità stessa che ci trae a considerare l'intendimento della verità, come un'azione, ci conduce insieme a considerare la verità come bene».

<sup>860</sup> Cfr. G. CALOGERO, *La filosofia e la vita. Pagine integrative del Compendio di storia della filosofia in conformità dei nuovi programmi*, La Nuova Italia, Firenze 1936, p. 84, che la «filosofia dello spirito» qualificava «moralismo assoluto», non essendoci «momento possibile del mio agire [non] subordinato agli ideali etici di questo stesso agire» (abbiamo reso in corsivo lo spazieggiato del testo).

<sup>861</sup> G. GENTILE, *I fondamenti della filosofia del diritto*, cit., p. 70 (abbiamo reso in tondo il corsivo del testo).

<sup>862</sup> Cfr. G. GENTILE, *Teoria generale dello spirito come atto puro*, cit., pp. 234-235: «L'errore [...] è errore in quanto è superato: in quanto, in altri termini, sta di rimpetto al concetto nostro, come suo non-essere. Esso è pertanto [...] la stessa realtà di qua dalla sua realizzazione: in un suo momento ideale».

di questo, «niente»<sup>863</sup>. Male assimilato, nella «tragica»<sup>864</sup> dialettica dello spirito, alla particolarità obiettiva degli io empirici, puntuali discorsivi confliggenti, da superare, al modo dei mistici, nell'universale Io puro, autocoscienza immanente<sup>865</sup>, poiché – ammoniva Gentile – «morale [...] è realizzazione dell'universale»<sup>866</sup>, autentica e infinita *concordia discors*<sup>867</sup>. L'ità, immanentistica sede della *societas hominum*, non differiva, allora, dal *corpus mysticum* cristiano, trasfigurandosi l'empiria – il concreto e spesso triste mondo storico – in sogno ottimistico, che «l'individualità particolare», con tutte le sue dolorose contraddizioni, rendeva «ideale momento interiore dell'atto morale»<sup>868</sup>.

Non a caso Guido De Ruggiero, discepolo di Gentile, deplorerà, nel 1933, il fastidio attualistico per l'esperienza, manifestazione, a suo giudizio, dell'ansia di aderire pedissequamente al «programma di chiudersi nel sopramondo hegeliano come in una roccaforte, tagliando i ponti verso lo esterno»<sup>869</sup>. Incurioso delle cose, ed eccessivamente preoccupato del «rigore logico», l'idealismo, con la filosofia dell'atto,

---

<sup>863</sup> G. GENTILE, *I fondamenti della filosofia del diritto*, cit., p. 70. L'identità fra l'errore teoretico e il male morale era d'altronde dichiarata dallo stesso Gentile, in *Teoria generale dello spirito come atto puro*, cit., p. 235, che poi si soffermava sulla necessità di essi, in quanto, «quando si sia bene inteso il concetto della realtà come autoconcetto, riesce evidente che l'esigenza dello spirito è non che l'errore e il male dispaiano dal mondo, anzi che vi siano eterni. Senza errore infatti non ci sarebbe verità, né senza male ci sarebbe bene, [...] perché l'errore e il male sono il non-essere di quello spirito, che è sì verità e bene, ma a patto di farsi, vincendo quel suo interiore nemico, consumandolo, e avendone quindi bisogno sempre per vincerlo e consumarlo come la fiamma ha bisogno del combustibile» (pp. 236-237).

<sup>864</sup> G. GENTILE, *I fondamenti della filosofia del diritto*, cit., p. 70.

<sup>865</sup> *Ivi*, p. 71: «Per sforzi che si faccia di concepire abbrutiti e imbestiati gl'individui umani, [...] non v'ha modo di spogliarli dell'Io, dell'autocoscienza; la quale importa sempre un'affermazione, quindi un giudizio, quindi la piena ed assoluta universalità, [...] propria d'ogni più elementare attività spirituale. Né cotesta universalità si può far accedere e aderire alla natura particolare dell'individuo a guisa di estrinseca luce che venga ad illuminarlo. La luce dev'essere sua, la sua intima mentalità, il centro stesso del suo essere; senza di che *ci sarebbe in lui un'autocoscienza* e, in generale, la cognizione, ma *egli non sarebbe autocoscienza*, né conoscerebbe. \ L'individuo, in conclusione, è universale in quanto non è essere della natura, oggetto dello spirito, ma soggetto, lo spirito» (il corsivo è dell'Autore). Che l'*universalitas* non possa appartenere ai molteplici io empirici è ovvio, non potendo sul serio esistere più di una coscienza universale, pena l'inevitabile particolarizzazione di siffatte ità.

<sup>866</sup> *Ivi*, p. 70.

<sup>867</sup> «L'elemento particolare» – dice infatti Gentile, *ivi*, p. 74 – «resiste all'infinito all'universalizzazione», sicché la morale «non può vivere se non risolvendo seco stessa, ad una ad una, *in eterno, le forme inesauribili dell'immanente conflitto da cui si sprigiona l'esser suo come attuazione di sé*» (p. 73; il corsivo è nostro). Se i particolari fossero davvero unificati nell'Uno finalmente posseduto, l'Egoità trascendentale – ecco la grave conclusione, tratta sempre a p. 74 – morrebbe.

<sup>868</sup> *Ivi*, p. 73. Guido Fassò, esprimendosi intorno alla *societas in homine interiore*, osserva aver Gentile costruito «una concezione speculativa indubbiamente grandiosa, ma che si risolve in una vana retorica, negante l'esperienza della realtà effettuale»: v. *Storia della filosofia del diritto*, cit., vol. 3, p. 247. Sulla *Società trascendentale o società in «interiore homine»*, Gentile sarebbe tornato pure nel capo quarto di *Genesis e struttura della società. Saggio di filosofia pratica*, cit., pp. 33-43.

<sup>869</sup> G. DE RUGGIERO, *Revisioni idealistiche*, «L'Educazione nazionale», XV (1933), pp. 138-145, in part. p. 140. Il nome di Gentile, a onor del vero, qui non era esplicitamente fatto, riferendosi De Ruggiero, dopo aver pregiato gli sforzi «realistici» del crocianesimo, a un generico «altri».



è stato portato – continuava De Ruggiero – all’assurdo, cioè allo svuotamento completo d’ogni suo contenuto, allo stato di una così perfetta auto-sufficienza, che confina con la morte. *A forza di schiumare l’hegelismo, non vi è rimasta che la schiuma*, una schiuma densa che confonde i tratti di tutte le cose. L’ultima parola di questo idealismo è una specie di *narcisismo intellettuale*: una contemplazione oziosa che il pensiero fa di sé stesso, che è nel medesimo tempo una realizzazione non meno oziosa di sé. La realtà è filosofia: il che vuol dire che la filosofia non ha più nulla da fare, e che viene perfino a mancare ogni criterio discriminante tra una filosofia e un’altra. La realtà è spirito: quindi non c’è nulla da spiritualizzare; perché donde mai potrebbe venire quell’urto del nuovo, quella resistenza, quel contrasto, che dà senso e valore al nostro sforzo per assimilare, per comprendere, per dominare? La realtà è pensiero in atto. E quale differenza vi sarà tra pensiero e pensiero, tra contenuto e contenuto mentale, se ciò che conta è la mera e comune designazione di essere in atto? Il pensiero non ha altro da dire se non che è presente; la sua funzione non consiste nel certificare un contenuto, ma si esaurisce nel certificar sé stesso. Ogni problema si risolve con l’attestazione che esso rientra nell’ambito del pensiero, senza bisogno poi di pensarlo effettivamente<sup>870</sup>.

Citazione non breve, eppure assai significativa, segnalando De Ruggiero un problema che altri, in seguito, constaterà a propria volta: l’autoreferenzialità del logicismo assoluto, cui sfuggiva la vita reale. E la *societas in homine interiore*, alla quale Gentile e l’ultimo Petrone (v. *supra*, I, § 5) facevano appello, era il saggio inequivocabile dei limiti di un idealismo indifferente ai sani diritti dell’empiria<sup>871</sup>.

Né maggiore realtà godeva il diritto, la cui assoluta categoria, lungi dal ridursi nell’economico, alla maniera di Croce, riusciva – secondo un’irriverente espressione di

---

<sup>870</sup> *Ivi*, pp. 140-141 (il corsivo è nostro).

<sup>871</sup> Cfr. pure le riflessioni, non polemiche ma di certo venate di nostalgia, di G. MAGGIORE, *Il problema del diritto nel pensiero di Giovanni Gentile*, cit., p. 240: «Il creare, che lo spirito fa, tutto, non si risolve in fine in un totale vanificare? Sotto l’involucro dell’idealismo, che afferma di conservare nella pienezza della realtà il mondo, gli altri soggetti, la verità, la morale, Dio, non si nasconde forse un velato acosmismo, solipsismo, amoralismo, ateismo e forse, in conclusione, uno sconcolato scetticismo? L’idealismo protesta che non è così. Ma l’uomo di buon senso, che spesso la sa più lunga del filosofo, ha l’impressione che il metodo dell’assoluta immanenza salva i valori irrefutabili dell’esperienza e della fede solo a parole e li distrugge con i fatti. Nessuno può difenderlo dal sospetto che gran parte dell’idealismo *svapora in verbalismo*. E il filosofo non idealista non si resta dal notare che verbalistico è in sostanza il contenuto della famosa dialettica [...]. Forse e senza forse, [...] il concetto di realtà – quella realtà in cui viviamo, ci muoviamo e crediamo – trasferito sul piano attualistico si vanifica in un sogno, anzi nel sogno di un sogno. \ Cotesto illusionismo, in cui scosce, a sua insaputa, l’ingegnosa architettura della filosofia attualistica, si tradisce più che mai nel campo dell’etica» (il corsivo è nostro). Vincenzo Palazzolo, in *Idealismo, morale e diritto*, Nistri-Lischi, Pisa 1939, ha avvertito, dal canto suo, che «la filosofia attualistica rappresenta [...] una certa infatuazione della mente, orgogliosa della sua illimitata potenza creatrice» (pp. 39-40), donde l’urgenza di portare maggior «rispetto [al] mondo oggettivo» (p. 44).

Bobbio – semplice «bisticcio di parole»<sup>872</sup>. Perché – si potrebbe chiedere – liquidare come *jeu de mots* la soluzione escogitata da Gentile, nei *Fondamenti*? Si tratta, adesso, di chiarire uno dei luoghi meno limpidi dello scritto del 1916, in cui il giure, appositamente distinto dal concreto volere volente (moralità) e dal voluto oggetto (ideale) della volontà che in atto vuole, veniva detto, non senza verbalistico compiacimento, «volere già voluto»<sup>873</sup>. La volontà, insomma, vuol sì qualcosa, ed è il voluto-contenuto attuale del volere, che, oggetto immanente, coincide con l'atto medesimo (si vuole, cioè, non il bene in effetti alienato, sclerosi pneumatica, ma l'alienazione agita presentemente dallo spirito)<sup>874</sup>. Senonché «il distaccarsi del voluto dal volere, trasforma [...] l'attuale voluto nel già voluto»<sup>875</sup>.

Raggiungiamo il cuore dei *Fondamenti*, dove le tensioni teoriche si fanno sul serio insidiose, e il progetto gentiliano – dedurre l'autonoma forma del diritto – rischia – ed è molto più di un potenziale rischio – il naufragio<sup>876</sup>. Il «già voluto» diventava, infatti,

---

<sup>872</sup> N. BOBBIO, *Nature et fonction de la philosophie du droit*, «Archives de Philosophie du Droit», VII (1962), pp. 1-11 (ora, in italiano, col titolo *Natura e funzione della filosofia del diritto*, in ID., *Giusnaturalismo e positivismo giuridico*, cit., pp. 29-41, in part. p. 35).

<sup>873</sup> G. GENTILE, *I fondamenti della filosofia del diritto*, cit., p. 89. Cfr. H.S. HARRIS, *La filosofia sociale di Giovanni Gentile* [1960], traduzione a cura di C. Bonomo e U. Salvi, Armando, Roma 1973, pp. 174-175, che interpreta così il nesso di atto e fatto nel dominio della volontà: «La volontà morale attuale (*pensiero pensante*) è un'unione sintetica di autocoscienza e coscienza, di volontà come attività (*volere come volere*) e volontà come oggetto (*volere come voluto*). La legge positiva rientra [...] nella categoria del *pensiero pensato*; è il contenuto oggettivo della volontà morale, il suo passato. Così essa ha due aspetti, secondo che la si consideri come un termine nella sintesi (cioè come coscienza) o in astratto (come coscienza potenziale, o mero contenuto della coscienza). Come attualità concreta (cioè all'interno della sintesi) essa è interna alla volontà del cittadino. Ma può essere separata dalla volontà, e considerata astrattamente in se stessa» (il corsivo è dell'Autore). Senonché Harris non insiste a sufficienza sulla distinzione, *apertis verbis* posta da Gentile, fra volere voluto e volere già voluto. Cosa che farà, invece, Gennaro Sasso, in *Le due Italie di Giovanni Gentile*, cit., p. 299, rilevando essere il voluto, di per sé, inattualità, donde il già voluto, inattualità dell'inattualità, fuoriesce drammaticamente dal «circolo della dialettica attualistica per configurarsi come qualcosa di soltanto "astratto" e, dunque, di inassumibile». Ma l'Autore di *Filosofia e idealismo*, in *La questione dell'astratto e del concreto*, cit., p. 227, aveva attirato l'attenzione, per contro, su un'altra ambiguità del ragionamento di Gentile, relativa al «predicato» dell'attualità, indebitamente attribuito – secondo lui – tanto al volere concreto (forma) quanto all'astratto voluto (contenuto). Giovanni Perazzoli, invece, ha di recente accusato Gentile di presupporre, senza dimostrarla, la differenza fra volere voluto e volere già voluto: v. *Benedetto Croce e il diritto positivo. Sulla «realtà» del diritto*, cit., pp. 158-159.

<sup>874</sup> Il paragrafo 2 del sesto capo dei *Fondamenti*, *Posizione del volere come volere e come voluto* (p. 87), rinviava, inoltre, alle pp. 62-63, sulla *Teoria della volontà*, ove Gentile s'era espresso così: «Volere qualche cosa [...] non significa mai indirizzarsi a una cosa già realizzata: p.e. a un oggetto che già sia in vendita; ma [...] all'atto dell'acquistare l'oggetto stesso. E il termine del volere è sempre l'atto: acquistare, vendere, coltivare, curare, trattare, maltrattare, conservare, distruggere» (p. 62).

<sup>875</sup> *Ivi*, p. 88. Sull'analisi, momento interno della sintesi o fattore addirittura metasintetico, v. G. SASSO, *La questione dell'astratto e del concreto*, cit., p. 225, il quale avanza seri dubbi intorno all'ammissibilità del distacco del voluto dal volere.

<sup>876</sup> È d'altronde opinione di Gennaro Sasso che Gentile, analogamente a Croce, si sforzasse di *sózein tó phainómenon*, in quanto il filosofo di Castelvetro «avvertiva viva dentro di sé [l'esigenza] di conferire una qualche autonomia al diritto; e di conferirgliela cogliendola [...] come "momento" della concretezza dell'atto volitivo, che va oltre ed è eticità. L'esigenza era [...] tanto più viva quanto meno, entro il quadro categoriale nel quale Gentile si muoveva, fosse realizzabile. E con particolare nettezza la *vanità del*

passato dello spirito, che, astratto, era dialetticamente tolto, come il male e l'errore, «e perciò conservato nella sua negatività»<sup>877</sup>. Ma l'esser negativo del «già voluto» era *ex abrupto* rovesciato nell'«elemento [...] astrattamente positivo del volere»<sup>878</sup>, quasi Gentile non avvertisse che all'astratto aveva fino ad allora attribuito il ruolo – essenziale, per la vita dialettica dello spirito – di ospitare, appunto, il negativo. Felice Battaglia,

---

tentativo che egli esperiva emerge nel sesto capitolo [dei] *Fondamenti*: v. *Le due Italie di Giovanni Gentile*, cit., pp. 295-296 (il corsivo è nostro).

<sup>877</sup> G. GENTILE, *I fondamenti della filosofia del diritto*, cit., p. 88. Si noti, tuttavia, che l'Autore, *ivi*, p. 87, aveva asseverato doversi isolare, «nella dialettica di questo atto, onde s'instaura in eterno il bene, [...] momenti diversi; perché *non tutto ciò che non è bene, è male*» (il corsivo è nostro). L'inattuale, cioè, non è di necessità male. E la conclusione sarebbe pure accettabile, se il negativo, di cui la dialettica attualistica abbisogna per sopravvivere, non fagocitasse in sé tutto l'astratto (male, particolarità empirica, errore teoretico, diritto), rendendo *eo ipso* indistinguibile il non-bene dal male. Ragiona sulla difficile identità di diritto-particolare-male, che i *Fondamenti* sembrerebbero stabilire, Giuliano Marini, in *Aspetti sistematici de «La filosofia del diritto» di Gentile*, cit., pp. 471-477, avversando la soluzione ermeneutica di H.S. HARRIS, *La filosofia sociale di Giovanni Gentile*, cit., pp. 176-177, il quale credeva essere «il diritto [...] il passato della morale, ma [...] il passato del presente, il contenuto vivente che dà al presente la sua individualità determinata. [...] Il passato è *aufgehoben*; in quanto particolare (male) è annullato, ma in quanto universale (diritto) è conservato» (il corsivo è dell'Autore). Il diritto, in effetti, era detto da Gentile, in *Fondamenti*, cit., p. 91, «essere della volontà (universalità)», *qua talis* opposto al male, «non essere della volontà (particolarità)»; ed entrambi i termini concorrevano, infine, all'«unico processo della individualità dell'autocoscienza». Ma Marini, a differenza di Harris, si dichiara perplesso, essendovi, nelle pagine di Gentile, «espressioni che lasciano dubbiosi, giacché parlano di un *già voluto* (diritto in senso stretto) e lo esplicano come *particolarità* e come *obbiettività*; in questo senso, esse contrastano col sistema [...], e indurrebbero a rispondere positivamente alla domanda or ora formulata: sì, il *già voluto* [...] ha proprio affinità col male, e il suo posto, nell'accennato sistema, è proprio accanto al male, sulla stessa linea dei termini logici *particolare* e *oggetto*»: v. *Aspetti sistematici de «La filosofia del diritto» di Gentile*, cit., p. 475 (il corsivo è dell'Autore). Non ci pare, poi, nel vero Gioele Solari, il quale, critico dell'attualismo, reputava poter l'«astratto gentiliano [...] farsi concreto», soddisfacendo, così, «una necessità teoretica e pratica della vita giuridica», l'adeguamento della legalità alle esigenze sociali: v. G. SOLARI, *Diritto astratto e diritto concreto*, in AA.VV., *Giovanni Gentile. La vita e il pensiero*, cit., vol. 2, pp. 169-210, in part. p. 200 (ma v. pure p. 195). Il concreto volere volente, che richiede, per essere, di trionfare sull'«opposto» (*ibid.*) già voluto, non era, infatti, il concreto giuridico, bensì quello morale, l'unico ammesso dal filosofo siciliano. È allora paralogistico dire necessario per la «vita giuridica» che essa si dissolva nella concretezza dell'*ethos* sociale: semplicemente, per Gentile, quando il concreto toglie l'astratto, il diritto, quale momento dialettico, è superato. Lo stesso Solari, del resto, precisava, al termine del suo lungo contributo, come «l'errore di origine [di Gentile] fu di aver negato al diritto una sua ragion di fine, di averne ricercato il fondamento nel suo farsi "altro", cioè morale» (p. 209). Se Gentile si fosse sul serio curato dell'adeguamento della legislazione alla vita sociale, non avrebbe inoltre respinto le tesi della *Freirechtsbewegung*, che, scuola antiformalistica, mirava, appunto, al *freies Recht*, diritto libero partorito dall'effettività storica. Gentile, nei *Fondamenti*, cit., p. 101, deplorava, tuttavia, la «libera creatività» del giudice, «che gli si è voluta di recente attribuire a sproposito», pregiando, per contro, «la devozione [del magistrato] alla legge» (sono parole scritte nel 1916: cfr. il citato vol. XXXV degli «Annali delle Università Toscane», p. 70). Valutazione negativa, quella di Gentile, che riecheggiava, forse, la stroncatura crociana della *Lotta per la scienza del diritto*, opera di Hermann Ulrich Kantorowicz (Gnaeus Flavius), che, apparsa dapprima nel 1906 (Winter, Heidelberg), fu poi tradotta in italiano, per i tipi di Sandron (1908). E Croce, nella sua recensione del maggio 1908, rifiutò proprio «l'idea [...] che convenga attribuire apertamente al giudice una facoltà legislativa»: v. «La Critica», VI (1908), pp. 199-201 (ora in B. CROCE, *Conversazioni critiche*, serie I, cit., pp. 245-248, in part. p. 246). Oppugna la tesi di Solari anche Marini, il quale, in *Aspetti sistematici de «La filosofia del diritto» di Gentile*, cit., pp. 478-479, non solo interpreta il brano dei *Fondamenti* sulla creatività del giudice come un'evidente «irrisione [di] quella sorta di "modernismo" nell'ambito del diritto che fu la *Freirechtsbewegung*», ma stima altresì «estranea all'orizzonte speculativo di Gentile la visione dell'origine del diritto nella singolarità esistenziale dei contributi storici che lo costituiscono».

<sup>878</sup> G. GENTILE, *I fondamenti della filosofia del diritto*, cit., p. 90.

interpretando questo non semplice passaggio, proverà a salvarne la coerenza, in quanto – ecco il suo ragionamento – l’opposizione non rinvia, qui, al male, bensì al bene formalizzato, ossia exteriorizzato e oggettivato, nella legge giuridica, che, astratta, non si può né disvolere né volere concretamente<sup>879</sup>. Esercizio notevole di equilibrismo logico, che, tuttavia, non ripaga la fatica, essendo poco consequenziario, nell’ottica dell’attualismo, difendere la volizione (sintetica) del meramente formale (analitico): l’atto della volontà, del resto, punta non all’astratto, ma al concreto, cioè al valore e al bene, e sol così è libera forza spirituale<sup>880</sup>. Il giure, passato pneumatico, s’impone invece dall’esterno, e perciò, coattivo come la *lex* hobbesiana, vincola l’attività dello spirito, donde la legge, «forma tipica del diritto»<sup>881</sup>, ostacola la

libertà, poiché non è l’atto, ma, a considerarla a sé, [...] si impone al volere come condizione necessaria [...]; necessaria, perché immutabile; immutabile, perché già voluta, e presupposta quindi dall’atto spirituale nella sua libertà. E quindi è forza che già era libertà, e ora è limite della libertà; e si oppone al soggetto, che si trova innanzi se stesso ma in una forma da non potersi più riconoscere<sup>882</sup>.

L’atto, però, pone e non presuppone: è l’Io, o autoctisi, prima del quale non v’ha nulla, giacché – scriverà Gentile, in una pagina sublime di *Genesi e struttura della società* – «il

---

<sup>879</sup> Cfr. F. BATTAGLIA, *Corso di filosofia del diritto* [1940-42], 3 voll., Società editrice del “Foro Italiano”, Roma 1960-62<sup>4</sup>, vol. 2, pp. 55-56: «Volere e voluto si dialettizzano nell’opposizione-negazione. Ma c’è pure un rapporto, in cui ciò che è si trova di fronte non ciò che non è, in cui il bene non riscontra il male, ma lo stesso ciò che è reso astratto, il bene divenuto formale. Anche qui vige l’opposizione, ma è un’opposizione *sui generis*, poiché ciò che si nega non è ciò che non si vuole, ma l’astrattezza del volere, non il male ma la mera formalità del bene, nell’atto che appunto si afferma o si conferma ciò che si vuole, il bene. [...] L’opposizione non si riferisce nella negazione a un particolare che si assume negativo, ma proprio a un universale che, permanendo universale, cioè positivo e non negativo, si assume non concreto bensì astratto, epperò si nega solo per questa ultima nota nell’atto in cui lo si conferma positivo, cioè davvero universale. Valore astratto esso non si può *sic et simpliciter* disvolere, sebbene non lo si possa in concreto volere; lo si vuole nella sua formalità, ed è appunto diritto astratto o legge giuridica. \ *Il diritto astratto perciò non è per il Gentile male, anzi è bene*, in quanto mantiene tutti i caratteri della legge morale ma formalmente, assunti su un piano di astrattezza. *Non essendo ciò che non si vuole, è ciò che si vuole reso formale e astratto*; non essendo il male è il bene, secondo certe note formali in un processo astrattivo. È universale, ma la sua universalità non più interna (legge in atto) è divenuta esterna (legge generale e oggettiva), senza decadere perciò nel particolare e disperdersi nel negativo» (abbiamo reso in corsivo lo spazieggiato del testo; il sottolineato è nostro).

<sup>880</sup> Cfr. G. GENTILE, *I fondamenti della filosofia del diritto*, cit., p. 82: «La forza di chi agisce è l’affermazione, la realizzazione dello spirito; laddove quella di chi patisce (quella che sente chi la patisce) è la negazione o soppressione della realtà spirituale. L’una bensì genera l’altra, ma ponendo due situazioni spirituali differentissime, delle quali l’una è attuazione del valore e l’altra, invece, del disvalore spirituale».

<sup>881</sup> *Ivi*, p. 100.

<sup>882</sup> *Ivi*, p. 89. È lo stesso Gentile, *ibid.*, ad avvalersi del lessico hobbesiano di *De cive*, XIV, 3, laddove il filosofo di Malmesbury distingueva la *lex-vinculum* dallo *ius-libertas*.

tutto viene ad essere appunto in quell'istante in cui [l'*ego*] si sveglia ed è quello che soltanto [...] può essere: senso di sé, autocoscienza creatrice»<sup>883</sup>.

Centralità addirittura solipsistica dell'Io, che spingeva il filosofo siciliano a precisare, nei *Fondamenti*, il proprio pensiero, soggiungendo non poter «il già voluto [essere] condizione del volere; [...] perché è il volere che fa il voluto “già voluto”»<sup>884</sup>: fuori dall'*ego*, insomma, non si danno né leggi né autorità, le quali, parole fra loro sinonime, sono in virtù del «nostro riconoscimento»<sup>885</sup>. Ma, riconosciute, esse smettono pure l'astrattezza, per diventare moralità concreta, quindi libero volere in atto, rifluendo sempre il diritto, «natura nel mondo della volontà»<sup>886</sup>, nell'etica, che, legge a se stessa, è *ius*, principio d'autonomia: *ubi vult spirat spiritus*<sup>887</sup>.

Su un'altra difficoltà occorre, ora, insistere, insieme a Eugenio Di Carlo, che, esaminati i *Fondamenti*, denunciò l'incoerenza di stimare lo spirito, a un tempo, libero creatore del reale, essendo «la realtà del pensiero [tutta] la realtà»<sup>888</sup>, e destinatario della coercizione giuridica. Se, infatti, lo spirito è, metafisicamente, libertà, perché la coazione? Gentile, a differenza di Croce, non pronunciava il motto *coacti tamen volunt*<sup>889</sup>, e del tutto ingiustificato parve, dunque, a Di Carlo il

comparire [...] della coazione o coattività spirituale [...]. Come mai essa assiste di sé il voluto, il diritto che un momento prima era morale? Il Croce, trovandosi dinanzi al problema della coazione, esclude, non senza prima averne fatto la critica, dall'ambito del concetto del diritto il carattere della costrizione. Il Gentile invece dà posto nella sua filosofia del diritto alla coazione,

---

<sup>883</sup> G. GENTILE, *Genesi e struttura della società. Saggio di filosofia pratica*, cit., p. 43.

<sup>884</sup> G. GENTILE, *I fondamenti della filosofia del diritto*, cit., p. 90 (il corsivo è nostro). Sul solipsismo attualistico, v. *supra*, nota 578, e G. SOLARI, *Diritto astratto e diritto concreto*, cit., p. 201.

<sup>885</sup> G. GENTILE, *I fondamenti della filosofia del diritto*, cit., p. 77. E poco più oltre, a p. 92, l'Autore tornava sul tema del riconoscimento della legge, che, astratta, sembra emanare da una volontà superiore, divina o umana. Senonché quella potestà, a prima giunta estranea, «non può non essere contenuto della volontà nostra, volente cioè e potente in quanto noi la riconosciamo, e consentiamo, e perciò pure vogliamo che voglia». Riguardata *a parte subiecti*, cioè, non esiste legge che non sia legge dell'Io.

<sup>886</sup> *Ivi*, p. 97 (abbiamo reso in tondo il corsivo del testo).

<sup>887</sup> Su *Legge giuridica e legge morale nelle loro differenze, e nella loro identità*, v. gli argomenti di Gentile, esposti *ivi*, pp. 98-99. Almeno nominalmente, infatti, si tratta di leggi, ma il discrimine fra le forme dell'eticità è dato dal modo d'essere del volere, in quanto «la legge, nella sua attuale realtà, è, e non può non essere morale: ma nell'atto, per cui la legge è realmente legge, e in cui perciò deve dirsi che consista la sua realtà, essa non è soltanto legge: cioè, non è più soltanto quella legge, con cui da noi si agguaglia il diritto. Essa infatti si attua mediante la volontà attuale, che è libertà. Quella libertà, che, considerata, a sua volta, astrattamente e perciò rispetto a una legge pure astratta, ci apparisce l'opposto della legge; e che infatti è la concretezza dell'autocoscienza, l'energia onde l'Io si pone. \ La legge nella sua opposizione alla libertà (il volere [...] voluto), questa astratta posizione del voluto di fronte al volere – quale apertamente si manifesta quando il voluto si consideri come già voluto; – questa posizione gnoseologica, destinata a risolversi nella concretezza dell'atto volitivo etico, differenzia il diritto dalla morale».

<sup>888</sup> *Ivi*, p. 49 (abbiamo reso in tondo il corsivo del testo).

<sup>889</sup> V. *supra*, nota 467.

ma non spiega come nel processo, onde si costituisce il diritto, a un certo momento sopravvenga nello spirito a presidiare il voluto la coattività<sup>890</sup>.

Le osservazioni di Di Carlo non conosceranno repliche, limitandosi Gentile a qualificarle «inesattezze», in un luogo – troppo breve, per essere significativo – della risposta a Miceli<sup>891</sup>, a sua volta critico delle stroncature dicarliane. Non crediamo tuttavia accettabile l'avviso, accolto indirettamente da Gentile, di Miceli, che bollava le obiezioni di Di Carlo come prive di «valore dal punto di vista filosofico, perché si riferiscono al diritto quale concetto empirico»<sup>892</sup>. Il problema della coattività, invero, riguardava – lo abbiamo dimostrato adesso – la stessa costituzione metafisica dell'atto, che, libero, è incoercibile, dovendo soltanto conformarsi alla legge trascendentale del suo esser libero (necessità ontologica della libertà, o necessità senz'altro).

Il *prôton pseûdos* dei *Fondamenti* rimaneva, comunque, il convincimento che il diritto fosse astratto volere, essendo la volontà *überhaupt* risolta, preliminarmente, in una posizione teoretica, donde la clausura, logicistica e soggettivistica, del sistema gentiliano, incurante della *realitas* oggettiva<sup>893</sup>. Né convince l'immagine biologica, alla quale Gentile, per salvare il «momento» giuridico, pur ricorse, assimilando il diritto, nei *Chiarimenti* indirizzati a Miceli, a un organo che contribuisce alla vita del più ampio organismo morale<sup>894</sup>. E non convince per il motivo, altresì additato da Sasso, che l'astratto, sempre tolto dal concreto, non può surrogare il ruolo degli organi, i quali costituiscono, solidalmente, l'intero organismo<sup>895</sup>.

---

<sup>890</sup> E. DI CARLO, *I principii fondamentali della filosofia del diritto secondo il Prof. Gentile*, «Il Circolo giuridico. Rivista di legislazione e giurisprudenza», LI (1920), pp. 7-17, in part. pp. 14-15 (il corsivo è nostro).

<sup>891</sup> Cfr. G. GENTILE, *I fondamenti della filosofia del diritto*, cit., p. 135. Miceli contestava a Di Carlo, fra l'altro, di non aver colto la «grandissima» differenza tra il voluto e il volere gentiliani: v. V. MICELI, *Il concetto filosofico del diritto secondo Giovanni Gentile. Nota critica*, cit., p. 243, il quale rinviava a E. DI CARLO, *I principii fondamentali della filosofia del diritto secondo il Prof. Gentile*, cit., p. 12, che a Gentile rimproverava di smarrire, appunto, la distinzione tra morale e diritto.

<sup>892</sup> V. MICELI, *Il concetto filosofico del diritto secondo Giovanni Gentile. Nota critica*, cit., p. 246.

<sup>893</sup> Cfr., inoltre, G. GENTILE, *Teoria generale dello spirito come atto puro*, cit., p. 80, che l'«atto pratico» giudica tale solamente se «ha valore conoscitivo».

<sup>894</sup> Cfr. G. GENTILE, *I fondamenti della filosofia del diritto*, cit., p. 139: «In questa assunzione dell'astratto nel concreto, o meglio in virtù di questa immanenza del momento giuridico nel sistema concreto della volontà, che è essenzialmente attività morale, si dilegua forse l'elemento giuridico? [...] Anche nell'organismo vivente un organo è congiunto inscindibilmente cogli altri, ma non perciò s'immedesima e confonde né cogli altri né con l'unità organica totale. La morale non è il tutto di cui il diritto sia una parte; ma l'atto reale, effettivo, concreto, di cui il diritto è un semplice momento».

<sup>895</sup> Cfr. G. SASSO, *Le due Italie di Giovanni Gentile*, cit., p. 294: «Altro [...] è dire che, come l'astratto nel concreto, così nel volere in atto, nel volere che vuole, il voluto sta per essere in eterno oltrepasato nell'atto costitutivo dell'atto (o, che è lo stesso, nell'atto costitutivo del volere che è volere). Altro è dire che, essendone contenuto, il voluto sta nel volere come il singolo organo nell'organismo nel quale è del quale è parte. E la differenza è evidente. In questo secondo caso, l'implicazione dell'organo con

Alla gentiliana «memoria sul diritto» avrebbe inoltre accennato, in una lettera del 26 ottobre 1916, Benedetto Croce, che al pensatore di Castelvetro, dopo i consueti elogi di rito («bella, limpida, piena di ottima filosofia»), comunicava essere i *Fondamenti* sordi al «problema proprio del diritto», contenuto appena dalla «forma derivata della legge o *norma agendi*»<sup>896</sup>. Curiosa sottolineatura, che attestava un dissenso apparente, avendo Croce nel 1907 protestato, sebbene di sfuggita, l'assimilazione di diritto (*scilicet*: economia), concreta *facultas agendi*, e legge, astratta *norma agendi*. Di siffatte categorie empiriche, proprie del lessico della scienza, il filosofo partenopeo, allora, non intendeva seriamente servirsi, quantunque egli equiparasse «l'attività giuridica e la legge», concepite *secundum quid*,

giacché [il diritto,] opera dell'uomo, [è] sempre soggettivo; e, giacché nell'universo non c'è altra realtà che lo spirito, il diritto soggettivo sarà insieme anche oggettivo. Fuori delle azioni giuridiche [*scilicet*: attività economica o *facultas agendi*], compiute dai singoli, che cosa resta? So bene che il diritto oggettivo [*scilicet*: legge o *norma agendi*] è stato definito talvolta «il complesso dei diritti soggettivi»; ma ciò è un giuoco di parole: si chiama oggettivo il *complesso*, ossia i diritti soggettivi stessi<sup>897</sup>.

Croce, cioè, recideva di netto il nodo gordiano, soggettivizzando, idealisticamente, il reale, la cui obiettività identificava con la vita dell'individuo assoluto. Due termini, diritto soggettivo e diritto oggettivo, che affermavano, in effetti, *tò autó*: Gentile, nei *Fondamenti*, non avrebbe operato in modo diverso, dissolvendo il rapporto – insostenibile, sotto il profilo speculativo – fra *norma agendi* e *facultas agendi*, in quanto, «nell'unità spirituale [...], il diritto soggettivo non si differenzia dall'oggettivo, ma

---

l'organismo, o, meglio ancora, con gli altri organi con i quali forma e costituisce l'unità dell'organismo, è mobile solo nel senso dell'incessante rinvio e reciproco richiamarsi degli organi: a questa mobilità contrapponendosi l'ideale fermezza dell'unità, che a tal segno sta più in alto degli organi che per un verso risulta da questo gioco del reciproco richiamarsi, ma per un altro non vi partecipa e non vi rientra. Non vi partecipa e non vi rientra perché, se questo accadesse, essa stessa, l'unità, sarebbe parte e non unità, e, lungi dal permanere come unità, sarebbe contraddizione: la contraddizione di un'unità la quale non è, in effetti, se non parte. Ma nel primo caso le cose vanno invece in tutt'altro modo, perché l'astratto e il voluto sono bensì contenuti nel concreto e nel volere, che infatti non si realizzano se non passando in, e attraverso, questo contenuto. Il quale, tuttavia, nell'atto in cui è attinto, è trasceso, e questa trascendenza è l'atto, del quale perciò non può dirsi che “risulti” dal reciproco rinvio delle parti o degli organi; e deve invece dirsi che è questo “oltre” che, sempre realizzato in un contenuto, va oltre».

<sup>896</sup> Benedetto Croce a Giovanni Gentile, 26 ottobre 1916, in B. CROCE, *Lettere a Giovanni Gentile*, a cura di A. Croce, introduzione di G. Sasso, Mondadori, Milano 1981, pp. 527-528, in part. p. 527.

<sup>897</sup> B. CROCE, *Riduzione della filosofia del diritto alla filosofia dell'economia*, cit., p. 49 (il corsivo è dell'Autore).

coincide con esso interamente»<sup>898</sup>. Si eccepirà: diritto oggettivo, per il Croce della *Riduzione*, era il «complesso» delle *facultates agendi*, prevalendo comunque la nota soggettiva su quella, esaltata invece da Gentile, obiettiva. Ma, se si guarda ai concetti e non alle parole adoperate per manifestarli, ci si accorge pure che «coincide» e «sarà insieme anche» significano, qui, assenza integrale di alterità, riuscendo quindi contraddittorio istituire un rapporto del medesimo – lo spirito – con se stesso: l'identico non si predica dell'identico, a meno di non voler essere pleonastici.

Solleciti di assicurare, contro gli astratti schemi legalistici, la concreta attività dello spirito, Croce e Gentile non si avvedevano di esprimersi, in proposito, similmente. Non si spiegherebbe, d'altronde, l'insistenza, comune a entrambi, sul tema della soggettività agente in concreto, che a Gentile faceva poi dichiarare, nella risposta alla missiva crociana più sopra ricordata:

Quanto alla mia memoria sul diritto, hai certamente ragione a dire che io lo considero soltanto come *norma agendi*, la cui realtà per me non ha valore se non nello spirito che riconosce [*scilicet*: soggettivizzandola] tale *norma*. Ma io non riesco a vedere quel che ci dovrebbe essere, oltre questa norma, nella coscienza giuridica. La volontà come forza pura, creatrice del diritto, mi pare l'antecedente del diritto in senso stretto: antecedente così del diritto come della morale, con questa differenza, che nel momento della morale abbiamo una realtà concreta e nel momento del diritto una posizione puramente ideale<sup>899</sup>.

---

<sup>898</sup> G. GENTILE, *I fondamenti della filosofia del diritto*, cit., p. 92.

<sup>899</sup> Giovanni Gentile a Benedetto Croce, 7 novembre 1916, in G. GENTILE, *Lettere a Benedetto Croce*, 5 voll., a cura di S. Giannantoni, Sansoni-Le Lettere, Firenze 1972-90, vol. 5, pp. 112-116, in part. p. 113. Le epistole dell'ottobre-novembre 1916 sarebbero state seguite, nel gennaio 1917, da altre due missive, in cui si discuteva ancora di diritto, a motivo della recensione crociana a Giuseppe Maggiore (v. *supra*, nota 775). Gentile era infatti persuaso che Croce, criticando Maggiore, si riferisse invece a lui, donde reputava ci fosse «qualche cosa, nella recensione [...], che riguardava piuttosto me»: v. Giovanni Gentile a Benedetto Croce, 9 gennaio 1917, in *ivi*, pp. 123-125, in part. p. 124 (il corsivo è nostro). A cosa il filosofo siciliano alludesse è presto detto, se si tien presente la nota crociana, ove si legge: «Maggiore [differenzia] il diritto astratto dal diritto concreto, cioè la norma o la legge dal processo spirituale nel quale essa si risolve. Ma [...] che cosa si vuol intendere qui per "astrattezza" del diritto? Uno sproposito dei teorici, o un reale produrre dello spirito? Nel primo caso, l'astrattezza del diritto realmente non è, e perciò non ha d'uopo nemmeno di "risolversi" nella concretezza dell'atto, e tutt'al più si deve risolvere nella critica (non del diritto, ma nella filosofia). Nel secondo caso, se l'astrattezza del diritto nella forma della legge è (ed è certamente) un momento reale del processo dello spirito, come e perché essa sorge? Questa astrattezza, che viene a un tratto a differenziare in qualche modo il diritto, e in genere a variare il corso senza decorso del processo dell'atto puro e indiscriminato, mi sembra un vero *Deus ex machina*: salvo che non si voglia giustificarla deducendola dalla distinzione delle forme spirituali, il che è vietato dalla premessa dell'autore» (*Conversazioni critiche*, serie I, cit., p. 255). Sappiamo che l'astratto, o pseudoconcetto, discendeva, per Croce, dall'intervento, in realtà impossibile ma comunque ammesso, dell'analisi intellettualistica, entro l'ambito di uno spirito rigorosamente sintetico. Esito, questo, che non convinceva Gentile, dubbioso circa l'efficacia dei rilievi dell'amico campano, cui confessava: «Ammetto volentieri che posso essere in errore; ma non mi pare che quella critica possa risolvere la questione» (Giovanni Gentile a Benedetto Croce, 9 gennaio 1917, cit., pp. 124-125). A stretto giro di posta, il 10 gennaio, Croce avrebbe quindi replicato a



Che facessero riferimento alla *facultas* o alla *norma agendi*, Croce e Gentile, preoccupati del concreto, finivano per dissolvere il dominio della giuridicità, incollocabile *tertium quid*, ora nell'economico ora nell'(a)morale, precipitando la prassi, a dispetto di ogni contraria intenzione, nell'astratto e nell'unilaterale: l'economismo e l'eticismo cerebrino. Non a torto Felice Battaglia, riecheggiando, nel 1931, le tesi del suo amico Calogero<sup>900</sup>, lamenterà quell'astrattezza aduggiare tanto l'«interesse individuale crociano» quanto l'«interesse etico attualistico», perché «l'economia del primo è l'etica del secondo, in conversione assoluta»<sup>901</sup>.

Come ristabilire, dunque, l'universale giuridico, inevitabilmente eliso nella dialettica degli scolarchi del neohegelismo italiano<sup>902</sup>? Agli scritti di Battaglia, che provò a fornire una soluzione all'annoso problema, conviene in ultimo volgere lo sguardo, portando a termine il non breve periplo storico-critico.

---

Gentile, rivelandogli il reale «punto della mia critica», riguardante, di nuovo, la *facultas agendi*, o concreta attività giuridica (*scilicet*: economica). Con il riportare «l'attenzione su quel momento», soggiungeva il filosofo abruzzese, «io [ho] lavorato nel senso del più fecondo idealismo, e dato concretezza al diritto, che malamente si soleva considerare nella forma derivata e astratta della *norma*»: v. Benedetto Croce a Giovanni Gentile, 10 gennaio 1917, in B. CROCE, *Lettere a Giovanni Gentile*, cit., pp. 533-534, in part. p. 533 (il corsivo è dell'Autore). Per un'interpretazione della corrispondenza da noi passata rapidamente in rassegna, v. M. VISENTIN, *Aspetti psicologici e motivi morali nella fine dell'amicizia fra Croce e Gentile*, in ID., *Il neoparmenidismo italiano*, 2 voll., Bibliopolis, Napoli 2005-10, vol. 1, pp. 315-351, in part. pp. 334-338.

<sup>900</sup> Per inquadrare il rapporto fra Battaglia e Calogero, il cui sodalizio inizia fra i banchi del Liceo «Mamiani» di Roma, v. A. CAJATI, *Palmi, città di cultura. A proposito delle onoranze a F. Battaglia e D.A. Cardone*, Edizione del Centro Librario, Bari-Santo Spirito 1972, pp. 3-5, e G. CALOGERO, *Ricordi e riflessioni. Benedetto Croce*, «La Cultura», IV (1966), pp. 145-178, in part. pp. 146-147. Sul nesso che tiene insieme gli *Studi crociani* e *Diritto e filosofia della pratica*, v. la recensione calogeriana al testo di Battaglia, apparsa nel «Giornale critico della filosofia italiana», XV (1934), pp. 133-135.

<sup>901</sup> V. *supra*, nota 811.

<sup>902</sup> Chiamare scolarca Croce, ne siamo coscienti, è di certo una forzatura, essendo egli persuaso, a differenza di Gentile, che «niente tanto danneggi i filosofi quanto le *scuole* che si formano intorno ad essi»: v. Benedetto Croce a Richard Kroner, 4 maggio 1929, in B. CROCE, *Epistolario. Scelta di lettere curata dall'Autore (1914-1935)*, cit., pp. 152-153, in part. p. 152 (il corsivo è dell'Autore). Senonché Croce e Gentile furono, per certo periodo, animati dal comune desiderio – si apprende da una missiva crociana del 18 ottobre 1898: v. B. CROCE-G. GENTILE, *Carteggio*, cit., vol. 1, pp. 156-157, in part. p. 157 – di «risolvere lo spirito filosofico in Italia», e i loro profili speculativi, nonostante la drammatica rottura del 1924, sono, nel consenso come nel dissenso, indissociabili: cfr. E. GARIN, *Cronache di filosofia italiana 1900/1943* [1955], 2 voll., Laterza, Bari 1966, vol. 1, pp. 172-174; vol. 2, p. 369 («Si avrebbe grave torto a non guardare [...] al carattere complementare della “distinzione” e dell’“unità”, così legate fra loro da perder senso quando si staccino»), e, in specie, G. SASSO, *Idealismo e filosofia*, Istituto Italiano per gli Studi Storici, Napoli 2020, p. 6, certo che le «filosofie [di Croce e Gentile] richiedono di essere studiate nella famosa *concordia discors* in cui vissero e si svolsero. Isolare l'attualismo [...] dalla filosofia dello spirito [...] significa mettere sé stessi nella condizione di non poter spiegare perché, fino all'ultimo dei suoi giorni, Gentile non poté fare a meno di riferirsi a Croce per distinguersi da lui. Da Croce che, a sua volta, non poté evitare di ribadire le ragioni di un distacco che, fino alla fine, non riuscì a essere quale, da parte sua, si sarebbe voluto che fosse».

## 2. La *via media* di Felice Battaglia

### 2.1. Ancora sulla dottrina dei tre compiti e i conti con Del Vecchio

Di Croce e Gentile, «benemeriti per i contributi e gl'impulsi dati agli studi storici e filosofici», Del Vecchio biasimò, nelle sue *Lezioni*, la scarsa cura per le «indagini sul diritto», del quale «non [...] penetrarono la natura»<sup>903</sup>. Convincimento, questo, confermato, in forma privata, al suo più promettente allievo<sup>904</sup>, Felice Battaglia, cui infatti scriveva, il 22 aprile 1940, di dissentire circa «l'importanza che Ella attribuisce per la Filosofia del diritto ad alcuni autori [*scilicet*: Croce e Gentile] i quali hanno certi meriti in altri campi, *ma hanno luminosamente mostrato di ignorare del tutto che sia il diritto*»<sup>905</sup>.

Giudizio immutato nel tempo, che si accompagnava, inoltre, a una non trattenuta nota di mestizia<sup>906</sup>, avendo Battaglia, discepolo di fatto ma non in spirito, aderito proprio al neoidealismo, per giunta attuale<sup>907</sup>. Sarà quindi Gentile il «venerato Maestro [...] al quale debbo la luce del pensiero e la passione per le ricerche filosofiche»<sup>908</sup>, non Del Vecchio, il cui neokantismo Battaglia reputava contraddistinto dal metodo della trascendenza<sup>909</sup>, che la verità, posseduta *ab aeterno* dall'Io, poneva, dualisticamente, al di fuori dello

---

<sup>903</sup> G. DEL VECCHIO, *Lezioni di filosofia del diritto*, cit., p. 118.

<sup>904</sup> Molto significativa, per corroborare il nostro giudizio, una lettera di Del Vecchio a Battaglia, datata 31 ottobre 1967, nella quale l'anziano maestro, evocati «gli anni lontani nei quali Ella fu mio discepolo (e ancora mi par di vederla nei banchi della mia scuola)», ricordava le «grandi speranze che riposi in Lei, mettendola al primo posto nei primi passi della Sua carriera accademica, anche in confronto di valorosi competitori»: v. Archivio storico dell'Università degli Studi di Bologna, *Fondo Battaglia, Corrispondenza*, 1967, ottobre-novembre (il corsivo è nostro).

<sup>905</sup> Giorgio Del Vecchio a Felice Battaglia, 22 aprile 1940, in Archivio storico dell'Università degli Studi di Bologna, *Fondo Battaglia, Corrispondenza*, 1940, aprile-giugno (il corsivo è nostro).

<sup>906</sup> V., nuovamente, Giorgio Del Vecchio a Felice Battaglia, 31 ottobre 1967, cit.: «Ella era [...] libero di distaccarsi da me nel campo filosofico, e io ho sempre rispettato cotesto Suo distacco, *sebbene esso mi abbia addolorato*» (il corsivo è nostro).

<sup>907</sup> Cfr., fra le tante testimonianze, F. BATTAGLIA, *Testamento-itinerario*, «Pianadomani», I (1977), n. 4, pp. 6-7, in part. p. 6: «Ho approdato dallo storicismo all'idealismo e dall'idealismo all'attualismo. Guida ne fu direttamente il Gentile, del quale potei alla fine dirmi un allievo» (abbiamo reso in tondo il corsivo del testo). Sul difficile rapporto di Del Vecchio con Gentile e i gentiliani, v. *supra*, nota 599, e A. TARQUINI, *Il Gentile dei fascisti. Gentiliani e antigentiliani nel regime fascista*, Il Mulino, Bologna 2009, pp. 230-246 e *passim*.

<sup>908</sup> Felice Battaglia a Giovanni Gentile, 3 agosto 1928, in Archivio Giovanni Gentile – Fondazione Roma Sapienza, serie 1 (*Corrispondenza*), sottoserie 2 (*Lettere inviate a Gentile*), fasc. *Battaglia Felice*. Non è però possibile trascurare che Battaglia riconobbe in Croce, almeno privatamente, uno dei propri maestri: v., ad esempio, Felice Battaglia a Benedetto Croce, 14 marzo 1943 e 29 dicembre 1946, in appendice al nostro *Lo Stato e l'etica. Il carteggio di Felice Battaglia con Benedetto Croce (1927-1951)*, «PELORO. Rivista del Dottorato in Scienze Umanistiche dell'Università di Messina», VI (2021), n. 1, pp. 45-80, in part. pp. 71-73 e 75.

<sup>909</sup> Cfr. *supra*, nota 256.

spirito. Non a caso Battaglia, ripercorrendo, negli anni Cinquanta, la storia del pensiero giuridico italiano, addebiterà ai neokantiani, sia logicisti sia filosofi dei valori, di non essere stati in grado di scansare l'oggettivismo e il naturalismo<sup>910</sup>.

Antico avviso, che risaliva, addirittura, al ventennio precedente, quando Battaglia, licenziato *Diritto e filosofia della pratica* (1931), «espressione fondamentale»<sup>911</sup> del di lui genio speculativo, assegnò al neocriticismo il ruolo di mero precursore, capace, sì, di vincere il positivismo ingenuo, attraverso la difesa delle sane prerogative della coscienza<sup>912</sup>, ma restando comunque vittima della riprovata trascendenza oggettivistica, freno all'attività spirituale<sup>913</sup>. Non è, a tal proposito, inutile citare – non sarà citazione breve – un luogo in ogni senso decisivo, per comprendere l'orientamento di Battaglia, il quale, infatti, stimava

il criticismo [...] una posizione eterna del pensiero riflesso. Dissoluzione speculativa dell'astratto ordine dell'empiria, esso vuol esser ricostruzione del mondo nell'asserzione energica di alcuni dati *a priori*, di un'attività sintetica dello spirito che valga a dare legge alle cose, al reale. Principio, dunque, di soggettività creativa, epperò veramente invalicabile esperienza assoluta del pensiero, in quanto primo dato del mondo umano. Dal criticismo, dunque, occorre prendere le mosse, se si vuol procedere ad intendere che cosa quello sia, il suo significato o valore eterno. Ma esso, mentre è la critica dell'empiria, poiché dimostra l'assurdo di un puro oggetto, non può non svolgere da sé una critica del suo stesso originario assunto, se questo si mantenga nelle forme [...] di un voluto e mantenuto dualismo di oggetto e soggetto, come due enti *toto coelo* distinti; dualismo, che, una volta ammesso, dirompe in altri dualismi di vita teoretica e vita pratica, di forma e contenuto, di esperibilità o condizioni razionali ed assolute dell'esperienza e di esperibile, di ragione e storia, di categoria ed esperienza, di spirito e natura, di diritto e morale, e così via. Né noi saremmo i fanatici di una lotta contro il dualismo, se in fondo il dualismo per noi non fosse non una qualunque vana parola, ma l'indice di una persistente concezione del mondo, per cui

---

<sup>910</sup> Cfr. F. BATTAGLIA, *Filosofia del diritto ed economia*, cit., p. 296: «Sebbene il neokantismo implichi un energico richiamo alla soggettività, vuoi in quanto l'intelletto è fatto detentore di forme logiche *a priori*, vuoi in quanto la coscienza è la sede dei valori che danno pienezza e senso alla forma, non evita comunque un dualismo che invano si è sforzato di superare. Il concetto e l'ideale sono nel soggetto, ma trovano di fronte sempre la realtà, fenomeno o storia che sia, nel senso che oggettiva e presupposta attende una qualificazione e una direttiva. Ogni operazione che riadduca i primi termini al secondo cade perciò su un piano esterno. Né basta: se si ammette un criterio del diritto e in sede di note differenziali lo si distingue da quello morale, diritto e morale sono sempre assunti come dati, essi stessi oggetti, tali che il soggetto li colga e li descriva avendoli dinnanzi».

<sup>911</sup> G. FASSÒ, *Storia della filosofia del diritto*, cit., vol. 3, p. 320, nota 4.

<sup>912</sup> Cfr. F. BATTAGLIA, *Diritto e filosofia della pratica. Saggio su alcuni problemi dell'idealismo contemporaneo*, cit., p. 83: «La rinnovata istanza alla coscienza giuridica, come ad un assoluto *prius*, che solo permette all'uomo di orientarsi nell'ordine della fenomenologia giuridica, costituisce l'indiscutibile titolo di merito dell'idealismo critico e la ragione del suo trionfo sulla ingenua fase dell'oggettivismo».

<sup>913</sup> Cfr. *ivi*, p. 86: «L'idealismo neokantiano può [...] definirsi un sistema tipicamente dualistico».

L'uomo trova sempre dinanzi a sé un ordine che non è il suo ed egli subisce una legge che non è espressione del suo spirito, la condizione insomma di una eteronomia che ripugna ad una vita etica tutta spiegata. L'idealismo contemporaneo, dunque, se non prescinde dal criticismo, se anzi fa suo il punto di partenza di questo, d'altra parte lo approfondisce, lo inverte, ponendo e svolgendo le sue stesse premesse in un programma di assoluta unità. Il principio della sinteticità *a priori* dello spirito ha in sé una naturale potenza di espansività, una dialettica propria che rappresenta la trama fatale su cui progredisce il pensiero. [...] \ L'asserita sinteticità dello spirito è la premessa comune al criticismo e all'idealismo. Solo, mentre quello limita kantianamente [...] la sinteticità alle condizioni razionali della esperibilità, nei termini cioè dell'esperienza possibile, sicché oltre si stende l'ombra della «cosa in sé», di un reale di cui il pensiero umano non è dominatore, questo rompe l'incanto, snida il mostro antico nella specie del noumeno, proclama che il principio sintetico non può coerentemente limitarsi a funzioni categoriali specificamente numerabili, sotto pena di ricadere nell'apriorismo dommatico, snaturando il senso della stessa critica, ma è *la funzione categoriale per eccellenza, come quella che ex sese deriva il mondo, che è suo mondo, attraverso un processo di costruzione interiore, che è autocreazione, autocoscienza*. L'assoluta soggettività del reale [...] è la fede del nuovo idealismo, la leva che sublima al pensiero la sfera delle cose empiriche e le ordina in una legge di coerente razionalità. Il naturalismo, che, vinto già dal criticismo nel suo aspetto ingenuo, *aveva riconquistato l'avversario baldanzoso*, insinuandosi come oggetto irriducibile alla dialettica del soggetto, muore nell'idealismo, che ne fa un momento del suo concreto processo. Non è data realtà oltre l'atto dello spirito. L'atto dello spirito è il *prius* e il *posterius* di ogni conoscenza come di ogni azione umana, invalidato e invalicabile, se si intende rimanere in termini di concretezza<sup>914</sup>.

Il lettore perdonerà la troppo lunga citazione, che andava però fatta, contenendo l'importante brano elementi utili a valutare il temperamento filosofico di Battaglia, a petto di quello, da noi dianzi vagliato, di Del Vecchio. Posizione, quella dello scolaro eretico, rigorosamente monistica, secondo il magistero dell'idealismo postkantiano, che affermava consumarsi nello spirito, assoluta l'ità immanente, il residuo oggettivo del *Ding an sich*, limite corpulento e impenetrabile dal logo. Reale riassunto, cioè, nell'atto, che, tetico e creativo, ignora il molteplice, essendo l'Uno; anzi, divenendolo senza posa: è il lascito, fecondo ma problematico, dell'«idealismo contemporaneo», che Battaglia identificava, esito ultimo della moderna vicenda del pensiero, con l'attualismo<sup>915</sup>.

---

<sup>914</sup> *Ivi*, pp. 93-95 (il corsivo è nostro).

<sup>915</sup> Lo nota, con ragione, un critico di Battaglia, Adelchi Attisani, che, allievo di Croce, recensì, in «Logos», XVI (1933), pp. 474-482, *Diritto e filosofia della pratica*, avvertendo essere «l'idealismo attualistico [...] quello a cui più propriamente vuol riferirsi l'autore quando si appella all'«idealismo contemporaneo»» (p. 476).

Trascendentistico, il neokantismo era perciò una tappa, necessaria sebbene da superare, della storia dello spirito, che, se rettamente concepito, alla maniera attualistica, ricusa non solo le duplicità, ma pure, *ça va sans dire*, le triplicità. Ecco, allora, che la dottrina dei tre compiti, fiorita nell'Ottocento positivistico, incontrava, di nuovo, una recisa ripulsa, formalizzata da Battaglia nel *Corso di filosofia del diritto* (1940-42), sinossi della fase idealistica del suo pensiero<sup>916</sup>.

Quella fortunata teoria, spregiata sia da Croce sia da Gentile, era dal più giovane studioso ritenuta, al massimo, un agile strumento didattico<sup>917</sup>, messo a punto, «con maggiore coerenza sistematica»<sup>918</sup>, proprio dal maestro della Facoltà giuridica romana, Del Vecchio. Ma riconoscere alla ridetta dottrina una didascalica, ossia pratica, utilità, non equivaleva, per Battaglia, a conferirle autentico valore speculativo, stante l'estrinseca connessione, nascosta alla bell'e meglio, dei compiti, indizio sicuro d'oggettivismo insuperato<sup>919</sup>.

L'idealismo assoluto, consumata la trascendenza nella concreta sintesi spirituale, nulla sa di compiti e di uffici, che, quantunque unitariamente asseriti, sono sempre giustapposti o coordinati *a parte obiecti*, donde l'esclusivo problema della filosofia giuridica: dedurre l'attuo principio del diritto, vero in pieno accertato, senza omettere, con ciò, il valore<sup>920</sup>,

---

<sup>916</sup> Cfr. G. AMBROSETTI, *Felice Battaglia: l'uomo e l'itinerario*, «Rivista internazionale di filosofia del diritto», LV (1978), pp. 3-20, in part. pp. 15-16: «La posizione idealistica di Battaglia [...] è tracciata dal *Corso*».

<sup>917</sup> Cfr. F. BATTAGLIA, *Corso di filosofia del diritto*, cit., vol. 1, p. 20: «L'esigenza unitaria in ordine alla filosofia del diritto [...] ci conduce, se non a rifiutare del tutto, per lo meno ad attribuire un significato esclusivamente didattico alla sistemazione che di solito si fa della nostra disciplina da parte della scuola, da parte per lo meno di molti autori» (il corsivo è nostro). Molto diverso il dettato del primo volume della prima edizione del *Corso* (Società editrice del «Foro italiano», Roma 1940, p. 9), che, qui, eccezionalmente, richiamiamo: «[La filosofia del diritto], secondo un gran numero di autori, si propone tre fondamentali ricerche, la logica, la fenomenologica, la deontologica o pratica». Dir ciò, naturalmente, non significava, nemmeno nel 1940, accettare per vera quella tripartizione, se, *ivi*, pp. 17-18, Battaglia soggiungeva non costituire gli «accennati uffici [...] tre indipendenti ricerche della filosofia del diritto, tre autonomi campi d'indagine, come alcuni scrittori ritengono. Più che parlare di nessi, un attento esame rivela la *sostanziale unità dei problemi. Questi, in fine appaiono, nonché tre, uno solo.* [...] Soltanto un'esigenza didattica, oltre che una contingente opportunità d'analisi, può giustificare una distinta trattazione, sempre avvertendo che la tricotomia non è che relativa e giammai si può veramente parlare di una ricerca logica distinta dalla fenomenologica e dalla deontologica» (il corsivo è nostro). S'intende che, quando non diversamente specificato, l'edizione di riferimento dei primi due volumi del *Corso* è la quarta, «ampliata, riveduta e corretta» (il terzo volume ha conosciuto soltanto due edizioni, apparse nel 1942 e nel 1947, e noi considereremo l'ultima).

<sup>918</sup> F. BATTAGLIA, *Corso di filosofia del diritto*, cit., vol. 1, p. 21.

<sup>919</sup> Cfr. *ivi*, p. 24: «Noi crediamo che il parlare di nessi e di rapporti [fra i compiti della filosofia del diritto] rivela come il piano dell'indagine sia ancora oggettivistico o naturalistico». Il vincolo fra i compiti, protestato apertamente da Del Vecchio, in *Lezioni di filosofia del diritto*, cit., p. 194 («i tre uffici o ricerche, che spettano alla nostra disciplina, pur essendo distinti, sono tuttavia connessi tra loro»), non era, insomma, intima connessione, risultando, comunque, estrinseco legame.

<sup>920</sup> Cfr. F. BATTAGLIA, *Corso di filosofia del diritto*, cit., vol. 1, p. 24: «Il problema della filosofia del diritto, posto su un piano di sinteticità spirituale, è quindi unitario. Il principio che lo spirito attua nella sua

essendo l'universale, insieme, «concetto ed idea, [...] che tutta la fenomenologia adegua»<sup>921</sup>. Senonché, qui, Battaglia pareva concedere qualcosa al detestato dualismo, se la storia – *vernünftig*, nell'ipotesi hegeliana – era creduta, sorprendentemente, banco della «verifica per gradi [del]l'ideale della giustizia», in quanto «l'ideale *preme sulla storia e la sollecita ad affinarsi*»<sup>922</sup>.

Funzione deontologica, che, promotrice di riforme legislative, immiserirebbe però la filosofia, ridotta al servaggio, «come la cazzuola serve a tirar su dei muri o la vanga a rompere la terra»<sup>923</sup>. Coerenza vacillante del moralista<sup>924</sup>, costretto a ritrattare il credo primevo («[alla] tesi [deontologica] abbiamo noi stessi in passato aderito») <sup>925</sup>, ancorché il giusnaturalismo, palladio del *Sollen*, incarnasse, pure negli anni dell'adesione più ferma alle idee di Gentile<sup>926</sup>, «l'ostacolo [da] superare per elidere l'aporia implicita all'hegelismo in ordine ai problemi della pratica»<sup>927</sup>. Ma l'«esigenza progressiva giuridica»<sup>928</sup>, in *Diritto e filosofia della pratica*, era fatta salva, riuscendo incompontibile con l'attualismo soltanto l'astratta «costruzione eterna di trascendente razionalità»<sup>929</sup>: tale

---

logicità [...] impegna la storia giuridica tutta; né esclude quanto d'ideale accende l'animo umano sulle vie del giusto» (abbiamo reso in corsivo lo spazieggiato del testo).

<sup>921</sup> F. BATTAGLIA, *Corso di filosofia del diritto*, cit., vol. 3, p. 290.

<sup>922</sup> F. BATTAGLIA, *Corso di filosofia del diritto*, cit., vol. 1, p. 25 (il corsivo è nostro).

<sup>923</sup> *Ivi*, p. 28.

<sup>924</sup> Cfr. Felice Battaglia a Benedetto Croce, 27 settembre 1941, in appendice al nostro *Lo Stato e l'etica. Il carteggio di Felice Battaglia con Benedetto Croce (1927-1951)*, cit., pp. 69-71, in part. p. 70, che attesta la particolare sollecitudine del filosofo di Palmi per i «più ampi problemi della pratica, la cui centralità è evidente».

<sup>925</sup> F. BATTAGLIA, *Corso di filosofia del diritto*, cit., vol. 1, p. 27. È testimonianza che può essere provata con agio, scorrendo la prima edizione del *Corso*, laddove, alle pp. 14-15 del primo volume, si legge: «La filosofia del diritto ha per suo ufficio di valutare l'intrinseca necessità delle manifestazioni giuridiche, il fondamento intrinseco del diritto in rapporto alle finalità assolute dell'uomo. Accanto a una indagine logica svolge una indagine deontologica. [...] \ Se la filosofia del diritto, speculando l'ideale giuridico, avvia alla riforma del diritto positivo, appare, a nostro avviso, giustificata quella funzione pratica della filosofia del diritto, di cui parlano molti scrittori dal Miraglia al Vanni, dal Miceli al Del Vecchio. La filosofia del diritto prepara il riconoscimento positivo dell'ideale giuridico».

<sup>926</sup> Non si trascuri, però, quanto Battaglia riferirà a Del Vecchio, nella lettera del 5 maggio 1937, circa il suo «sforzo di liberazione [dall'attualismo,] ben lungi dall'essere concluso»: v. Archivio Giorgio Del Vecchio – Dipartimento di Scienze Giuridiche, Sezione di Filosofia del diritto, Sapienza Università di Roma, 226 *Battaglia Felice*, busta 5 bis B. Segno inequivocabile, questo, di una crisi di pensiero già avviata, nonostante certe reticenze di Battaglia, che manifesterà la sua nuova intuizione delle cose soltanto nel decennio successivo, pubblicando *Il valore nella storia*, Upeb, Bologna 1948. Importante, in tal senso, la missiva a Croce del 17 aprile 1948, di poco anteriore alla stampa del volume da ultimo citato, nella quale Battaglia accennava, appunto, alle «difficoltà dell'attualismo»: v. *Lo Stato e l'etica. Il carteggio di Felice Battaglia con Benedetto Croce (1927-1951)*, cit., pp. 75-76, in part. p. 76.

<sup>927</sup> F. BATTAGLIA, *Diritto e filosofia della pratica. Saggio su alcuni problemi dell'idealismo contemporaneo*, cit., p. 234.

<sup>928</sup> *Ibid.*

<sup>929</sup> *Ibid.* È appena il caso di osservare che pure Croce, in *Filosofia della pratica. Economica ed etica*, cit., pp. 332-333, osteggiò il diritto di natura, se inteso come astratto «codice eterno», provocando questo l'«arrestarsi di colpo [dello] Svolgimento, [il] concludersi [della] Storia, [il] morire [della] Vita, [il] disfarsi [della] Realtà». Diverso atteggiamento mentale il filosofo partenopeo teneva davanti allo *ius condendum*, giacché – argomentava, *ivi*, p. 333 –, «sotto specie di diritto naturale o razionale[,] si sono presentate talvolta

l'avviso di Battaglia, fra il 1931 e il 1940, che sarebbe mutato in seguito, scosso dalla tempesta del dubbio, indecisione tra un idealismo rinserratosi nel proprio recinto luminoso, ove non vi sono ombre, e l'approdo, lido faticosamente raggiunto, dello «spiritualismo valorativo»<sup>930</sup>.

Quel fuggevole richiamo all'eccedenza dell'ideale, che la storia adeguerebbe gradualmente, mal si conciliava con il rifiuto della funzione deontologica, giustificato dicendo la filosofia, del diritto o meno, non «un mezzo [...] per cui il complesso dei suoi principi [...] si pregi in funzione di fini raggiunti e di risultati conseguiti, bensì appunto [...] un complesso di principi [...] di *esclusivo valore teoretico, anzi trascendentale*»<sup>931</sup>. *Gnôsis*, dunque, non *prâxis*; anzi, attualisticamente, *prâxis* che è *gnôsis*. Eppure – lo ripetiamo – quel cenno all'irrazionale nella storia stava lì ad attestare una curvatura nella traiettoria logica del *Corso*, esitazione fra la piena immanenza e un bisogno vieppiù infrenabile di trascendenza, sicché non si può concordare fino in fondo con chi ha sostenuto rimanere, in Battaglia, «la filosofia giuridica dello spirito e la filosofia giuridica dei valori [...] a sé stanti [...], divis[e] come da uno *hiatus*»<sup>932</sup>.

Ritourneremo a tempo debito sul tema della valorizzazione, che, adesso, è opportuno lasciare in sospeso, per non affrettare le conclusioni. Importava esclusivamente evidenziare un'oscillazione del pensiero, che, *verbis* unitario, non riusciva fedele a se stesso, a onta della rivendicata ortodossia idealistica.

Uno, quindi, il vero ufficio della filosofia del diritto, affrontato da Battaglia negli anni Trenta, la «deduzione pura del principio pratico»<sup>933</sup>, rimedio alle unilateralità del

---

proposte di nuove leggi». Ma anche «quelle leggi “naturali” sono storiche; [...] transitorie, come tutte le altre» (*ibid.*).

<sup>930</sup> È formula coniata dallo stesso Battaglia, che vi ricorre nella *Premessa* al suo *Economia Diritto Morale*, cit., pp. VII-XI, in part. p. XI. Ricostruisce la vicenda intellettuale del filosofo calabrese, dalle origini idealistiche agli esiti spiritualistici, F. POLATO, *Felice Battaglia. Dall'idealismo allo spiritualismo*, in AA.VV., *El Cardenal Alborno y el Colegio de España*, 6 voll., edición y prólogo de E. Verdera y Tuells, Publicaciones del Real Colegio de España en Bolonia, Zaragoza 1972-79, vol. 6, pp. 687-712. V., inoltre, G. COTRONEO, *La crisi dell'idealismo*, in AA.VV., *Il pensiero di Felice Battaglia*, Atti del Seminario promosso dal Dipartimento di Filosofia di Bologna (29-30 ottobre 1987), a cura di N. Matteucci e A. Pasquinelli, Clueb, Bologna 1989, pp. 93-122.

<sup>931</sup> F. BATTAGLIA, *Corso di filosofia del diritto*, cit., vol. 1, p. 28 (il corsivo è nostro).

<sup>932</sup> G. AMBROSETTI, *Felice Battaglia: l'uomo e l'itinerario*, cit., p. 18. Ma Ambrosetti, appena qualche anno prima, aveva sostenuto essere addirittura spontanea, nella mente di Battaglia, la «delineazione dei due momenti, idealistico e spiritualistico», fasi niente affatto «staccat[e]»: v. ID., *Climi culturali, senso del diritto e problemi teoretici nella recente opera di Felice Battaglia*, «Rivista di diritto civile», XII (1966), pp. 605-620, in part. pp. 607 e 609.

<sup>933</sup> F. BATTAGLIA, *Diritto e filosofia della pratica. Saggio su alcuni problemi dell'idealismo contemporaneo*, cit., p. 235. E, circa la dottrina dei tre compiti, v. *ivi*, pp. 102-104, ove Battaglia dichiarava dover «la speculazione [...] attingere [...] il principio categorizzante, cioè l'attività in cui si pone intero il processo produttivo della fenomenologia giuridica, la ragion genetica per cui il diritto è», donde «la ricerca che possiamo dire in senso lato logica o gnoseologica è comprensiva altresì della ontologica e

crocianesimo e dell'attualismo. Chiarire il concetto di diritto, era, del resto, secondo Battaglia,

*il compito di una filosofia del diritto* che, per sé coerentemente speculativa e non scientifica, avesse coscienza della sua dignità sul piano del pensiero riflesso e non su quello empirico del pensiero scientifico. Evidentemente *il diritto [...] non poté non apparirmi, sin dai primi passi sulla via di una autonoma mediazione, il principio in base a cui l'esperienza giuridica si costituisce*, che, guisa dello spirito, anima e suscita, promuove e costituisce, alimenta e sospinge il vario e reale mondo giuridico, quale tutto ci si squaderna dinnanzi<sup>934</sup>.

Esame della categoria trascendentale del giure, la quale, non forma *a priori* o *ratio indifferentiae*<sup>935</sup>, né generalità epagogicamente assunta, genera e conosce la realtà,

---

fenomenologica» (pp. 102-103). Né era del tutto rinnegata l'indagine assiologica, essendo il valore «guisa di un processo d'immanenza, aspetto di una comprensiva dialettica di ideale-reale che non ha sosta e costituisce la ragione di ogni accrescimento dello spirito» (pp. 103-104).

<sup>934</sup> F. BATTAGLIA, *Oggettività e valori nell'idealismo assoluto*, in AA.VV., *Filosofi italiani contemporanei* [1944], a cura di M.F. Sciacca, Marzorati, Como 1946<sup>2</sup>, pp. 145-158 (ora in F. BATTAGLIA, *Economia Diritto Morale*, cit., pp. 337-351, in part. p. 337; il corsivo è dell'Autore).

<sup>935</sup> Il riferimento, esplicito, era a Del Vecchio, «il più avveduto interprete dei ricorrenti motivi kantiani» (*ibid.*). Senonché il maestro, proprio riguardo a questo testo, dimostrerà una certa scontentezza, manifestata apertamente a Battaglia, nella loro corrispondenza dei primi mesi del 1948. Del Vecchio infatti auspicava, per il suo discepolo eterodosso, l'emancipazione definitiva «da quegli influssi crociani e gentiliani che, a mio avviso, hanno piuttosto nociuto che giovato allo sviluppo del Suo spirito. Finora però tal mia speranza non si è avverata; e ciò che leggo [...] nel volume: "Filosofi italiani contemporanei" (2<sup>a</sup> ed., p. 145-146 [v. pp. 337-338 dell'edizione da noi citata]) mi mostra l'importanza fondamentale che Ella attribuisce tuttora a quegli influssi, anche in confronto al modesto mio insegnamento, che avrebbe, tutt'al più, una priorità cronologica»: Giorgio Del Vecchio a Felice Battaglia, 14 gennaio 1948, in Archivio storico dell'Università degli Studi di Bologna, *Fondo Battaglia, Corrispondenza*, 1948, gennaio. L'auspicio di Del Vecchio era accompagnato pure da un rilievo particolarmente amaro, relativo alla seconda edizione del terzo volume del *Corso*, che, allora pubblicato da poco, affermava essere la dottrina delvecchiana «ricalcata da altri» (p. 261). La protesta del pensatore bolognese, a buon diritto stizzita, fu immediata, difendendo Del Vecchio le sue tesi, «frutto di persuasioni formatesi nella mia mente con solitaria meditazione già nella prima mia giovinezza, quando ancora non avevo preso alcuna conoscenza di quelle dottrine altrui, colle quali esse hanno qualche affinità. Tali affinità (non mai identità) furono bensì da me apertamente dichiarate, appena le scorsi; dando così io stesso appiglio all'erronea impressione che io dovessi ad esse l'ispirazione. Quando però Ella afferma che le mie dottrine sono state "ricalcate da altri", dice cosa – lo creda – assolutamente inesatta. \ Senza dubbio, chi studia il Suo Corso conoscendo i miei scritti (ma ben pochi saranno in questa condizione) avvertirà quanto del mio insegnamento è stato da Lei accolto. Ma nessuna dichiarazione in tal senso risulta, mi sembra, dal Corso stesso [...]; mentre più volte Ella esprime invece il Suo dissenso, con una franchezza che in massima io lodo, pur se essa rasenta talvolta la crudezza» (*ibid.*; il corsivo è nostro). Ai rabbuffi del maestro, Battaglia avrebbe quindi replicato, il 10 febbraio, assicurando che «gli influssi crociani e gentiliani hanno in me influito in quanto tutto il pensiero moderno nella sua grande linea idealistica da Vico ad Hegel, da Kant a Spaventa ha influito in me», e soggiungendo, a proposito del dibattuto passo del *Corso*, non poter egli rinnegare il «Suo insegnamento [...]. Esso ha un valore non solo cronologico, ma principalmente logico, e lo apprezzo perché primo ha da noi portato negli studi di filosofia del diritto l'afflato del pensiero moderno, oltre Kant persino Vico e Fichte. Perciò amo singolarmente scritti quali *Il concetto della natura* e *La giustizia*, in cui vedo tradotte in forma lucida e suasiva l'intuizione speculativa moderna come raramente in altri scrittori anche grandi. \ Dato questo giudizio che io faccio di



Lei come pensare che io possa avere intese le parole “ricalcate da altri” nel senso che le Sue dottrine sian plagi di pensiero altrui e senza originalità quando io invece mi riferisco a cultori italiani che Ella ben sa che hanno accolto il Suo pensiero sommariamente, epperò lo hanno ricalcato? Legga *tutto il periodo, tutta la pag. 261* e ritengo che il dubbio scomparirà in Lei, *se pur poteva sorgere*. D'altra parte, Le pare che io potevo dedicare molte pagine a discutere uno scrittore senza originalità? \ La mia stima per Lei, oltre che l'affetto, è antica. Ella ne ha le prove. Non ha sofferto smentite. Perciò non merito nessun rimprovero. Ne è giudice la mia coscienza, la quale, se tiene all'autonomia e alla verità, non può che rifiutare come indegno ogni insincerità. E insincerità sarebbe se io che di Lei ho pensato e scritto come ho pensato e scritto oggi pensassi e scrivessi in modo del tutto diverso»: Felice Battaglia a Giorgio Del Vecchio, 10 febbraio 1948, in Archivio Giorgio Del Vecchio – Dipartimento di Scienze Giuridiche, Sezione di Filosofia del diritto, Sapienza Università di Roma, 226 *Battaglia Felice*, busta 5 bis B (abbiamo reso in corsivo le sottolineature del testo). La controreplica di Del Vecchio, datata 23 marzo, avrebbe interpretato congiuntamente *Oggettività e valori nell'idealismo assoluto* e l'anteriore missiva di Battaglia, rimarcando che «nella Sua lettera Ella mi scrive: “Gli influssi crociani e gentiliani hanno in me influito in quanto tutto il pensiero moderno nella sua grande linea idealistica da Vico a Hegel, da Kant a Spaventa ha influito in me”. Ma nel volume “Filosofi italiani contemporanei” (2<sup>a</sup> ed., p. 145 [v. p. 337]) ha scritto invece che “i punti di partenza” del Suo pensiero sono stati “Croce e Gentile”; e che il Suo “sforzo maggiore è stato soprattutto di penetrare i loro motivi dialettici, di farne sangue del mio sangue”. Può essere che io sbagli, ma io non riesco a vedere la coincidenza tra le due dichiarazioni. Né trovo nel volume stampato, per quello che mi concerne, alcunché di corrispondente a quanto Ella mi scrive nella Sua lettera e cioè che nei miei scritti Ella vede “tradotte in forma lucida e suasiva l'intuizione speculativa moderna come raramente in altri scrittori anche grandi”. Dal volume appare invece che Ella si è discostato “fin dai primi passi” (p. 146 [v. p. 337]) da me, nel modo più reciso. Ma inutile discutere di ciò. Le riaffermo il più profondo rispetto per la Sua autonomia di pensiero, anche se non ho il conforto di vedere affermata da Lei la continuazione (ben inteso, autonoma e progressiva) del mio pensiero. \ Quanto al passo del Suo Corso (Vol. III, 2.ed., p. 261), certamente io ho preso equivoco; ma dubito forte che molti altri lettori [non] l'abbiano preso egualmente. Se di una dottrina si dice che appare ricalcata da altri, l'interpretazione più ovvia mi pare essere che quella dottrina è un ricalco od un'imitazione di dottrine altrui. Ella invece ha voluto dire il contrario. Non posso che augurarmi maggior chiarezza in una futura edizione»: Giorgio Del Vecchio a Felice Battaglia, 23 marzo 1948, in Archivio storico dell'Università degli Studi di Bologna, *Fondo Battaglia, Corrispondenza*, 1948, marzo-aprile. La futura edizione del terzo volume del *Corso* non ci sarebbe stata, né il desiderio di un chiarimento del passo fu in seguito esaudito. L'episodio, mai dimenticato da Del Vecchio, a dispetto delle contrarie dichiarazioni del marzo 1948 («a tutto ciò io attribuisco una ben limitata importanza»), concorrerà, quindi, al guastarsi progressivo dei rapporti fra i due intellettuali, migliorati soltanto al termine degli anni Sessanta: v. Felice Battaglia a Giorgio Del Vecchio, 25 aprile 1959 («nessun proposito mai da parte mia intese nella prospettiva storica di [togliere] pregio [al Suo pensiero]»), in Archivio Giorgio Del Vecchio – Dipartimento di Scienze Giuridiche, Sezione di Filosofia del diritto, Sapienza Università di Roma, 226 *Battaglia Felice*, busta 5 bis B; Giorgio Del Vecchio a Felice Battaglia, 2 maggio 1959 («certi Suoi giudizi sulla mia opera, sì in senso assoluto come in senso comparativo, mi hanno sorpreso ed addolorato, anche per la sede nella quale Ella ha creduto di esprimerli. [...] È anche possibile che in qualche caso la Sua parola sia andata un po' oltre il Suo pensiero, o che il carattere sommario del Suo scritto Le abbia impedito di distinguere le mie dottrine da quelle di altri pensatori più o meno affini»), in Archivio storico dell'Università degli Studi di Bologna, *Fondo Battaglia, Corrispondenza*, 1959, aprile-maggio; Felice Battaglia a Giorgio Del Vecchio, 14 giugno 1966 («da parte mia, è vano certo dirLe che, malgrado che le circostanze ci abbiano allontanato e quindi abbiano rallentato i nostri incontri e la corrispondenza, l'animo mio è immutato nel sentimento che lo guida. E non si tratta solo del sentimento, ma anche dell'apprezzamento scientifico dell'opera Sua»), in Archivio Giorgio Del Vecchio – Dipartimento di Scienze Giuridiche, Sezione di Filosofia del diritto, Sapienza Università di Roma, 226 *Battaglia Felice*, busta 5 bis B; Giorgio Del Vecchio a Felice Battaglia, 29 settembre 1966 («desidero di ringraziarla per le belle e nobili parole che Ella mi ha scritto intorno alla mia opera. Esse consuevano, del resto, altre analoghe Sue espressioni epistolari. Mi sembra però – permetta che Glie lo dica con amichevole franchezza – che i giudizi da Lei espressi molte volte per lettera non abbiano avuto, nel corso di molti anni, nessuno o quasi riscontro in ciò che Ella ha pubblicato. Ovviamente, so bene che tra i due modi di manifestazione debbono esservi differenze formali; ma mi sembra che non dovrebbe mancare una sostanziale corrispondenza, o almeno che non dovrebbe esservi contraddizione»), in Archivio storico dell'Università degli Studi di

essendola, posizione soggettiva dell'oggetto: questo l'argomento dibattuto da *Diritto e filosofia della pratica*, scritto di cui ora trattiamo, per tirare le fila del discorso sin qui svolto sull'universale giuridico, eliso nelle opere di Croce e Gentile.

## 2.2. L'universale ritrovato: l'*ethos*

Apparso a puntate, negli «Studi senesi» del 1931, *Diritto e filosofia della pratica* prendeva le mosse da una fondamentale preoccupazione: trar dalle secche l'idealismo contemporaneo, incapace di teorizzare l'universale concreto, che, raggiunto da Croce nel dominio logico, disertava ancora il campo della pratica<sup>936</sup>. Ma quell'idealismo, coincidente in massima parte con la filosofia dell'atto, non era abbracciato da Battaglia fino al limite – assurdo, nelle sue pretese – di auspicare, al modo della *Legenda trium sociorum*<sup>937</sup>, l'esatta determinazione dei «limiti e [del]le difficoltà» del pensiero crociano,

---

Bologna, *Fondo Battaglia, Corrispondenza*, 1966, settembre-ottobre; Giorgio Del Vecchio a Felice Battaglia, 31 ottobre 1967 («[nella Sua lettera del 10 ottobre] mi pare di ravvisare qualche cosa di più che semplici frasi di cortesia, delle quali Ella per verità ha sempre abbondato nelle sue lettere, anche quando esprimeva pubblicamente scarsa stima dei miei lavori»), cit.; Felice Battaglia a Giorgio Del Vecchio, 3 novembre 1967 («anche se io mi sono distaccato dall'indirizzo speculativo da Lei tanto autorevolmente rappresentato, la stima per l'opera sua resta intatta. Ciò desidero espressamente dirLe, perché non permanga su tal punto alcun dubbio»), in Archivio Giorgio Del Vecchio – Dipartimento di Scienze Giuridiche, Sezione di Filosofia del diritto, Sapienza Università di Roma, 226 *Battaglia Felice*, busta 5 bis B; Giorgio Del Vecchio a Felice Battaglia, 16 novembre 1967 («quanto al giudizio che Ella esprime sulla mia opera, confido che Ella vorrà enunciarlo anche pubblicamente [...]. Ciò, s'intende, se Ella crederà che ne valga la pena. Non Le accennerei a ciò, se non fosse che io, come credo anche Lei, desideriamo di cancellare un ricordo spiacevole, che è inutile Le dica»), in Archivio storico dell'Università degli Studi di Bologna, *Fondo Battaglia, Corrispondenza*, 1967, ottobre-novembre.

<sup>936</sup> Cfr. F. BATTAGLIA, *Diritto e filosofia della pratica. Saggio su alcuni problemi dell'idealismo contemporaneo*, cit., p. 152, il quale, pregiato il crocianesimo, cui si deve «più di un'anticipazione del punto di vista che intendiamo chiarire», concludeva doversi «trovare anche per la pratica quell'universale concreto che rappresenta la sua maggiore conquista nel campo gnoseologico».

<sup>937</sup> Si tratta di Ugo Spirito e dei fratelli Volpicelli, Arnaldo e Luigi, autori, nel 1929, del volume *Benedetto Croce* (v. *infra*, nota 938). La pubblicazione di questo volume è all'origine dell'epiteto, formulato dallo stesso Croce, *Legenda trium sociorum*, secondo quanto crede Gennaro Sasso, in *Dalla biografia giovanile di Guido Calogero. La vicenda degli Studi crociani*, saggio accluso nel quarto tomo di *Filosofia e idealismo*, cit., pp. 215-266, in part. p. 221, nota 6. Dei *tres socii*, «scolari del prof. Gentile», si parla anche in *L'opera filosofica, storica e letteraria di Benedetto Croce. Saggi di scrittori italiani e stranieri e bibliografia dal 1920 al 1941*, Laterza, Bari 1942, p. 320, pagina – commenta Sasso, nella nota 6 ora citata – «con certezza attribui[bile] a [Croce]». Contro le posizioni radicali dei *socii* si schierarono, oltre a Battaglia, Guido Calogero e Domenico Petrinì, licenziando – ormai lo sappiamo – gli *Studi crociani* (v. *supra*, nota 810). Ma a Spirito, nel medesimo torno d'anni, Battaglia manifesterà – fatto singolare – sentimenti di «fraterna amicizia [...], fecondata dal comune lavoro e dai comuni ideali»: Felice Battaglia a Ugo Spirito, 12 dicembre 1933, Archivio della Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice, *Fondo Ugo Spirito*, serie 1, doc. 810 (il corsivo è nostro).

per consentire all'intelligenza italiana di «liberarsene e procedere più spedita e consapevole»<sup>938</sup>.

«Visione un po' semplicistica ed ingenua»<sup>939</sup>, quella dei due fratelli Volpicelli e di Ugo Spirito, essendo impossibile liquidare, *sic et simpliciter*, un Benedetto Croce, che «dell'idealismo moderno» – avvertiva, con accento polemico, Battaglia – «può dirsi meritamente il genitore»<sup>940</sup>. Né l'Autore si attardava a contestare quei pretenziosi liquidatori, ritenendo egli prioritario di «chiarire in rapporto [alla filosofia più recente] il diverso atteggiamento onde si pongono i problemi del diritto nella dialettica dello spirito»<sup>941</sup>. Ciò perché la «speculazione giuridica» non doveva – e, a rigore, nemmeno poteva – «rimanere indifferente alla crisi che travaglia il pensiero filosofico contemporaneo»<sup>942</sup>: la filosofia del diritto, del resto, non è *philosophia specialis*, a petto di una presunta *philosophia generalis*, cui spetterebbe di deliberare sui massimi problemi; essendo, anzi, la filosofia giuridica «filosofia senz'altro, se, dottrina dello spirito come attività, coscienza del processo produttivo del reale, il diritto vegga momento dello spirito che è attività, nel processo produttivo del reale»<sup>943</sup>.

Filosofia dello spirito, dunque, attestando il giure un «momento» della più ampia vita pneumatica. Senonché di una specifica filosofia del diritto, per un idealista desideroso di approfondire meglio l'interiore processo dialettico, era pur necessario parlare, a motivo dell'insofferenza provocata dalle meditazioni – sul tema, insufficienti – dei «due maggiori rappresentanti del pensiero contemporaneo», paghi di

denotare il mondo giuridico con la qualifica dell'astratto: schema pseudoconcettuale, volizione astratta di classi di possibili azioni col Croce; volizione del voluto col Gentile; risolvendo in fondo la prassi l'uno nel processo dualistico di economia e morale, l'altro nell'assoluta eticità<sup>944</sup>.

---

<sup>938</sup> U. SPIRITO, A. VOLPICELLI, L. VOLPICELLI, *Benedetto Croce*, Anonima romana editoriale, Roma 1929, p. 5 (abbiamo reso in tondo il corsivo del testo).

<sup>939</sup> F. BATTAGLIA, *Diritto e filosofia della pratica. Saggio su alcuni problemi dell'idealismo contemporaneo*, cit., p. 123.

<sup>940</sup> *Ivi*, p. 67.

<sup>941</sup> *Ivi*, p. 69.

<sup>942</sup> *Ibid.*

<sup>943</sup> F. BATTAGLIA, *Corso di filosofia del diritto*, cit., vol. 1, pp. 6-7. Analogo avviso l'Autore esprimeva, in *Diritto e filosofia della pratica*, cit., p. 69, rifiutando «il vecchio mito positivistico delle filosofie speciali, che, a guise di compartimenti stagni, dovrebbero celebrare di continuo la loro autonomia, [...] e della filosofia generale cui dovrebbero riserbarsi certi problemi, i problemi massimi»: la filosofia, per contro, «coscienza assoluta del reale, spirito in atto, [...] è [il] tutto in ogni sua determinazione, relazione piena di assoluto e di particolare». V., per la critica hegeliana delle filosofie speciali, *supra*, nota 388.

<sup>944</sup> F. BATTAGLIA, *Diritto e filosofia della pratica. Saggio su alcuni problemi dell'idealismo contemporaneo*, cit., pp. 69-70.

Come non segnalare, però, che Battaglia, qui, poneva mente, rispetto a Croce, alla legge, adiutorio (impraticabile) della volizione<sup>945</sup>, non alla concretissima attività giuridica (*scilicet*: economica), la quale rilutta a obbedire agli schemi precostituiti; mentre di Gentile evocava il voluto, oggetto immanente a ogni volere attuale, altro dall'astratto già voluto? Svista, perdonabile e dall'Autore poi corretta<sup>946</sup>, che non diminuisce, pertanto, il pregio del ragionamento, teso a immettere, insieme a Calogero, la «dialettica crociana sulla via che l'attualismo ha posto»<sup>947</sup>.

Impresa speculativa che esige, per il suo buon esito, una nuova riforma della dialettica, dopo quelle – a opinione di Battaglia, parziali – di Croce e Gentile<sup>948</sup>. Ed ecco venire in soccorso un'altra autorità, Enrico De Negri<sup>949</sup>, che, critico a propria volta dei *tres socii*, intervenne nel dibattito aperto dal volume del 1929, pubblicando, in «Civiltà moderna», *Per un'interpretazione del pensiero crociano*<sup>950</sup>, ove una nuova categoria faceva ingresso, emendamento dei distinti crociani e degli opposti contraddittori dell'attualismo, quella degli «opposti contrari»<sup>951</sup>: i distinti, infatti, concreti non mediabili,

---

<sup>945</sup> È noto, e già lo abbiamo veduto (cfr. *supra*, nota 761), che, per Croce, mai si può volere in universale, ma unicamente in individuale. Né, a maggior ragione, si potrebbe volere in generale, secondo uno schema astratto, giacché, è convincimento più volte manifestato in *Filosofia della pratica. Economica ed etica*, «volere l'astratto [...] tanto vale quanto *astrattamente volere*. E volere astrattamente vale quanto *non volere*, se la volizione richiede una situazione storicamente determinata, dalla quale essa sorga come atto parimente determinato e concreto» (p. 53; abbiamo reso in corsivo lo spaziato del testo). Non dissimile – anzi, addirittura embricabile – l'idea formulata, *ivi*, p. 337, quasi a ribadire che non si vuole, in quanto non si può concretamente volere, tramite «modelli o *tipi fissi* di azioni» (p. 51; abbiamo reso in corsivo lo spaziato del testo).

<sup>946</sup> Cfr. F. BATTAGLIA, *Diritto e filosofia della pratica. Saggio su alcuni problemi dell'idealismo contemporaneo*, cit., p. 213: «Il crocianesimo [...] risolve la giuridicità concreta nella *generica attività pratica*, cioè premorale o economica» (il corsivo è nostro); e *ivi*, p. 164: «Nell'attualità dello spirito, [...] diritto ed etica sono una cosa, poiché quello rifluendo dall'astratta volizione, *il già voluto*, alla volizione concreta, volere che vuole, diviene volontà piena ed efficiente» (il corsivo è nostro).

<sup>947</sup> *Ivi*, p. 214. Cfr., inoltre, G. CALOGERO, *Il carattere della filosofia crociana*, in G. CALOGERO-D. PETRINI, *Studi crociani*, cit., pp. 7-19 (ora in G. CALOGERO, *La conclusione della filosofia del conoscere*, cit., pp. 45-54, in part. p. 53: «È [necessario] interpretare da un punto di vista unitario tutto il più recente pensiero italiano, in modo da vedere come tra le due grandi dottrine che lo rappresentano viga un rapporto non tanto di antitesi e d'incompatibilità quanto d'integrazione e d'illuminazione»).

<sup>948</sup> Ma se effettiva riforma fu quella di Gentile, tale non fu quella di Croce, che, escogitando il nesso dei distinti, lo hegelismo invece superava: cfr. F. RIZZO, *Croce e Gentile. La costruzione della tradizione idealistica italiana*, cit., pp. 41-42. V., circa i rapporti dell'opera di Battaglia con quella di Croce e Gentile, A. SCERBO, *Felice Battaglia. La centralità del valore giuridico*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1990, pp. 37-39; e A. ANZALONE, *Felice Battaglia. Per una teoria giuridica tra idealismo crociano e gentiliano*, Euno, Leonforte 2014, pp. 184 e sgg.

<sup>949</sup> È lo stesso Battaglia, in *Diritto e filosofia della pratica. Saggio su alcuni problemi dell'idealismo contemporaneo*, cit., pp. 125 e sgg., a richiamare De Negri, «giovane critico [che] ha di recente affrontato il problema dialettico con sicura preparazione storica» (p. 125).

<sup>950</sup> E. DE NEGRI, *Per un'interpretazione del pensiero crociano*, «Civiltà moderna», II (1930), pp. 266-289.

<sup>951</sup> *Ivi*, p. 273 (abbiamo reso in tondo il corsivo del testo).

s'implicherebbero fra loro senza negazione dialettica<sup>952</sup>, donde l'inevitabile atomismo dei gradi dello spirito; gli opposti contraddittori, d'altro canto, sarebbero del tutto improduttivi, in quanto prigionieri di un gioco, infinito e pernicioso, di reciproco rinvio.

Il Croce «vivo»<sup>953</sup>, allora, non era il teorico della distinzione, bensì quello, erede autentico della modernità, intento a dedurre assolutamente l'individuale e l'universale, riuniti nella sintesi storiografica: tale, per Battaglia, il «ritmo del pensiero crociano, quell'intima dialettica che è anima (una dialettica *superior*), nel seno della stessa dialettica dei distinti (una dialettica *inferior*)»<sup>954</sup>. La grande *Logica*, identificati giudizi definitorio e percettivo, verità di ragione e di fatto, deponeva, del resto, l'ipostatico organamento dei generi sommi – ciò che in Croce era «morto»<sup>955</sup> –, unificando filosofia e storia: il pensiero, d'altra parte, non può non subire la condizionalità storica, né le *res gestae* sono sul serio rappresentabili, in assenza di un concorrente concetto<sup>956</sup>.

La storia pensata forniva, quindi, il modello da applicare al dominio della prassi, sfornita di un analogo medio concreto, a motivo, soprattutto, della rivendicazione polemica dell'autonomia dell'economico<sup>957</sup>, che, saturando in pieno l'orizzonte mentale di Croce, gli impediva di vedere con chiarezza l'indole universalizzante della coscienza<sup>958</sup>. E, seppur gli attualisti non sbagliavano nel denunciare la parcellizzazione crociana dello

---

<sup>952</sup> Senonché De Negri (cfr., *ivi*, pp. 269, 271, 282) e Battaglia (cfr. *Diritto e filosofia della pratica*, cit., pp. 105, 109, 116, 124, 125, 129, 130, 131, 137, 152) parlano, a più riprese, di «dialettica dei distinti», formula invero priva di senso, come ha giustamente argomentato, negli anni Cinquanta, il commentatore *par excellence* di Croce, Carlo Antoni, nel suo corso su *La dialettica di Hegel e di Croce* (1951-52). V., a tal proposito, C. ANTONI, *Lezioni su Hegel (1949-1957)*, a cura e con una nota di M. Biscione, Bibliopolis, Napoli 1988, pp. 215-399, in part. p. 220: «Croce non ammette una vera e propria dialettica dei distinti. Egli respinge questo termine, che non è stato mai usato da lui, ma dai suoi critici e anche dai suoi discepoli».

<sup>953</sup> F. BATTAGLIA, *Diritto e filosofia della pratica. Saggio su alcuni problemi dell'idealismo contemporaneo*, cit., pp. 131-132: «Ciò che è vivo, vale a dire la particolare dialettica, per cui [Croce] supera gli schemi dello stesso idealismo e risolve quel problema che tutta la filosofia moderna ha travagliato». E il problema, a cui qui si faceva riferimento, era quello, esplicitato *ivi*, p. 130, del «rapporto di individuale e universale», che culmina, finalmente, nella «sintesi storiografica».

<sup>954</sup> *Ivi*, p. 109.

<sup>955</sup> *Ivi*, p. 132.

<sup>956</sup> Cfr., sull'*Identità di filosofia e storia*, B. CROCE, *Logica come scienza del concetto puro*, cit., pp. 223-235, che esordisce chiarendo come, «se storia non è possibile senza l'elemento logico ossia filosofico, filosofia non è possibile senza l'elemento intuitivo ossia storico», in quanto «una proposizione filosofica o definizione [...] è [...], sempre, storicamente condizionata» (p. 223). Conseguenza di ciò, appunto, l'unità di filosofia e storia, che «non sono già due forme, sibbene *una forma sola*» (p. 232; il corsivo è nostro).

<sup>957</sup> Cfr. F. BATTAGLIA, *Diritto e filosofia della pratica. Saggio su alcuni problemi dell'idealismo contemporaneo*, cit., p. 133: «Atteggiato in modo polemico il momento economico ci appare accentuatamente distinto e la sua relazione al momento etico solo di rado è vista nel nesso dialettico».

<sup>958</sup> Cfr. *ivi*, p. 121: «La posizione crociana di una attività meramente economica che sia volizione dell'individuale, di un fine particolare non è sostenibile, poiché *quel fine particolare è tale solo astrattamente; in concreto, mediato dalla coscienza, assurge a valore assoluto, diviene l'universale termine dell'azione*» (il corsivo è nostro).

spirito pratico, operando questo sempre eticamente<sup>959</sup>, essi erravano nel non chiedersi se la presunta ipostasi astratta, l'economico, non si convertisse, per avventura, in un mediabile altro, opposto contrario<sup>960</sup>.

Né la dialettica attualistica dell'opposizione – opposizione di contraddittori – era immune da difetti, riproponendo l'antico vizio della prima triade della hegeliana *Wissenschaft der Logik*, certa di raggiungere il divenire concreto, somma di due astratti, attraverso gli identici essere e nulla (*das reine Sein und das reine Nichts ist dasselbe*)<sup>961</sup>. Rimando, infinito e sterile, che poteva arrestarsi, ad avviso di De Negri e di Battaglia, solamente attraverso l'adozione della contrarietà, delimitando lo spirito il ruolo degli opposti, i quali, lungi dal rinviare l'uno all'altro, e l'altro all'uno, confluirebbero nella concreta *monás*, a un tempo (logico) universale e individuale<sup>962</sup>.

L'autodisciplinamento dell'astratto, in grado, cioè, di darsi un compito (concretizzarsi?), spezzando il circolo del cattivo infinito, poggiava, tuttavia, sul solito equivoco neoidealistico di affermare, nell'ambito di una filosofia della sintesi, la realtà

---

<sup>959</sup> V., in tal senso, gli argomenti di Arnaldo Volpicelli, il quale, in *La teoria del diritto*, saggio accluso nel mentovato *Benedetto Croce*, cit., pp. 89-126, insisteva nel reputare «il fine che la volontà realizza [...] sempre e necessariamente, nel momento determinatissimo dell'agire, il bene assoluto», «onde l'assurdità della distinzione tra attività economica e attività etica» (p. 117).

<sup>960</sup> Cfr. F. BATTAGLIA, *Diritto e filosofia della pratica. Saggio su alcuni problemi dell'idealismo contemporaneo*, cit., p. 134: «Non v'è individuale che non sia già universale, che non si realizzi in atto come universale. Solo visto *ab extra*, cioè fuori dall'atto onde quell'attività è, s'instaura, l'individuale appare mero individuale, passato all'azione, legge all'attività. L'idealismo assoluto, da questo punto di vista, ha ragione, se non dimenticasse che in fondo anche quel principio dell'individuale va studiato nelle relazioni cui dà luogo, per vedere se realmente si ipostatizzi come distinto o non si converta in opposto per realizzarsi in una unità più verace. Ciò che l'attualismo non ha fatto».

<sup>961</sup> Cfr. *ivi*, p. 125: «Ove gli opposti si intendano come essere e nulla (opposti contraddittori), cioè tali che si rimandino dall'uno all'altro, è facile rispondere che non generano mai niente di nuovo, non sono capaci di sviluppo storico. Una sintesi di opposti, insomma, vale a dire di puri astratti, sarebbe sintesi di nulla: nulla. Osserviamo, tra parentesi, che proprio contro queste difficoltà urta Hegel nel primo suo passaggio della *Logica*, e che proprio per superare siffatte secche (la triade di essere, non essere, divenire) si tormenta l'hegelismo fino a Spaventa, conscio che, se non si approfondisca quella relazione, concretizzandola, il sistema ha, come il gigante dell'*Apocalisse* e della *Commedia* dantesca, i piedi di creta». La prima triade della *Scienza della logica*, ha detto una volta Croce, in *Ciò che è vivo e ciò che è morto della filosofia di Hegel*, cit., p. 25, è all'origine di un grave malinteso interpretativo, «un Brigliadoro o un Baiardo assai vecchio e sfiancato, sul quale non so come alcuno riesca a tenersi ancora in sella». E il pensatore partenopeo si riferiva, in specie, al pregiudizio che l'essere e il nulla ritiene, in quanto astratti, identici, donde l'impossibile sintesi loro, o divenire, essendo la *tautótes*, per definizione, improduttiva. Croce e Battaglia, insomma, leggevano in maniera diversa la *Scienza della logica*, credendo, il primo, che gli opposti, strutturalmente intrinseci al divenire, fossero isolabili solo per astrazione intellettualistica; il secondo, che il divenire non potesse, nel rimando senza posa dei contraddittori, raggiungere alcun risultato concreto. Sull'unità di *reine Sein* e *reine Nichts*, v. G.W.F. HEGEL, *Scienza della logica* [1812-16], traduzione di A. Moni [1924-25], revisione della traduzione e nota introduttiva di C. Cesa [1968], introduzione di L. Lugarini [1974], Laterza, Roma-Bari 2004<sup>8</sup>, t. 1, p. 71.

<sup>962</sup> Cfr. E. DE NEGRI, *Per un'interpretazione del pensiero crociano*, cit., p. 272, che l'astratto ammette, sì, come elemento dell'atto spirituale, ma solo se in possesso della «vitale capacità di interrompere la propria astrattezza, di darsi insieme e un limite e una funzione». Similmente, Battaglia, in *Diritto e filosofia della pratica*, cit., p. 125, ripete dover l'astratto, per «divenire [...] un termine dell'atto spirituale, [...] in assoluta spontaneità interrompere la sua astrattezza, darsi una propria funzione e in uno un proprio limite».

dell'analitico: un astratto autonomamente capace di limitarsi sarebbe, infatti, sintetico, non analitico, donde la triplicazione del concreto, predicato sia dello spirito in genere sia dei due supposti astratti, l'economico e l'etico.

Difficoltà concettuale dissimulata sotto il velo, seducente e ingannevole, della parola, la quale, ben tornita, incanta, quantunque non persuada, perché non può, chi miri di più all'intelligenza dei pensieri, non godendo soddisfazione alcuna nel leggere degli

opposti contrari, che si distinguono per negarsi e si neghino per distinguersi, i quali cioè riassumano nel divenire del soggetto entrambi i momenti, sia quello della pura distinzione che una volta ipostatizzata mena alla molteplicità, sia quello della opposizione *sic et simpliciter* che mena al vuoto reciproco rimando<sup>963</sup>.

Storia e filosofia, due termini che esprimevano, nella *Logica* crociana, una sola idea, l'*historia rerum gestarum*, o storia pensata: l'«identità mediata»<sup>964</sup>, che Battaglia desiderava introdurre nel campo pratico, era, sì, tale, ma unicamente in senso cronologico, come risultato di un non breve ragionamento, il quale, ipotizzando in principio l'implicazione reciproca dei giudizi definitivi e di quelli percettivi, li proclamava, infine, identici<sup>965</sup>. Ma quell'unità riposava, per vero, *in rebus ipsis*, non nell'inferenza che nel tempo la conquista, giacché i fatti, assente il pensiero, si vivono, ciechi e muti; mentre il concetto, fiorendo in situazione, è sempre carico di storia, non iperurania vuotaggine.

Il paradigma dell'identità di storia e filosofia, che evocava subito le molte altre disseminate nel sistema crociano (quelle, ad esempio, fra intuizione ed espressione o fra

---

<sup>963</sup> *Ivi*, p. 126.

<sup>964</sup> *Ivi*, p. 127. Che l'esempio seguito da Battaglia fosse quello crociano è idea condivisa pure da uno dei di lui allievi, Nicola Matteucci, il quale, ricordando il maestro, affermava obbedire questi alla «più matura soluzione del Croce dell'unità-distinzione fra intuizione e concetto nel giudizio storico»: v. N. MATTEUCCI, *Felice Battaglia, filosofo della pratica* [1978], in ID., *Filosofi politici contemporanei*, Il Mulino, Bologna 2001, pp. 55-66, in part. p. 58.

<sup>965</sup> Cfr. B. CROCE, *Logica come scienza del concetto puro*, cit., p. 157, che ammetteva, inizialmente quale ipotesi, «la necessità del giudizio definitorio come presupposto del giudizio individuale, [e la contemporanea] necessità del giudizio individuale come presupposto del definitorio». Nominazione duplice, il giudizio definitorio e il percettivo (o individuale), che non esprimerebbe, in effetti, doppiezza, bensì – congetturava Croce – «correlazione o [...] unità», distinguendosi le proposizioni A è A e a è A esclusivamente «per astrazione e atto di arbitrio, col dividere ciò che non può essere se non come indivisibile» (*ibid.*). Giudizi definitivi o analitici, cioè tautologici (ma di una «tautologia sublime», che stima predicato degno dell'universale soltanto se stesso: v. *ivi*, pp. 100-101), e giudizi sintetici o individuali venivano infine dichiarati *tá autá*, anticipando Croce le conclusioni del capitolo sull'*Identità di filosofia e storia*, giacché «l'atto logico, il pensiero del concetto puro, è unico, ed è identità di definizione e giudizio individuale» (p. 161). E se si provasse reale, non didascalica, la distinzione dei due giudizi, si avrebbero, poi, «due mostri: un concetto non individuato, e perciò inesistente in modo concreto; e un giudizio non pensato, e perciò inesistente come giudizio» (p. 162).

volizione e azione), non poteva però applicarsi al rapporto tra le guise pratiche dello spirito, le quali, unificabili nel momento ulteriore dell'etica, concreta in quanto addotta allo *hypokeímenon* utilitario, non sono mai identiche, neppure mediatamente. Né, a guardar bene, quell'identità valeva di più nell'emiciclo teoretico, non surrogando l'*historia rerum gestarum* il grado estetico, concretissimo nel suo autonomo dominio alogico: il filosofo, insomma, non vampirizza il poeta, ma questo si fa filosofo, anzi già lo è, quando «si formi una contraddizione alla sua poesia, e cioè egli si senta insoddisfatto dell'individuale e dell'intuizione individuale»<sup>966</sup>.

Discorso diverso, non meno problematico e da Battaglia non considerato, riguardava il possibile ruolo meta-categoriale della filosofia, insieme forma distinta, o grado interno al semicircolo teoretico, e generale autocoscienza dello spirito tetrapartito, quindi esterno punto di vista sul tutto di cui, per essere, deve di necessità far parte. Un tema, questo, che evochiamo di passata, e lasciamo immediatamente cadere, non potendo essere qui affrontato *ex professo*<sup>967</sup>.

Opposti contrari, l'intuizione e il concetto medierebbero la loro astrattezza, a parere di Battaglia, nel concreto della storia pensata: analogamente avrebbe dovuto atteggiarsi la pratica, concretandosi nella storia vissuta<sup>968</sup>, stante l'astrattezza dell'attività economico-individuale e di quella, ulteriore, etico-universale. Considerate da vicino, tuttavia, le azioni descritte in *Filosofia della pratica* avrebbero dimostrato di non essere mai né soltanto individuali né solamente universali: non individuali, muovendo l'agire

---

<sup>966</sup> *Ivi*, p. 91.

<sup>967</sup> Cfr. *ivi*, pp. 174-181, su *La logica e la dottrina delle categorie* (v., in part., pp. 180-181). E, a commento dei non facili luoghi richiamati, v. G. SASSO, *Benedetto Croce. La ricerca della dialettica*, cit., pp. 982-986, in part. p. 982, che il pensiero stima, a un tempo, «il tutto quanto le parti (le differenze): non alternativamente, ma in assoluta coincidenza»; esso, cioè, «è insieme orizzonte includente, e inclusione di sé in quanto orizzonte». La filosofia, insomma, è veramente tutto il reale, che si apprende *qua talis*, e non si dà «dualità irrisolta fra pensiero e pensiero, fra il pensiero che “pensa” e il pensiero che viene “pensato”» (*ibid.*).

<sup>968</sup> È interessante segnalare, a tal proposito, che Battaglia, distinguendo la storia pensata, concreto teoretico, dalla storia vissuta, concreto pratico (cfr. *Corso di filosofia del diritto*, cit., vol. 2, p. 75: «L'ethos [...], in quanto relazione, è storia, diremo non storiografia che è *historia rerum gestarum*, ma storia che si fa, *res gestae*»), rompeva inavvertitamente la sintesi spirituale, non curandosi, almeno in sede di filosofia del diritto, di unificare pensiero e azione. Ciò che egli farà soltanto dopo, nel 1944, discutendo di *Teoria e pratica, giudizi individuali e giudizi di valore nella storia secondo Croce*. Proprio a Croce, infatti, Battaglia rimprovererà di aver risolto la storia nella semplice contemplazione del passato, o storiografia, donde l'urgenza – attualistica – di formulare un «giudizio che storico non ignori il valore e valorizzante sia conoscitivo perché si instauri la vita in quell'atto che è creativo, per cui la storia che si fa si leghi alla storia che fu, il pensiero che si riflette nell'azione al pensiero che riflette il passato»: v. F. BATTAGLIA, *Teoria e pratica, giudizi individuali e giudizi di valore nella storia secondo Croce*, in AA.VV., *Il problema della storia*, Bocca, Milano 1944, pp. 57-91, in part. p. 90. V. pure, per una lettura del confronto di Battaglia con il Croce teorico della storiografia, A. NAVE, *Storia e giudizio storico in Felice Battaglia*, in AA.VV., *La storiografia filosofica italiana nel secondo dopoguerra*, a cura di A. Verri, Milella, Lecce 1994, pp. 167-176, in part. pp. 169-174.



dall'esame dell'accadimento, esito della comune opera umana, e nell'accadimento poi rifluendo, concreta storicità socialmente connotata<sup>969</sup>; non universali, rivelandosi l'etica, forma assoluta di un altrettanto assoluto contenuto (lo Spirito che si vuole), volontà sovraumana, non *de hoc mundo*, quando non una semplice tautologia (lo Spirito, appunto, che si vuole)<sup>970</sup>. Senonché l'etica – concludeva il filosofo calabrese – non è affare divino, trastullo solipsistico, ma ufficio umanissimo, *quod in urbibus est conlocandum*, esercitandosi, esso pure, nella storia, «mondo di rapporti»<sup>971</sup>.

La concretezza della vita pratica, allora, dipendeva – lo si è già veduto – dal carattere individuale-universale, e universale-individuale, del medio, in alternativa detto, al modo hegeliano, *ethos*, o «giuridicità essenziale»<sup>972</sup>, ossia «socialità piena»<sup>973</sup>, giacché – citiamo *ample* –, ogni volta in cui

---

<sup>969</sup> Cfr. F. BATTAGLIA, *Diritto e filosofia della pratica. Saggio su alcuni problemi dell'idealismo contemporaneo*, cit., pp. 137-142, in part. pp. 141-142: «La pretesa determinatezza della volontà individuale, corrispettiva a una situazione storica *hic et nunc* qualificata, [...] si rivela un'astrattezza, che cede di fronte all'universalità onde si contesse la storia. [...] \ La concretezza del mondo economico, anziché inerire alla posizione dell'individuale, è propria del mondo storico, in quanto questo involge e risolve quello economico, e in specie in quanto l'individuale è richiamato a porsi relazionalmente (*societas hominum, rerum*, rapporto di alterità)». Sulle nozioni di percezione e accadimento, v. B. CROCE, *Filosofia della pratica. Economica ed etica*, cit., pp. 45-46, 68-69.

<sup>970</sup> Cfr. F. BATTAGLIA, *Diritto e filosofia della pratica. Saggio su alcuni problemi dell'idealismo contemporaneo*, cit., pp. 150-151: «Il crocianesimo, messo di fronte al problema etico, definisce la sua volizione dell'universale come volizione dello Spirito che vuole se stesso, del reale che vuole il reale, della libertà che vuole la libertà, ove tutti i termini dicono la stessa cosa. A prendere le parole per quel che valgono la definizione è tautologica, perché, per l'assunto dell'idealismo, sempre lo spirito vorrà se stesso e in uno sarà spirito, realtà, libertà. [...] Se, invece, intendiamo la definizione nel senso che l'etica riempie la volizione di un contenuto universale, in quanto essa in atto travalica il mero individuo, è facile rispondere come sia assurdo che l'attività universale e trascendentale della coscienza si riempia di un contenuto universale, ché in tal caso non avrebbe senso per la nostra coscienza: forma d'universalità e contenuto parimenti d'universalità qualificano l'attività divina, non quella dell'uomo, che, per legge della sua natura, è legato al particolare [...]. Lo Spirito, il Reale, la Libertà di cui parla il crocianesimo, finché assoluto contenuto di un'assoluta forma non ci dà alcun senso di concretezza, è l'astratta unione di due astratti. Perché la vita nasca, il concreto germi dalla dualità, bisogna che l'assoluta coscienza ponga opposto dinanzi a sé il particolare, un termine il quale, anzi che coincidere con essa [...], vi si opponga e, opponendovisi, quella si sforzi di qualificare e risolvere». Sul significato della crociana volizione dell'universale, v. *Filosofia della pratica. Economica ed etica*, cit., pp. 302-304.

<sup>971</sup> F. BATTAGLIA, *Diritto e filosofia della pratica. Saggio su alcuni problemi dell'idealismo contemporaneo*, cit., p. 151. «L'etica» – proseguiva, *ibid.*, Battaglia – «ha senso concreto *solo se posta in termini storici e relazionali*» (il corsivo è nostro). La concretezza dell'economica e della morale, cioè la loro eticità, dipenderebbe, in definitiva, da un criterio quantitativo, il rapporto fra *ego* e *alter*, e ciò ha avvertito, con acume, Adelchi Attisani, nella sua recensione a *Diritto e filosofia della pratica*, cit., p. 480, obiettando non essere «questione di uno, di molti, o di tutti gl'individui della specie, bensì soltanto del *valore* che si attribuisce all'uno, ai molti, alla totalità degl'individui» (il corsivo è dell'Autore).

<sup>972</sup> V., per la deduzione dell'universale concreto della prassi, oltre a *Diritto e filosofia della pratica*, cit., pp. 164-165 («l'attività pratica in concreto si instaura nella forma di una essenziale giuridicità. L'universale-individuale pratico vive in una forma che ben possiamo dire giuridica»), F. BATTAGLIA, *La concezione speculativa dello Stato*, «Rivista italiana per le scienze giuridiche», N.S., X (1935), pp. 108-208 (ora in ID., *Scritti di teoria dello Stato*, Giuffrè, Milano 1939, pp. 65-171, in part. pp. 124 e sgg.).

<sup>973</sup> F. BATTAGLIA, *Diritto e filosofia della pratica. Saggio su alcuni problemi dell'idealismo contemporaneo*, cit., p. 212.

si intenda dar rilievo alla storicità dell'operare, sempre ci si imbatte in un criterio relazionale, per cui volontà dell'individuale e volontà dell'universale appaiono in concreto volontà di universale individualizzato e volontà di un individuale universalizzato, vale a dire di un effettivo rapporto ove i due termini dell'opposizione solo astrattamente si distinguono, in concreto coesistono, dandosi reciproco valore e concretezza. Rapporto concreto che è rapporto storico, attuale, di vita, in cui la volontà economica non uccide il valore etico e altrimenti la volontà etica non contraddice al valore economico. Solo in un siffatto campo di compresenza dialettica l'universale vige, l'individuale si svolge: nesso assoluto che è criterio relazionale di vita, avente in sé la sua norma, la legge dell'essere e del divenire; rapporto che è sempre lo stesso nella forma assoluta dello spirito che l'instaura, sempre diverso nella mobilità delle cose umane; in una parola la realtà pratica in atto, quale spiritualmente si svolge, in una dialettica perenne che defluisce da poli opposti della astratta volontà economica e di quella parimenti astratta etica, quali volontà di mero individuale e di mero universale, *medio concreto attinto nella convergenza dei due opposti contrari*<sup>974</sup>.

Risuonava, oltre all'insegnamento del crocianesimo e dell'attualismo, la parola dell'ultimo Petrone, che lo spirito pratico, relazione assoluta dell'*ego* e dell'*alter*, riassumeva nella figura dialettica del *socius* (v. *supra*, I, § 5). Un'idea, questa, condivisa altresì da Battaglia, che, rinviando in nota al petroniano *Il diritto nel mondo dello spirito*, diceva «il rapporto tra l'*io* e l'*altro io* [...] forma trascendentale della vita pratica»<sup>975</sup>, da identificare addirittura con la statualità<sup>976</sup>.

Si chiudeva, così, un intero ciclo storico, quello del giusidealismo italiano, che, avviato con passo incerto al termine dell'Ottocento, culminò, fra gli anni Trenta e la metà degli

<sup>974</sup> *Ivi*, pp. 155-156 (il corsivo è nostro).

<sup>975</sup> *Ivi*, p. 170 e nota 3 (il corsivo è dell'Autore). V., però, i rilievi, in ogni senso penetranti, di E. DI CARLO, recensione a F. BATTAGLIA, *Diritto e filosofia della pratica. Saggio su alcuni problemi dell'idealismo contemporaneo*, La Nuova Italia, Firenze 1932, in «Rivista internazionale di filosofia del diritto», XIII (1933), pp. 595-602, in part. p. 599, il quale individua una decisiva differenza fra Battaglia e Petrone, distinguendo quest'ultimo, rispetto al rapporto giuridico di parità, egoismo e altruismo, unilaterale prevalenza dell'*ego* o dell'*alter*; mentre il primo, «nella relazionalità, che sarebbe la giuridicità naturale, vede la compresenza di economia e morale, individuale ed universale».

<sup>976</sup> Cfr. F. BATTAGLIA, *La concezione speculativa dello Stato*, cit., ove lo Stato, anzi «la statualità che è in tutti gli Stati senza esaurirsi in alcuno» (p. 75), agguagliava del tutto all'*ethos*, in quanto quello «ha nascita [nel] fondamentale rapporto di alterità che è la forma dell'*ethos*» (p. 134). Processo spirituale, la statualità significava non solo «l'ente politico che i tempi maturi rivelano, [...] ma il complesso delle relazioni cui l'*ethos* dà luogo unitariamente considerate» (*ibid.*). In breve: statualità, per Battaglia, valeva socialità integrale, annunciandosi essa – «concreto nella pratica» (p. 135) – «nella prima relazione umana» (p. 134), donde le infinite altre. Per una più ampia riflessione sul tema della statualità in Battaglia, sia consentito rinviare al nostro *Lo Stato e l'etica. Il carteggio di Felice Battaglia con Benedetto Croce (1927-1951)*, cit.

anni Quaranta del Novecento<sup>977</sup>, nelle pagine di autori come Battaglia, il quale, forse con eccessivo ottimismo, credeva di risolvere le aporie neohegeliane in materia di diritto, trovando, entro la dialettica dello spirito, un'adeguata collocazione per l'universale giuridico, reso addirittura il concreto della prassi. Certo, l'universale era giuridico soltanto *verbis*, perché l'aggettivo non era assunto in senso rigoroso, quanto, piuttosto, latamente, diventando, al massimo, sinonimo di mera socialità<sup>978</sup>. Di una socialità – si badi – che rivelava, in fondo, la propria inaggirabile indole giuridica, *homines ad hominem proportio*, essendo la natura della «vita relazionale, la sola nostra, [...] etica», cioè informata dall'«umana giustizia»<sup>979</sup>.

Fin qui le parole, che rischiavano, però, d'ingannare chi – posseduto da un'idea ancora in corso di definizione – le avesse scritte e chi, distratto, le avesse poi, non meno distrattamente, lette. Al ricercatore attento e ansioso di comprendere, il medio concreto avrebbe invece mostrato il suo autentico volto, l'«eticità essenziale»<sup>980</sup>, nascosto in un fuggevole *obiter dictum*, segno dell'indimenticabile, e da Battaglia mai dimenticato, magistero gentiliano. E, se l'escerto non fu dai più scorto, appuntandosi la cura della critica coeva sul pericolo riduzionistico del pangiuridicismo<sup>981</sup>, il sospetto che la prassi venisse tutt'intera precipitata nella notte – attualistica notte – dell'indistinzione sfiorò comunque la mente di qualcuno, e sono i casi di Adelchi Attisani ed Eugenio Di Carlo,

---

<sup>977</sup> A partire dal 1945, anno di pubblicazione dei geymonatiani *Studi per un nuovo razionalismo* (Chiantore, Torino), si consolida, soprattutto nell'Italia settentrionale, la corrente neopositivistica, di cui, qui, non possiamo discorrere, rinviando, per un approfondimento giusfilosofico del tema, ad alcuni, ottimi, lavori di: A. BARATTA, *Il positivismo e il neopositivismo*, in AA.VV., *La filosofia del diritto in Italia nel secolo XX*, cit., vol. 2, pp. 19-57, in part. pp. 43 e sgg.; M. JORI, *Il giuspositivismo analitico italiano prima e dopo la crisi*, Giuffrè, Milano 1987; E. PATTARO, *Il positivismo giuridico italiano dalla rinascita alla crisi*, in AA.VV., *Diritto e analisi del linguaggio*, a cura di U. Scarpelli, Edizioni di Comunità, Milano 1976, pp. 451-487; U. SCARPELLI, *Filosofia e diritto*, in AA.VV., *La cultura filosofica italiana dal 1945 al 1980 nelle sue relazioni con altri campi del sapere* [1982], Atti del Convegno di Anacapri (giugno 1981), Guida, Napoli 1988<sup>2</sup>, pp. 187-216.

<sup>978</sup> Cfr. F. BATTAGLIA, *Diritto e filosofia della pratica. Saggio su alcuni problemi dell'idealismo contemporaneo*, cit., p. 190: «Usiamo pure l'aggettivo giuridico, intendendo con questa parola di mettere in rilievo una *qualifica sociale e relazionale, che travalica i limiti dell'ordinaria comune accezione*» (il corsivo è nostro).

<sup>979</sup> *Ivi*, p. 185.

<sup>980</sup> Cfr. *ivi*, p. 200: «Abbiamo mostrato come la volontà individuale attinga l'universale e, coincidendovi in assoluta unità (individuale che si universalizza e universale che si individualizza) crei il mondo storico e sociale, l'*eticità essenziale*» (il corsivo è nostro).

<sup>981</sup> Cfr. F. LOPEZ DE OÑATE, *A proposito di diritto e filosofia della pratica*, «Rivista internazionale di filosofia del diritto», XVI (1936), pp. 288-294, in part. p. 291: «Non ci pare risulti definitivamente allontanato il pericolo di quello che, per analogia alle critiche fatte al crocianesimo e all'attualismo, accusati di paneconomicismo e di paneticismo, potremmo chiamare di *pangiuridicismo* [...]. Anche questa è una *riduzione* assoluta (morale ed economia, se divengono concreti, divengono diritto): come tale, temiamo fortemente essa abbia a presentare i difetti delle altre due» (il corsivo è dell'Autore).

censori della prima ora<sup>982</sup>, quindi, soprattutto, di Santo Coppolino, intervenuto in seguito, nel 1972<sup>983</sup>.

Empirica iità, stretta in corpulenti rapporti di fatto, realizzazione – commenta Pietro Piovani – della «relazionalità che è nella mente»<sup>984</sup>. Senonché la relazionalità non era, per Battaglia, una categoria dell'intelletto, alla maniera kantiana, argomentando l'Autore nel solco del fichtismo gentiliano, mentalizzazione totalitaria dell'essere<sup>985</sup>, donde «il vero soggetto non è il soggetto altro dall'oggetto, ma la *sintesi* di questo e di quello, concreto di astratti, universale individuale, *atto*»<sup>986</sup>: l'*Ichheit* di Fichte, egoità trascendentale, riassumeva, quindi, l'io e il non-io, sue esclusive posizioni<sup>987</sup>.

---

<sup>982</sup> Cfr. A. ATTISANI, recensione a F. BATTAGLIA, *Diritto e filosofia della pratica. Saggio su alcuni problemi dell'idealismo contemporaneo*, cit., p. 481: «Se all'attualismo si può opporre che dissolve la giuridicità nell'eticità assoluta, al B. l'attualismo potrebbe con pari diritto opporre che egli dissolve l'eticità nella giuridicità assoluta. E la differenza sarebbe più di parole che di sostanza: quel che l'attualista chiama eticità [...] il B. chiama [...] giuridicità naturale [...]. Insomma: eticità assoluta e giuridicità assoluta concludono allo stesso modo! [...] In mezzo a tanta confusione, etica, diritto, economia ecc. si confondono anch'esse e passano inavvertitamente l'una nell'altra» (il corsivo è dell'Autore); E. DI CARLO, recensione a F. BATTAGLIA, *Diritto e filosofia della pratica. Saggio su alcuni problemi dell'idealismo contemporaneo*, cit., p. 599: «La relazionalità [...] è la base [di] economia e morale, ed è in essi in certa guisa immanente, [sicché] la dottrina del Battaglia, così come si presenta impostata, sembra [...] escogitata per non rendere giusto conto di alcuno dei tre momenti» (il corsivo è nostro).

<sup>983</sup> Cfr. S. COPPOLINO, *Interpretazione crociana e revisione critica dell'idealismo nella prospettiva storicistico-spiritualistica di Felice Battaglia*, «La rassegna pugliese», VII (1972), n. 4-6, pp. 5-30 (ora in ID., *La «scuola» crociana. Itinerari filosofici del crocianesimo*, La Nuova Cultura, Napoli 1977, pp. 361-387, in part. p. 365: «La posizione di Battaglia [...] dà luogo a qualche perplessità [...] per la pretesa di risolvere tutta la concretezza e i diversi atteggiamenti della prassi nella omniessente giuridicità, precludendosi preliminarmente di trovare una giustificazione alla reale distinzione tra economia, morale e diritto»). Uno scritto, questo, da tenere in speciale considerazione, anche per la circostanza, invero non trascurabile, del conferimento all'Autore del Primo Premio per il miglior saggio su Battaglia, attribuito in occasione del concorso organizzato dal Comune di Palmi, celebrativo del settantesimo genetliaco del filosofo calabrese (v. il volumetto *Città di Palmi. 70° compleanno del Prof. Felice Battaglia e dell'Avv. Domenico Antonio Cardone*, ELTG, Palmi s.a. [ma 1972], s.i.p. [ma p. 15]).

<sup>984</sup> P. PIOVANI, *L'attuale filosofia del diritto in Italia*, cit., p. 54.

<sup>985</sup> Cfr. F. RIZZO, *Croce e Gentile. La costruzione della tradizione idealistica italiana*, cit., p. 53, che la «norma» del gentilianesimo individua, appunto, nella «mentalità del reale». Lo stesso Battaglia, in *Corso di filosofia del diritto*, cit., vol. 2, p. 79, è molto più esplicito in proposito, avvertendo che la «relazione [...] ha un significato necessario, rappresenta [...] una forma assoluta (nel senso idealistico, non neokantiano) dello spirito, in cui idealmente ha nascita e si costituisce tutta l'attività pratica» (il corsivo è nostro).

<sup>986</sup> F. BATTAGLIA, *Diritto e filosofia della pratica. Saggio su alcuni problemi dell'idealismo contemporaneo*, cit., p. 174 (il corsivo è nostro).

<sup>987</sup> Fatichiamo, dunque, a concordare con Luigi Bagolini, che, in *Idealismo assoluto e filosofia del diritto*, «Studi senesi», LVII (1943), pp. 1-29, in part. p. 3, faceva di Battaglia un sostenitore di una «schietta forma di hegelismo», in quanto tale estraneo agli eccessi del «soggettivismo trascendentale, [...] il [cui] mito [nega] ogni oggettivo valore della vita[,] nell'effimera illusione di essere artefice di un mondo che si dissolve dinanzi al suo incessante ma presuntuoso sforzo di conquista». Singolare, però, che Bagolini si dolesse, a p. 27, del continuo appello di Battaglia al «Soggetto (con la S maiuscola) come unità sintetica del concreto». Sul fichtismo di Battaglia, v. G. PERTICONE, *Problemi della odierna filosofia del diritto*, «Archivio di storia della filosofia italiana», III (1934), pp. 181-200, in part. p. 190, nota 1. Ma Battaglia rifiutò l'accostamento del suo pensiero a quello di Fichte, protestando contro le parole di Peticone, in una lettera a Del Vecchio, datata 14 ottobre 1934 (v. Archivio Giorgio Del Vecchio – Dipartimento di Scienze Giuridiche, Sezione di Filosofia del diritto, Sapienza Università di Roma, 226 *Battaglia Felice*, busta 5 bis B): «La tesi centrale del libro, la pratica e il diritto come relazione, svolta su basi dialettiche, che vorrebbero

La storia, insomma, era, sì, socialità piena, ma *secundum quid*, dileguando essa *in homine interiore*, nella fantasia creatrice del logo attualistico, convinto di poter seriamente sostenere che «individuo e società sono una cosa», «medesimezza integrale»<sup>988</sup>. L'ostinazione con cui Battaglia ripeteva che, «per l'idealismo, non c'è nessuna esigenza di oggettività da salvare», non avendola «mai obliterata»<sup>989</sup>, solleciterà, allora, le proteste – giustificate – di quanti, dalla parte crociana, representeranno fra loro inconciliabili l'«estremo soggettivismo», vero e proprio «narcisismo intellettuale», e il concepimento effettivo del «mondo morale»<sup>990</sup>. Si tratta di un'obiezione nota, peraltro non ascrivibile al solo crocianesimo, avendo noi già riferito (cfr. *supra*, III, § 1.3) i punti di vista, non dissimili da quello di Attisani, di Guido De Ruggiero, allievo di Gentile, e di Vincenzo Palazzolo, discepolo indipendente dell'attualista Widar Cesarini Sforza<sup>991</sup>.

Il riconoscimento della stessa personalità, che fermerebbe – per richiamare l'esempio della *Riduzione* crociana – la mano assassina del Longobardo, uomo non solo utilitario ma pure morale<sup>992</sup>, finiva fagocitato nella parentesi mentalistica dell'idealismo attuale,

---

essere nuove, è secondo [Perticone] quella di Fichte. “Dice Fichte”, ma Petrone, Del Vecchio, Carabellese, che pur cito, ma la critica della dialettica di Croce e Gentile e la mediazione che pur tento? Neppure un cenno. “Dice Fichte”... e ciò in una nota, solo in una nota sbrigativa».

<sup>988</sup> F. BATTAGLIA, *Diritto e filosofia della pratica. Saggio su alcuni problemi dell'idealismo contemporaneo*, cit., p. 178.

<sup>989</sup> *Ivi*, p. 174. Cfr. pure F. BATTAGLIA, *Corso di filosofia del diritto*, cit., vol. 1, p. 102, che, stornando dall'attualismo l'accusa di essere solipsistico, protestava essere l'oggetto necessario al soggetto, «in quanto questo, solo se capace di riaddurre a sé l'oggetto, si costituisce soggetto ed è» (abbiamo reso in corsivo lo spaziato del testo).

<sup>990</sup> A. ATTISANI, recensione a F. BATTAGLIA, *Diritto e filosofia della pratica. Saggio su alcuni problemi dell'idealismo contemporaneo*, cit., p. 479. Si potrebbe pure supporre, estendendo l'ipotesi formulata da Gennaro Sasso circa la *Legenda trium sociorum* (v. *supra*, nota 937), che tali giudizi siano stati approvati o addirittura sollecitati da Croce, che non recensì il volume di Battaglia, né lo discusse con lui in privato, sebbene egli segnalasse, o facesse segnalare, il contributo polemico di Attisani, in *L'opera filosofica, storica e letteraria di Benedetto Croce. Saggi di scrittori italiani e stranieri e bibliografia dal 1920 al 1941*, cit., p. 355.

<sup>991</sup> Cfr., per qualche notizia sul profilo di Palazzolo, E. RIPEPE, s.v. *Palazzolo, Vincenzo*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., vol. 2, p. 1490. Informazioni essenziali su Cesarini Sforza si trovano in G. TARELLO, s.v. *Cesarini Sforza, Widar*, in *Dizionario biografico degli italiani*, Istituto della Enciclopedia italiana, Roma 1980, vol. 24, pp. 202-205 (circa il suo gentilanesimo, v. p. 203). Altri studiosi, come Orecchia e Fassò, ascrivono Cesarini Sforza non al campo gentiliano, ma a quello, speculare, crociano: v., rispettivamente, *Maestri italiani di filosofia del diritto del secolo XX*, cit., pp. 43-46 in part. p. 45; *Storia della filosofia del diritto*, cit., vol. 3, pp. 319-320. Lo stesso Battaglia, in *Corso di filosofia del diritto*, cit., vol. 2, p. 60, dubita che Cesarini Sforza sia «propriamente un attualista», collocandolo, piuttosto, fra gli idealisti *tout court*. L'affinità teoretica di Cesarini Sforza con le tesi del neoidealismo italiano è stata di recente ridiscussa da Michele Spanò, in *Zona Cesarini. Linee per una rilettura de Il diritto dei privati*, posposto a W. CESARINI SFORZA, *Il diritto dei privati* [1929], a cura e con un saggio di M. Spanò, Quodlibet, Macerata 2018, pp. 122-147, in part. pp. 140-141.

<sup>992</sup> Cfr. F. BATTAGLIA, *Diritto e filosofia della pratica. Saggio su alcuni problemi dell'idealismo contemporaneo*, cit., p. 159: «È solo la convenienza economica, l'utile particolare, il mediatore tra A e B il pacificatore di Longobardi e Romani, o nella storia interviene qualcos'altro che non sia quel criterio edonistico? [...] Non è più vero che anche nella guerra, per spietata che sia, la pace è sempre possibile, per una più alta considerazione etica [...], per cui il combattente non può non riconoscere nell'avversario l'uomo, per cui è sempre possibile risparmiare l'avversario, restaurare un ordine che riconosca tuttavia una

perdendo forza esplicativa, a onta del contrario avviso di Battaglia, persuaso di superare Hegel, la cui dialettica signore-servo ancora possedeva, a suo giudizio, «significato di oggettività»<sup>993</sup>. *Anerkennung* stimata, comunque, «definitiv[a]», ossia irrevocabile, in quanto, «posto e riconosciuto l'altro, l'io non può annullare come non fosse mai stata la posizione ammessa e disconoscere il riconosciuto»<sup>994</sup>. Ma, poi, quell'etica parità, che agli io conferiva, reciprocamente, rassicuranti fattezze umane<sup>995</sup>, era dichiarata, d'improvviso, violabile, risorgimento, nella sfera trascendentalistica dell'atto<sup>996</sup>, della vichiana «feccia di Romolo»<sup>997</sup>. «Non ipostatico attributo» – soggiungeva, certo non senza contraddizione, l'Autore –, «bensì attuazione continua, sempre mobile, e plastica realizzazione»: in ciò consisterebbe, invero, «l'eticità riconosciuta»<sup>998</sup>. Attualistico *fieri*<sup>999</sup>, ostacolato, alle volte, dall'egoismo, economicità niente affatto astratta, in grado di spezzare il vincolo che l'*ego* stringe all'*alter*: ritorno allo stato di natura, insomma, o barbarie del misconoscimento personale<sup>1000</sup>.

---

posizione umana al vinto? Se l'uomo, nella vittoria, non sentisse simili nobili impulsi, per cui non giudica glorioso trafiggere l'inerte, per cui non sempre viola la donna sola, e non porta il saccheggio nel tempio di un Dio non suo; se l'uomo fosse sempre l'utilitario che soddisfa la sua passione, qualunque essa sia; perché la possente passione attuale, che per esempio lo indurrebbe alla strage, allo stupro, al sacrilegio, dovrebbe cedere al calcolo raffinato di una convenienza avvenire mediata in quella del vinto? Meglio sfogare oggi la passione, soddisfare l'io utilitario nella forma più brutta ed immediata che godere razionalmente gli agi e i servizi dei vinti domani! Se nel turbine della lotta senza quartiere anche il barbaro A sente un limite che non varcherà, se agirà anche nell'urto da uomo e non da belva, gli è che altri motivi umani intervengono che non sono quelli del calcolo economico».

<sup>993</sup> *Ivi*, p. 184. V., su signoria e servitù, G.W.F. HEGEL, *Fenomenologia dello spirito*, cit., pp. 116-124, e ID., *Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio*, cit., pp. 423-428.

<sup>994</sup> F. BATTAGLIA, *Diritto e filosofia della pratica. Saggio su alcuni problemi dell'idealismo contemporaneo*, cit., p. 186.

<sup>995</sup> Cfr. F. BATTAGLIA, *Corso di filosofia del diritto*, cit., vol. 2, p. 81: «L'io, ponendo l'altro, riconosce in questo la sua stessa essenza umana, media la sua eticità nell'eticità altrui, arricchendola» (abbiamo reso in corsivo lo spaziato del testo).

<sup>996</sup> Esemplicitativo della chiusura mentalistica del discorso battagliano è quanto l'Autore osserva, in *Diritto e filosofia della pratica*, cit., p. 190, allorché ricomprende le «determinazioni [degli io] nell'invalicabile parentesi del soggetto, dell'autocoscienza che le instaura» (il corsivo è nostro).

<sup>997</sup> Cfr. la dignità VI, in G. VICO, *La scienza nuova, giusta l'edizione del 1744*, cit., vol. 1, p. 75. Ma l'immagine risale a Cicerone, che, in *Epistulae ad Atticum*, II, 1, 6, parlava, appunto, di *faex Romuli*.

<sup>998</sup> F. BATTAGLIA, *Diritto e filosofia della pratica. Saggio su alcuni problemi dell'idealismo contemporaneo*, cit., p. 192.

<sup>999</sup> Sul riconoscimento permanente, di derivazione gentiliana, v. *ivi*, p. 192, ove, contraddicendo alla irreversibilità, in precedenza protestata, dell'*Anerkennung*, Battaglia diceva l'eticità divenire, continuo trascendimento di sé, donde «l'uomo [...] adegua l'atto al fatto, ma dal fatto prende l'avvio per l'atto nuovo, [...] in infinito processo». E di contraddizione, rispetto alla genesi del delitto, parlò pure Guido Calogero, nella sua recensione a *Diritto e filosofia della pratica*, cit., p. 135.

<sup>1000</sup> Cfr. F. BATTAGLIA, *Diritto e filosofia della pratica. Saggio su alcuni problemi dell'idealismo contemporaneo*, cit., pp. 200-201: «Quel soggetto che ha portato il suo io all'universale, che ha intravisto nell'altro il *socius*, cioè il comune valore etico sulle naturali differenze, che ha instaurato il pieno mondo morale in guisa relazionale (famiglia, società, religione, stato, umanità), può anche volere la dissoluzione di quel suo creato. Egli che ha agito come portatore dell'universale, [...] può anche obliarsi, sentire l'universale qual peso che inceppa il soddisfacimento di una sua passione, quel ritmo del mondo rumore lontano e fioco di fronte all'urgere opprimente di un desiderio specifico che l'arde, sentire cioè un contrasto che non avrebbe soluzione coerente se non in una liberazione negativa. *L'uomo economico, allora, risorge*

Il «delitto naturale»<sup>1001</sup>, tuttavia, non romperebbe definitivamente il legame, irrimediabile destino d'insocievolezza, potendo l'organismo etico essere anzi reintegrato, attraverso l'intervento sanzionatorio del giudice, che, servendosi del diritto oggettivo, qualifica in senso giuridico la posizione di fatto violata<sup>1002</sup>. Ripristino dell'*ethos*, dunque, che non prescinde dall'esempio virtuoso, venendo il reo, in primo luogo, riconosciuto come persona, a dispetto della di lui improntitudine, cagione della sofferenza d'altri<sup>1003</sup>.

L'egoismo, tanto astratto da infrangere – poieticamente e sinteticamente – il concreto, assolverebbe, quindi, la funzione che Gentile attribuiva al male, molla interna della dialettica spirituale, da erodere nella fiamma perenne dell'atto, opposto non reale ma ideale. Il delitto, naturale o civile, era, allora, *ad maiorem Actus gloriam*, e il magistrato fungeva soltanto, in una cornice teoretica siffatta, da posizione logica, tesa al fine supremo d'impedire la morte, o naturalizzazione, dello spirito, donde

nella volontà del giudice si riafferma l'universalità del rapporto e il soggetto delittuoso l'assume *ab extra*, egli che pur ebbe quello a creare *ex sese*, in un atto di libera volontà. Se egli non ne fosse stato il creatore naturale, egli non potrebbe ora sentirlo come impostogli *ab extra*, come condanna. *Qui comincia un nuovo ciclo, per cui nell'assoggettarsi alla pena il soggetto adegua la sua volontà al volere etico riasserito, alla sostanza del rapporto restaurato, finché questo da*

---

*e vuole negare ciò che ha riconosciuto, distruggere ciò che ha costruito»* (il corsivo è nostro). Davanti a una siffatta conclusione giunsero, immediate, le sottolineature dei critici, Attisani e Di Carlo, i quali, dopo aver letto essere l'economia, per Battaglia, un astratto, sbalordivano nel vedergli mutare orientamento: cfr. A. ATTISANI, recensione a F. BATTAGLIA, *Diritto e filosofia della pratica. Saggio su alcuni problemi dell'idealismo contemporaneo*, cit., pp. 480-481, in part. p. 480: «L'autonomia della forma economica, cacciata dalla porta, rientra dalla finestra, e non importa se a insaputa dell'autore»; e E. DI CARLO, recensione a F. BATTAGLIA, *Diritto e filosofia della pratica. Saggio su alcuni problemi dell'idealismo contemporaneo*, cit., p. 601: «Nel fatto delittuoso, scrive il Battaglia, *l'uomo economico risorge [...]* (adunque non è poi così astratto ed irrealistico il momento economico)» (il corsivo è dell'Autore).

<sup>1001</sup> F. BATTAGLIA, *Diritto e filosofia della pratica. Saggio su alcuni problemi dell'idealismo contemporaneo*, cit., p. 202.

<sup>1002</sup> Cfr. *ivi*, p. 203: «Il diritto astratto [...] potenza, coordinandola, la reazione sociale contro il delitto, che, in sua virtù, è divenuto vero "delitto civile". Coordinazione che è d'alta importanza, in quanto spersonalizza quella reazione, e, sottraendola alle oscillanze del rapporto naturale e al pericolo di convertirsi nell'egoistica ritorsione del leso, l'eleva a riaffermazione dell'universale etico violato, l'affida al magistero di un potere sovrano, il giudice, che quell'universale rappresenta in giudizio». Circa l'identità del diritto oggettivo con l'astratto, v. *ivi*, p. 194, che, utile «schem[a] dell'attività possibile», si distingue dall'*ethos*, «diritto [...] storico e concreto, espressione plastica della vita in atto». È evidente, qui, la dipendenza di Battaglia dalle tesi di Croce e di Gentile, entrambi convinti dell'astrattezza della *lex*, volizione di classe che non è più *ius*, o autonoma, concretissima attività spirituale (la *facultas agendi* celebrata dal filosofo partenopeo, e nella memoria pontaniana e nella corrispondenza con il sodale di Castelvetro).

<sup>1003</sup> Cfr. *ivi*, p. 202: «Perché la punizione della prima turbativa sia etica, la reazione dovrebbe svolgersi nel piano relazionale, cioè sotto l'impero delle condizioni costitutive del rapporto, *senza mai misconoscere il carattere umano e morale del violatore stesso* (solo a questo patto gli si può addebitare la responsabilità del crimine)» (il corsivo è nostro). Un punto, questo, di assoluto rilievo, che è stato messo di recente in evidenza, nell'ambito di una pregevole esegesi dell'*Oresteia* di Eschilo: v., infatti, A. LO GIUDICE, *Il dramma del giudizio*, cit., p. 66, il quale insiste sulla centralità, entro il processo, del «riconoscimento delle parti, della loro pari dignità, a prescindere dall'esito della causa».

*posizione esterna a lui si ricostituisce nel suo ambito, in homine interiore. Il dissidio si ricompone. Atto di spontanea libertà e rapporto giuridico coincidono. È la redenzione morale, è lo spirito che supera il male come sua negatività, riasserisce la sua concreta realtà umana, il suo immanente ordine etico*<sup>1004</sup>.

Il diritto astratto (*lex* eteronoma, passato o già voluto pneumatico), diviso dall'*ethos* (autonomo *ius*, o attuale volere) da uno «jato incolmabile»<sup>1005</sup>, non era il puro nulla, vuoto dello spirito, ma un interiore momento dell'atto, che origina, legislativamente, dall'essenziale giuridicità, per ritornarvi, appunto, nella giurisdizione e nell'interpretazione quotidiana<sup>1006</sup>. Senonché dire l'astratto «necessario»<sup>1007</sup> al concreto, in quanto «diritto astratto e giuridicità naturale [...] vivono l'uno per l'altro»<sup>1008</sup>, importava attribuire una precedenza logica alla norma oggettiva, facendola condizione della sua stessa condizione, ossia un autentico concreto. Né dal formalismo della legge, per rimanere fedeli all'assunto, si sarebbe poi potuti ripassare al concreto, non essendo l'astratto capace, come tale, di concretizzarsi da sé: la dialettica concreto (*ethos*)-astratto (legge)-concreto (*ethos*<sup>1</sup>), irrimediabilmente disarticolata, non procedeva d'un passo, a motivo dell'impossibile alienazione del concreto nell'astratto, e viceversa<sup>1009</sup>.

Attualismo meglio dettagliato, non c'è dubbio; eppure il diritto, nonostante i propositi di Battaglia, rimaneva un astratto, alla maniera di Croce e Gentile, essendo unicamente concreto l'*ethos*, eco inconfondibile del moralissimo – a parole, almeno – volere in atto.

---

<sup>1004</sup> F. BATTAGLIA, *Diritto e filosofia della pratica. Saggio su alcuni problemi dell'idealismo contemporaneo*, cit., p. 204 (il corsivo è nostro).

<sup>1005</sup> *Ivi*, p. 197. Rispetto al nesso autonomia-eteronomia, *ius-lex*, mutuato da Gentile (cfr. *supra*, nota 882), v. *ivi*, pp. 205-206: «[La] normatività che è propria del diritto astratto rappresenta ciò che deve essere nella generalità dei casi, un imperativo che può essere e non essere, trovare riscontro nella realtà e non trovarlo. La normatività della giuridicità naturale è ben altro: è l'essenza stessa del rapporto, che supera i suoi termini contingenti e rivela in sé il segno di un valore assoluto che essa realizza in atto. In quell'atto incide *in toto* lo spirito, epperò il segno di un universale sovra il contingente. Il soggetto sente il rapporto come suo, nel nesso con l'altro la sua coscienza rivela lo spiegarsi di una realtà essenziale che è lo spirito del mondo che esige rispetto e ricognizione, il *socius* tra sé e l'altro, la norma sovra i due. *Norma che non è eteronoma come la norma del diritto astratto, bensì affatto libera, sentita cioè come posizione dello stesso soggetto che vi si conforma, superando il libito individuale nella volontà etica*» (il corsivo è nostro).

<sup>1006</sup> Cfr. *ivi*, pp. 207-211.

<sup>1007</sup> *Ivi*, p. 207.

<sup>1008</sup> *Ibid.*

<sup>1009</sup> Riserve, circa la possibile concretizzazione dell'astratto in *Diritto e filosofia della pratica*, ha di recente espresso F. D'URSO, *Astratto o concreto, particolare o universale? Il percorso filosofico di Felice Battaglia dall'ipostasi economica alla medietas giuridica*, «Rivista internazionale di filosofia del diritto», XCV (2018), pp. 151-175, in part. p. 162. Assurdo, invece, è quanto credeva Luigi Bagolini, in *Idealismo assoluto e filosofia del diritto*, cit., p. 17, per il quale «l'astratto [...] in sé rivela la forza condizionante del concreto».



La *via media* sboccava in un vicolo cieco<sup>1010</sup>, di cui anche Calogero, modello dell'esperimento filosofico di Battaglia, avrebbe dato notizia, denunciando proprio l'inadeguatezza della categoria dell'*ethos*, dominata, essa pure, o dall'assoluto economismo o dall'altrettanto assoluto moralismo<sup>1011</sup>.

### 2.3. Diritto astratto ed eticità concreta: il problema della libertà




Figura 1: Rappresentazione grafica del Volere, secondo il *Corso di filosofia del diritto*

L'*ethos*, quale *relatio hominis ad hominem*, era da Battaglia creduto, nell'inavvertenza dei limiti concettuali poc'anzi osservati, il concreto della prassi, sintesi degli opposti contrari, l'economico e l'etico<sup>1012</sup>. *Ethos* significava, dunque, forma spirituale. Ma le cose stavano davvero così? La risposta, dopo quanto argomentato, parrebbe ovvia: concreto della pratica, l'*ethos* è di necessità forma. Chi concludesse in tal senso resterebbe, perciò, assai sorpreso nel leggere, al termine del secondo volume del *Corso di filosofia del diritto*, che giuridicità ed eticità costituiscono,

«nell'ambito del volere[,] due momenti implicantisi, quello dell'astratto e quello del concreto»<sup>1013</sup>.

<sup>1010</sup> Solo per un'ottimistica presa di posizione, atto volitivo e non pensiero fino in fondo meditato, Battaglia poteva infine ribadire essere «la forma della giuridicità, che il crocianesimo e l'attualismo vogliono annullata come guisa assoluta dello spirito, [...] la sola concreta», a petto degli astratti «momenti dell'economia e dell'etica» (*Diritto e filosofia della pratica*, cit., p. 206). L'*ethos*, infatti, non differiva sul serio dal volere in atto di Gentile, per sforzi che il filosofo calabrese facesse, e il diritto rigorosamente inteso restava relegato nel dominio dell'astratto, ossia dello pseudovolitivo.

<sup>1011</sup> Cfr. G. CALOGERO, recensione a F. BATTAGLIA, *Diritto e filosofia della pratica. Saggio su alcuni problemi dell'idealismo contemporaneo*, cit., p. 134: «La reciproca compenetrazione di volontà economica e volontà etica a cui il Battaglia mira con la sua idea della "forma relazionale" [...] vorrebbe, di fatto, sfuggire a quell'astratta contrapposizione delle due volontà, che non può poi non tradursi nella sostanziale dissoluzione o della prima nella seconda o della seconda nella prima; ma conduce poi alla stessa conclusione, perché la volontà risulta anche in questo caso sempre economica e sempre etica, e parimenti insoddisfatta resta quell'esigenza di render conto della concreta discriminazione del morale dal non morale, di cui egli stesso avverte l'importanza».

<sup>1012</sup> Cfr. F. BATTAGLIA, *Diritto e filosofia della pratica. Saggio su alcuni problemi dell'idealismo contemporaneo*, cit., pp. 156-157: «L'azione nella sua storicità [...] ci appare concreta in quanto pone un rapporto, un nesso relazionale d'uomo ad uomo. [...] \ [...] Tanto la volizione dell'individuale che la volizione dell'universale, trasportate su un piano storico, [...] si sono rivelate volizioni aventi per contenuto un rapporto umano, una determinazione precisa di vita in forma relazionale, una posizione di contegni *hominis ad hominem*».

<sup>1013</sup> F. BATTAGLIA, *Corso di filosofia del diritto*, cit., vol. 2, p. 391.

Il lungo ragionamento di *Diritto e filosofia della pratica*, teso a dimostrare l'astrattezza e dell'economia e della morale, sembrava destinato all'autocontraddizione, riconfigurando Battaglia, nel *Corso*, i termini della dialettica del «volere». La forma pratica rischiava, cioè, di frantumarsi, coincidendo ora con l'*ethos* o giuridicità essenziale, sintesi concreta degli astratti opposti contratti, l'economia e la morale; ora con la generica attività del «volere», contenente, a sua volta e per paradosso, l'astratto e il concreto, il diritto e l'*ethos* medesimo (v. figura 1). L'eticità essenziale, insomma, diventava una posizione del volere, la quale, concreta, concorreva, tuttavia, a concretare ciò che, per essere tetico (lo spirito pratico o volere), avrebbe dovuto esser già, *ex sese*, concreto e autotetico, pena il dipendere dalle proprie *théseis*<sup>1014</sup>. E non v'ha dubbio che la morale – detta, adesso, «istituzionale»<sup>1015</sup> – fosse l'*ethos*, sceverato con cura dalla «sterile moralità (solo falsamente universale) e [dalla] puntuale economicità (dell'ipotetico individuo isolato»<sup>1016</sup>. Istituzionalità della morale, ossia potere di avvincere fra loro gli individui, rendendoli *socii*; attuandosi l'*ethos* «in forme sociali»<sup>1017</sup>.

Oggetto ideale, l'eticità, dall'Autore in vario modo aggettivata, sarebbe, allora, voluto del volere volente, a petto del già voluto, in cui il diritto, per contro, consiste<sup>1018</sup>. Senonché i caratteri del giure, passato dello spirito, non differirebbero da quelli della morale, contrariamente a quanto sostenuto dai separatisti in genere, e da Giorgio Del Vecchio in particolare (cfr. *supra*, II, § 2.2): approccio naturalistico, quello dei separatisti<sup>1019</sup>, che mancava il suo obiettivo, ripetendo il diritto dall'*ethos*, storia vissuta o socialità piena, il carattere relazionale, donde l'eticizzazione del giure, o bilateralità<sup>1020</sup>. Coercibile, poi, sarebbe, non diversamente dal diritto, la stessa morale, manifestazione del vigore dello

---

<sup>1014</sup> Né paia, la nostra, una lettura troppo audace, ribadendo Battaglia, in *Corso di filosofia del diritto*, cit., vol. 2, p. 383, che eticità e giure «fanno capo al volere, ma la posizione di ciascuno di essi è affatto diversa: l'uno, l'*ethos*, [implica] un momento di concretezza, l'altro, il diritto, [si rivela] un momento di astrattezza». Gli argomenti utilizzati dall'Autore in *Diritto e filosofia della pratica* non sono sovrapponibili – è evidente – a quelli del successivo *Corso*.

<sup>1015</sup> *Ivi*, p. 384.

<sup>1016</sup> *Ibid.*

<sup>1017</sup> *Ivi*, p. 385.

<sup>1018</sup> Cfr. *ivi*, p. 384, ove l'*ethos*, posizione del volere capace di inverare la «sterile moralità» e la «puntuale economicità», è messo di fronte al «diritto, anch'esso volere, ma non in atto, bensì volere già voluto, passato al volere».

<sup>1019</sup> Cfr. *ivi*, p. 383: «La distinzione [dei separatisti] è distinzione *in obiecto*, epperò affatto naturalistica».

<sup>1020</sup> Cfr. *ivi*, pp. 378-379: «Bilateralità, alterità voglion dire relazionalità; e relazionale non è solo il diritto, *ma tutta la concreta vita dell'uomo, in quanto ethos, si compone relazionalmente*. [...] La bilateralità [...] non ci sembra tale che in assoluto giovi a distinguere il giure dalla morale, bensì, se mai, è tale che al diritto dà una caratteristica etica» (il corsivo è nostro).

spirito<sup>1021</sup>. Né al giure perterrebbe soltanto l'opera esteriore degli uomini, stimando Battaglia l'attività pratica *ut sic* un sinolo inscindibile di moventi psicologici ed estrinsecazioni fattive<sup>1022</sup>.

Se diritto e morale non dovevano dividersi di netto, attraverso il *metaxy* dei caratteri differenziali, nemmeno si sarebbero dovuti confondere, esprimendo essi – lo abbiamo poco fa accennato – il ritmo essenziale del «volere», sintesi atipica che dipende, per vivere, dalle sue posizioni interiori. La distinzione, esistente, attestava, quindi, «una più profonda unità»<sup>1023</sup>: l'unità del «volere», altro dall'*ethos*; anzi, pure *ethos*, ma transitoriamente, nel processo extratemporario dell'unificazione, che consuma ognora i suoi termini, divenendo *ad infinitum*, senza essere mai sul serio.

Istituzionale, l'*ethos* vincola, «oltre l'individuo[,] gl'individui e tutti fa soci, sostanziano complessi organismi umani»<sup>1024</sup>, che il diritto s'incarica di disciplinare normativamente. Giungiamo al cuore della definizione del giure, il cui compito è, infatti, «organizzativo o sociale»<sup>1025</sup>, come ben colsero i teorici dell'istituzionalismo, e Santi Romano in specie, superatori dell'angusta veduta «rapportualistica»<sup>1026</sup> o individualistica del diritto. Battaglia dissentiva, però, dagli istituzionalisti, su un punto non trascurabile, ai fini dell'esatta comprensione del di lui pensiero: idealista in filosofia, l'Autore infatti abbracciava, in qualità di *Rechtsdenker*, il normativismo, addirittura nella forma estrema dell'imperativismo.

A Santi Romano, difensore del primato dell'«ordinamento giuridico, [...] entità che si muove in parte secondo le norme, ma, soprattutto, muove, quasi come pedine in uno

---

<sup>1021</sup> Cfr. *ivi*, pp. 380-381: «Non ci sembra [...] che si possa più parlare della coercibilità come tale che inerisca al diritto e non alla morale, quasi che l'uno si possa far valere con la forza e l'altra no. [...] La forza del diritto non è forza brutta che si subisce e ci costringe a piegare, ma forza del volere, epperò attività o potenza del volere, energia del volere, e quindi, non già affatto esterna come esterna è la pressione della natura scatenata su di noi in un terremoto o in un'inondazione, è invece interna o interna diviene a chi l'accetta e fa sua. Nell'atto di forza che il diritto assicura l'uomo ritrova l'uomo, il volere il volere. Non v'è quindi *vis ab extra* che non s'interiorizzi, come la legge del diritto diviene intima e aderisce al volere. [...] \ Una forza siffattamente concepita, inerente al volere, non è estranea neppure alla morale, che anzi, più d'ogni altra attività, l'ha a suo sussidio. È appunto l'energia dello spirito, che suffraga di tutta la potenza del volere gl'imperativi morali» (il corsivo è nostro).

<sup>1022</sup> Sull'unità dell'azione, v. *ivi*, p. 125: «Non c'è azione per interna che sia, proposito o desiderio, che non abbia una certa estrinsecazione, che non si manifesta in qualche modo, come non c'è azione per esterna che appaia la quale non derivi dal volere, espressione concreta di proposito e di desiderio»; e p. 382: «L'azione è unità inscindibile [...]. Nella sua unità l'azione è presente allo spirito, nella sua concretezza rivela una sola attività che l'investe del suo valore, ed è energia del volere, spirito».

<sup>1023</sup> *Ivi*, pp. 382-383.

<sup>1024</sup> *Ivi*, p. 384.

<sup>1025</sup> *Ivi*, p. 142 (abbiamo reso in corsivo lo spaziato del testo). Cfr. pure, *ivi*, p. 270, che la funzione sociale del diritto chiama istituzionale, aggettivando Battaglia il giure e la morale alla stessa maniera.

<sup>1026</sup> *Ivi*, p. 267.

scacchiere, le norme medesime»<sup>1027</sup>, Battaglia, pur riconoscendo il «merito singolare»<sup>1028</sup> della dottrina, rimproverava di confondere

la realtà sociale e la determinazione giuridica. Per [Romano] il diritto è organizzazione sociale nelle istituzioni, in quanto non è la norma che presiede alla organizzazione sociale, ma proprio questa che esprime la norma. Con ciò il momento giuridico finisce per perdere ogni autonomia e significato, o per lo meno non mantiene quella specificità che, a nostro avviso, non può essere data che dalla normatività<sup>1029</sup>.

Non che il legame sociale, l'*ethos* concreto, non importasse; tuttavia, il fatto associativo bruto, «sostrato reale»<sup>1030</sup> dell'istituzione, poteva assurgere alla dignità giuridica, a parere di Battaglia, solamente astraendo da sé, ossia normalizzandosi: «L'istituzione in senso giuridico – ragionava, del resto, l'Autore – [è] complesso normale o secondo una norma»<sup>1031</sup>. Complesso normale, o secondo una norma, giacché – ecco l'esito teorico più interessante, se si trascura, al solito, la difficoltà, insuperabile per il neoidealismo, della genesi dell'astratto, in un orizzonte di pieno sintetismo spirituale – «la norma è la *inderogabile condizione della giuridicità*»<sup>1032</sup>.

Di certo Battaglia simpatizzava per la teoria dell'istituzione, riformandone, però, la grammatica, e non era intervenuto privo di conseguenze: accentuava egli il momento della volontà imperante, soprattutto dello Stato<sup>1033</sup>, capace di garantire, nella gerarchia degli ordinamenti, «la prevalenza del volere di uno tra loro»<sup>1034</sup>. La forza del comando, o dell'imperativo – tale era, per il filosofo calabrese, la norma giuridica<sup>1035</sup> –, ordinava,

---

<sup>1027</sup> S. ROMANO, *L'ordinamento giuridico*, cit., p. 29.

<sup>1028</sup> F. BATTAGLIA, *Corso di filosofia del diritto*, cit., vol. 2, p. 278.

<sup>1029</sup> *Ibid.*

<sup>1030</sup> *Ivi*, p. 273.

<sup>1031</sup> *Ivi*, p. 277 (abbiamo reso in corsivo lo spazieggiato del testo).

<sup>1032</sup> *Ivi*, p. 280 (il corsivo è nostro). Ripercorre queste pagine, collocandole nel più ampio dibattito sul regime corporativo, A. SCERBO, *Felice Battaglia. La centralità del valore giuridico*, cit., pp. 83-84.

<sup>1033</sup> Perché «norma» – scriveva, parenteticamente, Battaglia, in *Corso di filosofia del diritto*, cit., vol. 2, p. 245 – «per noi vuol dire Stato» (il corsivo è nostro).

<sup>1034</sup> *Ivi*, p. 295. V., inoltre, F. BATTAGLIA, *Corso di filosofia del diritto*, cit., vol. 3, p. 96, il quale, pur rilevando l'autonomia del diritto rispetto allo Stato, evidenziava una «tendenza centripeta», per cui si «mira ad individuare lo Stato come posizione d'un volere che altri voleri coordina, in relazione ad un'entità che altre unifica». Lo Stato, proseguiva infatti l'Autore, «da una parte [...] tende a ricondurre a sé tutti gli enti, le istituzioni, le organizzazioni che sono nel suo ambito, facendo sì che il suo volere campeggi sul volere degli altri, tende a subordinare altresì quegli enti che sono fuori da lui nel senso che il loro volere si pieghi al suo o il suo appaia sostanziale rispetto all'altrui; dall'altra, il diritto dello Stato diviene un centro di attrazione rispetto agli altri diritti, sia che questi se ne rendano dipendenti, sia che nell'ambito suo continuino a vivere spontaneamente, riconoscendo il presupposto e le condizioni del diritto statuale» (abbiamo reso in corsivo lo spazieggiato del testo).

<sup>1035</sup> Cfr. F. BATTAGLIA, *Corso di filosofia del diritto*, cit., vol. 2, pp. 156-157: «La norma giuridica è comando. Con ciò si vuol dire che il dover essere in cui la norma si sostanzia [...] si profila e si impone

quindi, la pluralistica vita delle istituzioni, culminata, almeno storicamente, nello Stato, «centro di una formale e piena unità, poiché ad esso corrisponde la più energica e sostanziale unità del volere»<sup>1036</sup>. I corpi intermedi, tra l'individuo e lo Stato, non smettevano, comunque, di avere un ruolo – importante, peraltro –, favorendo l'identificazione, regolata dal diritto<sup>1037</sup>, dei termini citati; essendo i corpi intermedi momenti del processo della statualità<sup>1038</sup>.

Il giure, astratta posizione del volere, assolveva, *verbis*, un decisivo ufficio, consolidare l'organismo sociale, sebbene, ciò facendo, non potesse veramente rimanere astratto. Il diritto, infatti,

---

come un comando che esige obbedienza. *Non c'è norma giuridica che non appaia nella forma del comando*, sempre che si supera il mero enunciato e se ne penetra la portata, o che a un comando non si possa ridurre. [...] \ [...] Non c'è infatti norma giuridica che non sia imperativa. Se una norma non è imperativa, non è neppure giuridica» (abbiamo reso in corsivo lo spazieggiato del testo). Ma, sul tema, v. le osservazioni critiche di F. CARNELUTTI, recensione a F. BATTAGLIA, *Corso di filosofia del diritto*, Società editrice del «Foro Italiano», Roma 1940, vol. 2, «Rivista di diritto processuale civile», XVIII (1941), pt. 1, p. 262: «Della concezione del diritto come norma, cioè comando generale [...], oggi sempre meglio si riconosce l'incompiutezza e il diritto si intende ormai come un insieme anzi come un sistema di comandi generali e particolari, in tesi e ipotesi, *sempre meglio distinguendosi tra imperatività e normatività* e rivelandosi l'insufficienza di quel punto di vista che ne faceva tutt'uno» (il corsivo è nostro).

<sup>1036</sup> F. BATTAGLIA, *Corso di filosofia del diritto*, cit., vol. 2, p. 296.

<sup>1037</sup> Cfr. *ivi*, p. 306: «[Al diritto] *incombe disporre normativamente una sempre più intima inserzione dell'individuo nel tutto sociale*» (abbiamo reso in corsivo lo spazieggiato del testo).

<sup>1038</sup> Battaglia, nel secondo volume del *Corso*, parlava, in verità, non di individuo e Stato, bensì – segno del mutamento dei tempi: la quarta edizione del *Corso* risaliva al 1962! – di individuo e società, termini rispetto a cui le istituzioni fungevano, appunto, da mediatori (v. *ivi*, p. 305; ma pure p. 308). Differentemente l'Autore si era espresso, riecheggiando Gentile, in *Dall'individuo allo Stato*, «Studi senesi», XLVI (1932), pp. 489-506 (ora in F. BATTAGLIA, *Scritti di teoria dello Stato*, cit., pp. 33-63, donde si cita), affermando egli non essere «l'individuo [...] immediatezza ma autocoscienza, vale a dire superamento del volere particolare in una volontà che è sempre più ricca, epperò sempre più, correggendo le sue determinazioni, adeguantesi all'universale. Se il processo dello spirito è tale che dalla puntuale economicità tende ad un superiore valore, l'individuo non può non porsi come volontà di vita associata, di una vita che abbracci sé e gli altri, realizzi storicamente quel volere di umanità cui mira. L'astratto universale morale diviene *ethos* concreto nello Stato. Nello Stato l'individuo attinge l'universalità in atto, la sua eticità che è umanità piena, la sua dignità che è personalità giuridica. Può ben dirsi che il divenire dell'autocoscienza culmina nello Stato, ove lo Stato è nulla di naturale e immediato, ma appunto mediazione e spirito, epperò non è ma continuamente si fa» (p. 57). Eco di posizioni gentiliane, abbiamo or ora osservato, che si rinvencono in *Individuo e Stato*, «Giornale critico della filosofia italiana», XIII (1932), pp. 313-315, in part. p. 314, laddove il pensatore siciliano spiegava non esserci «individuo [...] fuori dello Stato». Senonché l'identità fra l'individuo e lo Stato non era, per Gentile, immediata, consistendo, anzi, in un «processo di realizzazione [...]». La identità [...] è [...] qualche cosa di reale in quanto si realizza. Il che vuol dire che lo Stato è sempre e non è mai quello Stato che dev'essere; né ci potrà esser mai un giorno, in cui, compiuto il processo, l'individuo si sia risoluto completamente nello Stato; poiché quel giorno non vi sarebbe più individuo, ma non vi sarebbe neanche Stato. \ Per non sbagliare, pertanto, bisognerebbe parlare non d'identità, ma di identificazione, che è risoluzione infinita dell'individuo nello Stato» (*ibid.*). In tale ininterrotto processo mediativo, favorito dal principio di corporatività, riposerebbe, per Battaglia, il primato della «concezione idealistica italiana», rimuovendo essa l'antinomia tra Stato e popolo, a onta di quanto reputava Carl Schmitt, fermo invece su orientamenti naturalistici, che giustapponevano *Staat*, *Volk* e – apparente ponte fra i due – *Bewegung*: cfr. F. BATTAGLIA, *Stato, politica e diritto secondo Carlo Schmitt*, «Rivista internazionale di filosofia del diritto», XVI (1936), pp. 419-423, in part. pp. 421-422 (la citazione è tolta da p. 422). Su tutto ciò, v., inoltre, A. SCERBO, *Felice Battaglia. La centralità del valore giuridico*, cit., pp. 51 e sgg.

tutto permeato da esigenze etiche, [...] nasce dall'etica (legislazione) e all'etica rifluisce (interpretazione, esecuzione spontanea e coatta), [svolgendosi] nelle forme del cosiddetto *jus vivens*. Esso permane mero diritto solo in una posizione di astrattezza (diritto astratto), epperò [è] inefficiente<sup>1039</sup>.

Un diritto «inefficiente», cioè non risolto, a causa dell'inosservanza, nel concreto della vita etica, non sarebbe, in realtà, in grado di organizzare il sociale. Ma, efficiente che diventasse, quel diritto smetterebbe *eo ipso* d'esser se stesso, dileguando irrimediabilmente nell'*ethos*<sup>1040</sup>. Lunga peregrinazione teoretica, che conduceva, di nuovo, in un vicolo cieco, non riuscendo l'idealismo attuale di Battaglia, a dispetto degli accorgimenti approntati, a *sózein tó phainómenon*: il diritto, se tale, era l'astratto già voluto, combustibile dell'atto; se concreto, non era più giure, bensì *ethos*, voluto del volere. Soluzione verbale, dunque, che affidava alla retorica il compito, arduo, di sciogliere un'invincibile difficoltà del pensiero. E d'altronde Battaglia, animato dall'ottimismo della volontà, ribadiva essere diritto ed *ethos* «due momenti [...] che non si elidono, talché, essendo l'etica concreta, l'altro cessi, oppure, essendo il diritto astratto, l'altro venga meno, bensì nel senso che l'uno abbia pienamente in seno l'altro, che appunto dal suo seno rinasce»<sup>1041</sup>.

Conclusione, quella del nesso «perenne»<sup>1042</sup> tra giure ed *ethos*, che l'Autore provava discutendo le tesi del delvecchiano *Concetto del diritto*, circa la compostibilità degli operatori modali, deontici e ontici (v. *supra*, II, § 2.2). E se, per Battaglia, d'accordo con Del Vecchio, era pacifico dire eticamente non doveroso l'impossibile<sup>1043</sup>; non altrettanto pacifico era, invece, negare la contestuale doverosità morale del solo possibile, essendo il filosofo di Palmi persuaso del contrario, poiché – soggiungeva – «l'etica [*idest*: necessario] investe in pieno anche l'esercizio del diritto [*idest*: possibile] e lo sottopone a condizioni imprescindibili, lo vincola ad esigenze insopprimibili»<sup>1044</sup>.

<sup>1039</sup> F. BATTAGLIA, *Corso di filosofia del diritto*, cit., vol. 2, p. 391.

<sup>1040</sup> Cfr. *ibid.*: «Ove [il diritto] acquisti efficienza, operi nella vita, è etica, disvela la sua profonda essenza etica» (il corsivo è nostro).

<sup>1041</sup> *Ivi*, p. 402.

<sup>1042</sup> Cfr. *ivi*, p. 394: «La connessione tra diritto e etica [...] è perenne» (abbiamo reso in corsivo lo spaziato del testo).

<sup>1043</sup> Cfr. *ivi*, p. 395: «Dato che diritto ed etica fanno entrambi capo al volere, di cui rappresentano due distinti e pur connessi momenti, nel volere debbono comporsi e armonizzarsi. Questo rapporto si esprime nella nota formula che “tutto ciò che è etica [*idest*: necessario] è diritto [*idest*: possibile]”. Non può non essere doveroso ciò che non sia altresì giuridico» (abbiamo reso in corsivo lo spaziato del testo).

<sup>1044</sup> *Ivi*, p. 400 (abbiamo reso in corsivo lo spaziato del testo).

Senonché quella facoltà non impedibile, il diritto soggettivo, rimaneva, al modo dell'obiettiva *norma agendi*, un astratto, vitale unicamente nell'effettivo esercizio etico. Effettività: un principio che Battaglia, nel vagliare la *Stufentheorie* di Kelsen, accoglieva, esprimendo esso, contro l'astratto formalismo della *reine Rechtslehre*, «uno specifico richiamo al concreto volere»<sup>1045</sup>. Non che la *Geltung*, validità della norma conforme alla disciplina dell'ordinamento a gradi, non suscitasse, pure in Battaglia, un interesse scientifico, apprezzandone egli, anzi, «l'impostazione [...] pienamente logica»<sup>1046</sup>; soltanto, la validità, o dover essere astratto, non influenzava l'efficacia, o essere concreto, in quanto – avvertiva, polemicamente, l'Autore – «la norma superiore ci dice rispetto all'inferiore che questa deve considerarsi valida, ma lascia impregiudicata che valida sia efficace, che efficace sia efficiente o effettiva, nell'atto applicata ed eseguita»<sup>1047</sup>.

Curiosa contestazione, che, rimproverato a Kelsen di relegare la giuridicità nel dominio dell'astratto, colpiva, infine, lo stesso censore, il quale, per ricondurre il diritto al concreto, lo risolveva nell'effettività etica. Certo, l'astratto kelseniano, sensibile al *milieu* obiettivistico del neokantismo, non era l'astratto di Battaglia, che, idealista attuale, stimava quella nozione momento interiore dello spirito, legna per il fuoco dell'atto. E proprio la piena equazione, senza residui naturalistici, di reale e spirituale distanziava al massimo Kelsen e Battaglia, poggiando l'intero ordine giuridico, per il primo, sulla *Grundnorm*, presupposto logico, o norma di chiusura, della gerarchia<sup>1048</sup>.

Ma l'ordinamento positivo – mordeva il filosofo idealista –, lungi dall'essere validato da altre norme,

acquista senso [...] nelle supreme ragioni della vita relazionale stessa. È l'*ethos* che condiziona tutta la produzione del diritto. Le fonti di validità, risalendo all'infinito, trovano una norma che non è giuridica, ma etica, ed è questa appunto che dà senso all'ordinamento giuridico<sup>1049</sup>.

---

<sup>1045</sup> *Ivi*, p. 368.

<sup>1046</sup> *Ibid.* Sulla *Stufentheorie*, v. H. KELSEN, *Lineamenti di dottrina pura del diritto*, cit., pp. 95-116.

<sup>1047</sup> F. BATTAGLIA, *Corso di filosofia del diritto*, cit., vol. 2, p. 368.

<sup>1048</sup> Cfr. H. KELSEN, *Lineamenti di dottrina pura del diritto*, cit., pp. 98-99: «La dottrina pura del diritto si vale di questa norma fondamentale come di un fondamento ipotetico. [...] Nella norma fondamentale, in ultima istanza, trova la sua base il significato normativo di tutti i fatti che costituiscono l'ordinamento giuridico. [...] Essa è soltanto l'espressione del presupposto necessario per comprendere positivisticamente il materiale giuridico. Essa non vale come norma giuridica positiva, perché non è prodotta nel corso del procedimento del diritto; essa *non è posta, ma è presupposta come condizione di ogni posizione del diritto, di ogni procedimento giuridico positivo*. [...] Con la teoria della norma fondamentale, la dottrina pura del diritto tenta di rilevare, attraverso all'analisi dei procedimenti effettivi, *le condizioni logico-trascentuali del metodo, sinora usato, della conoscenza giuridica positiva*» (il corsivo è nostro).

<sup>1049</sup> F. BATTAGLIA, *Corso di filosofia del diritto*, cit., vol. 2, p. 342.

Era il solito *refrain* argomentativo, secondo cui il diritto, sclerotizzazione del volere in atto, rivive presentemente nell'eticità. Già voluto, il giure non era – nuova puntura antikelseniana<sup>1050</sup> – proposizione logica, ma comando, che, astratto, si dimostrava «non meno efficiente», imposizione del «volere in quanto volto a produrre un altrui contegno»<sup>1051</sup>.

Vien fatto di chiedere, allora, se l'astratto, che sia sul serio tale, possa in effetti sollecitare l'«altrui contegno», conservandosi astratto, oppure se esso non divenga, piegato miracolosamente il recalcitrante, concreto. Una volontà esterna, in definitiva, sarebbe capace di agire sull'altrui *noluntas*, facendo dir Sì a chi, ostinatamente, ripettesse No? E, se ciò pur avvenisse, ottenendo l'imperativo un'estrinseca obbedienza, un Sì di mera opportunità, quell'astratto potrebbe essere altresì reputato concreto *ethos*? Battaglia, con scoperto ottimismo, ripeteva, a proposito della coazione, *ratio extrema* predisposta dall'ordinamento, che

minaccia, esercizio di forza, sanzione appaiono [...] *a parte obiecti*, forza che non è la nostra, altra forza che non è l'energia del nostro volere; tuttavia è chiaro [...] che per esteriore che sia tale forza non è mai siffattamente esterna che allo spirito non possa ricondursi: sempre spirituale, epperò valutabile e apprezzabile, rientra anch'essa nel processo del volere, si tramuta in intima energia, forza *a parte subiecti*. È il processo [...] per cui il soggetto riluttante accetta la legge, coercito e sanzionato restituisce, risarcisce il danno, assolve la pena, per essere libero soggetto etico. Ma è processo che, consumando la norma oggettiva, ritrova l'attività etica<sup>1052</sup>.

Il reo, cioè, accettando, non importa se di fatto o in spirito, l'afflizione infertagli dall'apparato autoritativo, attualizzerebbe l'ordine, astratto e oggettivo, del diritto, divenuto eticità piena: la novella boccacciana di ser Ciappelletto, quantunque escogitazione di fantasia letteraria, è sufficiente a estinguere simili entusiasmi filosofici<sup>1053</sup>. Né si deve credere Battaglia del tutto sordo all'obiezione da noi or ora mossa,

---

<sup>1050</sup> Cfr. *ivi*, p. 156: «La norma giuridica è comando. [...] Di ciò non può dubitarsi, quando si abbia un senso preciso del diritto, [...] nonostante le contestazioni di molti che, come lo Zitelmann e il Kelsen, si sono sforzati di ridurre il diritto esclusivamente al profilo logico-conoscitivo» (abbiamo reso in corsivo lo spaziato del testo). I riferimenti, del resto espliciti, sono a E. ZITELMANN, *Irrtum und Rechtsgeschäft. Eine psychologisch-juristische Untersuchung*, Duncker und Humblot, Leipzig 1879, pp. 203 e sgg., e a H. KELSEN, *Lineamenti di dottrina pura del diritto*, cit., pp. 63-65.

<sup>1051</sup> F. BATTAGLIA, *Corso di filosofia del diritto*, cit., vol. 2, p. 158, nota 1.

<sup>1052</sup> *Ivi*, p. 178.

<sup>1053</sup> Cfr. G. BOCCACCIO, *Decamerò* [1349-51], 2 voll., a cura di E. Ceva Valla, Rizzoli, Milano 1950, vol. 1, I, 1, pp. 37-49, in part. p. 37: «Ser Cepparello con una falsa confessione inganna un santo frate, e muorsi; ed essendo stato un pessimo uomo in vita, è, morto, reputato per santo e chiamato san Ciappelletto» (abbiamo reso in tondo il corsivo del testo).



avendo egli ben presente che «la sanzione non tocca l'intimità della volontà soggettiva cui l'imperativo si dirige, [la] quale, libera, non soggiace a coazione»<sup>1054</sup>. La coercizione interverrebbe, piuttosto, sugli effetti della condotta deviante, ostacolando il delinquente nel godimento del frutto della sua *pravitas*, e sono i casi della restituzione, del risarcimento e della pena<sup>1055</sup>.

Ma il diritto non consiste solo di imperativi secondari<sup>1056</sup>, tesi a ripristinare il fisiologico andamento della vita civile, regolando esso, in prima istanza, quale *norma agendi*, le posizioni soggettive, la possibilità e l'obbligo, donde il fondamentale carattere del giure, tolto direttamente dall'*ethos*<sup>1057</sup>, della apertura *ad alterum*, garanzia – lo sappiamo – della saldezza del vincolo sociale<sup>1058</sup>.

Alle note – diremmo, con Petrone e Del Vecchio (v. *supra*, I, § 3; II, § 2.2) – dell'alteriorità<sup>1059</sup> e della coercibilità, o potere di coartare<sup>1060</sup>, si aggiungeva, ma in un'accezione affatto diversa, quella dell'astrattezza, da intendere non come necessario termine della dialettica dello spirito, quanto nel senso, più scientifico che filosofico, di generalità, il giuliano *id quod plerumque accidit*, regolamentando sempre la norma condotte tipizzate e impersonali<sup>1061</sup>. E proprio l'indole astratta del diritto assicurerebbe, a

---

<sup>1054</sup> F. BATTAGLIA, *Corso di filosofia del diritto*, cit., vol. 2, p. 178.

<sup>1055</sup> Cfr. *ivi*, pp. 175-178.

<sup>1056</sup> Secondarie, per Battaglia, sono le «norme che acquistano senso imperativo con riferimento ad altre, [primarie,] la cui imperatività è evidente» (*ivi*, p. 160). V., inoltre, *ivi*, pp. 166-167, circa l'imperatività diretta e indiretta, caratteristica, appunto, delle norme primarie e secondarie. Tali ultime norme si direbbero secondarie operando esse «solo nell'ipotesi che [le prime] non raggiungano il fine previsto» (p. 166).

<sup>1057</sup> Cfr. *ivi*, pp. 154-155: «La norma [...] è bilaterale perché [...] non può non ripetere nella sua astrattezza la piena relazionalità dell'etica. [...] Si tratta di un carattere formale, essenziale davvero, che la norma [...] deriva dalla struttura dello spirito, in quanto relazione».

<sup>1058</sup> Cfr. *ivi*, pp. 141-142: «Il diritto coordina le azioni di due o più soggetti. *Delimitazione di contegni*, a un soggetto attribuisce o meglio assicura una possibilità o una sfera di possibilità, a un altro impone un obbligo. E i due aspetti non sono separati: il diritto non è una qualunque norma, ma tale norma che specificamente definisce i contegni di due soggetti nel vincolo duplice e rispettivo di possibilità e di obbligo. *Se la norma diciamo diritto oggettivo (norma agendi), la possibilità che per un soggetto deriva diciamo diritto soggettivo (facultas agendi)*. [...] \ Senonché il diritto non si limita a predisporre o ad anticipare un rapporto, dei rapporti, ma dalla intrinseca logica della vita è sollecitato a procedere oltre, a costituire attraverso il rapporto, sui rapporti, un complesso organico unitario, un tutto. Il diritto è certo norma, resta norma, ma è capace, come costituisce vincoli di possibilità e di obblighi, come instaura rapporti, di assumerli unitariamente, predisponendo e assicurando un complesso organico unitario, appunto la più ampia società» (abbiamo reso in corsivo lo spazieggiato del testo).

<sup>1059</sup> Cfr. *ivi*, p. 149: «La norma giuridica è bilaterale, nel senso che essa sempre definisce contegni correlativi: se da un lato attribuisce una possibilità, o delle possibilità, una sfera di possibilità, dall'altra impone un obbligo» (abbiamo reso in corsivo lo spazieggiato del testo).

<sup>1060</sup> Cfr. *ivi*, pp. 172-173: «Il diritto oggettivo è [...] coercibile, in quanto si affidi a possibili mezzi coercitivi contro la possibilità della violazione. [...] \ [...] Carattere del diritto è dunque la coercibilità, non la coazione; il diritto è coercibile, non coattivo» (abbiamo reso in corsivo lo spazieggiato del testo).

<sup>1061</sup> Cfr. *ivi*, p. 143: «La norma [...] non può non essere astratta. È ciò che in fondo avvertono quanti la dicono generale o generica, quindi impersonale [...]. Essa è astratta, perché non definisce un comportamento nella sua individualità; non si riferisce a comportamenti nella loro individualità, [...] ma [...] li assume secondo certe note comuni e tipiche, in vista di quelle condizioni che sappiamo costanti a

parere di Battaglia, la certezza nei rapporti sociali, insieme al trattamento paritario dei soggetti vincolati, essendo la normatività barlume di giustizia e presidio di libertà.

Non che una libertà siffatta, eteronoma, potesse confondersi con l'altra, essenzialmente concreta e autonoma, dell'*ethos*, risultando anzi, quella, «presupposto trascendentale all'instaurazione della vera libertà»<sup>1062</sup>. Ancora una volta, però, logica e parole seguivano sentieri divergenti, non potendo dirsi a rigore «vera» una libertà posta, ossia *sub condicione*, nonostante Battaglia affermasse essere questa «mai condizionata, se crea le condizioni al suo stesso dispiegarsi»<sup>1063</sup>: incoerenza manifesta, che alla libertà etica attribuiva il ruolo, impossibile, di presupposto del proprio presupposto. Né si trattava di un *obiter dictum* sfuggito inavvertitamente dallo stilo, se il filosofo calabrese incappava di nuovo nell'equivoco, dichiarando «la libertà [...] garantita dalla legge, la libertà che è legge, [...] vera premessa della libertà morale»<sup>1064</sup>. Delle due, l'una: o la libertà giuridica condiziona trascendentalmente la libertà etica, essendo – ipotesi, per un moralista, inaccettabile – vera libertà, che, concreta, pone e non presuppone; oppure, con buona pace della logica, l'autentica libertà coincide con l'anelito morale, presupposto del suo nominalistico presupposto giuridico.

Libertà giuridica che si esprimerebbe, poi, nella coordinazione dei contegni individuali, assegnando la *norma agendi*, al soggetto attivo, facoltà, le quali, pretese traducibili pure in azioni difensive<sup>1065</sup>, sono chiaramente perimetrare, non arbitrarie<sup>1066</sup>; onerando il soggetto passivo, ivi compreso lo Stato<sup>1067</sup>, con obblighi e doveri contestuali,

---

verificarsi. Aniché riguardare gli eventi umani nella loro individualità ineffabile, la norma giuridica li riguarda come normali o capaci di normalizzarsi, costituendo appunto uno schema in cui singolarmente rientrano o possano rientrare, che comunque li comprenda» (abbiamo reso in corsivo lo spaziato del testo). Il riferimento romanistico è a Salvio Giuliano, giureconsulto del secolo II d.C., il cui avviso conosciamo, grazie a *Digesto*, 1, 3, 10, ove, infatti, si dice: «Neque leges neque senatus consulta ita scribi possunt, ut omnes casus qui quandoque inciderint comprehendatur, sed sufficit ea quae plerumque accidunt contineri».

<sup>1062</sup> F. BATTAGLIA, *Corso di filosofia del diritto*, cit., vol. 2, p. 261.

<sup>1063</sup> *Ibid.*

<sup>1064</sup> *Ivi*, p. 149.

<sup>1065</sup> «Il diritto soggettivo» – afferma, icasticamente, Battaglia – «è [...] un *potere tutelato*» (*ivi*, p. 191; il corsivo è nostro). Sul duplice aspetto del diritto soggettivo, insieme facoltà e pretesa, cui corrispondono, correlativi, l'obbligo di non impedimento e il dovere di dare o fare, v. *ivi*, pp. 197-201; circa la tutela delle *facultates agendi* frustrate, che, pretese deluse, autorizzano poi lo *ius persequendi*, v., ancora, *ivi*, pp. 310-323, ove l'azione giudiziale è definita «il diritto originario nella sua funzione di difesa» (p. 315).

<sup>1066</sup> Cfr. *ivi*, p. 199: «La facoltà [...] non è arbitraria, ma consegue alla norma che ne delimita l'ambito, [...] è una *facoltà regolata*. Non già abbandonata all'arbitrio, al libito, si svolge nelle condizioni stabilite dal diritto oggettivo, e solo nell'osservanza loro sortisce gli effetti cui mira. Perciò il diritto soggettivo è, sì, potere [...], ma concesso non a qualsiasi volere, bensì a un possibile volere, in quanto, definite le condizioni delle sue giuridiche possibilità, le sue facoltà, esso voglia secondo la norma, coincidendo i suoi scopi con quelli della norma stessa» (il corsivo è nostro).

<sup>1067</sup> «Dobbiamo convincerci» – dice, *ivi*, p. 203, Battaglia – «che il diritto soggettivo non si esaurisce nella sfera del diritto privato, [ma] si svolge in quella del diritto pubblico». E, sui diritti pubblici soggettivi,

arra soddisfacente e di non impedimento<sup>1068</sup>. La libertà giuridica, proseguiva quindi l'Autore,

può dirsi anzi [...] la genuina libertà [...]. Una libertà fuori dal diritto, in funzione di mero placito, non garantita, è *arbitrio*, mentre le più ristrette possibilità del diritto, gli specifici poteri dalla norma attribuiti e nella norma tutelati, sono appunto tali da costituire la *libertà nel diritto*, uno dei più alti e veri beni dell'uomo<sup>1069</sup>.

Connessi strettamente, e irriducibili l'uno all'altro, diritto oggettivo e soggettivo, vincolo e libertà, erano difesi da Battaglia nella loro indefettibilità e assoluta implicazione<sup>1070</sup>, rappresentata tramite lo schema geometrico della circonferenza, che non può non contenere un cerchio, così come la superficie non può non essere delimitata dalla circonferenza (v. figura 2)<sup>1071</sup>. Ma se la negazione di termini correlativi – quali,



Figura 2: Rappresentazione grafica del diritto astratto

v. *ivi*, pp. 206-208. Senonché l'Autore, in ciò riecheggiando quanto sostenuto altra volta da Petrone (cfr. *supra*, I, § 5, e nota 312), ammetteva, quale freno all'azione statuale, non «un diritto idealmente anteriore», «un diritto naturale o razionale», inconcepibile limite esterno, bensì, in via esclusiva, un «limite [...] affatto interno»: caratterizzato da un'alta funzione morale, il rispetto dell'«umana dignità» e la promozione della «personalità degli individui», lo Stato non potrebbe mai contraddire al suo ufficio, incontrando, appunto, nella «dignità etica dell'individuo, [...] il [suo] solo limite» (*Corso di filosofia del diritto*, cit., vol. 3, pp. 80-81; abbiamo reso in corsivo lo spazieggiato del testo). Ragionamento in apparenza convincente, quantunque un limite autoimposto sia un limite sempre disponibile, che lo Stato può rimuovere, a onta del principio di non contraddizione, divieto di predicare l'immoralità di un organismo morale.

<sup>1068</sup> Cfr. F. BATTAGLIA, *Corso di filosofia del diritto*, cit., vol. 2, p. 181: «Il diritto [...] alla libertà offre un ambito proprio, in un complesso di attribuite possibilità. Non solo tali possibilità sono concesse, ma concesse che siano vengono avvalorate e precisamente garantite attraverso gli obblighi giuridici».

<sup>1069</sup> *Ivi*, pp. 181-182 (il corsivo è nostro).

<sup>1070</sup> Cfr. F. BATTAGLIA, *Corso di filosofia del diritto*, cit., vol. 2, p. 184: «Da un punto di vista assoluto non si può pensare sistema di norme giuridiche che non definisca diritti soggettivi o sistema di diritti soggettivi che non si agganci a norme giuridiche» (abbiamo reso in corsivo lo spazieggiato del testo).

<sup>1071</sup> Cfr. *ivi*, p. 182: «Il diritto soggettivo è quanto di superficie è incluso in una circonferenza essendo il perimetro del cerchio il diritto oggettivo». Adopera l'immagine battagliana anche Enrico Pattaro, in *Felice Battaglia e la "Filosofia del diritto"*. *The Law, the Right, and the Ought*, compreso nel volume collettaneo *Scritti su Felice Battaglia. A cent'anni dalla nascita*, Baiesi, Bologna 2002, pp. 69-78, in part. p. 72: «Felice Battaglia, a professor of mine when I was a Law student, would use a geometric metaphor to illustrate the connection between what is objectively right and what is subjectively right. What is objectively right (norms) is likened to the circumference of a circle, and what is subjectively right (rights and duties) to the circle closed in by the circumference. Just as there can be no circumference without a circle to be enclosed in, nor a circle without a circumference to enclose it, likewise there can neither be what is objectively right without what is subjectively right nor what is subjectively right without is objectively right. What is objectively right cannot but establish and delimit what is subjectively right and what is subjectively right is necessarily settled and delimited by what is objectively right. Each entails the other, so that, as Battaglia liked to say, there is no "logical priority" of one over the other; rather a "logical simultaneity" and coexistence and complementary holds between them».

appunto, la *norma* e la *faculas agendi* – appariva erronea sul piano trascendentale ed extratemporario, storicamente ciò era comunque accaduto, per responsabilità di chi, come Hans Kelsen, reputò, a onta di ogni ideologismo, inquinamento volontaristico della scienza<sup>1072</sup>, «il diritto soggettivo non [...] diverso da quello oggettivo; [essendo] il diritto oggettivo stesso soltanto in quanto si rivolge contro un soggetto concreto (obbligo) oppure si mette a disposizione di questo (autorizzazione)»<sup>1073</sup>.

Riduzionismo potenzialmente liberticida, che, gabellato per realismo anti-ideologico, Battaglia rifiutava, frustrando la dottrina pura del diritto, *radikal realistische Rechtstheorie*<sup>1074</sup>, l'autonomia dei soggetti, la cui «volontà individuale», assorbita nell'anonima *volonté générale*<sup>1075</sup>, né poteva opporsi né poteva distinguersi dalla «volontà normativa»<sup>1076</sup> statuaria. Non era dissenso unicamente teorico, bensì, e più in profondità, politico, stimando l'Autore simili idee, discutibili nel chiuso dei circoli scientifici, nocive per la pubblica opinione, allorché,

agitate in climi politici particolari, si traducono in precise riforme legislative [...]. *I cittadini privi di diritti hanno solo doveri; le norme, in quanto sono, vincolano e comandano, non concedono autonome possibilità e poteri.* [...] \ [...] Il danno delle teorie accennate [*idest*: di Kelsen, ma pure di Maurice Hauriou, Léon Duguit e Karl Larenz] non sarebbe grande se esse non fossero ispiratrici di vigenti tendenze negatrici [*idest*: sovietismo e nazismo]; possiamo aggiungere se la negazione, sia dottrinale sia vigente, non ingenerasse altre negazioni non meno dannose, per cui, assorbendo ogni diritto soggettivo nel diritto oggettivo, si dissolvono la persona giuridica fisica e quella giuridica morale come autonomi centri di vita e di propulsione giuridica, la capacità giuridica nel senso tradizionale, si respinge il diritto di azione come tale che spetti al singolo, si rifiuta la variopinta schiera dei diritti soggettivi pubblici, ecc. È tutta una complessa funzionalità del diritto

---

<sup>1072</sup> Ideologia, per Kelsen, non era, come invece per Destutt de Tracy (v. *supra*, nota 26), indagine sull'origine delle idee, bensì sovvertimento della scienza operato dal volere, giacché – si legge nei *Lineamenti di dottrina pura del diritto*, cit., p. 60 – «l'ideologia [...] nasconde la realtà». Alla *reine Rechtslehre*, conoscenza e non occultamento del reale, spettava, quindi, di «squarciare i veli con cui la volontà avvolge le cose».

<sup>1073</sup> *Ivi*, pp. 84-85.

<sup>1074</sup> Così Kelsen, *ivi*, p. 59, definiva la *reine Rechtslehre*, una «teoria giuridica radicalmente realistica».

<sup>1075</sup> Lungi dal fare dell'Autore un russofobo fuori tempo massimo, parliamo di volontà generale perché la stessa lettera del *Corso di filosofia del diritto*, cit., vol. 2, p. 343, consente l'uso, meramente retorico, della formula, fortunatissima, del gran Ginevrino, in quanto – affermava Battaglia – «il diritto è la posizione di un volere comune».

<sup>1076</sup> Cfr. *ivi*, p. 188: «Kelsen [...], riducendo tutto a norma, [...] respinge i diritti soggettivi [...]. Il diritto soggettivo non è che lo stesso diritto oggettivo [...], mai autonomo potere, in cui la volontà individuale si opponga alla volontà normativa e se ne distingue».

che cade, tanto in sede privatistica quanto in sede pubblicistica, in sede di diritto sostanziale e in sede di diritto processuale<sup>1077</sup>.

Ammetteva, quindi, Battaglia, seppur indirettamente, l'incidenza del dibattito teorico sull'attività concreta del legislatore, a dispetto della denegata funzione deontologica della filosofia del diritto, teoresi non scossa dalle noie dell'empiria. Nel brano citato, tuttavia, non era questo a rilevare maggiormente, segnalandosi, invece, l'obliterazione della personalità giuridica, in seguito allo scioglimento delle *facultates agendi* nel diritto oggettivo. L'organismo sociale, sostenuto dai vincoli della normalità obiettiva, consterebbe, infatti, di molteplici rapporti giuridici, coinvolgenti due soggetti, mai esclusivamente attivi o passivi<sup>1078</sup>, qualificati dal diritto, in virtù della loro concreta volontà etica, persone<sup>1079</sup>. Dal rifiuto del diritto soggettivo discenderebbe, allora, il pericolo – dall'Autore, in fondo, paventato – della reificazione, a dispetto dell'eticissima *Anerkennung*, che sempre reclama il riconoscimento, pregiuridico e giuridico, della comune dignità degli uomini, dell'essenziale libertà loro, istanza della coscienza da assicurare normativamente<sup>1080</sup>. La qual cosa non impediva, poi, che la persona stessa

---

<sup>1077</sup> *Ivi*, pp. 189-190 (il corsivo è nostro).

<sup>1078</sup> Cfr. *ivi*, pp. 213-214: «Un soggetto [del rapporto giuridico] è definito attivo, un altro passivo, ma nulla esclude che attivo secondo una data norma appaia passivo a mente di un'altra, e viceversa. Nessun soggetto è in sé attivo o passivo, lo diventa in quanto interviene una norma»; e *ivi*, p. 249: «I soggetti [del rapporto giuridico] sono due, due anche se si tratti di gruppi».

<sup>1079</sup> Cfr. *ivi*, pp. 220-221: «Il rapporto giuridico impegna almeno due soggetti, che sono appunto i suoi termini: l'uno attivo, l'altro passivo, quello titolare del potere concesso, questi sottostante all'onere imposto. Ci si chiede ora chi è il soggetto, chi può essere soggetto. Rispondiamo che il soggetto è soltanto ove è una volontà. Dappoiché il diritto è nel processo della volontà, si definisce nella volontà, solo dove è volontà, ove si rileva un volere, *ivi* può essere un soggetto. Per noi il soggetto del rapporto giuridico è il volere, cui la norma concede un potere giuridico o che la norma piega a un onere giuridico. Soggetto è lo stesso che persona, essendo la personalità idoneità ad entrare in rapporti giuridici, oltre che il compendio dei poteri giuridici propri di un soggetto» (abbiamo reso in corsivo lo spazieggiato del testo). Qui, per economia di discorso, non affronteremo l'argomento, comunque connesso a quanto stiamo ora trattando, delle persone giuridiche morali, distinte dalle fisiche, limitandoci a rinviare a *ivi*, pp. 232-245.

<sup>1080</sup> Cfr. *ivi*, pp. 225-226: «L'esigenza di essere trattato come persona è viva nell'uomo che la reclama agli altri uomini e al diritto: questo instaura i suoi poteri, epperò attribuendoglieli costituisce nell'ordine suo il soggetto, sul fondamento di un'esigenza inderogabile della coscienza, sulla realtà etica della vita. Si profila una serie di pretese, che, avendo rilevanza giuridica nella norma, si fondano sulla natura libera e spirituale dell'uomo e che, ove fossero misconosciute nella formulazione formale e nella radice profonda, negherebbero in lui l'esigenza di essere e di valere come persona, la dignità stessa della persona. [...] \ [...] La complessa natura dei diritti essenziali della persona, che partecipi dell'etica in quanto si legano a una instaurazione profonda della coscienza, e del diritto perché hanno bisogno di una dichiarazione storica, che è poi una traduzione formale, rivela [...] che la stessa persona è, dal punto di vista giuridico, una costituzione della norma» (il corsivo è nostro). E, circa l'essenziale diritto alla libertà di tutti gli uomini, v. *ivi*, pp. 228-229: «Il primo dei diritti essenziali è certo quello di libertà. Se l'uomo è persona, non può essere trattato come cosa. Il diritto di libertà esige che l'uomo sia rispettato nell'integrità fisica e morale» (abbiamo reso in corsivo lo spazieggiato del testo). Ma se esisteva, per Battaglia, un indefettibile diritto alla libertà, inesistente era invece quello all'eguaglianza sostanziale: «Disuguali di attitudini fisiche e morali sono e permangono irrimediabilmente gli uomini», recitava, a p. 231, l'Autore. Si ammetteva, per contro, unica forma di isonomia consentita, l'uguaglianza formale degli uomini, che il giure sempre garantirebbe,

formasse l'oggetto di uno specifico rapporto giuridico, essendo un bene da rispettare, dai terzi e dal sé, nei suoi attributi: la vita, la libertà, l'onore<sup>1081</sup>.

Concreta volontà etica, abbiamo poco fa detto, e s'intenderà adesso il motivo, sol che si ponga mente, di nuovo, al legame, filosoficamente impossibile ma *verbis* protestato, tra *ethos* e diritto astratto, non riuscendo al giure di «creare nulla dal nulla»<sup>1082</sup>, donde l'urgenza, per l'astratto, di attingere – ci si perdoni il bisticcio di parole – concretamente al concreto: «Occorre un volere quale l'etica dimostra», precisava del resto Battaglia, «perché il diritto possa procedere alla costituzione di centri suoi, cui allacciare i suoi rapporti, appunto i soggetti giuridici»<sup>1083</sup>. Senonché, lo abbiamo ripetuto soverchiamente, era la stessa questione della genesi dell'astratto a non esser a sufficienza problematizzata: concreto, l'*ethos* avrebbe dovuto – non si sa bene come – alienarsi, astraendo da sé; parimenti, il giure, astratto, avrebbe dovuto, per produrre le sue finzioni, non solo essere sintetico, ma altresì guardare all'ordine etico, concreto da fingere, senza trasferirgli la propria astrattezza, né ricevere da esso concretezza.

La causa ultima degli astratti rapporti giuridici allignerebbe, insomma, nel concreto dell'eticità vissuta: quest'idea, affetta da non lievi difficoltà teoretiche, rischiava di avvatarsi ancor più nella contraddizione, affidando Battaglia alla norma, ossia all'astratto,

---

in quanto «la parità formale è carattere del diritto, inerisce all'essenza costitutiva del diritto, il quale come tale comporta soggetti pari e pari libertà» (*ivi*, p. 232).

<sup>1081</sup> Cfr. *ivi*, p. 252: «Può dirsi che vi è un diritto sulla persona che si traduce in un diritto alla vita, in un diritto alla libertà, in un diritto all'onore, che esige da altri il rispetto e comporta giuridica tutela. Ne nasce quindi un rapporto nel senso del rispetto e della tutela» (abbiamo reso in corsivo lo spazieggiato del testo). Battaglia, riecheggiando Kant, onerava il soggetto stesso dell'obbligo del rispetto della propria persona, «valore assoluto» (*ibid.*) da tutelare, cioè *Selbstzweck*, donde il divieto del suicidio e della alienazione della libertà e dell'onore. Cfr., inoltre, I. KANT, *Fondazione della metafisica dei costumi*, cit., p. 88: «Chi medita il suicidio domanderà a se stesso se la sua azione possa essere in accordo con l'idea dell'umanità come fine in se stesso. Se per sfuggire a una situazione penosa, distrugge se stesso, egli si serve di una persona semplicemente come di un mezzo per mantenere una situazione sopportabile sino alla fine della vita. Ma l'uomo non è una cosa, quindi non è un oggetto impiegabile semplicemente come mezzo, perché in tutte le sue azioni deve esser sempre considerato come un fine in se stesso. Di conseguenza non posso assolutamente disporre dell'uomo nella mia persona per mutilarlo o danneggiarlo o ucciderlo» (abbiamo reso in corsivo lo spazieggiato del testo). Ma v. pure ID., *I principi metafisici della dottrina della virtù*, seconda parte de *La metafisica dei costumi* [1797], traduzione e note a cura di G. Vidari [1911-16], revisione della traduzione, note aggiunte e indice degli argomenti a cura di N. Merker [1970], Laterza, Roma-Bari 2009<sup>10</sup>, pp. 269-373, in part. pp. 278-279, ove la «volontaria soppressione di se stessi» era detta «omicidio verso se stessi» (*Selbstmord*), dunque da impedire, giacché «distruggere il soggetto dell'eticità nella sua propria persona sarebbe come estirpare dal mondo, per quanto dipende da noi, l'esistenza dell'eticità stessa la quale è pure un fine in sé» (il corsivo e il grassetto sono dell'Autore). «Disporre di se stessi come di un puro strumento per un fine arbitrario» – concludeva il genio di Königsberg – «è un abbassare l'umanità nella propria persona (*homo noumenon*), alla quale invece la conservazione dell'uomo (*homo phaenomenon*) era affidata» (p. 279). Battaglia, se non nominava Kant, polemizzava però apertamente con Roberto Ardigò, che il suicidio reputava, per converso, patognomiconico di un male sociale: v. R. ARDIGÒ, *Sociologia* [1886], in ID., *Opere filosofiche*, 11 voll., Colli-Draghi, Mantova-Padova 1882-1917, vol. 4, pp. 5-262, in part. pp. 148-155.

<sup>1082</sup> F. BATTAGLIA, *Corso di filosofia del diritto*, cit., vol. 2, p. 222.

<sup>1083</sup> *Ibid.*

il compito – paradossale – di produrre (sintesi), o modificare (del pari, sintesi), l’astratto (*idest*: il rapporto giuridico)<sup>1084</sup>. Vero è che l’Autore stimava causa efficiente del rapporto il necessario fatto naturale o il libero atto di volontà, ma questi ultimi, se si tien fede all’assunto del nesso inderogabile di giuridicità e normatività, non potrebbero mai diventare giuridici, mancando, appunto, la norma: concreti, assente la mediazione dell’astratto, si conserverebbero tali.

Prestitigazione speculativa, quella di un simile idealismo, che l’astratto reputava infine capace di promuovere – ennesima e arrischiata sintesi – la reciproca conversione della libertà e della necessità giuridiche<sup>1085</sup>: libero, l’atto volontario, spirito e non natura, soggiace comunque a una disciplina, tassativamente fissata dalla *regula iuris*; necessario, il fatto, umano come la pubertà o di natura come un’alluvione<sup>1086</sup>, provoca, in virtù della medesima *regula*, liberi effetti, sebbene la libertà giuridica – lo vedemmo testé – non sia – e a un tempo, in quanto presupposto trascendentale della vera libertà, sia – autenticamente tale.

#### 2.4. Il diritto del diritto e la crisi di fiducia nell’immanentismo

Può il diritto astratto, che dall’*ethos* è creduto originare, contraddire il suo fondamento? È, questo, un tema classico, addirittura aurorale, della filosofia del diritto, se Eraclito, fra VI e V secolo a.C., ben prima di Sofocle, che il dramma dell’ingiustizia fermerà nei versi immortali dell’*Antigone*, sentenziò pascersi «tutte le leggi umane [...]

---

<sup>1084</sup> Cfr. *ivi*, p. 256: «Perché il rapporto giuridico sia, occorre un evento che gli dia origine, in altre parole una *causa*. [...] \ È evidente che [...] occorre che l’evento [...] appaia riferito o riferibile a una norma. È la norma che ricollegandosi all’evento previsto o l’evento che ricollegato alla norma produce quale conseguenza il rapporto o lo modifica o l’estingue. Più semplicemente possiamo dire: perché un rapporto giuridico sia, occorre un evento a dargli origine: un *fatto* o un *atto*» (abbiamo reso in corsivo lo spazieggiato del testo).

<sup>1085</sup> Cfr. *ivi*, p. 263: «Che necessità e libertà [...] non siano per il diritto così scisse che si debbano opporre, lo dimostra il fatto che ne è possibile la conversione. Non v’è, da un punto di vista giuridico, situazione per necessaria che sia la quale talora non si possa modificare o estinguere liberamente, come non v’è situazione di libertà che non si possa convertire in necessità. [...] \ [...] Nei rapporti giuridici libertà e necessità si intrecciano, anzi talora addirittura si convertono».

<sup>1086</sup> Cfr. *ivi*, pp. 256-257: «I *fatti giuridici* si distinguono dai fatti semplici. Ricordiamo a tal proposito l’alluvione, i parti degli animali, che sono eventi della natura; ma anche gli eventi della vita dell’uomo (la nascita, il raggiungimento della pubertà, la morte) possono essere assunti in tal profilo. Tutti fatti giuridici, cui il diritto, in relazione beninteso ai soggetti, annette conseguenze giuridiche o tali da produrre, in connessione alla norma, rapporti giuridici. \ [...] Possono assumersi quali fatti giuridici anche manifestazioni della volontà, quando ovviamente la manifestazione di volontà non è l’atto di un soggetto in vista di un fine, ma una mera premessa di fatto, un circostanziato evento che il diritto assume per derivarne le conseguenze previste. In tal caso, non si tratta di un atto giuridico vero e proprio, bensì di un atto che viene assunto quale fatto, anzi giuridicamente è un fatto» (abbiamo reso in corsivo lo spazieggiato del testo).

della sola legge divina»<sup>1087</sup>. Fondamento assoluto, il *nómos theîos* eracliteo faceva quindi ritorno, in forma affatto peculiare, quella della *Sittlichkeit* hegeliana, nella pagina di Battaglia, ancorché egli si guardasse dal confonderlo con il diritto naturale, contenuto, analogamente al positivo, dell'esperienza giuridica<sup>1088</sup>. Curiosa precisazione, che al diritto di natura finiva, tuttavia, per assegnare un ruolo non marginale, attestando esso storicamente, alla maniera delle «Idealità sociali»<sup>1089</sup> di un Ardigò, le esigenze, per il filosofo calabrese assolute, della coscienza collettiva<sup>1090</sup>.

Come distinguere, però, il diritto naturale dall'*ethos*, se entrambi esprimevano il concreto della vita di relazione? E, soprattutto: era logicamente lecito dire lo *ius naturae* non diverso dal positivo, che, astratto, attende invece di consumarsi nel fuoco perenne dell'atto? Né si trascuri il favore di Battaglia per l'eterointegrazione dell'ordinamento, che, sempre lacunoso, autorizzerebbe l'interprete, posto di fronte a casi irrisolvibili, ad appellarsi alle «eterne leggi dello spirito»<sup>1091</sup>: il dettato del comma 2 dell'articolo 12 delle *Disposizioni sulla legge in generale*, contenuto nel nuovo Codice civile<sup>1092</sup>, era perciò inteso, in singolare sintonia con l'anteriore scelta ermeneutica di Del Vecchio (cfr. *supra*, II, § 4), giusnaturalisticamente, preferendosi, fra l'altro, all'odierna formula «principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato», quella, risalente al 1865 ma abrogata nel 1942, «principii generali di diritto»<sup>1093</sup>.

---

<sup>1087</sup> H. DIELS-W. KRANZ, *I Presocratici*, cit., 22 B 114, p. 367. Cfr. G. FASSÒ, *Storia della filosofia del diritto*, cit., vol. 1, p. 16, che il frammento eracliteo ora menzionato considera primeva affermazione dell'«idea di un fondamento assoluto delle leggi positive, [dell']idea che si dirà poi “diritto naturale”, il cui svolgersi costituisce gran parte della storia della filosofia del diritto».

<sup>1088</sup> Cfr. F. BATTAGLIA, *Corso di filosofia del diritto*, cit., vol. 2, p. 22: «Diritto positivo e diritto naturale sono meno diversi di quanto solitamente si ritenga: entrambi rilevano il *contenuto* dell'esperienza giuridica, un contenuto storico, reale e positivo nel primo caso, possibile ideale e razionale nel secondo, ma pur sempre contenuto».

<sup>1089</sup> Cfr. R. ARDIGÒ, *Sociologia*, cit., p. 163: «Il *Diritto naturale* non è altro che il *potenziale*. Ossia quello che corrisponde alle Idealità sociali, o giuste, o morali» (il corsivo è dell'Autore). Tale diritto, proseguiva, *ivi*, p. 165, Ardigò, lotterebbe di continuo con il positivo, «sempre in arretrato verso le Idealità sociali più progredite».

<sup>1090</sup> Cfr. F. BATTAGLIA, *Corso di filosofia del diritto*, cit., vol. 2, p. 226: «Anche i diritti naturali sono diritti storici, solo hanno un carattere di essenzialità che li differenzia dagli altri, nel senso che traducono nel tempo, svolgono nella storia, una esigenza che la coscienza intuisce assolutamente» (abbiamo reso in corsivo lo spazieggiato del testo).

<sup>1091</sup> *Ivi*, p. 333.

<sup>1092</sup> «Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato»: <[https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie\\_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&atto.codiceRedazionale=042U0262](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&atto.codiceRedazionale=042U0262)>.

<sup>1093</sup> Cfr. F. BATTAGLIA, *Corso di filosofia del diritto*, cit., vol. 2, p. 333: «Lacune esistono in ogni sistema giuridico, eppure il giudice deve in ogni caso trovare la disciplina dei casi dubbi, decidere. Egli [...] non può denegare giustizia. È appunto in vista di ciò l'alto valore dei c.d. principi generali (*evidentemente preferiamo la formula più comprensiva del vecchio codice*) che integrano le deficienze dei sistemi giuridici» (il corsivo è nostro). Anche Giorgio Del Vecchio, in *La funzione del giudice*, «Giustizia e



Non che Battaglia accettasse, così argomentando, le tesi del Movimento del diritto libero, da lui reputate perfino «pazzie»<sup>1094</sup>. Né egli apprezzava di più la preferenza dei giusliberisti per l'*aequitas*, che, sostituendo il mutevole placito del giudice all'invariante norma, «frustra le esigenze [...] della certezza e della libertà»<sup>1095</sup>. Sollecitudine per la certezza, garantita dalla norma, che mal si conciliava con il ricorso, vero e proprio tribunale di ultima istanza, alle «eterni leggi dello spirito»: chi, del resto, potrebbe seriamente sostenere di essere l'indiscutibile interprete, quasi novella Pizia, dei divini *ágrapta nómina*<sup>1096</sup>? E, se qualcuno ostentasse una sicumera siffatta, costui non farebbe comunque affidamento sul suo infallibile intuito? Di costituzione, cornice dell'intero ordine giuridico e serbatoio di orientativi princìpi, qui, nemmeno una parola<sup>1097</sup>; eppure Battaglia, già negli anni Trenta, si era distinto come studioso di storia del costituzionalismo, pubblicando l'antologia *Le carte dei diritti* (1934), introdotta, nella seconda edizione del 1946, da *I diritti fondamentali dell'uomo, del cittadino e del*

---

società», VI (1968), pp. 177-178, in part. p. 178, tornò a esprimersi, dopo oltre quarant'anni, sulla lettera del Codice civile italiano, stroncando l'enunciato dell'articolo 12, la cui «formula è, a dir vero, meno esatta della prima [del 1865], ed alquanto ambigua: perché se significa che quei princìpi debbono essere espressi dalle leggi dello Stato, lascia insoluto precisamente il problema che si dovrebbe risolvere, non dando alcun criterio per colmare le lacune di quelle leggi; mentre, se intende giustamente significare che il giudice, riscontrando tali lacune, deve andar oltre le espresse disposizioni legislative (senza però contraddire ad esse), ossia deve risalire ai princìpi della ragione giuridica naturale, non ha più senso il riferimento all'«ordinamento giuridico dello Stato», poiché tali princìpi non concernono alcuno Stato in particolare, ma valgono egualmente per tutti».

<sup>1094</sup> F. BATTAGLIA, *Diritto e filosofia della pratica. Saggio su alcuni problemi dell'idealismo contemporaneo*, cit., p. 114.

<sup>1095</sup> F. BATTAGLIA, *Corso di filosofia del diritto*, cit., vol. 2, p. 334. Interessante, inoltre, è quanto osservò Battaglia, in polemica con Schmitt, estimatore del giudice-legislatore, allorché denunciava l'insostituibilità della legge, quale unica ed «efficiente direttiva umana». E, difese le prerogative del diritto positivo, il filosofo calabrese si abbandonava a un proclama di schietto sapore giusnaturalistico, celebrando «un diritto di essenza ancora più alto, una legge corrispettiva all'umana natura, espressione [...] dell'assoluta spiritualità per cui l'uomo è tale in universale [...], esigenza di più profonda giustizia»: v. *Stato, politica e diritto secondo Carlo Schmitt*, cit., p. 423.

<sup>1096</sup> Cfr. SOFOCLE, *Antigone*, in *Tragici greci* [1977], a cura di R. Cantarella, prefazione di D. Del Corno, Mondadori, Milano 2001<sup>6</sup>, pp. 285-335, in part. p. 305, vv. 450-457: «Per me non fu Zeus a proclamare quel divieto, né Dike, che dimora con gli dèi inferi: non essi queste leggi fissarono per gli uomini. E non pensavo che i tuoi editti avessero tanta forza, che un mortale potesse trasgredire le leggi non scritte e incrollabili degli dèi. Infatti queste non sono di oggi o di ieri, ma sempre vive, e nessuno sa da quando apparvero».

<sup>1097</sup> Il neo-costituzionalismo di Robert Alexy, negli anni Sessanta, era ancora di là da venire, così come la distinzione, introdotta nel 1977 da Ronald Dworkin, fra *rules* e *principles*: v. R. DWORKIN, *I diritti presi sul serio* [1977], a cura di N. Muffato, Il Mulino, Bologna 2010, e R. ALEXY, *Teoria dei diritti fondamentali* [1994], a cura di L. Di Carlo, Il Mulino, Bologna 2012. Per un'introduzione al neo-costituzionalismo, v. A. GARCÍA FIGUEROA, *Principios y positivismo jurídico: el non positivismo principialista en las teorías de Ronald Dworkin y Robert Alexy*, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid 1994; S. POZZOLO, *Neocostituzionalismo e positivismo giuridico*, Giappichelli, Torino 2001; quindi, V. GIORDANO, *Il positivismo e la sfida dei princìpi*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2004; e G. BONGIOVANNI, *Costituzionalismo e teoria del diritto*, Laterza, Roma-Bari 2012.

*lavoratore: essenza, evoluzione, prospettive avvenire*<sup>1098</sup>: un saggio, quest'ultimo, ove né la Corte né il sindacato di legittimità costituzionale venivano chiamati in causa.

Resta inevaso l'interrogativo, cui occorre adesso rispondere, circa l'eventuale antinomia tra diritto astratto ed *ethos*, nell'orizzonte di una teoria – *verbis*, almeno – radicalmente immanentistica. Interrogativo che, formulato, investe, inoltre, la possibilità stessa dell'immanenza. Qualche chiarimento potrebbe quindi venire dalle pagine del volume primo del *Corso*, nelle quali si affrontava il rapporto, oggetto di successive revisioni, fra valore e storia, essendo Battaglia consapevole del rischio, insito tanto nel vichiano *verum ipsum factum* quanto nel celebre chiasmo hegeliano, di «legittimare il reale, [...] depositario dell'assoluto, nel senso che non ci sia verità oltre la certezza, razionalità oltre la realtà»<sup>1099</sup>.

La deontologia, «teoria dell'ideale in sé»<sup>1100</sup>, era tuttavia reputata, nonostante la ripugnanza dell'Autore per la dottrina dei tre compiti, legittima, spettando allo spirito un alto e ineludibile ufficio morale: divenire sempre più spirito<sup>1101</sup>. La realtà, insomma, non esaurirebbe del tutto la razionalità, che, suscitatrice di nuova storia, «non vi soggiace per morirne, annientando ogni ideale nel reale e perdendo perciò ogni senso di valore»: sintetico, lo spirito è tale «proprio in quanto riesce a tener ferma la sua costituzione, [e] la riconosciuta e sollecitante vocazione di essere spirito e ognora più spirito lo eleva in una sfera di moralità»<sup>1102</sup>. La storia, allora, è, sì, «epifania»<sup>1103</sup> o «teatro dell'idea»<sup>1104</sup>, ma questa, poi, si innalza, assoluta e non relativa, sulla serie fenomenica, diventando, addirittura, mèta dell'umana vicenda<sup>1105</sup>. Non, dunque, celebrazione del fatto compiuto,

---

<sup>1098</sup> Cfr. F. BATTAGLIA, *I diritti fondamentali dell'uomo, del cittadino e del lavoratore: essenza, evoluzione, prospettive avvenire*, in ID., *Le carte dei diritti* [1934; 1946<sup>2</sup>], prefazione di N. Matteucci, appendice di aggiornamento a cura di A. Barbera e N. Matteucci, con la collaborazione di F. Rescigno, terza edizione a cura di A. Calogero e C. Carbone, Laruffa Editore, Reggio Calabria 1998<sup>3</sup>, pp. XV-XXXVI.

<sup>1099</sup> F. BATTAGLIA, *Corso di filosofia del diritto*, cit., vol. 1, p. 105. Sul chiasmo hegeliano, v. *supra*, nota 746; circa il celebre motto vichiano, v., invece, *De antiquissima italorum sapientia ex linguae latinae originibus eruenda* [1710], in G. VICO, *Le Orazioni inaugurali, il De italorum sapientia e le Polemiche*, a cura di G. Gentile e F. Nicolini, Laterza, Bari 1914, pp. 123-194, in part. I, 1, p. 131.

<sup>1100</sup> F. BATTAGLIA, *Corso di filosofia del diritto*, cit., vol. 1, p. 106.

<sup>1101</sup> Cfr. *ivi*, p. 107: «Lo spirito si rileva tale assumendo la sua stessa costituzione come necessaria e profilandola quale esigenza, quale valore rispetto ad ogni possibile dissociazione. Libero è [...] necessitato ad esserlo; spirito intende restare spirito, epperò assume come dovere la sua stessa necessità, profilando tutto un ordine di moralità».

<sup>1102</sup> *Ibid.* (abbiamo reso in corsivo lo spazieggiato del testo).

<sup>1103</sup> F. BATTAGLIA, *Corso di filosofia del diritto*, cit., vol. 3, p. 296: «La concreta storia del diritto [è] l'epifania della giustizia, che disvela in sé e nelle sue precise esigenze. È la storia che invera la giustizia e salda profondamente ideale e reale».

<sup>1104</sup> F. BATTAGLIA, *Corso di filosofia del diritto*, cit., vol. 1, p. 50.

<sup>1105</sup> Cfr. *ivi*, pp. 108-109: «Se lo spirito [...] non avesse una costituzione e una struttura da mantenere, tali che sentisse suo compito assicurare e affinare, la conversione di fenomeno e di idea, di certo e di vero, non avrebbe altro significato che quello di dissolvere l'assoluto nel relativo, il principio nella storia, tutto

bensi, kantianamente, movimento verso un termine raggiungibile soltanto all'infinito, la giustizia tutta spiegata<sup>1106</sup>.

Qui, a nostro avviso, la coerenza dell'assunto è protestata più dalla volontà che dal pensiero, difendendo Battaglia, da un lato, l'eccedenza metastorica del valore, concorde, in ciò, con Del Vecchio<sup>1107</sup>; asseverando, dall'altro, la parziale compatibilità, in certo senso ammessa pure dal Gentile dei *Fondamenti*, di diritto ingiusto ed *ethos*: se tollerato – ecco l'argomento addotto dal filosofo calabrese –, la società deve di necessità stimare quel diritto «relativamente giusto», risultando esso sul serio ingiusto a petto di «una superiore coscienza etica»<sup>1108</sup>, quasi che l'*ethos* fosse suscettibile di gradazioni quantitative. L'immanenza, in entrambi i casi, era messa in discussione: il vero, non accertato in pieno, era accertabile, ma *ad infinitum*, donde un residuo perenne d'irrazionalità storica; l'ingiusto, «relativamente giusto», era, insieme e per un'esigenza logica inaggrabile, assolutamente ingiusto, se A è A.

Né il valore, per cui Battaglia, con Calogero, trepidava<sup>1109</sup>, poteva a rigore ritenersi, contro lo Hegel del paragrafo 6 dell'*Enciclopedia*, «un dover essere che vuol essere e alla

---

storia e relativo, un fluire senza sosta, si perderebbe ogni senso del diritto e della morale, adeguati a fatti, non si potrebbe parlare di giustizia e di valori. La revisione accennata, invece, *mentre legittima diritto e morale profili deontologici dello spirito*, espressione della necessità ad esso immanente in quanto si orienti doverosamente, *ci consente di parlare altresì e senza contraddirci di una giustizia mèta e faro della vita e della storia*» (abbiamo reso in corsivo lo spazieggiato del testo).

<sup>1106</sup> Cfr. F. BATTAGLIA, *Corso di filosofia del diritto*, cit., vol. 3, pp. 183-184: «Possiamo pensare che il diritto, nella sua evoluzione, ignora si affini e si perfezioni, in un superamento continuo che non ha termine. Il diritto assurgerebbe da forme inferiori a forme superiori, acquisterebbe un contenuto sempre più alto, senza che mai raggiunga una forma determinata per essere quello che sarà e non migliorare più oltre. [...] Appunto perché il processo dello spirito è inesaurito, non ha termine, non conosce limiti, le forme della libertà sono infinite, si estendono a tutta la vita pratica degli uomini, epperò non può dirsi che il diritto conosca una fine al suo sviluppo. *L'evoluzione del diritto è corrispettiva alla processualità dello spirito, è come questa infinita*» (abbiamo reso in corsivo lo spazieggiato del testo).

<sup>1107</sup> Degno di considerazione, sul punto, è quanto scrive Luigi Bagolini, in *Idealismo assoluto e filosofia del diritto*, cit., p. 19, nota 1, allorché avverte riprendere Battaglia, nella «difesa dell'esigenza deontologica[,] importanti motivi del pensiero filosofico-giuridico di Giorgio Del Vecchio» (abbiamo reso in corsivo il maiuscoletto del testo).

<sup>1108</sup> F. BATTAGLIA, *Corso di filosofia del diritto*, cit., vol. 2, p. 396. Cfr. pure G. GENTILE, *I fondamenti della filosofia del diritto*, cit., p. 102: «In quanto la legge ingiusta è, finché non sia abrogata, volontà di quello Stato, che è immanente nel cittadino, la sua ingiustizia non è tutta ingiustizia, anzi può dirsi una giustizia *in fieri*, la quale a poco a poco maturerà fino all'abrogazione della legge stessa. E il cittadino che vi obbedisce, malgrado l'ingiustizia avvertita, non obbedisce a quella legge, ma ad una legge superiore che è giusta, e di cui quella ingiusta è un particolare che correggere si potrà soltanto se si osserva la prima, secondo che dimostra Platone nel *Critone*. Sicché la legge veramente ingiusta è quella che si abroga e non è più legge, in forza di quella legge costante e immanente, che è la stessa obiettivazione della libertà nel suo processo».

<sup>1109</sup> Cfr. F. BATTAGLIA, *Corso di filosofia del diritto*, cit., vol. 3, p. 204: «I valori per cui [...] si trepida [...] non sempre ci sono e si vuole che ci siano, [...] quando ci sono si possono bene perdere, come si desiderano quando non ci sono»; e G. CALOGERO, *La scuola dell'uomo* [1939], Sansoni, Firenze 1956<sup>2</sup>, p. 18: «Perché una cosa valga, bisogna che possa non valere».

fine è»<sup>1110</sup>: non lo poteva nella prospettiva kantiana, che l'ideale giudica semplicemente regolativo, direzione dell'«intelletto ad un certo scopo»<sup>1111</sup>; e nemmeno lo poteva in quella attualistica, che non consente mai all'essere d'essere, bensì, e in via esclusiva, di diventare, pena la morte dello spirito.

Critico dei dualismi, che rompono l'unità dell'atto, Battaglia sentiva però risuonare dentro di sé la voce imperiosa dell'ideale, cioè del valore, quantunque egli polemizzasse vivacemente con la *Wertphilosophie*, corrente di pensiero da lui detta «superat[a]»<sup>1112</sup>. Non meno aspra l'obiezione mossa allo hegelismo, e a Croce in particolare, cui imputava di costringere la storia, intesa come *historia rerum gestarum*, nell'orbita quietistica della teoresi, ripetendo il genio napoletano, in *Teoria e storia della storiografia* (1917), che *tout comprendre c'est tout pardonner*<sup>1113</sup>. Ma la coscienza morale, ragionava per contro Battaglia, non perdona facilmente, essendo anzi, «per sua insopprimibile vocazione, *giustiziera*»<sup>1114</sup>.

Immanentista nella deduzione trascendentale della categoria della pratica, Battaglia non riusciva invece a trattenere l'impeto del suo forte sentimento etico, quando, contestato allo storicismo di accettare passivamente il fatto, incalzava Hegel e i suoi «epigoni»<sup>1115</sup>, incapaci d'intendere, a suo parere, che la

valorizzazione [della realtà] è problematica rispetto al soggetto [...]. Se per chi la contempla dal di fuori, sembra conclusa, tale che in sé tutta si spiega, d'altra parte, ove il soggetto l'assuma insoddisfatto, epperò ansioso la interroghi per derivarne motivi nuovi di azione, oltre il termine

---

<sup>1110</sup> F. BATTAGLIA, *Corso di filosofia del diritto*, cit., vol. 3, p. 215. Per il passo hegeliano citato, v. *supra*, nota 67.

<sup>1111</sup> I. KANT, *Critica della ragione pura*, cit., p. 659.

<sup>1112</sup> Il brano – importante, anche alla luce dei successivi sviluppi dell'opera dell'Autore – merita d'essere citato estesamente, attaccando ivi Battaglia la filosofia dei valori, in quanto, «filiazione dell'idealismo, [è] indirizzo [...] superato dalle esigenze implicite nello stesso pensiero kantiano, che, quasi per fatale legge di sviluppo, portava ad eliminare i residui dualismi o meglio a ricondurli nell'ambito di un comprensivo principio d'immanenza, rivelandoli aspetti della spirituale unità»: F. BATTAGLIA, *Corso di filosofia del diritto*, cit., vol. 3, p. 265. Cfr., inoltre, G. COTRONEO, *Felice Battaglia e la "filosofia dei valori"* [2002], in ID., *Benedetto Croce e altri ancora*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2005, pp. 173-194, il quale, rispetto alla svolta di Battaglia in direzione dello «spiritualismo valorativo» (v. *supra*, nota 930), riferisce come questi recuperasse la *Wertphilosophie*, «filosofia nata in un'area culturale che non aveva mai suscitato in lui un particolare interesse» (p. 175).

<sup>1113</sup> Facciamo riferimento, è ovvio, a B. CROCE, *Teoria e storia della storiografia* [1917], a cura di E. Massimilla e T. Tagliaferri, con una nota al testo di F. Tessoro, Bibliopolis, Napoli 2007, p. 75, in cui si avverte non essere mai «la storia [...] *giustiziera*, ma sempre *giustificatrice*; e *giustiziera* non potrebbe farsi se non facendosi ingiusta, ossia confondendo il pensiero con la vita, e assumendo come giudizio del pensiero le attrazioni e le repulsioni del sentimento» (abbiamo reso in corsivo lo spazieggiato del testo). Circa la posizione di Battaglia sugli uffici del giudizio storico, v. i brevi cenni offerti *supra*, nota 968.

<sup>1114</sup> F. BATTAGLIA, *Corso di filosofia del diritto*, cit., vol. 3, p. 226 (il corsivo è nostro).

<sup>1115</sup> *Ivi*, p. 224.

che essa pone, evidentemente allora solo un ideale consente lo slancio, un ideale che quel reale fa giudicare insufficiente, nell'inappagamento conduce ad agire<sup>1116</sup>.

Come non vedere, dunque, che la fiducia nella razionalità del reale entrava in crisi nel momento in cui questo si scopriva non adeguare mai completamente l'ideale, indeclinabile struttura dello spirito<sup>1117</sup>? Storia sacra, quella dell'assoluto, mai esauribile dalla storia profana, che si sforza all'infinito di raggiungere la sua mèta, la giustizia<sup>1118</sup>: era la fine della clausura idealistica, la cui sintesi salda ferreamente i propri termini *Wirklichkeit* e *Vernünftigkeit*; ed era, pure, il principio dello «spiritualismo valorativo»<sup>1119</sup>, personale soluzione al moto centrifugo, di sinistra e di destra, dalla scuola di Gentile<sup>1120</sup>.

Forse erede della passione deontologica del maestro della Facoltà giuridica romana, Battaglia subì di sicuro la positiva influenza dell'esistenzialismo<sup>1121</sup>, che, filosofia eticamente da bocciare<sup>1122</sup>, ebbe tuttavia il merito di arguire, a onta del panlogismo

---

<sup>1116</sup> *Ivi*, p. 225.

<sup>1117</sup> Cfr. *ivi*, p. 266: «Lo spirito, che è esso stesso storia, [...] ha pure una struttura essenziale, epperò, mentre cade nel relativo, ha una indeclinabile assolutezza».

<sup>1118</sup> Cfr. *ivi*, p. 301: «*La meta dell'evoluzione storica è [...] una meta di giustizia*» (abbiamo reso in corsivo lo spazieggiato del testo).

<sup>1119</sup> V. *supra*, nota 930. Cfr., inoltre, F. GUALDRINI, *Il pensiero filosofico di Felice Battaglia*, excerpta ex dissertatione ad Lauream in Facultate Philosophica Pontificiae Universitatis Gregorianae, Lega, Faenza 1957, p. 13, che, circa la questione del valore, dubita della fedeltà del filosofo calabrese all'assunto immanentistico.

<sup>1120</sup> Cfr., per un approfondimento su Destra e Sinistra attualistica, A. NEGRI, *Giovanni Gentile*, 2 voll., La Nuova Italia, Firenze 1975, vol. 2, pp. 47-86; quindi, con specifico riguardo alla Destra, entro cui si collocava Battaglia, ID., *Filosofia attuale e filosofia cattolica in Italia. Appunti sulla cosiddetta Destra attualistica*, in AA.VV., *Studi di filosofia in onore di Gustavo Bontadini*, 2 voll., Vita e Pensiero, Milano 1975, vol. 2, pp. 245-268, in part. pp. 255-257; e, autore sempre Antimo Negri, *Interpretazioni e prospettive attualistiche*, «Giornale critico della filosofia italiana», XLI (1962), pp. 540-567, in part. pp. 554-567.

<sup>1121</sup> Cfr. F. GUALDRINI, *Il pensiero filosofico di Felice Battaglia*, cit., p. 13: «Lo studio dell'esistenzialismo ha specialmente contribuito all'evoluzione [di Battaglia] fino allo spiritualismo»; e A. GIULIANI, *L'elemento 'giuridico' nella filosofia dei valori*, «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», XX (1966), pp. 1396-1411, in part. p. 1399.

<sup>1122</sup> Cfr. F. BATTAGLIA, *L'esistenzialismo e il problema morale*, Upeb, Bologna 1947, che deprecava l'indifferenza esistenzialistica per il mondo degli uomini, non rientrando nell'interesse di quei pensatori, si trattasse di Kierkegaard o di Barth, di Heidegger o di Jaspers, di Marcel o di Berdiaeff, «la tecnica e le arti, il lavoro e l'economia, la politica e il diritto» (p. 213). L'esistenzialista, anzi, «cerca zone di ombra nell'arazionale e nell'irrazionale per aprirsi quindi dall'ombra alla più piena luce, e le cerca in processi di eccezione per uomini di eccezione, i soli capaci di vivere nel mondo superiore dell'esistenza e di Dio» (*ibid.*). L'*Existenzphilosophie*, allora, era, per Battaglia, eticamente «fallimentare» (p. 217), richiedendo «la morale [...] non solo [la] ragione che la sostenga e [...] la guidi ma proprio [...] un mondo intorno a cui adoperarsi per impegnarvi i suoi valori e i suoi principii» (pp. 213-214). Separato, platonicamente, il mondo dal sopramondo, il finito dall'infinito, la valorizzazione era impossibile e la sintesi spirituale mancava il suo obiettivo, razionalizzare di continuo il reale. Lo ribadiva, al termine del suo corso di lezione, Battaglia, il quale coglieva merito e torto dell'esistenzialismo, da una parte, «nell'aver individuato zone dell'umana esperienza sottese allo spirito come noi lo intendiamo, di averne avvertito modi e guise, che non ignoti dianzi alla religione erano pur tuttavia poco domestici alla filosofia»; dall'altra, nell'«escludere che su quell'irriducibile esperienza della vita vissuta faccia presa lo spirito, incapace di razionalizzarlo, di costituirne il suo nuovo dominio» (pp. 218-219). Per approfondire la vicenda della penetrazione esistenzialistica nel dibattito filosofico italiano, v. A. SANTUCCI, *Esistenzialismo e filosofia italiana* [1959],

idealistico, «non potersi tutto risolvere nella ragione, poiché a voler puntare sulla ragione per intendere il mondo e l'uomo qualcosa rimane irrisolto»<sup>1123</sup>: parole, queste, che, pronunciate in principio al Congresso internazionale di filosofia del novembre 1946, sarebbero poi confluite nel *Bilancio dell'esistenzialismo*, memoria accademica del 1947<sup>1124</sup>. E che l'esperienza esistenzialistica non sia stata un semplice accidente nella vicenda intellettuale di Battaglia è dimostrato da una lettera, spedita a Del Vecchio il 10 febbraio 1948, nella quale egli comunicava essere spinto da «certe note contemporanee dell'irrazionalismo e dell'esistenzialismo [...] a rimeditare l'idealismo, in vista di soluzioni più appaganti anche se meno ottimistiche, in vista di un orientamento nuovo che mi si va chiarendo»<sup>1125</sup>.

L'«orientamento nuovo» avrebbe, di lì a poco, preso più chiara forma, con la stampa, avvenuta nel maggio, de *Il valore nella storia*<sup>1126</sup>, testo accompagnato da un'importante conclusione, che nell'identità di reale e razionale avvertiva morire lo spirito, naturalizzatosi: «Come lo spirito» – denunciava, infatti, Battaglia – «si contrae in sé stesso e tocca nel trascendentale l'eterno, proprio allora, in quel medesimo punto, *la compiuta spiritualizzazione della storia ne segna la morte vanificandone l'immenso contenuto*»<sup>1127</sup>.

*Die Vernunft in der Geschichte*. Senonché la compiuta razionalità storica annichiliva ogni sforzo morale, annullando l'«individualità e con essa la persona»<sup>1128</sup>, la quale, non attrice, era agita, marionetta nelle mani del dio<sup>1129</sup>. Lo hegelismo, rifiutato il *Sollen*, consacrava il fatto compiuto, e non v'era spazio per un giudizio altro dalla mera constatazione: «Invano noi cerchiamo qualcosa che si possa desiderare e perseguire, un valore onde informarne ciò che è perché esso non è quale deve essere»<sup>1130</sup>. La storia,

---

Il Mulino, Bologna 1967<sup>2</sup>, che commenta, fra l'altro, gli scritti di Battaglia sul tema (v. pp. 271-277 e *passim*).

<sup>1123</sup> F. BATTAGLIA, *Idealismo ed esistenzialismo*, in AA.VV., *Atti del Congresso internazionale di filosofia, promosso dall'Istituto di studi filosofici (Roma 15-20 novembre 1946)*, 2 voll., a cura di E. Castelli, Castellani, Milano 1948, vol. 2, pp. 57-68, in part. p. 57.

<sup>1124</sup> Cfr. F. BATTAGLIA, *Bilancio dell'esistenzialismo*, «Memorie della Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna», Classe di Scienze morali, serie V, VII (1946-47), pp. 115-130 (v., per la citazione, p. 1 dell'estratto).

<sup>1125</sup> Felice Battaglia a Giorgio Del Vecchio, 10 febbraio 1948, cit.

<sup>1126</sup> Per la data di stampa del testo, v. il *colophon* de *Il valore nella storia*, cit., che reca l'indicazione «Maggio 1948».

<sup>1127</sup> *Ivi*, p. 143 (il corsivo è nostro).

<sup>1128</sup> *Ibid.*

<sup>1129</sup> Cfr. *ivi*, pp. 143-144: «Se la storia è espressa dall'atto e questo è tutto lo spirito, se lo spirito in atto la suscita e la vanifica, essendo nel suo circolo tutte le possibili determinazioni, in ogni determinazione sempre logico e sempre razionale, perché necessario, ove è il soggetto individuo e personale protagonista della storia? Questo è, ma non è soggetto; nonché attore è agito, essendo vero attore, soggetto in senso eminente, lo spirito nella sua trascendentalità».

<sup>1130</sup> *Ivi*, p. 144.

ripeteva del resto Croce, è «positività»<sup>1131</sup>, avanzamento ottimistico dal «bene al meglio»<sup>1132</sup>, non esistendo un evento che, ferale, non rechi con sé la luce<sup>1133</sup>.

Certo, il mito dell'imperturbabilità di Croce, uomo tutto pensiero e opera, è ormai frusto, e del genio partenopeo si evidenzia, oggi, il «timbro tragico»<sup>1134</sup>. Ma Battaglia, criticando, aveva in mente proprio quel mito, sebbene non sottacesse il malcontento di Croce per la «taccia di immoralismo» rivolta alla di lui filosofia storica<sup>1135</sup>. Accusa che Croce del resto respingeva, difendendo la severa disciplina morale della tetralogia pneumatica<sup>1136</sup>, donde – il commento è di Battaglia – «il riferimento nel fluire degli atti ad una struttura dello spirito, qualcosa che appunto riemerge perenne e assoluta, eterna e infinita, nella sua trascendentale costitutività»<sup>1137</sup>.

Qui, però, il grave limite – il sintetismo chiuso<sup>1138</sup> –, che «la rivendicata costituzione dello spirito [abbassa] a constatato prodotto»<sup>1139</sup>, e il valore riduce a fatto; qui, però, anche la soluzione del giurista-filosofo: aprire la sintesi, «perché [...] non chiuda i suoi termini in una tomba senza resurrezioni, ma consenta loro di riemergere per quel che essi sono e li renda idonei a nuove operazioni sintetiche»<sup>1140</sup>. Sintetismo rinnovato, che non rompeva

---

<sup>1131</sup> E «Positività della storia» s'intitola il capo quinto della crociana *Teoria e storia della storiografia*, cit., pp. 70-78.

<sup>1132</sup> *Ivi*, p. 72.

<sup>1133</sup> Cfr. *ivi*, p. 74: «Se il corso storico non è trapasso dal male al bene né vicenda di bene e di mali, ma trapasso dal bene al meglio; se la storia deve spiegare e non condannare; essa pronuncerà [*sic*] soltanto giudizi *positivi*, e comporrà catene di beni, salde e strette così da riuscire impossibile introdurre un piccolo anello di male o anteporvi spazi vuoti, che, in quanto vuoti, non rappresenterebbero beni ma mali. Un fatto che sembri meramente cattivo, un'epoca che sembri di mera decadenza, non può essere altro che un fatto *non storico*, vale a dire non ancora storicamente elaborato, non penetrato dal pensiero, e rimasto preda del sentimento e dell'immaginazione» (abbiamo reso in corsivo lo spaziato del testo).

<sup>1134</sup> Ottimo, in tal senso, il volume di M. CILIBERTO, *Croce e Gentile. Biografia, filosofia*, Edizioni della Normale, Pisa 2021, che, alle pp. 142-143, osserva: «In Croce [...] è presente una sorta di doppio registro [...]: da un lato, una 'superficie' ordinata, composta e, al suo livello, risolta; dall'altro, una 'interiorità' inquietissima, tormentata, agitata da una vitalità disciplinata solo a prezzo di un eccezionale sforzo. [...] Croce è stato un pensatore di timbro tragico». Fu, probabilmente, Croce stesso a favorire la di lui pubblica rappresentazione quale uomo imperturbabile, se, in un'aggiunta del 1907 al suo *Curriculum vitae*, confessava di voler «essere giudicato come tutto *pensiero*»: v. B. CROCE, *Curriculum vitae* [1902], in *Id.*, *Memorie della mia vita. Appunti che sono stati adoprati e sostituiti dal* Contributo alla critica di me stesso, cit., pp. 5-24, in part. p. 24 (il corsivo è dell'Autore).

<sup>1135</sup> Cfr. F. BATTAGLIA, *Il valore nella storia*, cit., p. 144: «Né il Croce né il Gentile accettano la taccia di immoralismo: entrambi senza negare l'immanenza tentano le vie del valore».

<sup>1136</sup> Cfr. B. CROCE, *La storia come pensiero e come azione*, cit., pp. 31-32, 52.

<sup>1137</sup> F. BATTAGLIA, *Il valore nella storia*, cit., p. 146.

<sup>1138</sup> Cfr. *ivi*, pp. 147-148: «Sintesi chiusa vuol dire compiuta logicità e razionalità della vita, che nel segno dello spirito si articola e si compone, si ordina e si fa perfettamente, in tutte le sue strutture e nel suo insieme, nei suoi ritmi particolari e nella sua complessiva risonanza, senza che nulla ne evada e si sottragga. L'irrazionale [...] è il limite, ma a figgerlo bene si appalesa come il nulla. Anziché interno all'atto dello spirito, secondo l'idealismo ne è estraneo: ciò che non è spirito, epperò nulla, non il nulla dello spirito, ma il nulla che annulla».

<sup>1139</sup> *Ivi*, pp. 146-147.

<sup>1140</sup> *Ivi*, p. 150.

del tutto con la logica gentiliana dell'erosione diuturna dell'astratto, se l'atto doveva comunque consumare il fatto, irrazionale residuo di ogni processo spirituale<sup>1141</sup>. Il guadagno c'era, e non era poca cosa, comportando l'urgere del razionale la riabilitazione della coscienza etica, «tribunale che sempre siede tra i vivi e non tribunale dei morti nell'immenso cimitero dei fatti»<sup>1142</sup>. Rimaneva tuttavia il sospetto, non peregrino, che Battaglia, innestando sul tronco dell'attualismo le suggestioni più varie, neokantiane e spiritualistiche, scivolasse, infine, nell'eclettismo, dissimulato bene, fra i ghirigori di una prosa incalzante e non di rado verbosa.

Non sembri, la nostra, una divagazione inutile, servendo anzi essa a confutare l'argomento, suesposto, di Giovanni Ambrosetti, che nelle pieghe del *Corso*, soprattutto in quelle del terzo volume, non colse le tracce – evidenti – della crisi della fede immanentistica di Battaglia, scossa dal dubbio e dell'ansia, via via crescente, di riverire la maestà del valore. Le pagine di quel terzo volume, redatte nel 1942 ma rielaborate nel 1947, non poterono, d'altronde, non risentire del travaglio, contemporaneo alla loro nuova stesura, che condusse il pensatore calabrese ad approdare allo spiritualismo, quasi la filosofia del diritto non subisse i contraccolpi della generale rimeditazione della problematica morale<sup>1143</sup>. Non a caso Battaglia, in una nota a *Il valore nella storia*, richiamava l'attenzione sul «margine non razionalizzato e tanto meno verificato» del

---

<sup>1141</sup> Cfr. *ivi*, pp. 150-151: «L'irrazionale è il rinascente limite della spiritualità umana, è il materiale molteplice sempre ripullulante dalla sintesi, che l'atto sintetico, in tutte le sue guise [...] trova ai suoi piedi [...] e quindi riapprende per includerlo nei processi spirituali che sono suoi, nel processo dei processi che è la storia. L'irrazionale non è solo il limite che occorre risolvere per essere, ma è anche ciò che eccede la sintesi, l'interna molla e qualcosa di più, l'eccedente da cui la molla trae l'impulso». V., per un giudizio circa la svolta spiritualistica di Battaglia, A. BAUSOLA, *Neoscolastica e spiritualismo*, in AA.VV., *La filosofia italiana dal dopoguerra a oggi*, Laterza, Roma-Bari 1985, pp. 274-352, che, a p. 288, concludeva non potersi «parlare, al di là delle intenzioni soggettive, di una decisa e lineare liberazione dalla metafisica idealistico-attualistica [...]». In Felice Battaglia si ebbe un esempio tipico di equilibrio instabile tra *esigenza* religiosa trascendentistica, cristiana, e attaccamento alle origini attualistiche: l'instabilità sembra, in Battaglia, prevalere sull'equilibrio, generando una sofferenza che uno stile magniloquente, apparentemente conciliatore, non riesce a nascondere» (il corsivo è dell'Autore). Pure Antimo Negri, in *Filosofia attuale e filosofia cattolica in Italia. Appunti sulla cosiddetta Destra attualistica*, cit., p. 255, crede non abbia Battaglia nettamente tagliato con la «matrice attualistica»; anzi, avverte ancora l'Autore, in *Interpretazioni e prospettive attualistiche*, cit., p. 557, «i conti del Battaglia sono in ultimo [...] conti con l'attualismo, con quell'attualismo che lo spiritualismo non vuol rinnegare, ma semplicemente integrare, superare, lasciando largo posto alla trascendenza, di cui l'istanza si presume del tutto spenta nella filosofia dell'atto» (il corsivo è di Negri).

<sup>1142</sup> F. BATTAGLIA, *Il valore nella storia*, cit., p. 153.

<sup>1143</sup> Si consideri quanto Battaglia scrisse a Croce, il 17 aprile 1948, circa la necessità di un «ripensamento di tutti i problemi della storia», a causa delle «difficoltà dell'attualismo» (v. *Lo Stato e l'etica. Il carteggio di Felice Battaglia con Benedetto Croce [1927-1951]*, cit., p. 76). Rapporto ambiguo, quello di Battaglia con Croce e Gentile, manifestando, al primo, le sue «preoccupazioni teoretiche» (*ibid.*), determinate dalla coscienza dei limiti della filosofia dell'atto; esprimendo, al secondo, apprezzamento per la di lui «critica serrata del punto di vista crociano» (v. Felice Battaglia a Giovanni Gentile, 4 febbraio 1943, in Archivio Giovanni Gentile – Fondazione Roma Sapienza, serie 1 (*Corrispondenza*), sottoserie 2 (*Lettere inviate a Gentile*), fasc. *Battaglia Felice*).



diritto positivo, che il «vero ideale [...] sovraccede»<sup>1144</sup>: la giustizia, «diritto del diritto»<sup>1145</sup>, era, ed è sempre, preposta alla legalità, astrattezza deficiente di fronte al valore concreto.

Né soltanto il *Corso* raccoglieva simili preoccupazioni, rinvenibili, inoltre, in *Legalità e giustizia*<sup>1146</sup>, contributo dei primi anni Quaranta, che non mancava di dibattere con gli storicisti e gli empiristi, i quali impoverivano «arbitrariamente» l'esperienza, credendola tutta fenomeno. Assunto destinato al fallimento, non appena si fosse concesso, e Battaglia senz'altro concedeva, poter «l'esperienza, oltre l'ordine dei fenomeni, [rendere] conto [...] di essenze, che, inattingibili ai sensi, sono nondimeno reali al pensiero e di cui noi in un più alto significato abbiamo coscienza»: anche il giure, allora, «prodotto dello spirito che lo rivela nei fenomeni», aveva il suo «fondamento e validità oltre di questi»<sup>1147</sup>, nel valore. Giustizia, dunque, lo abbiamo detto or ora,

è altro da legalità. I predicati di giusto e ingiusto suonano ben diversi da quelli di legale ed illegale: gli uni rimandano ad un assoluto criterio, che investe sia azioni e valutazioni che norme, il quale non è quello che si sostanzia nel ritenere quelle azioni, quelle valutazioni conformi ad una data norma, se [...] anche le norme divengono suo oggetto, sono trascese e valutate<sup>1148</sup>.

È il valore, pertanto, a sollecitare il progresso storico, e alla giustizia – idea e sentimento operoso, teoria che è pure pratica<sup>1149</sup> – spetta di premere sulla legalità, facendola «essere quel che dovrebbe essere»<sup>1150</sup>. Sforzo alle volte destinato all'insuccesso, donde la rottura rivoluzionaria, quando la coscienza offesa dalle iniquità reagisce

---

<sup>1144</sup> F. BATTAGLIA, *Il valore nella storia*, cit., p. 148, nota 1.

<sup>1145</sup> F. BATTAGLIA, *Corso di filosofia del diritto*, cit., vol. 3, p. 187 (abbiamo reso in tondo lo spaziaggiato del testo).

<sup>1146</sup> F. BATTAGLIA, *Legalità e giustizia*, in AA.VV., *L'esperienza pratica e le sue forme fondamentali*, Bocca, Milano 1942, pp. 95-112.

<sup>1147</sup> *Ivi*, p. 99.

<sup>1148</sup> *Ivi*, p. 101.

<sup>1149</sup> Cfr. *ivi*, p. 109: «Il criterio di giustizia ad un patto è ideale e necessario in quanto adegui la vita in ogni guisa, sia pensiero e sia sentimento, poiché solo così può soddisfare i diversi bisogni, teoretici e pratici. Il principio razionale di giustizia, infatti, sarebbe destinato a restare un mero canone di qualificazione, nella specie della discriminazione logica, dell'azione, se agitato dal sentimento non divenisse passione, per cui, sentito dalla coscienza come ciò che deve ispirare la vita e promuoverla, suscita l'azione doverosamente giusta. D'altra parte, il sentimento che fa sentire degno un certo comportamento, epperò è impulso ad un'azione giusta, è efficiente solo in quanto il dovere si fonda su un principio chiaro consapevole razionale. [...] La giustizia, [...] principio di valutazione e sentimento, ideale e necessaria, non si consuma in una sfera logica, conoscitiva, non si diffonde irrazionalmente nel campo pratico, bensì adegua la vita teoretica e pratica insieme».

<sup>1150</sup> *Ivi*, p. 102.

violentemente. Senonché, sconfitta la rivoluzione e costretti i comunardi all'obbedienza, l'ideale, dover essere non ancora passato all'essere, vigerebbe comunque<sup>1151</sup>.

Verrebbe fatto di domandare, a costo di apparire sofisticati, in qual modo un non essere ancora – ciò significa, del resto, dover essere – possa tuttavia vigere. Soccorre, provvidenziale, la parola del *Corso*: quel non essere ancora, che è il dover essere, in realtà è già, sebbene altro dal diritto astratto, coincidendo l'ideale giuridico con il fondamento morale, con l'*ethos*<sup>1152</sup>, principio tetico e discretivo. Diritto giusto, allora, non è quello teso ad adeguare, alla maniera dei vecchi giusnaturalisti, un oggettivo valore, astratto che riproduce l'astratto<sup>1153</sup>; giusto, per contro, è il diritto che, attualisticamente, non è più tale, rifluendo, volontà in atto, nella morale istituzionale<sup>1154</sup>. L'antinomia tra legalità e giustizia assumeva, infine, connotati a noi ben noti, quelli del rapporto – impossibile – fra astratto e concreto, non riuscendo la legalità a saltare, con un *op!* prodigioso, l'abisso sconfinato che separa, in un'intuizione sintetica del reale, analisi e sintesi.

Ecco, di nuovo, il fantasma dell'eclettismo, contenendo l'animo di Battaglia istanze fra loro contraddittorie; trepidando egli, ed era sincera trepidazione, per il valore, sospeso «fra la metafisica e la storia»<sup>1155</sup>, e obbedendo, insieme, ai dettami della logica gentiliana dell'astratto e del concreto: immanentismo e desiderio di trascendenza s'incontravano equivocamente nel terzo volume del *Corso*, dicendosi ivi «mai completa» l'identità di reale e razionale, in quanto

lo spirito [...] non concluderà mai di tradurre sé stesso e i valori di cui è portatore nella storia, non sarà mai tutto reale nella storia, come questa non celebrerà mai tutta la razionalità, sino al punto che non ci sia bisogno d'altra realtà per lo spirito e d'altra idealità per la storia<sup>1156</sup>.

---

<sup>1151</sup> Cfr. *ivi*, p. 108: «Nel caso in cui [...] il fatto non [adeguì il dover essere], anzi vi contrasti, nonché giusto è ingiusto, [il valore] vige [...] lo stesso, vige anche se contraddetto, poiché esso è valore che ha il duplice carattere dell'assolutezza e della idealità».

<sup>1152</sup> Cfr. F. BATTAGLIA, *Corso di filosofia del diritto*, cit., vol. 3, pp. 207-208: «I due problemi[,] quello del fondamento del diritto e quello della giustizia, *in realtà coincidono*» (il corsivo è nostro); e p. 262: «*Il principio giuridico [è] lo stesso principio etico, in quanto il principio etico sia relazionale*» (abbiamo reso in corsivo lo spazieggiato del testo).

<sup>1153</sup> Cfr. *ivi*, p. 236: «*Il limite del diritto naturale è di non saper uscire da un piano oggettivistico, di assumere la natura umana sempre come un "dato"*» (abbiamo reso in corsivo lo spazieggiato del testo).

<sup>1154</sup> Cfr. *ivi*, p. 252: «*Il principio del diritto è morale, ma si sostanzia in una morale, che, non già astrattamente morale, è concretamente relazionale*, in quanto adegua il mondo storico umano nelle sue forme sostanziali ed organiche. *L'idea di giustizia esige la relazione, come concreta posizione dell'etica*, attribuendo alla relazione il significato che le è proprio» (abbiamo reso in corsivo lo spazieggiato del testo).

<sup>1155</sup> Cfr. F. BATTAGLIA, *I valori fra la metafisica e la storia* [1957], Zanichelli, Bologna 1967<sup>2</sup>.

<sup>1156</sup> F. BATTAGLIA, *Corso di filosofia del diritto*, cit., vol. 3, pp. 159-160.

L'adeguazione piena di reale e razionale, dunque, annienterebbe lo stesso idealismo, trasfigurandolo in «realismo bruto»<sup>1157</sup>. Non che la trascendenza fosse, per Battaglia, tanto piena da infrangere del tutto i sigilli dell'immanenza, se ne *Il valore nella storia*, opera di manifesta rottura, era ribadita la centralità della coscienza, da cui non si potrebbe mai evadere, in direzione di una «“immotivata” trascendenza»<sup>1158</sup>: aprire la sintesi idealistica, quindi, per liberare l'eccedenza del razionale, che soltanto la coscienza è in grado di avvertire<sup>1159</sup>.

La giustizia, insomma, non era norma, ma «principio normativo»<sup>1160</sup>, che la valutazione della legalità consente, promuovendo la persona umana: questa, infatti, la fondamentale «esigenza» recata dalla giustizia, «l'instaurazione della personalità»<sup>1161</sup>, dell'Uomo che è in tutti gli uomini, socio in senso eminente o statualità. In breve: *societas in homine interiore*. E, al punto a cui siamo ormai giunti, occorre citare, per meglio intendere:

L'asserzione della dignità etica dell'uomo, *l'esigenza profonda della giustizia vuole l'affermazione progressiva, la realizzazione ascendente dell'uomo nella relazione*, ha in sé, come potenza e realtà morale esplicita e compiuta, il tutto. Questo tutto [...] è lo Stato, non questo o quello Stato, ma la statualità che è spiegamento degli infiniti enti politici che la vita conosce e conobbe, essendo il pregnante significato di tale parola proprio quello di relazione, di complesso relazionale [...]. Lo Stato quindi è insito nell'idea di uomo, essendo esso stesso sostanziato nell'uomo che sia volontà etica, in quanto costituisca la relazione e nella relazione acquisti dignità di soggetto. [...] L'etica della giustizia, che celebra lo Stato, non lo estranea dall'uomo, ma vede in esso il vertice di un processo che [...] si radica appunto nell'umanità più profonda<sup>1162</sup>.

Personalità e statualità, termini che Battaglia, deposto l'appassionamento statolatrico, non avrebbe più associati fra loro, accogliendo, invece, l'accezione rosminiana del concetto di persona, «diritto umano sussistente»<sup>1163</sup>; abbracciando, addirittura, il

<sup>1157</sup> F. BATTAGLIA, *Legalità e giustizia*, cit., p. 111.

<sup>1158</sup> F. BATTAGLIA, *Il valore nella storia*, cit., p. 157, nota 1.

<sup>1159</sup> Cfr. *ibid.*: «[La] coscienza [è] la sola autorizzata ad indicare l'eccedenza».

<sup>1160</sup> F. BATTAGLIA, *Corso di filosofia del diritto*, cit., vol. 3, p. 265.

<sup>1161</sup> *Ivi*, p. 275 (abbiamo reso in tondo lo spazieggiato del testo).

<sup>1162</sup> *Ivi*, p. 279 (abbiamo reso in corsivo lo spazieggiato del testo).

<sup>1163</sup> Cfr. A. ROSMINI SERBATI, *Filosofia del diritto*, cit., vol. 1, p. 224: «La persona dell'uomo è il diritto umano sussistente: quindi anco l'essenza del diritto» (il corsivo è dell'Autore); e F. BATTAGLIA, *Diritto naturale o diritto della persona* [1968], in AA.VV., *Scritti dedicati ad Alessandro Raselli*, Giuffrè, Milano 1971, pp. 111-115, in part. p. 115: «Il diritto, mentre trova il suo fondamento nella persona, si connette alla morale indissolubilmente. Dire persona o uomo nel valore significa dire insieme diritto giusto e morale efficiente, in un nesso che invano si cerca di rompere». V., inoltre, N. MATTEUCCI, *La rivendicazione della giuridicità*, in AA.VV., *Scritti su Felice Battaglia. A cent'anni dalla nascita*, cit., pp. 99-102, in part. p.

giusnaturalismo, giacché «il diritto sussistente è [...] il diritto naturale o razionale di cui noi andiamo alla ricerca, fondamento e valore, fondamento di ogni diritto che sia giusto e valore avvalorante di quanto sia diritto positivo»<sup>1164</sup>.

Le cose, negli anni Quaranta, stavano altrimenti, e il filosofo calabrese si dibatteva, *temporibus illis*, in difficoltà che strangolavano la coerenza della sua argomentazione, schizofrenicamente divisa fra kantismo, orientato verso la meta della storia, la giustizia<sup>1165</sup>, e hegelismo, che l'*ethos* stimava, contro i neokantiani, non «forma logica», bensì «reale ricco dell'ideale, e ideale appunto nel reale»<sup>1166</sup>. L'immanentismo era messo in discussione, ma, nelle more del travaglio del pensiero, che lavora sempre lentamente, il vecchio resisteva ancora, lasciando traccia inequivocabile di sé.

## 2.5. Il diritto, valore tra valori

Rotta la clausura della sintesi idealistica, e superato il tabù dell'eccedenza del razionale sul reale, Battaglia raggiungeva, finalmente, il lido dello «spiritualismo valorativo», che determinò, sotto il profilo dell'impegno giusfilosofico, un ridimensionamento del ruolo del diritto entro il «sistema dei valori»<sup>1167</sup>. Alla pratica, però, l'Autore non smise d'interessarsi, dedicando a essa un importante saggio, pubblicato nel 1959: *I valori pratici (economia, diritto, morale) e il mondo storico*<sup>1168</sup>. Di tale lavoro, avviandoci alla

---

101: «Nel cattolico Battaglia il concetto di "individuo", che è alla base delle teorie giusnaturalistiche, è stato sostituito dal concetto cristiano di "persona"».

<sup>1164</sup> F. BATTAGLIA, *Diritto naturale o diritto della persona*, cit., p. 115. Il crescente interesse di Battaglia per il giusnaturalismo è confermato anche da un corso di Filosofia morale, da lui tenuto all'Università di Bologna, nell'anno accademico 1963-64: v. *Annuario dell'Anno Accademico 1963-1964*, Tipografia Compositori, Bologna 1966, p. 286; e il relativo registro delle lezioni, conservato nell'Archivio storico dell'Università degli Studi di Bologna, *Registri delle lezioni*, pos. 56, b. 82, fasc. 94. Apprendiamo, dall'*Annuario*, quali argomenti Battaglia trattò a lezione: 1. Il problema del diritto naturale. Odiarne polemiche sul diritto naturale: avversari e sostenitori del diritto naturale; 2. Il diritto naturale nella sua relazione o nella sua opposizione al diritto positivo; 3. Il diritto naturale e la giustizia; 4. Il diritto naturale quale principio pratico; 5. Il diritto naturale nel pensiero classico: conseguenze oggettivistiche; 6. Il diritto naturale nella visione cristiana: S. Agostino, S. Tommaso d'Aquino, Suarez; 7. Il diritto naturale nei secoli XVII e XVIII: Grozio, Hobbes, Locke; 8. I diritti naturali dell'uomo; 9. Rosmini e il diritto della persona; 10. Odierna impostazione del problema. È possibile una revisione del vecchio concetto in senso storicistico? Diritto naturale e storia. Anche Guido Fassò, in *Storia della filosofia del diritto*, cit., vol. 3, p. 334, osserva che Battaglia perveniva infine a difendere «valori oggettivi sostanzialmente affini al diritto naturale».

<sup>1165</sup> Cfr. F. BATTAGLIA, *Corso di filosofia del diritto*, cit., vol. 3, p. 301: «La meta dell'evoluzione storica è dunque una meta di giustizia» (abbiamo reso in corsivo lo spazieggiato del testo).

<sup>1166</sup> *Ivi*, p. 290.

<sup>1167</sup> Cfr. F. BATTAGLIA, *Il diritto nel sistema dei valori*, «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», XVIII (1964), pp. 465-507.

<sup>1168</sup> F. BATTAGLIA, *I valori pratici (economia, diritto, morale) e il mondo storico*, «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», XIII (1959), pp. 1-43 (ora, con il titolo *I valori pratici e il mondo storico*, in ID., *I valori fra la metafisica e la storia*, cit., pp. 115-166, donde si cita). Ridimensionamento non vale trascuraggine, ma – lo vedremo di seguito – abbandono della categoria, in certo senso pangiuridicistica,

conclusione del nostro percorso, dovremo pertanto occuparci, dando fra l'altro notizia de *Il diritto nel sistema dei valori* (1964), ultimo scritto rimarchevole nell'ambito del pensiero giuridico di Battaglia, esplicitamente connesso al testo del 1959<sup>1169</sup>.

Qual era, dunque, il posto del diritto nella nuova prospettiva? Occupava ancora l'eminente funzione di esprimere l'assoluta relazionalità dello spirito, *ethos* o medio concreto della prassi? oppure si confondeva, quale valore, fra gli altri valori mondani? La replica di Battaglia non era priva di conseguenze: «Ci sono [...] valori e c'è il valore, e il vero valore è il Valore»<sup>1170</sup>. Non più valore unico del volere, concretezza degli opposti contrari, il giure, valore fra gli altri tutti della pratica, starebbe, come dettava Rosmini<sup>1171</sup>, fra l'individuale economia (o eudemonologia) e l'universale morale<sup>1172</sup>.

Spirito che informa la materia vitale, l'economia diventava, adesso, concretissima, smettendo la propria precedente astrattezza: obliterare l'ofelimità – era il nuovo pensiero di Battaglia – «significa precludersi l'intelligenza storica stessa, che [...] procede dalla "egestade" o inopia, e si svolge nella soddisfazione dei constatati bisogni, attraverso il lavoro»<sup>1173</sup>. L'utile, insomma, assurgeva alla dignità d'«indeclinabile aspetto della vita»<sup>1174</sup>, dopo essere stato scabramente liquidato, agli inizi degli anni Cinquanta, come «momento da negarsi affinché l'attività sia davvero in un superiore termine che la trascenda e la implichi»<sup>1175</sup>. Spirito e nient'altro che spirito, l'economia era tale a patto di

---

dell'*ethos*. Il giure, in realtà, non smise mai d'interessare Battaglia, il quale, durante la celebrazione per il suo settantesimo genetliaco, dichiarò di aver approntato non una «etica solitaria ed esangue, bensì un'etica che rifluisce negli istituti o enti, nelle forme viventi del diritto acquistando concretezza e storicità»: v. *In onore di Felice Battaglia*. 12 Marzo 1973, CLUEB, Bologna 1973, s.i.p. (ma p. 13; abbiamo reso in tondo il corsivo del testo).

<sup>1169</sup> Cfr. F. BATTAGLIA, *Il diritto nel sistema dei valori*, cit., p. 467, nota 1.

<sup>1170</sup> F. BATTAGLIA, *I valori pratici e il mondo storico*, cit., p. 126. Valore dei valori era, ovviamente, il Dio cristiano, e ciò Battaglia chiariva, in una bella pagina de *I valori tra la metafisica e la storia*, saggio del 1956 contenuto nell'omonimo volume dell'anno seguente (pp. 77-114). Ivi infatti si osservava essere l'io, dei valori, il portatore storico, «eppure il Valore dei valori che è parimenti in me, al fondo dell'atto, è altro da me, mi eccede» (p. 98). E, quando l'io abbia guardato al fondo di sé, «medesimamente e tanto più radicato trovo un Altro da me, di cui io partecipo, con cui sono, ma che tuttavia con me non coincide, anzi mi eccede, specifico, proprio, criteriante, fondante: io e l'Altro da me, io e Dio» (*ibid.*).

<sup>1171</sup> V. *supra*, nota 189.

<sup>1172</sup> La giuridicità, insomma, pur riconosciuta «essenziale» esperienza, diventava, per il Battaglia degli anni più recenti, «non esclusiva [...] forma», sicché – concludeva, in *Il diritto nel sistema dei valori*, cit., p. 505 – ben ragionò Rosmini, collocando il diritto «fra l'eudemonologia e la morale». Cfr. pure A. GIULIANI, *L'elemento "giuridico" nella filosofia dei valori*, cit., p. 1404, che sottolinea, a sua volta, non essere il diritto, per il Battaglia spiritualista, un «valore solitario».

<sup>1173</sup> F. BATTAGLIA, *I valori pratici e il mondo storico*, cit., p. 130.

<sup>1174</sup> *Ivi*, p. 131.

<sup>1175</sup> F. BATTAGLIA, *Diritto ed economia*, in AA.VV., *Scritti giuridici in onore di Francesco Carnelutti*, Cedam, Padova 1950, pp. 195-215 (ora in F. BATTAGLIA, *Economia Diritto Morale*, cit., pp. 245-264, in part. p. 252). Da non trascurare, in proposito, la nota 16, a p. 128 de *I valori pratici e il mondo storico*, laddove il filosofo calabrese precisava di non voler più insistere, come in passato, sulla «conclamata astrattezza dell'economia».

non prevaricare gli altri valori; mantenendosi, cioè, nel proprio limite, donde l'insorgenza del giuridico e dell'etico, partoriti dalle sue «viscere»<sup>1176</sup>. La questione dell'astratto e del concreto, nel nuovo orizzonte speculativo, sembrava quindi rimossa, e i valori, sostenuti dal Valore, non necessitavano d'essere dialetticamente mediati.

Diritto ed economia erano anzi detti «in-esistenti»<sup>1177</sup>, aderendo l'uno all'altra, quantunque non al modo, riduzionistico, di Croce, che l'attività giuridica faceva interamente coincidere con l'utilitaria, concreta *facultas agendi* dello spirito pratico. Coessenzialità di economia e giuridicità, ripeteva il rosminiano Battaglia, in quanto,

perché il diritto sia, occorrono le utilità, occorre l'eudemonologia: occorrono tutti gli impulsi e tutte le tendenze della più dispiegata individualità, che le individualità siano costituite nella utilità, abbiano perseguito i loro fini, abbiano affinati i corrispettivi mezzi; occorre che il mondo economico si sia davvero e fondatamente costruito nei profili singolari e collettivi. [...] Chi [...] più compiutamente ha inteso questa funzione perequatrice del diritto, che sempre si riferisce all'utilità, a delle utilità, e le protegge, sempre che l'utilità, le utilità appaiano apprezzabili, e non un capriccio, è il Rosmini<sup>1178</sup>.

Senonché la giuridicità segnava un progresso sull'economia – il convincimento risaliva a Del Vecchio<sup>1179</sup> –, riconoscendo il diritto l'altrui soggettività, fine e non mezzo per la soddisfazione egoistica<sup>1180</sup>. Non solo individuo, ma altresì soggetto, la persona si

---

<sup>1176</sup> Cfr. *ivi*, p. 135: «Perché l'economia sia spiritualità, come di certo è, epperò resti nel positivo di una costruzione umana, avviamento e avvivamento storico, occorre che, essendo quel che è, accetti i limiti di altri valori che non la cancellino, anzi la riassumano, che riassumendola altrimenti l'aprano a dimensioni diverse e superiori. Occorre perché l'economia sia spiritualità, che essa dalle sue stesse viscere esprima il diritto e la morale, il valore giuridico e il valore morale».

<sup>1177</sup> *Ivi*, p. 136. Sul concetto rosminiano di «in-esistenza», v. A. ROSMINI SERBATI, *Teosofia*, 5 voll., Società editrice di libri di filosofia-Franco-Bertolotti, Torino-Intra 1859-74, vol. 5, p. 421: «Il primo genere d'inesistenza si è quello delle categorie, dove l'essere sotto una forma esiste dentro un'altra sua forma categorica» (il corsivo è nostro).

<sup>1178</sup> F. BATTAGLIA, *I valori pratici e il mondo storico*, cit., pp. 136-137.

<sup>1179</sup> Cfr. F. BATTAGLIA, *Diritto e filosofia della pratica. Saggio su alcuni problemi dell'idealismo contemporaneo*, cit., p. 191: «Acutamente [...] ha osservato il Del Vecchio, che pur nell'evoluzione giuridica sono rilevabili elementi costanti, “che si perpetuano attraverso il variare dei fenomeni, perché inerenti alla natura umana, ed impliciti nella stessa natura logica del diritto”, e che egli sintetizza in due fondamentali: “un certo rispetto della personalità umana e una certa limitazione dell'arbitrio individuale”». Orientamento di nuovo ribadito, nel decennio seguente, in *Corso di filosofia del diritto*, cit., vol. 3, p. 161, che l'esistenza del diritto legava a tre circostanze inaggrabili: l'«affermazione della propria personalità»; la «ricognizione dell'altrui personalità»; l'«insaturazione di un coordinamento reciproco» (abbiamo reso in tondo lo spazieggiato del testo). Il brano di Del Vecchio, che Battaglia richiama in *Diritto e filosofia della pratica*, si trova in *Lezioni di filosofia del diritto*, cit., p. 341.

<sup>1180</sup> Cfr. F. BATTAGLIA, *I valori pratici e il mondo storico*, cit., pp. 141-142: «Occorre che nelle posizioni e nelle relazioni umane circoli un principio che non sia quello delle utilità, che in definitiva riduce gli altri a mezzi nell'egoismo; tale principio dice gli altri essere come noi, perciò da rispettare perché ci si attenda

compie in rapporti vieppiù estesi, fino ad abbracciare, confortata dall'ausilio del giure, la *societas humani generis*<sup>1181</sup>. La pratica, tuttavia, non si arrestava a un traguardo siffatto, assicurare la persona nella società, procedendo oltre, in direzione dell'universale tutto spiegato: la morale, garanzia della giuridicità medesima. Ricorreva ancora Battaglia, concludendo in tal senso, all'autorità del gran Roveretano, il quale disse essere diritto «la facoltà di operare ciò che piace, *protetta dalla legge morale*, che ne ingiunge ad altri il rispetto»<sup>1182</sup>.

Addio definitivo all'essenziale giuridicità, che, universale indistinto, decampava, in favore di un più democratico organamento assiologico, economia diritto morale<sup>1183</sup>, tutti concreti<sup>1184</sup>, sebbene il termine medio, il diritto, richiedesse, nella sua formalità<sup>1185</sup>, d'essere protetto dall'estremo etico: «Il diritto» – ragionava, pertanto, Battaglia – «sta con la morale, o con essa vien meno, e se sta con la morale è la morale che complessivamente lo assicura, assicurando le facoltà al soggetto inerenti, che anzi costituiscono il soggetto giuridico oltre l'individuo economico»<sup>1186</sup>.

Moralità, valore eminente, che disciplina, cioè, i restanti valori; li «armonizza, dominandoli»<sup>1187</sup>, senza sopprimerli: la fenomenologia del mondano non terminava con il diritto, coercibile formale eteronomo, quantunque questo avviasse «la persona nella libertà, essendo il volere tale che vuole se stesso»<sup>1188</sup>. Diritto e morale, legge e giustizia: gli uni, diritto e legge, agguagliamento di estrinseche posizioni, la facoltà e l'obbligo; le altre, morale e giustizia, procedendo oltre la forma del rapporto di diritto, scoprirebbero, nei *socii* in esso avvinti, non il facoltato e l'oneroso, figure in fondo anonime, ma

---

noi stessi rispetto. In quanto avvalora gli altri come noi, il diritto ne proclama la costitutiva soggettività, assicurandone il rispetto nella coesistenza».

<sup>1181</sup> Cfr. *ivi*, pp. 142-143: «Nel diritto [...] la dimensione e la profondità umana non si circoscrive, anzi si slarga, si diffonde, con cresce su se medesima, ingenera all'infinito posizioni e rapporti nuovi, costruisce nuove strutture e nuove funzioni, si concreta in enti molteplici, dai più ristretti ai più ampi, sino ad abbracciare oltre gli Stati la più vasta società del genere umano».

<sup>1182</sup> A. ROSMINI SERBATI, *Filosofia del diritto*, cit., vol. 1, p. 130 (il corsivo è nostro).

<sup>1183</sup> V., sul punto, F. POLATO, *Economia, diritto e morale nel pensiero di Felice Battaglia*, «Atti della Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna», Classe di Scienze morali, LXXIV (1978-79), pp. 5-44, che ricostruisce le idee del pensatore calabrese, da *Diritto e filosofia della pratica* a *I valori fra la metafisica e la storia*.

<sup>1184</sup> Cfr. F. BATTAGLIA, *Il diritto nel sistema dei valori*, cit., p. 507, che i valori assimilava alle «strutture e funzioni dello spirito», ossia ai principi «costitutivi del reale».

<sup>1185</sup> Cfr. F. BATTAGLIA, *I valori pratici e il mondo storico*, cit., p. 145: «Il diritto [...] è già moralità, l'aspetto esterno formale della morale, un volere che nella sua estrinsecità di posizione attende di essere riempito di viva sostanza, di essere pieno, volere che vuole se stesso, per assicurarsi concretandosi».

<sup>1186</sup> *Ivi*, pp. 144-145.

<sup>1187</sup> *Ivi*, p. 157. La dipendenza dal Croce de *La storia come pensiero e come azione*, cit., p. 52, era qui manifesta, ripetendo Battaglia essere «la moralità [il] valore che tutti i valori ordina e compone, reintegra e unifica» (*I valori pratici e il mondo storico*, cit., p. 156).

<sup>1188</sup> *Ivi*, p. 149.

l'identica, vivida spiritualità, principio d'autonomia<sup>1189</sup>, o libero volere, che, spontaneo, obbedisce a sé soltanto<sup>1190</sup>.

Il valore giuridico, comunque, non era quello morale, e lo scarto, tra i due sempre esistente, poteva di certo superarsi, ciò che tenterebbe, in uno sforzo infinito, il giudice, tutto compreso del desiderio di «conciliare il rispetto della legalità e l'assunzione della giustizia, di non tradire la forma del diritto e di assicurare le ragioni profonde della morale»<sup>1191</sup>. Infinito *Streben* ermeneutico, che né può né deve sperare nella piena adeguazione di diritto e giustizia: rimosso lo scarto, vero e proprio margine d'irrazionalità, il valore d'altronde deperirebbe, provocando, nella chiusura del fatto, economia o diritto in sé rinserrati, la «morte»<sup>1192</sup> dello spirito.

Insufficienza dell'*homo juridicus* – Battaglia, ancora una volta, ritornava, consentendo, a Del Vecchio (cfr. *supra*, II, § 2.2) –, il quale, non sostanziale persona, instaura «il suo volere nella formalità della norma, cataloga le possibilità che la norma gli attribuisce, consolida tali possibilità nei doveri che altrui incombono, si avvale degli apparecchi sanzionatori perché tali doveri verso lui siano precisi ed effettivi»<sup>1193</sup>. Formale, il soggetto del rapporto di diritto non è però un negativo da togliere dialetticamente, preparando, anzi, l'avvento dell'autentica persona morale, in un nesso di mutua implicazione:

Occorre tuttavia dire – soggiungeva l'Autore – che l'acquisizione del soggetto giuridico è una siffatta conquista della speculazione da segnare una tappa nella costruzione del mondo umano,

---

<sup>1189</sup> Cfr. *ivi*, p. 145: «Diversa dalla legalità è la giustizia: se la prima è posizione formale del diritto che nella normatività definisce il soggetto e i soggetti, dettagliando posizioni e rapporti, istituzionalizzante, la seconda è ricognizione del soggetto come me, l'avvertimento della interna spiritualità che ci costituisce, lo sviluppo pieno del volere che libero non può volere che se medesimo, in me per l'altro, e viceversa».

<sup>1190</sup> Cfr. *ivi*, p. 152: «La morale si [definisce] nell'antitesi con il diritto: ove era conformità ora è adesione, ove era conformità imposta di contegni ora è contegno aderente nella spontaneità; ove era distacco di contegno a norma, ora è contegno che ha la norma in sé; non dunque imperativo eteronomo, ma imperativo autonomo; non obbligazione condizionale per render possibili facoltà altrui, ma obbligazione in sé necessaria. Ne viene che il volere non si frantuma in possibilità e obblighi; coerente, vuole se stesso, essendo a sé legge, appunto comando autonomo, obbligazione interna. Il volere, in altre parole, non ha un fine esterno, vuole se stesso, essendo libero. *La suprema connotazione del volere morale è la libertà*» (il corsivo è nostro).

<sup>1191</sup> *Ivi*, p. 147.

<sup>1192</sup> *Ivi*, p. 140. Ma v. pure F. BATTAGLIA, *I valori tra la metafisica e la storia*, cit., pp. 86-87, che insiste sulla necessità, per la sintesi, di non serrare i propri termini, pena il morirne. Un margine d'irrazionalità deve quindi resistere, entro il processo infinito dello spirito, alimentato, appunto, dal continuo risorgere del molteplice di fronte all'Uno.

<sup>1193</sup> F. BATTAGLIA, *I valori pratici e il mondo storico*, cit., p. 150.



nel senso che sol esso consente di avviare moralmente la persona, nel senso che la persona morale consegue al soggetto giuridico<sup>1194</sup>.

Eteronomo, il diritto impartisce, nel comando – l’Autore non dispense nemmeno allora la sua adesione all’imperativismo<sup>1195</sup> –, una disciplina esterna, che non è libertà piena, se questa, morale, riposa nel «profondo e [nell’]intimo, per cui il mio volere è come l’altrui, il volere *sic et simpliciter*, assoluto e puro»<sup>1196</sup>. «Valore nei valori»<sup>1197</sup>, il giure è momento necessario della fenomenologia dello spirito, che, non più dialettica, negazione della negazione<sup>1198</sup>, esige invece l’in-esistenza di tutti i valori, l’uno aderente all’altro<sup>1199</sup>, l’uno nell’altro Valore, o per il Valore<sup>1200</sup>.

In-esistenza che non spiega, tuttavia, la necessità di fuggire la mortifera clausura dei valori, né quella del loro vitale passaggio, se l’un valore è sempre nell’altro. Senonché, chiusi gli occhi di fronte alle difficoltà della logica valorativa, la morale, somma *axía*, deve, per non soccombere a sua volta, riaffrontare il fatto, bassa vitalità in attesa di ricevere una forma: «A un patto» – concludeva Battaglia – «la morale è valore, anzi eminente valore, che gli altri suggella, *in quanto non si sottrae all’antitesi del fatto, in quanto anch’essa incontra il limite*»<sup>1201</sup>.

Impegno valorativo sopportabile solo dall’io, attore mondano, poiché i valori, sospesi – lo si ricorderà – fra la metafisica e la storia, attendono, per operare effettivamente ma non definitivamente, l’intervento dell’uomo, individuo temporale, nel fondo del cui

---

<sup>1194</sup> *Ibid.*

<sup>1195</sup> Cfr. *ivi*, p. 151: «Il diritto [...] è [...] normativo, nel senso che procede attraverso comandi, sostanziandosi i comandi nelle norme, norme che significano comandi, comandi che promanano da un volere e si rivolgono a un volere, che comportano un contengo di chi può comandare e un contegno di chi deve obbedire»; e F. BATTAGLIA, *Il diritto nel sistema dei valori*, cit., p. 490: «È ormai chiaro e pacifico essere il diritto conclusivamente comando».

<sup>1196</sup> F. BATTAGLIA, *I valori pratici e il mondo storico*, cit., p. 151.

<sup>1197</sup> *Ivi*, p. 149.

<sup>1198</sup> Esemplare, in proposito, quanto Battaglia scrisse, nel 1950, in *Diritto ed economia*, cit., p. 263, allorché egli, intenzionato a dimostrare l’eminenza dell’etico, dichiarava la necessità di elidere, dialetticamente, «sia il mero particolare senza universalità [*idest*: l’economia] sia l’universale formale senza individualità [*idest*: il diritto]», donde l’instaurazione dell’«universale concreto».

<sup>1199</sup> Cfr. F. BATTAGLIA, *Il diritto nel sistema dei valori*, cit., p. 470, che ribadisce esistere «un rapporto di implicazione [...] tra inferiore valore e ulteriore valore». Nesso illustrato con chiarezza da Rosmini, il quale, nella *Teosofia*, «ha assai bene detto esser proprio di ogni categoria in-esistere in altra e superiore», donde «ogni valore riprende altri valori, che in esso non si perdono, più veramente ne divengono premessa, in superiori operazioni valoritive» (*ibid.*).

<sup>1200</sup> Cfr. F. BATTAGLIA, *I valori pratici e il mondo storico*, cit., p. 166: «Tutti i valori non sono che per il Valore che ne è a centro». E, ancora, ID., *Il diritto nel sistema dei valori*, cit., pp. 479-480: «Tutti i valori si definiscono e si svolgono nel tempo, storici relativi contingenti, *si riportano tuttavia a un centro che assolutamente li fonda, essendo tale centro metafisico il principio da cui procedono, il criterio che li costituisce, il fondamento che li sostiene, in una parola il valore che li avvalora*» (il corsivo è nostro).

<sup>1201</sup> F. BATTAGLIA, *I valori pratici e il mondo storico*, cit., p. 155 (il corsivo è nostro).

animo abita, eterno, Dio, Valore dei valori: «L'eterno» – si legge in una bella pagina del 1956 – «non è fuori dai tempi, ma si apre alla storia in tempo, alla storia che segna e misura i tempi»<sup>1202</sup>. Storicismo metafisico, o metafisica storica: non v'ha, per il filosofo calabrese, contraddizione fra sostantivo e aggettivo, essendo egli persuaso della loro conciliabilità; avvalorando, a suo parere, l'un termine l'altro, e viceversa<sup>1203</sup>.

Il soggetto, l'io, abbandonava, allora, la propria idealistica autosufficienza, scoprendosi collocato in un processo verticale dalla storia alla metafisica, dal tempo all'eterno<sup>1204</sup>, che la teticità subordina al «riferimento [al] Valore»<sup>1205</sup>. Soluzione di compromesso, quella così approntata, che né si abbandonava del tutto alla trascendenza, rifiuto del mondo nella mistica *consummatio in unum*, né si sentiva più a suo agio nel divinizzare per intero la storia, realtà in pieno razionale<sup>1206</sup>. Dio, oltre il secolo, era comunque implicato nella storia, teatro della valorizzazione: Essere assoluto che sostiene l'essere relativo, partecipandolo<sup>1207</sup>.

<sup>1202</sup> F. BATTAGLIA, *I valori tra la metafisica e la storia*, cit., pp. 110-111.

<sup>1203</sup> Cfr. quanto l'Autore scrisse, in *Storicità e storia: la ragione storica*, contributo composto nel 1956 (v. «Giornale di metafisica», XI, 1956, pp. 481-507) e oggi capo primo de *I valori fra la metafisica e la storia*, cit., pp. 3-36: «Il mio pensiero vuol essere francamente storicistico e metafisico, senza che tali aggettivi rappresentino una contraddizione in termini, anzi nel senso che il secondo avvalori il primo» (p. 3). In maniera analoga Battaglia si sarebbe espresso in *Il diritto nel sistema dei valori*, cit., p. 465, asseverando egli essere «la mia posizione, metafisica e valorativa, [...] nello stesso tempo desiderosa di storica concretezza». Tale compatibilità di storicismo e metafisica, che postula la frattura fra *Sein* e *Sollen*, è stata però ritenuta, da Girolamo Cotroneo, di ardua realizzazione: v. *Felice Battaglia e la "filosofia dei valori"*, cit., p. 184.

<sup>1204</sup> Cfr. F. BATTAGLIA, *I valori tra la metafisica e la storia*, cit., p. 112: «Il processo non è dunque orizzontale (nei tempi, segnato dai tempi, processo che è progresso), ma verticale (assoluto progresso, anzi instaurazione assoluta, realizzazione piena). \ [...] I valori sono il tramite tra ciò che sta oltre la storia e la storia, tra la metafisica dell'assoluto e dell'intemporale e il temporale, esattamente come la storia si colloca nelle sue dimensioni e nella sua fatticità, ma sono già dimensioni e fatti dello spirito, oltre il mero dato e il mero presupposto naturalistico ed oggettivistico. Un tutto a tre gradi dunque [...] che ascende dalla natura e dalle cose al mondo storico, che noi facciamo nello spazio e nel tempo, dal mondo storico all'intemporale, essendo i valori [...] il tramite, nel duplice aspetto di una fondazione del mondo storico e della loro iscrizione metafisica, di un impegno mondano e di una purificazione assoluta. Tutto ciò è possibile in quanto la costituzione del mondo storico, della vita che è storia, della storia *sic et simpliciter*, sia altresì la costituzione dello stesso soggetto storico, del soggetto che sono io, il quale nei valori, soprattutto nel Valore che li fonda e li avvalora, si costituisce e alla sua volta si fonda».

<sup>1205</sup> *Ivi*, p. 114.

<sup>1206</sup> In polemica con Luigi Bagolini, Guido Fassò prese posizione, negli anni Cinquanta, rispetto allo spiritualismo cristiano, che giudicava, dal suo punto di vista radicalmente dualistico (o storia o Assoluto), a mezza strada fra immanenza e trascendenza: «Di attribuire valore alla storia e alla società» – osservava l'Autore, in *Ancora a proposito di cristianesimo e di società*, «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile» X (1956), pp. 1406-1413 (ora in G. FASSÒ, *Scritti di filosofia del diritto*, cit., vol. 1, pp. 297-308, da cui si cita) – «gli idealisti, e gli immanentisti in genere, hanno pieno diritto; ma questo diritto automaticamente lo perde chi rinnega l'immanentismo riaffermando una trascendenza, che per essere tale deve essere trascendente davvero» (pp. 301-302). Sulla polemica Bagolini-Fassò, non estranea all'ambiente di Battaglia (entrambi gli studiosi erano assai vicini al pensatore calabrese), sia consentito rinviare al nostro *Guido Fassò. Un itinerario filosofico tra diritto e natura umana*, «Il pensiero italiano. Rivista di studi filosofici», II (2018), pp. 91-114, in part. pp. 103-105.

<sup>1207</sup> È il tema, cui qui possiamo soltanto accennare di passata, della *méthesis*, che Battaglia trattò in *Implicazioni teologiche dei valori*, Patron, Bologna 1961, pp. 20-25. Cfr., sul concetto di partecipazione,

Fra i valori mondani della pratica il diritto trovava dunque il suo spazio, sebbene Battaglia, nel 1959, preferisse «non [...] analizzare il valore giuridico» in modo specifico, col darne «una definizione [...] che, non essendo logicamente formale, colga appunto il processo valorativo»<sup>1208</sup>. Esame svolto soltanto in seguito, nel 1964, pubblicando *Il diritto nel sistema dei valori*, saggio apparso nella «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile». E ivi il giure era infatti definito «normatività», regola dell'«azione umana, [che] la predispone e insieme la assicura, conseguendone un complesso di relazioni e di connessioni, di zone rispettive e di rispettivi limiti»<sup>1209</sup>. *Brevius*: il diritto – ormai è notorio – istituiva, a parere dell'Autore, rapporti, facoltando gli uni (sfera del lecito) e onerando altri con obblighi.

Il diritto, valore pratico, opera sempre in condizioni date, a propria volta valori, e sono i casi, prima da noi menzionati, dell'economia e della morale: perequazione armonica d'egoistiche utilità, la prima<sup>1210</sup>; supremo valore, l'altra, che del giure è misura<sup>1211</sup>. Ma dal diritto procedono, poi, ulteriori valori, fra cui, fondamentale, la certezza, garantita dalla norma, che tutela le pretese soggettive, a petto di obblighi contestuali: «L'azione [...] giuridica» – osservava, dunque, Battaglia – «acquista certezza, si rileva certa rispetto al soggetto che la instaura e rispetto ad altri, che le debbono rispetto e che debbono sostanziare condizioni perché essa sia»<sup>1212</sup>. Certezza, bisogna aggiungere, che consolida, attraverso il legittimo affidamento, le relazioni sociali, donde, valori fioriti dall'unico seme giuridico, la sicurezza e l'ordine<sup>1213</sup>.

Il reale, insomma, non era, per il non più hegeliano Battaglia, razionale, bensì, di contro, irrazionale, sicché il valore, eccedenza pneumatica sulla bruta natura, avvalorava la storia, rimediando, «come può e quanto può, a quanto di negativo si è rivelato»; «essendo certezza contro l'incertezza, sicurezza contro l'*insecuritas*, ordine contro il

---

F. GUALDRINI, *Il pensiero filosofico di Felice Battaglia*, cit., pp. 38-39, che ne evidenzia il significato marcatamente platonico.

<sup>1208</sup> F. BATTAGLIA, *I valori pratici e il mondo storico*, cit., p. 138.

<sup>1209</sup> F. BATTAGLIA, *Il diritto nel sistema dei valori*, cit., p. 467.

<sup>1210</sup> Cfr. *ivi*, p. 469: «Il diritto perequa le utilità, piega le utilità e le compone secondo una regola, nel giusto».

<sup>1211</sup> Cfr. *ivi*, pp. 476-477: «Il valore morale non sempre è giuridico. [...] I valori morali insomma possono essere misura di quelli giuridici, possono talora ispirarli, ma non di rado se ne distinguono nettamente».

<sup>1212</sup> *Ivi*, p. 475.

<sup>1213</sup> Matrice d'altri valori, il giure – soggiunge, *ivi*, p. 476, Battaglia – promuove la «certezza delle azioni (le azioni giuridiche sono certe)»; la «sicurezza dei rapporti (solo i rapporti giuridici sono sicuri)»; l'«ordine nelle azioni e nei rapporti (solo un ordine giuridico merita tal nome, poiché si riferisce ad azioni certe e a rapporti sicuri)».

disordine»<sup>1214</sup>. La vita, nell'*hic et nunc*, è, tuttavia, imprevedibile, direzione verso l'ignoto, e il diritto, certo sicuro ordinato, fornisce solamente un sussidio, uno schema retrospettivo dell'agire, che, passato, non può ripetersi<sup>1215</sup>: risuonavano, fra le righe del 1964, antiche voci, quelle dei due maestri nemici, Croce e Gentile, che la legalità – l'avvertimmo a suo tempo – precipitavano, in maniera peraltro tortuosa e non probante, nell'astratto, pseudovolizione e volere già voluto. Astratto, per gli scolarchi del neoidealismo, oltre che per il primo Battaglia, il diritto, normatività o comando, era, ora, concretissimo, valore che, tra contingenza e assolutezza, si abbeverava alla fonte non esauribile dell'intemporale Valore, essendo, metafisicamente, persona<sup>1216</sup>.

Intuizione metafisica della giuridicità, dunque, che rifuggiva dagli eccessi formalistici e logicistici, tipici della *Begriffsjurisprudenz* e della *reine Rechtslehre*, chiari esempi di positivistica *elegantia iuris*<sup>1217</sup>. Non che si rifiutasse, *eo ipso*, la scienza, costitutivamente bisognosa, per penetrare la realtà, di concetti e schemi; soltanto, si domandava se quelle disparate nozioni fossero pure essenziali, valori avvaloranti; se esse, per caso, non si dimostrassero fattizie e stipulative, dunque suscettibili di stare o cadere, in forza delle variabili circostanze. Proprio qui, d'improvviso, baluginava il lessico idealistico di *Diritto e filosofia della pratica*, che l'*ethos*, giuridicità essenziale o socialità piena, distingueva dal diritto comunemente inteso, al modo in cui il concreto si scevera dall'astratto: quei concetti – ragionava Battaglia –, convenzionali quanto si voglia, sollecitano comunque la vita, puntuale e irripetibile, ed

è tutto uno sciogliersi dell'astratto nel concreto, un rifluire della teoria nella prassi, e insieme un accendersi di motivi e di ispirazioni, che in definitiva null'altro è che il costituirsi attivo della spiritualità secondo dei centri, o, per usare il nostro linguaggio, secondo dei valori. \ Non è che i concetti siano dei valori, ma è pur vero che *i concetti alla fine divengono valori*<sup>1218</sup>.

---

<sup>1214</sup> *Ivi*, p. 477.

<sup>1215</sup> Cfr. *ivi*, p. 478: «Il diritto è essenzialmente retrospettivo, non prospettivo, è uno schema sul passato, non un progetto nell'avvenire. Se la vita è scelta ed essendo scelta è rischio, se l'azione è tale che si protende progettando in avanti, e nel progetto sono sempre aspetti di dubbio e possibilità di fallimento, il diritto, che si costruisce su schemi e tipi, nelle regole e nei precetti, in definitiva si affida al passato, all'esperienza che fu, e pur pretende dare norma rispetto all'avvenire».

<sup>1216</sup> Cfr. *ivi*, pp. 481-482: «La persona è [...] il centro metafisico e assoluto del diritto [...]. \ [...] La persona, in quanto valore, è implicata in ogni momento o aspetto storico della valorizzazione giuridica, e [...] nel suo configurarsi come valore nei valori, partecipa del divino. Da una parte come valori, momenti aspetti modi del valore, è nella storia, si circostanzia storicamente, dall'altra come valore, nella presenza della coscienza, si rileva del divino portatrice».

<sup>1217</sup> Cfr. le inequivocabili parole di Battaglia, *ivi*, pp. 482-483, allorché protestava d'essersi «cautelat[o] dal formalismo giuridico, dall'indifferenza normologica di certa teoria pura del diritto, da quel tipo di nuovo positivismo che si appella all'elaborazione delle norme quale suprema o esclusiva espressione del diritto».

<sup>1218</sup> *Ivi*, p. 486 (il corsivo è nostro).

Non insisteremo sulla difficoltà, che a noi pare davvero insolubile, dell'emergenza dell'astratto, cioè dell'analitico, nel cuore del concreto, ontologicamente incapace di produrre il suo opposto. Abbiamo espresso, criticando, le nostre riserve, condivisibili o meno; adesso, in sede ricostruttiva, non resta che seguire il discorso di Battaglia fino alle sue conseguenze ultime.

L'avvaloramento del concetto, la concretizzazione dell'astratto, dipendeva, ad avviso dell'Autore, dall'incontro con la vita, portatrice, realisticamente e sociologicamente, di interessi, che la norma assume, sclerotizzandoli sul piano formale della regola imperativa<sup>1219</sup>: dall'empireo dei concetti, momento generale della scienza e della legislazione, occorre, allora, ritornare all'effettività del quotidiano, ciò che spetterebbe – è stato da noi troppe volte ripetuto – all'interprete, cui si affidava, inoltre, il compito di rilevare il contrasto fra gli interessi in gioco<sup>1220</sup>.

Il sistema giuridico, del resto, non è mai chiuso, a onta dei sogni dei teorici; esso, anzi, è aperto – Battaglia aveva ascoltato la contemporanea lezione di Hart<sup>1221</sup> –; subisce la pressione della cangiante vita sociale, manifestando la sua adeguatezza o inadeguatezza, nel decisivo frangente ermeneutico<sup>1222</sup>. Ma l'interpretazione non è mero esercizio sillogistico<sup>1223</sup>, coinvolgendo tale processo la responsabilità del giudice, immerso nel «travaglio delle scelte»<sup>1224</sup>. Non artificio intellettualistico, il diritto «fa appello alla volontà, e alla volontà non può non fare appello, in quanto sia efficiente, in quanto

---

<sup>1219</sup> Cfr. *ivi*, p. 487: «Il valore non è che il contenuto, fine e interesse, appreso nella sua centralità e [...] nella sua attività, tale che da un piano d'indifferenza trapassa in un concreto movimento all'esperienza e alla vita».

<sup>1220</sup> «La coesistenza dei valori», spiega infatti Battaglia, «non è mai [...] pacifica» (*ivi*, p. 494).

<sup>1221</sup> Cfr. *supra*, nota 615, e *Il diritto nel sistema dei valori*, cit., pp. 490-491, nota 33, ove Battaglia, pregiato lo stratagemma della struttura aperta, riconosceva i meriti di Hart, che «vede il diritto, oltre le regole, [...] portando il discorso sul piano della vigenza e dell'efficacia».

<sup>1222</sup> Cfr. *ivi*, pp. 497-498: «Un sistema giuridico non è mai chiuso: sono i teorici del diritto che lo vogliono tale, che cercano di farlo tale; ma un sistema giuridico è sempre aperto, si completa e si integra nel sistema dei comandi (consuetudine, pratica contrattuale, regola di vita); si apre ai fatti e alle cose e attinge da essi ulteriore precettività, e ciò nel senso che i valori in essi presenti sono sempre messi al cimento e approfonditi, nelle situazioni che la realtà presenta. Ma il momento proprio del cimento, la prova del valore adeguato alla situazione, in relazione al comando che si invoca, è l'interpretazione. È appunto l'interpretazione la viva esperienza del diritto, che nella coscienza dell'interprete trova il suo fuoco, tra il rispetto della norma nella sua formale espressione e la situazione quale è data, donde appunto l'esigenza di una sintesi nell'impero di un ricercato e acquisito valore».

<sup>1223</sup> Si è espresso, di recente, sul tema A. LO GIUDICE, *Il dramma del giudizio*, cit., pp. 87 e sgg., segno che il male logistico non è stato ancora eradicato del tutto.

<sup>1224</sup> F. BATTAGLIA, *Il diritto nel sistema dei valori*, cit., p. 505. Ha notato Alessandro Giuliani, in *L'elemento 'giuridico' nella filosofia dei valori*, cit., p. 1403, che Battaglia finisce per esaltare l'«affinità strutturale tra attività del giurista e quella del giudice».

sollecita la realtà e la vita, appare come comando, concreto e storico, nella luce dei valori»<sup>1225</sup>.

Denuncia delle vuotaggini formalistiche, in un quadro metafisicamente pregnante, ispirato al personalismo di Rosmini: dal rosminiano Petrone il nostro discorso ha preso le mosse, procedendo, attraverso le tappe neokantiane e neohegeliane, alla ricerca dell'universale giuridico. A tratti difeso, principio d'intelligibilità di un'esperienza radicalmente umana, la forma pura del giure è stata poi assimilata ad altre categorie dello spirito pratico, economia o etica, finendo per saturare l'intero orizzonte della prassi, *ethos* concreto. Con il Battaglia filosofo dei valori, termine estremo dell'indagine, lo spettro del pangiuridicismo dileguava, diventando il diritto valore, «essenziale» ma «non esclusiv[o]»<sup>1226</sup>, del mondo storico. Il giure, valore relativo che in-esiste negli altri tutti, rasentava, infine, l'indistinzione nell'assolutamente Valore: attualismo non superato, in fondo. L'avventura italiana del giusidealismo, feconda stagione della nostra cultura, concludeva, quindi, nello scacco, celebrando, religiosamente, il tramonto del pensiero<sup>1227</sup>.

---

<sup>1225</sup> F. BATTAGLIA, *Il diritto nel sistema dei valori*, cit., p. 505.

<sup>1226</sup> *Ibid.*

<sup>1227</sup> Cfr. F. BATTAGLIA, *Morale e storia nella prospettiva spiritualistica*, Zuffi, Bologna 1953, p. 49: «La religione è la conclusiva soluzione che la filosofia ci porge circa il problema della vita». Pure Polato, in *Economia, diritto e morale nel pensiero di Felice Battaglia*, cit., p. 40, nota 61, reputa terminare l'itinerario di pensiero del filosofo calabrese nella religione.

## Bibliografia

- Annuario dell'Anno Accademico 1963-1964*, Tipografia Compositori, Bologna 1966;
- Città di Palmi. 70° compleanno del Prof. Felice Battaglia e dell'Avv. Domenico Antonio Cardone*, ELTG, Palmi s.a. [ma 1972];
- Codice civile del Regno d'Italia*, corredato dalla Relazione del Ministro guardasigilli, fatta a S.M., in udienza del 25 giugno 1865, Tipografia eredi Botta-Tipografia reale, Torino-Firenze 1865;
- Codice civile per gli Stati*, di S.M. il Re di Sardegna, Stamperia reale, Torino 1837;
- Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, Stamperia reale, Milano 1865;
- Dizionario biografico dei giuristi italiani*, 2 voll., diretto da I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletta, a cura di M.L. Carlino, G. De Giudici, E. Fabbriatore, E. Mura, M. Sammarco, con la collaborazione della Biblioteca del Senato, Il Mulino, Bologna 2013;
- Il Codice penale per il Regno d'Italia (Approvato dal R. Decreto 30 Giugno 1889, con effetto dal 1° Gennaio 1890)*, corredato di brevi Avvertenze e Note ad ogni Libro e ad ogni Titolo, delle referenze agli articoli del Codice stesso, nonché dei Codici Sardo, Toscano, delle Due Sicilie, Parmense, Estense, Pontificio, Francese, Austriaco, delle Leggi speciali vigenti e di un Indice alfabetico-analitico, seguito dalla Legge di pubblica sicurezza del 30 Giugno 1889, per l'Avv. G. Crivellari, Sostituto Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Torino, Unione Tipografico-Editrice, Torino 1889;
- In onore di Felice Battaglia*. 12 Marzo 1973, CLUEB, Bologna 1973;
- L'opera filosofica, storica e letteraria di Benedetto Croce. Saggi di scrittori italiani e stranieri e bibliografia dal 1920 al 1941*, Laterza, Bari 1942;
- Motivi dei Codici per gli Stati Sardi*, 2 voll., Tipografia della Gazzetta dei Tribunali, Genova 1853-56;
- Proverbia sententiaeque latinitatis medii aevi*, 6 Bde, gesammelt und herausgegeben von H. Walther, Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen 1963-69;
- Relazione della Commissione giudicatrice dei titoli del prof. Del Vecchio aspirante alla promozione ad ordinario di filosofia del diritto nella R. Università di Sassari*, «Bollettino Ufficiale del Ministero dell'Istruzione Pubblica», XXXVII (1910), n. 19, pp. 1367-1369;

AA.VV., *Atti del Congresso internazionale di filosofia, promosso dall'Istituto di studi filosofici* (Roma 15-20 novembre 1946), 2 voll., a cura di E. Castelli, Castellani, Milano 1948;

AA.VV., *Cinquant'anni di vita intellettuale italiana (1896-1946). Scritti in onore di Benedetto Croce, per il suo ottantesimo anniversario* [1950], 2 voll., a cura di C. Antoni e R. Mattioli, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1966<sup>2</sup>;

AA.VV., *Croce filosofo*, Atti del Convegno internazionale di studi in occasione del 50° della morte (Napoli-Messina, 26-30 novembre 2002), a cura di G. Cacciatore, G. Cotroneo, R. Viti Cavaliere, Rubbettino, Soveria Mannelli 2003;

AA.VV., *Dimensioni del diritto*, a cura di A. Andronico, T. Greco, F. Macioce, Giappichelli, Torino 2019;

AA.VV., *Diritto e analisi del linguaggio*, a cura di U. Scarpelli, Edizioni di Comunità, Milano 1976;

AA.VV., *El Cardenal Albornozy y el Colegio de España*, 6 voll., edición y prólogo de E. Verdera y Tuelles, Publicaciones del Real Colegio de España en Bolonia, Zaragoza 1972-79;

AA.VV., *Giovanni Gentile*, a cura di V. Vettori, La Fenice, Firenze 1954;

AA.VV., *Giovanni Gentile. La filosofia italiana tra idealismo e anti-idealismo*, a cura di P. Di Giovanni, Franco Angeli, Milano 2003;

AA.VV., *Giovanni Gentile. La vita e il pensiero*, 14 voll., a cura della Fondazione Giovanni Gentile per gli Studi Filosofici, Sansoni, Firenze 1948-72;

AA.VV., *I Filosofi del diritto alla 'Sapienza' tra le due guerre*, Atti del Convegno Internazionale (Roma, 21 e 22 ottobre 2014), a cura di G. Bartoli, Sapienza Università Editrice, Roma 2017;

AA.VV., *I giuristi e il fascino del regime (1918-1925)*, a cura di I. Biocchi e L. Loschiavo, Roma Tre-Press, Roma 2015;

AA.VV., *Il pensiero di Felice Battaglia*, Atti del Seminario promosso dal Dipartimento di Filosofia di Bologna (29-30 ottobre 1987), a cura di N. Matteucci e A. Pasquinelli, Clueb, Bologna 1989;

AA.VV., *Il pensiero di Giovanni Gentile*, 2 voll., a cura di S. Betti e F. Rovigatti, in collaborazione con G.E. Viola, Istituto della Enciclopedia Italiana, Firenze 1977;

AA.VV., *Il problema della storia*, Bocca, Milano 1944;



AA.VV., *La cultura filosofica italiana dal 1945 al 1980 nelle sue relazioni con altri campi del sapere* [1982], Atti del Convegno di Anacapri (giugno 1981), Guida, Napoli 1988<sup>2</sup>;

AA.VV., *La filosofia del diritto in Italia nel secolo XX*, Atti dell'XI Congresso Nazionale (Napoli, 4-7 ottobre 1976), 2 voll., a cura di R. Orecchia, Giuffrè, Milano 1976;

AA.VV., *La filosofia italiana dal dopoguerra a oggi*, Laterza, Roma-Bari 1985;

AA.VV., *La storiografia filosofica italiana nel secondo dopoguerra*, a cura di A. Verri, Mitella, Lecce 1994;

AA.VV., *L'esperienza pratica e le sue forme fondamentali*, Bocca, Milano 1942;

AA.VV., *L'omaggio della dottrina e della cultura italiana alla memoria di Igino Petrone, per l'inaugurazione del suo monumento in Limosano* (21 ottobre 1917), Colitti, Campobasso 1917;

AA.VV., *Scritti dedicati ad Alessandro Raselli*, Giuffrè, Milano 1971;

AA.VV., *Scritti su Felice Battaglia. A cent'anni dalla nascita*, Baiesi, Bologna 2002;

AA.VV., *Scritti vari di filosofia del diritto, raccolti per l'inaugurazione della Biblioteca Giorgio Del Vecchio*, Giuffrè, Milano 1961;

AA.VV., *Studi di filosofia in onore di Gustavo Bontadini*, 2 voll., Vita e Pensiero, Milano 1975;

AA.VV., *Studi filosofico-giuridici dedicati a Giorgio Del Vecchio nel XXV anno d'insegnamento (1904-1929)*, 2 voll., Antica Tipografia Soliani, Modena 1930;

AA.VV., *Studi in memoria di Gioele Solari*, Ramella, Torino 1954;

AA.VV., *Tendenze della filosofia italiana nell'età del fascismo*, a cura di O. Pompeo Faracovi, Belforte, Livorno 1985;

AA.VV., *Tragici greci* [1977], a cura di R. Cantarella, prefazione di D. Del Corno, Mondadori, Milano 2001<sup>6</sup>;

Achenwall, G., *Ius naturae in usum auditorum*, Victor Bossiegel, Göttingen 1781;

Alexy, R., *Teoria dei diritti fondamentali* [1994], a cura di L. Di Carlo, Il Mulino, Bologna 2012;

Alighieri, Dante, *Tutte le opere* [1965], a cura di L. Blasucci, Sansoni, Firenze 1981;

Alloggio, S., *Le nuove teorie del diritto*, Società editrice Dante Alighieri, Milano-Roma-Napoli 1925;

Ambrosetti, G., *Climi culturali, senso del diritto e problemi teoretici nella recente opera di Felice Battaglia*, «Rivista di diritto civile», XII (1966), pp. 605-620;

Ambrosetti, G., *Felice Battaglia: l'uomo e l'itinerario*, «Rivista internazionale di filosofia del diritto», LV (1978), pp. 3-20;

Angiulli, A., *La filosofia e la scuola. Appunti*, Anfossi, Napoli 1888;

Antoni, C., *Commento a Croce* [1955], Neri Pozza, Venezia 1964<sup>2</sup>;

Antoni, C., *La restaurazione del diritto di natura*, Neri Pozza, Venezia 1959;

Antoni, C., *Lezioni su Hegel (1949-1957)*, a cura e con una nota di M. Biscione, Bibliopolis, Napoli 1988;

Anzalone, A., *Felice Battaglia. Per una teoria giuridica tra idealismo crociano e gentiliano*, Euno, Leonforte 2014;

Aquilanti, F., *Igino Petrone*, «Rivista internazionale di filosofia del diritto», XIII (1933), pp. 5-17;

Ardigò, R., *Opere filosofiche*, 11 voll., Colli-Draghi, Mantova-Padova 1882-1917;

Aristotele, *Opere* [1973], 11 voll., a cura di G. Giannantoni, Laterza, Roma-Bari 1982-84;

Ascarelli, T., *Il problema delle lacune e l'art. 3 Disp. prel. nel diritto privato (Appunto critico)*, «Archivio giuridico "F. Serafini"», XCIV (1925), pp. 235-279;

Asquini, A., *La natura dei fatti come fonte di diritto*, «Archivio giuridico "F. Serafini"», LXXXVI (1921), pp. 129-147;

Attisani, A., *Interpretazioni crociane*, Università degli Studi, Messina 1953;

Attisani, A., recensione a F. Battaglia, *Diritto e filosofia della pratica. Saggio su alcuni problemi dell'idealismo contemporaneo*, La Nuova Italia, Firenze 1932, in «Logos», XVI (1933), pp. 474-482;

Augustinus Aurelius, Sanctus, *Contra Faustum manichaeum*, in J.P. Migne, *Patrologia Latina*, Garnier, Parisiis 1865, t. 42, coll. 207-518;

Augustinus Aurelius, Sanctus, *De civitate Dei*, in J.P. Migne, *Patrologia Latina*, Garnier, Parisiis 1845, t. 41, coll. 13-804;

Augustinus Aurelius, Sanctus, *Sermones*, in J.P. Migne, *Patrologia Latina*, Garnier, Parisiis 1865, t. 38;

Austin, J., *Lectures on Jurisprudence, or the Philosophy of Positive Law* [1861-63], 2 vols., revised and edited by R. Campbell, Murray, London 1885<sup>5</sup>;

Bagolini, L., *Considerazioni intorno al concetto di legge nel pensiero di B. Croce*, «Studi senesi», LXII (1950), pp. 242-260;

Bagolini, L., *Idealismo assoluto e filosofia del diritto*, «Studi senesi», LVII (1943), pp. 1-29;

Bakunin, M.A., *Stato e anarchia* [1873], introduzione di M. Maggiani, traduzione dal russo di N. Vincileoni e G. Corradini [1968], Feltrinelli, Milano 2011;

Baldwin, J.M., *Mental Development in the Child and the Race. Methods and Processes*, Macmillan, New York 1895;

Baldwin, J.M., *Social and Ethical Interpretation in Mental Development. A Study in Social Psychology*, Macmillan, New York 1897;

Banfi, A., *Il problema epistemologico nella filosofia del diritto e le teorie neokantiane*, «Rivista internazionale di filosofia del diritto», VI (1926), pp. 194-251;

Barbeyrac, J., *Préface du traducteur a S. Pufendorf, Le droit de la nature et des gens, ou système général des principes les plus importants de la morale, de la jurisprudence et de la politique* [1672], 2 tomes, traduit du latin par Jean Barbeyrac, avec des notes du traducteur, où il supplée, explique, défend et critique les pensées de l'auteur et une préface, qui sert d'introduction à tout l'ouvrage, Henri Schelte, Amsterdam 1706, t. 1, pp. 1-92;

Battaglia, F., *Bilancio dell'esistenzialismo*, «Memorie della Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna», Classe di Scienze morali, serie V, VII (1946-47), pp. 115-130;

Battaglia, F., *Corso di filosofia del diritto*, 2 voll., Società editrice del "Foro Italiano", Roma 1940;

Battaglia, F., *Corso di filosofia del diritto* [1940-42], 3 voll., Società editrice del "Foro Italiano", Roma 1960-62<sup>4</sup>;

Battaglia, F., *Economia Diritto Morale*, CLUEB, Bologna 1972;

Battaglia, F., *I valori fra la metafisica e la storia* [1957], Zanichelli, Bologna 1967<sup>2</sup>;

Battaglia, F., *Il diritto nel sistema dei valori*, «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», XVIII (1964), pp. 465-507;

Battaglia, F., *Il valore nella storia*, Upeb, Bologna 1948;

Battaglia, F., *Implicazioni teologiche dei valori*, Patron, Bologna 1961;

Battaglia, F., *Le carte dei diritti* [1934; 1946<sup>2</sup>], prefazione di N. Matteucci, appendice di aggiornamento a cura di A. Barbera e N. Matteucci, con la collaborazione di F. Rescigno, terza edizione a cura di A. Calogero e C. Carbone, Laruffa, Reggio Calabria 1998<sup>3</sup>;

Battaglia, F., *L'esistenzialismo e il problema morale*, Upeb, Bologna 1947;

Battaglia, F., *Morale e storia nella prospettiva spiritualistica*, Zuffi, Bologna 1953;

Battaglia, F., s.v. *Petrone, Igino*, in *Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti*, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 1935, vol. 27, p. 59;

Battaglia, F., *Rassegna di studi crociani*, «Giornale di metafisica», XIX (1964), pp. 719-736;

Battaglia, F., *Scritti di teoria dello Stato*, Giuffrè, Milano 1939;

Battaglia, F., *Stato, politica e diritto secondo Carlo Schmitt*, «Rivista internazionale di filosofia del diritto», XVI (1936), pp. 419-423;

Battaglia, F., *Testamento-itinerario*, «Pianadomani», I (1977), n. 4, pp. 6-7;

Benn, A.W., recensione a G. Del Vecchio, *I presupposti filosofici della nozione del diritto*, Zanichelli, Bologna 1905, in «Mind. A Quarterly Review of Psychology and Philosophy», XVI (1907), pp. 453-454;

Benjamin, W., *Angelus novus. Saggi e frammenti*, a cura di R. Solmi [1962], con un saggio di F. Desideri [1995], Einaudi, Torino 2014;

Biamonti, L., *Un tentativo di costruzione del concetto del diritto*, «Rivista italiana di sociologia», XII (1908), pp. 400-424;

Bierling, E.R., *Zur Kritik der juristischen Grundbegriffe*, 2 Bde, Perthes, Gotha 1877-83;

Bobbio, N., *Giusnaturalismo e positivismo giuridico* [1965], prefazione di L. Ferrajoli, Laterza, Roma-Bari 2011;

Bobbio, N., *Il positivismo giuridico*, lezioni di Filosofia del diritto raccolte dal dott. N. Morra [1962], Giappichelli, Torino 1996;

Bobbio, N., *La filosofia del diritto in Italia nella seconda metà del secolo XIX*, «Bollettino dell'Istituto di Filosofia del Diritto della R. Università di Roma», III (1942), fasc. 3, pp. 74-94; «ivi», III (1942), fasc. 4, pp. 109-119;

Bobbio, N., *Teoria generale del diritto*, Giappichelli, Torino 1993;

Boccaccio, G., *Decameròn* [1349-51], 2 voll., a cura di E. Ceva Valla, Rizzoli, Milano 1950;

Bongiovanni, G., *Costituzionalismo e teoria del diritto*, Laterza, Roma-Bari 2012;

Bovio, G., *Filosofia del diritto* [1877], Civelli, Roma 1894<sup>4</sup>;

Brunetti, G., *Il diritto naturale nella legislazione civile*, «Rivista del diritto commerciale», XX (1922), pp. 437-456;

Cajati, A., *Palmi, città di cultura. A proposito delle onoranze a F. Battaglia e D.A. Cardone*, Edizione del Centro Librario, Bari-Santo Spirito 1972;

Calogero, G., *La conclusione della filosofia del conoscere* [1938], Sansoni, Firenze 1960;

Calogero, G., *La filosofia e la vita. Pagine integrative del Compendio di storia della filosofia in conformità dei nuovi programmi*, La Nuova Italia, Firenze 1936;

Calogero, G., *La scuola dell'uomo* [1939], Sansoni, Firenze 1956<sup>2</sup>;

Calogero, G., recensione a F. Battaglia, *Diritto e filosofia della pratica. Saggio su alcuni problemi dell'idealismo contemporaneo*, La Nuova Italia, Firenze 1932, in «Giornale critico della filosofia italiana», XV (1934), pp. 133-135;

Calogero, G., *Ricordi e riflessioni. Benedetto Croce*, «La Cultura», IV (1966), pp. 145-178;

Calonghi, F.-Badellino, O., *Dizionario della lingua latina* [1950-62], 2 voll., Rosenberg & Sellier, Torino 1964;

Cammarata, A.E., *Giusnaturalismo e "critica delle leggi" in rapporto alla distinzione tra giustizia ed equità*, «Bollettino dell'Istituto di Filosofia del diritto della R. Università di Roma», II (1941), pp. 1-17;

Canfora, L., *Il mondo di Atene* [2011], Laterza, Roma-Bari 2013;

Capozzi, G., *La mediazione come divenire e come relazione. Etica e diritto nella problematica dell'immanentismo*, Jovene, Napoli 1961;

Caragliu, A., *Il principio etico. Diritto e morale in Giorgio Del Vecchio*, Aracne, Ariccia 2016;

Carlini, A., *La mente di Giovanni Bovio*, Laterza, Bari 1914;

Carnelutti, F., recensione a F. Battaglia, *Corso di filosofia del diritto*, Società editrice del «Foro Italiano», Roma 1940, vol. 2, in «Rivista di diritto processuale civile», XVIII (1941), pt. 1, p. 262;

Cartesio, R., *Meditazioni metafisiche* [1641], traduzione e introduzione di S. Landucci [1997], Laterza, Roma-Bari 2013<sup>10</sup>;

Cesa, C., *Introduzione a Fichte* [1994], Laterza, Roma-Bari 2008<sup>5</sup>;

Cesarini Sforza, W., *Guida allo studio della filosofia del diritto* [1945], Edizioni Ricerche, Roma s.a.<sup>5</sup>;

Cesarini Sforza, W., *Il diritto dei privati* [1929], a cura e con un saggio di M. Spanò, Quodlibet, Macerata 2018;

Checchini, A., *Storia della giurisprudenza e interpretazione della legge*, «Archivio giuridico "F. Serafini"», XC (1923), pp. 167-230;

Cicerone, M.T., *Opere politiche e filosofiche* [1974-76], 2 voll., a cura di L. Ferrero, N. Zorzetti e N. Marinone, Utet, Torino 1986;

Ciliberto, M., *Croce e Gentile. Biografia, filosofia*, Edizioni della Normale, Pisa 2021;

Colamarino, G., *Filosofi del diritto*, «Nuovi problemi di politica, storia ed economia», IV (1933), pp. 235-256;

Coppolino, S., *La «scuola» crociana. Itinerari filosofici del crocianesimo*, La Nuova Cultura, Napoli 1977;

Corradini, D., *Croce e la ragion giuridica borghese*, De Donato, Bari 1974;

Corsi, M., *Le origini del pensiero di Benedetto Croce* [1951], Giannini, Napoli 1974;

Cortese, E., *Le grandi linee della storia giuridica medievale* [2000], Il Cigno G.G. Edizioni, Roma 2007;

Cotroneo, G., *Benedetto Croce e altri ancora*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2005;

Cotroneo, G., *Croce filosofo italiano*, Le Lettere, Firenze 2015;

Croce, B.-Gentile, G., *Carteggio*, 5 voll., a cura di C. Cassani e C. Castellani, introduzione di G. Sasso, Aragno, Torino 2014-;

Croce B., *Conversazioni critiche*, serie I [1918], Laterza, Bari 1950<sup>4</sup>;

Croce B., *Conversazioni critiche*, serie II [1918], Laterza, Bari 1950<sup>4</sup>;

Croce, B., *Conversazioni critiche*, serie IV [1932], Laterza, Bari 1951<sup>2</sup>;

Croce, B., *Discorsi di varia filosofia* [1945], 2 voll., a cura di A. Penna e G. Giannini, con una nota al testo di G. Sasso, Bibliopolis, Napoli 2011;

Croce, B., *Epistolario. Scelta di lettere curata dall'Autore (1914-1935)*, Istituto Italiano per gli Studi Storici, Napoli 1967;

Croce, B., *Estetica come scienza dell'espressione e linguistica generale* [1902], 3 voll., a cura di F. Audisio, Bibliopolis, Napoli 2014;

Croce, B., *Etica e politica, aggiuntovi il Contributo alla critica di me stesso* [1931], a cura di A. Musci, Bibliopolis, Napoli 1915;

Croce, B., *Filosofia della pratica. Economica ed etica* [1909], a cura di M. Tarantino, con una nota al testo di G. Sasso, Bibliopolis, Napoli 1996;

Croce, B., *Indagini su Hegel e schiarimenti filosofici* [1952], a cura di A. Savorelli, Bibliopolis, Napoli 1997;

Croce, B., *La prima forma della Estetica e della Logica*, Memorie accademiche del 1900 e del 1904-5, ristampate a cura di A. Attisani, Principato, Messina-Roma s.d. [ma 1925];

Croce, B., *La storia come pensiero e come azione* [1938], a cura di M. Conforti, con una nota al testo di G. Sasso, Bibliopolis, Napoli 2002;

Croce, B., *Lettere a Giovanni Gentile*, a cura di A. Croce, introduzione di G. Sasso, Mondadori, Milano 1981;

Croce, B., *Logica come scienza del concetto puro* [1909], a cura di C. Farnetti, con una nota al testo di G. Sasso, Bibliopolis, Napoli 1996;

Croce, B., *Materialismo storico ed economia marxistica* [1900], a cura di M. Rascaglia e S. Zoppi Garampi, con una nota al testo di P. Craveri, Bibliopolis, Napoli 2001;

Croce, B., *Memorie della mia vita. Appunti che sono stati adoprati e sostituiti dal* Contributo alla critica di me stesso, Istituto Italiano per gli Studi Storici, Napoli 1966;

Croce, B., *Nuove pagine sparse* [1949], 2 voll., Laterza, Bari 1966<sup>2</sup>;

Croce, B., *Pagine sparse* [1943], 3 voll., Laterza, Bari 1960<sup>2</sup>;

Croce, B., *Primi saggi* [1919], Laterza, Bari 1951<sup>3</sup>;

Croce, B., recensione a I. Petrone, *Il diritto nel sistema della filosofia dello spirito I. Posizione dell'assunto*, «Atti della Reale Accademia di Scienze Morali e Politiche di Napoli», XXXVI (1904-5), pp. 435-487, in «La Critica», V (1907), pp. 224-229;

Croce, B., *Riduzione della filosofia del diritto alla filosofia dell'economia* [1907], edizione critica a cura di C. Nitsch, Giuffrè, Milano 2016;

Croce, B., *Saggio sullo Hegel, seguito da altri scritti di storia della filosofia* [1912], a cura di A. Savorelli, con una nota al testo di C. Cesa, Bibliopolis, Napoli 2006;

Croce, B., *Taccuini di lavoro*, 6 voll., Arte Tipografica, Napoli 1987;

Croce, B., *Teoria e storia della storiografia* [1917], a cura di E. Massimilla e T. Tagliaferri, con una nota al testo di F. Tessitore, Bibliopolis, Napoli 2007;

Croce, B., *Ultimi saggi* [1935], a cura di M. Pontesilli, Bibliopolis, Napoli 2012;

Dal Pra, M., *Del "superamento" nella storiografia filosofica*, «Rivista critica di storia della filosofia», XI (1956), pp. 218-226;

De Gennaro, *Crocianesimo e cultura giuridica italiana*, Giuffrè, Milano 1974;

De Negri, E., *Per un'interpretazione del pensiero crociano*, «Civiltà moderna», II (1930), pp. 266-289;

De Ruggiero, G., *Revisioni idealistiche*, «L'Educazione nazionale», XV (1933), pp. 138-145;

Destutt de Tracy, A.L.C., *Eléments d'idéologie*, 4 voll., Didot-Courcier, Paris 1801-15;

Destutt de Tracy, A.L.C., *Mémoire sur la faculté de penser*, in *Mémoires de l'Institut national des sciences et arts pour l'an IV de la République. Sciences morales et politiques*, Baudouin, Paris 1798, pp. 283-450;

Del Vecchio, G., *Contributi alla storia del pensiero giuridico e filosofico*, Giuffrè, Milano 1963;

Del Vecchio, G., *Diritto ed Economia*, «Rivista internazionale di filosofia del diritto», XV (1935), pp. 593-628;

Del Vecchio, G., *La funzione del giudice*, «Giustizia e società», VI (1968), pp. 177-178;

- Del Vecchio, G., *La giustizia* [1923], Studium, Roma 1959<sup>6</sup>;
- Del Vecchio, G., *Lezioni di filosofia del diritto* [1930], Giuffrè, Milano 1965<sup>13</sup>;
- Del Vecchio, G., *Lo Stato moderno e i suoi problemi*, Giappichelli, Torino 1967;
- Del Vecchio, G., *Nuova silloge di temi giuridici e filosofici*, Giappichelli, Torino 1967;
- Del Vecchio, G., *Parerga*, 3 voll., Giuffrè, Milano 1961-66;
- Del Vecchio, G., *Presupposti, concetto e principio del diritto. Trilogia*, Giuffrè, Milano 1959;
- Del Vecchio, G., *Saggi intorno allo Stato*, Istituto di Filosofia del diritto, Roma 1935;
- Del Vecchio, G., *Studi sul diritto*, 2 voll., Giuffrè, Milano 1958;
- Del Vecchio, G., *Studi sullo Stato*, Giuffrè, Milano 1958;
- Del Vecchio, G., *Una nuova persecuzione contro un perseguitato. Documenti*, Tipografia artigiana, Roma 1945;
- Di Carlo, E., *I principii fondamentali del diritto secondo il Prof. Gentile*, «Il Circolo giuridico. Rivista di legislazione e giurisprudenza», LI (1920), pp. 7-17;
- Di Carlo, E., *Il principio della derivazione dei diritti nel pensiero del Rosmini, del Petrone e del Gentile*, «Il Circolo Giuridico “L. Sampolo”», XXVII (1956), pp. 9-54;
- Di Carlo, E., *Intorno ad alcune questioni di filosofia del diritto*, Tipografia della Società editrice universitaria, Palermo 1914;
- Di Carlo, E., *La Filosofia del Diritto ridotta alla Filosofia dell'Economia. Nota critica*, «Rivista filosofica», IX (1907), pp. 654-671;
- Di Carlo, E., recensione a F. Battaglia, *Diritto e filosofia della pratica. Saggio su alcuni problemi dell'idealismo contemporaneo*, La Nuova Italia, Firenze 1932, in «Rivista internazionale di filosofia del diritto», XIII (1933), pp. 595-602;
- Di Carlo, E., *Saggi critici di Filosofia del diritto*, Tipografia della Società editrice universitaria, Palermo 1913;
- Diels, H.-Kranz, W., *I Presocratici* [1903; 1951<sup>6</sup>], a cura di G. Reale, con la collaborazione di D. Fusaro, M. Migliori, I. Ramelli, M. Timpanaro Cardini, A. Tonelli, Bompiani, Milano 2008<sup>3</sup>;
- Dodds, E.R., *The Nationality of Antiphon the Sophist*, «The Classical Review», LXVIII (1954), pp. 94-95;
- Donato, D., *Il problema delle lacune dell'ordinamento giuridico*, Società editrice libraria, Milano 1910;



D'Urso, F., *Astratto o concreto, particolare o universale? Il percorso filosofico di Felice Battaglia dall'ipostasi economica alla medietas giuridica*, «Rivista internazionale di filosofia del diritto», XCV (2018), pp. 151-175;

Dworkin, R., *I diritti presi sul serio* [1977] a cura di N. Muffato, Il Mulino, Bologna 2010;

Fassò, G., *Il diritto naturale* [1964], Edizioni Rai Radiotelevisione Italiana, Torino 1972<sup>2</sup>;

Fassò, G., *La legge della ragione* [1964], ristampa a cura di C. Faralli, E. Pattaro, G. Zucchini, Giuffrè, Milano 1999;

Fassò, G., *La storia come esperienza giuridica* [1953], a cura di C. Faralli, Rubbettino, Soveria Mannelli 2016;

Fassò, G., *Scritti di filosofia del diritto*, 3 voll., a cura di E. Pattaro, C. Faralli, G. Zucchini, Giuffrè, Milano 1982;

Fassò, G., *Storia della filosofia del diritto* [1966-70], 3 voll., edizione aggiornata a cura di C. Faralli, Laterza, Roma-Bari 2006;

Fichte, J.G., *Fondamento del diritto naturale secondo i principi della dottrina della scienza* [1796-97], a cura di L. Fonnesu, Laterza, Roma-Bari 1994;

Fracanzani, M., *Adolfo Ravà. Fra tecnica del diritto ed etica dello Stato*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1998;

Frosini, V., *L'idealismo giuridico italiano*, Giuffrè, Milano 1978;

Frosini, V., s.v. *Del Vecchio, Giorgio*, in *Dizionario biografico degli italiani*, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 1998, vol. 38, pp. 391-396;

Galán y Gutiérrez, E., *El pensamiento filosófico jurídico del profesor Giorgio Del Vecchio*, «Revista de ciencias jurídicas y sociales», XIX (1936), pp. 267-317;

Gangi, C., *Il problema delle lacune nel diritto privato*, «Archivio giuridico "F. Serafini"», LXXXIX (1923), pp. 137-171;

García Figueroa, A., *Principios y positivismo jurídico: el non positivismo principialista en las teorías de Ronald Dworkin y Robert Alexy*, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid 1994;

Garin, E., *Cronache di filosofia italiana 1900/1943* [1955], 2 voll., Laterza, Bari 1966;

Garin, E., *Intellettuuali italiani del XX secolo*, Editori Riuniti, Roma 1974;

Garin, E., *La filosofia come sapere storico*, Laterza, Bari 1959;

Garin, E., *Storia della filosofia italiana*, 3 voll., Einaudi, Torino 1966;

Gembillo, G., *Benedetto Croce. Filosofo della complessità*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2006;

Gentile, G., *Individuo e Stato*, «Giornale critico della filosofia italiana», XIII (1932), pp. 313-315;

Gentile, G., *Genesi e struttura della società. Saggio di filosofia pratica* [1943], Sansoni, Firenze 1975<sup>2</sup>;

Gentile, G., *I fondamenti della filosofia del diritto* [1916; 1937<sup>3</sup>], Le Lettere, Firenze 2003;

Gentile, G., *La riforma della dialettica hegeliana* [1913], Sansoni, Firenze 1954<sup>3</sup>;

Gentile, G., *Le origini della filosofia contemporanea in Italia* [1917-23], 3 voll., nuova edizione riveduta da V.A. Bellezza [1957], Le Lettere, Firenze 2003;

Gentile, G., *Lettere a Benedetto Croce*, 5 voll., a cura di S. Giannantoni, Sansoni-Le Lettere, Firenze 1972-90;

Gentile, G., *Memorie italiane e problemi della filosofia e della vita*, Sansoni, Firenze 1936;

Gentile, G., *Saggi critici*, serie II, Vallecchi, Firenze 1927;

Gentile, G., *Teoria generale dello spirito come atto puro* [1916], Le Lettere, Firenze 1987<sup>7</sup>;

Giacomazzi, G., *Problemi fondamentali del diritto (Indagini critiche)*, Tipografia Montaina, Palermo 1935;

Giandoriggio, G., *Croce e Hegel. Storia di un confronto. Dagli anni della formazione alla costruzione della Filosofia dello spirito*, Armando Siciliano, Messina 2021;

Giordano, V., *Il positivismo e la sfida dei principi*, Edizioni Scientifiche Napoletane, Napoli 2004;

Giuliani, A., *L'elemento 'giuridico' nella filosofia dei valori*, «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», XX (1966), pp. 1396-1411;

Gonella, G., *La filosofia del diritto secondo Giorgio Del Vecchio*, «Rivista di filosofia neo-scolastica», XXIII (1931), pp. 246-263;

Greco, T., *Dal diritto al dovere: tra Mazzini e Calogero*, in AA.VV., *Repubblicanesimo, democrazia, socialismo delle libertà. "Incroci per una rinnovata cultura politica"*, a cura di T. Casadei, Franco Angeli, Milano 2004, pp. 137-150;

Greco, T., *La legge della fiducia. Alle radici del diritto*, Laterza, Bari-Roma 2021;

Grozio, U., *Il diritto di guerra e di pace* [1625], 3 voll., a cura di C. Galli e A. Del Vecchio, traduzione, introduzione e apparati di A. Del Vecchio, C. Galli, F. Ingravalle, G.M. Labriola, M. Scattola, G. Silvestrini, C. Tommasi, S. Visentin, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Napoli 2023;

Gualdrini, F., *Il pensiero filosofico di Felice Battaglia*, excerpta ex dissertatione ad Lauream in Facultate Philosophica Pontificiae Universitatis Gregoriana, Lega, Faenza 1957;

Guerra, A., *Introduzione a Kant* [1980], Laterza, Roma-Bari 1985<sup>3</sup>;

Harris, H.S., *La filosofia sociale di Giovanni Gentile* [1960], traduzione a cura di C. Bonomo e U. Salvi, Armando, Roma 1973;

Hart, H.L.A., *Il concetto di diritto* [1961], a cura di M.A. Cattaneo [1965], Einaudi, Torino 2002;

Hegel, G.W.F., *Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio* [1817; 1830<sup>3</sup>], traduzione, prefazione e note di B. Croce [1907], con glossario e indice dei nomi a cura di N. Merker [1967], con una introduzione di C. Cesa [1978], con aggiunta delle prefazioni di Hegel tradotte da A. Nuzzo [2002], Laterza, Roma-Bari 2009<sup>2</sup>;

Hegel, G.W.F., *Fenomenologia dello spirito* [1807], traduzione di E. De Negri [1960], La Nuova Italia, Firenze 1996;

Hegel, G.W.F., *Lezioni sulla storia della filosofia*, 3 voll., traduzione di E. Codignola e G. Sanna, La Nuova Italia, Firenze 1964;

Hegel, G.W.F., *Lineamenti di filosofia del diritto. Diritto naturale e scienza dello Stato in compendio* [1821], a cura di G. Marini [1987], Laterza, Roma-Bari 1991<sup>3</sup>;

Hegel, G.W.F., *Scienza della logica* [1812-16], traduzione di A. Moni [1924-25], revisione della tradizione e nota introduttiva di C. Cesa [1968], introduzione di L. Lugarini [1974], Laterza, Roma-Bari 2004<sup>8</sup>;

Heidegger, M., *Essere e tempo* [1927]-*L'essenza del fondamento* [1929], a cura di P. Chiodi [1952-53], Utet, Torino 1969;

Hobbes, T., *Leviatano o la materia, la forma e il potere di uno Stato ecclesiastico e civile* [1651], a cura di A. Pacchi, traduzione di A. Lupoli, M.V. Predaval, R. Rebecchi [1989], Laterza, Roma-Bari 2011<sup>15</sup>;

Hobbes, T., *Opere politiche*, a cura di N. Bobbio [1948], Utet, Torino 1959<sup>2</sup>;

Hume, D., *Opere*, 2 voll., a cura di E. Lecaldano e E. Mistretta, introduzione di E. Lecaldano, Laterza, Bari 1971;

Jellinek, G., *Die Sozialethische Bedeutung von Recht, Unrecht und Strafe*, Alfred Hölder, Wien 1878;

Jhering von, R., *Geist des römischen Rechts auf den verschiedenen Stufen seiner Entwicklung*, 3 Bde., Breitkopf und Härtel, Leipzig 1852-65;

Jori, M., *Il giuspositivismo analitico italiano prima e dopo la crisi*, Giuffrè, Milano 1987;

Kant, E., *Critica del giudizio* [1790], tradotta da A. Gargiulo, Laterza, Bari 1949<sup>3</sup>;

Kant, I., *Annotazioni alle Osservazioni sul sentimento del bello e del sublime* [1764], a cura di M.T. Catena, Guida, Napoli 2002;

Kant, I., *Critica della ragione pura* [1781; 1787<sup>2</sup>], introduzione, traduzione e note di G. Colli [1976], Adelphi, Milano 2016<sup>6</sup>;

Kant, I., *La metafisica dei costumi* [1797], traduzione e note a cura di G. Vidari [1911-16], revisione della traduzione, note aggiunte e indice degli argomenti a cura di N. Merker [1970], Laterza, Roma-Bari 2009<sup>10</sup>;

Kant., I., *Scritti morali*, a cura di P. Chiodi [1970], Utet, Torino 1980;

Kant, I., *Scritti politici e di filosofia della storia e del diritto* [1956], con un saggio di C. Garve [1788], tradotti da G. Solari e G. Vidari, edizione postuma a cura di N. Bobbio, L. Firpo, V. Mathieu, Utet, Torino 1965<sup>2</sup>;

Kelsen, H., *Lineamenti di dottrina pura del diritto* [1934], traduzione di R. Treves, Einaudi, Torino 2000;

Lactantius, L.C.F., *Divinarum institutionum*, in J.P. Migne, *Patrologia Latina*, Garnier, Parisiis 1844, t. 6, coll. 111-884;

Laerzio, Diogene, *Vite dei filosofi*, 2 voll., a cura di M. Gigante [1962], Laterza, Roma-Bari 2014;

Lange, F.A., *Geschichte des Materialismus und Kritik seiner Bedeutung in der Gegenwart* [1866], 2 Bde., Verlag von J. Baedeker, Leipzig und Iserlohn 1873-75;

Lanzillo, M.L., *Giovanni Gentile e il problema del «concreto» dalla «Filosofia del diritto» a «Genesi e struttura della società»*, «Filosofia politica», XIV (2000), pp. 239-259;

Leibniz, G.W., *Scritti filosofici*, 2 voll., a cura di D.O. Bianca, Utet, Torino 1968;

Levi, A., *Scritti minori*, 3 voll., a cura della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Firenze, Cedam, Padova 1957;

Liebmann, O., *Kant und die Epigonen. Eine Kritische Abhandlung*, Schober, Stuttgart 1865;

Locke, J., *Due trattati sul governo civile* [1690], a cura di L. Pareyson [1948], Utet, Torino 1960<sup>2</sup>;

Locke, J., *Saggio sull'intelletto umano* [1690], a cura di M. e N. Abbagnano, Utet, Torino 1971;

Lo Giudice, A., *Il dramma del giudizio*, Mimesis, Milano-Udine 2023;

Lopez de Oñate, F., *A proposito di diritto e filosofia della pratica*, «Rivista internazionale di filosofia del diritto», XVI (1936), pp. 288-294;

Marchello, G., *La metafisica dello Stato secondo Giorgio Del Vecchio*, «Rivista di diritto pubblico», (1936), pt. 1, pp. 452-457;

Marini, G., *Aspetti sistematici della «Filosofia del diritto» di Gentile*, «Giornale critico della filosofia italiana», LXXV (1994), pp. 462-483;

Marini, G., *Storicità del diritto e dignità dell'uomo*, Morano, Napoli 1987;

Marino, G., *Forza diritto legge. Scuola storica e filosofia del diritto nell'ultimo Ottocento italiano*, Gentile, Salerno 1995;

Marino, G., *Diritto e 'fare'. La denegatio crociana e la filosofia del diritto a Napoli nel '900*, «Rivista internazionale di filosofia del diritto», LXXX (2003), pp. 231-273;

Mautino, A., *La formazione della filosofia politica di Benedetto Croce* [1941], a cura di N. Bobbio, Laterza, Bari 1953<sup>3</sup>;

Marx, K., *Per la critica dell'economia politica* [1859], introduzione di M. Dobb, traduzione di E. Cantimori Mezzomonti [1957], Editori Riuniti, Roma 1974<sup>3</sup>;

Matteucci, N., *Filosofi politici contemporanei*, Il Mulino, Bologna 2001;

Mazzini, G., *Dei doveri dell'uomo* [1860], in Id., *Scritti editi ed inediti*, 94 voll., Galeati, Imola 1906-43, vol. 69, pp. 1-145;

Metro, A., *Le fonti del diritto romano* [2003], GNAL, Messina 2005<sup>2</sup>;

Miceli, V., *Esiste una filosofia del diritto?*, «Rivista italiana di sociologia», XVII (1913), pp. 323-340;

Miceli, V., *I principii generali del diritto*, «Rivista di diritto civile», XV (1923), pp. 23-42;

Miceli, V., *Il concetto filosofico del diritto secondo Giovanni Gentile. Nota critica*, «Annali delle Università Toscane», XXXIX (1920), pp. 236-249;

Mill, J.S., *A System of Logic, Ratiocinative and Inductive. Being a Connected View of the Principles of Evidence and the Methods of Scientific Investigation* [1843], 2 vols., editor of the text J.M. Robson, introduction by R.F. McRae, University of Toronto Press-Routledge & Kegan Paul, Toronto-Buffalo-London 1981;

Mossini, L., *La categoria dell'utilità nel pensiero di Benedetto Croce*, Giuffrè, Milano 1959;

Mustè, M., *Benedetto Croce e il problema del diritto*, «Novecento», II (1992), n. 4, pp. 60-73;

Natoli, G., *Esiste una filosofia del diritto? A proposito di un articolo del Prof. V. Miceli*, Laterza-Reber, Bari-Palermo 1913;

Negri, A., *Giovanni Gentile*, 2 voll., La Nuova Italia, Firenze 1975;

Negri, A., *Interpretazioni e prospettive attualistiche*, «Giornale critico della filosofia italiana», XLI (1962), pp. 540-567;

Nitsch, C., «Diritto»: studio per la voce di un lessico crociano, «JusOnline», II (2016), n. 2, pp. 34-59;

Nitsch, C., *Il giudice e la legge. Consolidamento e crisi di un paradigma nella cultura giuridica italiana del primo Novecento*, Giuffrè, Milano 2012;

Opocher, E., *Lezioni di filosofia del diritto* [1949], raccolte ad uso degli studenti dall'Assistente Prof. L. Caiani, Cedam, Padova 1958<sup>3</sup>;

Orecchia, R., *Bibliografia di Giorgio Del Vecchio, con cenni biografici* [1941], Cappelli, Bologna 1949<sup>2</sup>;

Orecchia, R., *La filosofia del diritto nelle università italiane 1900-1965. Saggio bibliografico*, Giuffrè, Milano 1967;

Orecchia, R., *La legge ingiusta e altri saggi*, Edizioni Ricerche, Roma 1957;

Orecchia, R., *Maestri italiani di filosofia del diritto del secolo XX*, Bulzoni, Roma 1978;

Pacchioni, G., *I principii generali di diritto*, «Archivio giuridico "F. Serafini"», XCI (1924), pp. 133-149;

Paci, E., *Sul concetto di "precorrimiento" in storia della filosofia*, «Rivista critica di storia della filosofia», XI (1956), pp. 227-234;

Palazzolo, V., *Idealismo, morale e diritto*, Nistri-Lischi, Pisa 1939;

Palazzolo, V., *La "Filosofia del diritto" nell'opera di Igino Petrone*, «Rivista internazionale di filosofia del diritto», XIX (1952), pp. 94-105;

Panunzio, S., *Filosofia e Politica del Diritto. A proposito dei "Principi generali del Diritto" di G. Del Vecchio*, «Rivista di diritto pubblico», XV (1923), pp. 424-447;

Panunzio, S., *Igino Petrone*, «Rivista di filosofia», V (1913), pp. 478-483;

Pardo, F., *La filosofia di Giovanni Gentile. Genesi, sviluppo, unità sistematica, critica*, Sansoni, Firenze 1972;

Pareto, V., *Sul fenomeno economico (lettera a Benedetto Croce)*, «Giornale degli economisti», XI (1900), pp. 139-162;

Pareto, V., *Sul principio economico*, «Giornale degli economisti», XII (1901), pp. 131-138;

Pastore, A., *L'acrisia di Kant. Contributo alla critica della Critica*, Cedam, Padova 1940;

Perazzoli, G., *Benedetto Croce e il diritto positivo. Sulla «realtà» del diritto*, Istituto Italiano per gli Studi Storici, Napoli 2011;

Pérez Luño, A.-E., *Iusnaturalismo y positivismo jurídico en la Italia moderna*, prólogo de G. Fassò, Publicaciones del Real Colegio de España en Bolonia, Zaragoza 1971;

Perticone, G., *Il diritto e lo Stato nel pensiero italiano contemporaneo* [1950], Cedam, Padova 1964;

Perticone, G., *Problemi della odierna filosofia del diritto*, «Archivio di storia della filosofia italiana», III (1934), pp. 181-200;

Petrillo, F., *Diritto e volontà dello Stato nel pensiero di Giovanni Gentile*, Giappichelli, Torino 1997;

Petrone, C., *La concezione filosofica del diritto di Igino Petrone*, Edizione di conquiste d'impero, Roma 1937;

Petrone, I., *Contributo all'analisi dei caratteri differenziali del diritto*, «Rivista italiana per le scienze giuridiche», XXII (1896), fasc. 2-3, pp. 340-368; «ivi», XXIII (1897), fasc. 3, pp. 361-388; «ivi», XXV (1898), fasc. 2-3, pp. 338-396;

Petrone, I., *Filosofia del diritto, con l'aggiunta di vari saggi su etica, diritto e sociologia*, a cura di G. Del Vecchio, Giuffrè, Milano 1950;

Petrone, I., *I limiti del determinismo scientifico*, introduzione di G. Crinella, Quattroventi, Urbino 2000;

Petrone, I., *Il diritto nel mondo dello spirito*, Libreria editrice milanese, Milano 1910;

Petrone, I., *La fase recentissima della filosofia del diritto in Germania. Analisi critica poggiata sulla teoria della conoscenza*, Spoerri, Pisa 1895;

Petrone, I., *La storia interna ed il problema presente della filosofia del diritto*, Prolusione al corso di Filosofia del diritto nella R. Università di Modena, letta il 29 novembre 1897, Antica tipografia Soliani, Modena 1898;

Petrone, I., *Lo Stato mercantile chiuso di G. Am. Fichte e la premessa teorica del comunismo giuridico*, «Atti della Reale Accademia di Scienze Morali e Politiche di Napoli», XXXV (1905), pp. 391-441;

Petrone, I., *Problemi del mondo morale meditati da un idealista*, Sandron, Milano-Palermo-Napoli s.d. [ma 1905];

Pezzino, G., *L'economico e l'etico-utile nella formazione crociana dei distinti (1893-1908)*, ETS, Pisa 1983;

Picardi, L., *Igino Petrone, tra materialismo storico e riformismo religioso*, prefazione di P. Scoppola, Vita e Pensiero, Milano 1979;

Piccoli, V., recensione a G. Del Vecchio, *Il concetto della natura e il principio del diritto* [1908], Zanichelli, Bologna 1922, in «Rivista internazionale di filosofia del diritto», IV (1924), pp. 86-88;

Pintore, A., s.v. Ravà, *Adolfo Marco*, in *Dizionario biografico degli italiani*, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 2016, vol. 86, pp. 581-584;

Piovani, P., *Felice Battaglia*, discorso commemorativo pronunciato nella seduta ordinaria del 10 dicembre 1977, Accademia Nazionale dei Lincei, Roma 1978;

Piovani, P., *Momenti della filosofia politico-giuridica italiana*, Giuffrè, Milano 1951;

Poggi, A., *Il concetto del diritto e dello Stato nella filosofia giuridica italiana contemporanea*, Cedam, Padova 1933;

Polato, F., *Economia, diritto e morale nel pensiero di Felice Battaglia*, «Atti della Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna», Classe di Scienze morali, LXXIV (1978-79), pp. 5-44;

Pozzolo, S., *Neocostituzionalismo e positivismo giuridico*, Giappichelli, Torino 2001;

Quaglio, D., *Giorgio Del Vecchio. Il diritto fra concetto e idea*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1984;

Ravà, A., *Scritti minori di filosofia del diritto*, a cura di W. Cesarini Sforza, Giuffrè, Milano 1958;

Rensi, G., *Formalismo e amoralismo giuridico*, Remigio Cabianca Editore, Verona 1914;

Rensi, G., *Il genio etico ed altri saggi*, Laterza, Bari 1912;

Rizzo, F., *Croce e Gentile. La costruzione della tradizione idealistica italiana*, a cura di R. Faraone, G. Gembillo, G. Giordano, Armando Siciliano, Messina-Civitanova Marche 2022;

Romano, S., *Frammenti di un dizionario giuridico* [1947], a cura di M. Croce e M. Goldoni, Quodlibet, Macerata 2019;

Romano, S., *L'ordinamento giuridico* [1917-18; 1946<sup>2</sup>], a cura e con un saggio di M. Croce, Quodlibet, Macerata 2018;

Rosmini, A., *Il principio della morale*, a cura di G. Gentile, Laterza, Bari 1914;

Rosmini Serbati, A., *Filosofia del diritto*, 2 voll., Boniardi-Pogliani, Milano 1841-43;

Rosmini Serbati, A., *Nuovo saggio sull'origine delle idee*, 4 voll., Salviucci, Roma 1830;

Rosmini Serbati, A., *Saggio storico-critico sulle Categorie e la Dialettica* [1846-47], Unione Tipografico Editrice, Torino 1883;

Rosmini Serbati, A., *Teosofia*, 5 voll., Società editrice di libri di filosofia-Franco-Bertolotti, Torino-Intra 1859-74;



Rosso, C., *Figure e dottrine della filosofia dei valori* [1949], Guida, Napoli 1973;

Russo, G., *Croce e il diritto: dalla ricerca della pura forma giuridica all'irrealtà delle leggi*, «Diacronia. Rivista di storia della filosofia del diritto», II (2020), n. 1, pp. 141-164;

Russo, G., *Guido Fassò. Un itinerario filosofico tra diritto e natura umana*, «Il pensiero italiano. Rivista di studi filosofici», II (2018), pp. 91-114;

Russo, G., *Logica ed etica nella teoria del giudizio di Carlo Antoni*, «Giornale critico della filosofia italiana», CI (2022), pp. 152-164;

Russo, G., *Lo Stato e l'etica. Il carteggio di Felice Battaglia con Benedetto Croce (1927-1951)*, «PELORO. Rivista del Dottorato in Scienze Umanistiche dell'Università di Messina», VI (2021), n. 1, pp. 45-80;

Sanfilippo, C., *Istituzioni di diritto romano* [1944], edizione curata e aggiornata da A. Corbino e A. Metro, Rubbettino, Soveria Mannelli 2002<sup>10</sup>;

Santucci, A., *Esistenzialismo e filosofia italiana* [1959], Il Mulino, Bologna 1967<sup>2</sup>;

Sartori, G., *Stato e politica nel pensiero di Benedetto Croce*, Morano, Napoli 1966;

Sasso, G., *Benedetto Croce. La ricerca della dialettica*, Morano, Napoli 1975;

Sasso, G., *Filosofia e idealismo*, 6 voll., Bibliopolis, Napoli 1994-2012;

Sasso, G., *Idealismo e filosofia*, Istituto Italiano per gli Studi Storici, Napoli 2020;

Sasso, G., *Le due Italie di Giovanni Gentile*, Il Mulino, Bologna 1998;

Sasso, G., *L'illusione della dialettica. Profilo di Carlo Antoni*, Edizioni dell'Ateneo, Roma 1982;

Scerbo, A., *Felice Battaglia. La centralità del valore giuridico*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1990;

Sciaccia, F.M., *L'idealismo critico di Igino Petrone*, «Logos», XX (1937), fasc. 1, pp. 48-60;

Scialoja, V., *Del diritto positivo e dell'equità*, discorso inaugurale letto nella grande aula della Biblioteca Valentiniana, il giorno 23 novembre 1879, nel solenne riaprimiento degli studi nell'Università di Camerino, Tipografia Savini, Camerino 1880;

Solari, G., *L'indirizzo neo-kantiano nella filosofia del diritto*, «Rivista di filosofia», XXIII (1932), pp. 319-355;

Spinoza, B., *Etica/Trattato teologico-politico*, Bompiani, Milano 2009;

Spirito, U., *L'idealismo italiano e i suoi critici* [1930], Bulzoni, Roma 1974<sup>2</sup>;

Spirito, U., Volpicelli, A., Volpicelli, L., *Benedetto Croce*, Anonima romana editoriale, Roma 1929;

Stammler, R., *Die Lehre von dem richtigen Rechte*, J. Guttentag, Berlin 1902;

Stammler, R., *Lehrbuch der Rechtsphilosophie*, De Gruyter, Berlin und Leipzig 1922;

Stammler, R., *Theorie der Rechtswissenschaft*, Buchhandlung des Waisenhauses, Halle 1911;

Stammler, R., *Wirtschaft und Recht nach der materialistischen Geschichtsauffassung*, Verlag von Veit und Comp., Leipzig 1896;

Tabaroni, N., *La terza via neokantiana della gius-filosofia in Italia*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1987;

Tarello, G., s.v. *Cesarini Sforza, Widar*, in *Dizionario biografico degli italiani*, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 1980, vol. 24, pp. 202-205;

Tarozzi, G., *Considerazioni sintetiche sul positivismo italiano nel secolo XIX*, «Archivio di storia della filosofia italiana», IV (1935), fasc. 4, pp. 277-296;

Tarquini, A., *Il Gentile dei fascisti. Gentiliani e antigentiliani nel regime fascista*, Il Mulino, Bologna 2009;

Thomasius, C., *I fondamenti del diritto di natura e delle genti* [1705], a cura di G. Dioni, postfazione di V. Fiorillo, Franco Angeli, Milano 2013;

Tilgher, A., *Il diritto come prodotto dell'autocoscienza*, Direzione del commento, Roma 1911;

Todescan, F., *Le radici teologiche del giusnaturalismo laico. Il problema della secolarizzazione nel pensiero giuridico del sec. XVII* [1983-2001], Cedam, Padova 2014;

Troncarelli, B., *Diritto e filosofia della pratica in Benedetto Croce. 1900-1952*, Giuffrè, Milano 1995;

Vanni, I., *Lezioni di filosofia del diritto* [1900], con appendice bibliografica a cura del Prof. W. Cesarini Sforza, Zanichelli, Bologna 1920<sup>4</sup>;

Vanni, I., *Saggi di filosofia sociale e giuridica*, 2 voll., editi a cura del prof. G. Marabelli, Zanichelli, Bologna 1906-11;

Vico, G., *Il diritto universale* [1720-22], 3 voll., a cura di F. Nicolini, Laterza, Bari 1936;

Vico, G., *La scienza nuova, giusta l'edizione del 1744, con le varianti dell'edizione del 1730 e di due redazioni intermedie inedite* [1725], 2 voll., a cura di F. Nicolini, Laterza, Bari 1928;

Vico, G., *La scienza nuova prima* [1725], con la polemica contro gli «Atti degli eruditi» di Lipsia [1729], a cura di F. Nicolini, Laterza, Bari 1931;

Vico, G., *Le Orazioni inaugurali, il De italorum sapientia e le Polemiche*, a cura di G. Gentile e F. Nicolini, Laterza, Bari 1914;

Vidal, E., *Deontologia ed umanismo in un moderno sistema di Filosofia del diritto*, «Rivista internazionale di filosofia del diritto», XXVI (1949), pp. 486-494;

Vidal, E., *La filosofia giuridica di Giorgio Del Vecchio*, Giuffrè, Milano 1951;

Viglietti, V., *Le premesse metafisiche della dottrina di Giorgio Del Vecchio*, Edizioni Lo Stato Corporativo, Napoli 1938;

Viglietti, V., *L'insegnamento di un Maestro. Soluzioni filosofico-giuridiche nella dottrina di Giorgio Del Vecchio*, Edizioni Lo Stato Corporativo, Napoli 1934;

Viola, F., *1900-2020. Una storia del diritto naturale*, Giappichelli, Torino 2021;

Visentin, M., *Il neoparmenidismo italiano*, 2 voll., Bibliopolis, Napoli 2005-10;

Volpicelli, A., *Recenti indirizzi italiani di filosofia del diritto. Il c.d. "idealismo critico".*  
 I. *Giorgio Del Vecchio*, «Nuovi studi di diritto, economia e politica», IV (1931), fasc. 1, pp. 25-48; «ivi», IV (1931), fasc. 2, pp. 108-124;

Wilches, F.A., *Jorge Del Vecchio, nueva conquista del pensamiento católico*, «Universidad catolica bolivariana», IV (1939), pp. 177-185;

Windscheid, B., *Diritto delle Pandette* [1862-70], 6 voll., note e riferimenti al diritto civile italiano iniziate dai Professori C. Fadda e P.E. Bensa, e continuate da P. Bonfante, Professore ordinario della R. Università di Roma, coadiuvato dall'Avv. Prof. F. Maroi, dell'Università di Torino [1902-14], Utet, Torino 1930;

Zampetti, P.L., *La filosofia giuridica di Giorgio Del Vecchio*, «Rivista di filosofia neo-scolastica», XLI (1949), pp. 209-246;

Zietelmann, E., *Irrtum und Rechtsgeschäft. Eine psychologisch-juristische Untersuchung*, Duncker und Humblot, Leipzig 1879.